ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 313

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ANAS Spa

(Esercizio 2003)

Trasmessa alla Presidenza il 26 aprile 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 15/2005 del 5 aprile 2005 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ANAS, per l'esercizio 2003 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2003:

Relazione amministrativa . . . . . » 405

Relazione del Collegio dei Sindaci . . . . . » 519

Bilancio consuntivo . . . . . » 573

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 15/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 5 aprile 2005;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'Ordinamento della Corte dei Conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto l'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 con il quale l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visti gli articoli 6, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242 che completano e precisano il quadro operativo del controllo della Corte dei conti: regolamentazione questa confermata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389;

visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale l'ANAS è stata trasformata in società per azioni (ANAS Spa) con la conferma del controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 62/99 del 19 ottobre 1999 con cui la Sezione ha disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti cui l'ANAS e le Amministrazioni vigilanti debbono provvedere, ai sensi della citata legge n. 259 ai fini dell'esercizio del controllo;

vista la determinazione n. 1, del 31 gennaio 2003, contenente le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione del controllo, istituita a norma dell'articolo 9 della suddetta legge 259/1958;

visto il bilancio d'esercizio del 2003 (stato patrimoniale e conto economico) accompagnato dalla nota integrativa nonché dalle annesse relazioni del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione Francesco De Filippis e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ANAS sull'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del suddetto bilancio d'esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio d'esercizio 2003 (stato patrimoniale e conto economico) – corredati della prescritta documentazione assunta dagli organi amministrativi e di controllo – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS Spa.

L'ESTENSORE
f.to Francesco De Filippis

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe David

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ANAS Spa* PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Considerazioni generali: *a)* Profili generali della gestione; *b)* Natura giuridica e capacità di autofinanziamento; *c)* Investimenti per le infrastrutture stradali; *d)* Piano Industriale (2003-2005); *e)* Concessionarie; *f)* Consulenze; *g)* Sicurezza stradale; *h)* Convenzioni con le Prefetture per combattere infiltrazioni malavitose; *i)* Interventi del giudice penale; *j)* Certificazione ANAS; *k)* «Criticità» della gestione; *l)* Miglioramento della gestione. - 3. Gestione finanziaria: *a)* Introduzione; *b)* Autofinanziamento della Spa; *c)* Budget 2003; *d)* Budget 2004; *e)* Inventari e patrimonio immobiliare; *f)* Piano dei conti e regolamenti; *g)* Approvazione ministeriale dei bilanci; *h)* Analisi dei bilanci; *i)* Mutui; *j)* Gestione della Tesoreria; *k)* Analisi del bilancio d'esercizio; *l)* Relazione della Società di revisione sul bilancio ANAS 2003; *m)* Raccomandazioni sulla gestione finanziaria. - 4. Scenario istituzionale ed operativo: *a)* Missione dell'ANAS, *b)* Organizzazione dell'Ente; *c)* Organi della Società; *d)* Sistema di «Governance»; *e)* Emolumenti dell'ex Presidente-Amministratore; *f)* Il Collegio Sindacale; *g)* Struttura dell'Ente; *h)* «Deleghe» ai componenti del C.d.A. ed ai dirigenti; *i)* Nuove strategie; *j)* Federalismo; *k)* Patrimonio immobiliare; *l)* Piano Industriale; *m)* Società miste ANAS Spa/Enti locali; *n)* Partecipazioni societarie; *o)* Criticità. - 5. Infrastrutture stradali: *a)* Premessa: *a1)* Affidamenti in concessione. Evoluzione quadro giuridico. Contraente Generale (General Contractor); *a2)* Codice Unico di Progetto; *b)* Parte generale: *b*1) Progettazioni approvate dal C.d.A.; *b*2) Gare bandite; *b*3) Gare per progettazioni 2003; *b*4) Contratti stipulati; *b*5) Appalti in corso d'opera; *b*6) Nuovo schema di contratto d'appalto; *b*7) Intervento del notaio; *b*8) Art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (CONSIP); *b*9) Espropriazioni. Procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001; *b*10) Offerta economicamente più vantaggiosa; *b*11) Antimafia; *b*12) Repressione infiltrazioni mafiose; *b*13) Premio di accelerazione lavori; *c*) Parte specifica: *c*1) Lodo Locatelli (Mi 482); *c*2) Appalti Impresa Toto; *c*3) Galleria Maccagno, S.S. n. 394; *c*4) Art. 18 legge 109/94; *c*5) Art. 31-*bis*. Legge 109/94; *d)* «Criticità» afferenti alla gestione di lavori. - 6. Concessionarie: *a*) Parte Generale: *a*1) Sistema delle concessioni autostradali; *a*2) Royalites su autostrade; *a*3) Federalismo stradale; *a*4) Connotati delle concessioni autostradali; *a*5) Ruolo dell'ANAS Spa quale concedente; *a*6) Rete autostradale; *a*7) Riforma del sistema tariffario; *a*8) Modifica art. 2399 c.c. Collegio Sindacale; *b*) Parte Speciale: *b*1) Autostrade per l'Italia (ASPI) Spa: approvazione IV Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2002; *b*2) Cessione di crediti ASPI Spa/Banche finanziatrici; *b*3) Differenziale inflattivo; *b*4) Autogrill; *b*5) Telepass (sconto 10 per cento utenti Telepass); *b*6) Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Applicazione pedaggio dell'ANAS; *b*7) Convenzione ANAS-SAV 28 gennaio 2003; *b*8) Convenzione ANAS-SITAF 28 gennaio 2003; *b*9) Strada dei Parchi; *b*10) Milano-Mare (ex Serravalle); *b*11) Ponte sullo Stretto di Messina; *b*12) Passante di Mestre e Variante di Valico; *b*13) Autostrada del Brennero. - 7. Personale consulenti: *a)* Personale: *a*1) Introduzione; *a*2) Contratto dirigenti; *a*3) Formazione del personale; *a*4) Il costo del personale; *a*5) Produttività del personale; *a*6) Costo medio del personale; *a*7) Evoluzione quantitativa del personale; *b)* Attività di consulenza: *b*1) Consulenti legali; *b*2) Altre consulenze; *b*3) Strata e STB 2001; *b*4) Business e Comunication; *b*5) Centro Ricerche FIAT, *b*6) Servizio di assistenza professionale per la trasformazione dell'ANAS Spa; *c)* Notazioni finali. - 8. Contenzioso: *a)* «Criticità» rilevate; b) La direttiva ministeriale; *c)* Istruttoria in corso; *d)* Vertenze; *e)* Le evidenze finanziarie; *f)* Contenzioso e arbitrati; *g)* Raccomandazioni della Corte. - 9. Conclusioni. – APPENDICI. - 1. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178. - 2. Legge Finanziaria 2003, 27 dicembre 2002, n. 289. - 3. Legge Finanziaria 2004, 24 dicembre 2003, n. 350. - 4. Nota del Presidente-Amministratore, 7 aprile 2004, n. 2558. - 5. Delibera CIPE n. 121/2001, del 21 di-

cembre 2001 «Legge Obiettivo». - 6. Convenzione ANAS/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2002, n. 1009/DICOTER. - 7. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 101887 del 22 luglio 2004. - 8. Comunicazione della Commissione Europea del 24 aprile 2000. - 9. Cronoprogramma dei lavori. Circolare del Ministero dei lavori pubblici (1982). - 10. Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 890 del 23 marzo 2004. Approvazione bilancio 2002. - 11. Criticità bilancio. Dichiarazione azionista. Lettera KPMG del 21 luglio 2004. - 12. Nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 70900, del 25 luglio 2003. - 13. Parere del Consiglio di Stato, n. 3807, del 4 novembre 2002. - 14. Dichiarazione cessione di crediti da parte di Autostrade per l'Italia Spa e stralcio verbale del C.d.A. ANAS del 13 novembre 2003. - 15. Parere del Consiglio di Stato n. 2824, del 17 luglio 2003. - 16. Stralcio verbale del C.d.A. ANAS del 25 settembre 2003.

1. PREMESSA

1.1. La Corte dei Conti riferisce al Parlamento ([1]) i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2003 ai sensi della coordinata normativa di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259 – con le modalità previste dall'art. 12 - ed all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138 ([2]), convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178 (in proseguo D.L. 138/02).

In data 19 dicembre 2002 l'Ente è stato trasformato in S.p.A., in ottemperanza dell'art. 7 del surriferito D.L. n. 138/02, in sostituzione dell'Ente Nazionale per le Strade (ANAS), costituito ex art. 1 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, con contestuale soppressione dell'ex Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.). L'Assemblea, nella riunione del 19 dicembre 2002, ha approvato lo Statuto della Società, modificato nella successiva seduta assembleare del 27 luglio 2004 ([3]).

Il processo di trasformazione in S.p.A. è stato accompagnato, in aggiunta al citato D.L. 138/02, dal seguente tessuto normativo:

- legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ([4]);
- legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ([5]);
- D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2004, n. 191;
- legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).

([1]) Per le precedenti relazioni della Corte sulla gestione finanziaria dell'ANAS, per il periodo ante 1995, cfr. le molteplici relazioni al Parlamento trasmesse nel quadro delle relazioni della Corte (Sezioni Riunite) allegate alle deliberazioni di parificazione del Rendiconto Generale dello Stato.
Per le gestioni 1995, 1996, 1997 cfr. la relazione trasmessa al Parlamento in data 22 settembre 1999 (Atti Parlamentari, Doc. XIV, XIII Legislatura, vol. n. 219, tomo 1 e 2), per le gestioni 1998, 1999, 2000 cfr. la relazione trasmessa al Parlamento in data 26 luglio 2001 (Atti Parlamentari, Doc. XV, XIV Legislatura, vol. n. 15, tomo 1, 2, 3 e 4), per la gestione 2001, cfr. la relazione trasmessa al Parlamento in data 31 luglio 2002 (Atti Parlamentari, Doc. XV, XIV Legislatura, vol. n. 101, tomo 1 e 2). E per la gestione 2002, cfr. la relazione trasmessa al Parlamento in data 29 ottobre 2003 (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 188).
([2]) Cfr. Appendice n. 1.
([3]) Cfr. All. 1, lo Statuto del testo coordinato.
([4]) Art. 76, cfr. Appendice n. 2.
([5]) In particolare cfr. art. 3, comma 117, cfr. in Appendice n. 3.

Le suddette innovazioni legislative ed i correlati provvedimenti attuativi saranno illustrati in prosieguo.

1.2. Il presente referto viene adottato prima della formale approvazione del bilancio di esercizio 2003 da parte dell'Autorità Governativa di Vigilanza (Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché quello dell'Economia e delle Finanze); ciò allo scopo di consentire una tempestiva informazione al Parlamento sui risultati del controllo.
Il referto, come precisato, è inerente alla gestione finanziaria del 2003, iniziata, come da Statuto, in data 19 dicembre 2002 ([6]).
In ordine alle molteplici «criticità» formulate nella precedente relazione (esercizio finanziario 2002), il Presidente-Amministratore ha manifestato le proprie notazioni ([7]), le quali condividono, in buona parte, l'orientamento della Corte, segnalando l'adozione di nuove misure per migliorare la gestione.

1.3. Nel 2003, il «vertice» si è impegnato fortemente nella realizzazione di tutte le procedure interessanti la progettazione, lo svolgimento dei lavori di costruzione e manutenzione della rete stradale, nel quadro della viabilità ordinaria e dell'attuazione delle iniziative previste dalla legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443) e correlato provvedimento del CIPE (21 dicembre 2001, n. 121) ([8]).

1.4. In tale prospettiva, si è proceduto - a partire dal 2003 - ad una sollecita utilizzazione di oltre € 6.000 mln., risultanti dalla «riclassificazione» dei «residui passivi» rilevati, secondo la

([6]) L'Assemblea, nella riunione del 20 giugno 2003, ha proceduto alla modifica dell'art. 23 dello Statuto, deliberando che il primo esercizio sociale decorre dal 19 dicembre 2002 e si chiude al 31 dicembre 2003.
([7]) Cfr. Nota 7 aprile 2004, n. 2558, Appendice n. 4.
([8]) Cfr. Appendice n. 5.

contabilità finanziaria, al termine degli esercizi finanziari 2001 e 2002.

1.5. L'attività di controllo della Corte dei Conti ha assunto come fondamentale obiettivo, nel quadro del controllo di gestione, l'accertamento del rispetto dei principi di legalità della condotta e di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, ed efficacia) mediante la verifica:

- della valutazione dei risultati in relazione alle molteplici «missioni» affidate all'ANAS, agli obiettivi ed alle strategie indicati nel programma annuale d'attività e nei complementari contratti di programmi triennali (2002-2004) ed annuali dei lavori (2002) e del correlato «Accordo di Programma» approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. del 19 agosto 2002, n. 3629/DICOTER), richiamati dall'art. 5 della Convenzione ANAS/Ministero Infrastrutture e Trasporti del 19 dicembre 2002, n. 1009/DICOTER ([9]);
- della ponderazione dei costi con riferimento alle diverse scelte possibili tecnicamente valide e legalmente ed amministrativamente consentite, come ad esempio nel settore delle concessioni autostradali;
- dell'analisi dei rendimenti degli interventi per garantire, da un lato, la massima trasparenza e, dall'altro, la «velocizzazione» della spesa, la quale nel 2003 si è attestata agli stessi livelli degli anni precedenti.

1.6. Dalle seguenti tabelle è possibile desumere l'evoluzione delle somme impegnate per interventi stradali dall'ANAS, a partire dall'esercizio finanziario 2001.

([9]) Cfr. Appendice n. 6.

Somme impegnate 2001-2002-2003-2004 (con riferimento ai fondi di esercizio)

(valori in migliaia)

Voci	Esercizi Finanziari			
	2001	2002	2003	2004 (*)
Spese per investimenti				
Nuove opere	2.434.812,83	3.954.356,12	1.504.346,14	2.437.130,00
Manutenzione	348.082,85	303.322,38	393.863,34	434.741,00
Totale	**2.782.895,68**	**4.257.678,50**	**1.898.209,49**	**2.871.871,00**

(*) Dati stimati elaborati dalla Corte dei Conti sulla base del budget 2004.

A fronte dei suddetti importi i pagamenti si stabiliscono come segue:

Somme pagate 2001-2002-2003

(valori in migliaia)

Voci	Esercizi Finanziari			
	2001	2002	2003	2004 (*)
Spese per investimenti				
Nuove opere	1.637.652,89	1.730.888,20	1.429.000,00	1.892.000
Manutenzione	628.670,97	502.872,88	417.000,00	277.000
Totale	**2.266.323,86**	**2.233.761,08**	**1.846.000,00**	**2.169.000**

(*) Dati stimati elaborati dalla Corte dei Conti sulla base del budget 2004.

1.7. Nel complesso i volumi finanziari disponibili negli esercizi 2001-2004, si quantificano come segue:

(valori in migliaia)

Voci	Esercizi Finanziari			
	2001	2002	2003	2004 (*)
Spese per investimenti				
Residui	10.836.976,32	10.091.689,29	8.908.600,18	11.303.700,00
Competenza	2.846.993,95	4.258.064,34	6.220.575,11	3.825.300,00
Totale	**13.683.970,27**	**14.394.753,63**	**15.129.175,29**	**15.129.000,00**

(*) Dati stimati elaborati dalla Corte dei Conti sulla base del budget 2004.

1.8. Sul piano economico-finanziario, come illustrato in seguito (par. 3), il «pagato» annuale degli investimenti si stabilisce entro gli importi di € 2,169 mld e € 1,846 mld.

In particolare, va rilevato che nel 2004, sulla base dei dati stimati si può ragionevolmente attendere un incremento delle somme pagate destinate agli interventi stradali di oltre il 17,5% (in cifra assoluta € 323.000,00) rispetto al 2003, a comprova dell'avvenuto miglioramento della gestione e del sensibile

incremento della «velocità di spesa».

Tuttavia, va rilevato che, a decorrere dal 2003, l'attività interessante le progettazioni, la scelta dell'appaltatore e la consegna dei lavori, ha subito una favorevole evoluzione rispetto all'anno precedente, come comprovano i seguenti dati:

- bandi per l'aggiudicazione dei lavori +190% (da € 2.196 mln. del 2002 a € 6.374 del 2003);
- gare aggiudicate: +37% con importi da € 2.778 mln. del 2002 a € 3.812 del 2003;
- lavori consegnati: +69%: con importi da € 867 mln. del 2002 a € 1.471 del 2003.

Gli elementi surriferiti attestano che i «fondi lavori» globali, stimati per l'esercizio 2004, pari a € 15.129.000,00, hanno visto migliorare il loro impiego, rispetto al passato; elemento questo che costituisce una «svolta» nella conduzione aziendale e che dovrebbe condurre in futuro, nel periodo 2005-2010, perdurando l'attuale tendenza positiva, ad una accelerazione della «velocità di spesa» e, di riflesso, alla finalizzazione di numerose opere attualmente in cantiere.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

a) Profili generali della gestione

2.1. L'anno 2003 è stato caratterizzato dalla nuova gestione del Presidente-Amministratore e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo la fase di «aggiustamento» dell'anno precedente.

Infatti, l'esercizio finanziario 2003 evidenzia un'intensa attività di progettazione di molteplici iniziative – molte delle quali risalenti agli anni 90 ed all'inizio del nuovo millennio – per conseguire una nuova «sistematizzazione» della missione principale dell'ANAS nell'intento di portare a compimento, nei termini più ravvicinati, tutte le opere stradali, necessarie per conseguire la migliore funzionalità della mobilità viaria anche al fine di accrescere la competitività del Paese.

In proposito, vanno citati i seguenti dati che comprovano, in modo significativo, la connotazione impressa dal Presidente-Amministratore alla Società per cercare di attuare prontamente e felicemente gli obiettivi previsti dal programma dei lavori approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 2003, a termini del citato art. 5 della Convenzione stipulata in data 19 dicembre 2002 dall'ANAS S.p.A. ([1]): connotazione che non ha ricevuto la giusta sequenza in sede territoriale.

Di seguito, sono evidenziate territorialmente le previsioni di spesa degli interventi ricadenti nella legge obiettivo n. 443/2001 e delibera CIPE n. 121/2001, comprovanti il forte incremento nel 2003 e nel 2004 (più 103 nel 2003) ([2]).

([1]) Cfr. Appendice n. 6.
([2]) Cfr. Appendice n. 5 ed al par. 5.8.

(importi in milioni)

Zona	2003	2004 (*)	Totale
Nord	935,40	1.783,11	2.718,51
Centro	613,65	1.326,05	1.939,70
Sud	242,22	889,54	1.131,76
Isole	1.342,32	2.671,11	4.013,43
Ponte di Messina	77,47	258,22	335,69
Totali	**3.211,06**	**6.928,03**	**10.139,09**

(*) Dati stimati dalla Corte dei Conti sulla base del piano industriale.

Gli incrementi programmatici per gli investimenti (nuove opere e manutenzione) stanno a comprovare la migliorata efficacia ed efficienza della struttura centrale che nel 2003 ha realizzato gli interventi della seguente tabella.

(importi in milioni)

N.	Tipologia	Importo
25	Progetti preliminari	6.481,00
17	Progetti definitivi	3.849,00
10	Progetti esecutivi	2.258,00
27	Perizie di variante	0,347,00
79	**Totali**	**12.935,00**

b) Natura giuridica e capacità di autofinanziamento

2.2. Come ripetutamente affermato dalla Corte dei Conti nelle precedenti relazioni (cfr. par. 2.14, Relazione 2002), l'ANAS assume la natura giuridica di ente strumentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, pertanto, dello Stato.

Infatti, malgrado la sua trasformazione in S.p.A., l'ANAS «costituisce, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, organismo pubblico, la cui trasformazione in S.p.A. attiene ad esigenze di operatività ma non incide sulla sua natura di ente strumentale dello Stato (...) perché lo Stato per la realizzazione dei suoi fini di carattere generale ha ritenuto necessaria la costituzione di un soggetto operante nelle forme della S.p.A., ma a capitale essenzialmente statale, i cui organi sono designati dallo Stato o eletti su designazione dello Stato, controllata dallo Stato e operante in base alle direttive dello Stato. Pertanto,

tutte le funzioni dell'ANAS sono ricollegabili al suo ruolo di braccio operativo del Ministero per quanto attiene alle grandi infrastrutture viarie e autostradali» ([3]).

Tali considerazioni sono sufficienti per escludere la possibilità di far uscire dalla contabilità pubblica le risultanze di bilancio dell'ANAS. Tuttavia, ove tale obiettivo fosse consentito dall'ordinamento comunitario, potrebbe essere più agevolmente perseguito mediante l'assunzione diretta, da parte dell'ANAS, della costruzione e della gestione di autostrade, in luogo di assentire le concessioni autostradali a favore di organismi privati, ovvero prorogarne la scadenza oppure di assentirne l'allungamento a nuove tratte in carenza di procedure concorsuali, che sarebbero generatrici di nuovi sostanziosi ricavi per la Società.

Per tal via, si verrebbe a conseguire non solo il ripiano del 50% delle spese correnti con propri fondi, ma anche il reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare all'incremento e miglioramento della rete viaria.

Il «vertice» dell'ANAS ha ritenuto di perseguire una diversa «politica», mediante l'assunzione di specifici atti.

Nel corso del 2003, il C.d.A. ha deliberato una serie di interventi che dovrebbero produrre l'incremento delle risorse societarie mediante l'aumento delle tariffe autostradali di una quota – ancora da determinare – che sarà riscossa al momento del passaggio in entrata ovvero in uscita degli utenti che, con il proprio veicolo, andranno ad interessare alcune arterie (ad es. il GRA di Roma).

E', altresì, in corso di studio il pedaggiamento di alcune arterie autostradali (Salerno-Reggio Calabria, Passante di Mestre), ovvero a traffico veloce (Orte-Ravenna), mediante la loro

([3]) In termini Cfr. Avvocatura Generale dello Stato con lettera n. 101887 P del 22 luglio 2004, riportata in Appendice n. 7.

trasformazione in autostrade con l'utilizzazione della presente sede viaria da assentire in concessione a favore di organismi privati.

Infine, sono previste, ulteriori misure miranti ad incrementare i ricavi delle attività tradizionali (pubblicità sulla rete viaria, ingresso stazioni di servizio, passaggio linee telefoniche, licenze per i trasporti eccezionali, ecc.).

Un ulteriore profilo attiene alla inadeguata capacità di riscossione dei canoni per licenze, autorizzazioni, passaggi, ecc., ovvero per il rimborso delle correlate «spese amministrative» tanto da costringere il «vertice» al «condono» dei propri crediti a favore dei debitori. Si ricorda che nel 2002, è stata eseguita la cancellazione di crediti dell'ANAS per un importo di € 29 mln. Analogamente si è proceduto nel 2003 (cfr. par. 3).

Per porre rimedio a tale «criticità», l'ANAS ha attivato una procedura di sanatoria (cd. condono) consistente nel pagamento ridotto da parte dei debitori delle quote spettanti all'ANAS.

Le suddette misure incrementative dei ricavi possono essere conseguite mediante l'intervento del legislatore (Autostrada Salerno-Reggio Calabria) ovvero l'adesione delle autorità governative di vigilanza (val dire mediante interventi estranei ai poteri del «vertice» dell'ANAS) oppure con una rimodulazione della organizzazione e dei processi operativi.

Consegue che il processo di autofinanziamento presenta profili di difficile attuazione e tempestività.

c) Investimenti per le infrastrutture stradali

2.3. L'investimento per l'esecuzione di opere infrastrutturali, interessanti l'ammodernamento e l'accrescimento della rete stradale ed autostradale, deve realizzarsi in tempi brevi per conseguire i seguenti vantaggi:

- incremento della forza lavoro;
- accrescimento degli acquisti dei beni strumentali;
- felice e pronta disponibilità degli assi viari interessati.

Tali risultati producono:

- l'aumento delle entrate fiscali, previdenziali ed assistenziali, collegato con l'assunzione di nuove risorse umane;
- la diminuzione del livello di disoccupazione con risparmio dei relativi costi;
- l'accrescimento della produzione dei beni strumentali, necessari per l'attività di costruzione;
- l'incremento degli acquisti delle materie prime e degli altri beni occorrenti per il corretto impiego delle nuove opere ovvero di quelle necessarie per la perfetta realizzazione, delle opere relative alla sicurezza.

2.4. Il finanziamento disposto dal Governo afferisce sovente all'intero importo preventivato per la conclusiva realizzazione dell'opera, la quale – come largamente dimostra l'esperienza degli ultimi 30 anni – richiede complesse operazioni amministrativo-contabili, realizzate in un tempo compreso tra i 4 e i 10 anni, a seconda della tipologia dell'opera.

Ciò comporta che l'intero stanziamento di spesa è «accantonato» integralmente in un unico esercizio finanziario senza alcun collegamento con il piano cronologico delle opere interessate con la conseguenza di produrre una considerevole «eccedenza» delle disponibilità finanziarie, che andrebbero più correttamente ripartite nel corso degli anni, secondo la «velocità» di attuazione, per evitare il «blocco» di ingenti risorse finanziarie, valutabili anche ai fini dei parametri di Maastricht.

2.5. In applicazione delle regole di finanziamento e nell'intento di

evitare in futuro le surriferite «criticità», nel bilancio dello Stato dovrebbe essere stanziata, in conto competenza, la «provvista» necessaria per l'esercizio di riferimento, avendo cura di prevedere il necessario stanziamento per gli esercizi futuri fino alla conclusione dell'opera interessata, secondo la tempistica stabilita dal cronoprogramma dell'opera.

Il ricorso a questo più corretto criterio di finanziamento e correlata contabilizzazione produce i seguenti vantaggi:

- elaborazione immediata del cronoprogramma, interessante le fasi amministrativa, progettuale e costruttiva, da osservare per la realizzazione dell'opera, ponendo così in evidenza gli obiettivi annuali e pluriennali stabiliti dal Governo, cui l'ANAS deve conformarsi;
- pronta identificazione dei ritardi e delle relative cause con la conseguenza di stabilirne la responsabilità e l'adozione di interventi correttivi;
- accresciuta disponibilità finanziaria per la realizzazione di opere nel breve e medio periodo;
- possibilità di rimodulare i fondi stanziati per tener conto dei ribassi conseguiti in sede concorsuale nonché delle somme a disposizione eccedenti;
- accelerazione dell'effetto «volano» della politica degli investimenti nel settore delle infrastrutture da parte del Governo con tutti i vantaggi illustrati nel precedente paragrafo, mediante un'impegnativa azione di «velocizzazione» della spesa.

d) Piano Industriale (2003-2005)

2.6. Il C.d.A., nella riunione del 12 febbraio 2004, ha approvato le linee strategiche di indirizzo riguardanti l'approccio della Società per seguire, nel breve periodo, le linee di sviluppo di medio

periodo e a regime (31 dicembre 2010). In tale documento sono fornite le informazioni, i dati e le elaborazioni riguardanti le proiezioni economico-finanziarie 2004-2005, fondate sui dati preconsuntivi 2003, budget 2004, piano dei ricavi 2003-2005, piano degli investimenti contenuto nel contratto di programma 2003-2005, quest'ultimo in corso di approvazione da parte del CIPE e dell'Autorità di vigilanza.

Tale atto dovrebbe connotarsi quale «Piano Industriale», prescritto dalla concessione e concretare il «programma di attività», val dire l'esplicitazione di obiettivi, strategie, interventi, accompagnati dai correlati processi decisionali e dalla relativa tempistica, regolanti la gestione della Società nel periodo considerato con particolare riguardo alla «provvista» delle risorse umane, finanziarie, strumentali e con l'enunciazione delle relative politiche e conseguenti criteri applicativi.

In buona sostanza, vanno enunciati e descritti il programma dei lavori da eseguire in un articolato quadro di riferimento attuativo degli indirizzi programmatori del CIPE e delle competenti Autorità governative, in cui siano evidenziati in termini chiari, puntuali, documentati e cronologicamente precisati le azioni da svolgere nel corso del periodo considerato, ripartito annualmente, allo scopo di consentire la verifica della condotta aziendale in relazione ai compiti previsti dalla concessione in modo da consentirne la ponderazione e valutazione sotto il profilo della regolarità e sana gestione finanziaria.

Consegue che non è possibile sopperire alle suddette esplicitazioni e notazioni con il ricorso al budget ovvero ad altri documenti specifici e contabili, i quali vanno qualificati come strumenti aziendali predisposti per il felice e pronto conseguimento degli obiettivi previsti dal «Piano Industriale».

Tanto precisato, va rilevata l'inadeguatezza dei contenuti previsti dal suddetto documento con riguardo agli obiettivi, strategie e

tempistica, necessari per il migliore conseguimento della missione dell'ANAS, nel settore della viabilità sul duplice versante ordinario e autostradale, specie per quanto attiene alla cronologia di attuazione del corposo programma di nuove opere e di manutenzione stradale, predisposto e condiviso dall'Autorità Governativa. L'attenzione è, invece, mirata principalmente all'attuazione di molteplici misure interessanti l'incremento dei ricavi dell'ANAS per raggiungere il «parametro del 50%» (che secondo l'ANAS sarebbe ritenuto sufficiente per il deconsolidamento dal perimetro delle amministrazioni pubbliche) per le spese di funzionamento.

Conclusivamente, il suddetto documento da considerarsi quale aggiornamento e rimodulazione del precedente piano industriale, evidenzia le stesse «criticità», enunciate dalla Corte nella precedente relazione (cfr. par. 4.27, Relazione 2002), che si possono così riepilogare.

- la «fuoriuscita» dal settore pubblico, per la sua validità ed effettività abbisogna del ricorso contestuale dei seguenti requisiti:
  a) copertura finanziaria con risorse proprie del 50% delle spese di funzionamento (personale e acquisto beni e servizi),
  b) autofinanziamento, in misura del 50%, per la realizzazione delle complesse missioni assegnate all'ANAS, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Convenzione del 19 dicembre 2002 sottoscritta dalla Società al momento della trasformazione in S.p.A.;
- l'incremento delle risorse proprie dell'ANAS (tradizionali e nuove) si può realizzare soltanto con l'intervento legislativo; val dire con una attività completamente estranea ai poteri dell'ANAS;
- i dati finanziari del preconsuntivo 2003 non hanno trovato

conferma nel bilancio d'esercizio, peraltro non certificato dalla società di revisione, a cagione delle carenze segnalate in seguito (Cfr. par. 3.42);

- il pedaggiamento di autostrade a mobilità gratuita, sancita da norme legislative, può avvenire con l'intervento del legislatore (è il caso del pedaggiamento del tratto iniziale dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria) al pari di altre autostrade (G.R.A. di Roma e Autostrada Roma-Fiumicino) finanziate integralmente dallo Stato per assicurare la gratuita utilizzazione da parte degli utenti ([4]);
- carenza dell'illustrazione dei «punti deboli», alla luce della gestione finanziaria del 2003 dell'ANAS, necessaria per l'enunciazione delle misure correttive per assicurare la riduzione degli oneri economico-finanziari a carico della Società;
- indicazione di tutte le azioni riferibili alla gestione caratteristica, con la precisazione delle azioni prioritarie da avviare nel 2004, per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Il Piano Industriale 2003-2005 non fornisce alcuna indicazione in ordine alla «rimodulazione» dei fondi per lavori, iscritti negli stati patrimoniali del 2002 e 2003, a causa della non contabilizzazione delle ulteriori disponibilità finanziarie eccedenti in relazione alle effettive necessità di spesa della Società in tale settore.

2.7. La Corte, evidenzia che l'impostazione adottata per l'elaborazione del «Piano Industriale» mira a soddisfare due finalità: una aziendale ed una che interessa sostanzialmente il

([4]) L'art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, ha facultato l'ANAS alla costruzione dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria «senza pedaggio». Con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 9), al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, furono emanate alcune disposizioni di ordine procedimentali e sostanziali, la cui attuazione era prevista entro specifici termini, in merito ad un nuovo affidamento della concessione. Sino ad oggi, il citato art. 9 non ha trovato alcuna applicazione.

Governo, che ha come obiettivo far uscire l'ANAS dal settore pubblico nel rispetto dei parametri di Eurostat. Per tale secondo aspetto, che interessa obiettivi a lungo termine, è necessario acquisire il consenso dei Ministeri interessati.

e) Concessionarie

2.8. Il sistema delle concessioni si caratterizza per la sua massima importanza nel quadro della gestione caratteristica dell'ANAS sia per l'ingente volume finanziario interessato dalle opere di manutenzione e dei nuovi lavori sia per il ruolo strategico nel quadro della mobilità che assumono le arterie autostradali sia, infine, per l'alterazione del principio del «giusto equilibrio» che deve presiedere il sistema delle concessioni autostradali; sì che le criticità rilevabili nel settore insieme alla necessità di rimodulare il quadro normativo, assurgono a fondamentali connotati di corretto funzionamento del settore delle infrastrutture viarie.

2.9. Con rinvio alle notazioni di dettaglio contenute nel successivo par. 6, va rilevato che l'introduzione nell'ordinamento costituzionale del federalismo (legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), influenza in modo decisivo l'intero sistema delle concessioni autostradali a cagione della competenza esclusiva assegnata alle Regioni in materia di viabilità di interesse regionale (nella quale occorre includere anche le arterie autostradali) ed, interregionali in caso di accordi tra le Regioni interessate, salvo le arterie di «grande comunicazione», nazionali ed internazionali.

In tale prospettiva, diviene necessario, avviare una fase di concertazione e di condivisione insieme alle Regioni interessate per precisare – secondo le stesse modalità osservate per la

ripartizione delle strade statali – le infrastrutture da rimettere all'esclusiva competenza statale - per la loro rilevanza di vie di comunicazione nazionali ed internazionali - e quelle con un ruolo più propriamente regionale ovvero interregionale da trasferire alla potestà delle Regioni interessate.

2.10. Come già rilevato nella precedente relazione (Esercizio finanziario 2002, par. 2.40), sarebbe opportuno procedere ad una nuova rimodulazione, della missione dell'ANAS, in materia di concedente regolatore e controllore delle concessionarie alla luce della sua trasformazione in S.p.A. e, quindi, in un organismo che abbandona la sua natura di ente strumentale per assumere quella di impresa commerciale – mirante all'ottimizzazione del progetto - operante sul mercato in concorrenza col settore privato.

Da tale angolazione diviene difficile comprendere il contestuale conferimento all'ANAS del duplice ruolo di organismo di regolazione e di regolato, val dire di concedente e di concessionario, sia per l'esigenza di evitare la coesistenza in capo ad un unico soggetto dei due suddetti profili (che per loro natura dovrebbero essere assegnati a soggetti diversi), sia per la necessità di «spogliare» l'ANAS di funzioni tipicamente pubbliche, riservate all'apparato statale, in cui si deve necessariamente ricomprendere il potere concessionario.

In tale prospettiva, sarebbe opportuno procedere – in armonia con i dettati europei e con l'art. 97 Cost. - ad una novellazione normativa per l'assegnazione delle funzioni di regolamentazione e del correlato controllo in capo ad un organo pubblico diverso dall'ANAS, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del Legislatore, il quale potrà determinarsi anche in favore di un ampliamento dei compiti assegnati all'Autorità per i lavori

pubblici ovvero all'istituzione di apposita Autorità ([5]).

2.11. Va, inoltre, rimarcata la necessità di assegnare all'Autorità di governo la scelta programmatica delle arterie che debbono essere costruite e gestite in regime di concessione nel pieno rispetto delle regole europee e nazionali che impongono;

- sia la procedura concorsuale per la scelta del concessionario per un congruo periodo di tempo (da contenere, al massimo, entro 20 anni con obbligo di avviare, alla scadenza, una nuova procedura concorsuale);
- sia l'esistenza di una «regolazione» e della correlata ed indispensabile attività di monitoraggio affidate ad un organo statale.

2.12. La suddetta impostazione si armonizza con le linee di regolazione e di condotta disposte dalla Commissione Europea nella comunicazione del 24 aprile 2000 ([6]) che mira a creare un «sistema aperto» a tutti gli operatori economici interessati nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza e efficacia).

2.13. Tanto precisato in via di generale sistematica, si fa presente che l'attività di controllo svolta dal Magistrato della Corte dei Conti ha incontrato notevoli difficoltà nell'acquisizione degli elementi rilevanti per una corretta e completa ponderazione e valutazione dell'azione dell'ANAS nei confronti delle concessionarie autostradali, come illustrato in seguito.

([5]) L'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dall'ANAS, ha sostanzialmente condiviso il suddetto orientamento, precisando che «la problematica posta dalla Corte dei Conti investe il campo della discrezionalità legislativa, nell'ambito della quale avrà ingresso ogni dibattito sulle finalità e funzioni dell'Ente nei confronti dello Stato che potrà essere risolto solo nella competente sede» (Cfr. Appendice n. 7).

([6]) Cfr. Appendice n. 8.

2.14. In tali circostanze, la missione della Corte diviene difficoltata per fornire al Parlamento un quadro esauriente in ordine agli interventi svolti dalle concessionarie e dall'ANAS, tenendo conto che le informazioni fornite si esauriscono al 31 dicembre 2002 e nulla dicono sugli obblighi che le concessionarie avrebbero dovuto assolvere nel corso del 2003.

2.15. Dalla lettura approfondita della documentazione trasmessa emergono le seguenti «criticità»:

- l'incremento delle tariffe, in seguito alla riforma introdotta con l'art. 21 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, è stabilito dall'ANAS ed è approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla luce di elementi forniti dalle stesse concessionarie e di difficile controllo;
- il suddetto sistema «price cap» attiene alla determinazione del «pedaggio ordinario», mentre il nuovo sistema «wacc», previsto dal citato art. 21, D.L. 355/03, dovrebbe riferirsi al «pedaggio straordinario» (Cfr. par. 6.24 e ss.);
- gli aumenti per il «pedaggio ordinario» sono fondati sul criterio del «price cap», i cui elementi costitutivi sono desunti dalle riduzioni delle sinistrosità nonché dal buono stato dell'arteria autostradale: il primo elemento esula dagli interventi del concessionario ma riposa sulla condotta degli automobilisti e sull'opera di prevenzione della polizia stradale e delle altre forze dell'ordine; il secondo (conservazione del fondo stradale) è un preciso obbligo del concessionario, il quale è tenuto, per patto convenzionale, ad assicurare in ogni momento l'ottimo stato dell'arteria ovvero ad adottare – in caso di necessità – tutte le misure necessarie per consentire un adeguato scorrimento del traffico nelle migliori condizioni;

- la variabile «X» che produce annualmente gli aumenti dei «pedaggi ordinari», viene quantificata sulla scorta di due eventi inidonei ad assurgere a circostanze qualificanti nel quadro del sistema di incremento delle tariffe secondo il principio del «price cap»;
- la mancanza di contestualità di controlli da parte dell'ANAS nelle giornate critiche per intensità di traffico ovvero per avversità atmosferiche, determina le condizioni di disagio di cui è ricca la cronaca nel periodo estivo ovvero in presenza di forti piogge o nevicate;
- l'insufficienza di un costante monitoraggio, anche preventivo o contestuale, sulle misure adottate dalle concessionarie;
- mancanza di una volontà dell'ANAS, prevista dalla Convenzione, di porre in essere ogni azione suppletiva per sopperire alle carenze delle società concessionarie, provvedendo ad avviare le procedure di penalizzazione nei confronti delle stesse, sino all'adozione di provvedimenti di decadenza, revoca, annullamento della convenzione per inosservanza degli obblighi contrattuali.

2.16. Nel corso del 2003, si è constatato che, nessun provvedimento è stato assunto dall'ANAS nei confronti delle concessionarie che non hanno garantito il rapido scorrimento del traffico ed il veloce deflusso dai caselli degli utenti in violazione degli obblighi previsti dalla concessione.

f) Consulenze

2.17. Con rinvio al dettagliato esame (cfr. par. 7), il ricorso alle consulenze, interessanti compiti istituzionali, è apparso, ancora una volta eccessivo, con la conseguenza di aggravare i costi di gestione con contestuale elusione delle direttive della Unione

Europea in materia di appalti per servizi pubblici.

Le spese sostenute dall'ANAS, nell'esercizio finanziario 2003, si attestano a € 27.307.487,00 a fronte di circa € 16 mln. nell'anno 2000: e circa € 19,4 mln. nell'anno 2001, e lievemente inferiore al 2002 come da seguente prospetto.

Tabella riepilogativa delle spese di consulenza nell'anno 2003

(valori in unità)

N.	Tipologia	Anno 2002	Anno 2003	Differenze
1	Tecnica	17.429.018	8.089.392	- 9.339.626
2	Legale	4.186.367	8.718.777	+ 4.532.410
3	Amministrativa	3.585.389	4.887.267	+ 1.301.878
4	Notarile	78.776	278.551	+199.775
5	Costi per vertenze	3.600.202	5.333.500	+1.733.298
Totali		**28.879.752**	**27.307.487**	**-1.572.265**

Solo il dato riferito alle consulenze tecniche ha evidenziato un notevole decremento pari ad una riduzione del 50% delle spese sostenute nell'anno precedente; ma ciò non significa che siano diminuiti i costi in quanto gli stessi vanno a costituire una voce, tra le «*somme a disposizione dell'amministrazione*», per fare parte integrante dei conti economici dei progetti redatti per la realizzazione delle opere stradali e, come tali, imputata ad altra voce di bilancio.

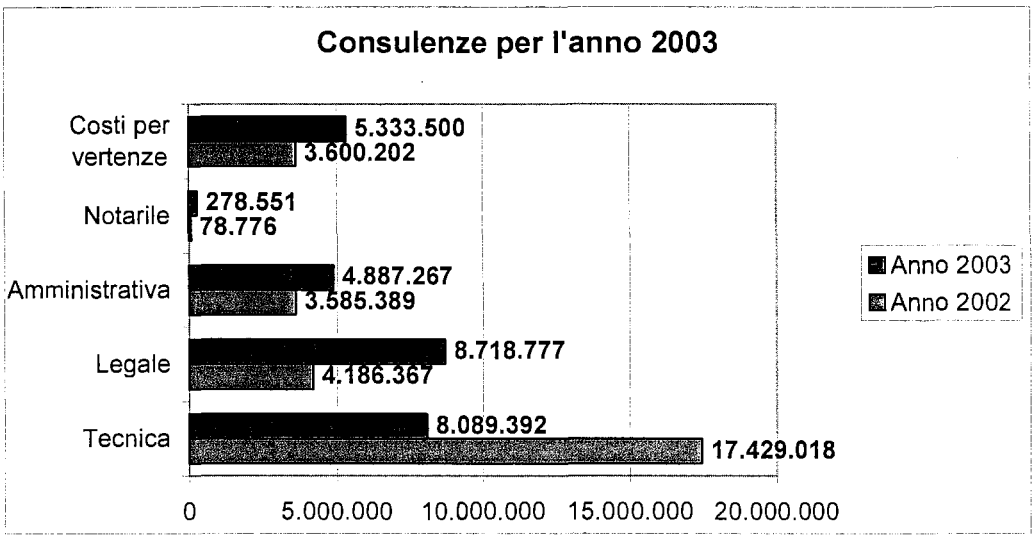

2.18. Ad un consulente legale per svolgere compiti istituzionali ovvero riferibili all'Avvocatura Generale dello Stato, sono stati

corrisposti nel periodo 1996-2003 i seguenti compensi:

(valori in unità)

Anno	Compenso in €	Anno	Compenso in €
1996	44.705,44	2000	1.395.673,99
1997	125.163,40	2001	1.258.470,35
1998	628.903,29	2002	1.488.274,23
1999	737.700,05	2003	1.419.724,99
Totale	**7.098.615,74**		

Permane, pertanto, il ricorso «anomalo» a tale consulente, nominato con assoluta discrezionalità dal «vertice», senza fornire, di norma, alcuna informativa al C.d.A. ed in assenza di congrua motivazione e, a quanto consta, dell'autorizzazione dell'Università «La Sapienza» di Roma insieme all'omessa notificazione al Ministero della Funzione Pubblica.

In proposito il Presidente-Amministratore dell'ANAS, con nota del 7 aprile 2004, n. 2558 (Cfr. Appendice n. 4) ha fatto presente che (in ordine alla consulenza in questione) «trattasi di professionista legato da rapporto di consulenza continuativa con la Società fin dal 1995, e che, l'attività espletata, regolarmente suffragata da relazioni periodiche, è stata oggetto di corrispettivi determinati in base alle vigenti tariffe professionali».

«Peraltro, ferma restando la necessità di avvalersi di professionalità legali esterne ad integrazione della struttura e della Avvocatura dello Stato, si rileva che nel 2003 gli incarichi affidati al citato professionista sono diminuiti del 40% ed i compensi del 22%».

La Corte fa presente che nel 2003 sono stati corrisposti, compensi di € 1.419 mln a fronte di € 1.488 mln. erogati nel 2002 con una diminuzione, nel 2003, di € 69 mila pari al 4,63% rispetto alla spesa sostenuta nel 2002.

2.19. In tale contesto, va ricordato, per completezza, che il Presidente dell'ANAS ha provveduto ad emanare precise disposizioni con cui si stabiliscono le modalità procedurali da osservare per il

conferimento degli incarichi di consulenza.

La Corte dei Conti ha, a più riprese (Cfr. par. 7.20 e ss., Relazione 2002), segnalato che la nomina dei consulenti concerne tutti i soggetti estranei alla struttura, ai quali viene conferito un incarico per l'adempimento della missione dell'Ente. La nomina deve essere conferita con il rispetto dell'art. 6, 6 comma, D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 165, i cui principi assumono una valenza di generale applicazione ivi compresi tutti gli organismi pubblici qualunque sia la loro configurazione giuridica (S.p.A., Ente Pubblico, ecc.).

In particolare, devono essere determinati, durata, luogo, compenso ed oggetto della collaborazione; il relativo incarico va affidato ad esperti di comprovata competenza; ai contratti va applicato l'art. 24, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti) nonché del divieto sancito dall'art. 53, 9 comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (autorizzazione ministeriale per i dipendenti pubblici); i provvedimenti di conferimento degli incarichi devono essere congruamente motivati e documentati circa la inidoneità del personale dell'ANAS allo svolgimento dell'incarico e l'assoluta necessità di ricorrere a professionisti esterni in luogo di reclutare qualificato personale per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La suddetta disciplina è stata di recente rinforzata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

g) Sicurezza stradale

2.20. Nel quadro dell'art. 15 della legge 1 agosto 2002, n. 166, intensa è stata l'attività dell'ANAS nel settore della sicurezza stradale articolata su un duplice versante:

- l'eliminazione dei «punti neri», cioè dei siti di massima pericolosità storicamente accertati;
- l'elaborazione e l'avvio del programma «infomobilità e sorveglianza stradale» incentrato sull'attivazione della sala operativa nazionale accompagnata dalla presenza di operatori stradali a scopo di prevenzione e assistenza agli utenti;
- elaborazione del progetto «infonebbia» che si prefigge l'obiettivo, in caso di nebbia, di introdurre una serie di interventi per soccorrere gli automobilisti e ridurre gli incidenti stradali progetto, questo, caratterizzato dalla sperimentazione sull'autostrada Brescia-Padova (dove è installata la prima centrale operativa) di due automobili di sicurezza (safety car) provviste di adeguati segnali luminosi e di una barra a messaggio variabile (follow me) per accrescere le condizioni di visibilità e la sicurezza degli utenti specie nel caso di esistenza di improvvisi banchi di nebbia ([7]);
- attuazione del programma di ricerche per individuare, sperimentare e praticare le nuove tecnologie di costruzione e di arredamento complementare della sede stradale per ridurre, se non eliminare, situazioni di pericolo, con la collaborazione del Centro Ricerche FIAT (CRF), chiamato ad attività di assistenza e di sviluppo dei risultati già conseguiti verso il corrispettivo di € 4,175 milioni a titolo di rimborso spese.

([7]) I particolari del progetto Infonebbia sono illustrati dal Presidente-Amministratore dell'ANAS nel comunicato stampa del 23 febbraio 2004:
«Il sistema entra in funzione nei casi di nebbia intensa. La Centrale Operativa può richiedere l'intervento delle Safety-car, dotata di sistemi anticollisione e di pannello a messaggio variabile, può posizionarsi alla testa di una colonna di vetture e guidarle attraverso la nebbia garantendone la sicurezza. La Safety-car, infatti, essendo in costante collegamento con la Centrale Operativa ed essendo equipaggiata con la sensoristica necessaria, dispone di tutte le informazioni che possono consentire un transito sicuro in scenari caratterizzati da visibilità ridotta. La barra a messaggio variabile "Follow Me" di cui dispone, le consente di essere visibile nella nebbia e di guidare gli altri veicoli. La velocità prevista è di 50 Km/h».

h) Convenzioni con le Prefetture per combattere infiltrazioni malavitose

2.21. Come sarà riferito più ampiamente al par. 5, il «vertice» della Società ha disposto che gli uffici periferici dell'ANAS, situati nelle regioni meridionali, procedano prontamente a concordare appositi protocolli con le competenti Prefetture, al fine di prevenire infiltrazioni malavitose nei cantieri stradali. Alcuni protocolli sono già stati sottoscritti (Napoli, Campobasso, ecc.).

i) Interventi del giudice penale

2.22. Nel 2002, e nel primo semestre del 2003, numerosi sono stati gli interventi della Magistratura ordinaria per la repressione di attività penalmente illecita, addebitata a funzionari e dirigenti dell'ANAS in collaborazione con imprese private. Tali interventi hanno interessato, a quanto consta, i seguenti organismi:

- il Compartimento di Palermo;
- il Compartimento di Bari;
- il Compartimento di Bologna;
- il Compartimento di Milano;
- il Compartimento di Torino;
- il Compartimento di Firenze;
- il Compartimento di Ancona;
- il Compartimento di Catanzaro;
- l'Ufficio Speciale per la Salerno-Reggio Calabria.

In ordine alle suddette iniziative non risulta che l'ANAS abbia sempre adottato i consequenziali provvedimenti e principalmente:

- la contestazione disciplinare agli interessati;
- l'istituzione di una inchiesta amministrativa;
- la costituzione di parte civile nei relativi provvedimenti.

Delle suddette iniziative, malgrado la richiesta formulata in sede istruttoria, non si è avuto modo di ottenere una completa e esauriente conoscenza.

j) Certificazione ANAS

2.23. Attraverso un comunicato stampa del 16 gennaio 2004, il Presidente dell'ANAS S.p.A., ha informato che la Società ha ottenuto la certificazione di qualità UNI ISO 9001/2000 per le attività svolte di progettazione e programmazione. Risultato, questo, che testimonia la capacità di evoluzione nel ridefinire e potenziare, da parte dei «vertici aziendali», le strutture dedite alla progettazione che pone la Società tra le principali società d'ingegneria. Attraverso la Direzione Centrale Programmazione e Progettazione viene curata la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete nazionale dell'ANAS nonché il controllo degli interventi stradali e autostradali previsti dalla legge obiettivo n. 443/2001.

k) «Criticità» della gestione

2.24. Persistono ancora le seguenti principali «criticità», che hanno continuato ad influenzare la gestione sociale nel 2003:

1) inadeguata applicazione delle disposizioni e raccomandazioni europee in materia di concessioni stradali e dell'esecuzione dei relativi lavori nonché della fissazione del corrispettivo, in difformità dalla «Comunicazione» interpretativa della Commissione europea sulla concessione disciplinata dal diritto comunitario (2000/C 121/02) ([8]);
2) tardiva presentazione dei dati concernenti le situazioni trimestrali di cassa con compromissione dell'attività di

([8]) Cfr. G.U. CE 29 aprile 2000, C121 2 e ss.

controllo del Collegio Sindacale e delle correlate ponderazioni e valutazioni della gestione di tesoreria;

3) omessa applicazione del criterio di sana gestione finanziaria, ribadito, di recente, dall'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. ([9]), in ordine all'esclusione dalle gare di appaltatori che non hanno osservato le regole di buona fede (artt. 1337 e 1375 C.C. e art. 88 C.p.C.) nell'esecuzione dei contratti formulando «riserve» pretestuose ed infondate (cfr. par. 8);
4) inadeguatezza del sistema di controllo sull'affidamento dei lavori di somma urgenza previsti dall'art. 147 del regolamento di attuazione della Legge Merloni (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554);
5) insufficienza degli accantonamenti economico-finanziari interessanti i fondi rischi riferibili a potenziali passività esistenti (contenzioso, oneri latenti, inquadramento fiscale dell'Ente eventualmente differente);
6) ritardo dell'Ente nella redazione dell'inventario dei beni di proprietà dell'ex Azienda ANAS;
7) inadeguatezza organizzativa della rete periferica in termini imprenditoriali;
8) mancato aggiornamento del catasto autostradale e stradale;
9) eccessivo ricorso alle consulenze, nonché agli incarichi per la fase preliminare alla progettazione;
10) ricorso alle perizie di variante i cui lavori sono affidati all'appaltatore iniziale con sostanziale applicazione della trattativa privata, con ricorso all'art. 25 della legge 109/94;
11) insufficiente controllo sulle concessionarie autostradali;
12) inosservanza dell'obbligo della presentazione semestrale del referto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sullo stato del contenzioso pendente;

([9]) Determinazione Autorità di vigilanza n. 42 del 30 agosto 2000 secondo cui possono essere esclusi dalle gare «coloro che non siano in possesso di adeguate idoneità morali», nella cui nozione va inclusa la condotta per l'esecuzione del contratto.

13) carenza nei contratti di appalto in ordine alle clausole penali da applicare all'appaltatore in caso di sospensione illegittima dei lavori;
14) illegittimità del ricorso alle assistenze alla progettazione, come statuito dal Consiglio di Stato (Sezione II) con parere n. 1855/2003, 12 novembre 2003;
15) imputazione della spesa relativa ai consulenti tecnici ad altra voce di bilancio;
16) inidoneità del sistema per la corresponsione del premio di «accelerazione» lavori;
17) inadeguatezza dei contratti di appalto per la tutela dell'ANAS;
18) mancata adozione della «carta dei servizi stradali ed autostradali» prescritta dall'art. 12 della citata Convenzione del 19 dicembre 2002;
19) inidoneità della struttura periferica di procedere alle verifiche delle concessioni per occupazione e utilizzo della sede stradale e procedere alla riscossione dei relativi canoni con gravi perdite economico-patrimoniali per la società;
20) ridotta capacità di esigere i crediti e le spese amministrative – tanto da attivare una procedura di «condono» - per le concessioni, passaggi, passi carrabili, licenze, autorizzazioni, ecc., riguardanti la viabilità ordinaria, comportanti danni alle finanze dell'ANAS;
21) ritardato pagamento delle spettanze dovute agli appaltatori;
22) mancata applicazione del decreto legge «taglia spese» (D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2004, n. 191), emanato nel quadro del patto di stabilità;
23) dilatato cronoprogramma dei lavori elaborato secondo i criteri precisati nella circolare dell'ANAS (all'epoca Azienda

Autonoma di Stato) del 1 febbraio 1982, n. 25 ([10]) non revisionata alla luce delle più avanzate tecnologie;

24) errata attribuzione ad un Ufficio, della redazione del budget annuale, stante l'incompatibilità funzionale;

25) inadeguata tenuta della contabilità analitica al fine di ottenere informazioni dettagliate;

26) impropria attribuzione di competenze ai componenti del Consiglio di amministrazione della società;

27) molteplicità di Organi di vertice che appesantiscono la «velocità» di azione;

28) intempestiva applicazione dei criteri fondamentali dell'art. 31bis della legge n. 109/94;

29) carenza del rispetto delle normative antimafia in occasione del pagamento agli appaltatori;

30) difficoltà di disporre di informazioni sulle concessionarie autostradali sugli elementi più significativi richiesti alla competente Direzione Centrale;

31) proroghe delle convenzioni autostradali originali scadute senza il ricorso alla procedura concorsuale;

32) stipulazione di atti aggiuntivi ad una precedente convenzione autostradale, registrata con riserva dalla Corte dei Conti;

33) applicazione non uniforme dei criteri di applicazione del sistema tariffario, ovvero mancato rispetto del principio della par condicio tra tutte le società concessionarie;

34) inappropriato sistema tariffario per i pedaggi autostradali, determinante un'attenuazione del «giusto equilibrio» che deve presiedere l'attività contrattuale degli organismi pubblici con benefici economico-patrimoniali a favore dei privati concessionari;

35) mancata applicazione della disciplina dettata dal novellato art. 2399 c.c. sulla nomina dei membri del Collegio sindacale

([10]) Cfr. Appendice n. 9.

delle concessionarie autostradali;

36) sostanziale acquiescenza dell'ANAS, alla cessione di crediti da parte di ASPI senza nessun formale atto cautelare di opposizione;

37) forte incremento del numero e del costo dei dirigenti, in contrasto con le direttive ministeriali;

38) assunzione di personale il cui inquadramento è eseguito direttamente nelle posizioni apicali;

39) assunzione a carico del bilancio della società dei costi per l'assistenza sanitaria integrativa del personale;

40) mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;

41) posizione dei sindaci dell'ANAS di dubbia compatibilità con l'esercizio delle loro funzioni di controllo (Cfr. par. 4.15; 4.16 e 7.24).

l) Miglioramento della gestione

2.25. Le principali «positività» rilevate, nel periodo di riferimento, si possono così riepilogare:

- considerevole «slancio» nel settore delle infrastrutture viabili interessanti un volume finanziario di circa € 13 mld. con accelerazione della «velocità di spesa» a partire dal 2004;
- «rivitalizzazione» di iniziative infrastrutturali «bloccate» da oltre un decennio;
- avvio della riorganizzazione della struttura centrale;
- elaborazione di procedure, miranti a garantire l'efficienza e l'efficacia;
- attivazione operativa, nel 2003, dopo la necessaria fase organizzativa, del controllo interno;
- riclassificazione dei «residui passivi», quantificati al termine del 2002, utilizzando le nuove ingenti risorse finanziarie (€

4.475 mln.) per finanziare opere che sarebbero rimaste «sulla carta»;

- iniziale instaurazione dei controlli tecnici sulle concessionarie;
- miglioramento del servizio per le calamità naturali e creazione del sistema «infonebbia»;
- incremento della sicurezza stradale, per l'eliminazione dei «punti neri»;
- adozione del codice etico;
- istituzione di un sistema di collegamento con le altre Autorità per la prevenzione e repressione degli illeciti;
- attuazione di misure operative previste dalla legge 231/01;
- attuazione e predisposizione di idonee iniziative protese a prevenire attività illecite all'interno dell'azienda;
- manuale operativo della nuova disciplina in materia di espropriazioni di cui alla legge 327/01.

2.26. Si deve anche segnalare che, nel corso dell'esercizio 2004, si sono potuti apprezzare dei positivi miglioramenti nella complessiva gestione dell'azienda riconducibili a:

- avvenuto completamento dell'inventario dei beni mobili aziendali e dei beni immobili della categoria edifici;
- attivazione dell'aggiornamento del catasto stradale, nel contesto di un positivo più ampio censimento dello stato delle infrastrutture di pertinenza, affidato mediante procedimento concorsuale pubblico;
- ottenimento della certificazione di qualità su tutte le procedure adottate da due delle direzioni centrali tecniche;
- ricorso alle procedure di affidamento dei lavori di somma urgenza limitatamente ai casi di effettiva necessità;
- redazione, condivisione con il Ministero vigilante, approvazione ed adozione della «carta dei servizi stradali ed

autostradali» prescritta dalla convenzione 19 dicembre 2002;

- sostanziale completamento e trasmissione al Ministero vigilante delle progettazioni afferenti il programma della c.d. «Legge Obiettivo»;
- introduzione di procedure certificate per la validazione dei progetti da mandare in appalto;
- affidamento, mediante procedura concorsuale, dei servizi connessi all'adozione di aggiornamenti informatici essenziali per le attività aziendali da efficientare, quali trasformazione degli archivi da cartacei a ottici, adozione del protocollo elettronico generale centralizzato, implementazione delle reti di trasmissione dati tra sedi periferiche e direzione generale, aggiornamento sostanziale dell'hardware di proprietà;
- avvio procedura certificazione di qualità in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale, per le attività svolte da ANAS o da questa conferite a terzi;
- predisposizione del casellario informatico imprese, quale archivio dei comportamenti tenuti dagli appaltatori nei pregressi rapporti con l'Amministrazione.

2.27. Per completezza di informazione si riferisce, che sono stati avviati approfonditi controlli per il rilascio della certificazione di bilancio 2004 da parte di primarie società di revisione.
Inoltre, è stato adottato, a partire dal 2004, il sistema di contabilità analitica.

3. GESTIONE FINANZIARIA

a) Introduzione

3.1. Con D.I. 5 giugno 2003 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata approvata la modifica dell'art. 23 dello Statuto dell'ANAS S.p.A. secondo cui «il primo esercizio sociale decorre dalla data della prima assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 138/2002, e si chiude al 31 dicembre 2003».

Pertanto il primo bilancio di esercizio della S.p.A. riguarderà i fatti di gestione avvenuti dal 19 dicembre 2002 – data della assemblea costituente della S.p.A. ANAS – al 31 dicembre 2003.

Il bilancio d'esercizio 2003 non è ancora stato approvato dalle Autorità ministeriali di vigilanza. La documentazione relativa al bilancio stesso è stata trasmessa alla Corte dei Conti, in debita forma, solo in epoca recente.

La non corretta tenuta delle scritture contabili e della sottostante documentazione insieme alle inappropriate rappresentazioni di bilancio concretano criticità alle quali, a partire dal 2004, come ricordato, si sta ponendo rimedio.

Il ricorso a molteplici consulenti non ha prodotto gli effetti sperati, a causa di modalità operative, di produttività e di non adeguata qualificazione professionale del personale, specie quello dirigenziale, da rendere difficoltosa una normalizzazione del delicato settore aziendale. Gli sforzi compiuti con solerzia ed impegno da parte del Presidente-Amministratore sono stati frustrati da un apparato servente da lungo tempo uso ad attività ripetitive e dalla non adeguata assistenza del Collegio Sindacale.

In tale prospettiva, l'auspicato miglioramento del settore continua a rimanere un'aspirazione del «vertice» di lontana realizzazione, in mancanza di iniziative rigorose e di direttive

specifiche da emanare a cura della Ragioneria Generale dello Stato.

3.2. Con provvedimento del 21 aprile 2004, il C.d.A. ha nominato il Condirettore Generale, responsabile del settore «Amministrazione e Finanza», anche del presente settore, che continua ad evidenziare sensibili criticità. In particolare, va rilevata l'estrema difficoltà di disporre dei dati della gestione di tesoreria, i cui prospetti trimestrali, da sottoporre alla verifica di cassa, eseguita obbligatoriamente dal Collegio Sindacale, risultano forniti con notevoli ritardo, compromettendo così una tempestiva conoscenza della movimentazione di cassa e delle disponibilità e liquidità residue rispettivamente presso il tesoriere centrale (conto n. 20060), la Banca di Roma (conto n. 2502) e le Poste (conto n. 408013). Il suddetto ritardo comprova le difficoltà operative della competente struttura per procedere alle relative acquisizioni ed elaborazioni dei prospetti contabili di cassa – dettagliati e riepilogativi – trasmessi dal Tesoriere centrale, dalla Banca di Roma e dalle Poste e di eseguire tempestivamente i necessari controlli e riconciliazioni.

3.3. La Corte deve ribadire, nel settore in questione, anche per l'esercizio 2003, le stesse «criticità» esposte nella precedente relazione (Cfr. par. 2.28, Relazione 2002); «criticità» che, negli aspetti più significativi, sono state fatte proprie dai Ministeri Vigilanti, in sede di approvazione dei bilanci 2002 ([1]).

In rapida sintesi, le «criticità» rilevate in passato, tuttora esistenti, possono essere così riepilogate:

- carenza organizzativa ed operativa della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria;

([1]) Cfr. Appendice n. 10.

- convergenza in capo al contabile (Direttore Centrale Amministrativo e Finanziario) ([2]) del ruolo di ordinatore (cioè del soggetto responsabile della gestione che provvede all'emanazione dell'impegno di spesa) e di contabile, ovvero di persona incaricata dell'emissione dell'ordine di pagamento da inviare, per l'esecuzione, al Tesoriere, previo controllo formale dell'impegno emesso dall'ordinatore. Il servizio di tesoreria, a seguito di procedura concorsuale, è svolto dalla Banca di Roma, che sembra collocarsi in posizione di sostanziale subordinazione al contabile;
- omessa riscossione dei canoni di concessione e licenze per gli accessi, attraversamenti, pubblicità, utilizzazioni ecc. della rete stradale.

Inoltre, con ordine di servizio n. 41, del 28 maggio 2003, come specificato al par. 4, è stata «creata» una gestione autonoma, svincolata da quella centrale, in ordine ai seguenti settori:

a) gestione del fabbisogno finanziario dell'Ufficio Auditing;

([2]) Tale situazione è confermata dall'atto di procura notarile del giorno 30 giugno 2003, con il quale vengono attribuiti al nuovo direttore della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria i relativi poteri.

Per quanto attiene all'attività di gestione, si rileva:

- la sottoscrizione di convenzioni ed accordi aventi oggetto la redazione del bilancio civilistico, del bilancio previsionale e del rendiconto finanziario; la gestione anagrafica dei beni e servizi, dei fornitori e dei clienti; la contabilizzazione e programmazione degli impegni, la gestione della disponibilità finanziaria, ecc.;
- lo svolgimento presso la Banca d'Italia, presso qualsiasi altra banca e presso ogni autorità italiana e straniera, di tutte le pratiche inerenti la richiesta di benestare di importazione o esportazione;
- il rilascio di garanzie a terzi, ivi comprese le banche e le compagnie di assicurazione, ed in caso di urgenza, entro il limite di € 200.000, per ogni operazione, il rilascio di garanzie a favore di terzi nell'interesse di partecipate dalla società, di consorzi o associazioni temporanee di imprese e simili alle quali la stessa sia interessata;
- la conclusione e la sottoscrizione di atti di transazione relativi a controversie.

Per quanto attiene alle funzioni di tesoreria, si rileva:

- l'effettuare qualsiasi operazione a debito ed a credito su conti correnti della società, emettere assegni bancari, far emettere assegni circolari, disporre bonifici ed effettuare prelievi;
- l'incasso bonifici e assegni postali e telegrafici, obbligazioni e cambiali di ogni e qualsiasi ammontare e tipo, richiedere e ritirare somme, titoli, merci o documenti, rilasciando quietanze e discarichi.

Dall'elenco dei poteri conferiti si desume inequivocabilmente l'attribuzione al contabile di funzioni gestorie e di tesoreria, in violazione del principio di separazione funzionale, per quanto attiene all'esercizio dell'attività di gestione, e di interferenza con i compiti di tesoreria, in quanto il contabile viene abilitato alla gestione e alla movimentazione di somme dell'Ente, in aggiunta alle operazioni compiute dal Tesoriere. In quest'ultimo caso, viene infranto il principio della tesoreria unica che ha come effetto quello di abilitare il contabile a gestire una propria tesoreria che non risulta assoggettata ad alcun controllo.

b) gestione degli emolumenti degli Organi Sociali e relativi adempimenti fiscali e previdenziali;

c) gestione finanziaria-contabile delle consulenze aziendali non di carattere tecnico d'interesse dell'Amministrazione;

d) organizzazione e coordinamento di seminari in materia giuridica per il top management e gli Organi Sociali;

e) redazione e presentazione agli uffici competenti del modello 770 aziendale.

Si fa presente che il condirettore generale dell'ANAS ha cessato dal servizio per dimissioni volontarie dal novembre 2004, essendo stato nominato direttore generale della RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana).

b) Autofinanziamento della S.p.A.

3.4. La Corte evidenzia anche per l'anno 2003, la mancanza di autonomia finanziaria dell'ANAS, in quanto le risorse finanziarie sono costituite per la massima parte, circa il 77%, dai trasferimenti dello Stato e comunitari e soltanto circa il 2% dalle entrate proprie.

Da un'analisi più dettagliata delle entrate, si rileva che il totale è diminuito dell'8,4% rispetto all'anno precedente.

Tabelle tipologia entrate - 2002-2003(gestione di competenza)

	2002	%	2003	%
Trasferimenti	3.995.980.196,34	72,93	3.854.000.000,00	76,84
Entrate proprie	39.639.599,12	0,72	110.475.183,00	2,21
Altre entrate	1.443.818.757,67	26,35	1.051.299.584,00	20,95
Totale	5.479.438.553,13	100,00	5.015.774.767,00	100,00

c) Budget 2003

3.5. Si rileva la mancata e tempestiva presentazione del budget 2003 con cadenza annuale, di tipo scorrevole, approvato, a titolo sperimentale, nella riunione del 5 giugno 2003 del C.d.A., in

carenza di una specifica valutazione e ponderazione del Collegio Sindacale, essendosi riservato di pronunciarsi (verbale seduta del 10 giugno 2003): pronuncia non più intervenuta.

3.6. Il budget è il principale ed essenziale strumento per gli operatori, proteso a concretare gli obiettivi indicati nel piano finanziario e, negli altri atti di programmazione aziendale, con osservanza delle relative strategie e modalità operative nell'ambito delle quantificazioni di bilancio ivi precisate, di natura «scorrevole». La prospettazione quali-quantitativa deve far riferimento sia agli importi che si intendono valutare ai fini del conto consuntivo, sia alle somme concernenti gli impegni che potranno essere presi nel corso dell'esercizio, per attuare gli obiettivi aziendali i cui oneri saranno pagati negli esercizi futuri: importi che vengono ad integrare quelli riguardanti i relativi ricavi e costi e le altre voci previste dal conto consuntivo.

Budget 2003 (esclusi i fondi lavori)

(valori in unità)

	Totale Compartimenti	Direzione Generale	Totale
Ricavi			
Ricavi ordinari	46.447.000	7.140.000	53.587.000
Ricavi diversi	3.299.000	3.400.000	6.699.000
Totale Ricavi	**49.746.000**	**10.540.000**	**60.286.000**
Costi			
Costi per lavori	1.550.611.000	146.900.000	1.697.511.000
Contenzioso			150.000.000
Contributi		217.500.000	217.500.000
Manutenzione	495.489.000		495.489.000
Costi personale e gestione	38.404.000	427.864.000	466.268.000
Totale Costi	**2.084.504.000**	**792.264.000**	**3.026.768.000**
Risultato d'esercizio	**- 2.034.758.000**	**- 781.724.000**	**- 2.966.482.000**

3.7. Il budget 2003 è stato sottoscritto esclusivamente dal responsabile dell'Ufficio Valutazione e Controllo Strategico e condiviso dalla Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria

«limitatamente alla verifica della congruenza con le disponibilità finanziarie».

3.8. Netto è, quindi, il contrasto con il principio della separazione funzionale tra l'attività operativa e quella di controllo, che demanda all'esclusiva competenza della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, la formazione, la rilevazione dei fatti contabili e la redazione del bilancio dell'ANAS, insieme alla gestione economico-finanziaria di tutte le attività dell'Ente.

3.9. L'analisi del budget 2003 evidenzia le seguenti «criticità»:

1. incoerenza della prospettazione contabile del budget, con riferimento agli obiettivi ed alle relative quantificazioni esposte nel Piano Industriale, nonché agli aggregati del piano dei conti ed alla disciplina del regolamento contabile in corso di approvazione. A titolo di esempio, si fa presente che il Piano Industriale 2003-2005 stabilisce i ricavi generati da attività tradizionali, per il 2003, a € 110,75 mln., mentre l'importo evidenziato dal budget 2003 si attesta a € 60,286 mln.;
2. inaffidabilità dei dati relativi ai lavori, a causa dell'omessa contabilizzazione dei «fondi per lavori» iscritti nello stato patrimoniale 2002;
3. tardiva presentazione del budget, approvato a giugno 2003, invece di novembre-dicembre 2002; il budget sembra avere carattere provvisorio per la promessa di rielaborazione al 30 giugno 2003, la quale deve anche prevedere la proiezione degli aggregati più significativi nel biennio successivo 2004-2005, tenuto conto del carattere pluriennale della gestione caratteristica dell'ANAS;
4. omesso confronto con i dati riportati nel consuntivo 2002;
5. omessa indicazione dei dati del consuntivo del primo

trimestre 2003;

6. opportunità di prevedere i margini «intermedi» per ciò che attiene il budget economico con il consuntivo 2002;
7. esigenza di predisporre, oltre al budget economico, anche un budget di tipo finanziario, riguardante i flussi di cassa trimestrali, con particolare evidenza dell'utilizzazione dei fondi pubblici;
8. la chiusura del budget evidenzia una sensibile perdita a causa della mancata stima dei contributi corrisposti dalla Tesoreria Centrale a copertura dei costi istituzionali;
9. omessa evidenza dell'utilizzo dei fondi a copertura dei costi dei lavori;
10. omessa evidenziazione della ripartizione dei costi del personale degli uffici periferici ANAS: ciò determina risultati economici non specifici nella ripartizione tra costi della Direzione Generale e costi degli uffici territoriali;
11. descrizione troppo generica della voce di costo lavori che andrebbe, invece, dettagliata;
12. non risultano considerati gli ammortamenti e gli utilizzi dei fondi di copertura;
13. non sono evidenziate, con riguardo alla contabilità di magazzino, le variazioni stimate delle rimanenze;
14. non è chiara la modalità di stima della voce «imposte e tasse»;
15. omessa precisazione delle voci riguardanti il «bilancino» (19 dicembre 2002/31 dicembre 2002) per consentire un corretto confronto con il budget 2002;
16. opportunità di evidenziare i valori dei budget trimestrali (o mensili) per tener conto della stagionalità di determinati costi e ricavi e consentire l'adozione di tempestive azioni correttive o rimodulazione dello stesso budget;
17. mancata indicazione dei centri di spesa;

18. inadeguatezza della relazione, in contrasto con il principio della trasparenza e della chiarezza;
19. omessa indicazione delle linee strategiche di base per la redazione del budget, evidenziando le correlate voci;
20. mancata indicazione degli elementi di supporto, per giustificare l'affidabilità delle quantificazioni iscritte alle relative voci del budget;
21. inadeguatezza del budget per l'attivazione delle iniziative rimesse alla competenza dei singoli operatori.

d) Budget 2004

3.10. In data 4 settembre 2003, con la circolare n. 5, è stata approvata dal Presidente dell'ANAS, la procedura per la definizione del budget annuale, a partire dall'anno 2004.

La procedura prevede due fasi, una di redazione, con la quale vengono definiti, da parte del C.d.A., gli obiettivi primari di ANAS S.p.A. e vengono elaborati i piani operativi e i budget particolari da parte degli Uffici interessati, poi aggregati, questi ultimi, nel budget della S.p.A., previa negoziazione delle risorse da assegnare ad ogni singolo ufficio; e l'altra di monitoraggio e riallineamento del budget.

La prima fase vede come attori principali del processo da un lato, la Direzione Amministrativa e Finanziaria, la quale, dopo aver verificato le risorse finanziarie per il nuovo anno ed aggregato le proposte di budget dei singoli uffici interessati, provvede alla redazione del budget della S.p.A. entro il mese di novembre; dall'altro, l'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico che interviene:

- diffondendo a tutti gli uffici interessati gli obiettivi primari stabiliti dal C.d.A.;
- richiedendo agli stessi la definizione dei piani operativi;

- verificando la coerenza dei piani operativi con gli obiettivi prefissati dal C.d.A. e delle proposte di budget con i piani operativi;
- negoziando, infine, in collaborazione con la Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, le risorse da assegnare e definendo le proposte di budget dei singoli uffici.

La seconda fase ha lo scopo di verificare, con cadenza trimestrale, l'andamento della gestione rispetto a quanto pianificato, attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto al budget, fornendo un'analisi delle possibili cause e, ove necessario, provvedendo ad una riallocazione delle risorse.

Tale fase è completo appannaggio dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico, il quale confronta i dati scaricati dal sistema informativo con le voci del bilancio; valuta con gli uffici interessati le motivazioni delle differenze; procede alla revisione dei dati di budget.

Nonostante ciò, la rappresentazione del budget, si manifesta in maniera estremamente sintetica ed indica i valori espressi, nelle varie categorie, per grandi numeri, generando una difficoltà non indifferente, nel corso della gestione, nel rispettare le risorse economiche destinate, alle singole operazioni, ovvero ai singoli eventi.

Gli elementi economico-finanziari del budget, evidenziano che la stima dei ricavi, è completamente differente, rispetto agli obiettivi fissati dal Piano Industriale, per l'anno 2004 come da tabella esemplificativa di seguito esposta:

(valori in migliaia)

Quadro dei ricavi	Budget 2004	Piano Industriale
Ricavi da attività tradizionali		
Concessioni autostradali	68,5	43,9
Autorizzazioni e concessioni	28,6	53,1
Pubblicità	10,1	12,0
Trasporti eccezionali	4,3	9,0
Centro Sperimentale Stradale di Cesano	1,0	3,3
Totale ricavi da attività tradizionali	112,5	121,3
Ricavi da nuove attività		
Valorizz.Patr.Imm. e Fond.	-	60,0
Valorizz. Reti e Siti per TLC	7,4	7,3
Logistica integrata	3,0	3,0
Consulenza all'estero	2,0	2,0
Servizi ad Enti Pubb.Territ.	4,0	4,0
Infomobilità e servizi telematici	1,0	1,0
Servizi nelle aree di sosta	-	45,0
Totale ricavi nuove attività	17,4	122,3
Totale ricavi	129,9	243,6

(valori in unità)

	Totale Compartimenti	Direzione Generale	Totale
Ricavi			
Ricavi ordinari	46.447.000	7.140.000	53.587.000
Ricavi diversi	3.299.000	3.400.000	6.699.000
Totale Ricavi	49.746.000	10.540.000	60.286.000
Costi			
Costi per lavori	1.550.611.000	146.900.000	1.697.511.000
Contenzioso			150.000.000
Contributi		217.500.000	217.500.000
Manutenzione	495.489.000		495.489.000
Costi personale e gestione	38.404.000	427.864.000	466.268.000
Totale Costi	2.084.504.000	792.264.000	3.026.768.000
Risultato d'esercizio	- 2.034.758.000	- 781.724.000	- 2.966.482.000

e) Inventari e patrimonio immobiliare

3.11. La mancanza della stima del patrimonio sociale prevista all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 appare grave sia per l'inadempimento di una specifica norma di legge, sia in quanto non consente di avere contezza delle attività e passività della società trasformata.

Nonostante la complessità della situazione, ci si chiede come mai l'Advisor incaricato non abbia completato il suo lavoro in tempo utile per la redazione del bilancio e comunque, come mai gli amministratori non abbiano tenuto conto delle indicazioni o delle

risultanze, anche provvisorie, del lavoro comunque svolto dall'Advisor al fine di presentare un bilancio quanto più possibile aderente alla realtà aziendale.

Anzi, in più parti del bilancio emerge la volontà di mantenere invariati i criteri di valutazione utilizzati dall'ex Ente Pubblico ANAS, laddove la S.p.A. dovrebbe integralmente seguire i principi contabili ed i criteri di redazione previsti dalla normativa civilistica e fiscale per le S.p.A.

Eclatante, a tale proposito, è l'indicazione di svalutazioni di crediti per circa 42 milioni di euro, riportata in nota integrativa, non contabilizzati a riduzione di crediti, così come sarebbe previsto dalla normativa civilistica, «in attesa del completamento del lavoro e dell'esito della valutazione dei crediti aziendali da parte dell'esperto nominato nell'ambito della complessiva valutazione del patrimonio aziendale».

In sostanza, gli amministratori hanno, erroneamente, ritenuto di non utilizzare la normativa specifica delle società per azioni fino a che l'Advisor incaricato non abbia concluso il lavoro di valutazione del patrimonio netto. Si tratta di un assunto chiaramente illegittimo. In tale contesto, il risultato di pareggio del conto economico appare una forzatura e non riflette l'effettivo andamento economico dell'azienda.

Nella sostanza, il bilancio, pur nella complessa situazione in cui si trova l'ANAS, recentemente trasformata, avrebbe dovuto essere in linea con i principi contabili e le norme di legge delle società per azioni e nonostante le difficoltà, gli amministratori avrebbero dovuto effettuare, per ciascuna voce di bilancio, la migliore valutazione così da tenere conto, secondo il principio della prudenza, di tutti gli elementi disponibili, piuttosto che non prendere alcuna decisione in attesa del completamento della valutazione del patrimonio netto da parte del perito nominato.

3.12. Censurabile è l'incompletezza delle procedure di ricognizione e presa incarico del patrimonio immobiliare, che appare invariato rispetto all'esercizio precedente, non consentendo di avere un quadro completo della struttura patrimoniale dell'azienda.
Inoltre è stato accertato che non appaiono regolarizzati i trasferimenti alla S.p.A. del patrimonio stradale di pertinenza ANAS, ente pubblico, a sua volta «erede» in universum jus dell'ex Azienda, trasformata in ente pubblico nel 1994.

3.13. Anche riguardo alla ricognizione del contenzioso, non è stato ancora terminato il lavoro di ricognizione e valutazione da parte delle due società incaricate. Tale ritardo ha comportato difficoltà nella stima del fondo rischi stanziato in bilancio.
Ancora più grave appare la circostanza che l'ANAS non si sia strutturata per presidiare in autonomia, anche rispetto all'Avvocatura Generale dello Stato, le situazioni di contenzioso di propria competenza, facendo, al contrario, ricorso a numerosi consulenti legali oltre alle due società STRATA e STB 2001 per una «sistematizzazione» archivistica delle pratiche relative al contenzioso.
In buona sostanza, l'Ufficio legale non appare strutturato in modo adeguato per adempiere alla propria missione.

3.14. Anche la mancata regolarizzazione dei registri immobiliari in ordine al trasferimento delle reti stradali e autostradali, da parte dei Ministeri competenti, genera una rilevante incertezza sulla struttura patrimoniale ed economica dell'azienda.
Pur non essendo, in questo caso, il ritardo parzialmente attribuibile alla struttura societaria, è indispensabile che i Ministeri competenti effettuino e vigilino alla regolarizzazione delle scritture immobiliari, in ottemperanza all'art. 7 c. 1bis della

citata legge n. 178/02.

3.15. Alla data di redazione della presente relazione, si evidenzia la mancata ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, ivi compreso il catasto stradale, nonché l'incompleta redazione degli inventari.

In proposito, la Società ha deciso di provvedere con il ricorso ad una costosa consulenza privata (Cross Service International S.p.A.), conferita a trattativa privata, con un costo di € 702 mila.

f) Piano dei conti e regolamenti

3.16. Altra necessità che è stata soddisfatta solo nel 2004 riguarda la procedura di revisione del piano dei conti e del regolamento di contabilità e di amministrazione al fine di:

- snellire un piano dei conti che se per taluni versi risulta appesantito dalla ridondanza di certe voci o dall'eccessivo dettaglio di altre (facilitando il rischio di errori e comunque appesantendo le registrazioni contabili), in altri casi non è sufficientemente funzionale o carente per taluni aspetti;
- predisporre un piano dei conti che permetta agevolmente il collegamento con lo schema di bilancio;
- garantire, attraverso l'adozione di regole comuni, l'uniformità del rispetto delle norme del codice civile e dei principi contabili e assicurare maggiore correttezza nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio d'esercizio;
- adottare procedure amministrativo-contabili che descrivano esattamente l'operatività degli uffici, ottimizzino l'utilizzo delle risorse, individuino le responsabilità, agevolino l'attività degli organi preposti al controllo, riducano il margine di errore e comunque individuino e correggano eventuali errori.

g) Approvazione ministeriale dei bilanci

3.17. I bilanci finanziari ed economici hanno conosciuto le seguenti fasi deliberative ed approvative:

Voci	Bilancio finanziario (1)			Bilancio civilistico		
Anni	**Natura**	**Delib.Cons.**	**Aut. Vigilanza**	**Natura**	**Delib.Cons.**	**Aut. Vigilanza**
1998	**Preventivo**	22.12.97		C/economico S/patrimoniale nota integrativa	41/99, 24.6.99	501, 18.4.01
	Consuntivo	41/99, 24.6.99	501, 18.4.01			
1999	**Preventivo**	56/98, 30.12.98		C/economico S/patrimoniale nota integrativa	20/00, 7.6.00	218, 7.6.02
	Consuntivo	20/00, 7.6.00	218, 7.6.02			
2000	**Preventivo**	65/99, 16.12.99		C/economico S/patrimoniale e nota integrativa	18.6.01	1412, 7.11.02
	Consuntivo	18.06.01	1412, 7.11.02			
2001	**Preventivo**	58/00, 15.12.00		C/economico S/patrimoniale e nota integrativa	105, 1-12.7.02	224, 4.3.02
	Consuntivo	105, 1-12.7.02	224, 4.3.02			
2002	**Preventivo**	7455, 28.12.01	890, 23.3.04	C/economico S/patrimoniale e nota integrativa	26.6.03	890, 23.3.04
	Consuntivo					
2003				C/economico S/patrimoniale e nota integrativa	Del. Ass. 27.7.04	Non intervenuta

(1) Il bilancio finanziario è stato redatto sino alla data di trasformazione in S.p.A. dell'ANAS (19 dicembre 2002). Nel 2003 esiste solo il bilancio di esercizio civilistico.

Il bilancio di esercizio 2003 espone i seguenti dati:

C - ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.042.693
Totale rimanenze	**6.042.693**
II - Crediti	
1) Verso clienti	
a) verso clienti	176.175.498
b) verso lo Stato per servizi istituzionali	141.666.667
2) verso imprese controllate	6.038.306
3) Verso imprese collegate	248.576
4bis) Crediti tributari	
a) IVA	239.094.801
b) altre imposte	26.022.251
5) Verso altri	
a) Verso dipendenti	196.438
b) Verso Min. Econ. ex art. 7 co. 1 ter L. 178/02	9.668.945.356
c) Verso lo Stato ed altri Enti	2.038.624.082
d) Verso istituti di previdenza	10.608
e) Depositi cauzionali	291.476
f) Altri crediti	153.204.604
Totale crediti	**12.450.518.663**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
IV - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	360.775.791
2) Assegni	981.957
3) Danaro e valori in cassa	222.694
Totale disponibilità liquide	**361.980.442**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**12.818.541.798**
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	**800.350**
TOTALE ATTIVITA'	**14.174.338.429**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31.12.03
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
B - IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.173.419
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.773
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.417.334
7) Altre	13.461.423
Totale immobilizzazioni immateriali	**19.063.949**
II - Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	28.571.406
2) Impianti e macchinario	16.684.103
3) Attrezzature industriali e commerciali	97.610
4) Altri beni	25.273.473
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.010.950.884
6) Altre immobilizzazioni materiali	124.813.207
Totale immobilizzazioni materiali	**1.206.390.683**
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) Partecipazioni in	
a) Imprese controllate	984.076
b) Imprese collegate	78.673.323
c) Altre imprese	49.872.558
2) Crediti	
d) Verso altri	11.692
3)Altri titoli	
Totale immobilizzazioni finanziarie	**129.541.649**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**1.354.996.281**

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	31.12.03
A - PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale sociale	244.105.639
VII - Altre riserve	
a) Patrimonio acquisito per immobilizzazioni	-
b) Beni mobili trasferiti da azienda e acquistati	-
c) Versamenti c/aumento capitale sociale	1.819.892.000
d) Differenza di trasformazione	(21.583.138)
	2.042.414.501
VIII - Utile (perdite) portate a nuovo	
IX - Utile (perdita dell'esercizio)	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**2.042.414.501**
B - FONDI IN GESTIONE	
1) Fondo speciale ex art. 7 co. 1 quater L. 178/02	9.039.707.225
2) Fondi vincolati per lavori	1.225.012.494
3) Fondi per lavori	5.500.000
4) Fondi per copertura mutui	573.240.827
5) Fondo legge n. 246 del 31.10.2002	10.995.277
	10.854.455.823
C - FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri fondi rischi ed oneri	623.081.445
	623.081.445
D - TRATTAM.TO DI FINE RAPP.TO DI LAVORO SUBORD.TO	18.506.465
	18.506.465

E - DEBITI	
3) debiti verso banche	
6) acconti	672.596
7) debiti verso fornitori	416.941.262
10) debiti verso imprese collegate	54.494.559
12) debiti tributari	11.284.147
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.576.653
14) altri debiti	
a) Verso personale	14.595.850
b) Verso lo Stato	7.319
c) Per depositi e cauzioni	8.821.172
d) Per ritenute di garanzia ed infortuni	43.673.726
e) Verso altri	69.258.112
Totale debiti	**635.325.396**
F - RATEI E RISCONTI PASSIVI	**554.799**
TOTALE PASSIVITA'	**14.174.338.429**

CONTI D'ORDINE

Rete stradale e autostradale da ricevere in conferimento	1
Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	1
Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	-
Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete Anas	10.028.000.000
Opere da realizzare su Autostrade in Concessione	9.244.939.000
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno	1.082.457.263
Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006	971.403.079
Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da altri Enti	3.175.226.086
Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	-
Contratti di mutui stipulati non ancora erogati	2.048.772.640
Quote di mutui da pagare per conto delle Concessionarie	875.394.441
Impegni per contratti stipulati	2.427.083.133
Impegni per contratti stipulati nel 2004 su gare assegnate al 31/12/03	478.957.184
TOTALE	**30.332.232.828**

CONTO ECONOMICO 19.12.2002/31.12.2003

	31.12.03
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.475.183
1a) Servizi Istituzionali	375.000.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	133.959.281
5) Altri ricavi e proventi:	
- Utilizzo Fondo speciale ex art. 7 co. 1 quater L.178/02	531.859.902
- Vari	10.480.401
Totale valore della produzione	**1.161.774.767**
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.743.807
7) Per servizi	
a) servizi propri	115.053.772
b) manutenzione ordinaria sulla rete stradale e autostradale ANAS	89.581.608
c) manutenz. ordin. e straord. sulla rete stradale ed autostrad.delle Regioni e degli Enti locali	189.872.935
d) lavori per opere sulla rete stradale e autostradale delle Regioni e degli Enti locali	280.140.465
e) oneri per contenzioso sui lavori delle Regioni e degli Enti locali	74.515.479
f) per contributi a favore di terzi	8.828.949
	757.993.208
8) Per il godimento di beni di terzi	2.848.289
9) Per il personale	
a) salari e stipendi	247.618.609
b) oneri sociali	70.094.368
c) trattamento di fine rapporto	4.652.196
e) altri costi	1.191.353
	323.556.526
10) Ammortamenti e svalutazioni	35.011.467
11) Variaz. delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	550.040
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	10.832.550
Totale costi della produzione	**1.144.535.887**
Differenza tra valore e costi della produzione	**17.238.880**
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	4.267.582
17) Interessi e altri oneri finanziari	(22.788.492)
Totale proventi e oneri finanziari	**(18.520.910)**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
a) di partecipazioni	(2.276.647)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**(2.276.647)**
E) Proventi e oneri straordinari	
6) Altri proventi straordinari	25.651.882
a) Minusvalenze da alienazioni	(3.174.553)
b) Imposte relative a esercizi precedenti	(34.757)
c) Altri oneri straordinari	(18.883.895)
Totale delle partite straordinarie	**3.558.677**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	**0**
22) Imposte sul reddito d'esercizio	**0**
23) Utile (perdita) d'esercizio	**0**

h) Analisi dei bilanci

3.18. Per comprendere i dati di bilancio e delle sottostanti scritture contabili si precisa quanto segue: gli «aggregati» di bilancio, nella loro variegata configurazione, sono la risultante conclusiva del processo di gestione delle entrate e delle spese ovvero dei ricavi o dei costi. Tali operazioni non sono state supportate da un audit finanziario eseguito dalla struttura dell'Ente, indipendente dal contabile; né da parte del Collegio Sindacale. Di conseguenza non è possibile attestare che le prospettazioni di bilancio e le scritture sottostanti sono idonee a comprovare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- la completezza: tutti i fatti gestionali devono essere contabilizzati nella loro interezza ed effettività;
- la realtà: le entrate o le spese ovvero i ricavi ed i costi non vanno contabilizzati più volte oppure vanno esclusi quelli fittizi;
- la valutazione: gli importi contabilizzati sono corretti;
- la competenza: la tempestiva contabilizzazione degli eventi nel periodo contabile di effettiva competenza finanziaria ed economica, senza essere anticipati o posposti;
- l'imputazione: i fatti amministrativi sono imputati ai relativi conti di contabilità generale e, se del caso, ai conti di contabilità analitica, in modo da pervenire agevolmente alla loro identificazione;
- la totalizzazione: le totalizzazioni sono corrette;
- il riporto a mastro, per il civilistico, nel senso che le informazioni contenute nel documento originale sono correttamente riportate in sezionali ed i titoli sono correttamente riportati a mastro.

3.19. Dai prospetti risulta che le entrate previste nel budget nell'anno

2003 ammontano ad € 4.525 mln. a fronte di riscossioni per € 1.161 mln., mentre nell'anno precedente le entrate accertate erano pari € 5.559 mln. a fronte di riscossioni per € 358 mln.

Entrate negli anni 2002-2003 (settore di competenza)

(valori in migliaia)

Anno	Correnti	c/Capitale	Acc. prestiti	Part. Giro	Totale
2002	560.899	3.481.902	1.436.638	79.621	5.559.059
2003	789.531	3.605.546	10	130.103	4.525.190

I suddetti importi attengono in massima misura ai trasferimenti all'ANAS dei fondi del Tesoro.

3.20. Dal prospetto di riepilogo delle spese si evince che il totale delle spese impegnate per l'anno 2003 è pari € 6.220 mln. a fronte di una previsione definitiva di spesa di € 6.341 mln.

3.21. Rispetto all'anno precedente, l'ammontare complessivo della previsione definitiva di spesa è aumentata del 9,07% soprattutto in riferimento alle spese in conto capitale il cui incremento è stato pari all'incirca al 27%, mentre la previsione di spesa è aumentata per le spese correnti del solo 0,69%, come contabilmente si evince dal seguente prospetto.
La situazione è migliorata nell'esercizio finanziario 2004 (Cfr. par. 1.8).

		Previsioni		%	Pagamenti		%	%
		2003	2002	su 2002	2003	2002	su 2003	su 2002
Spese correnti	rs	51.318.297,34	50.038.499,21	2,56	41.030.973,13	40.857.413,62	79,95	81,65
	cp	503.317.000,00	499.886.539,84	0,69	386.016.672,48	381.749.887,10	76,69	76,37
	cs	521.082.856,00	488.281.396,84	6,72	427.047.645,61	422.607.300,72	81,95	86,55
Totale		**1.075.718.153,34**	**1.038.208.435,89**	**3,61**	**854.095.291,22**	**845.214.601,44**	**79,40**	**81,41**
Spese in conto capitale	rs	9.815.586.632,25	10.231.675.941,59	- 4,07	1.623.336.827,72	2.094.928.980,08	16,54	20,47
	cp	5.483.884.783,42	4.306.182.037,07	27,35	274.872.666,78	207.753.275,29	5,01	4,82
	cs	4.266.916.621,95	3.324.553.511,02	28,35	1.898.209.494,50	2.302.682.255,37	44,49	69,26
Totale		**19.566.388.037,62**	**17.862.411.489,68**	**9,54**	**3.796.418.989,00**	**4.605.364.510,74**	**19,40**	**25,78**
Ammortamento mutui	rs	116.409.385,00	-	-			-	-
	cp	241.159.040,00	911.222.095,00	- 73,53	59.392.542,21	794.812.706,87	24,63	87,22
	cs	242.251.208,00	911.222.095,00	- 73,41	59.392.542,21	794.812.706,87	24,52	87,22
Totale		**599.819.633,00**	**1.822.444.190,00**	**- 67,09**	**118.785.084,42**	**1.589.625.413,74**	**19,80**	**87,22**
Partite di giro	rs	27.895.270,14	34.516.312,84	- 19,18	5.552.304,40	11.671.218,37	19,90	33,81
	cp	113.233.638,00	96.931.800,00	16,82	95.485.810,47	74.047.403,18	84,33	76,39
	cs	154.318.988,00	125.665.729,00	22,80	101.038.114,87	85.718.621,55	65,47	68,21
Totale		**295.447.896,14**	**257.113.841,84**	**14,91**	**202.076.229,74**	**171.437.243,10**	**68,40**	**66,68**
Totale spese	**rs**	**10.011.209.584,73**	**10.316.230.753,64**	**- 2,96**	**1.669.920.105,25**	**2.147.457.612,07**	**16,68**	**20,82**
	cp	**6.341.594.461,42**	**5.814.224.471,91**	**9,07**	**815.767.691,94**	**1.458.363.272,44**	**12,86**	**25,08**
	cs	**5.184.569.673,95**	**4.849.722.731,86**	**6,90**	**2.485.687.797,19**	**3.605.820.884,51**	**47,94**	**74,35**

3.22. Nel prospetto seguente si riportano i dati storici dei residui di spesa e dei pagamenti suddivisi per titolo a partire dal 2000 sino al 2003.

Somme pagate nel 2003 sui fondi lavori
Aggregate per categoria di spesa

(valori in migliaia)

		2000	2001	2002	2003	% 2003/2002
1	Funzionamento organi Ente	92.615	11.272	4.340	3.241	- 33,91
2	Personale in attività	20.214.895	28.465.536	22.026.392	24.593.200	10,44
3	Personale in quiescenza	13.525	5.009			-
4	Acquisto di beni e servizi	15.280.940	21.935.538	13.602.603	13.015.637	- 4,51
5	Trasferimenti	1.026	34.510	-		-
6	Oneri finanziari		4.023	14.334	7.142	- 100,70
7	Interessi su mutui			-		-
8	Oneri tributari	2.064.537	3.980.868	4.755.169	2.653.516	- 79,20
9	Poste correttive di entrate	7.228	13.258	35.404	20.932	- 69,13
10	Altre	69.649	414.944	419.172	737.305	43,15
11	Trasferimenti passivi					-
12	Costituzione capitali	1.634.279.885	1.850.882.132	2.035.418.602	1.599.632.604	- 27,24
13	Contrib.soc.concessionarie		71.823.979	59.222.002	22.362.370	- 164,83
14	Partecipazioni				412.489	100,00
16	Altre spese capitale			288.375	929.365	68,97
17	Ammortamento mutui				-	-
18	Partite di giro	1.347.897	13.488.171	11.671.218	5.552.304	- 110,20
	Totale	**1.673.372.197**	**1.991.059.242**	**2.147.457.612**	**1.669.920.105**	**- 28,60**

3.23. Se, infine, si confrontano le effettive erogazioni di cassa dell'anno 2003 con la massa spendibile (ottenuta considerando gli importi stanziati in conto residui più quelli in conto competenza), si rileva che su € 16.352 mln. (di cui € 10.011 mln. in conto residui) ne sono stati pagati soltanto € 2.485 mln., con una capacità di spesa del 15,2 %.

Per un'analisi più dettagliata si riporta la seguente tabella.

Anno 2003

(valori in unità)

		Previsioni definitive	Massa spendibile A	Pagamenti B	% B/A
Spese correnti	*rs*	51.318.297,34			
	cp	503.317.000,00			
			554.635.297,34	427.047.645,61	77,00
Spese in c/capitale	*rs*	9.815.586.632,25			
	cp	5.483.884.783,42			
			15.299.471.415,67	1.898.209.494,50	12,41
Ammortamento mutui	*rs*	116.409.385,00			
	cp	241.159.040,00			
			357.568.425,00	59.392.542,21	16,61
Partite di giro	*rs*	27.895.270,14			
	cp	113.233.638,00			
			141.128.908,14	101.038.114,87	71,59
Totale	*rs*	10.011.209.584,73			
	cp	6.341.594.461,42			
			16.352.804.046,15	2.485.687.797,19	15,20

i) Mutui

3.24. La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche all'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante la trasformazione dell'ANAS in società per azioni.

Tra le modifiche apportate assume notevole rilevanza economica quella introdotta con il comma 12 bis che recita testualmente: «*I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato, visto l'art.76 comma 4 lettera f*», della citata legge, e determinazione n. 8/2003 prot. 45549 nel quale vengono evidenziati i finanziamenti ex ANAS attualmente vigenti quali:

- mutuo Dexia Crediop – I.M.I e San Paolo di Torino con un debito residuo al 31 dicembre 2002 di € 229.537.202,97;
- mutuo Crediop, I.M.I., Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma, B.N.L., Credito Italiano con un debito residuo al 31

dicembre 2002 di € 154.937.069,87.

Sparisce, pertanto, dalle scritture contabili dell'ANAS S.p.A. l'onere per l'ammortamento del debito contratto con gli enti mutuanti, «alleggerendo», in tal modo, il conto economico dei costi da sostenere, e di riflesso la corrispondente voce dello stato patrimoniale.

j) Gestione della Tesoreria

3.25. La serie storica dei pagamenti, concerne gli esercizi finanziari 2002 e 2003 (quest'ultimo maggiorato del periodo 19 dicembre/31 dicembre 2002 pari complessivamente a € 70.558.238.62), non essendo possibile compararla con gli esercizi precedenti, in ragione della non omogeneità dei dati contabili, i quali, negli esercizi precedenti al 2002, attengono ad una rete viaria di circa km 45.000, mentre nel 2002 sono ridotti a circa km 15.000 maggiorato a seguito di convenzioni con le regioni a circa km 20.000. Anche le spese pagate per il personale si riferiscono ad una popolazione differenziata, la quale si colloca negli anni precedenti al 2002 a circa 8.700 unità, che si contrae, in virtù del passaggio alle regioni ordinarie a circa 6.200 unità.

I dati evidenziano una contrazione del «pagato» del 31,06% del 2003 in relazione al 2002 (in assoluto si passa da € 3.605,8 mln. del 2002 a € 2.485,7 mln. nel 2003).

Ad un Dirigente dell'Anas è stato, con relativo ordine di servizio, dato incarico di gestire un c/c ordinario presso la Banca di Roma per far fronte alle spese derivanti da servizi di gestione inerenti agli emolumenti gli Organi Sociali, ai top-manager, ai consulenti aziendali, ecc.

E' altresì previsto che le operazioni eseguite verranno periodicamente rendicontate ed inserite nella contabilità della

Società e quindi nel bilancio di esercizio.

L'andamento dei pagamenti nell'anno 2003 ha seguito la seguente tendenza:

(valori in unità)

Trimestre	Progress. Pagato	Media mensile
1°	401.962.849,89	133.987.616,63
2°	989.109.877,40	164.851.646,23
3°	1.612.417.137,91	179.157.459,77
4°	2.485.687.797,17	207.140.649,76

Per quanto riguarda i sospesi di cassa in uscita, sia il Collegio Sindacale che la Corte hanno avuto modo di esprimersi negativamente, considerando i sospesi in uscita alla stregua di appostazioni prive di significato che rappresentano la temporanea uscita di denaro coperta soltanto da giustificativi provvisori, in luogo di atti definitivi.

3.26. La Corte ribadisce, come già rilevato nella precedente relazione (Cfr. par. 3.40, Relazione 2002), che la verifica di cassa deve attenersi all'esame delle disponibilità giacenti sul conto corrente presso la Banca di Roma nella sua qualità di Tesoriere dell'ANAS.

k) Analisi del bilancio d'esercizio

3.27. La Corte non può non segnalare l'inadeguata disamina in ordine al bilancio di esercizio da parte del Collegio Sindacale nella cui relazione non si rinvengono cenni appropriati relativi alle «debolezze» emergenti dal bilancio di esercizio, non essendo stata riferita la mancata approvazione, da parte della società di revisione nelle suesposte notazioni che, ove tempestivamente segnalate, avrebbero sicuramente consentito alla Società di procedere alla necessaria revisione del bilancio di esercizio.

L'analisi di bilancio consente di rilevare alcune discrasie, in parte riproduttive di pregresse situazioni già stigmatizzate nella precedente relazione, le quali depongono per una prospettazione

economico-finanziaria non armonizzata con le finalità ed i principi sanciti dagli artt. 2423 C.C. e ss., pregiudizio della chiarezza e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Con rinvio al dettaglio illustrato in seguito, preme enunciare, in modo sintetico, le principali criticità rilevate afferenti ai più rilevanti profili di bilancio.

Dalla lettura dei dati riportati nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'ANAS dell'esercizio 2003, sembrano rilevarsi alcuni errori di impostazione nella rappresentazione delle voci che sono state disposte difformemente da quanto stabilito dall'art. 2424 C.C., come modificato dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 attuativo delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 emanate in materia societaria.

La ratio delle direttive è stata quella di aver voluto uniformare il contenuto delle voci di bilancio degli Stati membri disponendo dei vincoli preordinati all'esposizione delle singole voci; ciò al fine che chiunque, appartenente ad un paese aderente alla CEE, pur non conoscendo la lingua straniera, nel leggere il contenuto di un bilancio, abbia la consapevolezza di interpretare, per ogni specifica lettera, solo quella determinata e specifica voce, così come convenuto nella direttiva comunitaria.

L'esame del bilancio ANAS S.p.A. ha evidenziato quanto segue:

1. in calce dello stato patrimoniale – passivo – troviamo elencati, tra i conti d'ordine, importi relativi a finanziamenti, comunque destinati, per la realizzazione di opere, mentre avrebbero dovuto far parte dei fondi di gestione.

   I conti d'ordine, in genere, riguardano le fidejussioni o comunque le garanzie che vengono prestate a fronte di obbligazioni;
2. l'elencazione delle voci nel passivo dello stato patrimoniale non rispetta il dettato dell'art. 2424 C.C.

La lettera B deve riportare i fondi destinati per «Rischi ed oneri» mentre sono elencati i «Fondi di gestione».

Nel seguente prospetto, vengono riportate le voci contrastanti con il disposto legislativo:

Elencazione delle voci	Secondo art. 2424 c.c.	Bilancio Anas
Fondi per rischi e oneri	Lett. B	Lett. C
Trattamento di fine rapporto	Lett. C	Lett. D
Debiti	Lett. D	Lett. E
Ratei e risconti	Lett. E	Lett. F

3.28. I risultati ottenuti negli anni 2002-2003 vengono di seguito rappresentati, tenendo presente che nel 2002 sono state rappresentate imposte sul reddito di esercizio pari a € 18.104.

Conto Economico

(valori in migliaia)

		2003	2002
A)	Valore della produzione	1.161.775	2.832.645
B)	Costi della produzione	1.144.536	2.818.753
	Differenza tra valore e costi della produzione	17.239	13.892
C)	Proventi ed oneri finanziari	(18.521)	(54.773)
D)	Rettifiche di valori di attività finanziarie	(2.277)	53.053
E)	Proventi ed oneri straordinari	3.559	5.932
F)	Imposte sul reddito		(18.104)
	Utile (perdita) d'esercizio	**0**	**0**

Fonte: ANAS, Bilancio esercizi 2002 e 2003.

Stato Patrimoniale

(valori in migliaia)

	2000	2001	2002	2003
Attivo				
A) Crediti verso soci per vers. dovuti				
B) Immobilizzazioni	218.283	188.549	196.700	1.354.996
C) Attivo circolante	11.400.375	10.734.960	12.636.096	12.818.542
D) Ratei e risconti attivi	278	3.030	18.192	800
Totale	**11.618.936**	**10.926.539**	**12.850.987**	**14.174.338**
Passivo e Patrimonio netto				
A) Capitale sociale e riserve	244.106	214.372	222.523	2.042.415
B) Fondi di gestione			11.514.939	10.854.456
C) Fondi per rischi ed oneri	10.888.637	10.213.072	623.081	623.082
D) Trattamento di fine rapporto	12.090	15.689	18.642	18.506
E) Debiti	465.780	483.251	471.277	635.325
F) Ratei e risconti passivi	8.324	155	526	554
Totale	**11.618.937**	**10.926.539**	**12.850.987**	**14.174.338**

Fonte: ANAS – Bilancio esercizi 2000,2001,2002,2003

In forza dell'impostazione attuata, il bilancio dell'Ente ha chiuso gli esercizi 2002 e 2003 in pareggio.

3.29. Il bilancio dell'esercizio 2003, chiuso al 31 dicembre, evidenzia una serie di problematiche correlate alla fase di trasformazione dell'Ente pubblico economico in società per azioni. Tali «criticità» sono state opportunamente fronteggiate ponendo in essere le soluzioni ritenute più idonee allo scopo di ridurre il rischio che tali criticità possano ripercuotersi negativamente nell'esercizio 2004.

3.30. Si riepilogano di seguito le problematiche più significative:

- per quanto riguarda l'area crediti è stata riscontrata l'esistenza di partite, anche di vecchia data, ritenute totalmente inesigibili o comunque la cui riscossione non appare economica, data l'eseguità delle singole partite e i costi da sostenere per il loro recupero. Pertanto si è proceduto alla loro svalutazione accantonando prudenzialmente € 29,78 mln. nell'apposito fondo;
- anche per quanto concerne le immobilizzazioni – malgrado il sensibile incremento del valore complessivo - si è proceduto alla svalutazione dei cespiti ritenuti sopravvalutati o comunque ormai obsoleti;
- per quanto concerne il patrimonio immobiliare dell'ANAS, si è già riferito sulla sua incompleta ricognizione. Ciò ha comportato la mancata evidenza in bilancio degli immobili utilizzati dalla S.p.A., anche se si rileva l'inserimento, nella nota integrativa, dei risultati ottenuti dall'indagine svolta dalla società di consulenza incaricata che sono stati incrociati con quelli della banca dati della Direzione Generale;
- il contenzioso è una delle problematiche che la Corte ha

fortemente evidenziato nelle relazioni precedenti (Cfr. par. 8.2, Relazione 1998-2000 e par. 8.1 e 8.2, Relazione 2002), stante la difficoltà della sua valorizzazione. A tale proposito, è stato inscritto in bilancio un congruo importo, pari ad € 623,08 mln., nell'apposito fondi rischi che quest'anno accoglie solo tale voce essendo stato isolato dagli altri fondi;

- l'inquadramento fiscale della nuova S.p.A. è una delle problematiche in corso di analisi anche da parte dei ministeri competenti;
- restano, infine, in fase di studio la ricerca di soluzione per la completa riorganizzazione contabile attraverso l'introduzione di un nuovo piano dei conti, di un nuovo regolamento contabile, ridefinizione delle modalità di contabilizzazione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato, implementazione di un nuovo software contabile ed avvio di una nuova contabilità analitica.

Conto Economico riclassificato

(valori in unità)

			2003	2002
A	**Ricavi caratteristici**		**1.161.774.767**	**2.832.646.303**
	1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.475.183	32.898.929
	2)	Ricavi vari	10.480.401	85.370.223
	3)	Contributi Enti		
	4)	Contributo per rimborso interessi su mutui		38.311.832
	5)	Contributi in conto esercizio	531.859.902	475.788.555
	6)	Contributi per lavori	508.959.281	2.200.276.764
	7)	Contributi per differenza cambio su mutui		
B	**Costi del personale**		**(323.556.526)**	**(284.404.776)**
	8)	Per il personale	(323.556.526)	(284.404.776)
	Primo margine		**838.218.241**	**2.548.241.527**
C	**Costi della gestione caratteristica**		(785.417.854)	(2.466.776.245)
	9)	Per materie prime, suss., di consumo e merci	(13.743.807)	(13.002.206)
	10)	Per servizi propri dell'ente	(115.053.772)	(88.579.307)
	11)	Per lavori sulla rete stradale	(634.110.487)	(1.840.634.095)
	12)	Per contributi a favore di terzi	(8.828.949)	(192.415.939)
	13)	Oneri diversi di gestione	(10.832.550)	(326.150.871)
	14)	Per il godimento di beni di terzi	(2.848.289)	(5.993.826)
	Margine operativo lordo		**52.800.387**	**81.465.282**
D	**Ammortamenti e accantonamenti**		**(35.561.507)**	**(67.573.672)**
	15)	Ammortamenti e svalutazioni	(35.011.467)	(68.167.247)
	16)	Variaz. delle rimanenze di materie prime	(550.040)	593.575
	17)	Altri accantonamenti		
	Risultato operativo netto		**17.238.880**	**13.891.610**
E	**Proventi ed oneri finanziari**		**(20.797.557)**	**(1.719.595)**
	18)	Proventi da imprese collegate		
	19)	Proventi diversi	4.267.582	
	20)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	(2.276.647)	53.053.769
	21)	Interessi e altri oneri finanziari	(22.788.492)	(56.990.986)
	22)	Altri		2.217.622
	Risultato ordinario		**(3.558.677)**	**12.172.015**
F	**Proventi ed oneri straordinari**		3.558.677	**5.931.986**
	23)	Plusvalenze da alienazioni		434.796
	24)	Plusvalenze varie		22.812.188
	25)	Minusvalenze	(3.174.553)	(17.314.998)
	26)	Imposte esercizi precedenti	(34.757)	
	27)	Altri oneri straordinari	(18.883.895)	
	28)	Altri proventi straordinari	25.651.882	
G	**Risultato prima delle imposte**		**0**	**18.104.001**
	29)	Imposte sul reddito	0	(18.104.001)
	Risultato netto			**0**

3.31. I ricavi dell'ANAS al 31 dicembre 2003 ammontano ad € 1.161 mln. inferiori del 41%, rispetto al 2002.

In minor misura, la diminuzione dei ricavi è imputabile ai contributi derivanti dal trasferimento dei fondi assegnati dallo Stato che si riducono circa di un quarto.

3.32. Il costo del personale passa da € 284 mln. del 2002 a € 323 mln. del 2003 con un incremento del 14% circa.

Analisi delle voci componenti il costo del lavoro

(valori in migliaia)

Voci di bilancio	2002	2003
Salari e stipendi	217.483	247.618
Oneri sociali	58.909	70.094
T.F.R.	3.573	4.652
Altri costi	4.439	1.192
Totale costo lavoro	**284.405**	**323.556**
Numero dipendenti	**6.228**	**6.622**

Fonte: ANAS - Risultanze di bilancio, conto economico.

Tali risultanze di bilancio non trovano conferma nei dati contabili forniti dal servizio del personale (Cfr. par. 7.8).

3.33. Dal bilancio si evince che la società ha avviato una articolata riorganizzazione amministrativa, nell'ambito della quale è stato impiantato un nuovo sistema di contabilità analitica.

A tal proposito si segnala che l'azienda non sembra disporre di un adeguato sistema di controllo di gestione, stante anche la «debolezza» del Collegio sindacale, atto a consentire il monitoraggio sistematico e tempestivo dei lavori, e dei relativi oneri finanziari, comportando così la piena conoscenza della gestione aziendale nel suo complesso.

Un adeguato controllo di gestione permetterebbe la pronta valutazione ed il tempestivo monitoraggio dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza con cui si realizzano gli obiettivi prefissati.

E' appena il caso di sottolineare che la contabilità analitica costituisce solo un primo strumento di controllo aziendale sulla cui base va costruito un idoneo controllo di gestione.

3.34. L'azienda deve necessariamente implementare un'adeguata contabilità del personale.

Tale implementazione è necessaria per garantire il completo e corretto aggiornamento della contabilità generale ed è indispensabile per svolgere un adeguato ed idoneo controllo di gestione sui lavori, nonché per documentare le modalità di capitalizzazione dei costi del personale.

3.35. L'azienda non dispone di una contabilità di magazzino e di una procedura inventariale delle giacenze, che, conseguentemente, determina l'inadeguatezza di un efficace controllo delle scorte nonché difficoltà nella quantificazione e valorizzazione secondo i criteri indicati dalla normativa civilistica e fiscale.

3.36. E' necessario effettuare un'analisi accurata sull'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio al fine di provvedere ad eventuali svalutazioni. La società non si avvale di uno scadenzario dei crediti, strumento indispensabile al fine dell'individuazione di probabili posizioni a rischio. Se ne suggerisce l'utilizzo sistematico, sia come strumento di impulso per eventuali azioni di recupero, che come strumento di valutazione dei crediti secondo il loro grado di presunto realizzo.

3.37. La gestione dei conti correnti bancari e postali deve basarsi su riconciliazioni periodiche almeno con cadenza trimestrale anche per evitare l'accumularsi di partite sospese, il mancato abbinamento degli incassi e la conseguente creazione di conti transitori.

Il Collegio sindacale deve rivitalizzare e rinforzare il proprio controllo, evitando di limitarsi alla valutazione dei dati di tesoreria forniti dalla società.

3.38. Non appare, nelle scritture contabili, la rappresentazione dei

«Fondi vincolati per lavori» rimodulati a seguito di esperimento di gara.

Per la realizzazione di un opera, come noto, vengono stanziati dei fondi che rappresentano la garanzia di una concreta copertura finanziaria dell'intervento da eseguire. L'importo originario progettuale è un importo lordo che, una volta esperita la procedura concorsuale, assumerà la natura di importo netto in virtù dell'offerto ed accettato ribasso eseguito dall'impresa risultata aggiudicataria.

Tale ribasso rappresenta, per l'ANAS, una economia in quanto minor impiego di risorse finanziarie. L'importo lordo del progetto verrà diminuito nella misura percentuale pari al ribasso offerto dal concorrente. Detto importo deve essere rimodulato evidenziando l'economia realizzata, come pure dovranno essere evidenziate le «economie» realizzate a seguito dei ribassi d'asta che a loro volta debbono essere destinati ad un successivo utilizzo.

3.39. La differenza tra l'importo riferito al patrimonio netto, compreso il capitale sociale pari a 21.583 migliaia di euro e quello del capitale sociale (determinato in sede di trasformazione dell'Ente pubblico economico in S.p.A.), esistente alla data del 18 dicembre 2002, comporta la necessità di effettuare un assemblea straordinaria per allineare il capitale sociale della S.p.A. alla data della sua costituzione.

Tale assemblea dovrebbe deliberare l'aumento del capitale sociale cosi come previsto dalle leggi finanziarie dello Stato per gli esercizi 2003 e 2004.

3.40. Dal bilancio si evince che l'Azienda deve avviare una ricostruzione dei rapporti contabili con gli enti locali ed

effettuare le rendicontazioni nei confronti di questi ultimi per definire le posizioni creditorie o debitorie nei loro confronti.

3.41. Il risultato di pareggio del conto economico, riportato in bilancio, evidenzia una semplificazione degli accantonamenti e delle svalutazioni non compatibili con i principi civilistici di redazione del bilancio e con la normativa civilistica delle società per azioni.

l) Relazione della Società di revisione sul bilancio ANAS 2003

3.42. Occorre far rilevare che la stessa società di revisione alla quale è stato affidato l'esame del bilancio dell'ANAS 2003 ha evidenziato molteplici criticità che possono così sintetizzarsi ([3]).

La Società ha fatto presente che:

1. non si è potuta esprimere sulla stima del *patrimonio sociale* in quanto sussiste incertezza sull'esatta definizione del patrimonio stesso;
2. non è stato possibile effettuare una compiuta valutazione dei *rischi ed oneri,* e loro accantonamenti, perché non risultano disponibili elementi utili causa l'enorme contenzioso in essere ancora al vaglio di società specializzate. Inoltre alcune Avvocature Distrettuali e gli avvocati liberi professionisti, hanno fornito solo informazioni parziali ed incomplete rispetto a quanto richiesto;
3. non può riscontrare la rispondenza degli oneri delle unità *immobiliari* in quanto sono ancora oggetto di ricognizione e valutazione;
4. in materia di *immobilizzazioni*, non è in grado di esprimersi sui criteri utilizzati sulla valutazione della rete stradale,

([3]) Cfr. Appendice n. 11.

autostradale e loro manutenzione, stante l'attuale stato di incertezza giuridica;

5. in ordine ai *costi sostenuti per lavori*, evidenzia la carenza di un sistema integrato di contabilità analitica;
6. non risultano strumenti gestionali idonei che permettono la *rimodulazione* delle somme investite;
7. non esistendo l'aggiornamento dei *beni mobili* non è in grado di effettuare le procedure di revisione;
8. nei confronti dei *crediti* si sono rilevate discordanze con i saldi indicati in contabilità generale;
9. in merito al *fondo svalutazione crediti* inscritto in bilancio, non è in grado di dare un giudizio di congruità a causa della carenza di strumenti, da parte dell'ANAS, utili per analizzare i crediti;
10. in materia di royalties per concessioni autostradali in gestione diretta, poiché non risultano formalizzati gli atti di concessione di 10 stazioni di servizio, non è in grado di dare un giudizio conclusivo sulla completezza dell'importo in bilancio;
11. non si può esprimere sui *conti transitori* in quanto non è stato possibile ottenere un elenco analitico delle partite di tali conti;
12. per ciò che concerne la situazione dei *crediti verso lo Stato* ed altri Enti, non è stata resa disponibile la loro riconciliazione né la conferma dei saldi;
13. nei confronti della voce *altri crediti* che include quelli riferibili alla regionalizzazione delle strade, non è stato reso disponibile alcun documento dettagliato;
14. l'analisi delle *disponibilità liquide* non consente di esprimersi correttamente sulle operazioni che hanno fatto riscontrare un disallineamento tra i saldi contabili sia delle Poste che della Banca di Roma;

15. in materia di *personale*, ha rilevato che:
    a) non si è provveduto ad definire i criteri di corresponsione di una indennità da corrispondere ai quadri aziendali,
    b) Per le competenze accessorie si utilizza il momento della erogazione e non quello della maturazione,
    c) Non è presente nessuna informativa sulle potenziali passività;
16. l'impostazione dei *conti d'ordine* non risulta conforme ai principi contabili che escludono l'indicazione dei valori simbolici mentre richiedono solo informativa nella nota integrativa;
17. sulla voce *opere da realizzare ex contratto 2003-2005*, gli importi non sono stati ridotti della quota di opere già realizzate e manca una contabilità analitica per progetto; pertanto i valori risulterebbero sovrastimati;
18. non è in grado di esprimersi sulle *quote di finanziamento da ricevere*, anche per QCS, per non aver avuto sufficienti elementi di supporto.

La Società di revisione ha fatto riserva di esporre all'ANAS i suggerimenti per una maggiore efficienza della gestione dei dati contabili.

m) Raccomandazioni sulla gestione finanziaria

3.43. Nel rispetto del principio dell'annualità, sancito anche in sede europea con la IV direttiva del Consiglio 5 luglio 1978 relativa ai conti annuali delle società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, il bilancio, relativo al periodo 19 dicembre-31 dicembre 2002, avrebbe dovuto essere approvato distintamente da quello relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, anche al fine di consentire, come previsto dall'art. 2423-ter, comma 5, le comparazioni con l'esercizio

precedente in termini omogenei.

Le carenze attualmente esistenti sono particolarmente gravi, specie quelli riguardanti:

- omessa realizzazione della contabilità analitica prevista dalla Convenzione-Concessione con il Ministero;
- ridefinizione e regolamentazione dei nuovi «processi» interni aziendali che dovranno garantire e regolamentare l'operatività;
- completamento della ricognizione catastale e fisica degli immobili ed alimentazione della nuova contabilità, in modo da gestire sistematicamente affitti, crediti, manutenzioni, contenzioso, fiscalità, ecc.;
- inventario fisico di tutti i cespiti di proprietà (diversi dagli immobili) e confronto con l'inventario contabile; redazione del registro dei cespiti dell'azienda, attualmente mancante;
- analisi critica e sistemazione dell'anagrafica dei clienti dell'ANAS al fine di controllarne la completezza ed accuratezza, aggredendo il problema dell'evasione nel pagamento dei canoni di concessione dovuti e provvedendo alle relative riscossioni per evitare l'annullamento dei crediti, ponendo in essere un'idonea procedura di gestione e sollecito dei crediti verso clienti;
- ricognizione del contenzioso in essere e valutazione dell'importo relativo ai probabili oneri da sostenere;
- avviamento di un esteso piano di formazione del personale amministrativo di direzione e di periferia;
- completa rivisitazione dell'organizzazione e delle procedure di archiviazione dei documenti, sia in Direzione generale che presso gli uffici periferici.

A tali problematiche si devono aggiungere le seguenti:

- necessità di eseguire l'audit finanziario;
- esigenze di controllare, specie da parte del Collegio

Sindacale, la gestione afferenti a:

- buoni pasto,
- beni immobili,
- beni mobili,
- piccole casse,
- rendiconti dei compartimenti,
- tesoreria dei compartimenti e uffici territoriali,
- autoparco,
- soppressione di contabilità separate, come segnalato in precedenza, ecc.;

• raggiungimento della piena autonomia finanziaria, mediante l'incremento delle entrate proprie, evitando l'annullamento dei crediti ovvero il ricorso al «condono» dei debiti non onorati dai terzi;

• tempestiva e corretta redazione del budget, quale principale strumento di programmazione e controllo di gestione;

• adeguamento dell'organizzazione contabile, soprattutto con riferimento al piano dei conti, ai regolamenti di contabilità e di amministrazione, alla nuova struttura societaria;

• controlli periodici sulla tenuta della contabilità al fine di consentire una rappresentazione corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in bilancio.

3.44. Inoltre, la Corte ritiene di sottolineare le seguenti notazioni di ordine sistematico alla luce delle disposizioni del c.c.:

- l'organizzazione contabile non appare adeguata alla strutturazione, centrale e territoriale, dell'ANAS, compromettendo le «esigenze» di una contabilità civilistica, che deve essere analitica, cronologica e tempestiva al fine di consentire il sistematico monitoraggio dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda;
- il principio della competenza e quello della prudenza nella

redazione del bilancio non appaiono completamente rispettati in relazione alle appostazioni di adeguati fondi rischi riferibili a potenziali passività esistenti (contenzioso, oneri latenti, inquadramento fiscale dell'Ente eventualmente differente);

- il gravissimo ritardo con cui l'Ente sta completando l'inventario dei beni di proprietà dell'ex A.N.A.S. non permette di considerare il bilancio d'esercizio del 2003 completo, non consentendo, altresì, l'effettiva posta di bilancio e, quindi, il risultato economico dell'anno;
- i conti economici dell'Ente sono influenzati in parte «ricavi» dai contributi dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, valutabili in oltre il 76% del totale con la conseguenza di non porre in essere un piano industriale per sfruttare al meglio le possibilità dell'Ente e per tracciare lo sviluppo futuro, fissando gli obiettivi di economicità tali da permettere una consistente riduzione del finanziamento pubblico, specie per quanto attiene alle spese di funzionamento.

La Corte rileva la necessità della pronta soluzione di tutte le problematiche interessanti la gestione finanziaria, insieme alla predisposizione di bilanci di verifica trimestrale e della contabilità analitica relativamente agli obblighi derivanti dalla convenzione, insieme all'implementazione di un sistema informatico di pronta e agevole consultazione.

Rileva, inoltre, la necessaria trasparenza e chiarezza delle spese riguardanti gli incarichi di consulenza in senso lato, ivi comprese quelle di interventi pre-progettuali e progettuali, insieme ad un programma di definizione e eliminazione degli oneri del contenzioso riguardante l'esecuzione dei lavori. Richiama l'attenzione della Ragioneria Generale dello Stato per impartire idonee direttive alla Società e al Collegio Sindacale.

4. SCENARIO ISTITUZIONALE ED OPERATIVO

a) Missione dell'ANAS

4.1. Con la trasformazione in S.p.A. dell'ANAS, le sue attribuzioni, conferite a titolo di concessione, assentita in data 19 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 7 del citato D.L. n. 138/02 e legge di conversione n. 178/02, sono quelle individuate nel D.Lgs. 143/94 all'art. 2 comma 1, lettere da a) a g) e l), val dire:

- gestione della rete stradale ed autostradale dello Stato e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale e della relativa segnaletica;
- costruzione di nuove autostrade e strade di interesse nazionale, anche a pedaggio con eventuale utilizzo del sistema della finanza di progetto, sia direttamente che mediante concessione a terzi;
- vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione;
- controllo sulla gestione delle autostrade in concessione;
- acquisto, costruzione, conservazione, miglioramento ed incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
- attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, nonché della tutela del traffico e della segnaletica; adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla rete stradale ed autostradale medesima; esercizio sulla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dei diritti e dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente;

- effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- svolgimento, mediante proprio personale, dei compiti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2. Tali competenze hanno trovato la loro conferma nella Convenzione di concessione, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS ([1]), che andrebbe, però, rimodulata in armonia con il «federalismo stradale».

La suddetta Convenzione prescrive, all'art. 12, che l'ANAS provveda a redigere, entro il 31 dicembre 2003, la «carta dei servizi stradali ed autostradali» contenente gli standards minimi di qualità approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento soprattutto alla sicurezza e continuità del servizio: «carta» non ancora elaborata ed approvata ([2]).

4.3. Per assolvere i compiti della propria missione, in materia di viabilità stradale, l'ANAS è assoggettata al rispetto dell'intera normativa sui lavori pubblici disciplinata dalla legge n. 109/94, emanata in materia, e di tutte le altre disposizioni legislative ad essa collegate e correlate ([3]).

([1]) Cfr. Appendice n. 6.

([2]) L'art. 21 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, prevede al 3° comma che «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze prevista dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo».

([3]) Cfr. le leggi 11 febbraio 1994, n. 109, 2 giugno 1995, n. 216, 18 novembre 1998, n. 415 e 1 agosto 2002, n. 166 e 20 agosto 2002, n. 190.

4.4. Il 2003 è stato caratterizzato dai seguenti rilevanti eventi:

- approvazione del budget aziendale (C.d.A. 5 giugno 2003);
- elaborazione del Piano Industriale 2003-2005 approvato dal C.d.A. del 5 giugno 2003, contenente le linee strategiche e direttive, i cui dati, tuttavia, per quanto concerne i ricavi, mostrano significativi scostamenti rispetto alle previsioni del budget 2003;
- ristrutturazione dell'ANAS S.p.A. mediante la creazione di nuove Direzioni e Servizi;
- accertamento dei residui passivi per la loro iscrizione «in conto aumento del capitale sociale» in tutto o in parte (art. 76, legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- avvio di una trasformazione di importanti arterie, quali la Salerno-Reggio Calabria, in autostrade a pedaggio;
- concretizzazione delle iniziative interessanti il Passante di Mestre e la Variante di Valico;
- rinnovo degli atti convenzionali riguardanti il settore autostradale, comportanti perpetuizzazione delle concessioni di costruzione e gestione a favore degli attuali concessionari (convenzione ANAS – SITAF del 29 gennaio 2003);
- assunzione, mediante l'acquiscenza prestata alla cessione di credito tra Autostrade per l'Italia (ASPI) e le sue banche creditrici, di oneri finanziari potenzialmente illimitati, verso queste ultime, anche in caso di mancato rispetto, da parte della concessionaria, dei propri obblighi convenzionali, in contrasto con l'art. 115, 5 comma, D.P.R. 554/99;
- conferimento di incarichi ai consulenti esterni, in modo non armonizzato con le reiterate osservazioni della Corte formulate nelle precedenti relazioni;
- elaborazione della nuova tabella organica del personale;
- assunzione di n. 380 unità, collocate ai livelli apicali di A e A1.

Di tali eventi sarà data ampia illustrazione nei paragrafi successivi.

Celebrazione dei 75 anni dell'ANAS

Per la celebrazione dei suoi 75 anni di vita l'ANAS ha promosso una serie di manifestazioni culturali, volte a far conoscere alla collettività la nascita e l'evoluzione della Società attraverso i tempi con riferimento alle diverse opere pittoriche e cinematografiche riguardanti la strada.

Per la campagna di comunicazione l'ANAS avrà come collaboratori/partnerships la Biennale di Venezia e l'Istituto Luce per l'organizzazione delle suddette iniziative.

b) Organizzazione dell'Ente

4.5. In data 19 dicembre 2002, in attuazione dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 27 novembre 2002, ha avuto luogo la prima Assemblea dell'ANAS S.p.A. per deliberare lo Statuto emanato in attuazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed assunto in data 18 dicembre 2002.

Il capitale sociale è stato determinato in € 244.105.639,00 dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: suddiviso in 244.105.639 azioni da 1 € l'una, è stato riprodotto nello Statuto dell'ANAS S.p.A., approvato dall'Assemblea nella riunione del 19 dicembre 2002.

La missione dell'ANAS è precisata nella citata Convenzione del 19 dicembre 2002 ([4]), nonché da quegli ulteriori interventi che dovrebbero costituire il new business.

([4]) Cfr. Appendice n. 6.

L'Assemblea ha anche deliberato la composizione del C.d.A. che ripropone, ai sensi del comma 12, dell'art. 7 del citato D.L. n. 138/2002, gli stessi componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori del soppresso Ente Nazionale per le Strade ANAS, ha nominato, altresì, il Presidente del C.d.A. al quale, in conformità dello Statuto, sono stati conferiti ampi poteri di delega, ad eccezione:

a) di quanto previsto agli artt. 2324, 2443, 2446 e 2447 C.C.;
b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali in ragione del loro ufficio;
c) nella predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività delle società;
d) delle proposte di accordo con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) dell'approvazione di progetti di lavoro di importo superiori a € 50 mln.;
f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavoro di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché i contratti di affidamento di forniture e servizi superiori a un decimo del valore suindicato ([5]);
g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi, qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lettera e);
h) dell'acquisizione e della vendita di partecipazioni;
i) dell'acquisto e della vendita di beni immobili per l'importo superiore a € 2,5 mln. o di beni mobili di importo superiore a € 250.000;
j) delle proposte di modifica allo Statuto.

Il C.d.A., su proposta del Presidente, può delegare, ad uno o più

([5]) Il limite di applicazione della normativa comunitari è: per i lavori pari a € 5.000.000; per i lavori a trattativa privata pari a € 300.000 per i lavori di fornitura pari a un decimo dei valori suindicati.

Consiglieri, il compimento di atti, o categorie di atti, relativi alle materie già delegate al precedente C.d.A., restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.
Rientra nei poteri del Presidente del C.d.A. conferire procure speciali per singoli atti, o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

4.6. Con ordine di servizio n. 41 del 28 maggio 2003, il Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A. ha istituito un settore di livello dirigenziale, operativamente e finanziariamente autonomo, nell'ambito della Segreteria del Consiglio di amministrazione, perché provveda ai seguenti compiti:

- gestione del fabbisogno finanziario dell'Ufficio Auditing;
- gestione degli emolumenti agli Organi Sociali e relativi adempimenti fiscali e previdenziali;
- gestione finanziaria contabile delle consulenze aziendali non di carattere tecnico d'interesse dell'Amministrazione;
- organizzazione e coordinamento di seminari in materia giuridica per il top management e gli Organi Sociali;
- redazione e presentazione agli uffici competenti del modello 770 aziendale.

E' stato stabilito che, in accordo con la Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, detto Settore trasmetterà le rendicontazioni periodiche affinché vengano inserite in contabilità.

4.7. Nella riunione del 19 dicembre 2002 il C.d.A. ha segnalato la necessità di procedere ad una interpretazione dell'art. 17 dello Statuto per quanto attiene all'esclusione della delega al Presidente della Società. Tale richiesta è stata inoltrata

all'azionista per il suo consenso ([6]).

4.8. Il capitale sociale è stato calcolato in relazione al capitale netto del consuntivo 2000, in luogo del 2001, che sconta il minor valore connesso con la realizzazione del «federalismo stradale». Al riguardo, l'Assemblea dovrebbe adottare i relativi provvedimenti.

c) Organi della Società

4.9. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, gli organi dell'Ente erano:

- l'Amministratore, chiamato anche a svolgere i compiti di Presidente del Consiglio ex art. 7 citato D.Lgs. 143/94;
- il Consiglio, cui la legge e lo Statuto demandano la responsabilità dei più qualificanti interventi gestionali;

([6]) La richiesta di interpretazione dell'art. 17 dello Statuto, lett. d) ed f) è così motivata: «Alla luce di quanto espressamente esplicato nella riunione del 19 dicembre 2002 (pagina 4), nell'ambito dei poteri conferiti al Presidente, è sorta la necessità di chiarire il significato e l'applicazione operativa di alcuni commi dell'art. 17 dello Statuto, interpretazione che si deve ispirare allo spirito, all'economia dei risultati, agli obiettivi dello Statuto, in tutto analoghi a quelli già perseguiti nelle varie forme e personalità giuridiche assunte dalla originaria Azienda Nazionale Autonoma per le Strade».
«L'interpretazione va, quindi, fatta secondo buona fede, riferendosi al significato concreto da attribuire ai termini dello Statuto, nel contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo dello stesso».
«E' quindi chiaro che, laddove i disposti delle lettere d), e) e f) del comma II dell'art. 17 abbiano sintetizzato il concetto di *"approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro", "approvazione di contratti di affidamento [...]" "approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento [...]",* mutando quanto già disposto dallo Statuto dell'Ente Nazionale per le Strade (art. 5 lettera f), non si sia inteso limitare l'operatività del Presidente e quindi dell'Azienda, perdendo di vista l'obiettivo reale che avrebbe più correttamente dovuto essere espresso, come nel precedente Statuto, con parole *"approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore"*».
«Il riferirsi alla *approvazione dei singoli contratti e degli atti aggiuntivi, come potrebbe apparire da una prima lettura dei citati punti dell'art. 17, comporta evidenti effetti nelle* conseguenze pratiche, con un improduttivo aggravio delle attività "del Consiglio che verrebbe chiamato ad esaminare ogni singolo contratto ed atto aggiuntivo"».
«Dall'esame comparato delle due disposizioni emerge evidente che si tratti dell'approvazione delle procedure, quindi della metodologia adottata per l'aggiudicazione e l'affidamento degli appalti di opere, servizi e forniture e non invece di ogni singolo contratto, peraltro già regolato dalle rigide procedure concorsuali, dai meccanismi di controllo delle stesse e dalla stessa legge vigente in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture».
«A maggior ragione ciò riguarda i rapporti di consulenza, i cui contratti, rispettate le procedure ad evidenza pubblica ove richieste per la materia specifica, hanno caratteristiche peculiari rispetto ai contratti per servizi».

- il Collegio dei Revisori, chiamato a garantire oltre all'audit finanziario anche la regolarità della gestione ([7]).

Con la trasformazione in S.p.A., gli Organi sono:

- l'Assemblea (azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- il Presidente, con il ruolo di amministratore delegato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente;
- il Collegio Sindacale, che sarà trattato dettagliatamente nel successivo par. 9.

d) Sistema di «Governance»

4.10. Il Presidente-Amministratore, con ordine di servizio n. 20 del 7 maggio 2002, reiterato successivamente in data 14 febbraio 2003, ha affidato i predetti compiti - da qualificarsi come mera identificazione del settore di analisi rimesso all'attività di un singolo componente del C.d.A. senza assurgere a vero «incarico» - ai quattro consiglieri:

1. ad uno sono affidate le cennate funzioni aventi per oggetto la Direzione Centrale Lavori e la Direzione Centrale Programmazione e Progettazione studi e rapporti con le Regioni ed altri Enti;
2. ad altro sono affidate le predette funzioni aventi ad oggetto la Direzione Centrale AA.GG. e Risorse Umane e l'Ufficio Legale;
3. ad altro ancora sono affidate le problematiche dello Spazio Alpino quadrante nord-ovest nonché per le attività di competenza alle opere connesse alle olimpiadi invernali del

([7]) L'art. 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, statuisce che il Collegio dei Revisori «riferisce all'Amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il Collegio riferisce direttamente al Ministro dei LL.PP.».

2006;

4. all'ultimo sono affidate le problematiche riguardanti l'area lombarda ed il quadrante nord-est.

Tale articolazione è in contrasto con la direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo cui l'iniziativa non è «opportuna e non in linea con i sistemi di governance utilizzati nelle società controllate dallo Stato e di prassi nelle principali realtà aziendali sia nazionali che estere» ([8]) con invito ad assumere e comunicare il seguito deciso dal C.d.A. il quale non si è uniformato.

4.11. Si riporta, nella tabella che segue, i compensi percepiti dagli organi dell'ANAS sia come Ente pubblico economico sia come S.p.A. ([9]):

(valori in unità)

Cariche Sociali		Ente 14.11.01-18.12.02	ANAS S.p.A. (19.12.2002/dic. 2003)		
			Parte fissa	Parte variabile	Fisso componente C.d.A.
Presidente C.d.A.	€	450.000,00	300.000,00	150.000,00	41.000,00
Componente C.d.A.	€	50.832,03	41.000,00	140.000,00	-
Presidente C.S.	€	62.000,00	62.000,00	-	-
Componente C.S.	€	41.000,00	41.000,00	-	-
Totale	**€**	**603.832,03**	**444.000,00**	**290.000,00**	**41.000,00**

Le competenze di parte variabile sono state deliberate dal C.d.A. nel quadro dell'art. 2389 c.c. in seguito al rilascio delle suddette deleghe, non essendosi l'ANAS uniformato ai rilievi del MEF (Cfr. nota 8).

4.12. Il «vertice» ha provveduto a dotare i propri componenti del C.d.A. di una carta di credito aziendale con cui fronteggiare le spese per la propria attività istituzionale, tra cui anche quelle di

([8]) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 70900, del 25 luglio 2003, ha motivato il proprio negativo orientamento con la circostanza che l'attribuzione di deleghe può avvenire solo per specifici compiti e per attività molto circoscritte in termini di competenza e di durata onde evitare la creazione di «una situazione distorsiva in cui controllato e controllore vengono a coincidere nella stessa persona» (Cfr. Appendice n. 12).

([9]) Per la partecipazione alle singole sedute del C.d.A. e del Collegio Sindacale è stato stabilito un gettone di presenza in misura di € 500,00, nonché un'indennità di missione di € 300,00/giorno. Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo beneficia di questi ultimi emolumenti.

rappresentanza.

Al riguardo, la Corte rileva che le spese di rappresentanza possono essere addebitate all'Ente soltanto nel caso in cui le stesse siano previste da una apposita regolamentazione, la quale deve precisare in modo tassativo, le diverse situazioni in cui sia consentito addebitare all'ANAS determinate spese. I controlli eseguiti hanno evidenziato che: a) la spesa media mensile oscilla tra € 266 e € 2.435 per albergo, trasporto, ristorante; b) le risultanze contabili sono riepilogate trimestralmente e iscritti nella contabilità generale; c) il ricorso ad uno specifico agente contabile è dovuto dalla necessità di assicurare la massima speditezza nella liquidazione delle relative spese.

e) Emolumenti all'ex Presidente-Amministratore

4.13. Nel corso del 2003, l'ANAS ha proceduto ai pagamenti all'ex Amministratore, di cui al contratto stipulato in occasione delle sue dimissioni nel 2001. Risultano eseguiti n. 6 pagamenti per complessivi € 309.870,00, tutti avvenuti nel maggio 2003 ([10]).

f) Il Collegio Sindacale

4.14. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tale disposizione è innovativa, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 (istitutivo dell'ANAS), il cui art. 8 stabiliva che il Collegio dei Revisori era composto da tre membri e da altrettanti supplenti ed era nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la durata di cinque anni.

([10]) Per un'illustrazione completa si rinvia ai par. 4.16 e ss. della precedente Relazione. Con atto di citazione datato 20 settembre 2004, la Procura regionale per l Lazio, della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio il Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti per rispondere del danno erariale di € 3.191.703,92, derivante dal citato accordo transattivo. Il relativo giudizio è in corso.

4.15. Poiché nel 2003 il quadro funzionale ed operativo non ha subito sostanziali mutamenti, si confermano le precedenti ponderazioni e valutazioni operate dalla Corte, in ordine alla omessa trasmissione di tutti gli atti afferenti ai controlli, eseguiti dal Collegio Sindacale, con un errato richiamo all'art. 2407 c.c. nonché alla mancanza di provvedimenti in ordine alla determinazione n. 22/03 del 19 maggio 2003, della Sezione di Controllo Enti della Corte dei Conti con cui fu dichiarata l'incompatibilità di un incarico retribuito (€ 317.467,50) svolto da un sindaco.

4.16. Il Collegio Sindacale, come si evince dalla relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2003 non ha provveduto a rilevare l'illegittimo ricorso ai consulenti esterni e alcuni eventi di natura economico-patrimoniale, omettendo di denunciare i fatti alla competente procura regionale della Corte dei Conti per il seguito di competenza.

Nessun provvedimento è stato adottato da parte dell'Autorità di vigilanza e dell'ANAS in ordine all'illegittimo conferimento di incarico ad uno dei sindaci (Cfr. Deter. n. 22/03 del 19 maggio 2003).

Ulteriore momento di criticità attiene al silenzio osservato da un sindaco in ordine all'incarico conferito e prorogato dal Presidente-Amministratore – senza il rispetto della procedura concorsuale - alla società B & C, Business & Comunitation s.r.l., governata da un familiare del sindaco stesso (Cfr. par. 7.24).

Dubbia appare la permanenza nelle funzioni di presidente del Collegio arbitrale da parte del Presidente del Collegio Sindacale nella controversia SITAF e un'impresa del Gruppo Gavio, trattandosi di un contenzioso interessante una società partecipata dall'ANAS (35%), e concessionaria autostradale. Tale incarico non si armonizza con l'art. 2399 c.c., nel testo novellato con la riforma del diritto societario.

g) Struttura dell'Ente

4.17. Il C.d.A. con una forte innovazione strutturale, ha provveduto, con delibera dell'8 maggio 2002, alla nomina del Direttore Generale, che, in base allo Statuto, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto al voto e i cui compiti sono stati definiti nel successivo Consiglio del 19 dicembre 2002 e diretti a coordinare le diverse articolazioni dell'Azienda.

Il C.d.A. (9 luglio 2003), ha incrementato la struttura con la costituzione di tre unità divisionali, poste alle dirette dipendenze del Direttore Generale, le quali sembrano ricalcare compiti ed attribuzioni di altre Direzioni Centrali.

Successivamente, il C.d.A. (21 aprile 2004) ha nominato un Condirettore Generale della Società con deleghe operative nei seguenti settori: Amministrazione e Finanza; Controllo di gestione e pianificazione strategica; Affari Generali e Nuove Strategie; divisione «Service e patrimonio».

Il C.d.A. (25 settembre 2003), ha inoltre deliberato, nell'ottica del processo evolutivo e organizzativo dell'ANAS, di dotare le direzioni centrali di coordinatori di area con il compito di supportare il Direttore Centrale (1 coordinatore per la Direzione Centrale Progettazione e Programmazione tecnica e per quella di Autostrade e 3 coordinatori per la Direzione Centrale Lavori).

La creazione di una nuova Direzione Centrale e delle tre divisioni operative, insieme alla nomina del Direttore Generale, del Condirettore Generale, del Segretario Generale e all'azione dei singoli Consiglieri oltre a quelli del Presidente vengono a costituire un coacervo di interventi incidenti sulla struttura sottostante, in cui è difficile cogliere gli elementi sistematici di razionalizzazione e di ammodernamento, a cagione della eccessiva ridondanza del «management».

4.18. Altro ufficio aziendale è rappresentato dal Segretario Generale, organo di staff, articolato in diversi servizi, che costituisce l'ampliamento del raggio d'azione del Presidente.

Per una rappresentazione di sintesi si rinvia al seguente organigramma, valido nel 2003, revisionato nel 2004 e 2005.

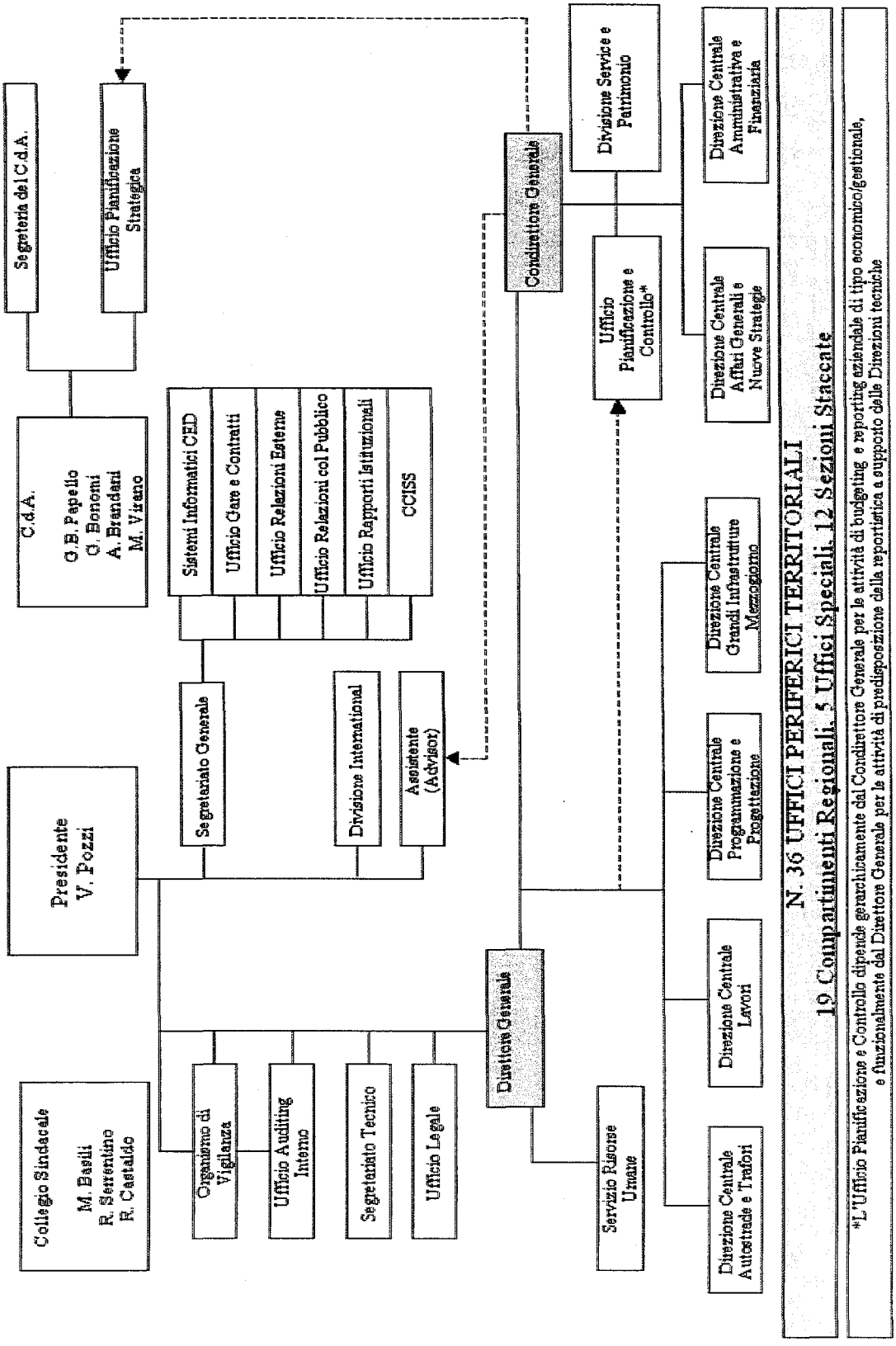

Fonte: ANAS con elaborazione Corte dei Conti

4.19. L'organizzazione, quindi, evidenzia una molteplicità di organi di vertice (Direttore Centrale; Condirettore Generale, Direttore Generale; Segretario Generale; Consiglieri di Amministrazione; Presidente; Consiglio di Amministrazione) con la conseguenza di concorrere al rallentamento dell'azione della Società, che invece abbisogna di essere snellita e velocizzata. Con riferimento agli Uffici Territoriali le difficoltà gestionali si accrescono in considerazione degli interventi «orizzontali» e «verticali» della Direzione Generale.

Perdura il nutrito ricorso alle consulenze esterne con sensibile nocumento dell'attività istituzionale, influenzata, se non diretta, da soggetti estranei alla struttura dell'ANAS con tutte le «negatività» consequenziali, illustrate al par. 7.

La suddetta struttura è stata nuovamente riformata nel 2004 e 2005, anche a causa delle dimissioni del Condirettore Generale.

h) «Deleghe» ai componenti del C.d.A. ed ai dirigenti

4.20. Il nuovo vertice societario, insediatosi alla data del 14 novembre 2001, ha provveduto ad emanare, già nel periodo di commissariamento dell'ANAS, alcune deleghe, limitate per competenza e per valore, ai dirigenti centrali.

Successivamente il C.d.A. ha provveduto ad emanare ulteriori disposizioni organizzative.

Sono stati predisposti ordini di servizio contenenti deleghe di funzioni, con compiti determinati sia per competenza che per valore, al Direttore Generale, ai Direttori Centrali, nonché ai dirigenti amministrativi e tecnici.

4.21. Successivamente, a completamento dell'iter di trasformazione dell'ANAS in società per azioni, (D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito con legge 8 agosto 2002, n.178) avvenuto con la

costituzione della prima Assemblea in data 19 dicembre 2002 - data in cui è stato anche approvato lo Statuto della Società - il Presidente, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 17 dello Statuto, ha rilasciato, in data 29 gennaio 2003, procure a tutti i dirigenti degli uffici centrali e degli uffici periferici, attribuendo loro le facoltà operative, anche sotto l'aspetto economico, fissandone i limiti di spesa, stabiliti nell'atto stesso.

4.22. Nel confermare che nessuna iniziativa è stata assunta per conformare la «governance» ai principi dell'azionista, in ordine alle deleghe rilasciate dal Presidente-Amministratore ai singoli consiglieri come illustrato al par. 4.10, e che, pertanto, continua la corresponsione dell'emolumento fissato ex art. 2389 c.c., 2 comma, la Corte dei Conti ribadisce il proprio orientamento espresso nella precedente relazione (Cfr. par. 4.19, Relazione 2002), secondo cui le attività di un singolo componente del C.d.A. non assurge a vero «incarico», consegue che, alla luce delle considerazioni dell'azionista e della Corte, appare irregolare la corresponsione dei «compensi» ai componenti del C.d.A. e al Presidente-Amministratore, raccomandando al Ministro dell'Economia e delle Finanze di svolgere appropriati interventi per la riconduzione della «governance» e dei correlati emolumenti nell'alveo della legalità.

i) Nuove strategie

4.23. Il nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Affari Generali e Nuove Strategie – varato dal C.d.A. con delibera del 5-13 dicembre 2002 – ha visto la sua attuazione nell'ordine di servizio n. 181 del 3 giugno 2003 con il quale è stato attivato il settore delle «nuove strategie», incaricato di ricercare, studiare e regolamentare il «new business» con l'intento di ampliare

sensibilmente l'autofinanziamento dell'ANAS, mediante l'incremento delle risorse proprie, in modo da applicare in misura integrale la missione normativa dell'ANAS, estendendo le aree degli interventi propri della Società.

4.24. Al fine di raggiungere gli obiettivi economici che sono prefissati nel Piano Industriale, la Società, tra le iniziative adottate per potenziare le strutture, ha varato, con deliberazione favorevole del C.d.A. del 20 giugno 2003, la «Struttura Organizzativa Divisionale» cui ha avuto seguito, nel successivo Consiglio del 9 luglio 2003, la nascita, con ordine di servizio n. 50 del 29 luglio 2003, della prima divisione denominata «Service e Patrimonio» posta alla dirette dipendenze del Direttore Generale. Con l'avvento del Condirettore Generale detta divisione è stata posta sotto le sue dirette dipendenze.

Questa struttura ha il compito di affiancare la Direzione Affari Generali e Nuove Strategie nelle attività tradizionali dell'ANAS S.p.A. oltre che nelle nuove attività previste dal Piano Industriale.

L'obiettivo da raggiungere, tra le attività tradizionali, relativamente alle licenze e concessioni (licenze di accesso, concessioni, pubblicità) era quello di attuare una sanatoria che riguardasse il pregresso da regolarizzare entro il 2003.

Il perfezionamento dell'iter, ha richiesto un tempo più lungo del previsto, per cui solo con delibera del C.d.A. del 22 dicembre 2003 è stato possibile formalizzare il testo della sanatoria inerente gli abusivismi e le irregolarità; sanatoria che avrà il suo riscontro nell'anno 2004.

Per quanto concerne l'argomento delle altre attività rientranti nel quadro tradizionale, si rileva:

- le autorizzazioni per i trasporti eccezionali sono state regolamentate, su tutto il territorio nazionale, attraverso una

serie di direttive emanate dalla Direzione competente, a cui si debbono attenere tutti gli Uffici periferici dell'ANAS, al fine di unificare i criteri di rilascio. In ultimo la materia è stata ulteriormente disciplinata con comunicazione del Direttore Generale del 10 febbraio 2004 con cui si fissano anche gli oneri economici a carico dell'utente;

- le royalties, sia su autostrade in concessione che in gestione diretta prevedono, rispettivamente, un aumento delle entrate pari a circa € 43 mln. per le prime (rispetto ai circa € 5 mln. del 2002) e di circa € 15 mln. per le seconde (rispetto ai circa € 4 mln. del 2002).

j) Federalismo stradale

4.25. Con circolare n. 28 del 5 novembre 2003, la Direzione Centrale Lavori ha diramato un elenco aggiornato della rete stradale nazionale gestita dall'ANAS S.p.A., unitamente ad un elenco di arterie, in itinere, per le quali non è stato ancora definita la relativa destinazione, in quanto sono ancora in corso, con le rispettive Regioni, gli iter procedurali per l'attribuzione della competenza della gestione.

Nella suddetta circolare è rivolto, tra l'altro, l'invito agli Uffici periferici dell'Azienda, di tenere aggiornato l'elenco delle strade in gestione all'ANAS.

Pertanto, alla data del 5 novembre, la distesa chilometrica della rete stradale ed autostradale attribuita alla Società, risulta di complessivi Km. 21.529+328 che, suddivisa regionalmente, appare la seguente:

Compartimento	Strade Statali	Distesa chilometrica	Distesa chilometrica in itinere	Chilometraggio totale
Ancona	4-16-16dir-73bis-76-77-81-681-RA 11	456+600	7+691	464+291
Aosta	26-26dir-27	148+393	0	148+393
Bari	7-7ter-16-17-89-89dir-90-93-96-99-100-101-106-106dir-170dir-172-172dir-272-274-275-379-613-655-	1.520+855	101+781	1.622+636
Bologna	3bis-9-12-16-45-62-63-64-67-72-309-309dir-RA1-RA8	1.073+865	50+900	1.124+765
Cagliari	125-125dir-126-126dir-127-127bis-128-128bis-129-129bis-130-130dir-131-131bis-131dir-132-133-133bis-134-195-195rac-196-196dir-197-198-199-200-291-292-292dir-293-295-387-388-389-389dir-390-391-392-427-442-466-537-547-554-597-672-	2.977+315	96+932	3.074+247
Campobasso	6dir-16-17-85-87-158-212-645-647-647dir-650-652-	520+550	0+910	521+460
Catanzaro	18-19quater-106-106rad-107-108bis-109-109bis-177-179-179dir-182-280-283-481-531-534-616-660-682-RA4-	1.367+340	12+672	1.380+012
Firenze	1-3bis-12-12rad-62-63-64-67-67bis-73-223-326-398-674-679-680-RA3-RA6-	883+794	44+615	928+409
Genova	1dir-20-28-45-	115+514	9+926	125+440
L'Aquila	5-16-16dir-17-80-80rac-81-83-84-153-158-650-652-RA12-	600+720	9+875	610+595
Milano	9-12-33-36-37-38-38dir-39-42-45bis-233-301-336-340-340dir-341-342-344-394-494-526-629-RA7-	900+080	10+535	910+615
Napoli	6-7-7bis-7dir-7quater-18-19-85-87-88-90-90bis-91-91rac-145-163-212-268-303-372-400-401-425-517-RA2-RA9	1.187+896	82+328	1.270+224
Palermo	113-113dir-114-115-115dir-115ter-115quater-116-117-117bis-118-119-120-121-122-122bis-123-124-185-186-187-188-188dir-189-190-191-192-193-194-284-285-286-287-288-289-290-385-386-410-410dir-417-514-557-560-561-575-576-624-626-640-643-644-683-RA15	3.807+144	61+190	3.868+334
Perugia	3-3bis-73bis-75-76-77-79-219-318-675-RA6	333+654	66+695	400+349
Potenza	7-7rac-18-19-92-93-94-94dir-95-96bis-106-169-401-401dir-407-481-585-585dir-598-653-655-658-RA5	1.055+457	16+495	1.071+952
Roma	1-1bis-4-4dir-7-17-79-675-	489+339	42+600	531+939
Torino	20-21-24-25-26-28-32-33-34-231-335-335dir-336-337-341-659-RA10	673+244	12+230	685+474
Trieste	13-13rac-14-14rac-15-52-52bis-54-54rac-54rad-55-55rac-56-58-202-251-252-305-351-352-353-354-355-356-409-463-464-465-512-518-519-552-646-676-677-678-RA13-RA14-RA16-RA17	1.157+121	8+419	1.165+540
Venezia	12-13-14-16-47-50-50bis-51-51bis-52-53-309-434-516-	701+489	32+864	734+353
Totali		**19.970+370**	**668+658**	**20.639+028**

Al chilometraggio delle suddette strade statali, vanno aggiunti i chilometri delle autostrade e dei raccordi gestiti direttamente

dall'ANAS riferiti a:

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Trapani-Mazara del Vallo	Km.	360	+	200
GRA di Roma		68	+	200
Roma-Fiumicino		18	+	500
Salerno-Reggio Calabria		443	+	400
Per un totale di	Km.	890	+	300

che sommati ai Km 20.639+028 si ottiene un chilometraggio complessivo di Km. 21.529+328 (da Catasto Strade).

k) Patrimonio immobiliare

4.26. In via preliminare e in riferimento alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, si rileva che la gestione degli Immobili, era finalizzata ad una loro amministrazione, secondo un criterio di conformità ai fini istituzionali. La materia in oggetto, vieni di fatto gestita in contemporanea da due diverse Direzioni; la Direzione Amministrativa e Finanziaria la cui funzione era diretta alla gestione del Patrimonio Immobiliare; l'altra, Direzione Affari Generali, si occupava dell'emanazione di direttive per gli uffici periferici. Negli esercizi precedenti, sono stati incaricati più dirigenti, al fine di operare parallelamente in tale ambito. Nonostante un rallentamento temporaneo nell'anno 2000 a causa del processo di «regionalizzazione», l'ANAS S.p.A. ha comunque continuato l'attività di ricognizione dei beni immobiliari presenti sul territorio. Tuttavia, occorre rilevare che la ripartizione del medesimo lavoro, effettuato da due strutture centrali, ha generato confusione nella determinazione delle competenze e della definitiva operazione di comparazione dei dati rilevati dalle fonti sopracitate. Infine, la ricognizione effettuata dalla Società Cross, presso i catasti e le conservatorie, non comprende alcuni edifici (anche di otto piani) che, pur

preesistenti o successivamente edificati su terreni regolarmente registrati, non sono stati mai accatastati.

L'esame effettuato sul patrimonio in argomento porta a formulare le seguenti criticità:

- gli incarichi dirigenziali, assegnati all'attività di Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, si sono svolti, impropriamente, con competenze frazionate;
- l'azione di controllo, sull'intera attività compartimentale, relativa agli immobili, è resa inattuabile dalla dichiarata disomogenea immissione delle informazioni nelle banche dati degli Uffici Periferici.

l) Piano Industriale

4.27. In aggiunta a quanto ricordato al par. 2.6, il Piano Industriale 2003-2005 ha modificato la propria denominazione in «Linee strategiche di indirizzo» ed è stato approvato dal C.d.A. del 12 febbraio 2004; in esso sono analiticamente riportati gli obiettivi, soprattutto in termini economici, che la Società si prefigge di raggiungere nel breve-medio tempo attraverso le attività proprie istituzionali ridefinite e potenziate al fine di fornire i servizi al meglio delle condizioni di mercato ed ottenere il giusto corrispettivo.

Si riportano in sintesi, le risorse previste secondo la seguente articolazione, come indicata nel documento presentato al Consiglio:

(importi in milioni)

Ricavi	2003	2004	2005	A regime
Pubblicità	8,2	10,1	11,8	14,2
Licenze e concessioni	19,7	28,6	36,0	41,7
Trasporti eccezionali	2,3	4,3	5,5	6,3
Royalties su autostrade in gestione diretta	11,3	11,6	11,9	13,4
Royalties su autostrade in concessione	1,1	1,1	1,1	1,1
Centro sperimentale di Cesano	0,6	1,0	1,5	1,5
Canone per concessione A24 e A25 (Strada dei Parchi)	55,8	55,8	55,8	55,8
Totale da attività tradizionali	**99,0**	**112,5**	**123,6**	**133,9**
Ricavi straordinari per sanatorie		15,0		
Corrispettivo da servizi Istituzionali	375,0	375,0	423,4	479,0
Totale generale	**474,0**	**502,5**	**547,0**	**612,9**

Per quanto attiene alle nuove attività industriali, l'incremento dei ricavi è subordinato all'emanazione di appositi atti normativi protesi a trasferire all'ANAS gli attuali introiti del tesoro di circa € 125 mln., riferibili all'aliquota di spettanza dello stato sui pedaggi autostradali nonché ad un incremento delle royalties riguardanti l'erogazione di carburanti e la ristorazione che dovranno essere quantificate con percentuale di riferimento agli introiti dei relativi gestori ([11]).

L'esame dello studio porta alle seguenti valutazioni.

4.28. Per quanto concerne la pubblicità, le autorizzazioni e le concessioni, le competenze riguardano:

- la gestione degli aspetti amministrativi di licenze e concessioni, autorizzazioni, accordi quadro e convenzioni con Enti;
- l'adeguamento della regolamentazione della pubblicità sulle strade statali;
- l'informatizzazione affidabile e sicura dei dati ai fini inventariali e gestionali;

([11]) Dal bilancio di previsione 2004, approvato con legge n. 351/2003 sono previsti, nello stato di previsione delle spese dell'azionista unico i seguenti stanziamenti così iscritti:

Unità previsionali di spesa		Importi
3.1.2.45	ANAS	450.000.000
3.2.3.11	Opere stradali	15.493.707
3.2.3.48	ANAS	1.028.000.000
Totale		1.093.493.707

- la riduzione delle situazioni di abusivismo e morosità.

Le criticità rilevate attengono a:

1) scarsa capacità di riscossione dei crediti;
2) incertezza sulla esigibilità dei crediti con possibile incremento del relativo fondo svalutazione e appesantimento del risultato d'esercizio;
3) notevole difformità delle previsioni sui ricavi rispetto a quelle del Piano Industriale, i cui obiettivi appaiono difficilmente raggiungibili;
4) mancato aggiornamento del prezzario 2004 per le licenze e concessioni;
5) la pubblicazione dell'adeguamento dei canoni pubblicitari 2004, deliberato dal C.d.A. il 25 settembre 2003, è stata effettuata mediante affissione negli Uffici periferici dell'ANAS e sul sito Internet in luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, creando i presupposti di eventuali contestazioni e contenziosi e l'aggravio di costi per la società.

4.29. Per quanto attiene ai trasporti eccezionali le criticità rilevate riguardano:

1) mancanza di uniformità tra i vari Compartimenti nell'iter autorizzativo per il rilascio del nullaosta nei rispettivi tratti di competenza con inevitabili difficoltà quando il trasporto eccezionale da autorizzare deve attraversare più Compartimenti;
2) mancata ottemperanza dell'art. 19 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che prevede il rimborso delle spese per l'istruzione della pratica, oltre all'indennizzo per la maggiore usura della strada;
3) l'obiettivo previsto dal Piano Industriale sugli introiti derivanti dai trasporti eccezionali di € 9.000.000 (la stima è stata effettuata considerando come tariffa base € 90,00 per

n. 100.000 pratiche), appare difficilmente raggiungibile, in quanto attualmente, in base ad un «intervento tampone», l'importo a pratica è forfettariamente fissato a € 36,00 a copertura delle spese di procedura: elementi questi ultimi presi in considerazioni per la formazione del budget;

4) a supporto del punto 3), si fa presente che al 24 novembre 2003 le entrate riscosse per trasporti eccezionali sono pari ad € 2.279.441,59 (dati forniti dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria).

4.30. Il patrimonio immobiliare dell'ANAS è costituito da terreni e fabbricati, ma per la prima tipologia di beni si è ancora in fase di identificazione e valorizzazione.

Pertanto le osservazioni che seguono hanno per oggetto la situazione e i risultati conseguiti per la valorizzazione dei fabbricati.

4.31. Il compito di effettuare la ricognizione giuridica di tutti gli immobili intestati ad ANAS, compresi quelli trasferiti fisicamente alle Regioni, è stata affidata alla società di consulenza Cross International, che ha rilevato n.4.068 unità immobiliari per un valore complessivo di € 232.644.000.

Questi dati sono stati confrontati con quelli «fisici» in possesso del «Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio», desunti dall'attività di accertamento effettuata mediante sopralluoghi sul posto al fine di individuare gli immobili giuridicamente ed effettivamente disponibili della Società.

L'attività di riallineamento dei dati ha prodotto, al momento, soltanto 1.734 riconciliazioni.

m) Società miste ANAS S.p.A./Enti Locali

4.32. Merita brevemente ricordare alcune importanti società miste di notevoli rilievi sociali, politici ed economici in cui l'ANAS S.p.A. partecipa con propri capitali. Esse sono:

- la Quadrilatero S.p.A., costituita con le Regioni Marche ed Umbria in cui l'ANAS S.p.A. partecipa con il 51%;
- la Stretto di Messina S.p.A., costituita con la Fintecna S.p.A. (68,8%), la RFI (13%), le Regioni Calabria e Sicilia (ognuna al 2,6%), in cui l'ANAS S.p.A. partecipa con il 13%;
- la Asti-Cuneo S.p.A., in cui l'ANAS S.p.A. partecipa al 35% con il futuro concessionario della costruenda autostrada.

n) Partecipazioni societarie

4.33. L'ANAS possiede molteplici partecipazioni societarie, alcune della passata gestione, che possono essere così riepilogate:

- Autostrada SITAF – Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – che costruisce e gestisce l'autonoma autostrada, in cui la partecipazione azionaria è pari al 31,746%;
- Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco, per la gestione dell'omonimo tunnel in cui la partecipazione è del 32,12%;
- Autostrada Asti-Cuneo, da costituire, dopo l'affidamento, con l'aggiudicatario della concessione, in cui la partecipazione è stata fissata nel 35% del capitale sociale;
- Consorzio Autostrade Siciliane, che gestiscono le vie di comunicazione nell'isola;
- Nuova Romea – da costituire – per la realizzazione del tratto autostradale da Ravenna a Venezia rientrante nel progetto del «Corridoio adriatico»;
- Service e patrimonio - ancora da costituire - con l'obiettivo

di valorizzare le attività a reddito tradizionale e nuove attività industriali;

- Engineering - da costituire – con l'obiettivo di fornire supporto specialistico nelle attività di progettazione e di projet management;
- International – da costituire – con l'obiettivo di realizzare infrastrutture e fornire servizi all'estero.

o) Criticità

4.34. Criticità:

1) l'assegnazione di tre dirigenti al servizio gestione e valorizzazione del patrimonio con competenze frazionate ma analoghi compiti svolti in parallelo;
2) disomogeneità nella tenuta delle banche dati degli Uffici Periferici che non consente alla Direzione Generale di possedere informazioni complete per quantità e contenuto;
3) difficoltà nella restituzione da parte degli Enti istituzionali degli immobili ad essi concessi ad uso gratuito;
4) condizioni fatiscenti degli immobili per scarsa manutenzione;
5) il sistema contabile non fornisce informazioni dettagliate, riguardo alla scadenza dei pagamenti dovuti, le unità immobiliari locate, ecc. rendendo impossibile il controllo delle morosità;
6) scarsa utilizzazione delle procedure informatiche esistenti;
7) impossibilità nell'individuare, verificare, controllare la gestione del patrimonio immobiliare, a livello compartimentale, riguardo alla redditività, utilizzo, referenti, contratti con le società incaricate al rilevamento dei beni, ecc., per la mancata o non uniforme applicazione delle procedure impartite dalla Direzione Generale e per la

scarsità delle risposte fornite;

8) utilizzazione, da parte dei componenti del C.d.A., di carte di credito aziendali per le spese da addebitare alla Società, tra cui quelle di rappresentanza, in mancanza della relativa regolamentazione d'uso e di apposita delibera del C.d.A.

5. INFRASTRUTTURE STRADALI

A) PREMESSA

5.1. La presente esposizione attiene esclusivamente ai fatti rilevati e contabilizzati nel 2003.

La Commissione europea, con procedura di infrazione n. 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, ha formulato, nei confronti dell'Italia, alcuni rilievi in merito alla applicazione della normativa nazionale in materia di contratti misti (lavori, forniture e servizi) ritenendola non compatibile alla normativa comunitaria.

Sostiene, infatti, la Commissione che il parametro di riferimento da tenere presente – in presenza di contratti misti - per l'applicazione delle rispettive regole, è determinato dall'«*oggetto principale del contratto*» e non dalla prestazione economica più rilevante; criterio attualmente adottato dall'Italia.

Negli appalti misti – secondo la Commissione – la presenza economica non implica necessariamente che un appalto possa essere qualificato «per lavori» qualora questi siano accessori e non costituiscano l'*oggetto principale* dell'appalto.

Tale comportamento, adottato dalla normativa italiana, sottrarrebbe numerosi appalti di servizi e forniture all'applicazione dell'apposita disciplina comunitaria di cui alle direttive n.92/50 e n.93/36.

A seguito delle suesposte determinazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha emanato, in data 18 dicembre 2003, una apposita circolare (G.U. n. 79 del 3 aprile 2004) con la quale – in attesa dell'enunciazione di apposito provvedimento normativo - si invitano le amministrazioni aggiudicatrici a tenere nel dovuto conto le considerazioni della Commissione al fine di assicurare, nell'immediato, l'osservanza della disciplina comunitaria.

5.2. Sulla GUCE serie L, n. 134 del 30 aprile 2004, è stata pubblicata la nuova direttiva per appalti pubblici n. 2004/18/CE per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi nei settori tradizionali. Gli Stati membri hanno 21 mesi di tempo per recepire il testo in una legge nazionale, tenendo presente che le norme «self-executing» sono di immediata applicazione.

5.3. La Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A. ([1]) stabilisce, all'art. 5, che, fino alla stipula del primo Contratto di Programma, si faccia riferimento, per quanto riguarda le opere da realizzare, al programma stradale ed autostradale dello Stato per gli anni 2002-2004, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 agosto del 2002 e registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2002, nonché all'Accordo di Programma Ministero/ANAS approvato in pari data: atti questi che non prevedono gli esposti interventi per l'eliminazione dei «punti neri» (cfr. par. 2).

L'investimento totale del Contratto di Programma triennale 2003-2005, pari a € 7.326 mln. risulta così distribuito.

Contratto di Programma Triennale 2003-2005
Ripartizione per aree geografiche

(importi in milioni)

Documenti di programmazione	Nord	%	Centro	%	Sud e Isole	%	Totale
Interventi provenienti ex programma triennale 2002-2004 comprensivi dei fondi derivanti da altri Enti e delle integrazioni e adeguamenti richiesti	745,437		754,603		1.441,154		2.941,194
Programma di finanziamento straordin-ario 2003 – Nuove opere – Comprensi-vo dei fondi di altri enti	1.790,992		376,948		1.059,870		3.227,808
Programma di finanziamento straordi-nario 2002–Miglioramenti fun-zionali	140,571	**36.53**	186,792	**18.00**	830,066	**45.47**	1.157,429
Totale	**2.677,000**		**1.318,341**		**3.331,090**		**7.326,431**

([1]) Cfr. Appendice n. 6.

a1) Affidamenti in concessione. Evoluzione quadro giuridico. Contraente generale (General Contractor)

5.4. Nella relazione sulla gestione finanziaria dell'ANAS dell'esercizio 2002, la Corte dei Conti aveva rammentato le caratteristiche salienti dell'affidamento in concessione (Cfr. par. da 6.1 a 6.3, Relazione 2002); istituto che governa l'intera procedura degli appalti di opere pubbliche, dalla progettazione all'esecuzione dei lavori, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, modificata dalla legge 12 luglio 1949, n. 460, dalla legge 10 agosto 1950, n. 660 e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

In seguito, la materia era stata *pro tempore* disciplinata dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, che limitava l'applicazione di norme straordinarie, per un periodo non superiore a tre anni dalla sua entrata in vigore, per l'accelerazione dell'esecuzione delle opere pubbliche.

Il ricorso a tale procedura veniva previsto per tutti i lavori il cui importo era stimato superiore a € 10 mln.

5.5. Il successivo D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ricettivo della direttiva 89/440 CEE, riguardante l'aggiudicazione di appalti pubblici (sostitutivo, peraltro della precedente legge n. 584/77) riportava, all'art. 4, comma 2, la possibilità di utilizzare l'affidamento in concessione dei lavori pubblici il cui importo fosse pari o superiore ad ECU 5 milioni, IVA esclusa.

Ulteriore normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, seguita dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 e dal D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, relativo alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale il cui importo progettuale sia superiore a € 250 mln. Con questo provvedimento è stata disciplinata, nell'ordinamento italiano, la figura introdotta dalla legge 21

dicembre 2001, n. 443, derivata dalla *common law* angloamericana, del contraente generale («general contractor»), che trova la sua genesi nell'art. 1, lett. a), dir. 93/37 CEE, nella parte in cui viene prevista l'esecuzione, «con qualsiasi mezzo», di un'opera rispondente alle esigenze specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice.

Resta inteso che, in base al diritto comunitario, il «general contractor» che intenda affidare a terzi una determinata parte dei lavori «è sempre tenuto a rendere nota a livello comunitario la sua intenzione di affidare a terzi un appalto di lavori» ([2]) (Commissione 24 aprile 2000), osservando le procedure pubblicitarie previste dall'art. 11, par. 4, 6, 7, 9-13 e dall'art. 16 della dir. 93/37 CEE.

Al riguardo, occorre segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, decidendo su ricorsi presentati da alcune Regioni ([3]), ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art.117, 6° comma, Cost., dell'art. 15, commi 1°-4°, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui abilitano il Governo ad integrare e modificare il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e di tutti i regolamenti governativi autorizzati disciplinanti la materia. A seguito di tale sentenza, il Governo ha ritirato il progetto di regolamento di qualificazione dei contraenti generali ed ha optato per lo strumento del decreto legislativo, attualmente in corso di elaborazione.

5.6. La Finanziaria 2004 ([4]), ha apportato alcune modifiche che hanno interessato sia l'articolo 30 della legge quadro sui lavori pubblici (n. 109/1994) che disciplina le prestazioni di garanzia da parte dei privati esecutori, sia la legge 21 dicembre 2001, n.

([2]) Cfr. Comunicazione della Commissione Europea del 24 aprile 2000, in G.U.C.E. 29 aprile 2000, C121/2 e ss. Cfr. Appendice n. 8.

([3]) L'intervento della Corte Costituzionale è stato attivato dalle Regioni Marche, Toscana, Umbria, Campania, Lombardia nonché dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e altri.

443 (c.d. legge obiettivo).

E' stato, tra l'altro, statuito che gli interventi del «General contractor» in materia di esecuzione di opere pubbliche, debbono essere realizzati, con risorse dell'appaltatore non superiori complessivamente al 20% dell'importo posto a base di gara; il rimborso della quota anticipata dal contraente generale viene disposto in unica soluzione, al termine dell'ultimazione lavori (art. 4, comma 149, legge 350/03).

Per ciò che concerne le garanzie fidejussorie – art. 30 della legge n. 109/1994 - da prestare in caso di aggiudicazione dell'opera, la predetta Finanziaria 2004 ha disposto che: «In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%». La norma continua stabilendo che le disposizioni si applicano anche ai contratti in corso ([5]).

5.7. Gli accertamenti della Corte hanno evidenziato il frequente ricorso da parte dell'ANAS alla «trattativa privata» per l'attuazione di perizie di variante, omettendo la procedura concorsuale nonché le indagini di mercato e la correlata comunicazione alla Corte dei Conti, prescritte dall'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Massiccio è stato il ricorso alle consulenze, come sarà illustrato in seguito (cfr. par. 7).

([4]) Cfr. Appendice n. 3.

([5]) Alla fine di gennaio 2004, è approdato al Consiglio dei Ministri, il disegno di legge che dovrà modificare la disciplina dell'affidamento delle opere della «Legge Obiettivo» n. 443/2001 di importi superiori a € 250 mln., al contraente generale. E' prevista una suddivisione della qualificazione delle imprese in tre fasce di importo: la prima fino a 350 mln., la seconda fino a 700 mln. e la terza oltre i 700 mln. Per ognuna saranno anche stabiliti i requisiti tecnici, economici e di ordine generale che dovrà possedere il contraente generale al fine di garantire la stazione appaltante sulla solidità dell'esecutore.
Si prevede un tempo di circa sei mesi per il perfezionamento dell'iter legislativo, prima che la nuova disciplina possa divenire operativa.

5.8. Il CIPE con provvedimento n. 121 del 21 dicembre 2001, emanato, in virtù della «legge-obiettivo» (n. 443/01) ha disposto il seguente programma di lavori.

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Nord						
Tunnel del Monte Bianco	516,457	0,000	0,000	4,132	38,734	42,866
Complemento stradale corridoio 5	136,861	2,995	0,000	7,850	23,550	34,395
Accessibilità Valtellina	480,821	2,066	10,329	51,646	67,139	131,180
Accessibilità Malpensa	386,310	1,549	4,132	3,099	33,570	42,350
Nuova Romea	929,622	2,582	11,879	6,714	69,722	90,897
Autostrada Asti-Cuneo	1.086,109	0,000	95,545	161,135	204,000	460,680
Autostrada Cuneo-Nizza	836,660	2,582	0,000	0,000	0,000	2,582
Asse stradale pedemontano	3.098,741	5,165	72,304	258,228	516,457	852,154
Asse autostradale Brescia-Milano e Passante di Mestre	2.737,222	0,000	51,646	309,874	516,457	877,977
Traforo di sicurezza del Frejus	167,848	5,165	0,000	0,000	0,000	5,165
Frejus	1.807,599	46,481	0,000	72,304	103,291	222,076
Sempione	1.807,599					
Brennero	2.582,284					
Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	1.032,914	2,582	10,329	7,747	77,469	98,127
Nodo stradale e autostradale di Bologna	701,348	1,549	11,362	36,152	61,975	111,038
Collegamento Campogalliano-Sassuolo	175,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ampliamento A1 tratta A22 - Borgo Panigale	139,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Modena-Lucca	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,155
S.S. 28	278,887	1,033	7,230	3,615	34,603	46,481
Riqualificazione E 45	0,000	0,516	0,000	0,000	0,000	0,516
Valichi appenninici Emilia-Romagna	343,444	0,775	6,972	12,911	36,152	56,810
Totali	**19.245,506**	**75,195**	**281,728**	**935,407**	**1.783,119**	**3.075,449**

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Centro						
Asse autostr. Cecina-Civitavecchia	1.859,245	1,549	24,273	103,291	309,874	438,987
Adeguamento Cassia Roma-Viterbo	180,760	0,516	5,165	2,582	26,856	35,119
Trasversale nord Orte-Civitavecchia	135,312	1,549	0,000	13,944	20,658	36,151
Adeguamento Salaria	103,291	0,258	2,324	1,549	15,494	19,625
Adeguamento S.S. 156	291,282	0,516	19,109	28,405	38,218	86,248
Dorsale Atina - Colli al Volturno	291,798	0,516	4,648	15,494	51,646	72,304
Pontina - A12 - Appia	1.136,205	1,549	6,197	6,714	103,291	117,751
Cisterna - Valmontone	309,874	1,033	6,714	4,648	46,481	58,876
Valichi appenninici toscani	297,996	0,516	2,066	5,165	15,494	23,241
Asse viario Fano - Grosseto	1.853,564	10,329	33,570	185,408	268,041	497,348
Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero interno	1.807,599	10,329	20,658	82,633	206,583	320,203
Nodo di Perugia	335,697	7,747	7,747	46,481	92,962	154,937
Strada Tre Valli	196,254	2,582	27,372	51,646	62,491	144,091
Terni - Rieti	118,785	2,582	12,911	51,646	51,646	118,785
Rieti - L'Aquila - Navelli	73,698	1,033	5,681	12,395	14,461	33,570
Pedemontana Abruzzo - Marche	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,052
Galleria sicurezza Gran Sasso	64,299	1,033	0,000	1,653	1,859	4,545
Totali	**9.055,659**	**43,689**	**178,435**	**613,654**	**1.326,055**	**2.161,833**

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Sud						
A1(Capua)-Domiziana e adeguam.	308,325	5,165	0,000	15,494	58,876	79,535
Teramo-Giulianova-S:Benedetto del Tronto	51,646	0,775	1,033	0,775	7,747	10,330
Foggia-Cerignola	105,357	1,549	0,000	7,747	30,987	40,283
Bari-Matera	135,312	0,671	0,000	6,559	9,658	16,888
Gioia del Colle-Matera	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,103
SS 172 dei Trulli	15,494	0,516	0,000	0,258	2,582	3,356
Ammodernam. S.S. 7 – S.S. 106	13,428	0,207	0,000	2,066	2,944	5,217
Maglie-S.Maria di Leuca	113,621	1,033	1,808	1,704	17,043	21,588
Bretella collegamento A1-A14 S.Vittore-Termoli	1.549,371	5,165	5,165	22,208	51,646	84,184
Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e var.Caserta	1.446,079	10,329	0,000	18,076	77,469	105,874
Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico Lauria-Candela	1.737,877	5,165	0,000	12,911	51,646	69,722
Salerno-Potenza-Bari	111,555	1,549	1,033	1,033	10,846	14,461
Murgia-Pollino	582,047	5,165	0,000	8,780	51,646	65,591
Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria	3.098,741	5,165	20,658	144,608	516,457	686,888
Totali	**9.268,853**	**42,557**	**29,697**	**242,219**	**889,547**	**1.204,020**

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Isole						
Asse autostr. Salerno Reggio Calabria Asse autostr. Palermo - Messina Asse autostr. Messina-Siracusa-Gela (*)	13.449,054	10,329	397,672	1.085,076	2.160,856	0,000
Nord-Sud Camastra-Gela	725,105	2,582	6,197	91,413	134,279	234,471
Agrigento-Caltanissatta-A19	619,748	5,165	0,000	9,296	51,646	66,107
Ragusa-Catania	490,634	2,582	0,000	7,230	51,646	61,458
Gela-Agrigento-Trapani	1.032,914	5,165	0,000	10,329	51,646	67,140
Palermo-Agrigento	781,399	2,582	0,000	5,165	25,823	33,570
Piastra logistica euro mediterranea della Sardegna:						
Adeguamento S.S. 131 (Cagliari-Sassari Nuoro-S.Teresa di Gallura; S.S. Alghero; Porto di Olbia; Porto Golfo Aranci Porto Torres	1.165,127	5,165	28,353	133,814	195,221	362,553
Totali	**18.263,981**	**33,570**	**432,222**	**1.342,323**	**2.671,117**	**825,299**

(*) La delibera CIPE non ha suddiviso il costo delle opere per i tre singoli interventi autostradali.

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Ponte sullo stretto di Messina	4.957,986	20,658	0,000	77,469	258,228	356,355

(valori in milioni di €)

Opere	Costo	Previsioni di spesa				
		2002		2003	2004	Totale
		Prog.	Lavori			
Totale Generale	**60.791,985**	**215,669**	**922,082**	**3.211,072**	**6.928,066**	**7.622,956**

a2) Codice Unico di Progetto

5.9. Con legge 17 maggio 1999, n. 144, è stato previsto di istituire un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, demandando al CIPE il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative, al fine di creare una banca dati comune a tutte le amministrazioni.

Il CIPE, con determinazione 27 dicembre 2002, deliberò l'obbligatorietà di dotare, a decorrere dal 1 luglio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico superiore a € 100.000, di un Codice Unico di Progetto (CUP). Detto codice deve essere richiesto dai soggetti titolari del progetto ovvero dall'amministrazione cui

competono l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie

Dalle relazioni tecniche ed amministrative allegate ai rispettivi progetti, non si è rilevato che l'ANAS S.p.A. abbia ottemperato alle disposizioni impartite dal CIPE in ordine a tale statuizione. Dai progetti redatti dopo la data del 1 luglio 2003 non appare infatti il codice identificativo del CUP.

B) PARTE GENERALE

b1) Progettazioni approvate dal C.d.A.

5.10. Nell'anno 2003, in materia di pubblici appalti, interessanti il sistema stradale nazionale, l'attività dell'ANAS S.p.A., manifestata attraverso il proprio C.d.A., si è concretata in n. 80 progettazioni e perizie di variante approvate per un importo di € 12.935.077.074,95 dei quali € 9.284.017.023,89 rappresentano la quota dei nuovi lavori per i quali si dovrà disporne l'appalto, come da seguente prospetto.

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003
(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare **Pd** = progetto definitivo
Pe = progetto esecutivo **Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Totale	Lav. base appalto	Regione
6.2.03	Pv 332/02	24.093.620,00	17.727.200,00	Sicilia
	Pv 24/02	20.295.239,83	12.333.165,52	Piemonte
	Pv 51/02	32.908.139,70	26.067.964,03	Piemonte
	Pv 13018/01	44.520.492,11	35.040.876,48	Lombardia
	Totale Febbraio	**121.817.491,64**	**91.169.206,03**	
6.3.03	Pe 8177/02	70.824.434,44	41.735.201,41	Aut. SA-RC
20.3.03	Pv 996/03	18.326.217,62	2.147.558,25	Abruzzo
	Totale Marzo	**89.150.652,06**	**43.882.759,66**	
3.4.03	Pe 1/02	804.000.000,00	564.887.294,00	Sicilia
	Pp 30/03	54.677.882,17	39.495.068,47	Liguria
	Pp 31/03	200.673.600,00	144.000.000,00	Liguria
	Pp 32/03	213.848.400,00	150.157.000,00	Liguria
	Pp 27/03	103.962.125,00	74.894.500,00	Genova
	Pp 29/03	156.924.131,20	111.950.400,00	Liguria
	Pp 1/03	165.527.147,07	113.548.401,82	Puglia
	Pp /03	220.373.765,02	177.162.414,49	Lombardia
	Pp 33839/03	272.475.977,43	198.000.000,00	Puglia
	Pv 25/03	13.754.117,97	11.258.224,55	Liguria
	Pv 119/02	5.312.906,65	2.869.565,20	Marche
17.4.03	Pp 3729/03	53.675.485,83	33.200.000,00	Basilicata
	Pe 3671/02	70.653.911,05	46.000.000,00	Basilicata
	Pe 3672/02	72.688.147,41	48.700.000,00	Basilicata
	Pp 1784/02	717.713.371,83	478.421.719,69	Campania
	Pd 1585/03	234.740.561,80	170.076.500,00	Umbria
	Pp /03	511.000.000,00	349.646.000,00	Umbria
	Pd 121/03	83.616.998,63	64.027.862,85	Marche
	Pp 6632/03	92.600.000,00	66.597.810,63	Sardegna
	Pe 7882/03	76.000.000,00	48.845.124,51	Emilia Romagna
	Pp 7892/03	75.756.821,96	58.507.297,84	Emilia Romagna
	Pv 23/02	17.821.791,20	7.316.736,47	Liguria
	Pv 7873/02	11.043.176,90	9.129.217,51	Emilia Romagna
	Pe 23-25/03	701.164.408,18	536.412.899,89	Asti-Cuneo
	Totale Aprile	**4.930.004.727,30**	**3.505.104.037,92**	
08.5.03	Pp 26/03	209.881.186,24	154.977.859,17	Asti-Cuneo
	Pp 28/03	97.000.000,00	68.579.841,00	Asti-Cuneo
	Pv 6637/03	807.130,67	1.344.002,86	Sardegna
	Pp 13380/03	281.831.963,46	183.307.665,28	Lombardia
	Totale Maggio	**589.520.280,37**	**408.209.368,31**	
5.6.03	Pd 26/03	267.837.936,17	188.840.975,29	Liguria
	Pp 6/03	97.899.467,22	74.153.597,10	Sicilia
	Pe 6632/03	92.580.000,00	66.446.639,41	Sardegna
	Pv 6634/03	1.241.288,76	1.034.407,30	Sardegna
	Pv 6868/03	30.348.127,46	26.821.019,55	Friuli V. Giulia
	Pv 17154/02	4.536.987,86	1.265.452,56	Toscana
	Pv 1573/03	11.830.437,79	9.471.988,75	Umbria
20.6.03	Pp 12894/03	243.825.123,94	181.961.224,73	Calabria
	Pv 11609/03	8.142.557,97	6.785.464,98	Toscana
	Pv 13558/03	18.168.103,00	13.112.429,75	Toscana
	Pp 1840/03	197.788.737,81	134.836.246,81	Campania
	Totale Giugno	**974.198.767,98**	**704.729.446,23**	

(continua)

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003
(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare **Pd** = progetto definitivo
Pe = progetto esecutivo **Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Totale	Lav. base appalto	Regione
9.7.03	Pd 28/03	254.902.896,85	185.984.502,11	Liguria
	Pe 40/03	70.108.842,49	53.081.368,74	Liguria
	Pe 41/03	84.478.539,80	64.159.199,83	Liguria
	Pv 1612/03	3.250.460,98	741.610,09	Umbria
	Pd 2248/03	674.979.555,39	491.146.401,16	Aut. SA-RC
	Pp 6646/03	294.150.000,00	210.597.928,91	Sardegna
31. 7.03	Pv 1848/03	3.030.206,87	2.525.172,39	Campania
	Pd 7893/03	110.000.000,00	79.402.671,84	Emilia Romagna
	Pv 9310/02	3.644.418,86	3.037.015,72	Calabria
Totale Luglio		**1.498.544.921,24**	**1.090.675.870,79**	
25.9.03	Pp 6649/03	737.659.380,02	545.267.226,21	Sardegna
	Pd 6645/03	61.100.000,00	35.461.307,37	Sardegna
	Pd 19074/03	252.845.000,00	185.823.373,45	Calabria
	Pd 7900/03	78.000.000,00	59.239.047,97	Emilia Romagna
	Pv 1627/03	968.273,11	806.894,26	Umbria
Totale Settembre		**1.130.572.653,13**	**826.597.849,26**	
6.11.03	Pe 20723/03	215.234.610,80	163.868.972,61	Calabria
	Pd 29022/03	103.076.660,26	79.021.180,11	Lazio
	Pv 1121/02	7.300.613,23	5.303.886,36	Molise
	Pp 6648/03	191.000.000,00	142.544.379,00	Sardegna
	Pd /03	671.850.190,47	486.502.959,00	Lombardia
Totale Novembre		**1.188.462.074,76**	**877.241.377,08**	
9.12.03	Pd 13587/03	185.942.099,25	138.952.315,79	Lombardia
	Pd 1869/03	225.611.829,97	178.476.582,72	Campania
	Pv 32453/03	33.142.819,20	26.460.592,30	Lazio
	Pd /03	337.700.619,39	251.934.122,91	Lombardia
	Pd /03	44.520.551,76	31.013.310,20	Lombardia
	Pp /03	93.173.504,00	68.350.900,00	Piemonte
22.12.03	Pp /03	1.146.647.045,65	797.477.040,00	Calabria
	Pd 60/2003	131.426.000,00	103.137.426,48	Piemonte
	Pd 1894/03	130.636.662,47	91.898.745,89	Campania
	Pp 7692/03	50.600.923,68	36.285.632,27	Puglia
	Pv 13143/03	20.337.598,66	0	Lombardia
	Pv 118/03	4.999.625,46	2.283.696,83	Piemonte
	Pv 33556/03	4.302.276,22	4.442.197,52	Lazio
	Pv 33554/03	1.546.566,71	2.048.110,60	Lazio
	Pv 2003/03	2.229.384,05	1.823.217,55	Abruzzo
Totale Dicembre		**2.412.817.506,47**	**1.736.407.108,61**	
Totale Generale		**12.935.077.074,95**	**9.284.017.023,89**	

5.11. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, sono 52 per un importo complessivo di € 12.587.183.496,03 di cui:

- n. 25 progetti preliminari per complessivi € 6.480.663.039,53;
- n. 17 progetti definitivi per complessivi € 3.848.787.562,41;
- n. 10 progetti esecutivi per complessivi € 2.257.732.894,17;

♦ n. 27 perizie di variante per complessivi € 347.893.578,84.

Con riferimento al territorio regionale in cui si realizzeranno le opere, i 52 progetti, indicati nei loro importi complessivi (costo per lavori principali + somme a disposizione dell'amministrazione), appaiono così geograficamente suddivisi ([6]):

(valori in migliaia)

Importo dei progetti	Territorio geografico	Risorse destinate	% sul totale	Note
12.587.186,00	Nord	4.722.122,00	37,52	Di cui € 1.008.045,00 per l'autostrada Asti-Cuneo
	Centro	932.512,00	7,40	
	Sud	4.561.532,00	36,24	Di cui € 745.803,00 per la Salerno-R.Calabria
	Isole	2.371.017,00	18,84	
12.587.186,00	**Totali**	**12.587.183,00**	**100,00**	

Al Nord sono state destinate risorse per complessivi € 4.722.122,00 relativi a:

n. 3 progetti per opere sull'Asti-Cuneo per € 1.008.045,00;

" 2 " per opere in Piemonte per i € 224.599,00;

" 6 " per opere in Lombardia per € 1.742.313,00;

" 9 " per opere in Liguria per € 1.407.409,00;

" 4 " per opere in Emilia Romagna per € 339.756,00.

Al Centro sono state destinate risorse per complessivi € 932.512,00 relativi a:

n. 2 progetti per opere in Umbria per € 745.780,00;

" 1 " per opere nelle Marche per € 83.656,00;

" 1 " per opere nel Lazio per € 103.076,00.

Al Sud sono stati destinati € 4.561.532,00 relativi a :

n. 2 progetti per opere sulla Salerno-Reggio Calabria per € 745.803,00;

" 3 " per opere in Puglia per € 488.602,00;

" 3 " per opere in Basilicata per € 197.056,00;

" 4 " per opere in Campania per € 1.271.480,00;

" 4 " per opere in Calabria per € 1.858.591,00.

([6]) La ripartizione geografica inerente la suddivisione Nord, Centro , Sud è da intendersi così distribuita:
Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.
Sud: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.
Isole: Sicilia, Sardegna.

Alle Isole sono stati destinati € 2.371.017,00 relativi a :

n. 2 progetti per opere in Sicilia per € 901.899,00;

" 6 " per opere in Sardegna per € 1.469.118,00.

Naturalmente non per tutti i progetti approvati (in specie definitivi ed esecutivi) i relativi bandi di gara hanno visto la luce nel corrente anno 2003.

Per la prima volta è stato superato il traguardo di € 6.000 mln. di bandi di gara pubblicati.

Oltre ai surriferiti interventi, sono stati deliberati dal C.d.A. anche quelli inerenti alle opere autostradali per un importo globale di circa € 10.000 mln.

5.12. L'Autorità sui lavori pubblici, ha eccepito la illegittimità dei bandi, pubblicati dall'ANAS S.p.A., in ordine agli affidamenti dei servizi di assistenza e/o supporto alle progettazioni per la realizzazione di opere pubbliche, formulando un quesito al Consiglio di Stato, il quale, come più dettagliatamente riferito nel par. 2, si è espresso per l'illegittimità dei bandi pubblicati dalla Società, stante il divieto di frazionare l'attività di supporto e/o assistenza, dei restanti interventi (art. 16 legge 109/94).

Alla luce di tale parere, l'ANAS non solo dovrà revocare i bandi pubblicati in tal senso, ma dovrà adeguare anche i costi inseriti nei piani economici progettuali, in cui si preventivano tali oneri per l'assistenza tecnica di supporto alla progettazione.

Dovranno, inoltre, essere riqualificati gli oneri relativi all'incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 (1,5% dell'importo progettuale da distribuire tra il personale come indicato nell'articolo stesso), che nell'anno 2003 si è attestato in circa € 225 mln. (dato rilevato dalle progettazioni approvate dal C.d.A. come ampiamente riportato al par. 5.47).

b2) Gare bandite

5.13. Nell'anno 2003 le gare bandite dall'Ente – ivi comprese quelle bandite a livello compartimentale – inerenti le progettazioni, i lavori, le forniture e i servizi sono state n. 491 per un importo a base d'asta di € 6.150.122.993,37 così territorialmente suddivise.

Regione/Compartimento	N.	Importo
Valle d'Aosta	2	8.066.510,68
Piemonte	7	1.818.186.760,03
Lombardia	12	27.866.160,96
Veneto	11	95.212.819,62
Friuli-Venezia Giulia	5	24.849.817,08
Liguria	9	204.651.730,99
Emilia Romagna	14	172.682.206,41
Totale Nord	**60**	**2.351.516.005,77**
Toscana	25	55.141.292,85
Umbria	14	72.886.120,35.
Marche	17	124.581.023,10
Lazio	34	239.835.725,85
Abruzzo	25	73.471.418,49
Totale Centro	**115**	**565.915.580,64**
Campania	19	147.164.149,82
Molise	12	57.343.897,16
Basilicata	95	214.010.234,49
Puglia	26	215.261.691,25
Calabria	50	44.154.882,49
Cosenza US	16	1.439.671.811,70
Totale Sud	**218**	**2.117.606.666,91**
Sicilia	10	43.075.079,85
Catania US	4	22.889.878,53
Palermo US	59	798.918.355,42
Sardegna	25	250.201.426,25
Totale Isole	**98**	**1.115.084.740,05**
Totale Generale	**491**	**6.150.122.993,37**

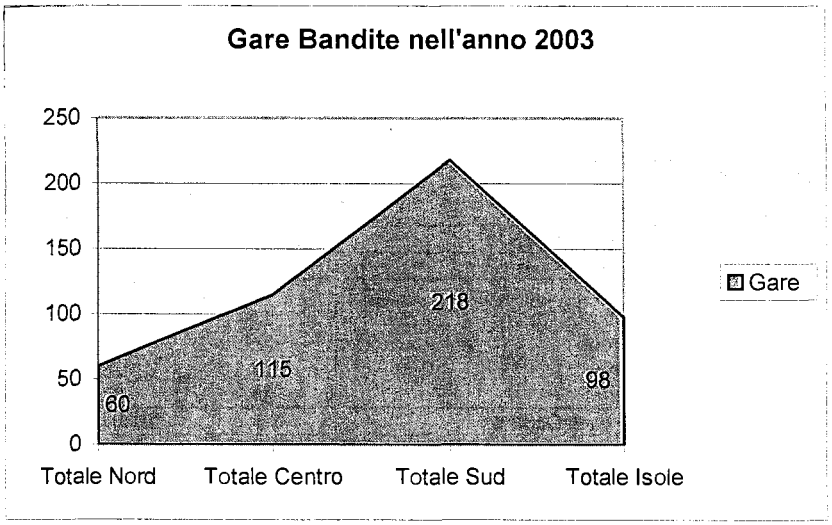

Sull'intero territorio nazionale, l'importo dei bandi risulta, percentualmente, così ripartito:

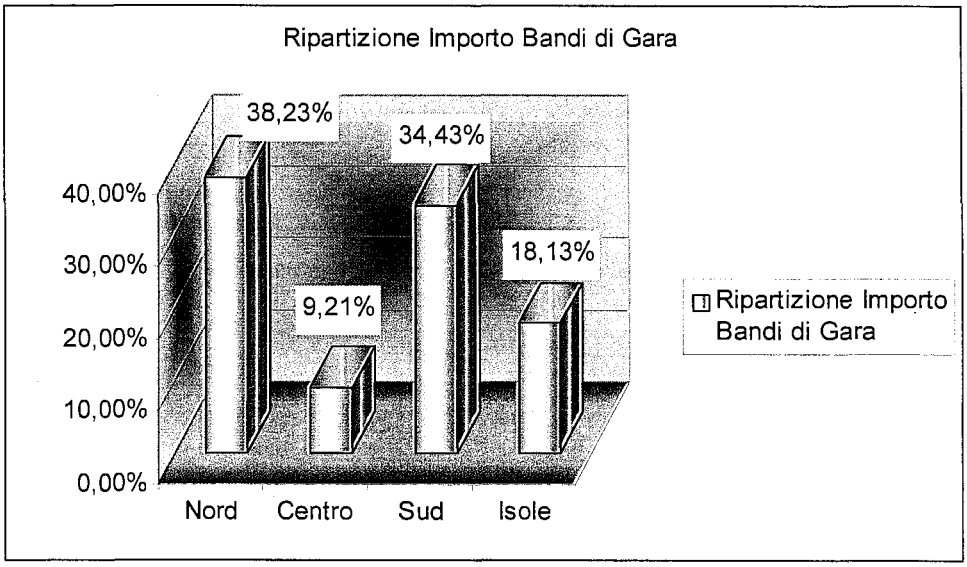

La sola Direzione Generale ha bandito n. 111 gare - per un importo lordo di € 5.402.875.467,46 - per l'affidamento di opere da realizzarsi sull'intero territorio nazionale, le cui procedure concorsuali, si sono svolte nella sede centrale.

Sempre nel 2003 le gare, complessivamente aggiudicate, sono risultate n. 390 per un importo netto contrattuale di € 1.521.094.163,36 comprensivo degli oneri di sicurezza, cosi territorialmente suddivise.

Regione/Compartimento	N.	Importo
Emilia-Romagna	8	59.748.077,51
Liguria	4	908.617,45
Lombardia	14	239.536.633,69
Piemonte	4	20.275.548,44
Friuli-V.Giulia	6	70.362.878,63
Veneto	9	57.927.046,01
Aosta	1	288.758,11
Totale Nord	**46**	**449.047.559,84**
Marche	15	24.395.406,60
Toscana	21	43.620.855,35
Abruzzo	21	13.336.820,95
Umbria	12	28.109.112,51
Lazio	24	93.653.076,09
Totale Centro	**93**	**203.115.271,50**
Puglia	16	31.852.362,28
Molise	13	93.017.438,25
Calabria	42	20.561.094,66
Campania	17	22.814.399,45
Basilicata	92	74.935.450,44
Cosenza ASR	17	454.746.519,47
Totale Sud	**197**	**697.927.264,55**
Sicilia	7	5.933.294,48
Catania	2	3.806.175,14
Palermo U.S.	25	57.148.591,90
Sardegna	20	104.116.005,95
Totale Isole	**54**	**171.004.067,47**
Totale Generale	**390**	**1.521.094.163,36**

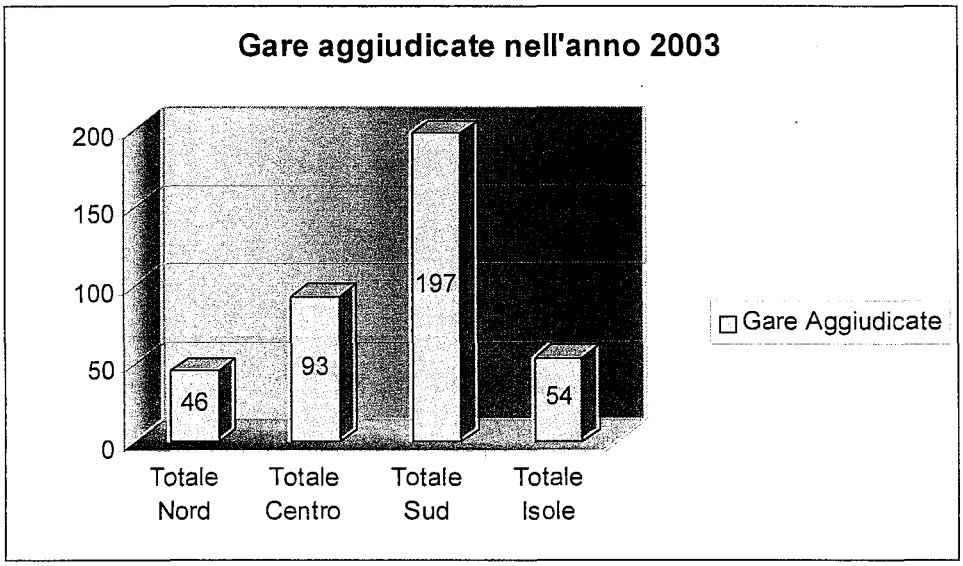

Le aggiudicazioni risultano, percentualmente, cosi distribuite:

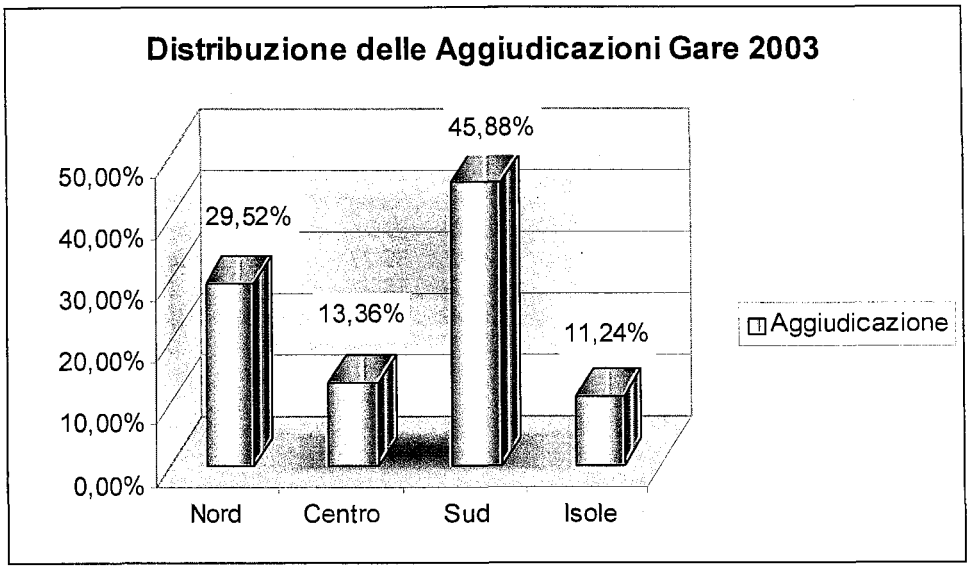

b3) Gare per progettazioni 2003

5.14. Nell'anno 2003, per le sole progettazioni, la Direzione Generale ha aggiudicato n. 18 gare per un importo complessivo lordo a base d'asta di € 36.512,98 mln. attinenti le realizzazione di opere da eseguirsi:

- n. 1 al Nord per lorde € 2.700.000,00 (nette € 2.087.580,00);
- n. 4 al Centro per lorde € 9.325.000,00 (nette € 6.618.996,00);
- n. 13 al Sud per lorde € 24.487.976,73 (nette € 19.587.755,81);

come da prospetto che segue:

(valori in migliaia)

Lordo Progett.	Ribasso	Netto Progett.	Oggetto	Regione
2.700	22,68	2.087	SS 42 Amm.to tra Darfo e Edolo	Lombardia
1.055	38,38	649	SS 4 per S.I.A. bivio Micigliano	Lazio
2.700	26,11	1.995	E78 adeguam. 4 corsie	Toscana
4.000	30,00	2.800	SS 77 Supporto di progettaz.	Marche
1.570	25,22	1.174	SS 77 S.I.A allacci SS 3 e 16	Marche
4.800	20,00	3.840	A/1 A/14 Supporto di progettaz.	Molise
4.300	10,00	3.870	A/3 A/16 Supporto di progettaz.	Basilicata
2.300	26,60	1.688	SS 514 adeguam 4 corsie	Sicilia
1.170	20,59	929	SS 106 Supporto di progettaz.	Calabria
650	38,08	402	A/S SA-RC svincolo Battipaglia	Campania
1.250	21,6	980	SS 106 Supporto di progettaz.	Calabria
2.300	19,56	1.850	A/S Caserta-Benevento	Campania
877	0,00	877	A/S SA-RC Adeguamento	Calabria
1.000	21,10	782	SS 106 Supporto di progettaz.	Calabria
740	17,83	608	SS 115 per S.I.A.	Sicilia
1.500	23,00	1.155	SS 121 Supporto di progettaz.	Sicilia
2.000	29,75	1.405	SS 106 Supporto progettaz.	Calabria
1.600	25,00	1.200	SS 106 Supporto progettaz.	Calabria
36.512	**=**	**28.294**	**Media ribassi 23,14%**	

In ordine percentuale si hanno le seguenti misure:

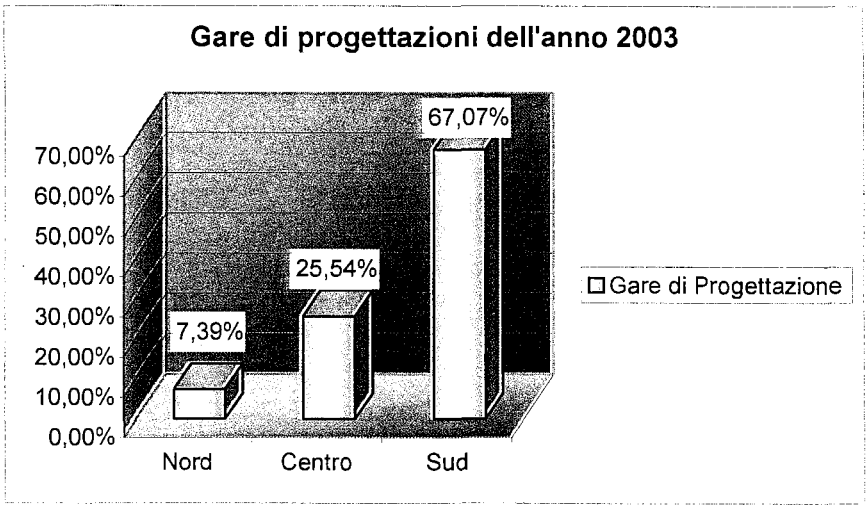

5.15. Da una lettura dei suddetti incarichi di progettazione, appaiono numerosi quelli banditi per affidare un «supporto alla progettazione» nelle sue fasi cicliche.

b4) Contratti stipulati

5.16. Dal 23 gennaio 2003 al 30 dicembre 2003, sono stati stipulati, complessivamente, sia in sede centrale che in quella periferica, n. 230 contratti di appalto per un importo complessivo netto di € 1.587.232.187,43 inerenti tutte le tipologie: dai servizi di progettazione all'affidamento e realizzazione dell'opera alla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Nella sola Direzione Generale i contratti sottoscritti sono stati n. 44 per un importo di € 1.418 mln.

Per la stessa tipologia di interventi, sono stati consegnati n. 245 lavori per un importo complessivo di € 2.133.228.125,31 dei quali, n. 38 riguardano i grandi interventi «sopra soglia comunitaria», per un importo progettuale di € 1.859.432.798,41.

Il numero di opere consegnate risulta superiore al numero dei contratti stipulati in quanto l'ANAS applica, per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e art. 129 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'istituto della consegna anticipata dei lavori da eseguire subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto.

Alla fine dell'anno 2003, risultano ultimati n. 58 lavori, le cui consegne sono avvenute negli anni precedenti, per un importo complessivo di € 1.041.509.037,83.

5.17. Il totale dei lavori in corso di esecuzione e di realizzazione – come da seguente prospetto – ammonta a € 17.228,00 mln., che, ove erogati tempestivamente produrrebbero effetti «anticiclici».

(importi in milioni)

Stato opere	€	Note
Già in corso	7.302	Nei lavori in corso sono stati compresi anche quelli che per qualunque ragione risultino sospesi temporaneamente per motivi di legittimità (perizie in corso, avverse condizioni meteo ecc.
Aggiudicate 2003	3.776	
Totale lavori in corso	**11.078**	
Bandite 2003	6.150	
Totali	**17.228**	

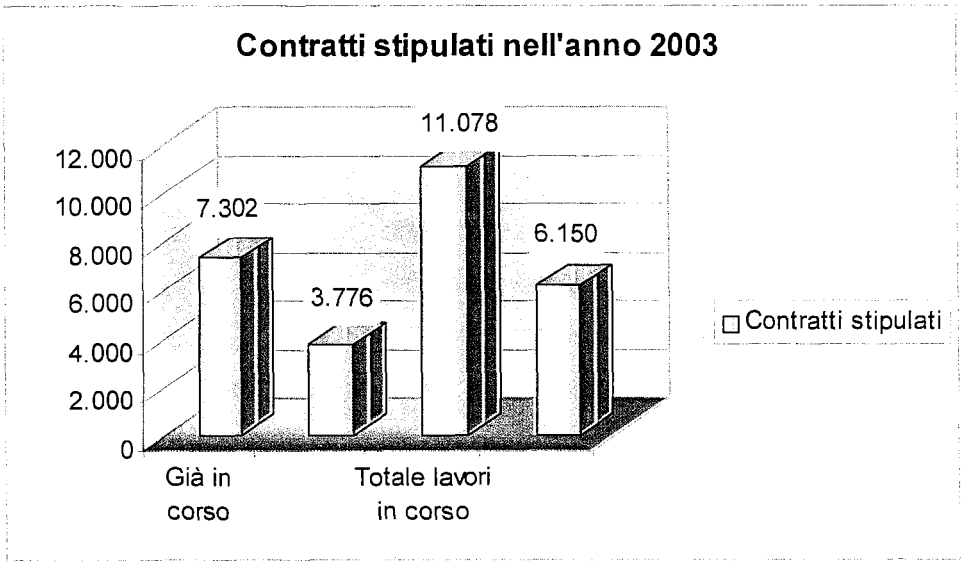

5.18. Nel puntualizzare quanto rilevato nel par. 2, si precisa che, a fronte di tali e tanti positivi interventi, non corrisponde la sollecita esecuzione di lavori e liquidazione dei corrispettivi per lavori eseguiti. I dati di raffronto, forniti dal Centro elaborazione dati sistemi informativi dell'ANAS S.p.A., evidenziano una sensibile diminuzione del «pagato» rispetto all'anno 2002, che denuncia una diminuita capacità di esecuzione di opere correlata alla diminuita capacità di spesa della società.

La scarsa «velocità» di esecuzione e, di riflesso, di pagamento, aggravata dal ritardato versamento agli appaltatori delle somme dovute, compromette il ruolo dell'ANAS di «architrave» della politica anticiclica del Governo nel settore delle opere pubbliche, con ripercussioni negative sull'occupazione, sull'aumento delle entrate fiscali, previdenziali, assistenziali e, nel medio periodo,

sulla ripresa del sistema economico nonché sulla competitività anche internazionale, appesantendo dall'altro canto la spesa pubblica per gli oneri d'interesse per ritardato pagamento.

Al 31 dicembre 2003 il totale dei pagamenti per lavori, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ammonta a € 1.846 mln. mentre al 31 dicembre del 2002 gli stessi pagamenti si attestavano a € 2.233 mln.

Si è avuto, pertanto, una forte «frenata» nella «velocità» di spesa e, quindi di realizzazione, rappresentata da un decremento di € 387 mln. pari ad oltre il 17% del totale pagato nell'anno 2002.

Viene rappresentata, in sintesi, una tabella riepilogativa:

(valori in migliaia)

Anni	Pagato			
	Lav. principali	Manutenz.	Totale	Variaz.% anno prec.
2000	1.412.079	600.773	2.012.852	
2001	1.637.652	628.670	2.266.322	12,62
2002	1.730.888	502.872	2.233.760	1,45
2003	1.429.000	417.000	1.846.000	- 17,33

Dal raffronto dei dati riportati in tabella, si può agevolmente rilevare come la capacità di spesa nell'anno 2003 peggiora ulteriormente alla luce delle seguenti considerazioni:

- è stato previsto dallo Statuto, che il primo bilancio dell'ANAS S.p.A. debba decorrere dal 19 dicembre 2002;
- nel periodo 19 dicembre 2002-31 dicembre 2002, si sono verificati dei fatti gestionali che hanno provocato movimentazioni economiche riferenti ad un andamento ciclico di un bilancio, avente coincidenza con l'anno solare;
- da analisi effettuate è emerso che, nel periodo 19-31 dicembre 2002, i pagamenti globalmente eseguiti dall'ANAS S.p.A., ammontano a € 70.558.000,00, riferibili contabilmente all'anno solare 2002 (da considerarsi, pertanto, di competenza dell'esercizio 2002), importo che è andato invece a confluire nel bilancio dell'esercizio 2003, a causa della sua anticipazione al 19 dicembre 2002;

- il dato esposto nella tabella surriportata, riferito all'anno 2003, si statuirebbe con l'anzidetta diminuzione a € 1.775.442.000,00, con conseguente aumento al 20,51% della riduzione del «pagato» rispetto al 2002.

5.19. Tra le principali cause che riducono la velocità di esecuzione delle opere, un posto preminente lo rivestono:

- la sospensione dei lavori intervenuta per cause varie non sempre giustificate;
- la redazione di perizie di variante al progetto originale;
- il contenzioso espropriativo;
- le carenti indagini geotecniche del suolo;
- la mancata preventiva «liberazione» delle aree da linee elettriche telefoniche;
- quant'altro possa essere di ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori.

b5) Appalti in corso d'opera

5.20. Alla data del 31 dicembre 2003, risultano in corso di realizzazione le seguenti opere - suddivise per competenza regionale - per un importo complessivo (contrattuale più somme a disposizione) di € 7.302.101.511,52.

Tale importo si riferisce in parte a quello riguardante le aggiudicazioni dell'anno 2003 oltre agli oneri finanziari per lavori appaltati da vecchia data.

Compartimento Regione	Opere	
	N.	Netto progettuale
Aosta	5	19.758.365,45
Bologna	29	521.533.082,67
Genova	8	203.332.210,72
Milano	23	641.828.229,68
Torino	22	883.970.646,66
Trieste	7	171.109.800,20
Venezia	18	301.107.035,04
Totale Nord	**112**	**2.742.639.370,42**
Ancona	16	170.875.250,42
Firenze	23	412.960.685,54
L'Aquila	16	262.091.601,15
Perugia	19	305.698.371,31
Roma	27	467.341.127,70
Totale Centro	**101**	**1.618.967.036,12**
Bari	17	167.308.649,18
Campobasso	6	151.754.909,07
Catanzaro	33	253.536.472,97
Napoli	11	155.159.110,39
Potenza	65	71.750.355,97
A/S SA-RC	21	1.485.618.810,00
Totale Sud	**153**	**2.285.128.307,58**
Cagliari	25	550.569.116,68
Palermo	5	59.560.371,16
Palermo U.S.	13	45.237.309,56
Totale Isole	**43**	**655.366.797,40**
Totale Generale	**409**	**7.302.101.511,52**

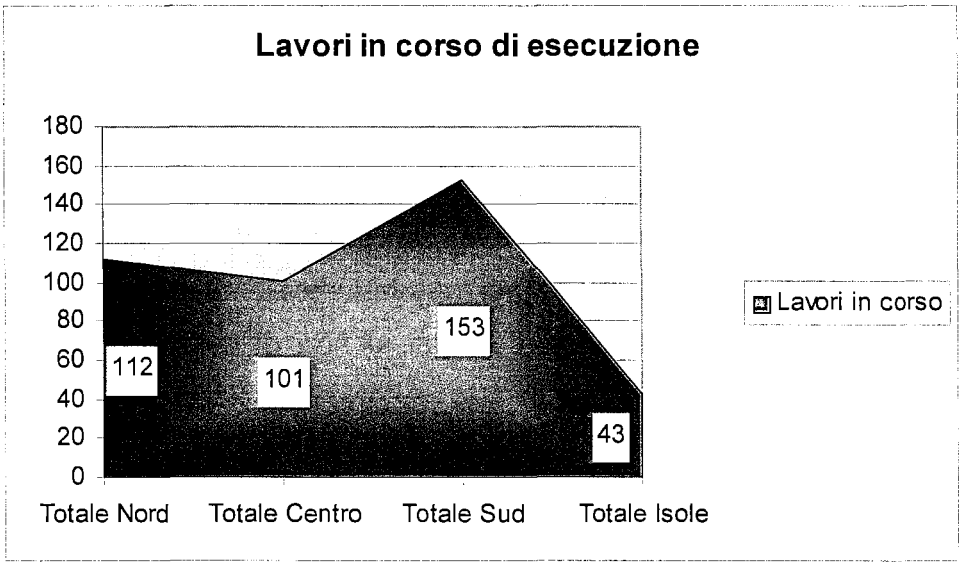

L'attività imprenditoriale appare, pertanto, distribuita sul territorio nazionale nella seguente misura percentuale.

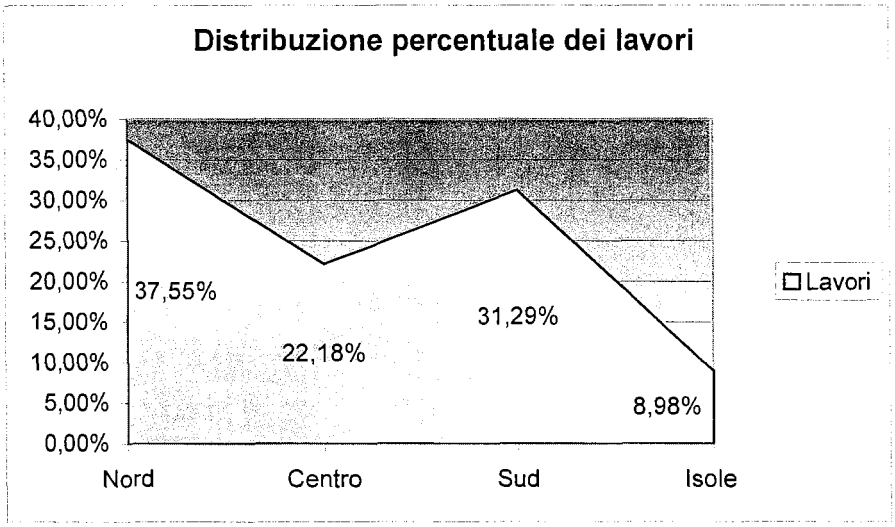

b6) Nuovo schema di contratto d'appalto

5.21. Le clausole contrattuali riguardanti l'esecuzione delle nuove opere e delle manutenzioni viarie, si connotano per la loro reiterazione di quelle precedentemente in uso, elaborata attraverso un'opera di stratificazione e sedimentazione secolare senza tenere conto sia del nuovo tessuto normativo disciplinante la materia sia del ponderoso contenzioso che da decenni affligge l'ANAS.

In buona sostanza, come può agevolmente desumersi dalla lettura del nuovo schema di contratto d'appalto la posizione dell'ANAS appare considerevolmente indebolita in quanto non è prevista alcune disciplina per regolamentare specifiche situazioni accompagnate da clausole penali al fine di evitare che – come dimostra il contenzioso in atto – l'ANAS abbia a subire rilevanti oneri finanziari.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono citare le seguenti situazioni:

- necessità di precisare che l'area di sedime dei lavori è ecologicamente valida e come tale non bisognevole di

interventi di bonifica, con assunzione, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di eseguire eventuali successivi interventi e contestuale esclusione, di ogni responsabilità dell'ANAS per la sospensione dei lavori e per le spese di bonifica qualora non sia dimostrato dall'appaltatore che la condotta dell'Ente sia permeata da dolo o colpa grave;

- esonero di ogni responsabilità della Società, salvo casi di dolo o colpa grave, per le ritardate espropriazioni dei terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere viarie con obbligo dell'impresa di aver preso visione di tutti gli atti posti in essere a tal fine dall'ANAS e di non aver nulla da eccepire, o comunque da segnalare, in caso di insorgenza di un eventuale contenzioso promosso dall'espropriando, ovvero da provvedimento sospensivo giudiziale;
- accettazione da parte dell'appaltatore dello stato di «liberalità» delle aree, accertate dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/94;
- obbligo dell'appaltatore di osservare, in ogni momento, una condotta improntata ai principi di lealtà, di onorabilità e di buona fede ([7]) nel periodo di vigenza contrattuale specie per quanto attiene la formulazione di «riserve» e, in ogni caso, di eccezioni comportanti richieste di natura economico-patrimoniale a pena della risoluzione in danno del contratto e di esclusione dell'impresa da ogni futura gara di appalto per un periodo non inferiore a due anni, o comunque di altra impresa partecipata in modo maggioritario o dominante, da parte del soggetto ritenuto responsabile della condotta posta in essere in violazione ai surriferiti principi e con la

([7]) L'art. 75 del D.P.R. 554/99 prevede l'esclusione dalla gara delle imprese responsabili, in precedenti contratti, di gravi negligenze o malafede «nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara», disposizione questa da interpretarsi quale espressione di un principio generale ed intesa (cfr. Deter. Autorità LL.PP. n. 8/2004) nel suo complesso ovvero senza tener conto delle articolazioni territoriali. Ad es. una impresa segnalata dal Compartimento di Milano dev'essere esclusa da tutte le gare bandite dall'ANAS in qualsiasi località.

comminazione di una penale fino al 10% dell'importo contrattuale, oltre il risarcimento del danno;

- analoga disposizione deve essere prevista per i soggetti titolari di imprese ritenuti responsabili di turbativa di gara;
- risoluzione in danno con clausola penale e con successiva esclusione, per un periodo non inferiore a due anni, nel caso di lavori eseguiti non a regola d'arte e comunque non idonei per colpa dell'appaltatore;
- obbligo per l'appaltatore di attivare la procedura dell'art.31bis della legge n.109/94 (bonario componimento delle controversie) appena raggiunta la soglia del 10% dell'importo contrattuale indipendentemente dalla condotta tenuta dall'ANAS al riguardo, prescrivendo che, in caso di omessa attivazione della surriferita procedura, il privato contraente non potrà formulare alcuna richiesta risarcitoria per quelle situazioni pregiudizievoli riconducibili nella fattispecie;
- obbligo dell'appaltatore di sottoscrivere, al momento dell'avvenuta formulazione – e comunque non oltre le 24 ore – gli atti posti in essere dall'ANAS, dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, formulando in modo chiaro, preciso, tempestivo e documentato, le proprie riserve ed indicando l'ammontare della richiesta economico-patrimoniale insieme ai motivi di responsabilità contrattuale dell'ANAS con l'avvertenza che in caso di inosservanza di tale clausola ogni richiesta sarà ritenuta inammissibile;
- il subappalto non è adeguatamente disciplinato al fine di garantire, con qualunque mezzo, l'ente appaltante da danni comunque derivanti, provocati dal sub-appaltatore nell'esecuzione dei lavori da questi eseguiti;
- in caso di rescissione o di risoluzione del contratto, deve essere prevista la possibilità di far proseguire i lavori

all'impresa risultata seconda graduata in sede di gara;

- in caso di cessione dei crediti, da parte dell'appaltatore, occorre fare riferimento alla disciplina della legge 21 febbraio 1991, n. 92, come richiamata nell'art. 26 della legge 109/94 regolante la materia;
- occorre prevedere l'applicabilità della convenzione di Roma 1980 in caso di controversie;
- vanno introdotte penali con fidejussioni bancarie ovvero assicurative per inadempimenti dell'appaltatore o subappaltatore.

5.22. Conclusivamente la Corte raccomanda di procedere ad una nuova relazionatura del contratto-tipo allo scopo di inserire le clausole contrattuali protese a disciplinare le suddette situazioni e comunque per evitare facili arricchimenti da parte dell'appaltatore per carenze di adeguate pattuizioni negoziali.

b7) Intervento del notaio

5.23. Nel corso del 2003, è stato accertato che, per la stipulazione dei contratti di appalto, la Società ha imposto, a spese dell'affidatario, il ricorso alla forma dell'atto pubblico con la presenza di un notaio, in linea con quanto deliberato dal C.d.A. nella seduta del 6 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione del nuovo schema di contratto.

Al riguardo si fa presente quanto segue:

- gli oneri finanziari sostenuti dalle imprese si elevano a oltre € 3 mln. (6 mld. delle vecchie lire); oneri presuntivamente «traslati» all'ANAS S.p.A.;
- il ricorso al notaio non appare giustificato, non essendo posto ad substantiam del contratto da alcuna disposizione

normativa;

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione-Sezione Penale ([8]), nei riguardi di altre due ex aziende autonome dello Stato, quali le Ferrovie e le Poste, trasformatesi anch'esse in società per azioni come l'ANAS, ha sempre statuito che la qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, nei confronti dei soggetti posti a formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione, per il solo fatto che le Amministrazioni, cui appartengono, abbiano subito le trasformazioni, prima in ente pubblico economico, e poi in società per azioni;
- lo stesso orientamento è tenuto dal Consiglio di Stato ([9]) che sostiene che non è la «veste» pubblica o privata del soggetto, ma la natura dei compiti che la legge o l'atto amministrativo gli affida per il perseguimento di finalità pubbliche;
- in Direzione Generale sono stati stipulati, nel corso del 2003, 44 contratti per un importo complessivo di € 1.418 mln. con il ricorso preminente di un solo notaio;
- accertato che per un solo contratto di 35 milioni di euro,

([8]) «*Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l'Ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in società per azioni, conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; pertanto non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti, che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale previsto dagli artt. 357 e 358 Cod. pen.*» (*Sez. I* 22 giugno-23settembre 2000, n. 10027).
«*In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente pubblico economico, [....] e la successiva adozione della forma della società per azioni [.....] non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati, ma neppure dei servizi non riservati [....]*» (Sez. VI 8 marzo-17 maggio 2001, n. 20118).
Precedentemente la stessa Corte di Cassazione Penale ebbe a confermare (ribadire) che «*La qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati*» (27 marzo-11 luglio 1992, n. 7958).
([9]) Al riguardo, la giurisprudenza ha già sottolineato «*la non incompatibilità del modello societario con lo strumento dell'organismo di diritto pubblico* [...] *dimostrata dal tenore dell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge 109/94, ove si fa riferimento alle «società con capitale pubblico destinate alla produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza*». (cfr. Cons. Stato, sez VI, 28 ottobre 1998, n. 1478).

l'impresa aggiudicataria ha corrisposto al notaio un importo, fatturato, per € 45 mila, si può ipotizzare che moltiplicando detto costo per i 44 contratti stipulati, ad un medesimo notaio sono stati corrisposti circa € 2 mln. (pari a circa 4 mld. di vecchie lire);

- non si è fatto ricorso alla tariffa «per vocazione» cioè ad onorario fisso, ma a quella «graduale», rapportata percentualmente al valore economico del contratto.

In conclusione, dal momento che ANAS S.p.A.:

a) è organismo di diritto pubblico;
b) continua ad esercitare funzioni di natura pubblicistica;
c) è tuttora soggetta all'applicazione delle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente;
d) è soggetta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;

deve ritenersi che i contratti da essa stipulati si configurino quali appalti pubblici e che i suoi dirigenti, delegati alla stipula dei medesimi, mantengano la qualifica di pubblici ufficiali roganti.

Ai fini della validità formale di tali contratti non è quindi richiesto il rogito notarile, ma è sufficiente la stipulazione in forma scritta del dirigente appositamente delegato dal Presidente dell'Ente, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa e civile (Cass. 22 luglio 1982, n. 4284).

Nel caso di prosecuzione di ricorso al Notaio è necessario provvedere alla «normalizzazione» del sistema, interessando l'Ordine Nazionale dei Notai affinché provveda alla designazione del professionista che sarà incaricato per la redazione del relativo atto.

b8) Art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (CONSIP)

5.24. L'articolo 15 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con

legge 24 novembre 2003 n. 326, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 24 della Finanziaria 2003 ([10]) che disciplinava il ricorso alla trattativa privata per l'acquisto di beni e servizi anche superiori a € 50.000.

Pertanto ha eliminato l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di espletare procedure, aperte o ristrette, per tutti i contratti superiori a detto importo, dovendosi rifare alle norme dettate in recepimento delle regole europee.

b9) Espropriazioni. Procedure D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001

5.25. Dal 30 giugno 2003 è entrato in vigore il nuovo testo unico riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, cui è seguito il D.Lgs. n. 302 del 27 dicembre 2002, modificativo ed integrativo della norma in questione.

Il decreto presidenziale sostituisce ed innova, l'ultra centenaria procedura espropriativa, nata nel lontano 1865 con la legge 25 giugno n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni, abrogando nel contempo oltre 140 disposizioni di legge inerenti l'assoggettamento all'esecuzione forzata del bene privato per fini pubblicistici.

Poiché ai sensi dell'art. 14, comma 13, della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere, sono assoggettati alla cennata normativa introdotta con il D.P.R. n. 327/2001, tutti i progetti definitivi di esecuzione di opere pubbliche approvati a decorrere dal 30 giugno 2003.

([10]) Cfr. Appendice n. 2.

Tra le varie innovazioni introdotte, assumono rilevante importanza alcuni profili, anche sotto l'aspetto procedurale, tra i quali emergono:

- la comunicazione, ai fini dell'avvio del procedimento del vincolo preordinato all'esproprio, va fatta personalmente al diretto interessato del bene espropriato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora, però, il numero degli espropriati dovesse essere superiore a 50 unità, la comunicazione va fatta mediante pubblicazione sui principali quotidiani, anche a livello locale ed all'Albo Pretorio del Comune in cui ricadono gli immobili;
- l'autorità competente ad emettere il decreto di esproprio non è più il Prefetto, ma l'amministrazione che emette l'atto approvativo del progetto definitivo. Nel caso specifico, l'ANAS;
- non debbono essere più indicati, nel dispositivo di approvazione del progetto, il termine di inizio e compimento dei lavori e delle relative espropriazioni; esso opera ex lege per un periodo di tempo di 5 anni decorrenti dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità.

5.26. Su tale legislazione innovativa, la Direzione Centrale Lavori ha realizzato una pregevole opera di natura documentale ed informativa che ha trasmesso a tutti gli uffici operativi dell'ANAS.

In essa sono ampiamente ed analiticamente specificati tutti i comportamenti da seguire, da parte dei dirigenti e funzionari preposti all'attività espropriativa, ivi compresi la tipologia di modelli e stampati da utilizzare nelle varie fasi procedurali.

Il risultato, raggiunto, è stato quello di aver creato un manuale di preziosa collaborazione per tutti gli «addetti ai lavori» in grado di soddisfare le più minute esigenze che potrebbero

derivare dalle problematiche di prima attuazione delle nuove norme in materia di espropriazioni.

b10) Offerta economicamente più vantaggiosa

5.27. L'art. 19 della legge n. 109/94, statuisce che i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.

Il 2 comma dell'art. 21, stessa legge, dispone che l'aggiudicazione degli appalti mediante licitazione privata avviene, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto concorso nonché per l'affidamento di concessioni

L'art. 6 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, dispone che, in deroga all'art. 19 della legge quadro, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto di affidamento in concessione di costruzione e gestione ovvero a contraente generale.

L'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 190, stabilisce che si possa affidare a contraente generale la realizzazione dell'opera derogando dall'articolo 19 della legge n. 109/1994.

Nel successivo art. 16, titolato alle norme transitorie e derogatorie, stabilisce che la realizzazione del progetto esecutivo può essere affidato a contraente generale nel qual caso questi assume l'obbligo di asseverare il contenuto del progetto e farlo proprio.

Con due bandi pubblicati nella G.U. del 19 settembre 2002 e del 18 aprile 2003, inerenti la procedura di aggiudicazione di due maxilotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene stabilito di aggiudicare i lavori, al contraente generale secondo i criteri dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.

Tuttavia non si è ritenuto di richiamare – almeno nel rispetto della generale informativa – l'art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002 secondo il quale l'aggiudicatario dei lavori ha l'obbligo

dell'asseveramento del progetto.

Tale omissione potrebbe essere fonte di un contenzioso.

Inoltre le norme derogatorie e transitorie, contenute nell'art. 16 surriferito, non pongono limiti temporali alla loro applicazione. Per cui, nel sistema di realizzazione delle opere, potrebbe essere invocato anche a distanza di molti anni facendo venir meno il carattere di momentanea applicazione limitata nel breve lasso di tempo.

Pertanto, tutti i progetti di realizzazione delle opere pubbliche, purché rivestano il requisito di appartenenza alla legge obiettivo, ovvero approvati con delibera CIPE, possono venire affidati, a contraente generale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: basta solo che l'aggiudicatario asseveri un progetto realizzato da altri.

b11) Antimafia

5.28. La legge 19 marzo 1990, n. 55, nel recare nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, ha previsto alcuni comportamenti da seguire, da parte delle pubbliche amministrazioni – o comunque enti aggiudicatori di pubblici appalti e forniture – al fine di eliminare o limitare, con tempestivi ed idonei interventi, i danni derivanti da infiltrazioni di tipo mafioso nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Alcune importanti modifiche sono state apportate dal successivo D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, cui è seguito il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione delle procedure per il rilascio delle documentazioni antimafia.

In particolare l'art. 20 della legge n. 152/1991, ha introdotto la seguente statuizione: «*Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi,*

la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto».

Ulteriori controlli, sull'attività mafiosa, perché fossero sempre più efficaci ed efficienti, vennero enunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto n. 55 emanato in data 10 gennaio 1991, nel quale dispose che il direttore dei lavori aveva facoltà di procedere alla verifica della documentazione inerente il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuati dall'appaltatore, prima di procedere all'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto a favore di quest'ultimo.

Con D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vennero emanate ulteriori nuove norme in materia antimafia cui ha fatto seguito la nota esplicativa 19 dicembre 1994 n. 559/Leg/240.514.3, con cui il Ministero dell'Interno, in applicazione del predetto D.Lgs. n. 490/1994, emanò direttive applicative e procedurali concernenti la nuova disciplina, cui ampia divulgazione è stata data, dal Ministero del Tesoro (oggi Economia e Finanze) con circolare n. 20 del 29 marzo 1995, diretta a tutti gli Enti interessati.

5.29. Da accertamenti eseguiti, non sembra che questa procedura, posta dal legislatore in materia di prevenzione all'infiltrazione mafiosa nei rapporti pubblici, sia stata pedissequamente rispettata dall'ANAS S.p.A.

I due maggiori elementi di spicco quali possono essere la richiesta annuale della certificazione antimafia per fornitura di beni e servizi, nonché l'acquisizione della certificazione preventiva al momento dell'emissione del certificato di acconto e del suo relativo pagamento, non sono, di norma, richiesti dall'Ente.

Anche la Corte dei Conti-Sezione controllo Stato, con propria delibera del 9 ottobre 1991, n. 104, ebbe a precisare che «*in sede di pagamento della rata di saldo dovuta in esecuzione di*

contratti di appalto di opere pubbliche è necessario richiedere la certificazione prevista dalla speciale legislazione antimafia».

b12) Repressione infiltrazioni mafiose

5.30. Di particolare rilievo, è stata l'iniziativa assunta dall'ANAS, per eliminare, o quanto meno prevenire «il pericolo di infiltrazioni malavitose» negli appalti, attraverso la stipula di un protocollo di legalità con i Prefetti delle province interessate, finalizzato alla tutela dei cantieri per i grandi lavori. A riguardo la Direzione Centrale Lavori, nel rendere noto agli Uffici periferici il Protocollo d'intesa stipulato dal Compartimento per il Molise con la Prefettura di Campobasso, in data 10 ottobre 2003, ha invitato i restanti Uffici periferici, ad allinearsi alla condotta di tale Compartimento, adottando analoghe iniziative. Al fine, pertanto di ottenere un efficace politica di prevenzione antimafia, ed assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale, l'ANAS stipula un protocollo di legalità con le Prefetture, i cui punti salienti sono quelli di garantire una rapida e corretta esecuzione di tutte le opere il cui importo, a base di gara, sia pari o superiore a € 250.000; particolare attenzione sarà posta alla verifica sulle informazioni antimafia, pena esclusione dell'impresa partecipante dalla gara; effettuare o far effettuare dalle imprese appaltatrici, denuncie, alla Magistratura o agli Organi di Polizia, relative a illecite richieste di denaro o qualsiasi altro tipo di evento criminale. L'atteggiamento delle imprese appaltatrici - se diligentemente osservato e rispettato - «*oltre ad evitare l'evento criminale, assicurerebbe un più tempestivo intervento degli Organi preposti, che seppur rallentano brevemente l'attività dell'esecuzione dell'opera, assicurerebbe il non coinvolgimento in fatti penali degli interessati, con ulteriore dispendio di forze e*

denaro per l'ANAS».

b13) Premio di accelerazione lavori

5.31. Il premio di accelerazione, che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei capitolati speciali, a corrispondere alle imprese esecutrici, qualora queste portino ad ultimazione i lavori prima della termine contrattuale previsto, ha avuto origine con l'art. 12 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, attualmente in vigore.

Il nuovo Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, all'art. 23 riporta la facoltà, per il committente, di corrispondere «*[...] un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale [....]*».

Al riguardo si richiama quanto enunciato dall'art. 117 (penali) del Regolamento n. 554 del 21 dicembre 1999, attuativo della legge quadro 109/94, che statuisce «*Per il ritardato adempimento delle obbligazioni [....] le penali sono applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento [...]*».

Occorre, altresì, precisare che la misura della penale, ovvero del premio di accelerazione, va determinata con riferimento specifico per ogni intervento secondo quanto previsto nel 2 comma dell'art. 117 citato in cui «*[...] I termini di adempimento [...] sono stabiliti [...] in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché del suo livello qualitativo [...]*».

Pertanto non è possibile stabilire in maniera universale, per tutte le lavorazioni, la misura fissa da riconoscere come «premio di

accelerazione» (e quindi di penale), ma occorre applicare tale misura in maniera diversificata tenendo conto, caso per caso, della tipologia dell'intervento con i criteri dettati dall'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 surrichiamato.

Sull'argomento è stato chiesto il parere alla Consulta Giuridica che si è favorevolmente espressa in tal senso nel rispetto dei limiti posti dall'art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, con la sola avvertenza che, il premio, venga corrisposto soltanto se il tempo di ultimazione risulti inferiore al 20% di quello stabilito contrattualmente.

Tale limitazione non sembra, però, che trovi conforto nel dettato legislativo che non pone limiti percentuali riferite al minor tempo impiegato per il compimento dell'opera.

C) PARTE SPECIFICA

c1) Lodo Locatelli (Mi 482)

5.32. Con contratto di appalto 2 luglio 1992, n. 21222, l'Impresa Locatelli S.p.A. assunse i lavori di costruzione del raccordo di Seriate 1° lotto dallo svincolo di Cassinone di Seriate-tangenziale sud di Bergamo alla S.P. 65, per un importo netto di € 27.744.064,62 che a seguito di perizie suppletive si è elevato a € 40.681.135,74.

Nel corso dei lavori, l'impresa ha iscritto, nei registri contabili, n. 27 riserve per un importo complessivo di € 29.184.112,80 formulando richiesta di risoluzione ex art. 31bis della legge n. 109/1994.

La vertenza, in seguito, è sfociata nella richiesta di arbitrato, da parte della Locatelli, notificata in data 7 agosto 2001, a cui seguiva, in data 2 novembre 2001, l'atto di resistenza dell'ANAS che declinava la competenza arbitrale.

Al riguardo nel riepilogare gli avvenimenti temporali, si formulano alcune osservazioni:

1. poiché nel contratto d'appalto è stata prevista la specifica clausola compromissoria, l'Impresa Locatelli ha eccepito l'inammissibilità della declinatoria della competenza arbitrale formulata dall'ANAS;
2. altra eccezione dell'impresa inerisce all'atto di resistenza, formalizzato dall'ANAS in data 2 novembre 2001, che risulterebbe, tra l'altro, intempestivo perché notificato oltre il termine dei 60 giorni previsti dalla legge, rispetto alla data della richiesta di arbitrato, avvenuta in data 7 agosto 2001.

5.33. In ordine al primo argomento, si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con decisione n. 563 del 17 gennaio 2001 che ritiene valida ed operante la clausola contrattuale, liberamente sottoscritta, che prevede la competenza arbitrale per la risoluzione delle vertenze, fermo restando, tuttavia, la libertà delle parti di adire al giudice ordinario.

Per quanto concerne il secondo argomento la declinatoria alla competenza arbitrale, doveva considerarsi tempestiva in quanto l'atto di resistenza sarebbe stato notificato in tempo utile considerato che, per effetto della sospensione estiva dell'attività giudiziaria, che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, il decorso dei termini andava computato a partire dal 16 settembre.

L'esame degli atti porta a rilevare la seguente successione temporale degli avvenimenti:

- il contratto viene sottoscritto in data 2 luglio 1992 per € 27.744.064,62;
- in data 21 maggio 2002 dopo un decennio, si dà inizio alla procedura ex art. 31bis della legge quadro n. 109/1994 per la risoluzione bonaria delle vertenze sorte con l'impresa che

ha presentato un petitum di € 29.184.112,80 che rappresentano oltre il 100% dell'importo iniziale dei lavori.

5.34. Da considerare che il ricorso all'art. 31bis, è previsto ogni qualvolta le riserve dell'impresa raggiungano il 10% dell'importo netto contrattuale. Si sarebbe quindi dovuto attivare, da parte del Responsabile del procedimento, detta procedura fin dal 18 novembre 1996, all'atto dell'iscrizione della riserva n. 4, che elevava il contenzioso a complessive € 3.644.194,32 che costituivano il 13% dell'importo contrattuale. Così pure i successivi interventi che andavano attivati ogniqualvolta la somma richiesta, derivante dalla sottoscrizione delle riserve, raggiungeva il 10% dell'importo netto contrattuale. Non risulta che ciò sia avvenuto.

5.35. In data 21 ottobre 2002 viene costituita la Commissione di collaudo (dopo dieci anni dalla stipula del contratto), al fine di acquisire il parere sulle riserve dell'impresa esecutrice.

In data 31 ottobre 2002, dieci giorni dopo, si costituisce il Collegio arbitrale.

In data 9 gennaio 2003, si acquisisce la relazione della Commissione di collaudo con il proprio parere sulle riserve che riconosce nella misura di € 7.621.520,41 per quota capitale oltre a € 766.406,28 per accessori, per un totale complessivo di € 8.387.926,69, misura esattamente uguale al quantum precedentemente riconosciuto, sia dal Responsabile del procedimento che dal Direttore dei lavori, nelle relative relazioni.

In data 17 gennaio 2003, il difensore dell'ANAS, rappresenta l'intenzione dell'Impresa di transigere sulla base di € 9.399.515,56, esclusa IVA, purché il tutto avvenisse prima dell'emissione del lodo al fine di evitare le spese connesse al

prosieguo dell'arbitrato.

In data 22 maggio 2003, nella relazione illustrativa dello stato dell'arte al Presidente-Amministratore dell'ANAS, i relatori della Direzione Lavori fanno presente di aver acquisito anche il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato la quale si è favorevolmente espressa, per una soluzione extragiudiziale della vertenza, al riconoscimento di complessive € 8.150.404,25.

5.36. Da tenere presente, a questo punto, che a fronte dell'importo complessivo dell'appalto di € 40.681.135,74, esclusa IVA, la ditta esecutrice avrebbe accettato un compenso ridotto a meno di un quinto di quanto richiesto, lasciando trasparire la «pretestuosità» dell'iniziale domanda.

5.37. In data 19 giugno 2003, il Presidente dell'ANAS concordando con quanto stabilito dall'Avvocatura, disponeva per i conseguenti provvedimenti autorizzando il difensore dell'ANAS a chiudere transattivamente la vertenza sulla base di € 8.150.404,25.

In data 23 giugno 2003 l'impresa Locatelli rifiutava la proposta, cosi come autorizzata controproponendo la nuova misura sulla base di € 10.400.000,00.

In data 3 luglio 2003, il difensore della società faceva pervenire una nota nella quale esponeva un nuovo accordo raggiunto con la ditta appaltatrice sulla base della misura, onnicomprensiva, ridotta a € 9.400.000,00 oltre IVA.

La relazione al Presidente-Amministratore – documento privo della data – di esposizione dei fatti non ha avuto seguito.

In data 8 luglio 2003, si è svolta l'udienza per la discussione della vertenza.

In data 1 agosto 2003, veniva sottoscritto il lodo con il quale si condannava l'ANAS al pagamento di € 10.921.839,65 oltre IVA,

e i 2/3 delle spese di funzionamento (collegio arbitrale, C.T.U., E C.T.P.)

5.38. Al riguardo, occorre rilevare che l'esame delle riserve, sottoscritte dall'impresa esecutrice, ha richiesto, per la Commissione di collaudo, un periodo di tempo pari a circa due mesi e mezzo di lavoro, dalla data della sua costituzione (21 ottobre 2002) a quella dell'emesso parere (9 gennaio 2003). Per l'esame delle stesse materie, oggetto di vertenza, il Collegio arbitrale ha impiegato un tempo pari a circa 9 mesi di lavoro dalla data della sua costituzione (31 ottobre 2002) a quella del lodo (1 agosto 2003).

5.39. In data 8 agosto 2003, l'avvocato difensore dell'ANAS faceva presente che l'Impresa avrebbe sottoscritto una transazione, con rinuncia agli interessi, nonché all'impugnazione del lodo, purché il pagamento dell'importo riconosciuto dal lodo stesso avvenisse entro il perentorio termine del 15 agosto 2003. Tale importo è riconducibile nella misura di € 10.820.000,00, oltre IVA.

Nella rituale relazione al Presidente dell'ANAS - sottoscritta anche dal Direttore Generale in data 18 settembre 2003 - per il proprio concordato parere e per l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti successivi, necessari a dare esecuzione al pagamento, non si rileva la firma del Presidente.

In conclusione, qualora si fosse data esecuzione al pagamento di € 10.246.000,00, oltre IVA, ed il 50% delle suddette spese di funzionamento l'Impresa avrebbe accettato, anche in questo caso, un importo ridotto ad un terzo di quanto originariamente richiesto (€ 29.184.112,80).

5.40. Il Collegio Sindacale dell'ANAS S.p.A., nel verbale n. 38, aveva segnalato la necessità di impugnare il lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello «*specie per quanto attiene alla negata declinatoria in favore del giudice ordinario ed alla mancata sospensione dell'attività in corso per un accordo transattivo con l'impresa Locatelli*».

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è stato trasmessa copia del predetto verbale, nel concordare con le decisioni assunte dal Collegio, ha chiesto, con nota 11 novembre 2003, n. 3449-3839, di essere tenuto informato sugli sviluppi della vicenda.

5.41. Tuttavia, con dispositivo n. 21957 emesso in data 15 ottobre 2003 (stesso giorno della seduta del Collegio di cui sopra), nel quale si dava notizia, anche, della rinuncia all'impugnativa del lodo da parte dell'ANAS, si autorizzava il pagamento di € 9.400.000,00, oltre IVA, a favore della Locatelli S.p.A. con accollo alla stessa di tutte le spese di funzionamento insieme a quelle legali di parte ANAS.

Nello stesso giorno, il 15 ottobre 2003, si emetteva il titolo di spesa n. 5681, di pari importo, a favore dell'Impresa appaltatrice.

c2) Appalti Impresa Toto

5.42. Il C.d.A. dell'ANAS deliberò, in data 6 febbraio 1992, l'approvazione del progetto per la realizzazione sulla S.S. n. 16 della variante di Francavilla a Mare – 1° stralcio, 1° lotto - dell'importo di £. 99.292.000.000 nonché l'affidamento, a trattativa privata, dei lavori stessi all'ATI Toto-Tordivalle-Sapaba-Lungarini per l'importo di £. 74.800.000.000 al netto del

ribasso del 15%.

In data 15 giugno 1992 i lavori vennero consegnati sotto riserve di legge in quanto subordinati all'acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti interessati.

In data 22 febbraio 1993 l'affidamento venne dichiarato «privo di effetto» a causa della richiesta di modifica al tracciato da parte del comune di Francavilla e dell'Amministrazione Provinciale di Chieti.

Il Governo, nel periodo 26 luglio 1994-24 settembre 1996, al fine di regolamentare una serie di situazioni anomale verificatesi con gli appaltatori, emanò continui e reiterati decreti legge per disciplinare l'istituto del «riaffidamento» dei lavori, alla stessa impresa aggiudicataria e/o affidataria, che per qualunque ragione risultassero «sospesi». Tutti i decreti legge emanati nel suddetto periodo vennero convertiti con la legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nella fattispecie, in attuazione dei citati decreti legge, l'ANAS – attraverso parere favorevole di un apposita commissione all'uopo costituita – riaffidò, con contratto a trattativa privata, in data 23 aprile 1997, i lavori in argomento alla stessa ATI succitata, allo stesso prezzo di £. 74.800.000.000 (€ 38.630.976,06).

Successivamente, dietro rinuncia delle imprese mandanti, la Toto S.p.A. assunse, da sola, i lavori (con l'assenso dell'ANAS dato con disposizione 22 dicembre 1998), mediante la stipula di un atto integrativo stipulato in data 13 gennaio 1999.

Nel tempo, si sono succedute n. 3 perizie suppletive che hanno elevato l'importo contrattuale a £. 217.924.899.000 (€ 112.564.514,25) e l'intero importo progettuale a £. 367.806.714.000 (€ 189.982.807,72).

L'impresa ha, inoltre, iscritto nei registri contabili n. 31 riserve di cui 11 risolte e definite mediante la stipula di un apposito atto

aggiuntivo, mentre per le altre 20, per complessive £. 29.450.000.000 (€ 15.209.655,68), è stato promosso l'istituto dell'art. 31bis della legge n. 109/94, con la richiesta di accordo bonario.

In estrema sintesi, le richieste delle venti riserve, vertevano sui seguenti argomenti:

(importi in lire)

Riserve		
N.	**Oggetto**	**Importo**
7	Ritardo per spostamento linee	4.120.000.000
8	Per monitoraggio e rilievi non previsti contrattualmente	1.099.000.000
9	Ristoro per minore produzione in galleria e interventi di sicurezza	867.388.584
10	Perdite subite per aumento anomalo prezzo gasolio	6.700.000.000
11	Maggiori oneri per interventi non previsti in progetto	2.481.084.109
12	Danni per mancato abbandono del proprietario dell'immobile	1.160.000.000
13	Interessi per ritardato pagamento SAL	30.858.637
16	Oneri per allontanamento delle acque di galleria	562.000.000
17	Oneri per maggior tempo di esecuzione lavori e maggiori danni	1.247.700.000
21	Per assestamento dei vigneti esistenti	55.000.000
22	Maggiori danni per fermo macchine e danni a terzi	3.048.420.000
23	Per invasione acqua in galleria	30.000.000
24	Ristoro per lavori di scavo superiori al previsto	648.332.402
25	Ristoro per esecuzione lavori in galleria a distanza superiore	1.313.734.377
26	Riconoscimento di prezzo diverso da quello previsto	71.921.600
27	Danni per le forti piogge	50.000.000
28	Corretta contabilizzazione non eseguita dalla Direzione lavori	305.850.600
29	Riconoscimento di lavorazioni superiori eseguite in galleria	448.305.270
30	Lavorazioni diverse ordinate dalla Direzione lavori	Non quantificato
31	Per danni provocati dalla forte caduta di acqua	470.000.000
Totale lire		**29.450.000.000**
Totale euro		**15.209.655,68**

Si riepilogano i pareri espressi dai singoli organi preposti all'esame.

(valori per mille)

	Riserve	**Direz. Lavori**	**Comm.ne Collaudo**	**Resp. procedim**	**Accordo**
£	29.450.000	8.150.037	8.190.512	8.596.577	7.330.762
€	15.209,65	4.209,14	4.230,05	4.439,86	3.786,55

L'Avvocatura dello Stato espresse parere favorevole sulla base di £. 6.808.133.506 (€ 3.516.107,52).

In data 25 luglio 2003, viene emesso il dispositivo che autorizza il pagamento, a favore della Toto S.p.A., della somma di € 4.543.861,24 (£. 8.796.914.890) di cui € 757.310,21 per oneri IVA.

Con l'erogazione di detta somma, l'importo progettuale viene ad

elevarsi a complessivi € 194.536.668,24 (£. 376.622.989.250) di cui per lavori € 116.351.065,28 (£. 225.255.661.840).

Il lavoro, nato con un costo progettuale complessivo di £. 99.292.000.000, è lievitato, negli anni, fino a raggiungere l'importo di £. 376.622.989.250 ovvero con un aumento del 370%.

5.43. Al C.d.A. del 20 marzo 2003, viene portato l'argomento sulla perizia suppletiva di € 18.938.981,34 facendo, però, riferimento al contratto a trattativa privata di *riaffidamento* dell'opera, sottoscritto in data 23 aprile 1997, e non al *primo affidamento* a trattativa privata, poi revocato, deliberato in data 15 giugno 1992.

Un contratto *«sospeso»* postula l'esistenza del rapporto sinallagmatico ancora vigente.

Un contratto *«inefficace»* rende l'atto nullo e quindi in grado di non produrre i suoi effetti, pertanto non si può *riaffidare un contratto inesistente*.

Nel conto economico progettuale, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, si prevede la spesa per revisione prezzi quando, invece, l'istituto revisionale è stato abrogato con decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359.

Nel contratto, stipulato in data 23 aprile 1997, non si doveva far beneficiare l'impresa appaltatrice del ricorso all'istituto revisionale *abrogato cinque anni prima*.

5.44. Per l'installazione di barriere di sicurezza centrali lungo la S.S. 434 è stato sottoscritto in data 18 febbraio 2000 con l'impresa: Toto S.p.A. il contratto n. 798 per un importo netto di € 7.808.429,37.

I lavori sono stati consegnati in data 14 febbraio 2000.

L'ultimazione dei lavori era prevista per il 9 maggio 2001 e sono stati prorogati al 29 settembre 2001.

Nel corso dei lavori, l'Impresa ha iscritto n. 18 riserve, al 7 SAL in data 24 aprile 2001, per € 2.645.671,43 che succintamente si riepilogano:

Riserve		
N.	**Oggetto**	**Importo**
1	Ritardato avvio lavori	134.278,79
2	Maggiori oneri espropriativi	Non quantificati
3	Imprecisione voci elenco prezzi	Non quantificati
4	Maggiori oneri aumento prodotti petroliferi	506.127,76
5	Maggiori oneri per ridotta produzione	1.265.319,40
6	Oneri per prescrizioni esecutive Enti terzi	103.291,38
7	Contabilizzazione sistema rilevato	29.064,36
8	Frana semiplinto B	29.430,30
9	Scavo in falda	80.427,45
10	Remunerazione armatura di sostegno	14.171,58
11	Smantellamento recinzioni	7.106,45
12	Muro sez. 88-116	269.141,37
13	Nuovo prezzo per griglia zincate	6.520,37
14	Maggiori oneri per muro prefabbricato sez. 77	8.460,98
15	Inondazione canale conagro	46.481,12
16	Oneri per mancata apertura I° lotto	112.342,29
17	Nuovo prezzo per cls rivestimento fossi	1.282,68
18	Maggiore costo barriere guard-rail	32.225,15
	Totale	**2.645.671,43**

Rich. Impresa	Direz. Lavori	Collaudatore	Resp. Proced.	Accordo
2.645.671,43	1.212.010,94	971.344,11	909.710,79	946.533,63

L'accordo, per l'importo di € 946.533,63 è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2003.

Il dispositivo di pagamento è stato emesso nello stesso giorno.

Non si rileva se le riserve siano state inscritte tutte al momento del raggiungimento del 10% dell'importo netto contrattuale, altrimenti non sarebbe stata rispettata la disposizione dell'art. 31bis che statuisce di dare inizio all'accordo bonario non appena le riserve raggiungono detto limite.

A fronte di una richiesta di € 2.645.671,43 l'impresa si è accordata su un importo di € 946.533,63 che rappresenta il 35,66 % del petitum.

5.45. Per l'eliminazione della frana al km 19,500 sulla S.S. 487, mediante una variante in galleria, è stato stipulato il contratto n.

561 con l'ATI Toto-Di Vincenzo in data 3 marzo 1999 per un importo netto di € 29.876.950,32 elevato, a seguito di perizie suppletive, a € 35.483.968,66.

I lavori sono stati consegnati con verbale del 19 novembre 1998 e l'ultimazione era prevista per il 15 agosto 2001.

Durante il corso dei lavori l'Impresa ha iscritto n. 21 riserve al 18° SAL, in data 7 aprile 2001, per un importo di € 6.996.892,84 che vengono sinteticamente così riepilogate:

Riserve		
N.	**Oggetto**	**Importo**
1	Maggiori oneri per sospensione lavori	1.367.000.000
2	Maggiori oneri per sospensione lavori	12.000.000
3	Ristoro per sondaggi e indagini geognostiche	8.500.000
4	Costi per realizzazione pali da 1200 mm di diametro	72.000.000
5	Danni da sospensione lavori tra le sezz. SC2 ed SC 21	1.425.000.000
6	Danni da sospensione lavori per ordinanza della Regione	600.000.000
7	Ristoro per smontaggio strutture di proprietà dell'ente Abruzzo	15.000.000
8	Per perforazione a vuoto di micropali da 300 mm	252.490.630
9	Oneri per sistemazione e riapertura strada comunale	9.900.000
10	Ristoro per scavo eseguito in galleria non previsto in contratto	880.817.600
11	Per aumento anomalo del prezzo del gasolio	3.700.000.000
12	Ristoro per aver operato in galleria con distanza non prevista	1.420.000.000
13	Maggiori danni per sfornellamento verificatosi in calotta	121.997.048
14-15	Maggiori costi per lavorazioni in galleria superiori al previsto	1.531.568.655
16	Sospensione lavori per ferie estive	360.000.000
17	Maggiori costi per prescrizione della Direzione lavori	693.072.185
18	Per corretta contabilizzazione prodotto con nuovo prezzo	40.362.049
19	Mancata rimozione da parte dell'ENEL di cavi elettrici	285.000.000
20	Per ridotta produzione per rinvenimento materiale di scavo	620.000.000
21	Ristoro per lavorazioni in galleria superiori a quelle previste	36.785.380
Totale lire		**13.419.000.000**
Totale euro		**6.996.892,84**

Rich. Impresa	Direz. Lavori	Collaudatore	Resp. Proced.	Accordo
6.996.892,84	2.232.074,22	2.845.167,97	2.829.722,60	1.800.000,00

L'Impresa non ha accettato l'accordo bonario sulla base di € 1.800.000,00 ed ha proposto ricorso al Tribunale di Roma in data 6 giugno 2003, formulando richiesta per € 6.996.892,84.

Dalla lettura dell'atto di citazione si rileva che già in occasione della sottoscrizione del 2° SAL erano state iscritte riserve che superavano il 10% dell'importo netto contrattuale, limite che doveva dare inizio alla procedura dell'accordo bonario come previsto dall'art. 31bis della legge n. 109/94.

c3) Galleria Maccagno. S.S. n. 394

5.46. A causa di una frana verificatasi sulla S.S. 394 al Km 39+900, in data 22 febbraio 2002, si è intervenuti, redigendo un progetto per la costruzione di una galleria artificiale della lunghezza di m. 112,65.

Nonostante la gravità dell'evento, che lo fa rientrare nella tipologia delle «somme urgenze», il relativo progetto è stato redatto dopo otto mesi, (laddove l'art. 147 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 554/1999, attuativo della legge quadro 109/1994 dispone un tempo di 10 giorni) in data 3 ottobre 2002, per l'importo di € 6.025.925,38 di cui per lavori € 4.582.793,73.

La consegna dei lavori è avvenuta il 9 gennaio 2003, quasi un anno dopo.

Il relativo contratto è stato stipulato in data 3 giugno 2003, cioè dopo 16 mesi dall'evento.

Il tempo utile per la ultimazione dell'opera, veniva fissato in 180 giorni.

Malgrado anche l'autorevole intervento, per accelerare i lavori, da parte di un rappresentante del C.d.A. dell'ANAS, alla data del 2 febbraio 2004, i lavori risultano ancora in corso ed all'Impresa sono stati contabilizzati n. 3 SAL, per altrettanti certificati di acconto, per un importo complessivo di € 2.054.000,00, cioè meno del 50% dell'importo contrattuale netto.

Conclusivamente: in presenza di lavori ritenuti di somma urgenza, la realizzazione di una galleria artificiale di 112 metri, sta richiedendo tempi tali che, al 50% dell'opera realizzata, si attestano ad una velocità di esecuzione di metri 4,30 l'anno.

E l'opera di somma urgenza non è ancora terminata.

c4) Art. 18. Legge 109/94

5.47. In via preliminare la Corte sottolinea l'esigenza di una armonizzazione normativa dell'art. 18 della legge 109/94 con l'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla corresponsione dei compensi speciali previsti a favore del personale tecnico dell'amministrazione per la partecipazione al processo di costruzione delle nuove opere stradali e autostradali. Con la riforma normativa contenuta nel citato D.Lgs. n. 165/01 è stato reintrodotto, in modo tassativo, il criterio di onnicomprensività del trattamento remunerativo corrisposto ai dirigenti pubblici: criterio da ritenersi applicabile anche nei confronti dei dirigenti ANAS stante la loro qualità di dirigenti pubblici. Tale interpretazione è confortata non solo dal contenuto dell'art. 19 del D.Lgs. 165/01 secondo cui il trattamento economico dei dirigenti è regolato ai sensi del successivo art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo ma anche dall'interpretazione logico-sistematica del criterio di onnicomprensività che mira ad escludere, nei confronti del dirigente, di introitare direttamente compensi connessi con lo svolgimento di propri compiti istituzionali ovvero di quelle attività comunque connesse o collegate con questi ultimi.

Il diverso opinamento verrebbe a frustrare la finalità della norma e si tramuterebbe in un ingiustificato arricchimento da parte del dirigente interessato con contestuale depauperamento delle finanze pubbliche derivante dal mancato versamento in conto entrate del Tesoro dei proventi spettanti nominalmente al dirigente e che obbligatoriamente debbono essere riversati all'Erario.

L'ANAS non si è attenuta all'applicazione del suddetto criterio di onnicomprensività, previsto anche per i dirigenti privati, corrispondendo agli interessati l'aliquota degli accantonamenti

eseguiti la cui consistenza – come illustrato in seguito – è di notevole entità.

5.48. Con nota n. 21195 del 6 ottobre 2003, vengono forniti dal Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A., dei chiarimenti in ordine all'applicazione del criterio di attribuzione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/1994, così come formulato nelle «Procedure applicative».

Al riguardo occorre riepilogare le date di riferimento di applicazione di tale articolo come cronologicamente emanate con le rispettive leggi.

Il testo dell'art. 18, nella prima stesura della «Merloni», emanata in data 11 febbraio 1994, disponeva che una quota, non superiore all'1%, dell'importo preventivato dell'opera, fosse destinato al personale tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le modifiche apportate con la seconda «Merloni» (D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216) hanno previsto che, destinatario dell'incentivo – sempre pari all'1% del costo dell'opera – fosse anche il coordinatore unico.

La legge 18 novembre 1998, n. 415 («Merloni ter») ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 18 inserendo, tra i destinatari dell'incentivo – sempre pari all'1% del costo dell'opera – anche il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori.

Solo con l'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'aliquota dell'1% è stata elevata all'1,50%.

Pertanto l'eventuale corrispettivo dovrà essere, fino alla data del 1 giugno 1999, commisurato all'1% dell'importo progettuale, e solo dopo tale data potrà essere ragguagliato, con l'entrata in vigore della legge n. 144/1999, nella misura superiore dell'1,50%.

Nessuna delle varie versioni della «Merloni» ha mai disposto per

il passato.

In data 7 Aprile 1998, il Ministero Infrastrutture e Trasporti (allora Lavori Pubblici) emanò il primo regolamento di applicazione dell'art. 18 in cui prevedeva la ripartizione dell'incentivo nella misura massima dell'1% dell'importo progettuale.

Con l'entrata in vigore della citata legge n. 144/1999, il Ministro diramò una seconda circolare – in data 2 novembre 1999 – con la quale rideterminò la ripartizione degli incentivi sulla base della nuova aliquota dell'1,5%.

L'argomento della individuazione dei «collaboratori» può dare origine ad insofferenze e malcontenti da parte del personale, poiché la legge attribuisce il compito per l'individuazione dei soggetti cui corrispondere il premio incentivante, alla figura del responsabile del procedimento, sarà cura di quest'ultimo, avere particolare attenzione, nell'assolvere al gravoso compito, segnalando tutti i collaboratori che hanno partecipato, alla realizzazione dell'opera: dalla progettazione al collaudo segnalando sia i collaboratori tecnici della fase progettuale sia quelli amministrativi e contabili che hanno prestato la loro opera nelle fasi successive.

5.49. Nel prospetto che segue vengono riportate le perizie di variante e i progetti che sono stati approvati dal C.d.A. dell'ANAS S.p.A. nell'anno 2003, nei cui piani economici è evidenziato l'onere che la Società dovrà sostenere per i compensi previsti dall'art. 18 della legge quadro 109/94 che ammonta ad oltre € 255 mln.

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.
Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94
(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare **Pd** = progetto definitivo
Pe = progetto esecutivo **Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
6.2.03	Pv 332/02	17.727.200,00	947.914,53	Sicilia
	Pv 24/02	12.333.165,52	850.610,04	Piemonte
	Pv 51/02	26.067.964,03	1.260.510,93	Piemonte
	Pv 13018/01	35.040.876,48	980.780,52	Lombardia
	Totale Febbraio	**91.169.206,03**	**4.039.816,02**	
6.3.03	Pe 8177/02	41.735.201,41	?	Aut. SA-RC
20.3.03	Pv 996/03	2.147.558,25	?	Abruzzo
	Totale Marzo	**43.882.759,66**		
3.4.03	Pe ½	564.887.294,00	8.183.025,13	Sicilia
	Pp 30/03	39.495.068,47	1.200.000,00	Liguria
	Pp 31/03	144.000.000,00	13.000.000,00	Liguria
	Pp 32/03	150.157.000,00	11.000.000,00	Liguria
	Pp 27/03	74.894.500,00	4.770.000,00	Genova
	Pp 29/03	111.950.400,00	7.276.776,00	Liguria
	Pp 1/03	113.548.401,82	969.703,35	Puglia
	Pp /03	177.162.414,49	6.164.842,64	Lombardia
	Pp 33839/03	198.000.000,00	?	Puglia
	Pv 25/03	11.258.224,55	?	Liguria
	Pv 119/02	2.869.565,20	885.484,44	Marche
17.4.03	Pp 3729/03	33.200.000,00	498.000,00	Basilicata
	Pe 3671/02	46.000.000,00	690.000,00	Basilicata
	Pe 3672/02	48.700.000,00	730.500,00	Basilicata
	Pp 1784/02	478.421.719,69	6.933.648,11	Campania
	Pd 1585/03	170.076.500,00	2.505.000,00	Umbria
	Pp /03	349.646.000,00	502.500,00	Umbria
	Pd 121/03	64.027.862,85	949.029,59	Marche
	Pp 6632/03	66.597.810,63	575.978,00	Sardegna
	Pe 7882/03	48.845.124,51	732.676,87	Emilia Romagna
	Pp 7892/03	58.507.297,84	?	Emilia Romagna
	Pv 23/02	7.316.736,47	308.606,03	Liguria
	Pv 7873/02	9.129.217,51	548.600,92	Emilia Romagna
	Pe 23-25/03	536.412.899,89	8.046.193,30	Asti-Cuneo
	Totale Aprile	**3.505.104.037,92**	**76.470.564,38**	
08.5.03	Pp 26/03	154.977.859,17	2.324.667,00	Asti-Cuneo
	Pp 28/03	68.579.841,00	?	Asti-Cuneo
	Pv 6637/03	1.344.002,86	?	Sardegna
	Pp 13380/03	183.307.665,28	?	Lombardia
	Totale Maggio	**408.209.368,31**	**2.324.667,00**	
5.6.03	Pd 26/03	188.840.975,29	2.736.825,73	Liguria
	Pp 6/03	74.153.597,10	1.112.303,96	Sicilia
	Pe 6632/03	66.446.639,41	575.978,00	Sardegna
	Pv 6634/03	1.034.407,30	?	Sardegna
	Pv 6868/03	26.821.019,55	?	Friuli V. Giulia
	Pv 17154/02	1.265.452,56	?	Toscana
	Pv 1573/03	9.471.988,75	150.000,00	Umbria
20.6.03	Pp 12894/03	181.961.224,73	2.729.418,00	Calabria
	Pv 11609/03	6.785.464,98	101.782,50	Toscana
	Pv 13558/03	13.112.429,75	181.682,49	Toscana
	Pp 1840/03	134.836.246,81	1.618.034,96	Campania
	Totale Giugno	**704.729.446,23**	**9.206.025,64**	

(continua)

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.
Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94
(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare **Pd** = progetto definitivo
Pe = progetto esecutivo **Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
3.4.03	Pe ½	564.887.294,00	8.183.025,13	Sicilia
	Pp 30/03	39.495.068,47	1.200.000,00	Liguria
	Pp 31/03	144.000.000,00	13.000.000,00	Liguria
	Pp 32/03	150.157.000,00	11.000.000,00	Liguria
	Pp 27/03	74.894.500,00	4.770.000,00	Genova
	Pp 29/03	111.950.400,00	7.276.776,00	Liguria
	Pp 1/03	113.548.401,82	969.703,35	Puglia
	Pp /03	177.162.414,49	6.164.842,64	Lombardia
	Pp 33839/03	198.000.000,00	?	Puglia
	Pv 25/03	11.258.224,55	?	Liguria
	Pv 119/02	2.869.565,20	885.484,44	Marche
17.4.03	Pp 3729/03	33.200.000,00	498.000,00	Basilicata
	Pe 3671/02	46.000.000,00	690.000,00	Basilicata
	Pe 3672/02	48.700.000,00	730.500,00	Basilicata
	Pp 1784/02	478.421.719,69	6.933.648,11	Campania
	Pd 1585/03	170.076.500,00	2.505.000,00	Umbria
	Pp /03	349.646.000,00	502.500,00	Umbria
	Pd 121/03	64.027.862,85	949.029,59	Marche
	Pp 6632/03	66.597.810,63	575.978,00	Sardegna
	Pe 7882/03	48.845.124,51	732.676,87	Emilia Romagna
	Pp 7892/03	58.507.297,84	?	Emilia Romagna
	Pv 23/02	7.316.736,47	308.606,03	Liguria
	Pv 7873/02	9.129.217,51	548.600,92	Emilia Romagna
	Pe 23-25/03	536.412.899,89	8.046.193,30	Asti-Cuneo
	Totale Aprile	**3.505.104.037,92**	**76.470.564,38**	
08.5.03	Pp 26/03	154.977.859,17	2.324.667,00	Asti-Cuneo
	Pp 28/03	68.579.841,00	?	Asti-Cuneo
	Pv 6637/03	1.344.002,86	?	Sardegna
	Pp 13380/03	183.307.665,28	?	Lombardia
	Totale Maggio	**408.209.368,31**	**2.324.667,00**	
5.6.03	Pd 26/03	188.840.975,29	2.736.825,73	Liguria
	Pp 6/03	74.153.597,10	1.112.303,96	Sicilia
	Pe 6632/03	66.446.639,41	575.978,00	Sardegna
	Pv 6634/03	1.034.407,30	?	Sardegna
	Pv 6868/03	26.821.019,55	?	Friuli V. Giulia
	Pv 17154/02	1.265.452,56	?	Toscana
	Pv 1573/03	9.471.988,75	150.000,00	Umbria
20.6.03	Pp 12894/03	181.961.224,73	2.729.418,00	Calabria
	Pv 11609/03	6.785.464,98	101.782,50	Toscana
	Pv 13558/03	13.112.429,75	181.682,49	Toscana
	Pp 1840/03	134.836.246,81	1.618.034,96	Campania
	Totale Giugno	**704.729.446,23**	**9.206.025,64**	
9.7.03	Pd 28/03	185.984.502,11	6.739.738,04	Liguria
	Pe 40/03	53.081.368,74	796.000,00	Liguria
	Pe 41/03	64.159.199,83	962.500,00	Liguria
	Pv 1612/03	741.610,09	1.066.808,87	Umbria
	Pd 2248/03	491.146.401,16	6.876.049,62	Aut. SA-RC
	Pp 6646/03	210.597.928,91	3.158.968,93	Sardegna
31.7.03	Pv 1848/03	2.525.172,39	?	Campania
	Pd 7893/03	79.402.671,84	1.191.040,08	Emilia Romagna
	Pv 9310/02	3.037.015,72	?	Calabria
	Totale Luglio	**1.090.675.870,79**	**20.791.105,54**	

(continua)

Progetti e perizie di variante deliberate dal C.d.A. nell'anno 2003.
Corrispettivo ex art. 18 Legge 109/94
(ad esclusione dei lavori affidati da concessionarie autostradali)

Pp = progetto preliminare **Pd** = progetto definitivo
Pe = progetto esecutivo **Pv** = perizia di variante

(valori in unità)

C.d.A.	Progetto/Perizia di variante			
	Tipo N./Anno	Lav. base appalto	Art. 18	Regione
25.9.03	Pp 6649/03	545.267.226,21	8.278.348,57	Sardegna
	Pd 6645/03	35.461.307,37	527.592,00	Sardegna
	Pd 19074/03	185.823.373,45	?	Calabria
	Pd 7900/03	59.239.047,97	877.410,72	Emilia Romagna
	Pv 1627/03	806.894,26	?	Umbria
Totale Settembre		**826.597.849,26**	**9.683.351,29**	
6.11.03	Pe 20723/03	163.868.972,61	2.458.034,59	Calabria
	Pd 29022/03	79.021.180,11	903.000,00	Lazio
	Pv 1121/02	5.303.886,36	598.940,82	Molise
	Pp 6648/03	142.544.379,00	2.138.165,00	Sardegna
	Pd /03	486.502.959,00	9.318.930,50	Lombardia
Totale Novembre		**877.241.377,08**	**15.417.070,91**	
9.12.03	Pd 13587/03	138.952.315,79	2.048.299,74	Lombardia
	Pd 1869/03	178.476.582,72	2.647.223,74	Campania
	Pv 32453/03	26.460.592,30	496.908,89	Lazio
	Pd /03	251.934.122,91	3.779.011,84	Lombardia
	Pd /03	31.013.310,20	465.199,65	Lombardia
	Pp /03	68.350.900,00	1.025.264,00	Piemonte
22.12.03	Pp /03	797.477.040,00	72.604.176,00	Calabria
	Pd 60/2003	103.137.426,48	1.020.000,00	Piemonte
	Pd 1894/03	91.898.745,89	1.365.215,40	Campania
	Pp 7692/03	36.285.632,27	539.352,29	Puglia
	Pv 13143/03	0	334.169,16	Lombardia
	Pv 118/03	2.283.696,83	742.000,00	Piemonte
	Pv 33556/03	4.442.197,52	0	Lazio
	Pv 33554/03	2.048.110,60	0	Lazio
	Pv 2003/03	1.823.217,55	34.602,49	Abruzzo
Totale dicembre		**1.736.407.108,61**	**87.640.775,49**	
Totale generale		**9.284.017.023,89**	**225.573.376,27**	

c5) Art. 31bis. Legge 109/94

5.50. La ratio della norma, dettata dall'art. 31bis della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, è quella di aver voluto introdurre un procedimento accelerato per la composizione, in via stragiudiziale e tempestiva, delle controversie che possono insorgere, durante il corso dei lavori, con le imprese esecutrici.

Il periodo di tempo, previsto dall'iter procedurale, intercorrente dalla proposta di bonario componimento che il responsabile del procedimento formula alla ditta imprenditrice, all'emanazione del provvedimento di delibera, da parte dell'ente committente, è di

150 giorni.

5.51. I presupposti per adire le procedure previste dall'art. 31bis, in ordine alla risoluzione bonaria, sono:

1. l'importo delle riserve, avanzate dall'impresa appaltatrice, deve essere almeno pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. l'ANAS deve acquisire i pareri: del direttore dei lavori; del responsabile del procedimento; e, ove esistente, dell'organo di collaudo;
3. si acquisisce, altresì, cautelativamente per l'ANAS, sebbene non previsto, il parere dell'Avvocatura dello Stato, a conforto delle tesi giuridiche sostenute nelle riserve dalle imprese.

Ed é a quest'ultimo parere, richiesto all'organo consultivo legale, che si riconduce spesso il rallentamento dell'iter burocratico per la definizione delle vertenze.

5.52. In data 3 agosto 2002, sul Supplemento ordinario della G.U. n. 181, viene pubblicata la legge 1 agosto 2002, n. 166 che, all'art. 7, lett. u) ha sostituito il 1° comma dell'art. 31bis della legge n. 109/1994, ridisegnando l'intero iter procedurale per giungere al bonario componimento delle vertenze sorte tra l'impresa appaltatrice e l'ente committente.

In esso si prevede che venga costituita una commissione con il compito di esaminare gli atti e proporre un motivato accordo bonario con l'appaltatore.

I relativi oneri, connessi ai compensi spettanti ai commissari, sono da porre a carico dei singoli fondi stanziati per i lavori.

Non viene determinata la misura, ovvero il criterio da adottare, per stabilire in quale ordine di spesa dovrà essere limitata la previsione di costi per l'intervento da eseguire.

Dall'esame eseguito su un campione di oltre 60 provvedimenti di risoluzione bonaria ex art. 31bis, emerge che le procedure, disciplinate dalla norma in questione, non sempre vengono rispettate.

L'attivazione dell'iter burocratico avviene di solito quando l'ammontare delle riserve sottoscritte è ben oltre il limite del 10% previsto dall'articolo 31bis, se non addirittura all'atto di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori.

Tale comportamento vanifica la ratio della legge che intende risolvere con prontezza il contenzioso prima che potenzialmente possa diventare più oneroso per l'ente appaltante.

Altra osservazione di rilevante importanza riguarda la misura dell'importo, che determina la base dell'accordo bonario, rapportata alla richiesta iniziale delle riserve sottoscritte dall'imprenditore: l'importo che transattivamente viene concordato ed accettato dall'impresa, si attesta sulla base che rappresenta in genere il quarto del petitum richiesto se non, a volte, il quinto del valore.

In molti pareri l'Avvocatura dello Stato non si è espressa in maniera esaustiva non essendo in possesso di idonei elementi valutativi, rimandando all'Amministrazione il compito di meglio specificare alcuni punti e, quindi, di riferire per rendere più compiuto il parere richiesto. L'Amministrazione ha dato, invece, corso al dispositivo di bonaria composizione provvedendo autonomamente alle valutazioni non potute eseguire dall'Avvocatura.

5.53. Al fine di provvedere all'erogazione dei corrispettivi previsti a favore dell'apposita commissione, istituita ai sensi della citata legge n. 166/02, l'esame degli atti progettuali, ha fatto registrare un costante inserimento, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, di una somma pari al 0,10% dell'importo

lordo contrattuale, che allo stato ammontano già a circa € 5 mln.

D) «CRITICITÀ» AFFERENTI ALLA GESTIONE DEI LAVORI

5.54. Gli accertamenti istruttori comprovano il perdurare delle seguenti «criticità»:

- affidamento degli incarichi di progettazione, ivi compresi quelli per «assistenza» alle stesse progettazioni, che sono risultati, nell'anno 2003, nell'intero territorio nazionale, si sono elevati a € 22,560 mln. per consentire al personale tecnico di beneficiare dell'incentivo premiante (art. 18, 109/94) ([11]);
- carenza, di norma, del «cronoprogramma» che definisce i tempi per l'esecuzione dei lavori e dei piani di manutenzione;
- insoddisfacente esposizione dei costi, nel piano economico progettuale, in cui l'importo delle somme a disposizione risulta mediamente dell'ordine del 44% di quello dei lavori principali, qualificatosi così come «riserva» da utilizzare, in seguito, per le perizie di variante, come ripetutamente accertato;
- inadeguate motivazioni, per il ricorso ai termini abbreviati ed alla procedura d'urgenza, nei casi di affidamento delle opere a licitazione privata, in contrasto con la costante giurisprudenza amministrativa.

5.55. E' stata adottata l'iniziativa di bandire la gara per l'affidamento dell'appalto di servizi generali di consulenza, interessante tutti i settori operativi dell'ANAS, al fine di offrire assistenza

([11]) Cfr. par. 5.47.

professionale all'interno delle risorse umane e per l'implementazione delle attività relative alla trasformazione dell'ANAS in S.p.A.

Tali ulteriore ricorso ai consulenti esterni, destinato alla sua istituzionalizzazione, comporta l'abbandono sostanziale di ogni recupero professionale del personale, stante l'effetto «dipendenza» creato dall'intervento dei consulenti nell'intera struttura.

Anzi, si provocherà l'effetto «domino» anche nei settori tuttora esclusi dagli interventi «esterni».

5.56. Per una visione riepilogativa delle diverse situazioni anomali, si rinvia alle seguenti notazioni:

- illegittimo ricorso agli appalti misti perché contrastanti con il diritto europeo;
- ricorso alla «trattativa privata» per l'attuazione di perizie di variante omettendo la procedura concorsuale e le indagini di mercato nonché la correlata comunicazione alla Corte dei Conti prescritta dall'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- omesso impiego del «codice unico di progetto» previsto dal CIPE (determinazione 27 dicembre 2002) per ogni progetto di investimento pubblico superiore a € 100.000 da applicare a partire dal 1° luglio 2003;
- illegittimità dei bandi per gli affidamenti dei servizi di assistenza e/o alle progettazioni, per la realizzazione di opere pubbliche, per contrasto con l'art. 16 della legge n. 109/94 come precisato dall'Autorità sui Lavori Pubblici (30 aprile 2003) e dal Consiglio di Stato (Sez. II, 12 novembre 2003, n. 1855);
- tardiva esecuzione dei lavori che rende evanescente l'impegno profuso dal «vertice» per la pronta realizzazione

delle fasi di progettazione, aggiudicazione e contratto di appalto, come dimostra la sensibile diminuzione del «pagato» (€ 1.846 mln.) rispetto al 2002 (€ 2.233,7 mln.);

- compromissione della politica anticiclica del Governo per la ripresa economica e l'incremento della competitività internazionale;
- inadeguata formulazione del contratto di appalto donde discendono costosi contenziosi e una diminuita tutela delle posizioni giuridiche dell'ANAS;
- improprio ricorso al notaio per la stipula del contratto di appalto comportante gravosi oneri finanziari a carico dell'appaltatore, con esclusivo riferimento a un solo notaio di Roma al quale nell'anno 2003, è stato corrisposto complessivamente l'importo di circa € 3 mln.;
- ricorso quasi esclusivo a due notai di Roma in violazione del principio del molteplice ricorso a professionisti, per gli atti interessanti la struttura centrale dell'ANAS;
- mancata richiesta delle certificazioni antimafia al momento della redazione degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale, in contrasto con la normativa nazionale e con l'orientamento della Corte dei Conti (Sez. controllo Stato, delibera 9 ottobre 1991, n. 104);
- impropria regolamentazione della clausola contrattuale del premio di accelerazione con richiamo all'art. 23 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) in luogo di provvedere una autonoma disciplina fondata sul consistente vantaggio, per l'ANAS, dell'accelerata finalizzazione dei lavori in luogo della indennità per dies;
- anomale modalità procedimentali osservate in sede arbitrale, ovvero contrattuale, con sostanziale incremento, fino al triplo, dell'importo originario dei lavori mediante ricorso a trattativa privata;

- anomala applicazione dell'art. 18 della legge 109/94, riguardante il premio di incentivazione, erogato con modalità estremamente favorevoli agli interessati, in disarmonia da quanto previsto dal regolamento del Ministero Infrastrutture e Trasporti (D.M. 7 aprile 1998);
- omessa segnalazione per avviare la procedura del bonario componimento (art. 31bis, legge 109/94) allorquando le riserve dell'appaltatore raggiungono l'importo del 10% dell'appalto.

6. CONCESSIONARIE

A) PARTE GENERALE

a1) Sistema delle concessioni autostradali

6.1. Le concessioni autostradali coinvolgono un volume finanziario di notevoli dimensioni sia per l'ammontare dei pedaggi corrisposti dalla clientela sia per le erogazioni a fondo perduto a favore delle concessionarie, stabilite, di norma, ad un importo oscillante tra il 50-68%, del costo di costruzione della tratta assentita in concessione. Trattasi di un'attività contrattuale che dovrebbe essere caratterizzata dal «giusto equilibrio» tra i costi sopportati dal concessionario e gli oneri finanziari posti a carico della pubblica finanza ovvero della clientela. Ciò implica l'esercizio di un penetrante controllo tecnico-contabile, basato sull'esistenza di una contabilità analitica e separata, in modo da acquisire i necessari elementi per la determinazione dei pedaggi autostradali.

Il settore dovrebbe essere seguito e monitorato con la massima attenzione e costanza, per la natura «monopolistica» della concessione, stante anche la carenza di un sistema viabile ordinario alternativo.

Tanto precisato, la Corte segnala la difficoltà se non l'impossibilità, di acquisire gli elementi più significativi afferenti all'attuazione del rapporto concessorio, a causa della opacità della gestione ovvero della trasmissione da parte del competente servizio di elementi diversi da quelli richiesti.

Si segnala, altresì, che le seguenti notazioni completano nel dettaglio le considerazioni precedentemente svolte nel par. 2.8 e ss.

6.2. La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Merloni), nel dare attuazione alla direttiva 93/37 CEE, all'art. 19 – come modificato dall'art. 7 dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 - dispone che le concessioni autostradali: «*sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica*», da attuare alla luce dei criteri per l'affidamento delle concessioni previsti dall'art. 84 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (approvativo del regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/94); tale criterio è individuato in quello dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata nel successivo art. 91 del suddetto D.P.R. 554/99.

6.3. Con l'art. 21, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (in proseguo art. 21 D.L. 355/03), il sistema di fissazione e di revisione delle tariffe autostradali ha conosciuto le seguenti significative modifiche:

- gli intervalli tra le revisioni delle formule tariffarie contenute nelle convenzioni tra ANAS S.p.A. e le concessionarie autostradali, che, in presenza di rilevanti investimenti aggiuntivi, possono avere durata decennale;
- la modifica del WACC (costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), collegato a piani di convalida economica e flussi di cassa;
- la proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al CIPE al fine di migliorare gli standard di qualità e sicurezza dei servizi offerti agli utenti;

- le modifiche alle convenzioni vigenti, che devono essere approvate con decreto interministeriale (Infrastrutture ed Economia);
- l'obbligo di comunicazione del concessionario ai fini della verifica, da parte del concedente, delle variazioni tariffarie previste nei piani finanziarie;
- l'obbligo del concedente di comunicare ai Ministeri vigilanti le variazioni tariffarie applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo all'atto di approvazione;
- il IV Atto aggiuntivo tra ANAS ed Autostrade S.p.A. [ora Autostrade per l'Italia (ASPI) S.p.A.], del 23 dicembre 2002, avrà efficacia soltanto dopo la sua approvazione con decreto interministeriale (Infrastrutture ed Economia);
- la subordinazione del primo incremento tariffario annuale, relativo a ciascuno dei nuovi interventi previsti nel IV Atto aggiuntivo, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa;
- l'applicazione dei successivi incrementi tariffari, sarà disposta in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori relativi alle nuove opere previste nel piano finanziario.

Con D.I. 25 marzo 2004, n. 254/CD (Infrastrutture ed Economia), è stato approvato il IV Atto aggiuntivo tra ANAS ed Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l'Italia-ASPI S.p.A.), del 23 dicembre 2002 alla convenzione originaria approvata con D.I. del 4 agosto 1997.

Il suddetto D.I. n. 254 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 20 maggio 2004 (Sez. Controllo Stato, Del. n. 5/2044/P) nella sua qualità di atto di programmazione, «impregiudicate» le valutazioni di altri profili rientranti nelle specifiche competenze degli Organi preposti alla funzione di vigilanza e di controllo sulla gestione dell'ANAS S.p.A. la registrazione lascia impregiudicate

le questioni di sana gestione finanziaria (economia, efficacia ed efficienza) in ordine alla quantificazione delle tariffe autostradali e delle clausole convenzionali introdotte con riferimento al IV Atto aggiuntivo stipulato in data 4 agosto 1997 ed approvato con D.I. n. 314, del 4 agosto 1997 (Ministero Lavori Pubblici e Ministero Tesoro) e registrato con riserva dalla Corte dei Conti il 16 aprile 1998.

6.4. La Corte dei Conti, nelle precedenti Relazioni al Parlamento (Cfr. par. 6.3, Relazione 2002), ebbe a sottolineare che il concorso dei privati alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche deve salvaguardare i principi di economicità e di trasparenza, valutabili in un regime concorrenziale e di sussistenza del rischio di impresa a carico del concessionario, in modo da concretare un equo e felice connubio tra interesse pubblico e privato, alla luce dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui l'attività amministrativa «*è retta dai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità*». La presente realtà, come più volte segnalato dalla Corte, non sembra uniformarsi al suddetto quadro sistematico, alla luce anche delle seguenti notazioni, tenuto conto della natura di «monopolio» della tratta autostradale.

6.5. Per un corretto funzionamento del sistema – in conformità con le prescrizioni della Commissione Europea - vanno rispettate le seguenti condizioni:

1) rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti gli operatori interessati da attuare mediante adeguata pubblicità e completezza del bando di gara;
2) obbligo di contenere entro ragionevole lasso di tempo (al massimo un ventennio) la durata delle concessioni;

3) osservanza delle regole di concorrenza (artt. 82-86 Trattato di Roma) al momento del rilascio della concessione e del suo rinnovo;
4) rispetto del principio di trasparenza e di pubblicità di ogni atto o provvedimento posto in essere per il rilascio della concessione ovvero durante la fase di attuazione con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali da portare a conoscenza di tutti gli utilizzatori;
5) istituzione di una Autorità indipendente di regolazione e di controllo deputata a regolare e verificare il corretto funzionamento del settore;
6) essenziale presupposto, per l'istituzione e lo sviluppo delle concessioni autostradali, è l'esistenza di un valido sistema di controllo, atto a verificare tutti gli elementi economico-finanziari delle concessionarie ed a predisporre studi dettagliati, approfonditi ed affidabili, fondati su un progetto tecnico, finanziario, amministrativo ed organizzativo tale da conseguire i migliori risultati per le finanze pubbliche e fornire il miglior servizio alla clientela autostradale;
7) necessaria appare l'esistenza di una contabilità separata ed industriale, atta ad evidenziare i ricavi ed i costi esclusivamente riferibili all'attività concessoria. In tale prospettiva non dovrebbero essere inclusi, in conto e nelle passività della concessionaria autostradale, gli oneri finanziari esclusivamente riferibili al pagamento di stock options e del canone di concessione da corrispondere all'ANAS, a seguito di gara concorsuale, per ottenere la concessione: elementi questi da allocare nella contabilità generale riguardante le altre attività della società concessionaria.

6.6. Con nota n. 288 del 29 maggio 2003 furono richiesti i seguenti

elementi:

- le direttive o qualsiasi altra disposizione emanata per regolamentare l'attività ed il controllo delle concessioni in sede di realizzazione delle opere di costruzione, di miglioramento, di gestione ovvero di elaborazione del sistema tariffario del pedaggio e della relativa riscossione e contabilizzazione;
- il programma degli interventi nel settore autostradale elaborati dalla Direzione, avendo cura di precisare i vantaggi derivanti dal sistema infrastrutturale a favore della circolazione, della collettività, della clientela;
- il sistema di organizzazione della competente Direzione per l'esercizio dell'attività di controllo nei confronti delle concessionarie, precisando i compiti assegnati alle singole unità operative, le modalità di esecuzione, il loro monitoraggio, le misure assunte per il suo miglioramento nel quadro dei principi imprenditoriali;
- gli eventuali interventi compiuti nei confronti delle concessionarie, a tutela degli interessi patrimoniali dell'Ente, nonché per la corretta applicazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione, specie per quanto attiene alla quantificazione e alla contabilizzazione delle tariffe di pedaggio, nonché alla loro approvazione;
- il personale dell'Ente nominato negli organi sociali delle concessionarie, specificando le direttive ovvero qualsiasi istruzione, impartita agli stessi al pari delle segnalazioni da loro trasmesse;
- l'attività di controllo eseguita, a partire dal 1996 sino alla data di risposta, nei confronti delle concessionarie, precisando i rilievi formulati ovvero gli elementi acquisiti nel quadro della corretta gestione amministrativa e finanziaria;
- la verifica materiale eseguita nei confronti delle singole

attività svolte dalle concessionarie;

- la vigilanza eseguita dalla competente Direzione, ovvero dai dipendenti dell'ANAS componenti degli organi sociali delle concessionarie, ovvero intervenuti ad altro titolo, per assicurare la regolare esecuzione delle opere ovvero delle prestazioni e delle forniture secondo il sistema degli appalti pubblici, previsto dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale di recepimento;
- le somme a qualsiasi titolo erogate dallo Stato ovvero dall'Ente o da altri organismi alimentati dalla pubblica finanza a favore delle concessionarie, a far tempo dal 1° gennaio 1996 sino alla data della risposta, avendo cura di precisare il loro importo, le cause dell'erogazione, il sistema di contabilizzazione delle scritture alla concessionaria, i vantaggi conseguiti dall'ANAS ovvero gli inconvenienti riscontrati;
- ogni altro elemento utile per consentire una cognizione esaustiva, chiara e precisa dell'operato della Direzione e dell'attività svolta dalle concessionarie.

6.7. Con nota n. 289 del 29 maggio 2003 riguardante, in particolare, la concessione assentita a favore di Autostrade per l'Italia (ASPI) il Magistrato delegato al controllo cercò di acquisire i seguenti dati:

- nuovi lavori autostradali eseguiti dalla concessionaria nel periodo 1997-2002, nonché quelli relativi al periodo 2002-2003, sino alla data di risposta;
- incrementi accertati del traffico autostradale nel periodo 1997-2002, insieme a quelli previsti per il quinquennio 2002-2007, sulle tratte gestite dalla concessionaria;
- stato dei lavori, inclusa la fase progettuale, riguardanti il «Passante di Mestre», con l'indicazione degli oneri finanziari

sostenuti dalla concessionaria;

- stato dei lavori, inclusa la fase progettuale, riguardanti la «Variante di Valico», con l'indicazione degli oneri finanziari sostenuti dalla concessionaria e la precisazione relativa ai cantieri aperti;
- stato dei lavori, inclusa la fase progettuale, riguardanti l'«Autostrada del Sole» e la «Strada dei Parchi», con l'indicazione degli oneri finanziari sostenuti dalla concessionaria, la precisazione relativa ai cantieri aperti e gli importi delle tariffe applicate sui vari tratti;
- misure adottate per armonizzare il IV Atto aggiuntivo alla Convenzione ANAS-Autostrade del 4 agosto 1997, nella parte in cui prevede il recupero del differenziale tra inflazione reale e programmata, con le direttive emanate dal CIPE, che consentono, come evidenziato, di tenere conto del solo tasso di inflazione programmata nell'ambito della variabile «X»;
- attuale entità dei sovrapprezzi di cui all'art. 11, 3° co., legge 23 dicembre 1992, n. 498 (e provvedimenti ivi richiamati), e la loro incidenza percentuale nel computo delle tariffe applicate da Autostrade S.p.A.;
- dati relativi alle «*rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale*», pubblicati ogni sei mesi, che sono stati tenuti in considerazione al momento di calcolare le tariffe autostradali di Autostrade S.p.A.

6.8. Con nota n. 946 dell'8 agosto 2003 l'ANAS trasmise una copiosa documentazione riguardante la sistemazione delle diverse concessionarie da cui era impossibile desumere l'attività di controllo svolta dall'ANAS per verificare il rispetto degli obblighi convenzionali delle concessionarie con particolare riferimento all'avvio delle procedure concorsuali per la scelta dell'impresa

destinata ad eseguire le nuove opere e i lavori di manutenzione.

Con successiva nota del 7 aprile 2004, n. 2558, il Presidente dell'ANAS, nel confutare i rilievi formulati al riguardo dalla Corte di Conti nelle precedenti relazioni, ha ritenuto pienamente valida e legittima l'azione svolta in tale settore caratterizzato da nuovi affidamenti, i quali evidenziano, in parte, la presenza sensibile del Gruppo Autostrade.

Gli aumenti tariffari di ASPI si riferiscono anche al differenziale inflattivo applicabile sino alla scadenza della concessione (2038): clausola questa non riprodotta in altri atti convenzionali e ritenuta valida anche in mancanza del completo adempimento degli obblighi negoziali da parte dell'ASPI, in conformità del parere del Consiglio di Stato ([1]).

a2) Royalites su autostrade

6.9. Esse sono costituite da:

I) royalties su autostrade in concessione (gestione indiretta);

II) royalties su autostrade in gestione diretta;

III) royalties per la concessione autostrade A24 e A25.

I) Royalties su autostrade in concessione (gestione indiretta)

6.10. I ricavi derivanti dalle royalites sulle autostrade in concessione sono costituite dai canoni incassati dai subconcessionari nella misura del 2% dei proventi delle subconcessioni accordate a terzi da ciascuna società concessionaria. Per l'esercizio 2003 si prevede un aumento degli introiti del 1,4% grazie al rinnovo della convenzione della società Autostrade e di quelle stipulate con la SAV e la SITAF.

([1]) Cfr. parere del Consiglio di Stato, 4 novembre 2002, n. 3807, Appendice n. 13.

II) Royalites su autostrade in gestione diretta

6.11. Sono i ricavi derivanti dall'incasso di royalties sulle attività poste in essere dai concessionari delle aree di servizio lungo le autostrade in gestione diretta.

Le autostrade gestite direttamente da ANAS sono:

- l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (23 aree di servizio);
- l'autostrada Palermo-Catania (7 aree di servizio);
- l'autostrada del GRA e Roma-Fiumicino (10 aree di servizio).

III) Royalties per la concessione autostrade A24 e A25

6.12. Non risulta riscosso, per l'anno 2003, il canone di € 55 mln. – fissato contrattualmente - da parte del nuovo gestore delle Autostrade A24 e A25 (Strada dei Parchi).

6.13. Criticità rilevate:

1) i contratti stipulati con concessionari di servizi (ad es. stazioni di servizio, ristoranti, pubblicità, ecc.) riguardanti le autostrade Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania sono scaduti e non si è proceduto alle correlate gare per gli appalti, preferendosi l'illegittimo sistema di proroga a favore dei concessionari;
2) i contratti previsti dalla convenzione quadro del 1994, inerenti il GRA e l'autostrada Roma-Fiumicino, non sono stati mai stipulati con la conseguenza che:
   - la revisione triennale dei canoni prevista dalla convenzione non è mai stata effettuata,
   - solo quattro aree di servizio sono state collaudate (solo per le aree collaudate si può procedere alla stipula del contratto).

a3) Federalismo stradale

6.14. In aggiunta alle considerazioni svolte nei par. 2.9 e 4.25, va ribadita la necessità, per l'ANAS S.p.A., di accelerare e completare il trasferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle strutture e del personale eccedenti, così da portare a compimento il federalismo stradale, su cui la Corte si è diffusamente soffermata nella precedente relazione (cfr. par. 4.26 Relazione 2002). Occorre osservare come, con la recente sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, la Corte Costituzionale abbia finalmente sciolto alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla mancata inclusione dei lavori pubblici nelle materie elencate dall'art. 117 Cost. ([2]).

Peraltro, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza 1 ottobre 2003, n. 302, ha affermato l'inidoneità della norma regolamentare statale, anche di delegificazione, ad abrogare la normativa regionale, e la conseguente inapplicabilità in parte, alle Regioni, dei D.P.R. 34/2000 e 554/99.

([2]) La Corte ha rilevato che la mancata inclusione dei «lavori pubblici» nella elencazione dell'art. 117 Cost., diversamente da quanto sostenuto in numerosi ricorsi, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti». In particolare, è stato affermato il modello delle intese tra Stato e Regioni, ispirato ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, che acquisterebbero una «valenza squisitamente procedimentale, poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.
La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha significativamente affermato che: «limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica».

a4) Connotati delle concessioni autostradali

6.15. Nel richiamare quanto illustrato nel precedente par. 2.8 e ss., è sufficiente ricordare, in questa sede, la novella introdotta con l'art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (modificativo dell'art. 19 della legge 109/94) secondo cui le concessioni dei lavori pubblici «*sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica*» da attuare alla luce dei criteri per l'affidamento delle concessioni previsti dall'art. 84 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (approvativo del regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/94), in base al quale il sistema di scelta dell'aggiudicatario è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dal successivo art. 91 del citato D.P.R. n. 554/99, nel quadro ordinamentale prescritto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ne consegue che, in armonia con quanto disposto per il «general contractor» (cfr. par. 5), il concessionario deve ricorrere alle procedure concorsuali per l'affidamento dei lavori di nuove opere assunte dalla concessionaria, salvo il ricorso, nei limiti del 60% sino al 30 giugno 2002, e, per quelle successive del 70% dell'importo dei lavori alle imprese «in house».

Tale potestà riceve una applicazione non perfettamente allineata con il diritto europeo. Inoltre, le suddette percentuali sono calcolate con riferimento al volume complessivo dei lavori, dei quali soltanto una quota viene avviata.

6.16. Al riguardo, sembra opportuno riportare gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea nella Comunicazione

interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 121/02, in GUCE 29 aprile 2000), e condivisi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 1 marzo 2002, n. 3944, riportate in Appendice n. 10), secondo cui: «*il ricorso all'istituto concessorio da parte degli Stati* [...] *non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione* [...] [perché esse] *ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte. Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità così come risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte europea che si è posta all'avanguardia nella loro elaborazione*».

a5) Ruolo dell'ANAS S.p.A. quale concedente

6.17. L'ANAS, ormai trasformata in S.p.A. ed avviata a diventare uno dei principali operatori integrati, a livello nazionale, nel mercato riguardante la costruzione e gestione di strade ed autostrade di interesse nazionale, non dovrebbe più rivestire il ruolo di concedente, come in precedenza ampiamente illustrato, stante la sua funzione di regolatore del sistema e di controllore nei confronti delle concessionarie ed imprese appaltatrici, per le quali sono ipotizzabili situazioni di conflitto di interessi, specie per quanto attiene alle concessionarie partecipate dall'ANAS stessa. Il potere concessorio deve quindi tornare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([3]) ovvero ad altro organo

([3]) Al riguardo, il Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A., in un'intervista rilasciata ad un quotidiano (Il Sole 24 Ore del 13 febbraio 2004), ha replicato alle analoghe osservazioni già mosse dalla Corte nella precedente relazione, sostenendo: «la partecipazione di minoranza a società per azioni che gestiscono tratte a pedaggio è un modello non nuovo come dimostrano Frejus, Monte Bianco e Ponte sullo Stretto, ed è stato riconfermato dalla Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture. Tra le missioni che ci vengono affidate ci sono la realizzazione di

statale oppure secondo le scelte discrezionali del Parlamento.

6.18. Le autostrade gestite dall'ANAS sono le seguenti:

a) Grande Raccordo Anulare di Roma;

b) collegamento tra Roma e l'aeroporto Internazionale di Fiumicino;

c) Autostrada Salerno-Reggio Calabria;

d) Autostrade siciliane A19, Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, Alcamo-Trapani.

ANAS S.p.A. – Autostrade gestite

Denominazione	Distesa Km.
GRA di Roma	68,2
Aeroporto di Fiumicino	18,5
Salerno-Reggio Calabria	443,4
Palermo-Mazara del Vallo-Punta Raisi	119,0
Alcamo-Trapani	47,4
Palermo-Catania	193,8
Catania Nord-Catania Centro	3,7
Totale	**894,0**

a6) Rete autostradale

6.19. L'estensione della rete autostradale è di km. 6.474,5 di cui:

- km 5.584,2 a pedaggio inclusi i trafori e le autostrade in concessione;
- km 894 a traffico libero, in gestione ANAS.

La situazione del sistema autostradale in concessione, alla data del 31 dicembre 2003, risulta la seguente:

---

tratte a pedaggio e il *project financing* in proprio. La partecipazione diretta è un modo per avere un controllo più efficace sui concessionari e consente poi di drenare risorse per gli investimenti dal mercato o da ISPA e Cassa Depositi e Prestiti». Conclude il Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A. che la scelta del socio mediante procedura concorsuale «garantisce al meglio il raggiungimento di 4 obiettivi per noi prioritari: potenziare la rete viaria, aumentare la concorrenza nel settore, drenare risorse private e dare un contributo importante al miglioramento del conto economico dell'ANAS». Ove tali considerazioni dovessero corrispondere al vero, la Corte osserva che la Banca d'Italia, la CONSOB, ecc. incaricate di funzioni di controllo nei confronti di specifici operatori economici non partecipano in alcun modo agli organi sociali degli stessi.

La situazione del sistema autostradale in concessione, alla data del 31 dicembre 2003, risulta la seguente:

Distesa km.	Concessionarie	Presenza dei Gruppi				Scad. Convenz.
		Partecipata	%	Controllata	%	
314	Brennero	Autostrade	5,44	Regione	79,67	31.12.05
127	Torino-Milano			Gr. Gavio	55	31.12.26
88,6	Centro Padane			Prov.-Comuni	85,12	30.9.11
67,4	SAV			Gr. Gavio	44,62	31.12.32
164,9	SATAP			Gr. Gavio	96	30.06.17
2,9	Gran San Bernardo	Gr. Gavio	36,50	Regione	63,50	
	Traforo					
79,2	SITAF	Gr. Gavio	36,68	ANAS-Prov.-Comuni	51	31.12.50
6,8	di cui Traforo					
74,8	ATIVA	Enti Pubblici	17,65			31.8.16
		Gr. Gavio	30,33	Gr. Gavio	30,33	
		Mattiola	31,81	Mattiola	31,81	
101	Cisa			SALT	39,89	31.12.10
176,6	Serravalle			Prov.-Comuni	87,38	31.10.28
41,8	Venezia-Padova			Enti Pubblici	54	30.11.09
182,5	Brescia-Padova			Prov.-Comuni	70	30.6.13
113,3	Fiori			Gr. Gavio	59	30.11.21
180,3	Autovie Venete	Autostrade	4,29	Prov.-Comuni	86,52	31.3.17
154,9	SALT			Gr. Gavio	26,30	31.7.19
27	RAV			Autostrade	47,58	31.12.32
5,8	Monte Bianco			Autostrade	51	
	Traforo					
51,6	SAM			Autostrade	58,98	31.12.12
36,6	SAT			Autostrade	93,24	31.10.28
130,9	Torino-Savona			Autostrade	99,98	31.12.38
20,2	Tangenziale Napoli			Autostrade	100	31.12.37
281,4	Strada dei Parchi (*)			ANAS	100	31.12.40
227	Aut. Siciliane			ANAS-Regione		31.12.30
2.854,6	Autostrade (**)			Autostrade	84	31.12.38

(*) Nel 2002, l'ANAS era concessionaria ex lege con affidamento della gestione autostradale all'ex Sara, precedente concessionaria, decaduta ex lege nel 1976. Dal 1 gennaio 2003 la concessione è stata assentita all'ATI Autostrade S.p.A. (60%) e Toto S.p.A. (40%).
(**) Nel 2003, a seguito dell'attuazione del Progetto Mediterraneo, la denominazione sociale è stata modificata in Autostrade per l'Italia S.p.A.

6.20. Nel 2003 e nel 2004 sono state rinnovate le seguenti concessioni:

Prospetto degli atti convenzionali autostradali rinnovati nel 2003

Società concessionaria	Natura atto	Data stipula	Stato dell'atto
SITAF S.p.A.	Revisione ai sensi della Legge n. 498/92	28.1.2003	Approvato con Decreto Interministeriale n. 1304 del 30.01.2003
SAV S.p.A.	Revisione ai sensi della Legge n. 498/92	28.1.2003	Approvato con Decreto Interministeriale n. 1304 del 30.01.2003
Brennero	Revisione ai sensi della Legge n. 498/92	6.3.2004	In attesa di approvazione

Su tali rinnovi, caratterizzati da anomale proroghe delle scadenze convenzionali, la Corte riferisce nella Parte speciale (par. 6.37).

6.21. Come emerge dal prospetto sopra riportato, al punto 6.15, sono di prossima scadenza le convenzioni con l'Autostrada Venezia-Padova (30 novembre 2009), oltre a quelle con la CISA (31 dicembre 2010), con le Autostrade Centro Padane (30 settembre 2011), con la SAM (31 dicembre 2012), con la Brescia-Padova (30 giugno 2013), con l'ATIVA (31 agosto 2016), con le Autovie Venete (31 marzo 2017), con la SATAP (30 giugno 2017) e con la SALT (31 luglio 2019).

6.22. Il mancato ricorso alle procedure concorsuali per il rinnovo delle concessioni scadute, ovvero per i nuovi affidamenti di tratte autostradali, comportano – oltre alle suddette violazioni del diritto europeo - un rilevante mancato introito dell'ANAS, con conseguente danno alla finanza pubblica, sull'esempio delle risultanze della gara per l'affidamento dell'autostrada A24-A25.

6.23. Queste osservazioni non possono essere smentite dal semplice fatto che l'art. 7, lett. l), n. 4, legge 166/02 abbia abrogato il limite di durata trentennale delle concessioni sancito all'art. 19, comma 2-bis, legge 109/94, dal momento che l'equilibrio economico-finanziario delle concessionarie deve conciliarsi con il «principio di proporzionalità», sancito dal diritto comunitario. In particolare, come chiarito dalla Commissione Europea «la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole, pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione» ([4]).

([4]) Cfr. Appendice n. 8 nonché Libro Verde del 30 aprile 2004.

a7) Riforma del sistema tariffario

6.24. Nel richiamare l'innovazione legislativa di cui al D.L. n. 355/03, la Corte ricorda che i principi fondamentali per la fissazione e la revisione delle tariffe «ordinarie» di pedaggio autostradali sono ancora quelli contenuti nell'art. 11, 1° e 2° comma, legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e nell'art. 10, 1°, 2° e 3° comma, secondo i quali le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza: val dire con l'applicazione del sistema di price-cap.

Ovviamente per una corretta applicazione della suddetta disposizione occorre computare anche il surplus percepito dai concessionari per non aver adempiuto totalmente agli obblighi convenzionali specie per quanto attiene la gestione del servizio nonché la realizzazione, nei termini pattuiti.

Il nuovo sistema attiene soprattutto alle nuove opere ed alla manutenzione straordinaria per la quantificazione del «pedaggio straordinario», valido per ripagare il concessionario dei capitali investiti.

6.25. L'incremento del «pedaggio ordinario» viene quantificato ed applicato all'inizio di ogni anno solare con il ricorso alla determinazione della variabile «X», calcolata con riferimento alla sinistrosità della tratta autostradale interessata ed alle sue condizioni di manutenzione: elementi questi estranei al sistema di price-cap, perché il primo è influenzato dalla condotta del guidatore, mentre il secondo costituisce l'obbligo essenziale della convenzione che impone di garantire le condizioni di massima efficienza della viabilità autostradale.

6.26. Oltre all'aumento fissato dall'ANAS secondo il suddetto sistema, si aggiunge l'incremento tariffario «straordinario», collegato con gli oneri finanziari cui è esposto il concessionario per la realizzazione di nuovi lavori ovvero di opere di manutenzione straordinaria.

Accanto ai maggiori proventi scaturenti dagli incrementi tariffari, ordinario e straordinario, la concessionaria beneficia ancora a titolo non esaustivo delle seguenti risorse finanziarie:

- contributi a fondo perduto da parte dello Stato;
- canoni per le sub-concessioni (ristorazioni, hotel, stazioni di servizio, ecc.);
- canoni per l'installazione della rete di telecomunicazioni a «banda larga»;
- profitti conseguiti dalle imprese controllate per l'esecuzione dei lavori.

6.27. Conclusivamente gli incrementi tariffari sono ordinari e straordinari nei sensi sueposti cui si aggiungono quegli aumenti derivanti da clausole convenzionali, quali il «recupero inflattivo» ovvero la maggiorazione tariffaria, stabilita dalla convenzione, come nel caso delle autostrade A24-A25 (Strada dei Parchi), ecc. con la conseguenza che, una volta costruita la «tratta» autostradale interessata il pedaggio straordinario dovrebbe venire meno ovvero essere circoscritto ai capitali investiti per la manutenzione straordinaria.

6.28. Un requisito fondamentale da possedere per l'acquisizione di una concessione per la costruzione e la gestione di una autostrada, è rappresentato dalla consistenza economico-patrimoniale del soggetto concessionario, volta a garantire tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente concedente.

La Società Autostrade S.p.A., a seguito dell'OPA promossa da New Co 28, in data 31 dicembre 2002, ha conferito il ramo d'azienda in Autostrade per l'Italia (ASPI) - interamente controllata da Autostrade - la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti della concedente ANAS S.p.A.

6.29. Successivamente, in data 18 settembre 2003 l'ASPI ha notificato, all'ANAS, l'atto di cessione di crediti con il quale ha ceduto tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro in capo all'ASPI ([5]).

Con l'accettazione della cessione l'ANAS rischia di esporsi ad una responsabilità per le obbligazioni assunte, nei confronti dell'ASPI, per somme non dovute in caso di inadempimento degli obblighi convenzionali.

6.30. Le tabelle che seguono testimoniano un costante incremento del volume di traffico verificatosi, nel biennio 2002-2003 lungo le autostrade da cui deriva l'indubbio aumento di ricavi.

Traffico totale (milioni di veicoli-km) (Dati AISCAT)

DATI MENSILI					DATI CUMULATI DA INIZIO ANNO		
Dicembre '03	'02	%	Società	km	2003	2002	%
3.534,8	3.375,3	4,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2.854,6	45.812,6	44.693,3	2,7
1,22	0,96	24,5	TRAFORO M.TE BIANCO	5,8	16,39	11,88	38,0
0,49	0,54	- 9,3	TRAFORO S.BERNARDO	12,8	8,67	8,92	- 9,5
6,9	5,9	16,9	R.A.V.	27,0	79,5	63,0	26,2
30,6	30,7	- 0,3	S.I.T.A.F.	79,2	351,3	350,5	0,2
33,4	31,5	6,0	S.A.V.	59,5	401,5	370,1	8,5
46,1	42,7	8,0	A.T.I.V.A.	74,8	544,4	504,3	8,0
169,4	158,6	6,8	TORINO-MILANO	127,0	2.172,0	2.117,8	2,6
157,4	146,3	7,6	S.A.T.A.P.	164,8	2.017,9	1.954,0	3,3
62,0	57,7	7,5	TORINO-SAVONA	136,9	884,7	824,9	7,2
101,3	97,0	4,4	MILANO MARE-MILANO TANG.LI	86,3	1.421,8	1.351,5	5,2
63,2	62,8	0,6	CENTRO PADANE	88,6	846,8	834,6	1,5
365,9	352,1	3,9	BRESCIA-PADOVA	182,5	4.862,6	4.693,8	3,6
51,7	49,5	4,4	VENEZIA-PADOVA	23,3	669,6	656,4	2,0
329,2	303,2	8,6	BRENNERO	314,0	4.362,5	4.236,3	3,0
169,2	165,6	2,2	AUTOVIE VENETE	180,3	2.360,3	2.310,8	2,1
91,6	85,6	7,0	AUTOSTRADA DEI FIORI	113,3	1.272,3	1.237,6	2,8
47,0	49,0	- 4,1	AUT.LE DELLA CISA	101,9	832,6	814,2	2,3
139,2	133,9	4,0	S.A.L.T.	154,9	1.980,5	1.921,3	3,1
13,5	12,8	5,5	S.A.T.	36,6	238,3	235,6	1,1
169,2	165,5	2,2	STRADA DEI PARCHI	281,5	2.130,8	2.082,2	2,3
88,1	87,3	0,9	TANG.LE DI NAPOLI	20,2	1.021,4	1.010,9	1,0
127,3	126,8	0,4	AUT. MERIDIONALI	51,6	1.539,9	1.523,1	0,5
116,4	109,2	6,6	CONSORZIO AUT. SICILIANE	217,4	1.542,9	1.483,8	4,1
5.925,1	5.650,5	4,7	TOTALE	5.987,9	72.363,6	75.200,8	2,9

* Il tratto [illegible] autostradale, con limitazione [illegible] maggio 2002.

([5]) Cfr. Appendice n. 13.

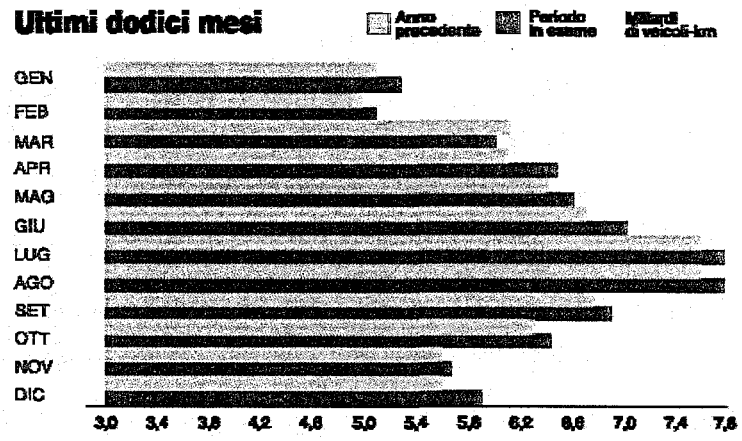

(Dati AISCAT)

6.31. I prospetti che seguono rappresentano, in sintesi, gli investimenti per nuove opere e per le manutenzioni, realizzati dalle società concessionarie - al 31 dicembre 2002, con riferimento al triennio 2000/2002 -, inerenti gli interventi di cui al piano finanziario 1997-2002, allegato alle singole convenzioni. Si riportano, altresì, i dati di programma 2003 raffrontati a quelli di consuntivo alla data del 30 giugno 2003 nonché gli incrementi medi attuati per il 2003 sui pedaggi (dati rilevati dalla relazione 2002 della Direzione Centrale Autostrade e Trafori), dai quali si desume che gli aumenti dei pedaggi producono situazioni favorevoli nel piano economico-patrimoniale per le società concessionarie, stante da un lato il ritardo nella esecuzione delle opere e dall'altro la percezione di un volume finanziario rilevante prodotto dalla riscossione di pedaggi.

Investimenti Triennio 2000-2002

(importi in milioni)

Concessionaria	P.F. 97-02	Realizzati	%
Ativa	132,834	39,002	29
Autostrade per l'Italia	1.777,727	348,700	20
Autovie	240,993	48,858	20
Brennero	56,345	45,421	81
Brescia-Padova	220,724	106,070	48
Centropadane	58,994	23,891	40
Cisa	109,087	60,103	55
Consorzio Autostrade Siciliane	514,412	277,439	54
Fiori	39,315	25,989	66
RAV	142,575	135,846	95
SALT	88,141	95,950	109
SAM	141,299	78,078	55
SATAP	89,161	43,364	49
SAV	2,582	2,504	97
SAT	26,407	7,591	29
Serravalle	130,818	21,021	16
SITAF	28,272	19,120	68
Tangenziale Napoli	30,830	11,175	36
Torino-Milano	153,850	44,678	29
Torino-Savona	199,119	145,306	73
Venezia-Padova	44,119	49,411	112
Strada dei Parchi (1)	Non rilevato		

Manutenzioni Triennio 2000-2002

(importi in milioni)

Concessionaria (1)	P.F. 97-02	Realizzati	%
Ativa	46,397	75,736	163
Autostrade per l'Italia	738,957	789,762	107
Autovie	43,463	39,216	90
Brennero	224,743	197,378	88
Brescia-Padova	92,962	107,941	116
Centropadane	28,194	32,592	116
Cisa	43,485	48,420	111
Consorzio Autostrade Siciliane	46,894	31,700	68
Fiori	49,215	55,666	113
RAV	3,810	3,644	96
SALT	54,228	55,761	103
SAM	20,777	17,507	84
SATAP	69,723	79,392	114
SAV	8,745	4,858	56
SAT	9,957	6,938	70
Serravalle	68,364	75,376	110
SITAF	28,888	23,135	80
Tangenziale Napoli	26,900	9,911	37
Torino-Milano	58,117	69,560	120
Torino-Savona	33,053	29,869	90
Venezia-Padova	26,552	20,190	76

(1) Nel periodo considerato non sono disponibili i dati riguardanti la Strada dei Parchi (A24 e A25).

Manutenzione Anno 2003 (al 30 giugno)

(valori in migliaia)

Concessionaria	P.F. 97-02	Progr. 2003	Consuntivo	%
Ativa	16.099,00	27.074,00	5.863,70	21,7
Autostrade per l'Italia	228.490,00	259.200,00	124.600,00	48,1
Autovie	15.071,00	20.941,30	7.985,40	38,1
Brennero	75.717,00	71.768,00	24.122,00	33,6
Brescia-Padova	33.570,00	48.930,10	13.434,00	27,5
Centropadane	8.263,00	13.737,50	3.428,00	25,0
Cisa	11.569,00	16.395,00	6.216,80	37,9
Consorzio Autostrade Siciliane	11.001,00	25.954,60	0	0
Fiori	27.114,00	24.257,70	13.065,30	53,9
RAV	1.498,00	1.879,00	728,60	38,8
SALT	18.076,00	17.475,00	9.458,30	54,1
SAM	5.526,1	11.629,00	5.160,00	44,4
SAT	2.469,00	3.177,60	1.327,10	41,8
SATAP	0	24.753,00	10.785,10	43,6
SAV	8.217,00	8.745,00	2.974,80	34,0
Serravalle	15.933,00	39.648,00	12.007,60	30,3
SITAF	25.889,00	24.261,50	6.662,00	27,5
Tangenziale di Napoli	8.427,00	8.476,00	1.771,10	20,9
Torino-Milano	19.925,00	20.579,00	9.983,30	48,5
Torino-Savona	11.362,00	11.531,00	4.960,00	43,00
Venezia-Padova	4.256,00	8.955,00	4.774,20	53,3
Strada dei Parchi	0	25.851,00	11.267,90	43,6

Incrementi Medi Anno 2003 dei pedaggi applicati dai concessionari

(valori in unità)

Concessionaria	distesa km	ricavi pedaggio 2002	% aum. 2003
Ativa	58+800	65.082.884	1,42
Autostrade per l'Italia	2.854+600	1.944.862.000	1,53
Autovie	176+500	88.170.615	1,34
Brennero	314+000	205.477.411	2,09
Brescia-padova	182+500	188.808.096	1,15
Centropadane	88+600	35.381.443	1,29
CISA	101+000	55.536.384	4,80
Consorzio autostrade siciliane	227+000	Non indicato	=
Fiori	113+200	112.057.277	1,20
RAV	20+000	4.947.124	1,40
SALT	154+900	128.047.967	4,83
SAM	51+600	58.195.460	0
SATAP	164+900	92.515.172	0,76
SAV	65+100	22.403.210	0
SAT	36+600	20.511.038	1,40
Serravalle	162+200	148.534.857	0,85
SITAF	79+200	130.577.305	0
Tangenziale Napoli	20+200	48.795.547	0,28
Torino-Milano	127+000	92.891.808	4,26
Torino-Savona	130+900	43.441.273	6,93
Venezia-Padova	41+800	47.603.466	1,72
Strada dei Parchi (1)	281+400	Non disponibile	20,45

Confronto percentuale tra interventi eseguiti e aumenti medi applicati (*) (**)

Concessionarie Autostradali	% Interventi		Aum. % Medi
	Invest.	Manut.	
Ativa	29	163	1,42
Autostrade per l'iIalia	20	107	1,53
Autovie	20	90	1,34
Brennero	81	88	2,09
Brescia-padova	48	116	1,15
Centropadane	40	116	1,29
CISA	55	111	4,80
Consorzio autostrade siciliane	54	68	Non rilevato
Fiori	66	113	1,20
RAV	95	96	1,40
SALT	109	103	4,83
SAM	55	84	0
SATAP	49	114	0,76
SAV	97	56	0
SAT	29	70	1,40
Serravalle	16	110	0,85
SITAF	68	80	0
Tangenziale di Napoli	36	37	0,28
Torino-Milano	29	120	4,26
Torino-Savona	73	90	6,93
Venezia-Padova	112	76	1,72
Strada dei Parchi (1)	Non rilevato	43	Non rilevato

(*) Fonte. elaborazione Corte dei Conti su dati rilevati presso l'ANAS.

(**) La percentuale è riferita a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, val dire agli interventi «ripagati» con gli aumenti ordinari e straordinari dei pedaggi. Le relazioni percentuali, stante l'impossibilità di scindere i due momenti, è riferita all'importo previsto dal Piano finanziario per gli interventi di manutenzione straordinaria. La mancata conoscenza di tale ultimo dato non consente di ponderare e valutare il rispetto o meno da parte del concessionario degli obblighi convenzionali.

(1) I dati relativi agli investimenti ed agli incrementi medi dell'autostrada dei Parchi non sono stati rinvenuti nella relazione redatta dalla Direzione Centrale Autostrade.

a8) Modifica art. 2399 c.c. Collegio Sindacale

6.32. Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (entrato in vigore il 1 gennaio 2004), ha affrontato la riforma della società per azioni, dando luogo ad un evento epocale sia per i contenuti di carattere economico-strutturale che amministrativo-contabile, fino a revisionare il criterio di composizione dell'organo di controllo interno, quale il Collegio Sindacale.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, delle società concessionarie autostradali, nell'ottica della nuova disciplina, ha

formato oggetto di attenzione da parte del Magistrato della Corte dei Conti che, nelle more dell'applicazione della novellata normativa, ebbe ad evidenziare la posizione di conflittualità in cui si sarebbero venuti a trovare i funzionari dell'ANAS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze che rivestono, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la carica di membri del Collegio sindacale delle concessionarie in argomento.

Anche il Collegio sindacale dell'ANAS S.p.A., nel verbale n. 41 del 3 dicembre 2003, riferisce in ordine alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in materia di elezione dei membri del collegio sindacale delle società di capitali.

6.33. L'art. 2399 c.c., modificato (in vigore dal 1 gennaio 2004), detta le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci prevedendo che non possono essere eletti e, se eletti decadono «*coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza*».

Il Collegio dell'ANAS, nel rappresentare la nuova disciplina di nomina dei sindaci conclude che il personale dell'Ente che riveste la carica di sindaco presso le società autostradali concessionarie – nominati ai sensi della legge 28 aprile 1971, n. 287 - sono dichiarati decaduti dalla carica alla data del 31 dicembre 2003, per cui le società concessionarie dovranno provvedere alla loro sostituzione.

6.34. Al riguardo è stato richiesto, in data 15 dicembre 2003, un (ennesimo) parere ad una studio legale privato che ha fornito, in

data 18 dicembre 2003, le proprie considerazioni disquisendo sulla differenza letterale della terminologia usata dal legislatore.
Sostiene il consulente che la nuova disposizione riguarda i sindaci «*eletti*» dall'assemblea dei soci e non si estende a quelli «*nominati*» attraverso un provvedimento amministrativo in applicazione di una norma di legge.

6.35. In conformità alla lettera ed allo spirito della riforma, che mira a garantire un'indipendenza non solo nominale, ma effettiva, degli organi societari di controllo, sembra invero più corretto ritenere che, a partire dall'1 gennaio 2004, i dipendenti inquadrati nell'organico dell'ANAS S.p.A., presenti nei collegi sindacali delle concessionarie autostradali, debbano intendersi decaduti, dal momento che essi, comunque li si voglia definire, fanno parte di una Società che, nei confronti delle concessionarie autostradali, svolge a tutti gli effetti una funzione di vigilanza e controllo. Ciò vale a maggior ragione per quei sindaci che, nell'ANAS S.p.A., fanno parte dello staff della Direzione Generale Autostrade e Trafori, organo cui spetta l'attività di vigilanza e controllo sulle concessionarie autostradali.
Inoltre, sono da considerare decaduti anche i componenti dei collegi sindacali delle concessionarie nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista unico dell'ANAS S.p.A. ai sensi dell'art. 7 D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178.

6.36. Nel seguente prospetto vengono riportati nominativamente i sindaci di nomina ANAS e di nomina ministeriale come previsti dall'art. 3 della legge 287/71, ricompresi nella presente situazione, suddivisi per concessionarie.

	Concessionaria	km.	ANAS	Tesoro
1	ATIVA	58,8	Morisco	Vitale
2	Aut. per l'italia	2.854,6	Celico	Trotter
3	Autovie Venete	175,5	Pinto	Rimassa
4	Brennero	214	Pinto	Brundu
5	Brescia-Padova	182,5	Pinto	D'Agostini
6	Centropadane	88,6	Gargiulo	Valletta
7	CISA	101	D'Innella	Di Marino
8	Cons. Aut.. Siciliane	227	Pandolfi	Isaia
9	FIORI	113,2	Modica	Conte
10	MI mare - MI tang.	162,2	D'Innella	Pacifico
11	Pedemontane	82	Modica	Valletta
12	RAV	20	Modica	Basili
13	SALT	154,9	D'Innella	Amadari
14	SAM	51,6	Troccoli	Canzio
15	SAT	36,6	Filice	Menghi
16	SATAP	164,9	Morisco	Valletta
17	SAV	65,1	Celico	D'Antuono
18	SITAF	79,2	Morisco	Menditto
19	Strada dei Parchi	281,4	Celico	De Dominicis
20	Stretto di Messina	0	Celico	
21	Tangenz. Napoli	20,2	Pandolfi	Valletta
22	ASTM	127	Nobili	Conti
23	Torino-Savona	130,9	Sciutto	Filocamo
24	SITASB	0	N.N.	N.N.
25	Traforo M.Bianco	5,8	N.N.	Basili
26	Venezia-Padova	41,8	Sgandurra	Pepe

B) PARTE SPECIALE

b1) Autostrade per l'Italia (ASPI) S.p.A.: approvazione IV Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2002

6.37. Da rilevare che il C.d.A. nella seduta del 31 luglio 2003, ha asseverato il trasferimento del ramo aziendale della Autostrade S.p.A. ad una propria controllata in misura dell'84% (che ha assunto la denominazione Autostrade per l'Italia S.p.A.) e sul cui argomento si è già espresso, con parere positivo, il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2824, in data 14 luglio 2003 ([6]).

([6]) Cfr. Appendice n. 15. In proposito, la Corte dei Conti rileva che il trasferimento ad ASPI S.p.A. del ramo aziendale attinente la costruzione e gestione autostradale, pur consentito dall'art. 35, legge 109/94, suscita alcune perplessità alla luce del diritto europeo, non rinvenendosi nelle legislazione comunitaria, né nelle interpretazioni della Corte di Giustizia e della Commissione, alcun precedente significativo al riguardo (dir. 93/37/CEE; artt. da 28 a 30 - ex artt. da 30 a 36 -

6.38. La Società Autostrade detiene anche partecipazioni di minoranza: a) 5,42% della Società Autostrada del Brennero (SAB); b) 4,9% Società Autovie Venete (SAV); che gestisce le tratte autostradali A4 (Mestre-Trieste, km. 125,9); A23 (Palmanova-Udine km 18,5); A28 (Portogruaro-Conegliano, km 35,9): tratte queste del corridoio V° (Est-Ovest).

b2) Cessione di crediti ASPI S.p.A./Banche finanziatrici

6.39. In data 18 settembre 2003, Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) ha notificato ad ANAS S.p.A. di aver stipulato un contratto di cessione di crediti ([7]) in garanzia con i seguenti istituti di credito: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A., Barclays Bank Plc., Credit Lyonnais S.A., Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, la Caixa, Goldman Sachs Credit Partners L.P., Dexia Crediop S.A., Citibank N.A., Banca Popolare di Vicenza; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander Central Hispano, Bayerische Landesbank, Caja Madrid, Interbanca S.p.A., Goldman Sachs International e Unicredit Banca Mobiliare.

Con tale contratto, ASPI ha ceduto agli istituti di credito «tutti i

---

e da 43 a 55 - ex artt. da 52 a 66 - del trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia; Commissione, Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, n. 2000/C 121/02; Circolare P.C.M. 1 marzo 2002, n. 3944). Del trasferimento del ramo aziendale, inoltre, non vi è traccia neppure nella nuova direttiva che coordina le disposizioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Infatti, l'art. 35, legge 109/94, che ha ammesso la legittimità della cessione della concessione in seguito al trasferimento aziendale, subordinandola al possesso, da parte del concessionario subentrante, dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia, ed alla loro comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, oltre a non trovare alcuno specifico riscontro nella direttiva 93/37/CEE, sembra porsi in contrasto con i principi richiamati dalla Commissione in materia di concessioni di gestione e manuten-zione autostradale (non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mutuo rico-noscimento), che impongono «all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure compe-titive selettive» (Consiglio di Stato, 17 gennaio 2002, n. 253). Come precisato dalla Commissione, le uniche eccezioni a tale principio sono quelle esplicitate negli artt. 45 (concessionario che partecipi direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri) e 55 del Trattato, e «nulla nel trattato e nella giurisprudenza della Corte permette di prospettare una situazione diversa» (Commissione, Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, n. 2000/C 121/02).

([7]) Cfr. Appendice n. 14.

crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro in capo alla cedente, derivanti:

(i) dall'inadempimento da parte di ANAS di qualunque delle obbligazioni da essa assunte ai sensi della Concessione Autostrade; e

(ii) in ogni caso di cessazione anticipata della concessione con Autostrade quale conseguenza di:

a) decadenza della Cedente dalla Concessione Autostrade per inadempimento; e/o

b) revoca della Concessione Autostrade per ragioni di pubblico interesse; e/o

c) risoluzione della Concessione Autostrade per inadempimento di ANAS;

ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i crediti vantati dalla Cedente per: a) il valore delle opere già eseguite e non ancora ammortizzate, gli oneri accessori, al netto della svalutazione; b) i costi attualmente sostenuti, nel caso in cui le opere non siano state ancora completate e collaudate; c) le penali e/o gli altri oneri sostenuti dalla Cedente in conseguenza della cessazione anticipata della Concessione Autostrade; e d) gli indennizzi e le penali previste dalla legge e dalla Concessione Autostrade a carico di ANAS in caso di anticipata cessazione della Concessione Autostrade per fatto non imputabile al Cedente».

6.40. Al riguardo, la Corte dei Conti osserva che l'adesione dell'ANAS S.p.A. alla cessione in esame rischia di esporre la Società ad una responsabilità più allargata nei confronti degli istituti di credito cessionari, e ciò in quanto l'ANAS sembra essersi preclusa la possibilità di sollevare eccezioni attinenti al rapporto sottostante (quale l'*exceptio non adimpleti contractus*). Nel caso di specie, infatti, l'adesione dell'ANAS S.p.A. alla cessione di crediti risulta

sussistere per *facta concludentia*, quali la scadenza del termine di 60 giorni, ovvero quello più breve di 15 giorni, decorrenti dalla notifica del contratto, avvenuta in data 18 settembre 2003, nonché in seguito all'approvazione delle modifiche allo Schema di Convenzione di concessione con ASPI, derivante dal trasferimento del ramo aziendale attinente la costruzione e gestione di autostrade da Autostrade S.p.A. ad Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI), deliberata nella riunione del C.d.A. del 13 novembre 2003, senza peraltro che sia intervenuta la revoca della delibera adottata dallo stesso C.d.A. nella precedente riunione del 25 settembre 2003.

Tuttavia, l'approvazione da parte dell'ANAS di tale Schema di Convenzione di concessione, che modifica sia le condizioni indicate dall'ANAS ad Autostrade S.p.A. con la nota del 17 dicembre 2002, sia il IV Atto aggiuntivo stipulato con Autostrade S.p.A. in data 23 dicembre 2002, non può ritenersi efficace in mancanza dell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze): basti qui ricordare il disposto dell'art. 9 della Convenzione di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A., secondo cui «l'approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio delle autostrade è riservata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» ([8]).

([8]) Al riguardo, si riportano le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, Sez. II, nel parere n. 2824 del 14 luglio 2003, riguardante il Progetto Mediterraneo di riorganizzazione di Autostrade S.p.A., secondo cui i rilevanti interessi di ordine generale perseguiti con il rapporto concessorio in esame, la natura di soggetto perseguente finalità oggettivamente pubblicistiche posseduta dall'istituendo concessionario, la permanenza di un potere di vigilanza ministeriale sul soggetto concedente fanno propendere per la necessità dell'approvazione ministeriale di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (successivamente trasformato in S.p.A.) anche per l'atto di trasformazione della soc. Autostrade. La norma, infatti, stabilisce che l'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Ora, se il potere ministeriale di approvazione delle concessioni ha la finalità di assicurare la rispondenza all'interesse pubblico degli atti di autonomia negoziale preordinati allo svolgimento del rapporto concessorio, quel potere non può non estendersi all'atto, parimenti negoziale, di trasformazione societaria funzionale a quel rapporto.

6.41. Quanto all'oggetto della cessione in esame, che riguarda «tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria e restitutoria, che possano sorgere in futuro in capo alla cedente», si osserva che la possibilità di cedere in massa crediti futuri è espressamente prevista dall'art. 3, legge 52/1991, la cui applicabilità al caso di specie suscita qualche perplessità ([9]).

In proposito, si precisa che la disposizione contenuta nell'art. 115, 4° co., D.P.R. n. 554/1999, secondo cui l'amministrazione pubblica (con ciò intendendosi ogni organismo sottoposto all'applicazione delle legge 109/1994 e del regolamento medesimo, e dunque anche ANAS), al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, si riferisce a crediti derivanti da un contratto già stipulato. Essa pertanto si differenzia

---

Ulteriore profilo da prendere in considerazione attiene alla possibilità di sollevare eccezioni (ad es. l'*exceptio non adimpleti contractus*), che ANAS sembra essersi preclusa con l'adesione alla cessione in oggetto, nonostante l'espresso disposto dell'art. 115, 5° co., D.P.R. n. 554/1999, che consente al debitore ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. Invero, come rilevato in dottrina, va considerata la particolare connotazione conferita dall'art. 3, legge 109/94 al regolamento in questione, il quale, nella parte concernente, tra l'altro, i rapporti tra i soggetti che concorrono a realizzare l'opera pubblica, è fondato sull'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – attinente agli atti regolamentari ampiamente integrativi, od anche totalmente sostitutivi, delle leggi – ed è destinato a costituire, insieme con la legge n. 109 cit. l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici. Talché ben sembra ad esso riconoscibile la potestà di disciplinare, secondo la discrezionalità del Governo, tutti quegli spazi, non riservati alle fonti primarie, che la legge non abbia coperto». Sembra dunque censurabile la scelta di ANAS di precludersi, «in ogni caso di cessazione anticipata dalla Concessione Autostradale», e dunque anche in caso di decadenza, revoca o risoluzione per inadempimento del concessionario, la possibilità di avvalersi di una facoltà posta ad evidente tutela di interessi pubblici, in disparte ogni ulteriore considerazione sulla natura inderogabile dell'art. 115, D.P.R. n. 554/1999 e la conseguente invalidità della clausola di rinuncia per contrasto con l'art. 1418, 1° co., c.c.

([9]) Infatti, in ordine all'ambito di applicazione della legge 52/1991, occorre osservare che essa si applica alla «cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo», ossia alla cessione inserita in un contratto a titolo oneroso. Restano quindi escluse le cessioni a titolo gratuito, tra le quali occorre annoverare non solo la donazione di crediti futuri (per la quale, peraltro, opera il divieto di cui all'art. 771 c.c.), ma anche, secondo la Suprema Corte, la cosiddetta cessione infragruppo, ossia quel trasferimento del credito che si realizza tra società appartenenti al medesimo gruppo di

dall'ipotesi contemplata dall'art. 3, legge 52/1991, che riguarda invece crediti nascenti da contratti non ancora stipulati.

controllo, che ricorre quando la cessione non prevede «alcun corrispettivo» e viene «posta in essere in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comunque di obblighi assunti nell'ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale», concretandosi in un «atto preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato ed indiretto», della cedente (Cass. 11 marzo 1996, n. 2001, in FI, 1996, I, 1228).

Infine, si rileva che, aderendo alla cessione di crediti in garanzia di ASPI a favore degli istituti di credito, in cui viene preclusa la sua possibilità di sollevare eccezioni fondate sugli inadempimenti della concessionaria, ANAS potrebbe aver contravvenuto al divieto di prestare la garanzia di Stato per la contrazione di mutui, garanzia non più dovuta, ai sensi dell'art. 10, 7°-8° co., legge 24 dicembre 1993, n. 537, in seguito al venir meno della prevalenza pubblica nel capitale della concessionaria.

Per lo stesso motivo, tale garanzia potrebbe essere qualificata come aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 (ex 92) Trattato CE ([10]).

6.42. Con l'approvazione del IV Atto aggiuntivo ([11]), la nuova concessionaria ASPI S.p.A. verrebbe a godere (sulla falsariga della cedente Autostrade S.p.A., holding che la controlla all'84%) di una posizione favorevole nel mercato delle concessionarie autostradali, potendo beneficiare di sostanziosi benefici economico-finanziari non previsti in favore di alcun altro operatore del settore (par. 6.38 e ss.), nonché di alcuni affidamenti di dubbia coerenza con il diritto comunitario: tutto ciò a fronte del mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti assentiti con la Convenzione del 4 agosto 1997, n. 230, in buona parte non realizzati e «riportati» nel IV Atto aggiuntivo.

([10]) Tale norma vieta infatti gli aiuti concessi, sotto qualsiasi forma, dagli Stati membri a talune imprese, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il contratto di cessione di ASPI agli istituti di credito, contenente clausole suscettibili di violare il divieto di aiuti di Stato, prima di ottenere l'adesione di ANAS, avrebbe dunque dovuto essere comunicato in tempo utile alla Commissione, a norma dell'art. 88 (ex 93), 3° co., Trattato CE, affinché essa potesse presentare le sue osservazioni.

([11]) Il IV Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2002 potrebbe essere viziato da illegittimità derivata, in quanto la Convenzione 4 agosto 1997, n. 230, è stata registrata con riserva dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 25 del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri ed è, pertanto, illegittima e ciò per contrasto del diritto europeo, non sanabile con il citato art. 21, in conformità dell'orientamento della Corte Costituzione (Sent. n. 168, del 1969).

b3) Differenziale inflattivo

6.43. La corresponsione del differenziale tra l'inflazione reale e quella programmata per il quinquennio 1998-2002 deriva dall'«ordine» impartito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota 25 novembre 2002, n. 899), che invitava l'ANAS agli *«urgenti adempimenti»* necessari per conformarsi al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, 4 novembre 2002, n. 3807. Con tale parere la Commissione Speciale (cui invero non era stata segnalata l'approvazione con riserva della Corte dei Conti) ha ritenuto legittima e dotata di forza e valore autonomi la clausola inserita nell'Allegato B alla Convenzione 4 agosto 1997, n. 230, secondo cui, sebbene non espressamente previsto dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996, *«il richiamo all'equilibrio gestionale dell'impresa regolata, implica che nella determinazione della variabile "X" per i quinquenni successivi al primo quinquennio di applicazione, dovrà prevedersi il recupero di scostamenti sistematici del tasso di inflazione effettivo rispetto a quello programmato»*.

Con il IV Atto aggiuntivo del 23 dicembre 2002, tuttavia, l'ANAS ha provveduto ad estendere tale riconoscimento per tutti i quinquenni successivi, fino alla data di scadenza della concessione, ora fissata al 2038, ponendo il relativo onere interamente a carico degli utenti autostradali ed assicurando ad ASPI S.p.A. ingiustificati benefici economico-finanziari.

b4) Autogrill

6.44. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 28 luglio 2003, ha deciso di non infliggere alcuna sanzione pecuniaria ad un Autogrill, per abuso di posizione dominante nel tentativo di acquisire la Ristop,dichiarando concluso il relativo procedimento. Nel far ciò, l'Autorità ha tuttavia precisato che l'operazione

Ristop «avesse l'intento di rallentare l'ingresso di concorrenti stranieri in Italia, quando la stessa Autogrill si confronta all'estero con la concorrenza di 15 Paesi», aggiungendo che «dopo la notifica del provvedimento di avvio istruttoria il Gruppo Autogrill ha abbandonato il proprio disegno strategico e contemporaneamente nuovi operatori hanno fatto il loro ingresso nel mercato».
Si è, poi, appreso che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato e concluso diversi procedimenti nei confronti della Società Edizione Holding, che già controllava Autogrill, contestandole di non aver rispettato le condizioni cui la stessa Autorità aveva subordinato l'autorizzazione dell'acquisizione del controllo della Società Autostrade. Il 2 marzo 2000 l'Autorità, aveva autorizzato l'operazione di concentrazione imponendo fra l'altro, che Autostrade S.p.A. e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate, non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero sempre a terzi la fornitura di tale servizio; il 13 settembre 2001, a seguito di un'istanza di riesame presentata da Edizione Holding, l'Autorità ha ribadito l'obbligo di gara, anche qualora il sub-concessionario non intendesse gestire il servizio di ristoro, secondo procedure di gara trasparenti ([12]). In seguito, l'Autorità ha sanzionato Edizioni Holding, i cui ricorsi in sede giurisdizionali sono stati respinti.

b5) Telepass (sconto 10% utenti Telepass)

6.45. La Corte manifesta notevoli perplessità sulla compatibilità con il vigente ordinamento all'iniziativa posta in essere dall'ANAS, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'AISCAT e da

([12]) Il Gruppo Autogrill, controllato da Edizioni Holding, vanta un fatturato di circa € 3,3 mld., realizzato per il 55% negli Stati Uniti e per circa il 30% in Italia. Nel procedimento in oggetto, il Gruppo Autogrill ha rischiato una multa pari ad una percentuale compresa tra l'1% ed il 10% del proprio fatturato.

Autostrade S.p.A., che hanno siglato una convenzione che garantisce uno sconto del 10% agli utenti Telepass, debito assunto dall'ANAS. L'ANAS S.p.A., in quanto organismo di diritto pubblico, finanziato dallo Stato, non dovrebbe attivare donazioni ([13]).

b6) Autostrada A3 Salerno–Reggio Calabria. Applicazione pedaggio dall'ANAS

6.46. In base a quanto espressamente previsto dall'art. 8 della Convenzione di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A. del dicembre 2002, l'ANAS S.p.A. può «applicare tariffe su strade ed autostrade di interesse nazionale, previa autorizzazione del concedente di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assumersi sulla base di un piano finanziario correlato alle attività oggetto di concessione».

Questa norma, contenuta in un atto convenzionale di natura amministrativa, non può tuttavia autorizzare l'ANAS S.p.A. a riscuotere tariffe su quelle arterie che siano espressamente definite, dalla legge, «senza pedaggio»: tale è il caso dell'autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, individuata come autostrada «senza pedaggio» da provvedimenti legislativi tuttora vigenti (art. 15, 1° comma, legge 24 luglio 1961, n. 729; legge 1 ottobre 1969, n. 718).

Inoltre, la citata norma convenzionale deve comunque essere interpretata alla luce del vigente quadro legislativo, disciplinante la determinazione delle tariffe autostradali, emergente dall'art. 21 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e dai già ricordati art. 11, legge 23 dicembre 1992, n. 498 ed art. 10 legge 24 dicembre

([13]) Sull'argomento è intervenuto in sede parlamentare (seduta n. 310 del 24 febbraio 2004) il Vice Ministro, il quale, rispondendo all'interrogazione n. 3-01405, ha negato che la Autostrade S.p.A. abbia ottenuto alcun indebito arricchimento, ritenendo che l'accordo in questione andasse a vantaggio degli utenti, senza tuttavia fornire spiegazioni in merito agli obblighi convenzionali di tale concessionaria.

1993, n. 537, che assegnano ai Ministeri vigilanti il compito di fissare ed aggiornare le tariffe autostradali, sulla base della delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996 ([14]).

Consegue che l'ANAS S.p.A., in qualità di gestore della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale (come individuata dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461) per concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è tenuta ad uniformarsi ai criteri dettati dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni, non potendo essa procedere ad una determinazione discrezionale dell'ammontare delle tariffe di pedaggio autostradale che si discosti dai parametri imposti dal CIPE ([15]).

E' inoltre necessaria la previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da concedersi nelle forme previste dalla legge (decreto interministeriale, art. 11, 2° co., legge 23 dicembre 1992, n. 498).

b7) Convenzione ANAS – SAV 28 gennaio 2003

6.47. In data 28 gennaio 2003, l'ANAS e la Società Autostrade Valdostane (SAV) hanno sottoscritto la convenzione per la costruzione e gestione delle seguenti autostrade, già assentite in forza della convenzione del 21 dicembre 1972 e successivi atti aggiuntivi:

([14]) Il suddetto divieto di pedaggiamento non può ritenersi abrogato dall'art. 9 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in quanto lo stesso era sottoposto ad un procedimento ministeriale non attuato nei termini e, come tali, da ritenersi decaduto e, comunque, non realizzabili in via esclusiva dall'ANAS (cfr. par. 2.2).

([15]) Tali osservazioni sembrano corroborate dal recente *revirement* della Cassazione Civile, la quale, allineandosi alle posizioni già espresse dalle SS.UU. penali (9 luglio 1997, n. 7738) e dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. III, 3 settembre 1998, n. 2251), ha recentemente affermato, *inter alia*, che il pedaggio autostradale ha «natura di corrispettivo per l'utilizzazione dell'autostrada e non di tributo, vertendosi in ipotesi di contratto commutativo a titolo oneroso» (Cass. Civ. Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 298).

A5 Aosta Est – Quincinetto	Km 47,9
A5 Aosta Est – Aosta Centro (solo esercizio)	Km 6,1
A5 Aosta Centro – Aosta Ovest	Km 5,5

per un totale di Km 59,5, cui si aggiungono i km 7,9 del Raccordo tra la A5 e la S.S. 27 del Gran San Bernardo, realizzato in forza del D.L. 1° aprile 1989, n. 121, convertito con legge 29 maggio 1989, n. 205 e della legge 23 agosto 1988, n. 373. La distesa complessiva ammonta dunque a Km 67,4.

La nuova convenzione è integralmente novativa e sostitutiva della precedente convenzione del 21 dicembre 1972 e successivi atti aggiuntivi.

In data 30 gennaio 2003, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, ai sensi dell'art. 3, 5° co., D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, la convenzione in oggetto, con i relativi allegati ed il piano finanziario.

6.48. L'art. 30 della convenzione fissa la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032. Il piano finanziario, come espressamente previsto dall'art. 12 della convenzione, è «aggiornato con periodicità quinquennale» e «risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza della concessione». Tuttavia, il piano finanziario «può essere aggiornato con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione».

Da rilevare che, in base all'art. 11, 8° co., della convenzione, gli adeguamenti tariffari per gli anni successivi al 2003 «sono vincolati al rispetto del piano degli investimenti e del programma delle manutenzioni e dei rinnovi».

Inoltre, si segnala che, per il periodo 2003-2008, sono stati

stimati investimenti per un importo complessivo di € 60.000 per miglioramenti autostradali e barriere antirumore, cui si aggiungono € 2.582 per il completamento del raccordo del Gran San Bernardo. Il totale delle opere in esercizio, inserite nel piano finanziario, ammonta ad € 544.161.

6.49. La Corte rileva altresì il prolungamento del termine al 31 dicembre 2032, che rischia di rendere perpetua la convenzione in favore dell'attuale concessionaria, con esclusione delle norme e dei principi europei, miranti a garantire la concorrenzialità del mercato, secondo l'interpretazione della stessa Commissione (2000/C 121/02, in GUCE 29 aprile 2000), condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circ. 1 marzo 2002, n. 3944). La condotta osservata dall'ANAS determina anche l'introito di sostanziali risorse finanziarie, come illustrato nel par. 2 ([16]).

b8) Convenzione ANAS – SITAF 28 gennaio 2003

6.50. In data 28 gennaio 2003, l'ANAS e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus p.A. (SITAF) hanno sottoscritto la Convenzione disciplinante:

- la manutenzione e la realizzazione di opere infrastrutturali della parte italiana del Traforo del Frejus;
- la costruzione e gestione delle seguenti autostrade: A32 Torino-Bardonecchia, di Km 72,4; Circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento A32 di Km 5,6; svin-

([16]) Queste osservazioni non possono essere contraddette dall'art. 7, lett. l), n. 4 della legge 166/02 che ha abrogato il limite di durata trentennale delle concessioni sancito all'art. 19, comma 2-bis, legge 109/94, dal momento che l'equilibrio economico-finanziario delle concessionarie deve conciliarsi con il «principio di proporzionalità» conosciuto nel diritto comunitario. In particolare, come chiarito dalla Commissione nella già ricordata Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, «la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole, pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione».

colo di Bardonecchia; IV corsia nella tratta di adduzione al T4.

La Convenzione in oggetto innova la precedente Convenzione n. 13060 del 26 giugno 1973 e relativi atti aggiuntivi, come anche la Convenzione aggiuntiva n. 21242 del 4 settembre 1992, delle quali restano in vigore solamente le clausole riguardanti l'erogazione di contributi in favore della concessionaria (art. 27 Conv. ANAS-SITAF).

In data 30 gennaio 2003, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato, ai sensi dell'art. 3, 5° co., D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, la convenzione in oggetto, con i relativi allegati ed il piano finanziario.

6.51. La Corte rileva l'anomala modifica della durata della concessione, la cui scadenza è prevista, dall'art. 23 della Convenzione in oggetto, al 31 dicembre 2050 ([17]).

b9) Strada dei Parchi

6.52. In aggiunta alle osservazioni fatte dalla Corte nella precedente relazione (Cfr. par. da 6.14 a 6.17, Relazione 2002), da intendersi qui richiamate specie per quanto riguarda l'opacità delle informazioni economico-finanziarie fornite dalla nuova concessionaria (ATI Autostrade per l'Italia S.p.A./Toto S.p.A.) in ordine ai rapporti patrimoniali con la concedente ANAS S.p.A., si rileva che, ai sensi dell'art. 3 della convenzione di costruzione e

([17]) In forza dei precedenti atti convenzionali, la scadenza della concessione per l'A32 era fissata al 31 dicembre 2025. Con la Convenzione in oggetto si è dunque provveduto a prolungare la concessione di ben 25 anni, uniformandola al termine previsto per la T4, in anticipo di quasi 23 anni rispetto alla scadenza precedentemente convenuta. Siffatto prolungamento comporta una perpetuizzazione della concessione contrastante con le norme europee miranti a garantire la concorrenzialità del mercato, secondo l'interpretazione della stessa Commissione (2000/C

gestione delle autostrade A 24 ed A 25, stipulata in data 20 dicembre 2001 e valida fino al 31 dicembre 2029, il concessionario subentra nei rapporti obbligatori assunti dalla concessionaria decaduta (S.A.R.A.), con particolare riferimento all'obbligo di corresponsione di un canone di € 748.862.503,68 ed all'esecuzione di opere di miglioria e manutenzione del manto stradale previste nel piano finanziario.

6.53. A tutt'oggi, tuttavia, non risulta corrisposta alla concedente la 1° delle 28 rate annuali del canone sopra ricordato, capitalizzato al 6%, pari ad € 27 mln. circa per il 2002.
La Strada dei Parchi S.p.A. ha provveduto a stilare ed inviare all'ANAS un resoconto finanziario, a copertura del periodo fino al 30 giugno 2003, dal quale non possono tuttavia essere desunte le competenze economiche e patrimoniali.
Le informazioni disponibili, sulla base dei documenti trasmessi dalla Strada dei Parchi S.p.A., non permettono di avere un quadro sufficientemente chiaro e preciso dei rapporti contabili tra concedente e concessionario. Si rende dunque necessario un immediato accertamento di tale situazione, in modo da scongiurare il sorgere di ulteriore contenzioso.

6.54. La Corte non può infine non rilevare l'anomalo aumento delle tariffe autostradali registrato sulle tratte oggetto della concessione, cui non pare aver fatto riscontro, almeno finora, alcun significativo miglioramento dei servizi offerti agli utenti.
Infine, si è appreso che l'ex SARA ha promosso una azione di risarcimento nei confronti di ANAS.

121/02, in GUCE 29 aprile 2000), condivisa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 1 marzo 2002, n. 3944).

b10) Milano-Mare (ex Serravalle)

6.55. La concessionaria in esame ha modificato, nel 2003, la propria denominazione sociale in Milano-Mare S.p.A. In data 26 novembre 2003, il C.d.A. della concessionaria ha nominato il nuovo Presidente. La Corte rileva che gli investimenti previsti nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7 dicembre 1999 tra ANAS ed Autostrada Milano – Serravalle – Ponte Chiasso S.p.A. (ora Milano – Mare S.p.A.) non risultano completati.

b11) Ponte sullo Stretto di Messina

6.56. Nella seduta del 27 novembre 2003, il C.d.A. dell'ANAS ha deliberato - come previsto dall'art. 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114 - sullo schema di «Accordo di programma» da sottoscrivere tra i rappresentanti degli enti interessati alla realizzazione dell'opera che sono: ministero Infrastrutture e Trasporti (concedente), ministero dell'Economia e Finanze, ANAS S.p.A., R.F.I. S.p.A., Regione Calabria, Regione Sicilia, Stretto di Messina S.p.A. (concessionario ex lege).

Nella seduta del 22 dicembre 2003, il C.d.A. dell'ANAS ha preso atto della positiva conclusione di aumento del capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. in cui l'ANAS ha sottoscritto ulteriori azioni che le permettono di attestare la propria partecipazione nella misura del 13% del capitale sociale: Le restanti partecipazioni, in ordine percentuale sono:

- Fintecna 68,848-R.F.I. 13%;
- Regione Calabria 2,576%;
- Regione Sicilia 2,576%.

Il 16 gennaio 2004, è stato firmato, dai Ministri dell'Economia e Finanze e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto che approva la nuova convenzione della società Stretto di Messi-

na S.p.A. ed il relativo piano economico-finanziario. Atto, questo che impegna il Governo a garantire la copertura finanziaria del costo dell'opera che, capitalizzato, ammonta a € 6,036 miliardi.

La validità della convenzione è, complessivamente, di 37 anni di cui 30 di gestione. E' previsto, altresì, un pacchetto di misure atte a prevenire eventuali infiltrazioni malavitose, da attivarsi con la collaborazione della Guardia di Finanza presente nel cantiere.

Esclusa in un primo momento dalla Commissione dell'Unione Europea dalla lista «prioritaria» delle grandi opere, il ponte sullo stretto di Messina ha ricevuto in data 21 aprile 2004, da parte del Parlamento Europeo, il benestare per essere inserita nella lista delle 30 opere del trasporto trans-europeo. Pertanto l'opera riceverà, per modica parte, i finanziamenti dalla CEE, mentre sarà finanziata per oltre il 70-80% con fondi provenienti dagli Enti sottoscrittori della convenzione.

In data 20 aprile 2004 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'opera a contraente generale, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta di € 4.425.175.627,85, di cui € 97.244.006,67 per oneri di sicurezza. Il tempo di esecuzione è stato fissato in 78 mesi dalla data di consegna.

Da rilevare, infine, che la Soc. Stretto di Messina p.A. è stata espressamente inclusa tra gli organismi di diritto pubblico tenuti ad osservare, per la scelta del contraente, le procedure comunitarie ad evidenza pubblica, dalla nuova Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata in GUCE, serie L, n. 134, del 30 aprile 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

b12) Passante di Mestre e Variante di Valico

6.57. L'affidamento *ex officio* del «Passante di Mestre» ad un Consorzio comporta la creazione di una nuova arteria e come tale non può essere incluso in un piano finanziario senza che prima sia intervenuto uno specifico atto di concessione. Infatti, in virtù del diritto europeo (dir. 89/440 CEE e dir. 93/37 CEE), nonché della normativa interna di recepimento (D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e legge 11 febbraio 1994, n. 109) e come confermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato 10 maggio 2000, n. 58), dalla Commissione CEE (Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario n. 2000/C 121/02) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 1° marzo 2002, n. 3944), la concessione di costruzione e gestione autostradale deve essere assentita con procedura concorsuale, non ricorrente nel caso di specie ([18]).

6.58. Il piano finanziario allegato al IV atto aggiuntivo del 23 dicembre

---

([18]) In particolare, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere 10 maggio 2000, n. 58 (riguardante l'affidamento alla SATAP S.p.A. del tratto Asti-Cuneo, previsto dal V atto aggiuntivo della concessione di costruzione ed esercizio dell'Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza, stipulato il 27 settembre 1990), anche il collegamento tra due o più Autostrade deve essere aggiudicato mediante procedura concorsuale.
A sostegno di tali argomentazioni, si riferisce l'ulteriore orientamento del Consiglio di Stato 17 gennaio 2002, n. 253, secondo il quale: «*in tema di affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario* [...] *nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici* [...] *impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive*».
Tale indirizzo è condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circolare 1 marzo 2002, n. 3944), la quale ha precisato che: «*il ricorso all'istituto concessorio da parte degli Stati* [...] *non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione* [...] *tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte. Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità così come risultano dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte europea che si è posta all'avanguardia nella loro elaborazione*».
Infine, l'affidamento della costruzione e gestione del «Passante di Mestre» a società private non sembra sorretto dal criterio di economicità richiamato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui violazione configura un vero e proprio vizio di legittimità dell'atto, nei sensi precisati dalla Corte dei Conti (cfr. Relazione Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ANAS, Esercizio 1998-2000, par. 4.4), secondo cui: «*L'art. 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143* [consente all'ANAS] *di avvalersi dello strumento concessorio soltanto in caso di accertata e documentata convenienza ed utilità per il migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico* [...]», comprovate da «*studi dettagliati, approfonditi, documentati ed affidabili*».

2002 determina la quantificazione delle tariffe con riferimento agli investimenti riguardanti anche la costruzione del «Passante di Mestre». Tale opera, prevista dall'Accordo Quadro del 1° agosto 1997 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero dei Trasporti e Regione Veneto, nonché nell'Accordo Quadro del 9 agosto 2001, nella legge obiettivo n. 443/2001 e nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001, è stata «affidata» in via fiduciaria, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, alla Società Autostrade con l'art. 2 del II Atto aggiuntivo del 29 marzo 1999.

La costruzione e gestione del Passante di Mestre sarà eseguita da una società consortile, la «Passante del Nord Est S.c.p.a.», costituita il 31 gennaio 2002, che prevede la partecipazione non solo di Autostrade S.p.A. (ora ASPI), Autovie Venete S.p.A. e Autostrade Venezia-Padova S.p.A., le quali si sarebbero assunte in maniera paritetica i relativi oneri, ma anche di alcuni Istituti di credito aventi sede in Veneto.

6.59. In data 20 giugno 2003, il C.d.A. dell'ANAS ha approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di raddoppio in sotterraneo nel tratto compreso tra la progressiva km. 257+428 e 270+000 dell'Autostrada A4, deliberandone il successivo affidamento secondo la procedura del *General Contractor* prevista dalla legge 190/2002. Per tali lavori è stato stanziato l'importo di € 1.344.502.451,47 ed è stato fissato un termine di 1.950 giorni. Per la progettazione del tracciato, pur rientrante nei compiti d'istituto, ANAS si è avvalsa di prestazioni specialistiche effettuate da Società di Ingegneria e liberi professionisti.

6.60. In data 25 settembre 2003, il C.d.A. dell'ANAS ha deciso che «*le tre società subentreranno nella sola gestione dell'opera a partire*

dalla data di entrata in esercizio, prevista per il mese di novembre 2008», con retrocessione all'ANAS, al termine dei lavori del Passante, delle tratte autostradali della Tangenziale di Mestre gestite dalle medesime società concessionarie, secondo le seguenti percentuali: Autostrade Venezia-Padova S.p.A. – 55%; Autovie Venete S.p.A. – 30%, Autostrade per l'Italia S.p.A. – 15%. Veniva contestualmente stabilito che ANAS si sarebbe accollata il finanziamento dell'opera sottoscrivendo un mutuo di € 700 milioni con Infrastrutture S.p.A. (confermato con delibera C.d.A. 9 dicembre 2003), cui far fronte con i ricavi dei sovrapprezzi applicabili a partire dal 1° gennaio 2005 sulle barrire di Venezia est, ovest e nord ([19]).

Con la costituzione della suddetta società consortile, è stata posta in essere un'operazione di concentrazione tra imprese (art. 5, 1° co., lett. c), legge 10 ottobre 1990, n. 287), suscettibile di comportare il «*rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale* [già detenuta da Autostrade per l'Italia S.p.A.] *in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza*» e come tale vietata (art. 6, legge 10 ottobre 1990, n. 287) ([20]).

([19]) Cfr. Appendice n. 16.

([20]) Infatti, il conferimento fiduciario del «Passante di Mestre» alla Società Autostrade (ora, in seguito alla ristrutturazione del Gruppo, trasformata in holding, mentre il ramo aziendale attinente alla costruzione e gestione di autostrade è stato trasferito alla controllata Autostrade per l'Italia – A.S.P.I.) comporta il consolidamento della posizione dominante che tale società già detiene nel mercato italiano, pari al 56% dell'intera rete autostradale (cfr. Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla gestione finanziaria ANAS, Esercizio 2002, par. 6.9). Come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza comunitaria, «*quote di mercato molto alte costituiscono di per sé* [...] *la prova dell'esistenza di una posizione dominante; in effetti, la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene* [...] *in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garantisce* [...] *l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante. Costituiscono indizi validi* [dell'esistenza di una posizione dominante] *il rapporto tra le quote di mercato detenute dall'impresa interessata e quelle detenute dai suoi concorrenti*» (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 13 febbraio 1979, causa 85/76; v. anche sentenza del Tribunale di 1° grado 8 ottobre 1996, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93; sentenza del Tribunale di 1° grado 25 marzo 1999, causa T-102/96). Con riferimento, più specifico, alla misura delle quote suscettibili di dar luogo ad una posizione dominante, è stato osservato che «*salvo circostanze eccezionali, quote di mercato assai elevate costituiscono di per sé la prova dell'esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato pari al 50%*» (cfr. sentenza della Corte di Giustizia 3 luglio 1991, causa C-62/86). Si ricorda poi che, nel recentissimo parere 19 dicembre 2002, n. AS 247, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espressamente definito

6.61. La situazione appena descritta potrebbe non armonizzarsi con il disposto dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»), secondo il quale «*è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante*»; essa, inoltre, alla luce delle dimensioni e del volume d'affari della Società Autostrade (la più grande in Europa nel settore delle concessionarie autostradali) pone dubbi di conformità anche con l'articolo 82 (ex 86) del Trattato CE, secondo il quale «*è incompatibile con il mercato comune e vietato* [...] *lo sfruttamento abusivo di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo*». La posizione dominante contemplata in tale disposizione, come chiarito dalla Corte di Giustizia, corrisponde ad una «*posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori*» (Sent. 14 febbraio 1978, causa 27/76 e 5 ottobre 1988, causa 247/86), che si sostanzia nella «*possibilità di agire senza dover tenere conto, nella propria politica di mercato, di detta concorrenza e senza, per questo, subire conseguenze pregiudizievoli*» (Sent. 13 febbraio 1979, causa 85/76).

Le considerazioni svolte finora valgono anche per la «Variante di Valico», che, al pari del «Passante di Mestre», è stata oggetto di un affidamento fiduciario alla Società Autostrade.

«*fortemente concentrato, poco dinamico e caratterizzato da un basso grado di innovazione*», un mercato in cui i due operatori dominanti si spartiscono quote pari, rispettivamente, al 47,1% ed al 43,1%.

b13) Autostrada del Brennero

6.62. Il C.d.A. nella riunione del 3 marzo 2004, ha deliberato di approvare l'ipotesi di transazione del contenzioso esistente con la Società Autostrada del Brennero (SAB) – i cui soci sono Enti pubblici in diversa misura di partecipazione e per il 5,42% la Società Autostrade -, conferendo ampio mandato al Presidente per «compiere tutti gli atti necessari: a) definire i contenuti della transazione sulla base delle indicazioni formulate dal C.d.A.; b) informare il Mininfratra nonché la SAB sulle modifiche di integrazione che dovranno essere apportate agli atti convenzionali, da sottoporre, prima della loro formale sottoscrizione, al riesame del C.d.A.», intervenuto nella riunione del 13 maggio 2004, approvando quanto sottoscritto dal Presidente della Società.

Per una migliore comprensione della suddetta deliberazione del C.d.A. è bene ricordare che la concessine per la costruzione e la gestione della tratta A22 (Modena-Verona-Brennero per la lunghezza di 314 km. e con connotati di direttrice di rilevanza significativa per i collegamenti Nord-Sud lungo l'asse intermodale Verona-Brennero), assentita con atto del 21 novembre 1973 – seguito da altri provvedimenti datati 21 dicembre 1976; 8 settembre 1982; 13 giugno 1986; 20 febbraio 1989 e del 29 luglio 1999 – dovrebbe scadere in data 31 dicembre 2005. In data 18 gennaio 2001 l'ANAS – disattendendo la normativa europea – ha stipulato con la SAB un nuovo atto aggiuntivo con il quale, nel recepire tra l'altro le prescrizioni delle leggi 662/96 e 449/97 – ha previsto l'esecuzione di un programma di investimento finalizzato al rinnovo della infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero con oneri accantonati in apposito fondo del passivo dello stato patrimoniale e con

proroga della concessione al 2035. Poiché tale estensione della concessione non ha ottenuto il «placet» della Commissione europea, la SAB ha avviato due contenziosi avanti il TAR Lazio, tuttora pendenti. Nelle more delle conclusioni delle fase giurisdizionali, l'ANAS ha proceduto alla quantificazione degli scostamenti degli introiti della SAB per il periodo 1 gennaio 1991/30 giugno 1999, quantificati in € 475.419.718,19 cui sommare gli interessi moratori di € 94.359.255,87 per un totale complessivo di € 551.778.974,06: importo questo che – con riferimento al M.O.L. del triennio 1996/1998 – dà una media di € 65.552.841,00 pari ad un indice di proroga di 8,417 cioè otto anni e quattro mesi, secondo la direttiva interministeriale (Costa-Ciampi) n. 283 del 20 ottobre 1998.

Ancora una volta, è stata elusa la procedura concorsuale per la scelta del concessionario, facendo ricorso a meccanismi contrattuali (transazione nuova convenzione) e di calcolo sostanzialmente incompatibili con il diritto europeo perché fondati sull'applicazione di un decreto interministeriale contrastante con l'ordinamento nazionale ed europeo: meccanismi questi suscettibili di arrecare un consistente danno alle finanze pubbliche.

7. PERSONALE E CONSULENTI

a) Personale

a1) Introduzione

7.1. In via preliminare, la Corte osserva che la consistenza organica del personale, individuata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 luglio 2003, non è supportata, né giustificata, da alcuna determinazione dei relativi carichi di lavoro e neppure dal loro costante monitoraggio. Carente risulta anche il controllo delle Autorità governative, che provvedono a «rimborsare» tutti gli oneri finanziari, sostenuti a qualsiasi titolo, per fronteggiare le spese del personale, secondo il sistema a «pié di lista».

Nel corso della trasformazione dell'Ente ANAS in S.p.A., i vertici aziendali avevano ritenuto opportuno adottare una «politica di prepensionamento», nei confronti del personale, con particolare riguardo a quello dirigente.

Per quanto concerne l'evoluzione quantitativa delle risorse umane, nel 2003 si è riscontrato un lieve aumento del personale di 12 unità, dovuto a 380 nuove assunzioni a fronte di 368 cessazioni dal servizio.

7.2. Al termine del processo di federalismo stradale (D.P.C.M. 12 ottobre 2000), introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il personale ANAS, in servizio al 31 dicembre 2002, si attestava complessivamente a 6.391 unità ([1]).

Al 31 dicembre 2003, il personale a tempo indeterminato, si è attestato a 6.286 unità, delle quali 113 con qualifica dirigenziale

---

([1]) 6.482 unità di personale a tempo indeterminato, 277 unità a tempo determinato, per un totale di 6.759 unità, di cui 894 unità operanti a Direzione Generale di Roma.

(104 unità nel 2002). Il C.d.A. nella riunione del 12 febbraio 2004, ha provveduto alla nomina di altri 33 dirigenti.

In via generale, si constata che la gestione delle risorse umane, sul piano finanziario, mal si concilia con le direttive dell'Autorità di vigilanza. In particolare, si rileva che:

- il costo dei dirigenti ha subito un forte incremento, in contrasto con le anzidette direttive ministeriali;
- nel budget 2003 non è stato istituito l'apposito «fondo per i nuovi contratti», contrariamente a quanto prescritto dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- nuove promozioni alle qualifiche apicali di personale incaricato di svolgere mansioni di livello inferiore, nella scia della tendenza instaurata nella passata gestione (1998-2001);
- sensibile ricorso a consulenti esterni per compiti istituzionali, incrementando vieppiù la relativa spesa.

a2) Contratto Dirigenti

7.3. Il contratto dei dirigenti dell'ANAS S.p.A., scaduto il 31 dicembre 2003, e non ancora a tutt'oggi rinnovato, contiene, in allegato, due verbali di accordo, riguardanti altrettante precisazioni in ordine all'assistenza sanitaria integrativa presa in carico dall'ANAS ed alla sostituzione dei buoni pasto verso corrispettivo di € 130,00 mensili.

Occorre precisare preliminarmente che, sebbene gli accordi tra le parti siano stati condotti sulla base dei rapporti che regolano le aziende industriali di carattere interamente privatistico, l'ANAS S.p.A. rimane pur sempre un organismo di diritto pubblico (art. 1 dello Statuto), il cui azionista di maggioranza (unico) è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ciò premesso, si rileva che la clausola dell'accordo riguardante la presa in carico dell'assistenza sanitaria integrativa, suscita

perplessità di carattere legale, oltre che economico, stante l'assunzione di oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti per le assicurazioni obbligatorie.

a3) Formazione del personale

7.4. Il C.d.A. (5 giugno 2003), ha considerato la possibilità di ampliare le attività dei corsi di formazione professionale per il personale al fine di «allineare i saperi e facilitare il cambiamento culturale delle risorse umane alle nuove esigenze societarie», prevedendo nel 2003 gli interventi alle seguenti aree:

- area risorse umane, management ed organizzazione aziendale;
- area appalti e lavori;
- area giuridica;
- area amministrativo-contabile;
- area sicurezza sul lavoro;
- area informatica e telematica;
- area sicurezza stradale e codice della strada.

E' prevista anche una specifica formazione del management.

E' stato ritenuto opportuno istituire un Registro di Docenti e di Consulenti, con relativo regolamento e modulistica – da immettere sul portale intranet dell'ANAS – per reperire sul mercato professionalità specifiche per le esigenze di formazione della società, con una spesa complessiva, per il 2003, preventivata dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria, pari a 2,613 mln.

a4) Il costo del personale

7.5. Il costo complessivo del personale, per l'anno 2003, risulta pari a circa € 335 mln., con un incremento, rispetto all'anno 2002, del 6%, in termini omogenei.

Costo annuo del personale. Periodo 1996-2003 (*)

(valori in unità)

Anni	Spesa	N.Dipend.	Media Unit.
1996	284.090.682	9.877	28.763
1997	375.531.141	9.567	39.253
1998	395.281.665	9.201	42.961
1999	403.747.589	8.981	44.956
2000	381.110.431	8.737	43.620
2001	374.978.531	8.390	44.693
2002	315.408.705	6.391	49.352
2003 (**)	334.988.477	6.622	50.587

(*) Fonte: ANAS, Servizio Risorse Umane
(**) Il numero dei dipendenti comprende anche le 336 unità assunte a tempo determinato.

a5) Produttività del personale

7.6. Ulteriore profilo attiene alla produttività del personale, con riferimento alle assenze rilevate nell'anno 2003, ripartite per cause. Nel 2003 è proseguita la tendenza diminutiva

Le giornate di assenza ammontano a 276.867, in diminuzione rispetto all'esercizio 2002, che registrava 280.754 giorni di assenza.

Assenze giornaliere del personale anno 2001-2002-2003

Voci	2001	2002	2003
Permessi retribuiti	23.858	19.029	19.254
Altre assenze	9.097	7.498	8.027
Sciopero	299	1.358	n.p.
Malattia/Infortunio	100.862	83.941	82.515
Ferie	225.961	168.928	167.071
Totale generale	**360.077**	**280.754**	**276.867**

Fonte: ANAS, Servizio Risorse Umane.

a6) Costo medio del personale

7.7. Come già evidenziato, il costo del personale, in termini assoluti, è aumentato a € 334.988 mila, con un aumento di € 19,5 mln. rispetto al 2002; si rileva che il costo medio annuo del personale

dirigente si è incrementato del 5%, passando da € 147 mila del 2002 a € 154 mila nell'anno 2003.

Costo medio annuo personale dirigente (*)

(valori in migliaia)

Anni	Costo medio	Variaz. anno precedente
Esercizio finanziario 1998	118,682	-
Esercizio finanziario 1999	124,001	4%
Esercizio finanziario 2000	133,143	7%
Esercizio finanziario 2001	138,927	4%
Esercizio finanziario 2002	146,815	6%
Esercizio finanziario 2003	154,444	5%

(*) Fonte: ANAS, Servizio Risorse Umane.

7.8. Il costo medio annuo del personale non dirigente nel 2003, si eleva ad € 48,35 mila, con una maggiorazione rispetto all'esercizio precedente del 9%.

Per il dettaglio delle voci di spesa, si rinvia al prospetto successivo:

Costo medio annuo personale non dirigente (*)

(valori in migliaia)

Anni	Costo medio	Variaz. anno precedente
Esercizio finanziario 1998	41,988	-
Esercizio finanziario 1999	43,847	4%
Esercizio finanziario 2000	42,401	-3%
Esercizio finanziario 2001	44,674	5%
Esercizio finanziario 2002	44,536	7%
Esercizio finanziario 2003	48,356	9%

(*) Fonte: ANAS, Servizio Risorse Umane.

Tabella n. 1
Analisi delle voci componenti la spesa del personale del 2003

(valori in migliaia)

Livello	Stipendi	Ind. Int. Spec.	Anz.	Mens. Aggiunt.	Arretr.	Recuperi	Totale
Dir. Centr.	207		29	169	118		588
Dirigenti	4.662		274	1.487	386		6.809
A	11.766	3.657	1.233	2.771	682	94	20.015
A1	16.556	6.081	2.372	4.163	972	47	30.097
B	12.385	5.210	1.283	3.039	640	14	22.543
B1	29.365	13.453	3.957	7.889	1.505	7	56.162
B2	23.045	11.593	2.371	6.210	1.170	34	44.355
C	154	94	8	46	17		319
Totale	**98.205**	**40.088**	**11.527**	**25.774**	**5.490**	**196**	**180.888**

Tabella n. 2
Analisi delle voci componenti la spesa del personale del 2003

(valori in migliaia)

	Dir.Centr.	Dirig.	A	A1	B	B1	B2	C	Totale
Indennità Funz.	234	2.724	1.602	2.185	2	-	-	-	6.747
Supermin.	304	573	62	32	13	7	4	-	995
Ass. ad pers.	44	37	345	39	-	-	-	-	465
Elem. retr. diff.	2	1	753	243	154	168	69	9	1.399
Premio Prod.	-	-	2.099	2.941	1.735	4.347	3.434	23	14.579
Ind. Rischio	-	-	73	137	160	597	497	3	1.467
Ind. Turnaz.	-	-	1	1	10	209	349	-	570
Reperibilità	-	-	66	191	41	947	1.001	-	2.246
Ind. Zona	-	-	1.013	1.422	187	367	188	-	3.177
Ind. Fest./Nott.	-	-	17	20	18	1.109	2.360	2	3.526
Straord.	-	-	489	584	1.650	6.060	3.773	24	12.580
Altre Ind.	16	16	4	30	22	44	11	-	143
Arretrati	306	-	72	66	21	71	26	-	772
Totale	**906**	**3.561**	**6.596**	**7.891**	**4.013**	**13.926**	**11.712**	**61**	**48.666**

Tabella n.3
Analisi delle voci componenti la spesa del personale del 2003
(art. 65 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)

(valori in migliaia)

Voci di spesa	Importi
Totale delle spese indicate in tabella n.1	**180.888**
Totale delle spese indicate in tabella n.2	**48.666**
Assegni per il nucleo familiare	**1.156**
Indennità di missione e trasferimento	**3.648**
Spese per personale a tempo determinato	**-**
Quote di accant. T.F.R.	**4.533**
Rimborsi ricevuti per spese di personale	**121**
Contributi a carico dell'amministrazione	**68.689**
IRAP	**19.329**
Spese per buoni pasto	**1.267**
Spese per la formazione	**1.027**
Spese per il benessere del personale	**651**
Coperture assicurative	**-**
Contratti di collaborazioni coordinata e continuativa	**-**
Spese per equo indennizzi al personale	**222**
Altre spese	**5.040**
Totale complessivo per spese del personale	**335.237**

Fonte: ANAS Risultanze art. 65 del D.Lgs. 1993, n. 29.

7.9. In merito alla retribuzione variabile, che risulta composta di ben 18 voci, si riporta, a titolo illustrativo, la seguente tabella con i dati/costi relativi agli anni 2002-2003:

Competenze accessorie

(valori in unità)

Voci	2002					2003				
	Giorni	Ore	Dip.	Importo lordo corrisposto	Rimborso spese	Giorni	Ore	Dip.	Importo lordo corrisposto	Rimborso spese
• Ind. Turno notturno	43.812	-	727	271.626,95	-	35.159	43.683	6.238	223.298,95	
• Ind. Turno diurno	96.898	-	883	350.765,48		93.316		8.675	347.387,52	
• Trasferte	14.264	341.126	3.688	1.074.357,24	2.145.118,86	10.208	349.405	81.064	859.287,50	1.674.509,93
• Straord. Festivo notturno	-	16.210	1.843	344.687,67	-	0	19.429	3.606	326.739,06	
• Straord. Notturno	-	58.688	3.215	1.030.814,39	-		54.693	10.098	994.934,98	
• Straord. Festivo	-	74.169	3.251	1.450.980,18			62.788	9.767	1.282.013,61	
• Straord. Diurno	-	817.288	6.576	13.860.653,30			549.122	43.549	9.649.928,96	
• Ind. di rischio	1.141.242	-	5.628	1.448.366,85		1.088.994		59.792	1.467.061,55	
• Ind. reperibilità notturna	-	702.133	1.851	1.208.836,59		16.930	802.234	14.557	1.477.991,62	
• Ind. reperibilità diurna	-	504.617	1.817	851.368,48			607.218	14.144	767.608,34	
• Magg. rip. comp. straor. N. e F.		820	143	8.304,52			5.498	172	6.525,96	
• Magg. rip. comp. straor. N.	-	4.345	374	25.989,27			3.334	625	19.787,10	
• Magg. rip. comp. straor. F.	-	5.877	411	47.143,83			6.818	855	54.368,09	
• Magg. rip. comp. straor. D.	-	56.598	1.238	228.674,14			55.835	3.607	244.145,17	
• Lavoro notturno	-	253.477	665	1.080.518,30			191.001	6.130	917.088,05	
• Lavoro festivo notturno	-	52.347	640	921.084,72		3.635	40.123	5.373	809,87,30	
• Lavoro festivo diurno	-	127.388	830	2.035.008,56			100.533	6.935	1.798.132,89	
• Ind. di zona	264.108	-	966	2.227.830,20	874.803,97	254.299		10.967	2.276.884,15	899.014,40
Totale	**1.560.324**	**3.015.863**	**34.746**	**28.266.998**	**3.019.923**	**1.502.541**	**2.891.714**	**286.154**	**22.713.183,28**	**2.573.524,33**

Fonte: ANAS, Servizio Risorse Umane.

Il confronto dei dati dell'esercizio 2003 con quelli dell'anno precedente, evidenzia un notevole decremento delle competenze accessorie corrisposte ai dipendenti, che, per il 2002 erano salite a circa € 28 mln. e per il 2003 si sono attestate a circa € 23 mln. I decrementi riguardano quasi tutte le voci, anche se quelli maggiori interessano lo straordinario diurno e festivo, il lavoro festivo diurno e notturno e le trasferte.

a7) Evoluzione quantitativa del personale

Situazione del personale dal 1994 al 2003

Livello	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Variaz. % 2003/2002
Dirigenti	72	73	79	109	114	122	114	98	104	118	4
Altri dipendenti	9.520	9.188	9.798	9.458	9.087	8.859	8.623	6.384	6.184	6.168	-0,0026
Totale	**9.592**	**9.261**	**9.877**	**9.567**	**9.201**	**8.981**	**8.737**	**6.482**	**6.288**	**6.286**	**-0,00031**

7.10. La consistenza numerica del personale, a tempo indeterminato, del 2003, si attesta a 6.286 unità, con un decremento del 0,00031%, rispetto all'anno precedente.

La scissione del suddetto dato fa emergere un incremento del 4% dei dirigenti ed una modesta riduzione (0,0026%) del restante personale.

Il numero dei dirigenti – malgrado la riduzione della rete stradale – è cresciuto, in rapporto al 1994, del 63,49% con

sensibile incremento della spesa, malgrado la riduzione delle competenze in seguito al federalismo stradale.

Situazione del personale in forza al 31 dicembre 2003 suddiviso tra uffici centrali e periferici

	2001			2002			2003			Var. %
	Dirig.	Altri Dip.	Totale	Dirig.	Altri Dip.	Totale	Dirig.	Altri Dip.	Totale	anno prec.
Direzione Generale	53	826	879	63	840	903	73	958	1.031	14,1
Compartimenti	42	5.350	5.402	41	5.316	5.357	37	4.433	4.470	-16,55
Uffici Speciali	3	198	201	0	28	28	8	777	885	3.060
Totale	**98**	**6.374**	**6.482**	**104**	**6.184**	**6.288**	**118**	**6.168**	**6.286**	**-0,00031**

7.11. La distribuzione del personale per area geografica non è equamente ripartita, in quanto, come si evince dal seguente prospetto, più dei 2/3 dei dipendenti si concentra nelle regioni centro-meridionali, malgrado la maggiore rilevanza quali-quantitativa degli interventi di costruzione di nuove opere, ovvero di manutenzione della viabilità, di cui risultano investite le regioni settentrionali, ivi inclusi i lavori interessanti la rete autostradale.

Personale in forza dal 1998 al 2003 suddiviso per area geografica

Regioni		1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nord	Valle d'Aosta	52	52	50	48	47	46
	Emilia Romagna	240	234	231	146	139	138
	Liguria	254	230	214	94	80	80
	Lombardia	398	380	347	201	190	179
	Piemonte	404	379	357	176	166	167
	Friuli Venezia Giulia	149	166	195	192	193	190
	Veneto	380	374	360	158	149	147
	Trento	0	0	0	0	0	8
	Bolzano	15	14	11	10	8	0
Totale area Nord		**1.892**	**1.829**	**1.765**	**1.025**	**972**	**955**
Centro	Toscana	333	309	304	167	158	142
	Marche	222	213	206	109	96	94
	Abruzzo	412	415	384	292	224	210
	Lazio	1.465	1.517	1.508	1215	1212	1.366
	Personale Comandato	N.N.	N.N.	15	15	14	N.N.
	Umbria	230	225	209	127	123	124
Totale area Centro		**2.662**	**2.679**	**2.626**	**1.925**	**1.827**	**1.936**
Sud-Isole	Sardegna	759	747	724	690	680	655
	Molise	173	168	165	153	121	121
	Calabria	1.318	1.278	1.272	1.060	1.037	1.031
	Puglia	428	419	399	255	238	240
	Campania	757	695	668	572	489	471
	Sicilia	830	797	757	744	681	657
	Basilicata	382	369	361	335	243	220
Totale area Sud – Isole		**4.647**	**4.473**	**4.346**	**3.809**	**3.489**	**3.395**
Totale Generale		***9.201***	***8.981***	***8.737***	***6.759***	***6.288****	***6.286***

(*) Il totale non comprende il personale a tempo determinato pari a 103 unità. Dati Servizio Risorse Umane.

7.12. Le assunzioni nell'esercizio 2003 sono state pari a 380 unità (282 unità in più rispetto all'anno precedente) ed hanno interessato soprattutto la Direzione Generale, con 157 unità.

Situazione del personale assunto suddiviso per sede dal 1995 al 2003

Sede	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
Ancona	48	5	4	2	1		1	5	66
Aosta		1					1	1	3
L'Aquila	36	46	34	1	6	2	1	6	132
Bari	1	4	10	2	2	3	3	8	33
Bologna	11	4	3	1	2		4	14	39
Bolzano	253								253
Cagliari	1	1	7	4	4		1	15	33
Campobasso	21	4	11	3	2	2	9	11	63
Catanzaro	90	56	5	4	4		7	12	178
Direzione Generale	27	54	197	27	27	7	31	157	530
Firenze	37	11	5		4		1	5	63
Genova	1	2	5	1	3	1		4	18
Milano	3	5	10			1	1	4	28
Napoli	6	29	7	2	3	2	4	5	58
Palermo	13	4	9	1		3	4	4	38
Perugia	44	2	5	2	3	1	1	4	63
Potenza	20	46	11		3	3		3	86
Roma	11	38	24	137	45		3	30	288
Trento	2							0	2
Torino	3	3	1	1	1		1	15	25
Trieste	19			61	40	5	3	4	133
Venezia	80	9	5	1	1	1		17	116
UC Catania	2	1	1	1	1		3		9
US Bologna	1		1	1	1	1		1	7
US Cosenza	254	9	40	11	32	2	12	45	405
US Genova	2		1	1				0	4
US Palermo	12	2	9		2	1	7	10	43
Totale	***998***	***336***	***405***	***264***	***187***	***35***	***98***	***380***	***2.703***

Fonte: ANAS Servizio Risorse Umane.

Le assunzioni hanno riguardato in gran parte gli impiegati appartenenti all'area B (64 unità), per 25 unità i funzionari appartenenti all'area quadri, ed infine per 9 unità i dirigenti.

In buona sostanza è stato praticato il «turn over», frustrando così l'obiettivo di ridurre il personale per riportarlo all'entità prevista dal D.P.C.M. 21 settembre 2001 all'atto del trasferimento di circa 30.000 km. alle Regioni.

Situazione del personale assunto suddiviso per posizione dal 1995 al 2003

Livello	Livello	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
Dirigenti	Dirigenti	4	7	3	3	5	3	9	9	43
9	A	2	4	1	8		1	11	104	131
8		4	42	23						69
7	A1	31	34	137	6	29	4	14	110	365
6	B	24	19	119	36	45	5	25	96	366
5	B1	13	14	32	11	14	7	8	28	127
4	B2	920	216	83	200	94	15	31	33	1.592
3	C			10						10
2										
Totale		**998**	**336**	**405**	**264**	**187**	**35**	**98**	**380**	**2.703**

Fonte: ANAS - Servizio Risorse Umane.

7.13. Il personale cessato nell'anno 2003 ammonta a 369 unità, quello assunto ammonta a 380 unità.

Situazione del personale assunto/cessato dal 1996 al 2003

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
Assunti	998	336	402	264	187	35	98	380	**2.703**
Cessati	361	556	774	484	431	456	286	369	**3.717**
Passaggio alle regioni						1.834	6		**1.840**

Fonte: ANAS - Direzione Risorse Umane

b) Attività di consulenza

7.14. Sebbene sia stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti nelle precedenti relazioni al Parlamento (Cfr. par. da 2.44 a 2.47, Relazione 2002), il ricorso alle consulenze esterne, affidate dall'ANAS S.p.A. a privati professionisti, continua a gravare il bilancio di rilevanti oneri finanziari.

Sono sempre più numerosi gli incarichi che vengono conferiti, specie quelli di carattere giuridico, tendenti ad ottenere pareri che, ancorché rilasciati da riconosciute professionalità di indiscusso valore, sono pur sempre dei pareri espressi da soggetti non avente alcun valore vincolistico nei confronti della Società.

Esistono, allo scopo, valide istituzioni deputate al rilascio di pareri che possano confortare, l'ANAS, sull'esatta interpretazione ed applicazione di una norma di legge, quali il Consiglio di Stato

(pel tramite dei Ministeri vigilanti), l'Avvocatura Generale dello Stato, l'Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti, che avrebbero sicuramente una valenza giuridica più vincolante oltre a non comportare oneri.

Malgrado le osservazioni e le raccomandazioni mosse dalla Corte, si persevera nella condotta, economicamente dannosa per il bilancio della società, di affidare incarichi esterni a costi elevati e con risultati che possono avere una valenza a mero livello di informazione.

Nell'anno 2003 la spesa per consulenze legali, amministrative, tecniche e notarili – rilevate dai dati informatici prelevati dal sistema informativo centrale – si è attestata a € 27.283.948, sensibilmente inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2002 stabilita in € 28.879.752, così suddivise:

N.	Tipologia di consulenza	Anno 2002	Anno 2003	Differenze
1	Tecnica	17.429.018	8.089.392	- 9.339.626
2	Legale	4.186.367	8.718.777	+ 4.532.410
3	Amministrativa	3.585.389	4.887.267	+ 1.301.878
4	Notarile	78.776	255.551	+ 199.775
5	Costi per vertenze legali	3.600.202	5.333.500	+1.733.298
Totali		**28.879.752**	**27.307.487**	**- 1.572.265**

Pertanto, con riferimento all'anno precedente, c'è da rilevare il vertiginoso incremento dei compensi per consulenti legali (più che raddoppiati) e notarili (più che triplicati), ai quali seguono, in misura minore, quelli amministrativi, cui corrisponde la minore spesa (più che dimezzata) sostenuta per i consulenti tecnici.

Il dato confortante della ridotta spesa per i consulenti tecnici è stato ottenuto grazie alla encomiabile attività, svolta dai vertici aziendali, di reperire sul mercato, per essere inseriti nell'organico dell'Ente, professionalità idonee a svolgere compiti istituzionali ai quali l'ANAS è preposta per legge, senza dover ricorrere all'esterno.

b1) Consulenti legali

7.15. Fortemente contrastante con i principi di sana gestione finanziaria è il costante ricorso a consulenti legali esterni, stante il consistente numero di avvocati, collocati alle qualifiche apicali (dirigenti e quadri), di una Consulta Giuridica appositamente costituita e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ciononostante, la spesa per le consulenze legali, nel 2003, è risultata pari ad € 8.718.777, raddoppiando il dato relativo al 2002 (€ 4.186.367).

Ciò nonostante, si continua ad affidare ad un consulente legale esterno incarichi che, nell'anno 2003, hanno comportato, per parcelle presentate, un costo di € 1.419.718,13, leggermente al di sotto di quello registrato nell'anno 2002 che è stato di € 1.488.274,23.

7.16. Con dispositivo 5 dicembre 2003, n. 209, il Presidente-Amministratore dell'ANAS S.p.A. ha nominato l'ennesimo consulente esterno al fine di collaborare e di supportare il Direttore Generale nelle proprie attività istituzionali quali quelle di verifica, coordinamento e monitoraggio per la elaborazione del Piano industriale, del budget, nei processi della neo struttura Service e Patrimonio nonché in quelli della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria.

Anche in questa circostanza, il ricorso al consulente esterno appare ingiustificato dal momento che la struttura aziendale già si avvale delle esperienze di diverse società di consulenza che prestano la loro opera in ogni campo di attività dell'ANAS: consulenze che abbracciano le competenze legali, tecniche, amministrative, finanziarie, fiscali, contabili, di organizzazione, di monitoraggio e di quant'altro possa richiedere una benché minima conoscenza nella specifica materia che, invece,

dovrebbe essere già tesoro del profilo professionale delle risorse umane acquisite nella nuova struttura societaria – e che si continuano ad assumere – senza dover ricorrere, sistematicamente, al mercato esterno con notevole dispendio di risorse economiche.

7.17. Dall'analisi delle scritture contabili si desume che l'ammontare globale (per difetto), della spesa per consulenze, si stabilisce, nel 2003, ad € 27,28 mln., confermando l'andamento ascensionale riscontrato negli anni precedenti (con la sola eccezione dell'anno 2002).

Consulenze ANAS. Comparazione dei costi per gli esercizi dal 1996 al 2003

(valori in unità)

Conto CDGE	Descrizione	Capitolo	1996	2000	2001	2002	2003	Totale
78.11.01	comp.consulenti tecnici	279-290-294-300-303	2.509.821	11.352.831	14.398.721	17.429.018	8.889.392	53.609.784
78.11.02	rimb.sp.consulenti tecnici	709-727-728-795	62.334					62.334
78.11.11	comp.consulenti amm.	279-290-294-300-303	368.875	583.655	481.187	3.585.389	4.887.267	9.898.293
78.11.12	rimb.sp.consulenti amm.		12.581					12.581
78.11.21	comp.consulenti legali	279-290-294-300-303	60.179	2.504.166	2.088.285	4.186.367	8.718.777	17.557.773
78.11.22	rimb.sp.consulenti legali	451	53.690					53.690
78.11.31	comp. consulenti notarili	279-290-300-303-451	31.701	15.174	42.726	78.776	255.012	423.389
78.11.32	rimb.sp.consulenti notarili		64					64
78.11.41	costi rimb.sp.vertenze legali	300-451		1.541.579	2.548.904	3.600.202	5.333.500	13.024.185
78.12.00	consulenze ricevute da imprese		365.989					365.989
78.13.00	rimb.sp.consulenze		39.818					39.818
	Totale		3.496.971	15.997.404	19.469.744	28.879.753	27.283.948	95.127.820
	Incremento anno precedente			357,5	21,7	48,3	- 5,5	
	Incremento Totale 2003/96						680,2	
	Incremento Totale 2002/00						70,6	

Fonte: ANAS. Risultanze sistema informativo G.I.Co.Ge.a.

7.18. Dai dati riportati, si evince che il costo delle consulenze ha conosciuto i seguenti aumenti percentuali:

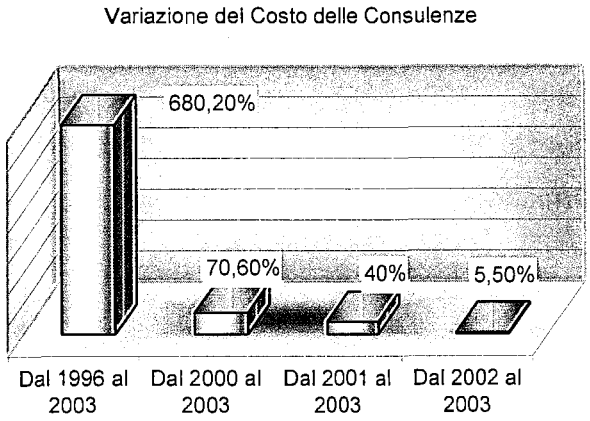

Nel budget provvisorio del 2003, la somma prevista per le consulenze esterne ammonta ad € 34 mln.

7.19. L'impostazione della Società contrasta con le reiterate osservazioni delle Autorità governative, nonché con i criteri di previsione del bilancio 2003.

La gestione caratteristica dell'ANAS attiene alla costruzione e manutenzione delle strade nazionali e delle autostrade gestite direttamente. In tale prospettiva, l'ANAS deve dotarsi di personale qualificato ed in caso di carenza dello stesso deve procedere alla sua riqualificazione professionale, nonché, ove del caso, all'assunzione del personale necessario.

In dettaglio, tutte le operazioni tecniche riguardanti le progettazioni e le esecuzioni dei lavori (nuovi e di manutenzione) debbono essere svolte dal personale interno, mentre il ricorso a consulenti esterni deve essere limitato a casi eccezionali congruamente motivati e giustificati.

Nel 2002 e nel 2003, la politica della Società si è collocata in un diverso quadro, procedendo all'esternalizzazione di compiti istituzionali ed intrinsecamente collegati alla gestione caratteristica, senza procedere contestualmente, in 20 mesi di gestione, all'occorrente formazione del personale ovvero al

reclutamento di professionalità necessarie per adempiere i propri compiti.

7.20. Con nota 8 maggio 2003, n. 10936, è stata trasmessa copia della circolare del 6 maggio 2003, n. 2, con la quale si è provveduto ad una sistematizzazione del settore, riservando all'esclusiva competenza del Presidente, ogni decisione di conferimento dell'incarico di consulenza.

Tuttavia, le nuove istruzioni inducono alle seguenti riflessioni:

1. carenza di qualsiasi riferimento all'art. 7, 6° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed ai principi ivi enunciati, sostanzialmente corrispondenti a quelli ripetutamente affermati dalla Corte dei Conti, secondo i quali l'attività di consulenza esterna può aver luogo solamente «determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione» e solamente quando il relativo incarico sia affidato ad «esperti di provata competenza»;
2. contrasto con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, nonché con il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, che, come noto, impongono l'espletamento della procedura concorsuale per la scelta dell'appaltatore quando il valore di stima del servizio sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa;
3. mancato richiamo all'osservanza dell'art. 24 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo il quale: «*Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici [...] per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi [...] espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il*

valore del contratto è superiore a 50.000 euro», con l'obbligo di comunicare alla Corte dei Conti i relativi contratti;

4. assenza del richiamo all'art. 53, 9° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale: «*Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*».

7.21. Si richiama quanto segnalato nel precedente par. 7.17, in ordine al rilevante ammontare globale dei compensi corrisposti ad un consulente legale per il periodo 1996-2003.

b2) Altre consulenze

7.22. Quanto alle restanti categorie di consulenze, merita evidenziare come i consulenti tecnici, solitamente incaricati della progettazione delle opere da affidare in appalto, incidano, con un compenso complessivo di € 8.089.392, per circa il 29,6% del totale annuale, decisamente inferiori (50%) alle analoghe risultanze emerse negli esercizi precedenti.

Si segnala inoltre il vertiginoso aumento (oltre 600%) della spesa per i consulenti amministrativi, passata da € 481.107 nell'anno 2001 ad € 3.585.389 nell'anno 2002, a € 4.887.267 nell'anno 2003.

b3) Strata e STB 2001

7.23. Al fine di ottenere ulteriori ragguagli In merito agli affidamenti alle due società in argomento, oggetto di relazione della passata gestione 2002, il Magistrato della Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti al Presidente dell'ANAS il quale per tutta risposta ha

trasmesso una copia della nota 16 febbraio 2004, n. 348, a firma del Direttore Generale, diretta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alla nota n. 3214 del febbraio 2004, del Ministero stesso.

Il contenuto della nota di risposta si può sintetizzare nei seguenti punti:

1) si afferma che superata la fase di transizione del biennio 2002-2003 si provvederà a comprimere il fenomeno delle consulenze esterne;
2) per l'affidamento dei servizi alle società STRATA e STB 2001 non sono state rispettare le normative nazionali e comunitarie in quanto per l'affidamento dei servizi in materia legale non sono richieste le formalità di gara pubblica;
3) non si è verificata duplicazione dei costi (nell'affidare lo stesso incarico a due società) in quanto le pratiche sono state suddivise in uguale misura ai due affidatari;
4) i presupposti per l'affidamento agli esterni dell'incarico sono da ricercarsi sostanzialmente nel voluminoso contenzioso (circa 11.800 controversie) e dalla mancata applicazione delle strutture interne assorbite a raggiungere finalità per incrementare l'attività operativa dell'ANAS;
5) alla data di risposta della nota diretta al Ministero vigilante le società in argomento avevano restituito circa 2000 pratiche con le proprie valutazioni.

In merito a quanto rappresentato, la Corte formula le seguenti osservazioni:

- per quanto concerne il punto 1) la promessa di «comprimere» il fenomeno delle consulenze è di per sé segno di ammissione che gli affidamenti degli incarichi tutti sono riconosciuti eccessivi;

  Si consideri che l'originario contratto, stipulato con le due società in argomento, prevedeva un corrispettivo di

complessivi € 36 milioni, successivamente ridotti, con atto novativo, a € 8 milioni (4 per ogni società) che corrispondono a circa il 30% della spesa sostenuta, dall'ANAS S.p.A., per tutte le consulenze (legali, amministrative, tecniche) dell'anno 2003, attestatesi a oltre 27 milioni di euro. (vedi paragrafo 7.20);

- per quanto riguarda il punto 2) la Corte deve osservare la mancata presentazione dei documenti – malgrado siano stati richiesti formalmente – attestanti i criteri di selezione dei concorrenti, nonché la mancata applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 157/1995 in materia di appalti pubblici di servizi. Inoltre non è stato osservato il disposto dell'art. 24 della legge n.289/2002, che prevede la comunicazione alla Corte dei Conti di tutti i contratti stipulati a trattativa privata di importo pari o superiore a € 50.000;
- in merito al punto 3) la Corte osserva che nel criterio, in base al quale sono state equamente ripartite il numero delle pratiche alle due società affidatarie del servizio, possono ricorrere gli estremi del «frazionamento dell'appalto», vietato dalle vigenti legislazioni, trattandosi, nella fattispecie, di servizi aventi natura unitaria omogenea ed uniforme, destinato a fornire un «giudizio» sull'esito finale di un contenzioso in essere
- per quanto concerne il punto 4) occorre rilevare che sarebbe stato sufficiente, per addivenire ai risultati di valutazioni, affidare la gestione dell'analisi del contenzioso all'attuale schieramento di circa 40 avvocati, posto in essere dall'ANAS, per costituire gli Uffici legali – centrali e periferici –, oltretutto con una forte economia di spesa;
- infine, per quanto concerne il punto 5) in esame, si fa rilevare, brevemente, che il tempo necessario ai due appaltatori per portare a termine l'esame dei circa 12.000

documenti, dovrebbe essere di circa 6 anni, se si considera che, in un anno di lavoro, sono state prodotte circa 2.000 valutazioni su altrettanti documenti;

- di conseguenza appare ragionevole prevedere che il costo degli 8 milioni di euro dovuto per ogni anno di attività, raggiungerà la considerevole cifra di 48 milioni di euro, di gran lunga superiore ai 36 milioni di euro previsti dagli originari contratti sottoscritti in data 25 febbraio 2003.

b4) Business & Comunication

7.24. Nel richiamare quanto segnalato al par. 4.16, in ordine al conferimento dell'incarico, si fa presente che, secondo quanto precisato dall'ANAS, esso mira a fornire adeguata assistenza, in materia societaria e fiscale, agli uffici operativi della struttura aziendale. Di conseguenza, è stato sottoscritto, in data 31 ottobre 2002, un contratto di collaborazione con la s.r.l. Business & Comunication della durata di un anno rinnovabile tacitamente per sei mesi salvo preventiva disdetta.

L'importo del corrispettivo della prestazione è fissato in € 192.000,00 + IVA annue con decorrenza 1° novembre 2002.

Da accertamenti eseguiti sul sito informatico di contabilità, sull'ennesima società di consulenza, si è rilevato che risultano presentate all'incasso n. 4 fatture relative al periodo novembre 2002 – ottobre 2003 per complessive € 230.400,00 pari al corrispettivo annuo stabilito per la prestazione (€ 192.000,00) + IVA 20%.

Tali pagamenti sono stati eseguiti dalla struttura dirigenziale autonoma, coesistente presso la Segreteria del Consiglio di amministrazione, appositamente istituita, dal Presidente dell'ANAS, con ordine di servizio n. 41 del 28 maggio 2003, come riferito al par. 4.

Non risulta che sia stata data disdetta dell'incarico; è da ritenere, pertanto, che quest'ultimo sia stato rinnovato per un semestre, per la corrispondente somma di € 96.000,00 (50% di 192.000,00) che sommate a € 192.000,00, l'incarico viene ad elevarsi a € 288.000,00 + IVA.

Al riguardo occorre rilevare come tale affidamento non abbia rispettato la normativa comunitaria, recepita nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per le prestazioni di servizi di importo pari o superiore a € 200.000,00.

Non risulta, da interrogazioni eseguite in data 19 febbraio 2004, sul sito informatico contabile, che i pagamenti dei corrispettivi siano stati riportati nei registri contabili malgrado si riferiscono all'esercizio 2003.

b5) Centro Ricerche FIAT

7.25. In data 19 giugno 2003, l'ANAS ha approvato lo schema di accordo con il Centro Ricerche FIAT, avente ad oggetto «servizi di ricerca e sviluppo di sistemi di sicurezza della circolazione stradale e autostradale in caso di nebbia o di altri agenti atmosferici».

Il compenso per l'integrale esecuzione dei servizi previsti dall'accordo è stato liquidato in via forfettaria, nella somma onnicomprensiva ed immodificabile di € 4.969.600,00.

Merita segnalare che, in data 1 luglio 2003, l'ANAS ha esposto ai funzionari competenti della Commissione CE i contenuti e le finalità dell'accordo in questione, al fine di valutare la possibilità di ottenere finanziamenti europei.

Infine, si rileva che l'affidamento a trattativa privata dei relativi servizi appare conforme al diritto europeo ed alla legislazione nazionale di recepimento, dal momento che l'ANAS, come espressamente previsto nelle premesse dell'accordo, intende

condividere i risultati della ricerca con altri enti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero (art. 1, lett. a, IX, Dir. 92/50 CEE ed art. 5, lett. f., D.Lgs. 30 marzo 1995, n. 157).

B6) Servizio di assistenza professionale per la trasformazione dell'ANAS in S.p.A.

7.26. In data 12 marzo 2003, l'ANAS ha pubblicato il bando di gara relativo alla «realizzazione di un servizio di assistenza professionale per l'organizzazione e l'implementazione delle attività relative alla trasformazione dell'ANAS in S.p.A.». L'importo complessivo, al netto di IVA ed oneri di legge, è stimato in € 4.000.000,00.

La Corte manifesta riserve sull'iniziativa assunta dalla Società, mirante ad esternalizzare compiti istituzionalmente demandati al personale ANAS (art. 3 Capitolato d'oneri), stabilizzando così una prassi, quella del ricorso a consulenti esterni, che deve rivestire carattere di eccezionalità, preventiva determinazione dell'oggetto e contenimento temporale.

Tale iniziativa comporta, inoltre, una duplicazione di incarichi e delle relative spese, dal momento che la Società ha in corso, al momento, diversi rapporti contrattuali con consulenti esterni, attinenti molte delle aree di interesse aziendale (contabilità e formazione dei bilanci, organizzazione aziendale, fisco, revisione e certificazione del bilancio, patrimonio).

c) Notazioni finali

7.27. La Corte deve reiterare che la gestione del personale, nel 2002, ha presentato molteplici criticità, pregiudizievoli per l'inquadramento delle risorse umane in un regime aziendalistico. E' stata ampiamente illustrata e comprovata la non rispondenza

della gestione delle risorse umane ai principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), a causa sia della ridondanza del personale sia della sua scarsa produttività ed inadeguata professionalità.

Il ricorso alle consulenze non appare giustificato, specie per quanto attiene al consulente legale con contratto a tempo indeterminato, cui è stato corrisposto, nel 2003 – secondo gli accantonamenti per difetto – un importo complessivo di € 1.419.724,99, pari al 16,28% della spesa complessiva per le consulenze legali per svolgere un'attività sostanzialmente istituzionale, in presenza di un consistente Ufficio Legale e del ricorso all'Avvocatura dello Stato.

L'impiego di 6 società di consulenza nel settore contabile sembra costituire una evidente disfunzione.

Infine, l'ANAS, nel settore in questione, ha improntato la propria azione in contrasto con le direttive governative, senza peraltro ottenere alcun vantaggio in termini di proficuità della gestione.

8. CONTENZIOSO

a) «Criticità» rilevate

8.1 La Corte, nella precedente Relazione (Cfr. par. 8.1 e 8.2, Relazione 2002), ebbe ad illustrare compiutamente il quadro sistematico interessante il contenzioso dell'ANAS, segnalando alcune «criticità» alle quali non è stato posto rimedio nel 2003 ([1]).

8.2 Nel richiamare i rilievi critici formulati al par. 7.23, in ordine ai contratti di mappatura del contenzioso stipulati con le società STRATA S.p.A. e S.T.B. 2001 ([2]), si evidenzia che la situazione amministrativa riguardante la definizione del contenzioso è di estrema criticità e non potrà essere eliminata senza una rimodulazione delle procedure aziendali e della struttura dell'Ufficio Legale, le quali, allo stato, danno luogo alle seguenti

---

([1]) Le «criticità» già rappresentate dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento per gli esercizi 1998-2000, in materia di contenzioso, continuano a perdurare, non essendo intervenuta alcuna azione correttiva.
Esse possono essere così sintetizzate:
- esistenza di un ponderoso volume finanziario, valutato dall'Ente in £. 3.486 mld, di cui £. 1.246 mld per oneri riconducibili al contenzioso in materia di «autostrade e trafori»;
- mancato rispetto dell'obbligo previsto dal contratto di programma di riferire semestralmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul contenzioso in atto;
- inappropriato monitoraggio del settore da parte dell'Ufficio di controllo interno, il quale, pur avendo proceduto ad analizzare la situazione, ha prodotto una relazione che viene allegata in cui da un lato non è possibile rilevare nella sua interezza i principali connotati gestionali e che d'altro canto risulta essere sottoscritto – a cagione della loro fattiva partecipazione al monitoraggio – anche dai responsabili della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria – che ha provveduto ad illustrare il «report» al Consiglio (riunione del 15 maggio 2000) e all'Ufficio Legale;
- mancanza di un'analisi e delle correlative valutazioni del fenomeno da parte del C.R.;
- mancanza, a quanto consta, di interventi correttivi da parte dell'Amministratore e del Consiglio;
- inaffidabilità dei dati finanziari come sopra specificati, sia per l'incompletezza dei rilevamenti contabili, non essendo stati ricompresi gli «oneri» connessi con le «riserve» formulate dalle imprese nel corso dei lavori al pari delle «contestazioni in fieri» esistenti negli altri settori operativi (personale, concessioni di uso dei beni dell'azienda, ecc.) così come del «contenzioso in fieri», derivante dall'applicazione della procedura prevista dall'art. 31bis della legge 2 giugno 1995, n. 216.

([2]) Cfr. nota del 25 giugno 2003, n. 4154, in cui viene precisata la necessità del ricorso al professionista esterno per «assistere l'ufficio nella definizione degli accordi aggiuntivi e modificativi» ai contratti in esame.

gravi «criticità», che compromettono l'incisività di ogni azione, ivi compreso il ricorso all'esterno, ove non si proceda alla riforma della struttura interna:

1. inesistenza di un rilevamento di tutte le controversie, nel senso della loro valutazione e definizione, malgrado l'esistenza di un Ufficio Legale particolarmente attrezzato e di altri legali distaccati presso gli uffici territoriali;
2. inidoneità della struttura a svolgere il suddetto rilevamento, dimostrato dal ricorso ad operatori esterni, con costi elevati;
3. scelta dei due operatori al di fuori delle procedure previste dalle direttivi europee applicabili anche al caso in esame;
4. inidoneità dell'Ufficio Legale di fornire al «vertice» gli elementi di condotta e di azione, nonché di provvedere alla stesura e ridefinizione dei suddetti contratti, come riconosciuto dallo stesso Ufficio;
5. eccessivo, se non totale, ricorso agli arbitrati, in luogo della competente Autorità giurisdizionale.

b) La direttiva ministeriale

8.3. L'Autorità Vigilante, nel quadro dell'accordo di programma, ha imposto all'ANAS di comunicare, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine al contenzioso aziendale: e ciò al fine di conoscere le eventuali patologie riscontrate nell'attività operativa, per valutarne le cause e, se del caso, adottare le misure correttive.

Tale obbligo non è stato mai rispettato.

Detto inadempimento è stato ancora una volta sottolineato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota del 4 marzo 2003, n. 224/CD, con la quale approva sia il bilancio di previsione che il bilancio consuntivo dell'anno 2001, ha rappresentato la permanenza dell'inadempimento dell'ANAS

«circa l'obbligo di comunicazioni semestrali a questo Dicastero in relazione allo stato del contenzioso».

Al momento, risulta estremamente difficile, stante la confusione contabile esistente in tale settore, non solo la rilevazione dal bilancio dei costi sopportati a tal fine, ma ancor più le controversie pendenti, le quali – salvo casi particolari – sfoceranno in oneri finanziari da porre a carico della Società.

Infatti, l'ANAS non è in grado di analizzare e quantificare l'entità del contenzioso pendente: e ciò malgrado i rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

c) Istruttoria in corso

8.4. Nell'intento di acquisire ulteriori elementi per un'esaustiva analisi, la Corte ha avviato un'apposita istruttoria, invitando l'ANAS a far conoscere:

- entità, qualifica, costo, mansioni effettivamente svolte, indicazione delle giornate lavorative per anno del personale addetto al contenzioso contabile in tutte le sue fasi suindicate (origini, trattazione e conclusione);
- indicazioni delle misure da adottare nei diversi settori per la riconduzione alla «normalità» del fenomeno;
- illustrazione delle diverse modalità conclusive per l'eliminazione del contenzioso, con particolare riguardo allo stato del contenzioso in tutte le sue forme (art. 31bis; arbitrati; contenzioso arbitrale giudiziale, riserve, ecc.).

La Società ha fornito gli elementi giustificativi delle spese, ma nulla ha detto in ordine agli «oneri latenti» connessi con tutte le manifestazioni contestative di valenza economico-finanziaria, per cui allo stato non è dato conoscere l'incidenza gravante sull'ANAS negli esercizi futuri.

d) Vertenze

8.5. Con nota 14 maggio 2004, n. 3496, l'Ufficio Legale della Direzione Generale ha trasmesso una situazione riepilogativa relativa al contenzioso passivo pendente contro l'ANAS nell'anno 2003.

In essa si rileva che il totale dei procedimenti pendenti sono 9.689 a cui corrisponde un petitum di € 3.786.129.602,79.

Le vertenze più onerose sia in ordine alla quantità numerica che all'onere economico da affrontare in caso di soccombenza, è rappresentato dal «contenzioso lavori» per le ormai consolidate cause relative a: impugnative in sede di gara, stipula dei contratti, riserve in corso d'opera, indennità di esproprio, danni per lavori, ecc.

Su un totale di 9.689 procedimenti, il contenzioso lavori ne assorbe ben 4.313 (il 44,51%) per un costo (petitum) di € 3.241.742.189,38 che rappresentano quasi il 86% del totale dell'intero contenzioso.

Si riporta il quadro schematico dei procedimenti pendenti.

Oggetto del contenzioso	N.	Petitum
Giuslavoristico - Sindacale	597	10.769.843,75
Patrimoniale – Concessioni – Contravvenzioni Codice della Strada	1.359	312.622.108,40
Responsabilità civile e assicurativo	3.420	220.995.461,26
Lavori –Gare – Contratti – Riserve – Espropri ecc.	4.313	3.241.742.189,38
TOTALE	**9.689**	**3.786.129.602,79**

e) Le evidenze finanziarie

8.6. Sul piano sistematico, le tipologie del contenzioso si possono così identificare:

- personale: vertenze riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti (di scarso rilievo);
- responsabilità civile: danni riconducibili alla gestione delle strade, parzialmente coperti da polizza assicurativa;

- Affari Generali: vertenze riguardanti contratti di forniture, di servizi, ecc. (scarso rilievo);
- concessioni autostradali: trattasi di contenzioso, in parte tariffario, che trova la sua definizione in atti transattivi, comportanti l'allungamento delle concessioni;
- lavori: è la voce di maggior rilievo ed afferisce ai lavori, arbitrati, espropri, grandi infrastrutture e contratti.

8.7. La tipologia lavori si contraddistingue per l'elevata percentuale di controversie prive di indicazione del «petitum» e per la lunga durata delle vertenze.

Inoltre, la maggioranza delle «vertenze lavori» trovano soluzione nel «bonario componimento» (art. 31bis legge 109/94) ovvero in sede arbitrale o transattiva.

f) Contenzioso e arbitrati

8.8. Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella precedente Relazione al Parlamento (Cfr. par. 8.14, Relazione 2002), la materia del contenzioso, derivante dall'esecuzione degli appalti in essere, comporta un onere estremamente gravoso per il bilancio dell'Ente, a causa del costante ricorso allo strumento dell'arbitrato al quale si rivolgono le imprese appaltatrici al fine di risolvere, con sollecitudine e con convenienza economica, le questioni del contendere poste a base della richiesta formulata con l'iscrizione delle riserve negli atti contabili.

Dall'esame di una documentazione in cui vengono riassunti in estrema sintesi i dati inerenti il contenzioso in atto con l'ANAS, fino alla data del 13 giugno 2003, emergono i seguenti elementi:

Totale complessivo degli arbitrati n. 224 per un petitum totale di € 1.468,80 mln. (£. 2.844 mld.) di cui

- n. 100 arbitrati conclusi con il lodo per un totale petitum di

€ 658 mln. (£. 1.274 mld.);

- n. 11 arbitrati con collegi costituiti, in corso, ma non ancora definiti con lodo, per un petitum di € 246 mln. (£. 476 mld.);
- n. 113 arbitrati non ancora attivati perché l'impresa o aderisce alla declinatoria della competenza arbitrale, o perché è cessata la materia del contendere, o per notifiche irrituali o si è ancora in attesa di possibile attivazione. In quest'ultimo caso sono in itinere n. 49 giudizi per un petitum di € 337 mln. (£. 652 mld.).

Con riferimento ai dati economico/finanziari degli esercizi 2001-2003 (fino alla data del 13 giugno) i dati di sintesi possono essere raffrontati attraverso il seguente prospetto riepilogativo:

Anno	Arbitrati				Pagamento in danno ANAS
	Attivati		Lodi		
	N.	Petitum	N.	Petitum	Importo
2001	24	125.535.610,15	11	28.583.988,66	**12.495.200,90**
2002	24	222.943.195,49	2	22.000.000,00	**11.899.999,10**
2003	9	105.893.270,43	Giudizio arbitrale in corso		

E' abbastanza eloquente il dato, peggiorativo, che emerge dalla lettura dei dati suesposti. Il costo sostenuto, di circa € 12 mln., nell'anno 2002, per i due lodi in cui la società è stata soccombente, è stato quasi pari a quello riferito all'anno 2001 ma relativo a ben undici lodi.

g) Raccomandazioni della Corte

8.9. La Corte raccomanda che siano evidenziate, in sede di bilancio di esercizio (relazione della gestione) tutte le situazioni contenziose, secondo le tipologie in precedenza definite, con l'indicazione di quanto richiesto dal presunto danneggiato ovvero del presumibile «petitum», nonché delle misure correttive adottate o da adottare per una «normalizzazione» del settore, formulando una previsione realistica ed adeguata degli oneri finanziari posti a carico dell'ANAS.

9. CONCLUSIONI

9.1. Malgrado i miglioramenti della gestione, l'obiettivo principale (core business) dell'ANAS stenta ad essere prontamente conseguito, in quanto il ritardo con cui sono finalizzate le opere programmate genera molteplici «criticità» dettagliatamente segnalate nel precedente par. 2.24.

9.2. Si ricorda che i ritardi riscontrati nella realizzazione dei programmi infrastrutturali proposti dal Governo incidono negativamente sulla ripresa economica e sullo sviluppo della competitività con costi annualmente crescenti e, di riflesso, con ripercussioni sul sistema economico e su i conti pubblici.

9.3. Ulteriore momento di riflessione attiene al ponderoso contenzioso che influenza al «rialzo» i costi dell'opera, rallentando la sua esecuzione nonché i tempi di completamento, in collegamento con l'inappagante funzionalità ed operatività delle aree «orizzontali»: cioè di tutti quegli interventi chiamati ad operare trasversalmente in tutte le strutture aziendali, come:

- le attività di amministrazione e finanza;
- l'organizzazione territoriale;
- il ricorso ai consulenti;
- la carenza di un valido sistema del controllo contabile.

Al riguardo, la Corte richiama (Cfr. par. 3.44) l'attenzione della Ragioneria Generale dello Stato per l'adozione di utili iniziative.

9.4. Le considerazioni svolte dall'ANAS con la lettera n. 2558 del 7

aprile 2004 ([1]), sembrano deporre per una inadeguatezza della struttura di uniformare e migliorare la propria azione secondo i criteri di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), imprimendo al sistema una migliore funzionalità ed operatività ed attuando, per tal vita, gli obiettivi voluti dal Governo e ripresi anche in sede europea.

9.5. A fronte delle suddette «criticità» vanno ricordati i notevoli miglioramenti conseguiti nei settori della programmazione e progettazione dei lavori, dell'attività contrattuale, della maggiore «velocità di spesa», la cui tendenza appare di buon auspicio (Cfr. par. 2.25, 2.26 e 2.27).

9.6. In tale ultima prospettiva, si ritiene che l'intensificazione dell'attività del «vertice» possa produrre la necessaria «svolta» funzionale e operativa, atta a ricondurre nel sistema imprenditoriale l'azione dell'ANAS, liberandola dalle complessità burocratiche e dalla visione conservatrice del proprio modus operandi per portare a rapido compimento le iniziative programmate dal Governo.

([1]) Cfr. Appendice n. 4.

APPENDICI

PAGINA BIANCA

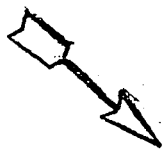

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138.

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI

Art. 1.

Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa alle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2002». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 2.

Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per

27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Art. 7.
ANAS

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: «ANAS Società per azioni - anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non è superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

Art. 8.

Riassetto del CONI

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 305 del 31 dicembre 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 dicembre 2002 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 240/L

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

OMISSIS

Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c*-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».

Art. 76.

(Interventi stradali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

l-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-*ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonchè *l)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*12*-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito».

2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera *i)*, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 77.

(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 299 del 27 dicembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 196/L

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

OMISSIS

Art. 4

OMISSIS

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

116. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«*1*-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-*bis* è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.

1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-*ter*. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta"».

118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene

Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera *d)*. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera *f)* del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera *b)* del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *c)*, ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno

economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *f)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario è regolato con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo;

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.

144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».

147. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, anteriormente alla data del 1° gennaio 2004».

148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «*c-bis)* realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali». Per l'attuazione della lettera *c-bis)* del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

152. All'articolo 7, comma 15, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal *dumping* dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ANAS S.p.A.

Direzione Generale

LEG/SEG P.A. 2010/02

Prot. n. 9558 07 APR. 2004

Al Magistrato della Corte dei Conti
Delegato al controllo dell'ANAS S.p.A.
c.a. *Dott. Francesco De Filippis*
SEDE

OGGETTO: Criticità rilevate gestione 2002 – Provvedimenti adottati (art. 3, 6° co., Legge n. 20 del 14 gennaio 1994)

Con riferimento a quanto richiesto con nota n. 92 del 5 febbraio u.s., si relaziona quanto di seguito sui punti oggetto di specifica segnalazione.

1 – 15. INADEGUATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI EUROPEE IN MATERIA DI CONCESSIONI STRADALI E INADEGUATO CONTROLLO SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

Le considerazioni critiche formulate riguardano in primo luogo l'assetto del settore autostradale. In tali considerazioni si rileva la presenza di una situazione di oligopolio, caratterizzato da due primari operatori, il quale potrebbe risultare lesivo dei principi di libertà di concorrenza fissati dal diritto comunitario.

Tale situazione, peraltro, è riscontrabile in diversi altri Paesi europei; infatti, mentre in Italia il gruppo Autostrade gestisce complessivamente oltre il 50% della rete autostradale, in Francia la società Autostrade Sud controlla il 40% circa della rete, in Spagna New Acesa il 61% ed in Portogallo Brisa l'82% circa.

Allo stesso tempo la Corte dei Conti ha riconosciuto che la condizione delineata trae origine da una precedente scelta di politica economica, finalizzata a favorire la figura del "concessionario di rete".

In proposito pur in presenza di un limitato grado di liberalizzazione del mercato, la Corte stessa ha fatto presente anche che le complesse caratteristiche del settore autostradale rendono difficoltoso il processo di liberalizzazione in atto, atteso che esso richiede notevoli capacità tecnico-gestionali, ingenti risorse finanziarie a fronte di ritorni sul capitale molto diluiti nel tempo.

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che per favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato, sono già state adottate varie misure, rivolte su due direttrici fondamentali: le privatizzazioni e la evoluzione del quadro regolatorio complessivo.

Al riguardo, la privatizzazione della società Autostrade (ora Autostrade per l'Italia) ha di per sé consentito l'ingresso nel settore ad altri operatori attraverso l'acquisizione di

partecipazioni azionarie. Ciò ha favorito l'apertura del mercato italiano a nuovi operatori esteri come, ad esempio, la società concessionaria spagnola Acesa.

Altro elemento positivo è riscontrabile nella liberalizzazione ed apertura al mercato competitivo delle attività "a valle" della concessione, con l'istituzione delle Commissioni per gli appalti dei lavori.

La tutela dei principi di trasparenza e libera concorrenza obbliga, inoltre, tutte le società concessionarie autostradali a svolgere le attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale prevalentemente attraverso terzi, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Da precedenti considerazioni emerge che la Corte dei Conti, mentre indica che il mercato del settore autostradale non ha raggiunto un elevato livello di liberalizzazione, prende, altresì, atto delle complessità che caratterizzano il settore e riconosce, favorevolmente, l'adozione di differenti misure, operative e regolatorie, che agevolano l'accesso a nuovi soggetti.

Nel contesto così sinteticamente delineato, l'ANAS esercita le proprie funzioni di concedente e, quindi, di controllo dell'adempimento agli obblighi convenzionali e del rispetto della vigente normativa.

In ordine alle modalità di affidamento delle concessioni autostradali e di appalti pubblici, fungono da riferimento i principi di trasparenza e libertà di concorrenza fissati, in ambito UE dalla Direttiva comunitaria 89/440. Gli stessi criteri sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con il D.L.gs. 19 dicembre 1991, n. 406.

In particolare, la citata normativa impone l'individuazione del concessionario di opere pubbliche mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Per tale aspetto non sono ravvisabili specifici casi di violazione della normativa comunitaria e nazionale.

Infatti l'operato dell'ANAS, in questo contesto, risulta strettamente in linea con i principi della disciplina comunitaria, atteso il costante ricorso a procedure di gara.

Ciò trova evidente conferma nei principali affidamenti recentemente effettuati dall'ANAS che si sostanziano, a titolo esemplificativo, nei seguenti procedimenti:

- la concessione di gestione delle autostrade A24 e A25;
- la costruzione e gestione dell'autostrada Milano – Bergamo – Brescia;
- la costruzione e gestione della Tangenziale Est esterna di Milano;
- la costruzione e gestione dell'autostrada Orte – Venezia.

L'apertura al mercato, oltre che in fase di realizzazione e gestione delle opere, è assicurata anche attraverso l'individuazione di partner finanziari e tecnici, individuati sempre attraverso procedure di gara. E' il caso del bando di gara pubblicato dall'ANAS per l'individuazione di un Partner da affiancare nelle fasi di realizzazione e gestione dell'autostrada Asti – Cuneo. Simili procedimenti potranno essere replicati per la realizzazione di ulteriori opere stradali.

Tutte le procedure indicate, allorquando sottoposte al vaglio di differenti soggetti istituzionali, oltreché oggetto di ripetuti ricorsi giurisdizionali e di conseguenti pronunce sono, peraltro, sempre state ritenute conformi alle norme interne e comunitarie.

Peraltro, la violazione delle disposizioni europee in materia di concessioni autostradali è estremamente improbabile anche a causa del controllo preventivo sui principali lavori che si intende affidare, esercitato dai servizi della Commissione europea, attraverso il

Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In presenza di dubbi interpretativi, l'ANAS fornisce costantemente ai servizi della Commissione, il proprio supporto tecnico consentendo l'esame di ogni questione sia per gli aspetti tecnici che economici e giuridici. Per questi ultimi, in particolare, l'ANAS si è costantemente avvalso del supporto consulenziale dell'Avvocatura dello Stato, acquisito preventivamente, fin dalla fase istruttoria delle decisioni da assumere.

Attraverso forme di collaborazione e confronto è stato possibile risolvere, in via anticipata, numerosi casi oggetto d'indagine tra cui si segnala, a titolo non esaustivo, quello legato alla esecuzione delle seguenti opere: Pedemontana Lombarda; Nodo di Bologna; Asti – Cuneo; Passante di Mestre.

Un rapporto analogo a quello intrattenuto con i servizi della Commissione europea intercorre con gli Uffici della Autorità della Vigilanza sui Lavori Pubblici a cui, pure, vengono trasmesse, periodicamente, informazioni e chiarimenti inerenti gli affidamenti di concessioni e lavori pubblici.

Appare opportuno da ultimo evidenziare che, il perfezionamento delle procedure di gara suindicate, unitamente ad altri procedimenti in fase di avvio, consentiranno l'apertura del settore infrastrutturale e autostradale, ad un numero più ampio di operatori, favorendo così, anche un maggiore livello di concorrenza, di cui potrà beneficiare l'economia in generale e, in differente misura, l'utente stradale.

In materia di lavori appaltati dalle società concessionarie vigono precise prescrizioni disciplinate da un ampio corpo normativo tra cui rileva la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni). Anche queste norme, richiamandosi ai principi di trasparenza e libertà di mercato, favoriscono il confronto concorrenziale tra gli operatori ed una partecipazione allargata ad una molteplicità di soggetti.

La citata normativa, essendo, peraltro, richiamata nell'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'ANAS e le società concessionarie, rappresenta anche un vincolo di natura contrattuale la cui mancata osservanza determina una causa d'inadempimento.

Inoltre, anche in sede di approvazione dei lavori proposti dalle società concessionarie, i provvedimenti di autorizzazione dell'ANAS impongono esplicitamente l'obbligo al rispetto delle norme che regolano i lavori pubblici.

In conclusione si ritiene la adeguatezza, oltreché la piena legittimità, dell'attività posta in essere dall'ANAS, pur in un quadro normativo e procedurale denso di incertezze, che impegnano a fondo gli organismi nazionali e comunitari preposti.

2. TARDIVA E INADEGUATA PRESENTAZIONE DEL BUDGET 2003 PREDISPOSTO DA UN DIRIGENTE NON COMPETENTE

Si rileva che la recente trasformazione dell'ANAS in società di capitali ha richiesto l'implementazione di ulteriori sistemi di controllo di gestione ed, in particolare, di un ciclo di budget quale strumento di pianificazione annuale e di controllo.

L'ANAS, pertanto, si è dotata di questo strumento ad ha provveduto alla redazione del primo Budget aziendale, coinvolgendo tutta la struttura, sia al livello centrale, che

periferico. Trattasi, peraltro, come è noto, di strumento non obbligatorio secondo la vigente normativa.

Il Budget 2003 è stato, quindi, il primo budget predisposto in ANAS e dunque deve essere considerato un progetto pilota che inevitabilmente ha richiesto di essere "metabolizzato" dalla struttura.

In particolare, è stato necessario trasferire all'interno della struttura il criterio base per la formulazione del budget economico; cioè quello di quantificare e prevedere le risorse necessarie in funzione del loro utilizzo nel periodo di riferimento indipendentemente dagli stanziamenti delle risorse.

Sembra opportuno aggiungere che, alle naturali difficoltà incontrate nello sviluppo del progetto, riconducibili essenzialmente alla recente trasformazione dell'ANAS da Ente Pubblico Economico a S.p.A., la redazione del budget 2003 è stata ulteriormente complicata in quanto avviata contemporaneamente alla definizione del nuovo piano dei conti.

Inoltre si è dovuto anche far fronte alla mancanza di strumenti fondamentali quali, ad esempio, un sistema di contabilità analitica, peraltro implementata e avviata all'inizio del 2004; anche il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'ANAS, si è precisato ad anno inoltrato con inevitabili effetti sugli adempimenti di pianificazione.

Il documento, per questi motivi, è stato di fatto definito ed approvato nel corso dell'anno.

Appare, inoltre, del tutto coerente che l'Ufficio di valutazione e Controllo Strategico abbia coordinato il processo di budgeting.

L'attività di valutazione e controllo strategico, infatti, consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza tra la missione della Società (stabilita dalla legge) e gli obiettivi di medio periodo (formalizzati nel Piano Industriale) e della corretta traduzione di questi in scelte operative e allocative delle risorse (esplicitate nel documento di budget).

Dare supporto nell'attività di programmazione, effettuare il monitoraggio dell'andamento della gestione rispetto agli obiettivi attesi, predisporre un tempestivo reporting, è dunque l'attività caratteristica dell'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico.

L'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico non esercita, infatti, un controllo di tipo ispettivo ed eventualmente sanzionatorio, concernente gli aspetti di regolarità amministrativo-contabile (attività caratteristica dell'Auditing Interno), per l'esercizio del quale è effettivamente indispensabile garantire la separazione tra l'attività operativa e quella di controllo.

3.INADEGUATI CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE CONTABILE E DI IMPUTAZIONE DI SPESE

Nel corso del 2° semestre 2003 è stato istallato un nuovo sistema contabile di contabilità civilistica ed analitica.

Il nuovo sistema è in grado di dare corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria di ogni fatto gestionale, rendicontando le attività interne rispetto a quelle svolte a regime di concessione, il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori dei singoli progetti e delle spese sostenute, in relazione alle relative previsioni e ai singoli fondi stanziati.

Il sistema inoltre alimenta in forma automatica moduli di contabilità analitica, integrati con le informazioni tecniche presenti nel sistema informatico lavori, che permette di monitorare l'efficienza dell'azienda e agevolare la programmazione aziendale.

Il sistema è entrato a regime nel 2004, dopo un periodo di parallelo con le vecchie procedure.

Lo stesso garantisce una corretta rappresentazione dei fenomeni contabili e contiene una serie di controlli che all'atto dell'imputazione contabile da parte dell'operatore possono mettere in blocco la registrazione riducendo sensibilmente gli eventuali errori.

4. TARDIVA ED INSUFFICIENTE FORMULAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

C'è da rilevare che le argomentazioni di carattere generale esposte al punto precedente (iniziale deficit di "cultura" e di strumenti) danno conto delle difficoltà incontrate nella formulazione del primo Piano Industriale predisposto da ANAS S.p.A.

Si segnala, inoltre, che con la successiva formulazione del Piano Industriale 2003/2005, attualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, molte delle citate difficoltà sono state superate, ed è stato dunque possibile predisporre un documento più strutturato che tratta anche gli aspetti legati alle partecipazioni dell'ANAS S.p.A.

Sul punto specifico appare quindi opportuno fare rinvio a successive comunicazioni a seguito delle imminenti determinazioni che verranno assunte dagli organi societari.

5. INADEGUATA DISAMINA DELLE OFFERTE ANOMALE

Si rappresenta che la Sentenza 27.11.2001 della Corte di Giustizia UE ha sancito l'obbligo di instaurare un contraddittorio con le Imprese la cui offerta economica ricada nella soglia di anomalia, contraddittorio da sviluppare compiutamente in ordine alla composizione dell'offerta ed a tutti i suoi elementi costitutivi, con particolare riferimento alle risultanze dell'esame delle analisi e dei giustificativi presentati.

Tale pronunciamento giurisdizionale, ma anche gli esiti dei ricorsi in materia promossi presso i Tribunali Amministrativi Regionali, ha indotto l'ANAS a rivedere in termini sostanziali i criteri precedentemente adottati per detta disamina dell'anomalia.

Nel corso del 202, e poi del 2003, anche alla luce delle sostanziali innovazioni in materia della Legge 01.08.2002 n. 166, la Società ha avviato l'adeguamento delle procedure di verifica e, in considerazione degli impegnativi programmi realizzativi che hanno determinato un notevole incremento delle procedure concorsuali e dei conseguenti sub-procedimenti di verifica delle anomalie, con Ordine di servizio n. 45 del 25.06.2003 e con Circolare n. 4 del 21.07.2003, il vertice dell'ANAS proceduto ad attuare nuovi criteri organizzativi tali da ridurre i tempi di affidamento degli interventi, oltre ad indirizzare le procedure di valutazione al superamento dei rilievi formulati dai TAR in relazione ai ricorsi presentati.

Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che le considerazioni esposte dalla Corte dei Conti nella Relazione Annuale sull'esercizio ANAS 2002 in merito alla "*inadeguata disamina delle offerte anomale*" attengano, probabilmente, a procedimenti concorsuali intrapresi antecedentemente al richiamato pronunciamento della Corte di Giustizia UE.

Se il riferirsi a tali procedimenti fosse corretto, si può assicurare che le problematiche sollevate in detta relazione risultano pienamente superate con le nuove procedure di verifica di anomalia adottate nel corso del 2003 con le menzionate disposizioni societarie.

Si ritiene di sottolineare, da ultimo, come con la attuata riorganizzazione delle fasi del procedimento concorsuale si sia significativamente ridotto il numero delle impugnazioni degli esiti di gara e come si sia determinata l'aggiudicazione di gare nell'anno 2003, per un importo a base d'asta di gran lunga superiore a quello conseguito negli esercizi precedenti.

6. CARENZA DI UN ADEGUATO SISTEMA DI CONTROLLI RIGUARDANTE IL RICORSO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Si premette che la vigente normativa regola puntualmente modalità e criteri per l'affidamento dei lavori ove si verifichino situazioni di fatto rispondono a requisiti di somma urgenza.

In proposito, la Direzione Centrale Lavori della Società ha impartito precise disposizioni in ordine al ricorso ai lavori di somma urgenza con le circolari nn. 236/02, 33/03, 40/03 e 47/03.

In tali prescrizioni sono state puntualmente richiamate le disposizioni legislative e regolamentari di cui gli Uffici devono tenere conto e delineate le istruzioni tecniche, operative e procedurali cui attenersi nei casi concreti motivando rigorosamente i provvedimenti adottati.

Per i conseguenti controlli sono state attivate le funzioni di auditing interno nonché gli Ispettori di zona a cui compete, tra l'altro, l'approvazione delle opere di somma urgenza.

Per talune verifiche specifiche si è fatto ricorso ad una Commissione Ispettiva che ha operato presso i Compartimenti scelti a campione.

Dalle risultanze dei lavori effettuati nel corso del 2002 non emergono sostanziali anomalie ma, piuttosto, una sensibile diminuzione degli affidamenti di interventi di somma urgenza.

7. INAPPROPRIATO AUDIT FINANZIARIO DA PARTE DELLA STRUTTURA INTERNA E DEL COLLEGIO SINDACALE

In linea generale si segnala che l'Auditing Interno è stato indicato dalla Corte dei Conti, nella ultima relazione al Parlamento sulla gestione ANAS, quale "*struttura efficace ed efficiente a svolgere i propri fini istituzionali di ispezione, vigilanza e controllo nella triplice ottica delle tipologie tecniche, legale/amministrativa ed economico finanziaria*".

In particolare, la Corte sottolinea che, "*dopo il necessario periodo di organizzazione, eseguita nel 2002, l'Internal Auditing ha avviato la propria azione procedendo a controlli e verifiche*".

Per quanto riguarda in particolare l'Auditing economico-finanziario (che la Corte dei Conti sembra riferire a tre organi: Collegio Sindacale, Ufficio di Controllo e Valutazione Strategica, nonché Auditing Interno), la Corte segnala che "*l'Ufficio di Internal Auditing, nell'ambito delle sue competenze specifiche di controllo, ha concentrato la sua azione di*

controllo su due importanti processi aziendali della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria, la gestione dei pagamenti ed il rapporto con il Tesoriere Banca di Roma".

Si segnala che per lo svolgimento delle azioni di auditing economico- finanziario l'Ufficio si avvale di un apposito Servizio; la Corte dei Conti, nella sua relazione, precisa che, a fronte delle positive esperienze operative dell'Ufficio, "*i vertici dell'ANAS stanno predisponendo un ulteriore potenziamento dell'Auditing Interno*".

Stante quanto suesposto, la criticità di "*inappropriato auditing finanziario*" seppure fosse riferibile alla prima fase successiva alla trasformazione in S.p.A., appare in via di superamento con la progressiva strutturazione dell'Ufficio, peraltro, ancora non completata.

Per quanto riguarda l'Auditing Interno, si rileva che, già per il periodo giugno 2002 – dicembre 2003 ha prodotto esaustive relazioni sulle iniziative e verifiche intraprese.

Per quanto riguarda il ruolo del Collegio Sindacale vedi successivo punto.

8. DUPLICE RUOLO RIVESTITO DAL CONTABILE NEL CORSO DEL 2002 NELL'AREA DELLE GESTIONI

Fra le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria ANAS 2002 viene ricompreso un presunto duplice ruolo rivestito dal contabile nel corso del 2002 nell'area delle gestioni.

A ben vedere, le attività elencate e considerate gestionali sono circoscritte unicamente alle operazioni concernenti la redazione dei bilanci e sono finalizzate a garantire un minimo di efficienza operativa all'attività della Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria senza dover ricorrere a procedure lente e defatiganti, quando invece, per le necessità do composizione e redazione dei bilanci, occorre il massimo della celerità.

Tutte le altre operazioni, al di là di alcune imprecisioni terminologiche, sono da considerare adempimenti che rientrano a pieno titolo fra le attività riconducibili alla normale operatività dell'area amministrativa e finanziaria, ivi compresi quegli adempimenti, che posti in essere in caso di urgenza, sono indispensabili per garantire l'operatività minima della Società in caso di necessità.

Si ricorda che nel corso della seconda metà del 2003 si è realizzata la completa riorganizzazione contabile dell'ANAS, che ha comportato il cambiamento del sistema informatico contabile al fine di rispondere appieno alle esigenze di carattere civilistico e formale.

In conseguenza di ciò e nell'ottica della complessa riorganizzazione dell'ANAS, si sta rivedendo la struttura della Direzione Amministrativa e Finanziaria e contemporaneamente, si è posta in essere una serie di attività volte alla completa rivisitazione delle procedure amministrativo-contabili della Società, aventi ad oggetto gli adempimenti connessi a tutto il ciclo attivo.

Al termine delle attività, che dovranno interessare anche le procedure concernenti i lavori e tutte le altre attività che impattano sulla Direzione Amministrativa e Finanziaria, si arriverà alla completa normalizzazione della operatività della Società dal punto di vista amministrativo-contabile, in coerenza con le nuove logiche amministrative e in modo da garantire il migliorare utilizzo del nuovo sistema contabile.

9. TARDIVA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'iter procedurale dell'approvazione dei documenti programmatici sia nella fase di raccolta dei dati, sia nelle fasi delle successive superiori approvazioni richieste, rimane di notevole complessità e spesso di difficile controllo per la pluralità degli organismi coinvolti.

Ne è prova l'Accordo di Programma 2002 che, approvato dal C.d.A. dell'ANAS nella seduta dell'8 maggio 2002, ha determinato l'iter approvativo con il D.M. n. 3629 del 19 agosto 2002.

La sopraggiunta trasformazione dell'ANAS in S.p.A. ha abrogato l'obbligo della redazione dell'Accordo di Programma annuale, ma ha stabilito di predisporre Piani pluriennali di viabilità di durata non inferiore ai tre anni, sulla base delle previsioni dei piani decennali medesimi.

Il piano decennale risulta, quindi, un documento di ampio respiro che disegna le linee portanti di un progetto organico di sviluppo della rete stradale e si individua come uno dei motori principali della Società; esso va inteso come un processo dinamico in grado di adeguarsi all'evoluzione della domanda di trasposto e delle varie forme di sviluppo del Paese.

La vastità delle azioni da intraprendere e perseguire per la sua redazione ha suggerito di richiedere, non avendo la struttura interna adeguato organico, la collaborazione di esperti di chiara fama nel campo economico finanziario e di analisi dei trasporti.

I documenti saranno definiti ed ultimati entro il trenta marzo prossimo.

Nel futuro, operando nella cornice e nei riferimenti del piano decennale redatto, la individuazione del programma annuale degli investimenti per la stipula del "Contratto di Programma" risulterà notevolmente semplificato così come ne beneficerà l'adempimento.

Nelle more della redazione del piano decennale, la Direzione Programmazione, Progettazione ha presentato per gli adempimenti del 2203 uno schema di programma di investimenti "Contratto di Programma Triennale 2003-2005" redatto sulla base della Direttiva Ministeriale prot. 1810/Segr. in data 1 agosto 2003 (se ne era avuto notizia e visione, in via breve, già in precedenza), approvato dal C.d.A. dell'ANAS con Delibera n. 111 in data 31 luglio 2003 ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per approvazione in data 17 settembre 2003 con prot. 0279/DPP/Pgm.

10. SCARSA EFFICACIA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'UFFICIO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO STRATEGICO

La criticità rilevata riguardo l'anno 2002 in merito al sistema di monitoraggio dei centri di responsabilità è da imputare esclusivamente alla mancanza di un sistema di contabilità analitica adeguato alle esigenze della Società.

Ciò premesso, si fa presente che già alla fine del 2002 e per tutto l'anno 2003 si sono intraprese azioni, *avvalendosi di uno specifico apporto professionale fornito da alcune società di consulenza*, finalizzate all'adeguamento del sistema organizzativo ed informativo alla luce della trasformazione dell'ANAS da Ente Pubblico Economico a Società per Azioni, intervenuta proprio alla fine dell'anno 2002. Tale processo di riorganizzazione ha

evidentemente riguardato tutti gli aspetti legati alla nuova veste giuridica dell'ANAS e coinvolto tutte le strutture organizzative centrali e periferiche.

In particolare, si è proceduto alla implementazione di un "nuovo sistema di contabilità", che accanto al sistema di contabilità generale prevede l'implementazione di un sistema di contabilità analitica che, rilevando i costi per destinazione di spesa, consente l'attribuzione degli stessi alle unità organizzative che li hanno generati (centri di costo/ricavo).

11. OMESSA DETERMINAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DEL LORO MONITORAGGIO DONDE L'INADEGUATEZZA DELLA PIANTA ORGANICA

L'inadeguatezza della pianta organica non è un effetto che possa essere ricondotto alla presunta omessa determinazione dei carichi di lavoro e del loro monitoraggio. A tale proposito, giova preliminarmente ricordare che il rilevamento dei carichi di lavoro della Direzione Generale era già stato effettuato dal competente Ufficio del Servizio Risorse Umane già negli scorsi anni e che la mancata definizione del modello organizzativo complessivo ha prodotto l'impossibilità di determinare la conseguente pianta organica.

A causa di ciò si è, infatti, determinata l'impossibilità di valutare e dimensionare adeguatamente le risorse da assegnare agli uffici centrali e periferici, per cui l'implementazione delle risorse umane a livello della Direzione centrale e degli Uffici periferici è stato giocoforza limitato solo al soddisfacimento delle necessità non più procrastinabili.

Il recente avvio del progetto di definizione del modello organizzativo degli Uffici centrali e periferici dell'ANAS consentirà di procedere alla determinazione del modello organizzativo, al rilevamento dei carichi di lavoro, alla fissazione della Pianta Organica ed all'implementazione della stessa.

12. ESISTENZA DI UN CONSULENTE LEGALE E DI ALTRO CONSULENTE TECNICO RETRIBUITI NEL 2002 RISPETTIVAMENTE CON € 1.488.274,23 E CON € 352.444,51

Riguardo all'incarico di consulente tecnico conferito all'Ing. Papa Malatesta, si rileva come si sia trattato di consulenza tecnica di particolare rilevanza e complessità, collegata a giudizio arbitrale inerente i lavori per la ricostruzione post-terremoto e con un petitum ammontante a circa 160 miliardi di lire.

L'incarico è stato conferito, in assenza di idonea professionalità interna, ad esperto indicato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli la quale ha, altresì, puntualmente asseverato il buon espletamento dell'incarico e le parcelle del professionista.

Si rammenta, per completezza, che in ordine ai contenziosi relativi al sisma del 1980, l'ANAS ha intrapreso iniziative, anche giurisdizionali, per ripetere gli oneri derivati dalle controversie nei confronti della Gestione commissariale straordinaria, ove si tratti di eventi anteriori al trasferimento di dette opere all'ANAS, intervenuta quando tali programmi erano in avanzatissima fase di realizzazione.

Per quanto riguarda il consulente legale avv. Flavio de Luca, si rammenta che trattasi di professionista legato da rapporto di consulenza continuativa con la Società fin dal 1995 e che, l'attività espletata, regolarmente suffragata da relazioni periodiche, è stata oggetto di corrispettivi determinati in base alle vigenti tariffe professionali.

Peraltro, ferma restando la necessità di avvalersi di professionalità legali esterne ad integrazione della struttura e dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che nel 2003 gli incarichi affidati al citato professionista sono diminuiti del 40% ed i compensi del 22%.

13. MANCATO AGGIORNAMENTO DEL CATASTO AUTOSTRADALE E STRADALE

Il Codice della Strada e, successivamente, il D.M. 07/01/2002 hanno reso necessario da parte dei singoli enti la costituzione di "catasti stradali" recanti gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade, delle relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi.

L'ANAS si è attivata in tal senso con la Circolare n. 34/02 per una prima attività di monitoraggio.

La frammentaria consistenza delle basi dati riscontrate sia a livello centrale che periferico ha indotto a realizzare una apposita campagna di acquisizione dati con sistemi in alto rendimento, funzionali all'acquisizione di tutti gli elementi dello "spazio stradale" necessari a costituire, sia a livello cartografico che alfanumerico, il sistema informativo stradale.

Inoltre si è proceduto, da marzo a giugno 2003, a sperimentare su un tratto di Km 100 un campione di fattibilità; a seguito di tale sperimentazione si è messo a punto il "Progetto Catasto Strade".

Tale progetto prevede il censimento mediante moderni sistemi di rilevazione e di analisi, dei seguenti elementi: Tracciati; Cippi e cartelli chilometrici; Caratteristiche geometriche della piattaforma; Ponti, viadotti e sottopassi; Gallerie; Sovrappassi; Protezione del corpo stradale; Dispositivi di protezione ambientale; Impianti di illuminazione; Piazzole di sosta; Dispositivi di ritenuta; Pertinenze di servizio; Accessi e passi carrai; Delimitazione dei centri abitati; Pista ciclabile; Alberature; Impianti pubblicitari; Segnaletica verticale; Segnaletica orizzontale – lineare (di margine, di emergenza, centrale: continua, tratteggiata, ecc.); Impianti semaforici (classificazione); Pavimetazioni (Coefficiente di regolarità – IRI e ormaiamento); Raggi di curvatura (raccordi plano-altimetrici).

Tale rilievo è previsto sulla totalità della rete in gestione che è stimata in circa Km 21.400, ai quali andrà sommata l'estesa degli svincoli e delle complanari.

Il progetto è stato sottoposto al C.d.A. della Società che, nella riunione del 20/06/03, ha deliberato favorevolmente indicandone le modalità di appalto e suddividendolo in tre aree geografiche.

In riferimento a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale Lavori ha affinato ed ultimato la predisposizione del capitolato tecnico e di tutti gli elaborati del progetto suddiviso in tre aree, che sono alla base degli appalti ad oggi in corso di aggiudicazione.

Nell'immediato il progetto consentirà: la risposta alla richiesta normativa; un'importante ritorno economico con il recupero del sommerso/abusivismo (pubblicità, accessi, ecc.); un valido supporto per programmare e pianificare manutenzione ed interventi; il consolidamento di un'attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale riguardante anche la costituzione dell'Archivio Nazionale di Stato.

Considerata, quindi, la rilevanza e la valenza, anche strategica, del catasto strade, si ritiene che le iniziative assunte rispondano alle finalità del Codice della Strada e che siano state poste in essere con efficacia e nell'arco dei tempi effettivamente necessari.

14. RICORSO ALLE PERIZIE DI VARIANTE, LA CUI ESECUZIONE E' STATA AFFIDATA ALL'APPALTATORE INIZIALE CON SOSTANZIALE APPLICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA

Si fa rilevare che le perizie di variante sono state regolarmente incardinate nell'art. 25 della vigente legge sui Lavori Pubblici concernente, appunto, la normativa da applicare per l'approvazione di varianti, e non nell'art. 24 della predetta legge relativa alla trattativa privata, istituto che di norma non trova applicazione presso l'ANAS.

L'affidamento delle varianti all'esecutore delle opere principali è, quindi, intervenuto soltanto nelle ipotesi rigorosamente indicate dalla normativa ed, in caso contrario, si è proceduto ad individuare l'appaltatore mediante procedure di gara.

Non si coglie, pertanto, la motivazione del rilievo.

16 – 17. GRAVI CARENZE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, SIA IN SEDE CENTRALE CHE PERIFERICA, CON RICORSO A CONSULENTI ESTERNI

La difficoltà di reperire, censire e valutare il contenzioso dell'ANAS (intesa sia come ex azienda di Stato che, successivamente, come Ente Pubblico Economico) è nota.

Ripetutamente gli Uffici preposti e gli stessi organi societari hanno esaminato la questione con l'obiettivo finale di monitorare il fenomeno del contenzioso, e, soprattutto nella fase successiva alla trasformazione in società, di apprezzare con la massima attendibilità il complessivo rischio aziendale derivante dal contenzioso stesso.

In proposito, si richiama l'indagine effettuata nel corso del 2000 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, la quale ha consentito un primo monitoraggio ed approfondimento.

Sulla base delle risultanze di tale indagine, la struttura, tramite le proprie articolazioni organizzative centrali e compartimentali, ha poi rilevato annualmente il contenzioso di nuova instaurazione.

Al riguardo è attualmente disponibile il quadro di sintesi aggiornato alla data del 30.10.2003 del contenzioso pendente per i vari settori: responsabilità civile, personale, patrimonio, concessioni autostradali, lavori, espropriazioni.

Riguardo agli ultimi due punti si concentrano, in particolare, le maggiori criticità.

Per i contenziosi inerenti le espropriazioni è noto, in particolare, che trattasi di vertenze con un iter conclusivo di regola assai lungo e che la valutazione preventiva del rischio economico è piuttosto aleatoria.

Per quanto concerne le controversie riguardanti i lavori, trattasi di evenienze in una certa misura fisiologiche alla attuale realtà del settore dei lavori pubblici. In effetti, la vigente normativa (legge n. 109/1994 e successive modifiche), prevede strumenti di composizione delle vertenze in forme accelerate (ad es. bonario accordo ex art. 31 bis ed eventuale devoluzione ai collegi arbitrali) e comunque finalizzati a garantire la esecuzione delle opere nei tempi più rapidi.

L'ANAS, tra le maggiori stazioni appaltanti nazionali, opera tenendo conto del quadro normativo sopra delineato e, quindi, con il ricorso agli strumenti preordinati per la risoluzione delle controversie con le imprese esecutrici.

Per quanto concerne l'attività, di maggiore complessità e delicatezza, rivolta alla stima e valutazione critica dei rischi aziendali, le indagini svolte dagli uffici hanno confermato la difficoltà di provvedervi in maniera organica ed esaustiva, sia per quanto riguarda i numerosi contenziosi risalenti nel tempo e privi di adeguati supporti valutativi documentali, sia anche per talune delle controversie di maggiore rilevanza economica, ovvero, infine, per il gran numero (circa il 50% del totale) di procedimenti avviati da terzi con pretese non direttamente quantificate né agevolmente desumibili. Onde approfondire e risolvere in via definitiva le problematiche sopra rappresentate, come è noto, la società ha deliberato nell'anno 2003 di avvalersi del supporto di qualificati organismi esterni per un monitoraggio completo del contenzioso e per la stima dei rischi connessi ai procedimenti in materia di lavori ed espropri di maggiore rilevanza ed anzianità.

In esito a tale attività, al momento ancora in fase di espletamento e di previsto completamento entro la metà dell'anno in corso, si conta di: a) quantificare definitivamente il numero di vertenze in atto, espungendo dall'attuale elenco quelle di ormai presumibile non attivazione; b) determinare con sufficiente attendibilità, anche ai fini degli adempimenti di bilancio, il rischio aziendale complessivo derivante dal contenzioso, anche con riferimento alla presumibile articolazione temporale di conclusione dello stesso.

In bilancio la Società, per la prima volta, ha comunque previsto un fondo rischi pari ad € 623.081.445,00.

18. SCARSA TRASPARENZA DELLA GESTIONE DELL'ANAS ACCOMPAGNATA DALL'INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI SVOLTI DAL COLLEGIO DEI REVISORI (ORA SINDACALE) CON CORRELATA COMPROMISSIONE DELL'AZIONE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Per quanto concerne questo punto, si rinvia alla relazione che il Collegio dei Sindaci ha ritenuto predisporre e trasmettere al Ministero Vigilante in relazione alla criticità segnalata.

Dall'attenta lettura di tale documento, emergerebbe come non ci siano azioni da intraprendere al fine della richiesta normalizzazione della situazione operativa di questa Società.

19. RISERVA DEL 30% PER LE PROMOZIONI A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO, CONTRASTANTE CON LE REGOLE IMPRENDITORIALI, RIFERITE ALL'ESCLUSIVA IDONEITA' DEI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI

L'art. 12 del C.C.N.L. prevede al comma 7 che "allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la precedenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in servizio nella percentuale del 30%". Tale previsione, già presente nel C.C.N.L. 1994-1997 (art. 12) che nel C.C.N.L. 1998-2001 (art. 12), rappresenta la necessaria valorizzazione delle risorse interne e delle professionalità esistenti nel processo di implementazione delle risorse.

L'introduzione della percentuale del 30% costituisce una limitazione all'interno di tale potestà per racchiuderla entro ambiti predefiniti e non assoluti.

Pertanto, la previsione indicata non si applica alle "promozioni", ma alla copertura dei nuovi posti di lavoro e di quelli resisi vacanti, mentre la precedenza a favore dei dipendenti scatta solo a parità di requisiti con i soggetti selezionati che provengono dall'esterno.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Pozzi

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 68 del 21 marzo 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 51

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001).

21-3-2002 *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE *Serie generale* - n. **68**

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche. (Delibera n. 121/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e la decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della suddetta rete onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unità tecnica - Finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata Unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle Amministrazioni centrali per la realizzazione d'infrastrutture, nonché l'individuazione di ulteriori modalità d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, che, tra le principali iniziative di politica economica, prevede la realizzazione di un programma di opere pubbliche ritenute strategiche per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese, stimando l'importo complessivo del programma in 100.000 miliardi di lire (51.646 meuro) distribuito nell'arco dell'intera legislatura, con finanziamento per il 50% a carico del bilancio pubblico e per il 50% mediante ricorso al project-financing, e prevedendo l'emanazione di apposito strumento legislativo volto ad imprimere la necessaria accelerazione all'iter realizzativo delle opere incluse nel programma;

Visto il testo normativo (A.S. 374-B), approvato definitivamente dalle Camere il 6 dicembre 2001 e promulgato in data odierna con il n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), in corso di pubblicazione, che, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato in base alle indicazioni procedurali contenute nello stesso comma 1, sancendo che il programma persegua finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale e tenga conto del Piano generale dei trasporti, fermo restando peraltro che l'inserimento di opere non ricomprese in detto Piano costituisce automatica integrazione dello stesso, e disponendo che, in sede di prima applicazione della legge, il programma medesimo sia approvato da questo Comitato entro il 31 dicembre 2001;

Visto il disegno di legge in materia di infrastrutture, collegato alla legge finanziaria relativa all'anno 2002 (A.C. 2032), che autorizza, a decorrere da detto anno, specifici limiti d'impegno per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche individuate nel programma di cui sopra, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati all'uopo disponibili;

Vista la nota in data 14 dicembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, in vista della riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, lo schema di programma delle «infrastrutture strategiche»;

Considerato che la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha formato oggetto di discussione da parte della Conferenza unificata nelle sedute del 5 e del 20 dicembre 2001;

Considerato che lo schema di programma, unitamente alle indicazioni di investimento complessivo e di previsione di spesa nel triennio 2002-2004, è stato oggetto di approfondito esame nel corso delle riunioni preparatorie di questo Comitato del 17 e del 20 dicembre 2001, esame dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate dal suddetto disegno di legge in materia d'infrastrutture al programma di cui trattasi;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha presentato il programma, che tiene conto delle indicazioni e valutazioni emerse nelle suddette riunioni preparatorie e che, in particolare, prevede investimenti localizzati nel Mezzogiorno, per il triennio 2002-2004, in misura pari a circa il 45% degli investimenti complessivi;

Preso atto che, nella stesura definitiva come sopra sottoposta a questo Comitato, lo schema di programma si articola nei seguenti sottosistemi:

Sistema valichi;

Corridoi longitudinali plurimodali (padano; Tirreno-Brennero; tirrenico-Nord Europa; adriatico; dorsale centrale);

Sistema Mo.se.;

Ponte sullo Stretto di Messina;

Corridoi trasversali dorsale appenninica;

Piastra logistica euromediterranea della Sardegna;

Hub portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali;

Sistemi urbani;

Schemi idrici, concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale ed insulare;

Piano degli schemi irrigui;

Piano degli interventi idro-geologici prioritari;

Piano degli interventi nel comparto energetico;

Piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mirato all'attuazione del programma;

Preso atto che molti interventi inclusi nei sottosistemi sopra elencati figurano ricompresi nelle intese istituzionali di programma e relativi Accordi di programma quadro, affidati al coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Preso atto che il piano degli interventi nel comparto energetico ed il piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni prevedono investimenti di notevole entità da parte di soggetti privati;

Preso atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto, sì che occorre rinviarne l'approvazione allorché sarà disponibile la versione finale, con il dettaglio delle opere da includere nel programma;

Ritenuto che il «sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mirato all'attuazione del programma» non sia immediatamente riconducibile ai contenuti del programma stesso, pur ponendosi in funzione strumentale per la realizzazione del medesimo;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sottolinea come lo schema di programma sia stato elaborato sulla base di un'attenta verifica delle esigenze del Paese, sentendo — in collaborazione con il Ministro per gli affari regionali — le singole Regioni, e che precisa che gli interventi individuati in detto schema sono da valutare in una logica complessiva di sistema, che — per quanto attiene in particolare agli investimenti per la mobilità — è coerente con il disegno di rete tracciato dalla normativa comunitaria e dal P.G.T.L. e che presuppone una lettura integrata degli interventi di programma e degli interventi ricompresi nei piani di settore e soprattutto nel contratto di programma stipulato con la Società FS per il quinquennio 2001-2005 e nel programma triennale della viabilità 2002-2004;

Delibera:

1. È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge promulgata in data odierna con il n. 443, in corso di pubblicazione, ed ai fini dell'accelerazione delle procedure previste dal comma 2 del medesimo articolo, il programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» che, considerati nell'ottica d'integrazione complessiva esposta in premessa e portati a sistema nell'ambito dei settori d'intervento del pari specificati in premessa, assumono carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese: il programma è sintetizzato nel prospetto allegato sub 1), che riporta una prima valutazione dei dati di costo e degli importi disponibili già esistenti per i singoli investimenti inclusi nel programma e che costituisce parte integrante della presente delibera; mentre negli altri allegati, che costituiscono del pari parte integrante della presente delibera, sono riportati — rispettivamente — il programma degli interventi trasportistici articolato per Regione ed inclusivo di altri interventi inseriti solo ai fini dell'accelerazione delle procedure (allegato 2), il piano degli schemi idrici (allegato 3), il piano degli interventi nel comparto energetico (allegato 4), la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni (allegato 5): la puntuale localizzazione e le modalità di realizzazione degli interventi nel comparto energetico e degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni sono definite d'intesa con la Regione interessata. Con successiva delibera ed a integrazione del suddetto programma, questo Comitato provvederà ad approvare il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari. In tale occasione questo Comitato provvederà, altresì, nell'ambito delle modalità di approvazione dei progetti e delle procedure di monitoraggio previste dalla normativa vigente, ad individuare le forme di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze anche con riguardo all'inserimento delle iniziative nelle Intese istituzionali di programma.

2. La definizione del quadro finanziario resta subordinata all'approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2002 e del collegato alla finanziaria stessa in materia d'infrastrutture (citato A.C. 2032). In tale contesto le previsioni di spesa riportate nel menzionato allegato 1 hanno carattere programmatico e mirano, tra l'altro, a rilevare il fabbisogno residuo per le annualità successive al 2002, anche in relazione alle disposizioni della legge richiamata.

In particolare per il 2002 le previsioni di spesa sono pari a 2.763,51 meuro così ripartiti:

(importi in milioni di euro)

VOCE	CENTRO-NORD		SUD		TOTALE
	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
Progettazione	191,40	58,4	136,34	41,6	327,74
Lavori	1.251,07	51,4	1.184,70	48,6	2.435,77
TOTALE	1.442,47	52,2	1.321,04	47,8	2.763,51

3. Questo Comitato, anche in coerenza con i principi di addizionalità richiamati in premessa, procederà, successivamente all'approvazione del predetto disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, alla ricognizione — per ciascun intervento — delle diverse fonti di finanziamento disponibili, sulla base delle schede predisposte secondo lo schema discusso nella riunione preparatoria del 17 dicembre 2001.

4. Alla luce, tra l'altro, delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 sul coinvolgimento di capitali privati, l'unità tecnica - Finanza di progetto provvederà ad individuare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di detti capitali privati e a tal fine procederà a effettuare studi pilota su alcuni progetti selezionati, avendo riguardo alle finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio, dal Ministero dell'economia d'intesa con il Ministero delle infrastrutture. La predetta Unità riferirà a questo Comitato circa le risultanze degli studi stessi.

5. L'assegnazione delle risorse previste dall'art. 7 del richiamato d.d.l. collegato alla legge finanziaria 2002 dovrà essere effettuata, secondo i criteri di riequilibrio socio-economico tra le aree del tenitorio nazionale sottesi dal menzionato art. 1 della «legge obiettivo» e del resto già tenuti presenti nello schema di programma, in relazione agli esiti delle ricognizioni di cui sopra.

Roma 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei Conti il 18 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economici-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze foglio n. 255

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(Importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONI_BILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
SISTEMA VALICHI								
Traforo di sicurezza del Frejus	167,848	0,000	5,165	0,000	5,165	0,000	0,000	5,165
Frejus	1.807,599	0,000						
Sempione	1.807,599	0,000	46,481	0,000	46,481	72,304	103,291	222,076
Brennero	2.582,284	0,000						
Totale Valichi	**6.365,330**	**0,000**	**51,646**	**0,000**	**51,646**	**72,304**	**103,291**	**227,241**
CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO								
Sistemi ferroviari								
Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)	7.901,791	0,000	0,000	309,874	309,874	516,457	774,685	1.601,016
Tratta Venezia-Udine-Vienna	671,394	0,000	2,582	7,747	10,329	67,139	103,291	180,759
Accessibilità ferroviaria Malpensa	1.133,106	391,991	0,000	0,000	0,000	158,036	95,545	253,581
Gronda ferroviaria merci nord Torino	1.291,142	0,000	0,000	0,000	0,000	18,076	30,987	49,063
Accessibilità Valtellina	90,380	64,041	1,033	0,000	1,033	10,329	14,977	26,339
Totale sistemi ferroviari	**11.087,813**	**456,032**	**3,615**	**317,621**	**321,236**	**770,037**	**1.019,485**	**2.110,758**
Sistemi stradali ed autostradali								
Tunnel Monte Bianco	516,457	258,228	0,000	0,000	0,000	4,132	38,734	42,866
Complemento stradale Corridoio 5	136,861	0,000	2,995	0,000	2,995	7,850	23,550	34,395
Accessibilità Valtellina	480,821	163,717	2,066	10,329	12,395	51,646	67,139	131,180
Accessibilità Malpensa	386,310	162,684	1,549	4,132	5,681	3,099	33,570	42,350
Autostrada Asti-Cuneo	1.086,109	381,662	0,000	95,545	95,545	161,135	204,000	460,680
Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour)	836,660	0,000	2,582	0,000	2,582	0,000	0,000	2,582
Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)	3.098,741	0,000	5,165	72,304	77,469	258,228	516,457	852,154
Asse autostradale medio padano Brescia-Milano (774,685) - Passante di Mestre (1.962,536) (a1)	2.737,222	103,291	0,000	51,646	51,646	309,874	516,457	877,977
Totale sistemi stradali e autostradali	**9.279,181**	**1.069,582**	**14,357**	**233,956**	**248,313**	**795,964**	**1.399,907**	**2.444,184**
Totale Corridoio plurimodale padano	**20.366,994**	**1.525,614**	**17,972**	**551,577**	**569,549**	**1.566,001**	**2.419,392**	**4.554,942**
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO - BRENNERO								
Sistemi ferroviari								
Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	1.510,636	348,608	0,000	51,646	51,646	154,937	361,520	568,103
Totale sistemi ferroviari	**1.510,636**	**348,608**	**0,000**	**51,646**	**51,646**	**154,937**	**361,520**	**568,103**
Sistemi stradali ed autostradali								
Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	1.032,914	516,457	2,582	10,329	12,911	7,747	77,469	98,127
Totale sistemi stradali e autostradali	**1.032,914**	**516,457**	**2,582**	**10,329**	**12,911**	**7,747**	**77,469**	**98,127**

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONI_BILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
Totale Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero	**2.543,550**	**865,065**	**2,582**	**61,975**	**64,557**	**162,684**	**438,989**	**666,230**
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA								
Sistemi ferroviari								
Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	4.379,555	785,014	5,165	13,428	18,592	44,932	182,826	246,350
Potenziamento sistema Gottardo	1.243,112	139,443	0,000	0,000	0,000	16,010	23,241	39,251
Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania	12.291,674	201,418	0,000	177,145	177,145	90,896	136,345	404,386
Totale sistemi ferroviari	17.914,341	1.125,875	5,165	190,573	195,737	151,838	342,412	689,987
Sistemi stradali ed autostradali								
SS 28	278,887	72,304	1,033	7,230	8,263	3,615	34,603	46,481
Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	1.859,245	0,000	1,549	24,273	25,823	103,291	309,874	438,988
Adeguamento Cassia RM-VT	180,760	0,000	0,516	5,165	5,681	2,582	26,856	35,119
Trasversale nord Orte-Civitavecchia	135,312	42,349	1,549	0,000	1,549	13,944	20,658	36,151
Adeguamento Salaria	103,291	0,000	0,258	2,324	2,582	1,549	15,494	19,625
Adeguamento SS 156	291,282	59,393	0,516	19,109	19,625	28,405	38,218	86,248
Dorsale Alina-Colli al Volturno	291,798	7,747	0,516	4,648	5,165	15,494	51,646	72,305
Pontina - A12 -Appia	1.136,205	0,000	1,549	6,197	7,747	6,714	103,291	117,752
Cisterna - Valmontone	309,874	0,000	1,033	6,714	7,747	4,648	46,481	58,876
A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	308,325	65,590	5,165	0,000	5,165	15,494	58,876	79,535
Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria Asse autostradale Palermo-Messina Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	13.449,054	2.806,943	10,329	397,672	408,001	1.085,076	2.160,856	3.653,933
Nord-Sud Camastra-Gela	725,105	113,104	2,582	6,197	8,780	91,413	134,279	234,472
Agrigento-Caltanissetta-A19	619,748	0,000	5,165	0,000	5,165	9,296	51,646	66,107
Ragusa-Catania	490,634	0,000	2,582	0,000	2,582	7,230	51,646	61,458
Gela-Agrigento-Trapani	1.032,914	0,000	5,165	0,000	5,165	10,329	51,646	67,140
Palermo-Agrigento	781,399	0,000	2,582	0,000	2,582	5,165	25,823	33,570
Totale sistemi stradali e autostradali	21.993,833	3.167,430	42,089	479,529	521,622	1.404,245	3.181,893	5.107,760
Totale Corridoio plurimodale Tirrenico - Nord Europa	**39.908,174**	**4.293,305**	**47,254**	**670,102**	**717,359**	**1.556,083**	**3.524,305**	**5.797,747**
CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO								
Sistemi ferroviari								
Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	742,149	682,240	0,000	61,975	61,975	206,583	267,008	535,566
Totale sistemi ferroviari	742,149	682,240	0,000	61,975	61,975	206,583	267,008	535,566

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONI BILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
Sistemi stradali ed autostradali								
Nuova Romea	929,622	466,361	2,582	11,879	14,461	6,714	69,722	90,897
Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	51,646	0,000	0,775	1,033	1,808	0,775	7,747	10,330
Foggia - Cerignola	105,357	0,000	1,549	0,000	1,549	7,747	30,987	40,283
Bari - Matera	135,312	0,000	0,671	0,000	0,671	6,559	9,658	16,888
Gioia del Colle - Matera	0,000	0,000	0,103	0,000	0,103	0,000	0,000	0,103
SS 172 dei Trulli	15,494	0,000	0,516	0,000	0,516	0,258	2,582	3,356
Ammodernamento SS 7 - SS 106	13,428	0,000	0,207	0,000	0,207	2,066	2,944	5,217
Maglie - S. Maria di Leuca	113,621	0,000	1,033	1,808	2,841	1,704	17,043	21,588
Totale sistemi stradali e autostradali	1.364,480	466,361	7,436	14,720	22,156	25,823	140,683	188,662
Totale Corridoio plurimodale adriatico	2.106,629	1.148,601	7,436	76,695	84,131	232,406	407,691	724,228
CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE								
Sistemi ferroviari								
Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	1.446,079	38,734	5,165	0,000	5,165	82,633	123,950	211,748
Asse ferroviario Milano-Firenze	1.291,142	0,000	0,000	0,000	0,000	103,291	180,760	284,051
Totale sistemi ferroviari	2.737,221	38,734	5,165	0,000	5,165	185,924	304,710	495,799
Sistemi stradali ed autostradali								
Asse autostradale Variante di Valico (a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nodo stradale e autostradale di Bologna	701,348	133,246	1,549	11,362	12,911	36,152	61,975	111,038
Collegamento Campogalliano-Sassuolo	175,595	175,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ampliamento A1 tratta A22-Borgo Panigale	139,185	139,185	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Modena-Lucca	0,000	0,000	0,155	0,000	0,155	0,000	0,000	0,155
Riqualificazione E45	0,000	0,000	0,516	0,000	0,516	0,000	0,000	0,516
Totale sistemi stradali e autostradali	1.016,128	448,026	2,220	11,362	13,582	36,152	61,975	111,709
Totale Corridoio plurimodale Dorsale centrale	3.753,349	486,760	7,385	11,362	18,747	222,076	366,685	607,508
PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE. (b)	4.131,655	0,000	41,317	0,000	41,317	154,937	413,166	609,420
PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA (b)	4.957,986	0,000	20,658	0,000	20,658	77,469	258,228	356,355
CORRIDOI TRASVERSALI E DORSALE APPENNINICA								
Sistemi ferroviari								
Trasversale ferroviaria Orte - Falconara	1.926,384	273,722	5,165	11,362	16,527	33,570	77,469	127,566
Passo Corese - Rieti	335,697	0,000	1,549	11,879	13,428	0,000	25,823	39,251
Trasversale ferroviaria Taranto-Sibari-Reggio Calabria	182,309	42,866	1,033	3,099	4,132	0,516	11,362	16,010

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONIBILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
Totale sistemi ferroviari	2.444,390	316,588	7,747	26,340	34,087	34,086	114,654	182,827
Sistemi stradali ed autostradali								
Valichi appenninici (E.R.)	343,444	22,208	0,775	6,972	7,747	12,911	36,152	56,810
Valichi appenninici (TOSC.)	297,996	18,592	0,516	2,066	2,582	5,165	15,494	23,241
Asse viario Fano-Grosseto (tratta marchigiana 963,192-106,907-23,241-133,762-190,573 /tratta toscana 762,807-390,958-6,714-27,372-67,139/tratta umbra 278,887-20,658-51,646-77,469)	1.853,564	106,907	10,329	33,570	43,899	185,408	268,041	497,348
Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna (tratta marchigiana 669,845-204-5,165-54,744-108,972/tratta umbra 285,601-25,823-59,393-81,6)	1.807,599	204,000	10,329	20,658	30,987	82,633	206,583	320,203
Nodo di Perugia	335,697	0,000	7,747	7,747	15,494	46,481	92,962	154,937
Strada Tre Valli	196,254	0,000	2,582	27,372	29,955	51,646	62,491	144,092
Terni-Rieti	118,785	21,175	2,582	12,911	15,494	51,646	51,646	118,786
Rieti-L'Aquila-Navelli	73,698	12,395	1,033	5,681	6,714	12,395	14,461	33,570
Pedemontana Abruzzo-Marche	0,000	0,000	0,052	0,000	0,052	0,000	0,000	0,052
Galleria sicurezza Gran Sasso	64,299	56,810	1,033	0,000	1,033	1,653	1,859	4,545
Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli)	1.549,371	58,360	5,165	5,165	10,329	22,208	51,646	84,183
Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	1.446,079	0,000	10,329	0,000	10,329	18,076	77,469	105,874
Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela	1.737,877	191,089	5,165	0,000	5,165	12,911	51,646	69,722
Salerno-Potenza-Bari	111,555	38,734	1,549	1,033	2,582	1,033	10,846	14,461
Murgia-Pollino	582,047	0,000	5,165	0,000	5,165	8,780	51,646	65,591
Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria	3.098,741	243,768	5,165	20,658	25,823	144,608	516,457	686,888
Totale sistemi stradali e autostradali	13.617,006	974,038	69,516	143,833	213,350	657,554	1.509,399	2.380,303
Totale Corridoi trasversali e dorsale appenninica	16.061,396	1.290,626	77,263	170,173	247,437	691,640	1.624,053	2.563,130
SISTEMI URBANI								
Milano stazione ferroviaria *	43,899	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	297,479	41,317	1,033	59,393	60,425	118,269	118,269	296,963
Accessibilità Fiera di Milano	195,221	0,000	0,516	4,338	4,855	3,099	29,438	37,392
Torino stazione ferroviaria *	13,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Torino metropolitana	787,597	0,000	1,033	20,658	21,691	51,646	51,646	124,983
Monza metropolitana	376,497	0,000	1,033	24,790	25,823	66,623	103,291	195,737
Brescia metropolitana	405,419	0,000	0,516	7,230	7,747	0,000	0,000	7,747
Venezia e Mestre stazioni ferroviarie *	12,395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Verona stazione ferroviaria *	16,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Veneto sistema metropolitano	273,722	0,000	1,033	14,461	15,494	51,646	51,646	118,786
Trieste penetrazione grande viabilità nord	516,457	0,000	2,582	0,000	2,582	36,152	56,810	95,544

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONIBILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
Bologna stazione ferroviaria *	36,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bologna metropolitana	877,977	154,937	2,066	23,757	25,823	154,937	154,937	335,697
Modena metropolitana	3,099	0,000	0,258	0,000	0,258	0,000	0,000	0,258
Costa romagnola metropolitana	2,582	0,000	0,516	0,000	0,516	0,000	0,000	0,516
Genova stazione ferroviaria *	20,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Genova metropolitana	263,393	0,000	1,549	24,273	25,823	56,810	77,469	160,102
Nodo stradale e autostradale di Genova	2.765,110	0,000	1,033	0,000	1,033	0,000	0,000	1,033
Firenze stazione ferroviaria *	10,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Firenze sistema tramviario	212,780	0,000	1,033	2,066	3,099	12,911	38,734	54,744
Roma stazione ferroviaria *	56,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Roma (C 2.272,41-909,481-0-113,621-227,241)/ B1 / GRA	2.892,159	117,752	4,132	88,831	92,962	361,520	516,457	970,939
Area Castelli	232,406	0,000	1,033	24,790	25,823	25,823	77,469	129,115
Napoli stazione ferroviaria centrale P.za Garibaldi *	21,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Napoli metropolitana	3.885,822	1.716,703	0,000	197,803	197,803	303,160	653,318	1.154,281
Napoli risanamento del sottosuolo	206,583	0,000	1,549	0,000	1,549	5,165	30,987	37,701
Bari tangenziale	51,646	0,000	1,291	0,000	1,291	0,775	7,747	9,813
Bari stazione ferroviaria *	19,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bari nodo ferroviario e metropolitana	340,862	0,000	1,549	16,010	17,560	25,823	25,823	69,206
Palermo stazione ferroviaria *	8,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Messina metropolitana	2,066	0,000	0,516	0,000	0,516	0,000	0,000	0,516
Nodo di Catania	516,457	0,000	2,582	0,000	2,582	0,000	0,000	2,582
Totale Sistemi urbani	**15.366,144**	**2.030,709**	**26,853**	**508,400**	**535,255**	**1.274,359**	**1.994,041**	**3.803,655**
PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA adeguamento SS 131 (Cagliari-Sassari; Nuoro-S. Teresa di Gallura) 671,394-25,823-100,709-147,19/SS-Alghero 103,291-1,549-15,494-22,724/porto di Olbia 51,646-5,165-12,911-12,911/porto di Golfo Aranci 20,658-0,775-3,873-7,747/porto di Porto Torres 8,263-0,207-0,826-4,648	1.165,127	0,000	5,165	28,353	33,518	133,614	195,221	362,553
HUB PORTUALI Ancona 103,291-25,823-25,823-51,646/Civitavecchia 118,785-3,615-49,063-54,228/Taranto 51,646-2,582-10,329-20,658/allacciamenti plurimodali Genova-Savona-La Spezia 1.807,599-36,152-144,608-134,279/Trieste piattaforma logistica 414,198-29,954-5,165-30,987-77,469/Na-Sa 154,937-5,165-10,329-20,658	2.650,457	29,955	4,132	74,370	78,501	346,026	454,482	879,009
HUB INTERPORTUALI *scalo merci* Poggio Mirteto 258,228-0-5,165-0/Gioia Tauro 92,962-5,165-15,494-30,987/Nola-Battipaglia-Marcianise 361,520-14,461-22,724-29,954/area romana 149,772-10,329-25,823-25,823/Segrate 113,621-1,5493-0-0/Jesi 87,798-10,329-20,658-25,823/centro merci Novara 296,963-162,684-4,132-0-0/area brindisina 61,975-1,033-0-0/Catania 10,846-9,813-3,099-2,582-5,165/Termini Imerese 1,549-1,549-0-0/Livorno Guasticce 25,823-2,582-5,165-7,747/piastra logistica umbra 14,719-1,549-7,747-5,681/conca di accesso e attrezzature porto di Cremona 57,843-23,241-1,033-6,197-18,076	1.530,262	195,737	2,582	53,195	55,777	105,874	143,575	305,226
ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI	309,874	0,000	2,582	33,570	36,152	77,469	154,937	268,558

ALLEGATO 1

1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

(Importi in Meuro)

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	COSTO	DISPONIBILITA'	PREVISIONI DI SPESA					
			2002			2003	2004	TOTALE
			PROGETTAZ.	LAVORI	TOTALE			
SCHEMI IDRICI								
Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare	4.641,398	0,000	12,911	195,995	208,907	949,764	1.319,806	2.478,477
Totale Schemi Idrici	**4.641,398**	**0,000**	**12,911**	**195,995**	**208,907**	**949,764**	**1.319,806**	**2.478,477**
PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE IN MEURO	125.858,300	11.866,372	327,738	2.435,767	2.763,511	7.622,906	13.817,862	24.204,279
MEZZOGIORNO								
TOTALE IN MEURO	56.670,402	6.237,766	136,345	1.184,700	1.321,045	3.415,226	6.485,408	11.221,679
PERCENTUALI SUL TOTALE NAZIONALE	45	52,6	41,6	48,6	47,8	44,8	46,9	

(a 1) Previsioni di spesa inserite a titolo cautelativo trattandosi d'intervento per il quale si prevede possa verificarsi il ricorso alla legge obiettivo solo per le procedure.

(a) Opere in corso di realizzazione, per le quali si verificherà il ricorso alla L. O. solo per le procedure

(b) Opere già avviate con Leggi proprie delle quali si conferma il principio di rilevanza nazionale

* Il tiraggio nelle annualità non è previsto perché sarà oggetto di accordo con i Concessionari

Nota generale: Gli importi finanziari indicati accanto a singole opere indicano esclusivamente parti limitate delle stesse, la cui somma non necessariamente corrisponde al costo totale indicato per l'intera infrastruttura, trattandosi, in molti casi, di sistemi infrastrutturali funzionalmente integrati.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE E LE AUTOSTRADE

Convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'A.N.A.S. S.p.A.

Premesso:

- che con decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, l'Ente nazionale per le strade ANAS istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di "ANAS Società per azioni – anche ANAS", organismo di diritto pubblico ai sensi delle Direttive CEE nn. 93/36, 93/37 e 92/50 ;
- che lo stesso decreto legge prevede che i rapporti relativi ai compiti attribuiti in concessione ad ANAS S.p.A. dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono regolati da apposita convenzione il cui schema è da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari;
- che lo stesso decreto legge (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178 all'articolo 7, comma 6, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- che ai sensi del decreto legge 3 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti in concessione all'A.N.A.S. S.p.A. i compiti di cui all'art. 2, co.1., lett. da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'ambito della quale la stessa esercita i diritti e i poteri previsti dalla legislazione vigente;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il conseguente decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente norme in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002;
- Vista la legge finanziaria 2003 con la quale è trasferito ad ANAS in conto aumento di capitale la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.461 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli artt. nn.823 e 829, primo comma, del codice civile per i beni demaniali;
- Visto il Decreto Interministeriale con il quale è stato approvato lo schema di Statuto dell'ANAS S.p.A;
- Visto il Decreto Interministeriale con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento Opere Pubbliche ed Edilizia – Direzione Generale Strade ed Autostrade (d'ora in poi "Ministero") - concedente, e l'ANAS S.p.A. – concessionario, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(premessa)

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(compiti attribuiti all'ANAS S.p.A. a titolo di concessione)

Sono attribuiti in concessione all'ANAS S.p.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178, i seguenti compiti individuati nel decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2) comma 1, lettere da a) a g) nonché l), di seguito riportati:

- Gestione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Realizzazione del progressivo miglioramento ed adeguamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e della relativa segnaletica;
- Costruzione di nuove autostrade e strade di interesse nazionale, anche a pedaggio, con eventuale utilizzo del sistema della finanza di progetto, sia direttamente che mediante concessione a terzi;
- Vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in concessione;
- Controllo sulla gestione delle autostrade in concessione;
- Acquisto, costruzione, conservazione, miglioramento e incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale;
- Attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, nonché della tutela del traffico e della segnaletica; adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulla rete stradale ed autostradale medesima; esercizio sulla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dei diritti e dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente;

- Effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- Svolgimento, mediante proprio personale, dei compiti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

- Inoltre, l'ANAS S.p.A. esercita i compiti ed i poteri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dallo stesso Decreto Legislativo per le autostrade in concessione.

Art. 3

(esercizio delle attività oggetto della concessione)

L'ANAS S.p.A. esercita i compiti attribuitigli in concessione sulla rete viaria individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulle ulteriori strade statali e autostrade d'interesse nazionale realizzate in esecuzione della presente concessione.

Art. 4

(piani pluriennali di viabilità)

Il concessionario è tenuto a predisporre i piani pluriennali di viabilità, di durata decennale che individuano gli obiettivi strategici per l'attuazione dei compiti affidati in concessione, in coerenza al P.G.T.L.. I piani pluriennali di viabilità sono approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su conforme parere del CIPE

Art. 5

(contratto di programma)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti finanziari, ed il concessionario stipulano un

Contratto di programma nel rispetto dei principi, anche in materia contabile, di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n.277, in quanto applicabili.

Il Contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, è predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità ed individua gli obiettivi perseguibili nel periodo per la gestione, il miglioramento, la manutenzione e l'incremento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e di bilancio e da altre leggi di spesa e dalle entrate proprie, con le modalità di cui all'art.11.

Il contratto di programma è aggiornabile e rinnovabile anche annualmente, a seguito della sua verifica di attuazione su base annuale.

Sino alla stipula del primo Contratto di programma si fa riferimento, per quanto riguarda le opere da realizzare, al programma stradale ed autostradale dello Stato per gli anni 2002-2004, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 agosto 2002, nonché, in quanto applicabili, alle previsioni dell'Accordo di Programma Ministero-Ente ANAS del 10 ottobre 2002.

Art. 6

(obblighi del concessionario)

Nell'ambito dell'espletamento dei compiti affidati in concessione, il concessionario e' obbligato a:

a) conformarsi a principi di trasparenza, economicità, efficacia della spesa, rispetto della normativa nazionale e comunitaria, efficienza nella realizzazione degli interventi;
b) garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione della infrastruttura viaria oggetto di concessione;
c) mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee;
d) effettuare la valutazione ai sensi dell'art. 2426, n. 4 del codice civile, di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa dei bilanci

di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi compresi quelli inerenti alla struttura organizzativa del concessionario stesso, concernenti le operazioni intercorse tra le società controllanti e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con prezzi di mercato;

e) inviare, trimestralmente, le informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi e sui rapporti di controllo e collegamento del concessionario medesimo con altri soggetti.

Resta inteso che il concessionario stesso risponde degli adempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed espressamente esonera il concedente da qualsiasi responsabilita' derivante dalla realizzazione, gestione delle opere e servizi, comunque connessi all'espletamento dei compiti affidati con la presente convenzione.

Art. 7

(poteri di vigilanza e di indirizzo del concedente)

Secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa sull'ANAS, sulla base delle norme legislative vigenti e procedure di settore applicabili.

In sede di stipula del contratto di programma potranno essere adeguate le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e stabilite le informazioni, che saranno fornite dall'ANAS S.p.A., anche ai fini della verifica annuale del contratto medesimo.

Tali informazioni dovranno comunque comprendere:

- budget previsionale annuale delle attività della Società;
- schede trimestrali circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei singoli interventi;
- relazione annuale circa lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del programma degli interventi;

- relazione annuale sullo stato di attuazione delle concessioni a terzi di cui al successivo art. 9;
- relazione al 30 giugno di ciascun anno circa l'andamento della gestione dei primi sei mesi, compresi dati di natura economico-patrimoniale;
- comunicazione tempestiva di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi programmati;
- segnalazione degli interventi per i quali siano venute meno le condizioni di attualità e fattibilità, per l'assunzione di eventuali iniziative correttive, di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi stessi.

L'ANAS si impegna, inoltre, a:

- consentire un collegamento informatico diretto finalizzato all'accesso, attraverso modalità da concordare, alla propria banca dati con riferimento alle materie oggetto della presente concessione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modificazioni;
- fornire entro la fine di ogni anno i dati relativi agli indici di qualità di cui al successivo art. 12;
- fornire entro la fine di ogni anno i dati relativi al pedaggio applicato per la valutazione dei parametri tariffari di cui al successivo articolo 9;
- inoltrare ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze il bilancio d'esercizio entro un mese dall'approvazione dello stesso, precisando che i suddetti Ministeri si riservano la facoltà di chiedere tutti i chiarimenti necessari e di formulare eventuali osservazioni miranti ad accertare la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle norme in vigore nonché di verificare in qualsiasi momento l'inventario degli impianti e le scritture contabili obbligatorie a norma di legge;
- dichiarare di detenere, o meno, alla data di approvazione della convenzione, le partecipazioni societarie indicando società e misura percentuale della partecipazione;
- comunicare, insieme alla trasmissione del bilancio di esercizio, le variazioni delle partecipazioni.

Art. 8

(disciplina per la costruzione e gestione delle strade ed autostrade)

L'ANAS S.p.A. per la costruzione, la gestione, la manutenzione, il miglioramento e l'adeguamento della rete delle strade e delle autostrade di interesse nazionale opera quale concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le prerogative ed i poteri a suo tempo attribuiti all'Ente ANAS dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, compresa l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle procedure espropriative, così come previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Per gli affidamenti a terzi dei lavori, servizi e forniture è tenuta all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente.

E' nella facoltà di ANAS S.p.A. procedere direttamente alla realizzazione di nuove strade e autostrade con il sistema della finanza di progetto. Il relativo piano finanziario è approvato dal concedente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, per quanto attiene le tariffe, cui si applica quanto previsto dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

E', altresì, consentito ad ANAS S.p.A. applicare tariffe su strade ed autostrade di interesse nazionale, previa autorizzazione del concedente di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assumersi sulla base di un piano finanziario correlato alle attività oggetto di concessione.

Art. 9

(disciplina delle concessioni a terzi)

L'ANAS S.p.A. stipula le convenzioni con i terzi in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. L'approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio delle autostrade è

riservata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predetta approvazione delle concessioni a terzi vengono forniti dall'ANAS gli elementi considerati per la convenienza economica dell'affidamento a terzi. Dette convenzioni regolano i rapporti fra l'ANAS S.p.A. e le proprie concessionarie di autostrade in base alla normativa vigente, anche tariffaria, ed, in particolare, alla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'ANAS S.p.A. provvede, alla vigilanza ed al controllo dei soggetti concessionari, anche ai fini di quanto disposto dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, verificando che i servizi resi dai concessionari si svolgano nel rispetto della disciplina delle convenzioni.

Art. 10

(archivio nazionale delle strade)

L'ANAS S.p.A. si impegna a fornire tutti i dati necessari per l'implementazione dell'Archivio delle autostrade e strade di interesse nazionale assumendo pro quota le spese di impianto e gestione del suddetto archivio di competenza del Ministero, entro i limiti fissati dal contratto di programma.

Art. 11

(risorse finanziarie)

ANAS impronta la propria attività ed organizzazione a criteri di economicità ed efficienza con l'obbligo di migliorare l'efficacia e la produttività. Inoltre ANAS deve porre in essere un sistema di contabilità analitica, certificata da una società di revisione, che consenta di rilevare separatamente le risultanze economiche delle attività svolte in regime di concessione.

Gli investimenti del concessionario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il miglioramento e per la realizzazione di nuove strade ed autostrade di interesse nazionale

possono essere finanziati con apporti nella forma di aumento di capitale nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria e di bilancio e dalle altre leggi di spesa.

La gestione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale è compensata nella misura massima fissata annualmente dalla legge finanziaria e di bilancio

Per l'esercizio 2003, al fine di garantire la necessaria continuità nelle attività di ANAS, fermo restando il piano triennale 2002 – 2004 approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 agosto 2002, lo Stato eroga le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi – a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nonché le risorse occorrenti per gli investimenti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria – nella forma di aumento di capitale sociale - nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria 2003 e dalle altre leggi di spesa ovvero delle risorse da destinare al rimborso degli oneri di gestione nell'ambito del riparto del fondo per i contratti di programma istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003.

I flussi finanziari alla società a carico del bilancio dello Stato sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul conto corrente di Tesoreria centrale intestato ad ANAS S.p.A., mediante rate bimestrali anticipate nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria e di bilancio nonché dalle altre leggi di spesa.

L'ammontare delle rate è determinato sulla base di una programmazione finanziaria annuale rimodulabile trimestralmente, su proposta della concessionaria.

Sono comunque assicurate ad ANAS S.p.A. per l'espletamento delle attività oggetto di concessione le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade ANAS. A tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze conferisce ad ANAS S.p.A. con proprio decreto in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'Ente Nazionale per le strade ANAS e in essere al 31 dicembre 2002, nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo decreto. L'ammontare dei residui passivi in essere al 31 dicembre 2002 non conferiti in conto aumento di capitale saranno comunque trasferiti ad ANAS con le modalità stabilite dallo stesso decreto. Per i mutui ed i prestiti già in capo all'Ente Nazionale per le strade ANAS si applica l'art. 7 comma 12 bis del D.L. n. 138/2002 convertito dalla legge n. 178 2002.

Art. 12

(qualità del servizio)

L'ANAS S.p.A. si impegna a redigere entro il 31.12.2003 la "CARTA DEI SERVIZI STRADALI ED AUTOSTRADALI", da aggiornare con cadenza annuale, contenente gli Standards minimi di qualità approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento soprattutto alla sicurezza e continuità del servizio. L'ANAS S.p.A. si impegna altresì ad impiantare un adeguato sistema di monitoraggio dei relativi indici.

Art. 13

(decadenza)

L'Amministrazione concedente può disporre la decadenza della concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Il concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall'inadempimento, e' tenuto a mettere a disposizione, per un congruo periodo di tempo, i beni necessari a garantire lo svolgimento del servizio.

Art. 14

(durata della concessione)

La presente convenzione ha durata trentennale, fatto salvo il caso di decadenza, di cui al precedente art. 13.

Art. 15

(clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri, di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri nominati.

In caso di mancata nomina dell'arbitro di Parte, ovvero di mancato accordo della nomina del Presidente, la nomina stessa sarà rimessa al Presidente della Corte di Cassazione su istanza della Parte più diligente.

Il Collegio giudicherà secondo diritto con l'applicazione dagli artt. 806 e ss. c.p.c. ed avrà sede a Roma.

Per ANAS S.p.A.
Il Presidente
(Dr Ing Vincenzo Pozzi)

Per Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia
(Dr Marcello Arredi)

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Via Monzambano n. 10
ROMA

ANAS S.p.A.
061053 | 22.LUG 2004
PROTOCOLLO GENERALE

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS. 21763/04 *Sez.* VII
Avv. Claudio Linda
/al
Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 16.4.04 n. 2792

UFFICIO LEGALE

Oggetto: Parere in merito alla posizione dell'ANAS quale concedente nei rapporti di concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade, all'esito dell'avvenuta trasformazione dell'Ente Pubblico Economico in Società per Azioni.-

Esaminato quanto prospettato con la nota cui si risponde, si osserva quanto segue.

Oggetto del quesito è il dubbio di compatibilità delle funzioni di controllo dell'ANAS sui soggetti concessionari con la qualità privatistica dell'Ente a seguito della sua trasformazione in società per azioni.

L'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8.07.02, conv. in legge 8.08.02 n. 178, stabilisce che all'ANAS Spa sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. da a) a g) del Dlgs 26.2.94, n. 143 (istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade).

Il richiamato art. 2, comma 1, lett. d) ha stabilito che l'Ente provvede a vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle Autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione.

La Corte dei Conti, nella relazione sulla gestione ANAS per l'esercizio 2002 rileva che l'avvenuta trasformazione dell'Ente in Spa suggerirebbe di ricollocare nell'ambito ministeriale le funzioni di regolazione e di controllo in ordine alle concessioni autostradali.

In particolare la Corte dei Conti:

Avvocatura Generale dello Stato

1) Ha osservato che l'ANAS continua ad essere soggetto finanziato dallo Stato che quindi non potrebbe da un lato operare per la realizzazione delle grandi infrastrutture e dall'altro controllare le concessionarie autostradali;

2) La partecipazione a società miste autostradali porrebbe l'ANAS nella posizione di controllore in quanto concedente e controllata in quanto partecipe della concessionaria.

Il suggerimento della Corte dei conti non si basa su motivi di legittimità, in quanto attualmente l'ANAS sta operando nel rispetto della legislazione vigente; piuttosto la Corte dei conti per motivi di opportunità auspica una modifica legislativa.

E' evidente che la scelta sull'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza sulle concessioni autostradali, rientra esclusivamente nella sfera di discrezionalità del Legislatore a cui solo compete valutare quale sia l'assetto di competenze più opportune ai fini della realizzazione dell'interesse pubblico.

Al riguardo non può sottacersi che altrettanto valide ragioni, specie sul piano operativo, possono essere prospettate per mantenere la legislazione vigente.

Non sembra possa rappresentarsi un conflitto di interessi tra ANAS (perché Spa e perciò soggetto privato) e lo Stato in quanto l'ANAS, qualunque sia la sua forma giuridica, costituisce ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, organismo pubblico. La trasformazione in S.p.A., attiene ad esigenze di operatività ma non incide sulla sua natura di ente strumentale dello Stato come del resto è riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti. Lo Stato per la realizzazione dei suoi fini di carattere generale ha ritenuto necessaria la costituzione di un soggetto operante nelle forme della S.p.A. ma a capitale essenzialmente statale, i cui organi sono designati dallo Stato o eletti su designazione dello Stato; controllata dallo Stato e operante in base alle direttive dello Stato.

Pertanto tutte le funzioni dell'ANAS sono ricollegabili al suo ruolo di braccio operativo del Ministero per tutto quanto attiene alle grandi infrastrutture viarie e autostradali.

Per quanto più nello specifico attiene alla presunta incompatibilità delle funzioni di controllo su società autostradale con la partecipazione dell'ANAS al capitale di detta società e quindi alla configurabilità di una situazione di controllore-controllato, il ricorso alla formula "controllore-controllato", è un modo sintetico di evidenziare un conflitto di interessi nella posizione di un soggetto che si trova a dovere verificare la legittimità e l'opportunità di atti ai quali il medesimo ha partecipato con conseguente violazione del principio di imparzialità.

Ma l'esistenza del conflitto parrebbe da escludersi quando la partecipazione del soggetto all'atto è in funzione del medesimo interesse e fine posti alla base del potere di controllo. In tal caso verrebbe a mancare un conflitto di interessi in quanto entrambe le posizioni realizzano i fini generali dell'Ente.

Sembra potersi escludere cioè contrapposizione fra il potere di controllo e la partecipazione a società mista autostradale in quanto quest'ultima ha per fine il diretto

Avvocatura Generale dello Stato

coinvolgimento nelle attività che realizzano il fine istituzionale dell'ANAS e quindi dello Stato. Ciò è ancor più evidente ove si consideri che se la partecipazione è maggioritaria costituisce lo strumento per una più diretta realizzazione del fine istituzionale; se minoritaria per un più diretto controllo dell'attività volta a tale fine. In ogni caso è dubbio che sussista quella diversità di fini fra il controllore e il controllato che solo può dare luogo a conflitto di interessi.

In conclusione, si ripete, la problematica posta dalla Corte dei Conti investe il campo della discrezionalità legislativa, nell'ambito della quale avrà ingresso ogni dibattito sulle finalità e funzioni dell'Ente nei confronti dello Stato che potrà essere risolto solo nella competente sede.

Carte rese.

L'Avvocato Estensore
Claudio Linda

L'Avvocato Generale Aggiunto
Giuseppe Stipo

C 121/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29.4.2000

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE SULLE CONCESSIONI NEL DIRITTO COMUNITARIO

(2000/C 121/02)

In data 24 febbraio 1999, la Commissione ha adottato e pubblicato un progetto di comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici [1], sottoponendolo a una vasta consultazione. Tenendo conto dei numerosi contributi [2] pervenuti in seguito alla pubblicazione del progetto originario nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha adottato la presente comunicazione interpretativa.

1. INTRODUZIONE

1. Le concessioni sono uno strumento che alcuni Stati membri usano da tempo, soprattutto per realizzare e finanziare grandi lavori d'infrastruttura, come collegamenti ferroviari o una parte rilevante di quelli stradali. Il coinvolgimento del settore privato è diminuito a partire dal primo quarto del XX secolo, quando gli Stati hanno cominciato a privilegiare la realizzazione e la gestione diretta di impianti e servizi destinati al pubblico.

2. Negli ultimi anni, taluni fattori, quali le restrizioni di bilancio e la volontà di limitare l'intervento dei poteri pubblici e di rendere partecipe il settore pubblico delle esperienze e dei modi di funzionamento di quello privato, hanno determinato il recupero di interesse per la concessione.

3. È bene ricordare subito che la Commissione non privilegia alcuna modalità di organizzazione della proprietà, sia essa pubblica o privata; l'articolo 295 (ex 222) del trattato CE garantisce infatti la neutralità nei confronti dello statuto, pubblico o privato, delle imprese.

4. Dato il ricorso sempre più frequente a questa forma di associazione con gli operatori, soprattutto per grandi lavori di infrastruttura e per taluni servizi, la Commissione, con la presente comunicazione interpretativa, ritiene necessario informare gli operatori interessati e i poteri pubblici sulle disposizioni che, allo stato attuale del diritto comunitario, ritiene applicabili alle concessioni. In effetti, la Commissione si trova spesso a dover trattare denunce per violazione del diritto comunitario in materia di concessioni, relative ad operazioni complesse in cui i poteri pubblici ricorrono alle competenze e ai capitali di operatori economici. Essa ha, perciò, circoscritto il concetto di «concessione», sviluppando orientamenti cui si è attenuta nell'istruzione di tali casi. La presente comunicazione interpretativa è, dunque, un atto di trasparenza necessario per chiarire l'attuale quadro giuridico alla luce dell'esperienza acquisita nei casi finora trattati.

5. Nella versione provvisoria della comunicazione interpretativa [3], la Commissione aveva manifestato l'intenzione di trattare anche le altre forme di cooperazione usate per ricorrere al finanziamento e alle competenze privati. La Commissione, confortata dai contributi pervenuti, favorevoli a un tale approccio, ha rinunciato a occuparsi di forme di cooperazione prive di caratteristiche analoghe a quelle delle concessioni nel senso della presente comunicazione interpretativa. Difatti, la varietà delle ipotesi e il loro continuo sviluppo, quali si evincono dalle risposte ricevute al progetto di comunicazione interpretativa, impongono un'approfondita riflessione sulle caratteristiche comuni di questi fenomeni. Il dibattito su questa questione, avviato dalla pubblicazione del progetto di comunicazione interpretativa, deve dunque proseguire.

6. I contributi sulle concessioni hanno permesso alla Commissione di affinare l'analisi e di descrivere le caratteristiche proprie delle concessioni, distinguendole dagli appalti pubblici, soprattutto in ragione della delega di servizi d'interesse generale effettuata da questo tipo di cooperazione.

7. La Commissione ricorda che il presente testo non è volto all'interpretazione dei regimi specifici derivanti dalle direttive adottate in taluni settori, come, per esempio, l'energia o i trasporti.

La presente comunicazione interpretativa (nel prosieguo, la «comunicazione») preciserà, da un lato, le norme e principi del trattato che si applicano a tutte le forme di concessione e, dall'altro, le norme particolari previste dalla direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori [4] (nel prosieguo, «la direttiva lavori») per le concessioni di lavori pubblici.

2. DEFINIZIONE E PROBLEMATICA GENERALE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non vengono definite dal trattato CE. L'unica definizione rinvenibile nel diritto comunitario derivato è quella della direttiva lavori, che prevede un regime specifico per la concessione di lavori [5]. Per contro, le altre forme di concessione non sono disciplinate dalle direttive relative agli appalti pubblici [6].

Ciò non significa, comunque, che le concessioni sfuggano alle norme e ai principi del trattato. Infatti, nella misura in cui si configurano come atti dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, le concessioni sono soggette alle norme conferenti del trattato CE e ai principi sanciti in materia della giurisprudenza della Corte.

Al fine di delimitare l'ambito di applicazione della presente comunicazione e prima di precisare il regime applicabile alle concessioni, occorre innanzitutto delinearne i tratti distintivi. A questo scopo, è opportuno ricordare la nozione di concessione di lavori quale risulta dalla direttiva lavori.

2.1 LA CONCESSIONE DI LAVORI

2.1.1 **La definizione della direttiva 93/37/CEE**

Il legislatore comunitario ha inteso definire la nozione di concessione di lavori partendo da quella di appalto pubblico di lavori.

Il testo della direttiva lavori prevede che gli appalti pubblici di lavori «sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice (...) aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera (...) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice» [articolo 1, lettera a)].

L'articolo 1, lettera d), della stessa direttiva definisce la concessione di lavori pubblici come «un contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di lavori, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.»

Pertanto, come risulta da questa definizione, l'elemento distintivo determinante della nozione di concessione di lavori consiste nell'attribuzione del diritto di gestire l'opera come contropartita della sua costruzione; il diritto di gestione può anche essere accompagnato da un prezzo.

2.1.2 **Delimitazione delle nozioni di «appalto pubblico di lavori» e di «concessione di lavori»**

La Commissione ritiene che il criterio del diritto di gestione permetta di individuare alcuni elementi caratteristici per distinguere la concessione di lavori dall'appalto pubblico.

Anzitutto, il diritto di gestione consente al concessionario di percepire proventi dall'utente (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un determinato periodo di tempo. La durata della concessione rappresenta, pertanto, un elemento importante della remunerazione del concessionario. Quest'ultimo non è quindi direttamente remunerato dall'autorità aggiudicatrice, ma ottiene da questa il diritto di percepire i proventi derivanti dall'uso dell'opera realizzata (7).

Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità di gestione. Tale responsabilità investe al tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Spetta pertanto al concessionario, ad esempio, effettuare gli investimenti necessari perché l'opera possa utilmente essere messa a disposizione degli utenti e sopportarne l'onere di ammortamento. Inoltre, il concessionario assume non soltanto i rischi inerenti ad una qualsiasi attività di costruzione, ma dovrà altresì sopportare quelli connessi alla gestione e all'uso abituale dell'impianto (8).

Da quanto precede si deduce che, in una concessione di lavori, l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario (9).

La Commissione constata l'esistenza di fattispecie sempre più numerose di appalti pubblici frutto di complesse operazioni giuridiche (10). Ecco perché il confine tra queste operazioni e la concessione di lavori pubblici può essere talvolta difficile da tracciare.

Secondo la Commissione, si è in presenza di appalti pubblici di lavori ai sensi del diritto comunitario quando il costo dell'opera grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice e quando il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell'opera.

La circostanza che la direttiva permetta che il diritto di gestione sia accompagnato da un prezzo non modifica questa conclusione. Si tratta di un'ipotesi che esiste nella pratica. Accade ad esempio che lo Stato sostenga parzialmente il costo di gestione della concessione affinché il prezzo delle prestazioni diminuisca per l'utente (pratica dei «prezzi sociali») (11). Tale intervento può avvenire secondo modalità diverse (somma forfettaria garantita, o somma fissa ma versata in funzione del numero di utenti, ecc.) e non conduce necessariamente alla modifica della natura del contratto, se il prezzo versato copre solo una parte del costo dell'opera e della sua gestione.

Infatti, rientrano sempre nella nozione di concessione le ipotesi in cui lo Stato paghi un prezzo in contropartita dei lavori effettuati, purché esso non elimini il rischio inerente alla gestione. Precisando che il diritto di gestire l'opera può essere accompagnato da un prezzo, la direttiva lavori indica che la remunerazione del concessionario deve provenire dalla gestione.

Anche se, in genere, l'origine del compenso — prelevato direttamente dall'utente dell'opera — è un elemento significativo, quello determinante è la presenza del rischio di gestione, legato all'investimento effettuato o ai capitali investiti, in particolare se l'autorità concedente paga un prezzo.

È vero che anche negli appalti pubblici accade che una parte dei rischi sia a carico del contraente ([12]). Tuttavia, l'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione, che si potrebbe definire «rischio economico», è propria del fenomeno delle concessioni. Questo tipo di rischio, infatti, che dipende strettamente dai proventi che il concessionario può trarre dalla fruizione ([13]), costituisce un importante elemento per distinguere le concessioni dagli appalti pubblici.

In conclusione, il diritto di gestione comporta il trasferimento al concessionario dell'alea derivante da tale gestione; la ripartizione dei rischi tra concedente e concessionario avviene caso per caso *in base alle rispettive capacità di gestire al meglio i* rischi in questione.

Se i poteri pubblici sopportano la maggior parte dell'alea legata alla gestione dell'opera, garantendo, per esempio, il rimborso dei finanziamenti, l'elemento «rischio» viene a mancare. In tal caso la Commissione ritiene che si tratti di un appalto pubblico di lavori e non di una concessione ([14]).

2.2. LA CONCESSIONE DI SERVIZI

La direttiva 92/50/CEE *sui pubblici appalti di servizi* (nel prosieguo «la direttiva servizi») si applica, ai sensi del suo articolo 1, agli «appalti pubblici di servizi», definiti come «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione (. . .)».

Contrariamente alla direttiva lavori, la direttiva servizi non contiene alcuna definizione della nozione di concessione di servizi ([15]).

Al solo scopo di distinguere il fenomeno economico della concessione di servizi rispetto alla nozione di appalto pubblico di servizi — e di delimitare quindi il campo di applicazione della comunicazione — è importante identificare i tratti essenziali del fenomeno.

A tal fine, è opportuno fondarsi su elementi che si ispirino alla succitata nozione di concessione di lavori e che tengano conto tanto della giurisprudenza della Corte ([16]) in materia quanto dell'opinio juris ([17]).

L'oggetto delle concessioni di lavori è per definizione diverso da quello delle concessioni di servizi. Ciò può condurre a differenze, in termini di investimenti e di durata, tra i due tipi di concessioni. Tuttavia, tenuto conto dei suddetti criteri, *un contratto di concessione ha, in genere, le stesse caratteristiche*, indipendentemente dal suo oggetto.

Infatti, come per le concessioni di lavori, il criterio della gestione è una caratteristica essenziale per stabilire se si è in presenza di una concessione di servizi ([18]). Applicando tale criterio, si ha concessione di servizi quando l'operatore si assume i rischi di gestione del servizio (sua istituzione e gestione) rifacendosi sull'utente, soprattutto per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone. La modalità di remunerazione dell'operatore è, come nel caso della concessione di lavori, un elemento che permette di stabilire l'assunzione del rischio di gestione.

Come la concessione di lavori, anche la concessione di servizi è caratterizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione.

Infine, la concessione di servizi riguarda di solito attività che, per la loro natura, l'oggetto e le norme che le disciplinano, possono rientrare *nella sfera di responsabilità dello Stato ed* essere oggetto di diritti esclusivi o speciali ([19]).

È anche opportuno rammentare che, nella precitata sentenza Lottomatica, la Corte ha distinto tra un trasferimento di responsabilità al concessionario in merito alle operazioni di lotto — qualificabili come attività appartenenti alla sfera di responsabilità dello Stato nel senso indicato — e la semplice fornitura all'amministrazione di sistemi informatici. Nel caso specifico, essa ha concluso che, mancando un tale trasferimento, si era in presenza di un appalto pubblico.

2.3. LA DELIMITAZIONE TRA CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI

Dato che solo la direttiva 93/37/CEE prevede un regime particolare per le procedure da seguire nell'attribuzione di una concessione di lavori, è utile stabilire in che ipotesi ci si trovi in presenza di una concessione di tale tipo, soprattutto se si tratta di un contratto misto che comporti anche un aspetto «prestazione di servizi». In pratica, tale ipotesi si verifica nella quasi totalità dei casi, *poiché il concessionario di lavori pubblici* presta molto spesso un servizio all'utente nell'ambito dell'opera realizzata.

Riguardo alla delimitazione del campo d'applicazione delle norme delle direttive lavori e servizi, il considerando 16 di quest'ultima precisa che se i lavori sono accessori e non sono oggetto del contratto, essi non *possono giustificare* la classificazione del contratto come appalto pubblico di lavori. Tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte di Giustizia nella causa Gestión Hotelera Internacional in cui la Corte ha dichiarato che «qualora i lavori da effettuare abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dell'aggiudicazione, l'aggiudicazione nel suo insieme non può essere qualificata come appalto di lavori pubblici» ([20]). Il problema dei contratti misti è stato affrontato dalla Corte di giustizia in un'altra causa ([21]), dalla quale risulta che se un contratto ha due oggetti distinti (come forniture e servizi) è opportuno applicare a ciascuno di essi le rispettive norme specifiche.

Benché tali principi siano stati sviluppati in materia di appalti pubblici, la Commissione ritiene opportuno un approccio analogo per stabilire se una concessione sia disciplinata o no dalla direttiva lavori. Il campo di applicazione ratione materiae di quest'ultima è in effetti lo stesso, sia in caso di appalto di lavori che di concessione di lavori ([22]).

Pertanto, secondo la Commissione, occorre innanzitutto stabilire se l'oggetto principale del contratto di concessione riguardi la costruzione di un'opera o l'esecuzione e realizzazione di lavori per conto del concedente oppure se, al contrario, tali lavori o la costruzione di tale opera siano meramente accessori rispetto all'oggetto principale del contratto.

Se il contratto riguarda principalmente la costruzione di un'opera per conto del concedente, si tratta, secondo la Commissione, di una concessione di lavori.

In tal caso, purché la soglia di applicazione della direttiva sia raggiunta (5 000 000 di EUR), va applicato il regime previsto dalla direttiva lavori, anche se esistono aspetti legati ai servizi. La circostanza che i lavori o le opere siano di fatto realizzate da terzi non influisce sulla natura del contratto di base. L'oggetto del contratto rimane identico.

Al contrario, un contratto di concessione che contempli la realizzazione di lavori solo a titolo accessorio o riguardi unicamente la gestione di un'opera esistente, va trattato come una concessione di servizi.

Del resto, è anche possibile che talune operazioni contemplino sia la realizzazione di un'opera o la realizzazione di lavori che la prestazione di servizi. Per cui, a margine di una concessione di lavori, possono essere concluse delle concessioni di servizi per attività complementari ma indipendenti dalla gestione della concessione dell'opera. Ad esempio, i servizi di ristoro di un'autostrada possono essere oggetto di una concessione di servizi diversa dalla concessione di costruzione o di gestione dell'autostrada. Secondo la Commissione, quando gli oggetti dei contratti sono dissociabili, a ciascun tipo di contratto si applicano le norme ad esso relative.

2.4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA

Come sopra indicato, benché le concessioni non siano contemplate dalle direttive sugli appalti pubblici, esse sono soggette alle norme e ai principi del trattato, nella misura in cui siano riconducibili ad atti dello Stato e abbiano per oggetto la prestazione di attività economiche.

Infatti, ogni atto dello Stato ([23]), contrattuale o unilaterale, che stabilisca le condizioni alle quali è soggetta una prestazione di attività economiche, va valutato alla luce delle disposizioni del trattato e, in particolare, di quelle degli articoli da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) ([24]).

Sono perciò oggetto della presente Comunicazione gli atti riconducibili allo Stato per mezzo dei quali un'autorità pubblica affida a un soggetto — vuoi con un atto contrattuale, vuoi con un atto unilaterale che abbia ricevuto il consenso di tale soggetto — la gestione totale o parziale di servizi che di norma ricadono nell'ambito di prerogative dello Stato, e per i quali il soggetto in questione assume il rischio di gestione. Siffatti servizi rientrano nell'ambito della presente comunicazione se configurabili quali prestazioni di attività economiche ai sensi degli articoli da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato.

Gli atti dello Stato così definiti saranno designati nel prosieguo della presente comunicazione con il termine «concessioni», indipendentemente dalla qualifica giuridica che essi ricevono negli ordinamenti giuridici nazionali.

Tenuto conto di quanto precede, e fatte salve le norme del diritto comunitario che potrebbero essere applicabili, la presente comunicazione non riguarda:

— gli atti mediante i quali un'autorità pubblica conferisca un'abilitazione o conceda un'autorizzazione all'esercizio di un'attività economica, e ciò anche qualora simili atti fossero considerati come concessioni in alcuni Stati membri ([25]);

— gli atti relativi ad attività a carattere non economico, come la scuola dell'obbligo o la sicurezza sociale.

Va, invece, sottolineato che quando una concessione giunge a scadenza, il suo rinnovo è assimilabile a una nuova concessione e, pertanto, rientra nell'oggetto della Comunicazione.

Un problema particolare si pone invece se, tra concessionario e concedente, esiste una forma de delega interorganica che non esula dalla sfera amministrativa dell'amministrazione aggiudicatrice ([26]). La questione dell'applicazione del diritto comunitario a simili relazioni è stata affrontata dalla Corte ([27]). Tuttavia, le ulteriori cause attualmente pendenti davanti alla Corte potranno apportare elementi di novità a riguardo ([28]).

Al contrario, le relazioni tra autorità pubbliche e imprese pubbliche incaricate della gestione de servizi di interesse economico generale, ricadono, in via di principio, nell'ambito della comunicazione ([29]). È vero che, secondo una giurisprudenza costante della Corte ([30]), non c'è nulla del trattato che possa impedire agli Stati membri di sottrarre al gioco della concorrenza, per motivi di pubblico interesse di natura non economica, taluni servizi d'interesse generale conferendo dei diritti esclusivi ([31]). La Corte aggiunge, tuttavia, che le modalità di organizzazione e l'esercizio di un monopolio così istituito non devono violare le disposizioni del trattato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi o le norme di concorrenza ([32]). Inoltre, anche le modalità di conferimento di tali diritti esclusivi sono sottoposte alle norme del trattato e possono, pertanto, rientrare nel campo di applicazione della presente comunicazione.

3. REGIME APPLICABILE ALLE CONCESSIONI

Come già precedentemente indicato, sole le concessioni di lavori il cui importo sia uguale o superiore alla soglia fissata dalla direttiva 93/37/CEE (5 000 000 di EURO) sono oggetto di un regime specifico.

Ciononostante, le concessioni, come del resto ogni atto dello Stato che stabilisca le condizioni cui è soggetta una prestazione di attività economiche, ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato CE o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte ([33]). Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità ([34]).

Il trattato CE non limita la facoltà degli Stati membri di ricorrere a delle concessioni, purché le modalità della scelta siano compatibili con il diritto comunitario.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri, pur rimanendo liberi, in virtù del trattato, di stabilire norme materiali e procedurali, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni pertinenti del diritto comunitario e, in particolare, i divieti che derivano dai principi sanciti dal trattato CE in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi ([35]). La Corte ha, del resto, sottolineato l'importanza dei principi e delle norme derivanti dal trattato, precisando, in particolare, che le direttive relative agli appalti pubblici sono volte, da una parte, «a facilitare la realizzazione effettiva, all'interno della Comunità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi» e, d'altra parte, «a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dal trattato nel settore dei pubblici appalti di lavori e di forniture» ([36]).

Alcuni Stati membri talvolta hanno ritenuto che l'attribuzione di una concessione non fosse soggetta alle disposizioni del trattato, consistendo questa nella delega di un servizio al pubblico che poteva essere attribuita soltanto sulla base di una fiducia reciproca (intuitu personae). Discende dal trattato e da una giurisprudenza costante della Corte che le sole giustificazioni in base alle quali atti dello Stato, adottati in violazione degli articoli 43 e 49 (ex articoli 52 e 59) del trattato CE, sfuggono al divieto previsto da detti articoli, sono quelle contemplate dagli articoli 45 e 55 (ex articoli 55 e 66), le cui condizioni d'applicazione, precisate dalla Corte e peraltro molto restrittive, sono esplicitate qui appresso ([37]). Nulla nel trattato o nella giurisprudenza della Corte permette di prospettare una situazione diversa per le concessioni.

La Commissione ricorda, qui di seguito, le disposizioni del trattato e i principi desunti dalla giurisprudenza della Corte applicabili alle concessioni oggetto della presente comunicazione.

3.1. LE NORME E I PRINCIPI DEL TRATTATO O SANCITI DALLA CORTE

Benché, come sopra ricordato, il trattato non contenga alcuna esplicita menzione degli appalti pubblici né delle concessioni, molte delle sue disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del trattato che instaurano e garantiscono il buon funzionamento del Mercato unico, ossia:

— le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità (articolo 12, paragrafo 1, ex articolo 6, paragrafo 1);

— le norme relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28 — ex 30 — e seguenti), alla libertà di stabilimento (articoli 43 — ex 52 — e seguenti), alla libera prestazione di servizi (articoli 49 — ex 59 — e seguenti) nonché le eccezioni a tali norme previste agli articoli 30, 45 e 46 (ex articoli 36, 55 e 56) ([38]),

— le disposizioni dell'articolo 86 (ex 90) del trattato, che possono, altresì, far da guida nella determinazione della legittimità della concessione dei diritti.

Le norme e i principi sanciti dalla Corte sono esplicitati qui di seguito.

È vero che la giurisprudenza citata riguarda in parte gli appalti pubblici. Tuttavia, i principi che ne derivano hanno spesso una portata che supera l'ambito degli appalti pubblici. Essi sono applicabili anche ad altre fattispecie, tra cui le concessioni.

3.1.1. La parità di trattamento

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, «il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata» ([39]).

La Corte ha inoltre precisato che il principio di parità di trattamento, del quale sono specifica espressione gli articoli 43 (ex 52) e 49 (ex 59) del trattato CE «vieta non solo le discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, (...) ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze» ([40]).

Il principio di parità di trattamento implica, in particolare, che le regole del gioco siano conosciute da tutti i potenziali concessionari e si applichino a tutti nello stesso modo. Risulta dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza Raulin ([41]) e dalla sentenza Parlamento/Consiglio ([42]), che l'osservanza del principio di parità di trattamento esige non soltanto la fissazione di condizioni d'accesso non discriminatorie all'attività economica, ma altresì che le autorità pubbliche adottino ogni misura atta a garantire l'esercizio di tale attività.

La Commissione ritiene che da questa giurisprudenza derivi l'obbligo di ottemperare al principio di messa in concorrenza.

Nelle sentenze Storebælt e Bus Wallons la Corte ha precisato le implicazioni del principio di parità di trattamento in tema di appalti pubblici affermando, da una parte, che l'osservanza del principio di parità di trattamento esige che tutte le offerte siano conformi alle prescrizioni del capitolato d'oneri affinché sia possibile un raffronto obiettivo tra le offerte ([43]), e, dall'altra, che, se un ente aggiudicatore tiene conto di una modifica apportata alle offerte iniziali di un solo offerente, quest'ultimo è avvantaggiato rispetto ai suoi concorrenti, il che viola il principio della parità di trattamento degli offerenti e nuoce alla trasparenza della procedura. La Corte ha inoltre constatato che «la procedura del raffronto tra le offerte (deve) rispettare, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti (dispongano) delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte» ([44]).

La Corte ha quindi precisato in parte della sua giurisprudenza relativa all'applicazione delle direttive, che il principio di parità di trattamento degli offerenti prescinde da una eventuale discriminazione fondata sulla loro nazionalità o su altri criteri distintivi.

L'applicazione di questo principio alle concessioni (che è ovviamente possibile solo quando l'amministrazione aggiudicatrice negozia con più candidati) lascia il concedente libero di scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata, in particolare in funzione delle caratteristiche del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono soddisfare durante le varie fasi della procedura ([45]). Tuttavia, ciò implica che la scelta del candidato, o dei candidati, deve essere operata in base a criteri obiettivi e che la procedura deve svolgersi nel rispetto delle regole procedurali e dei requisiti fondamentali così come inizialmente stabiliti ([46]). Qualora tali regole non siano state fissate, l'applicazione del principio di parità di trattamento esige, comunque, che la scelta dei candidati avvenga in maniera obiettiva.

Pertanto vanno considerate contrarie a dette norme del trattato ed al principio della parità di trattamento, ad esempio, le disposizioni che riservano determinati contratti pubblici alle società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica, diretta o indiretta ([47]); le pratiche che permettono l'accettazione di offerte non conformi al capitolato d'oneri o modificate successivamente alla loro apertura; la presa in considerazione di soluzioni alternative, nei casi in cui tale possibilità non sia stata prevista dal progetto iniziale. Il progetto iniziale inoltre non deve essere snaturato, nel corso della procedura, rispetto ai criteri e alle esigenze fissati all'inizio della stessa.

Accade, talvolta, che il concedente non avendo la possibilità di definire i propri bisogni in termini tecnici sufficientemente precisi, ricorra a offerte alternative idonee a fornire soluzioni diverse a un problema espresso in termini generali. In queste ipotesi, tuttavia, il capitolato d'oneri deve comunque, al fine di garantire una concorrenza sana ed efficace, presentare in maniera non discriminatoria ed obiettiva quanto è richiesto ai candidati e, soprattutto, le modalità dell'approccio che essi devono seguire nel preparare le loro offerte. In questo modo, ciascun offerente sa in anticipo di poter prospettare soluzioni tecniche diverse. Più in generale, il capitolato d'oneri non deve comportare elementi contrari alle norme e ai principi anzidetti del trattato. I bisogni del concedente possono anche essere determinati in collaborazione con imprese del settore, a condizione che ciò non abbia l'effetto di limitare la concorrenza.

3.1.2. La trasparenza

La Commissione ricorda che la Corte, nella sua giurisprudenza, ha sottolineato la correlazione tra il principio della trasparenza ed il principio della parità di trattamento, di cui mira ad assicurare l'effetto utile garantendo condizioni di concorrenza non falsate ([48]).

La Commissione constata che nella quasi totalità degli Stati membri esistono regole o prassi amministrative in materia di concessioni secondo le quali gli enti che intendano affidare ad un terzo la gestione di un'attività economica devono, per garantire un minimo di trasparenza, rendere pubblica la loro intenzione con modalità appropriate.

Come confermato dalla Corte nella sua più recente giurisprudenza, il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità implica un obbligo di trasparenza al fine di permettere all'amministrazione aggiudicatrice di garantirne il rispetto ([49]).

La trasparenza può essere garantita con ogni mezzo appropriato, compresa la pubblicazione, in funzione e per tenere conto delle specificità del settore in questione ([50]). Siffatte forme di pubblicità contengono, in generale, le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano decidere se sono interessati a partecipare alla procedura (ad esempio, criteri di selezione e di attribuzione, ecc.), ivi compreso l'oggetto della concessione nonché la natura ed estensione delle prestazioni attese dal concessionario.

La Commissione ritiene che, in tali condizioni, l'obbligo di trasparenza sia rispettato.

3.1.3. La proporzionalità

Per giurisprudenza costante, la Corte considera il principio di proporzionalità come «facente parte dei principi generali del diritto comunitario» ([51]); in tale contesto, le autorità nazionali sono tenute ad osservare tale principio nell'applicazione del diritto comunitario ([52]), anche quando esse dispongano di un ampio margine discrezionale ([53]).

Il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti (54). Uno Stato membro, infatti, nella scelta dei provvedimenti da adottare, deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l'esercizio di un'attività economica (55).

Applicato alle concessioni, questo principio, pur lasciando alle organizzazioni concedenti la facoltà di definire, in particolare in termini di prestazioni e di specifiche tecniche, l'obiettivo da raggiungere, esige, però, che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario e adeguato in relazione all'obiettivo fissato.

Ad esempio, uno Stato membro non può esigere, ai fini della selezione dei candidati, capacità tecniche, professionali o finanziarie sproporzionate o eccessive rispetto all'oggetto della concessione.

Il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario; la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole (56) pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione.

3.1.4. Il mutuo riconoscimento

Il principio del mutuo riconoscimento è stato affermato dalla Corte e progressivamente precisato in una vasta giurisprudenza in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. In base a tale principio, uno Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti e i servizi forniti da operatori economici di altri paesi della Comunità, nella misura in cui tali prodotti e servizi rispondano in modo equivalente alle esigenze legittimamente perseguite dallo Stato membro destinatario (57).

L'applicazione di questo principio alle concessioni implica, in particolare, che lo Stato membro in cui la prestazione è fornita sia tenuto ad accettare le specifiche tecniche, i controlli nonché i titoli, i certificati e le qualifiche prescritti in un altro Stato membro, nella misura in cui essi siano riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario della prestazione (58).

3.1.5. Le deroghe previste dal trattato

Restrizioni alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere ammesse soltanto se fondate su una delle giustificazioni di cui agli articoli 30, 45, 46 e 55 (ex 36, 55, 56 e 66) del trattato CE.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 45, ex 55, (che permette restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi per attività che partecipino, seppure occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri), la Corte ha sottolineato a più riprese (59) «che l'articolo 45 (ex 55) del trattato, ponendo una deroga alla regola fondamentale della libertà di stabilimento, è soggetto a un'interpretazione che limiti la sua portata a quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa norma permette agli Stati membri di proteggere». Tale eccezione deve essere limitata unicamente a quelle attività di cui agli articoli 43 e 49 (ex 52 e 59), che, di per sé stesse, comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri (60).

Di conseguenza, la deroga prevista dall'articolo 45 (ex 55) deve essere limitata ai casi in cui il concessionario partecipi direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri.

Le attività svolte in virtù di un obbligo o di un'esclusività stabiliti dalla legge o qualificate dalle autorità nazionali come attività di servizio pubblico non formano pertanto automaticamente oggetto di questa deroga (61). È vero che ogni attività delegata dai pubblici poteri ha, in linea di principio, una connotazione di pubblica utilità, ma ciò non significa che questa attività partecipi necessariamente all'esercizio dei pubblici poteri.

La Corte di giustizia, ad esempio, ha ritenuto inapplicabile la deroga dell'articolo 45 (ex 55) nelle seguenti ipotesi:

— l'autorità pubblica mantiene un controllo sulle attività delegate e dispone di mezzi sufficienti per provvedere alla tutela degli interessi di cui essa è responsabile (62).

— le attività trasferite sono di natura tecnica e, pertanto, estranee all'esercizio dei pubblici poteri (63).

Come sopra precisato, il principio di proporzionalità esige che ogni misura che limiti l'esercizio delle libertà di cui agli articoli 43 e 49 (ex 52 e 59) sia al tempo stesso necessaria e adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti (64). Ciò implica, in particolare, che, nella scelta delle misure destinate a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, lo Stato membro deve privilegiare quelle che comportano i minori ostacoli per l'esercizio di tali libertà (65).

Inoltre, nel quadro della libera prestazione di servizi, lo Stato membro di accoglienza dovrà verificare che l'interesse da salvaguardare non sia già tutelato in virtù delle norme alle quali il candidato è soggetto nello Stato membro in cui esercita normalmente la propria attività.

3.1.6. La tutela dei diritti dei singoli

In una costante giurisprudenza relativa alle libertà fondamentali del trattato, la Corte ha affermato che le decisioni di rifiuto o di rigetto adottate dalle pubbliche autorità devono essere motivate e devono poter essere oggetto di ricorsi giurisdizionali da parte dei loro destinatari (66).

Tale principio è d'applicazione generale in quanto, come precisa al Corte, discende da tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancite dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (67).

Siffatto principio è quindi applicabile anche ai singoli che ritengano lesi i propri diritti in occasione dell'attribuzione di una concessione ai sensi della presente comunicazione.

3.2. IL REGIME SPECIFICO DELLA DIRETTIVA 93/37/CEE PER LE CONCESSIONI DI LAVORI

La Commissione ritiene utile ricordare che le norme e i principi da essa sopra illustrati si applicano alle concessioni di lavori. Per queste ultime, tuttavia, la direttiva 93/37/CEE prevede inoltre un regime particolare che contiene delle regole di pubblicità.

È palese come soltanto le norme ed i principi del trattato si applichino, altresì, alle concessioni che non raggiungano la soglia prevista dalla direttiva 93/37/CEE.

3.2.1. La fase a monte: la scelta del concessionario

3.2.1.1. *Le norme di pubblicità e di trasparenza*

Per quanto riguarda le concessioni di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un bando di concessione secondo il modello previsto nella direttiva 93/37/CEE al fine di aprire tale contratto alla concorrenza a livello europeo ([68]).

Un problema riscontrato dalla Commissione riguarda l'attribuzione di concessioni tra persone giuridiche pubbliche. Sembrerebbe che alcuni Stati membri interpretino le disposizioni della direttiva 93/37/CEE relative alle concessioni di lavori nel senso che esse non si applicherebbero ai contratti stipulati tra un ente pubblico e una persona giuridica di diritto pubblico.

La direttiva 93/37/CEE, viceversa, impone una pubblicità preliminare per l'attribuzione di ogni contratto di concessione di lavori pubblici, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del concessionario potenziale. L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, del resto, prevede espressamente che il concessionario possa essere un'amministrazione aggiudicatrice contemplata dalla direttiva, il che implica che questo tipo di relazione sia soggetto, a monte, ad una pubblicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

3.2.1.2. *La scelta del tipo di procedura*

Per quanto riguarda le concessioni di lavori, il concedente è libero di scegliere la procedura più appropriata e, in particolare, di esperire una procedura negoziata.

3.2.2. La fase a valle: gli appalti attribuiti dal titolare del contratto ([69])

La direttiva 93/37/CEE ha definito alcune regole per quanto riguarda gli appalti attribuiti dal concessionario di lavori pubblici per appalti di valore pari o superiore a 5 000 000 EUR. Esse variano, però, in funzione del tipo di concessionario.

Se il concessionario è esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva, i contratti per l'esecuzione dei lavori devono essere attribuiti nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dalla direttiva per gli appalti pubblici di lavori ([70]).

Se il concessionario non è un'amministrazione aggiudicatrice, la direttiva prescrive unicamente il rispetto di talune norme di pubblicità. Tali norme non si applicano tuttavia nei casi in cui il concessionario attribuisca appalti di lavori ad imprese collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. La direttiva, inoltre, stabilisce che l'elenco limitativo di tali imprese deve essere allegato alla candidatura per la concessione ed aggiornato in seguito secondo le modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Poiché questo elenco è limitativo, il concessionario non potrà invocare la non applicabilità delle norme di pubblicità per l'attribuzione di un appalto di lavori ad un'impresa che non figuri in detto elenco.

Di conseguenza, il concessionario, sia nel caso in cui sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva, sia nel caso in cui non rivesta tale qualifica, è sempre tenuto a rendere nota a livello comunitario la sua intenzione di affidare a terzi un appalto di lavori.

Infine, la Commissione ritiene che uno Stato membro disattenda le disposizioni della direttiva 93/37/CEE per quanto riguarda i lavori eseguiti da terzi, quando utilizzi, come intermediario, una società collegata per attribuire gli appalti di lavori ad imprese terze senza l'espletamento di una gara.

3.2.3. Le norme applicabili ai ricorsi

L'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE prescrive che: «Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che (...) le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile», secondo le condizioni stabilite dalla direttiva «in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto».

Tale disposizione della direttiva è applicabile alle concessioni di lavori ([71]).

La Commissione ricorda inoltre gli obblighi che discendono dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 89/665/CEE, secondo cui «gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace».

Ciò implica che gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare misure sostanziali o procedurali che possano privare d'effetto utile i meccanismi istituiti da questa direttiva.

Gli appalti pubblici dei concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, oltre a rispettare gli obblighi già citati, sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 8 della direttiva 93/37/CEE, che impone all'amministrazione aggiudicatrice di motivare la propria decisione entro un termine di quindici giorni, nonché alle norme relative agli strumenti di tutela previsti dalla direttiva 89/665/CEE.

3.3. LA CONCESSIONE NEI SETTORI SPECIALI

La direttiva 93/38/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni (qui di seguito «direttiva settori speciali»), non contiene norme specifiche sulle concessioni di lavori, né sulle concessioni di servizi.

Per stabilire le norme applicabili, la personalità giuridica del concedente così come la sua attività sono elementi decisivi. Possono prospettarsi varie situazioni.

- Una prima ipotesi riguarda l'attribuzione da parte dello Stato, o di un altro ente pubblico non operante specificatamente in uno dei quattro settori di cui alla direttiva settori speciali, di una concessione riguardante un'attività economica in uno di questi quattro settori. Questa attribuzione è disciplinata dalle norme e dai principi del trattato sopraindicati, nonché della direttiva lavori, se si tratta di una concessione di lavori.

Una seconda ipotesi è quella di un ente pubblico, operante specificatamente in uno dei settori di cui alla direttiva settori speciali, che decida di attribuire una concessione. Le norme e i principi del trattato sono applicabili nella misura in cui il concedente è un ente pubblico. Anche nel caso di una concessione di lavori, soltanto le norme e i principi del trattato troveranno applicazione, non essendo applicabile la direttiva lavori all'assegnazione di concessioni da parte di un ente che operi specificatamente nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE.

Infine, nell'ipotesi in cui il concedente «sia un ente privato, quest'ultimo non è sottoposto né alle norme né ai principi sopra descritti ([72]).

La Commissione confida nel fatto che la pubblicazione della presente comunicazione aiuti a chiarire le regole del gioco e ad aprire i mercati alla concorrenza nel campo delle concessioni.

La Commissione sottolinea, peraltro, che lo sforzo di trasparenza, rappresentato dalla pubblicazione della presente comunicazione, non esclude eventuali proposte legislative in materia di concessioni, se ciò divenisse necessario per incrementare la certezza giuridica.

Infine, gli elementi che oggi possono essere derivati dal trattato, dalle direttive e dalla giurisprudenza, potranno essere ulteriormente precisati dalla Corte, davanti alla quale pendono istanze pregiudiziali ([73]). Al momento opportuno, la presente comunicazione potrà dunque essere completata per integrarvi nuovi elementi.

([1]) GU C 94 del 7.4.1999, pag. 4.

([2]) La Commissione ringrazia sentitamente gli operatori economici, i rappresentanti di interessi collettivi, le autorità pubbliche e tutti i privati che, con i loro contributi, hanno permesso di arricchire la presente comunicazione.

([3]) Cfr. anche il punto 2.1.2.4 della comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea», COM(98) 143, adottata l'11 marzo 1998.

([4]) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54).

([5]) Direttiva 93/37/CEE, citata.

([6]) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1); direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1); direttiva 93/238/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84).

([7]) L'esempio più noto di concessione di lavori pubblici è il contratto mediante il quale uno Stato attribuisce ad una società il diritto di costruire e di gestire un'autostrada, permettendole di remunerarsi attraverso la riscossione di un pedaggio nei confronti dell'utente.

([8]) La verifica dovrà essere effettuata caso per caso, prendendo in considerazione vari elementi, quali l'oggetto, la durata e il valore del contratto, la capacità economica e finanziaria del concessionario, nonché ogni altro elemento utile a stabilire che il concessionario sopporta effettivamente il rischio.

([9]) Se il rimborso dei finanziamenti fosse effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice senza l'alea connessa alla gestione dell'opera, l'elemento «rischio» verrebbe meno e il contratto dovrebbe essere considerato come appalto di lavori e non come concessione. Inoltre, qualora il concessionario riceva, in maniera diretta o indiretta, durante la vigenza del contratto o anche alla scadenza di questo, una remunerazione (sotto forma di rimborso, ripianamento perdite o altro) diversa da quella derivante dalla gestione, il contratto non potrebbe più essere qualificato come concessione. Nella detta ipotesi, la compatibilità dei finanziamenti supplementari dovrà essere valutata con riferimento a tutte le disposizioni del diritto comunitario.

([10]) Ad esempio, la Commissione ha avuto modo di trattare il caso di un consorzio composto da imprenditori e da banche che s'impegnava a realizzare un'opera destinata a soddisfare le necessità dell'amministrazione aggiudicatrice in cambio del rimborso, da parte di questa, del prestito contratto, dagli imprenditori presso le banche, accompagnato da un utile per i partner privati. La Commissione ha considerato questa situazione come un appalto pubblico, in quanto il consorzio non assumeva alcuna attività di gestione e quindi non sopportava alcun rischio ad essa connesso.
La Commissione è giunta alla stessa conclusione in un altro caso in cui, malgrado un'apparenza di gestione da parte del partner privato che effettuava i lavori, detto partner beneficiava in realtà di una garanzia d'indennizzo da parte dell'amministrazione pubblica in condizioni tali che quest'ultima assumeva di fatto i rischi connessi alla gestione.

([11]) Ad esempio, quando il pedaggio di un'autostrada è fissato dallo Stato a un livello che non copre il costo della gestione.

([12]) Per esempio, il rischio di modifiche al contesto normativo durante l'esecuzione del contratto, (per esempio, in termini di tutela dell'ambiente che richiedano modifiche dell'opera o fiscali tali da sconvolgere l'equilibrio finanziario del contratto) o il rischio di obsolescenza tecnica. Tale tipo di rischi, peraltro, esiste in misura maggiore nel quadro di una concessione, tenuto conto del fatto che essa si estende per un periodo di tempo relativamente lungo (sulla durata delle concessioni, si veda infra, punto 3.1.3).

([13]) Si noti che anche nell'ipotesi di un pedaggio fittizio, a carico cioè del concedente, il rischio economico resta se la remunerazione dipende dal tasso di fruizione.

(14) In un caso istruito dalla Commissione, nonostante un'apparenza di gestione, l'amministrazione pubblica aveva garantito al partner privato indennizzi a condizioni tali da assumersi di fatto i rischi di gestione.

(15) L'assenza di riferimenti alla nozione di concessione di servizi nella direttiva servizi richiede qualche osservazione. Nonostante la Commissione, nel corso dei lavori preparatori di tale direttiva, avesse proposto di prevedere per questo tipo di concessione un regime particolare analogo a quello esistente per le concessioni di lavori, il Consiglio non ha accettato questa proposta. Occorre perciò stabilire se l'attribuzione delle concessioni di servizi non rientri interamente nel regime istituito dalla direttiva servizi. Essa si applica, come sopra precisato, ai «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice», fatte salve alcune eccezioni menzionate nella direttiva, tra le quali non figura il contratto di concessione.
L'interpretazione letterale di questa definizione, seguita da taluni autori, potrebbe portare ad includere nell'ambito di applicazione della direttiva servizi il contratto di concessione, poiché questo è stipulato a titolo oneroso e in forma scritta. Siffatta impostazione comporterebbe che l'attribuzione di una concessione di servizi dovrebbe rispettare tutte le norme di detta direttiva ed essere disciplinata, dunque, da una procedura più complessa di quella delle concessioni di lavori.
Tuttavia, in mancanza di giurisprudenza della Corte su questo punto, la Commissione, nei casi concreti da essa trattati, non ha seguito questa impostazione. Una questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte, solleva la questione della definizione e del regime giuridico applicabile alle concessioni di servizi [Causa C-324/98 Telaustria Verlags Gesellschaft mbH contro Post & Telekom Austria (Telaustria)].

(16) Sentenza della Corte del 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione/Italia (Lottomatica).

(17) Conclusioni dell'avvocato generale La Pergola nella causa C-360/96, Arnhem; conclusioni dell'avvocato generale Alber nella causa C-108/98. RI. SAN Srl/Comune di Ischia.

(18) Nella sentenza del 10 novembre 1998 nella causa C-360/96, Arnhem, punto 25, la Corte ha scartato la qualifica di concessione di servizi perché la remunerazione versata consisteva unicamente in un prezzo pagato dai pubblici poteri e non nel diritto a gestire il servizio.

(19) Conclusioni dell'avvocato generale nella causa Arnhem, cit.; conclusioni dell'avvocato generale nella causa RI.SAN Srl., cit.

(20) Sentenza della Corte del 19 aprile 1994 nella causa C-331/92 Gestion Hotelière. Racc. I-1329.

(21) Sentenza della Corte del 5 dicembre 1989 nella causa 3/88, Data Processing, Racc. 4035.

(22) La Corte ha del resto applicato lo stesso principio per delimitare gli appalti di forniture e di servizi nella sua sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal Srl contro Comune di Viano e AGAC di Reggio Emilia (Teckal).

(23) Nel senso più ampio del termine, e cioè gli atti adottati dall'insieme delle autorità pubbliche che fanno parte dell'organizzazione dello Stato (enti pubblici territoriali, regioni, circoscrizioni amministrative, comunità autonome, comuni) nonché quelli adottati da qualsiasi altro organismo che, pur godendo di personalità giuridica autonoma, sia collegato allo Stato da vincoli così stretti da poter essere considerato come facente parte dell'organizzazione di questo. Sono ugualmente compresi nella nozione di atti dello Stato gli atti ad esso imputabili, gli atti, cioè, che, pur non essendo adottati da pubbliche autorità, sono a queste imputabili in ragione degli strumenti di intervento di cui esse dispongono per impedirne l'adozione od imporne la modifica.

(24) Un ragionamento analogo va seguito riguardo alle concessioni di forniture, che vanno valutate rispetto agli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) del trattato CE.

(25) Per esempio, le concessioni di taxi o l'autorizzazione ad utilizzare la strada pubblica (edicole dei giornali, caffè all'aperto), gli atti riguardanti le farmacie, i distributori di benzina.

(26) Relazioni analoghe a quelle relative al fenomeno talvolta definito «in-house». Quest'ultimo è stato analizzato dapprima dagli avvocati generali La Pergola (nella causa Arnhem, cit.), Cosmas (nella causa Teckal cit.) e Alber (nella causa RI.SAN cit.).

(27) Nella precitata sentenza Teckal, la Corte ha precisato che perché sia applicabile la direttiva 93/36/CEE «basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall'altra, da una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo», aggiungendo che «può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano» (punto 50).

(28) Cause C-94/99 ARGE e C-324/98 (Telaustria).

(29) Nel settore dell'audiovisivo, occorre tenere conto del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam, che modifica il trattato sull'Unione europea (entrato in vigore il 1° maggio 1999).

(30) Sentenza Sacchi del 30 aprile 1974 nella causa 155/73 e Elliniki Radiophonia del 18 giugno 1991 nella causa C-260/89.

(31) Sentenza precitata Elliniki Radiophonia, punto 10.

(32) Sentenza precitata Elliniki Radiophonia, punto 12.

(33) Conviene ricordare, per quanto attiene il settore dei trasporti, che le rilevanti disposizioni in materia di libera prestazione di servizi sono, ai sensi e per gli effetti del rinvio contenuto nell'articolo 51 (ex 61), gli articoli 70-80 (ex 74-84) del trattato CE. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i principi generali di diritto comunitario si applicano in questa materia (cfr. sentenze del 4 aprile 1974, causa C-167/73, Commissione/Francia, del 30 aprile 1986, cause riunite 209/84 e 213/84, Ministère Public/ASJES e altri, del 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica ferries, del 1 ottobre 1998, causa C-38/97, Autotrasporti Librandi snc/Cuttica).
I servizi di trasporto per ferrovia, strada e vie navigabili sono, inoltre, disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1191/69 così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 che prevede i meccanismi e le procedure che le autorità pubbliche possono utilizzare al fine di assicurarsi che i loro obiettivi per il trasporto pubblico vengano raggiunti.

(34) È evidente che gli atti e i comportamenti del concessionario sono soggetti alle norme e ai principi suddetti nella misura in cui siano ascrivibili allo Stato ai sensi della giurisprudenza della Corte.

(35) Sentenza del 9 luglio 1987, cause riunite 27/86, 28/86 e 29/86, Bellini.

(36) Sentenze del 10 marzo 1987, causa 199/85, Commissione/Italia e del 17 novembre 1993, causa C-71/92, Commissione/Spagna.

(37) Sentenza Lottomatica, cit. In tale sentenza la Corte di giustizia ha ritenuto che, nella fattispecie, i compiti del concessionario si limitassero ad attività di tipo tecnico e, come tali, soggette al trattato.

(38) La Commissione ricorda che misure restrittive, anche se non discriminatorie, sono contrarie agli articoli 43 (ex 52) e 49 (ex 59) del trattato quando non siano giustificate da esigenze imperative d'interesse generale degne di tutela. È il caso delle misure che non sono né adeguate né necessarie per raggiungere lo scopo perseguito.

(39) Sentenza dell'8 ottobre 1980, causa 810/79, Überschär.

(40) Sentenza del 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank; cfr. anche sentenza del 3 febbraio 1982, cause riunite 62 e 63/81, Seco e Desquenne.

(41) Sentenza del 26 febbraio 1992, causa C-357/89.

(42) Sentenza del 7 luglio 1992, causa C-295/90.

(43) Sentenza del 22 giugno 1993, causa C-243/89, Storebælt, punto 37.

(44) Sentenza del 25 aprile 1996, causa C-87/94, Bus Wallons. Cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado (nel prosieguo il «TPG») del 17 dicembre 1998, T-203/96, Embassy Limousines & Services.

(45) A tale riguardo, va sottolineato che la presente comunicazione non pregiudica l'interpretazione di regole specifiche in materia di trasporti, previste dal trattato o da regolamenti specifici in vigore o futuri.

(46) Ad esempio, anche se il capitolato d'oneri può prevedere la possibilità per i candidati d'introdurre miglioramenti tecnici rispetto alle soluzioni previste dal concedente aggiudicatore (il che si verifica sovente nei casi di progetti di infrastruttura complessi), tali miglioramenti non possono riguardare i requisiti essenziali di un progetto e dovono essere delimitati.

(47) Sentenza Dataprocessing cit., punto 30.

(48) Sentenza Bus Wallons, cit. punto 54.

(49) Sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-275/98, Unitron Scandinavia A/S, punto 31.

(50) La trasparenza può essere garantita, tra l'altro, mediante la pubblicazione di un avviso o di una preinformazione in quotidiani, giornali specializzati o mediante affissione.

(51) Sentenza dell'11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, punto 21.

(52) Sentenza del 27 ottobre 1993, causa 127/92, punto 27.

(53) Sentenza del 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa et al., punto 21.

(54) Lo stesso dicasi, per esempio, per quanto riguarda l'obbligo di garantire un elelvato livello di protezione dell'ambiente o l'applicazione del principio di prudenza.

(55) Cfr., ad esempio, sentenza del 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland o la sentenza del TPG del 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air inter SA, punto 14.

(56) Cfr., in proposito, la giurisprudenza recente del TPG, secondo la quale il trattato deve essere applicato «quando un provvedimento adottato da uno Stato membro costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di un altro Stato membro nel suo territorio e procuri, al tempo stesso, vantaggi ad un'impresa dotandola del diritto esclusivo, a meno che siffatto provvedimento statale non persegua uno scopo legittimo, compatibile col trattato, e non si giustifichi permanentemente con esigenze imperative connesse all'interesse generale (. . .)». In questo caso, il TPG aggiunge che «occorre ancora che il provvedimento nazionale di cui trattasi sia atto a garantire il raggiungimento dello scopo che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo» (sentenza dell'8 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, punto 108).

(57) Questo principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi (in particolare nelle sentenze Vlassopoulou, del 7 maggio 1991, causa C-340/89 e Dennemeyer, del 25 luglio 1991, causa C-76/90). Nella prima sentenza, la Corte constata che «requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l'effetto di frapporre ostacoli all'esercizio, da parte di cittadini di altri Stati membri, del diritto di stabilimento loro garantito dall'articolo 43 (ex 52) del trattato CE. Tale potrebbe essere il caso se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall'interessato in un altro Stato membro». Nella sentenza Dennemeyer, la Corte precisa in particolare che «uno Stato membro non può subordinare l'esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all'osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del trattato CE dirette a garantire appunto la libera prestazione dei servizi.» Infine, nella causa Webb del 17 dicembre 1981 (causa 279/80), la Corte ha aggiunto che la libera prestazione di servizi richiede che «(. . .) lo Stato membro destinatario della prestazione (. . .) tenga conto della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per poter esercitare la propria attività nello Stato membro in cui è stabilito».

(58) Ad esempio, lo Stato membro in cui è fornita la prestazione è tenuto ad accettare le qualifiche equivalenti relative alle capacità professionali, tecniche e finanziarie dei prestatori di servizi già acquisite dagli interessati in un altro Stato membro.

(59) In tema di qualificazione delle imprese, oltre all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica, la prova dell'equivalenza può essere portata in virtù di accordi di riconoscimento reciproco dei sistemi di certificazione volontaria; tali accordi possono fondarsi sull'accreditamento che permette di dimostrare la competenza degli organismi di valutazione.

(60) Sentenza del 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners.

(61) Conclusioni dell'avvocato generale Mischio nella causa C-3/88, Dataprocessing, cit.

(62) Sentenza del 15 marzo 1988, causa 147/86, cit.

(63) Cause C-3/88 e C-272/91, Data Processing e Lottomatica, cit.

(64) Causa T-260/94, Air Inter SA, cit. Ad esempio, la Corte ha escluso l'applicazione della deroga relativa all'ordine pubblico in casi in cui essa non era sufficientemente giustificata e l'obiettivo perseguito poteva essere raggiunto con altri mezzi non implicanti una limitazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (cfr. punto 15 della sentenza C-3/88, Data Processing, cit.).

(65) Sentenza del 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot/Climatec.

(66) Sentenza del 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, punto 22.

(67) Sentenza del 15 ottobre 1987, causa 22/86, Heylens, punto 14.

(68) «Per realizzare la finalità della direttiva consistente nel garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici» (cfr. sentenza del 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes, punto 21).

(69) Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del valore globale dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice può anche invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte tale percentuale minima.

(70) Analogamente per i concessionari di servizi che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva. Le disposizioni di quest'ultima si applicano alle procedure di aggiudicazione degli appalti da esse lanciati nel quadro della concessione.

(71) Al riguardo, va ricordato che l'avvocato generale Elmer, nella causa C-433/93, Commissione/Germania, ha constatato che secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze del 20 settembre 1988, nella causa 31/87, Beentjes, e del 22 giugno 1989, nella causa 103/88, Constanzo) «le direttive sugli appalti pubblici attribuiscono ai singoli diritti di cui possono avvalersi direttamente, a determinate condizioni dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato e delle amministrazioni aggiudicatrici». L'avvocato generale sostiene, inoltre, che la direttiva 89/665/CEE, successiva a tale giurisprudenza, non limiti i diritti attribuiti da questa giurisprudenza ai singoli nei confronti delle pubbliche autorità. La direttiva, anzi, intende rafforzare «i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario ... in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette» (cfr. secondo considerando della direttiva 89/665/CEE).

(72) Tuttavia, nella misura in cui il concessionario beneficia di diritti esclusivi o speciali per attività di cui alla direttiva settori speciali, per questi appalti pubblici esso dovrà rispettare le norme di tale direttiva.

(73) Per esempio, la causa Telaustria, cit.

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.1961 — NHS/MWCR)

(2000/C 121/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 aprile 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 [2]. Per effetto di tale concentrazione le imprese Nuova Holding Subalpina SpA (NHS), appartenente al Gruppo Sanpaolo/IMI, e MWCRLux Sarl, controllata dal Gruppo Schroders, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa italiana MWCR SpA a seguito di acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— NHS: servizi bancari e finanziari anche noi confronti del pubblico;

— MCWRLux: servizi bancari e finanziari anche nei confronti del pubblico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.1961 — NHS/MWCR, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
[2] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Circolare riguardante l'attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Com'è noto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, è stata pubblicata la legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche », che è entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno.

Gli obiettivi perseguiti da tale legge sono sostanzialmente quelli di garantire la continuità realizzativa dei programmi, sovvenendo al fabbisogno di liquidità delle imprese; di alleggerire l'attività amministrativa, resa particolarmente pesante dalla applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 584; di diminuire per quanto possibile il contenzioso nella gestione degli appalti e di semplificare le procedure di risoluzione delle relative controversie.

Con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quei punti delle diverse disposizioni della legge che hanno già dato luogo a difficoltà interpretative, ed in modo particolare su quelli che implicano una scelta sui comportamenti da tenere.

1. Prima di affrontare tali problemi, è però opportuno soffermarsi brevemente sulla questione dell'*applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso* al momento dell'entrata in vigore della legge.

Al riguardo, è bene premettere che si fa riferimento alle norme della legge che riguardano la fase procedurale che precede il sorgere del vincolo obbligatorio con le imprese (es. articoli 1, 8, 9, 10, 14, ecc.); chè, invece, per le disposizioni che presuppongono il rapporto contrattuale già sorto (es. articoli 2, secondo comma, 3, ecc.), la loro applicabilità ai contratti in essere deriva o dalla loro formulazione letterale (es. art. 2, secondo comma) o dalla finalità perseguita dal legislatore (es. art. 3 ult. comma, art. 5).

Ciò premesso, con riferimento alla accennata questione di diritto transitorio, questo Ministero ritiene in via generale che debbasi procedere al rinnovo delle procedure in corso, tranne nel caso che sia già stata comunicata alle imprese l'accettazione delle loro offerte.

Si escludono peraltro dalla necessità del rinnovo integrale le procedure di appalto-concorso, essendosi dell'avviso che, anche se non è stata comunicata all'impresa l'accettazione dell'offerta, nulla vieta di integrare le procedure di appalto-concorso in conformità alla legge n. 741, chiedendo, ad esempio, alle imprese invitate di allegare all'offerta il programma dei lavori o, comunque, di far pervenire il programma, nel caso di offerte già inviate.

Premessa questa direttiva di ordine generale, si raccomanda comunque agli uffici in indirizzo di voler segnalare con la massima tempestività i casi concreti che presentassero, sotto i profili di diritto transitorio, ulteriori margini di dubbio o di incertezza operativa.

2. Per quanto riguarda l'*art. 1*, i problemi applicativi che si intendono chiarire riguardano prevalentemente il programma dei lavori e il normale andamento stagionale sfavorevole.

Al riguardo, si ritiene che gli uffici incaricati di procedere alla predisposizione del programma e all'indicazione del tempo contrattuale, dovranno tenere presenti i seguenti criteri direttivi.

In primo luogo, è necessario che il programma non si risolva in un mero andamento lineare dei lavori, come se in ogni giorno lavorativo venisse realizzata la medesima frazione dell'intero importo contrattuale.

Un tale modo di procedere non sarebbe conforme alla legge, tenuto presente anche il fatto, che all'originaria proposta di legge, l'ipotesi dell'andamento lineare veniva tenuta ben distinta dal programma dei lavori (che si applicava alle opere d'importo superiore a 2 miliardi, mentre la linearità valeva per quelle di ammontare inferiore).

Il programma dei lavori è quindi uno strumento che, benché collegato soltanto alla revisione dei prezzi, deve aderire il più possibile alla realtà del singolo lavoro.

Esso inoltre deve considerare che il periodo iniziale è impegnato per il c.d. incantieramento e, quando previsto, per l'acquisizione delle aree; sicché la produzione è in tale fase a sviluppo zero.

Questo periodo privo di produzione è naturalmente variabile a seconda dell'entità e delle specifiche difficoltà del lavoro; ed è quindi rimesso agli uffici il calcolarlo.

In questa sede si vuole tuttavia sottolineare che esiste anche un altro periodo che è a sviluppo zero, ed è quello che segue a sospensioni che non siano di pochi giorni.

In questi casi, quindi, nell'apportare al programma i conseguenti adattamenti, si terrà conto del tempo necessario per ridare operatività al cantiere.

A proposito della variabilità del programma in presenza di fatti sopravvenuti, si ricorda che il terz'ultimo comma dell'art. 1 impone di tenere fermo lo sviluppo del programma se l'interruzione temporanea o il ritardo sono addebitabili all'impresa.

Nel caso che tale imputabilità non sussista, si debbono apportare al programma gli adattamenti suggeriti dalle circostanze.

E' superfluo dire, e per ciò il legislatore ha taciuto, che il programma va allineato alla nuova realtà anche nell'ipotesi di varianti, e ciò sia con riferimento al contenuto della variante, sia ai tempi.

Per quanto riguarda il tempo contrattuale, è indispensabile innanzi tutto stabilire il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori anche sulla base delle osservazioni che seguono. A tale tempo va aggiunto quello corrispondente alle previste cause di normale andamento stagionale sfavorevole.

Il penultimo comma dell'art. 1 stabilisce che non possono essere concesse proroghe per recuperare i giorni di normale andamento stagionale sfavorevole.

In relazione a ciò, e ad evitare occasioni di contenzioso, si ritiene opportuno indicare nel capitolato speciale la quota del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, corrispondenti ai giorni di normale andamento stagionale sfavorevole.

Esprimendo tale valore, si mira a prevenire qualsiasi contestazione, dato che solo il numero di giorni eccedente quelli già calcolati è suscettibile di proroga per andamento stagionale sfavorevole.

Altro elemento che occorre tenere presente è la zona climatica in cui si svolgono i lavori, e ciò sempre ai fini del conseguente incremento del tempo utile di ultimazione.

Non vanno poi trascurate le variabili attinenti alla potenzialità delle imprese, all'ammontare dei lavori e all'incidenza sull'attività lavorativa della realizzazione di opere d'arte o comunque di categorie di lavoro impegnative.

Infine, si ricorda che, per effetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nell'edilizia, l'attività lavorativa annua presenta un tempo di svolgimento di 1762 ore, che corrispondono a duecentoventi giorni lavorativi annui.

Sull'argomento programma dei lavori non sembra per il momento necessario aggiungere altro, potendo i problemi pratici che si dovessero incontrare risolversi con consultazioni dirette.

Tuttavia, prima di concludere su questo tema, si significa che questo Ministero non intende, per il momento, avvalersi della facoltà di ancorare la revisione dei prezzi al programma dei lavori, per *i lavori d'importo compreso fra* 500 *e* 2.000 *milioni.* E' stato, infatti, considerato che questo, oltre a comportare un appesantimento (e quindi un rallentamento) nella fase preparatoria, si rivelerebbe, anche in sede di gestione dei lavori, particolarmente ritardante, a causa della necessità di tenere, sostanzialmente, una duplice contabilità. Senza trascurare, poi, il fatto che lo sviluppo del programma va adattato alle circostanze sopravvenute, innanzi ricordate.

Per queste considerazioni, non si ritiene coerente con lo spirito acceleratorio della legge adottare, specie nell'attuale situazione, il programma per i lavori rientranti in questa fascia d'importo, e ciò anche ove si sia in presenza dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 1 (appalto-concorso, ecc.).

3. L'*art. 2* della legge autorizza, alle condizioni ivi stabilite, la corresponsione alle imprese, unitamente all'acconto per revisione dei prezzi, anche del residuo 15 %.

Si ritiene di dover sottolineare che anche tale residuo 15 % deve essere corrisposto alle imprese nei termini e con gli effetti previsti nella legge n. 700.

In pratica tutto l'importo dell'acconto revisionale va erogato in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed a questa somma, in caso di ritardo, si applicano gli interessi legali e moratori secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il problema finanziario, si fa presente che, per dare attuazione all'art. 2, si può attingere alla somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge 21 dicembre 1974, n. 700, nelle ipotesi tanto del primo, quanto del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 741.

4. L'*art. 3* della legge ha svincolato la concessione dell'anticipazione dalla domanda dell'impresa, la quale può rinunciare al beneficio soltanto dopo che siano decorsi sei mesi dalla data dell'offerta, senza che l'anticipazione sia stata effettivamente accreditata all'impresa, dovendosi intendere ciò verificato all'atto dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Con riferimento all'art. 3, si richiama l'attenzione sul *carattere interpretativo dell'ultimo comma,* dove viene chiarito che l'importo da sottrarre alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1 del 1978 non si ottiene defalcando la percentuale del 20 %, o quella minore corrispondente all'aliquota dell'importo dei lavori coperta dall'anticipazione secondo le indicazioni dei decreti del Ministro del tesoro, da ciascun stato di avanzamento, ma non facendo rientrare nel calcolo revisionale l'ammontare del lavoro eseguito dalla consegna fino al raggiungimento di un importo pari alla quota anticipata e comunque non superiore al 20 % dell'importo totale dei lavori.

Con ciò viene definitivamente sciolto ogni dubbio sulla portata dell'art. 14 della legge n. 1, che molte amministrazioni in sede applicativa avevano interpretato nel primo dei sensi anzidetti, escludendo dalla revisione una quota per ciascuno stato di avanzamento. Tale interpretazione aveva però incontrato difficoltà e indotto molte imprese a rinunciare all'anticipazione, in quanto la detrazione prolungata nel tempo veniva ad incidere sugli stati di avanzamento ulteriori, sui cui importi maggiormente viene a pesare l'aumento dei costi.

Il carattere interpretativo della norma di cui al terzo comma comporta la necessità — sempre però subordinatamente ad espressa istanza delle imprese — di rivedere i conteggi relativi ai lavori già eseguiti, in maniera da procedere agli eventuali conguagli.

Prima di concludere su questo specifico punto, si deve però ricordare che per l'anno in corso si è ancora in attesa delle determinazioni del Ministro del tesoro in ordine al rinnovamento delle disposizioni che autorizzano le anticipazioni.

5. In ordine all'*art. 4* le direttive che questo Ministero ritiene di dover fornire riguardano le modalità attuative della norma, relativamente alla quantificazione degli interessi.

Premesso che la norma sembra aver legato il riconoscimento degli interessi al mero decorso dei termini, prescindendo dalla causa generatrice degli interessi stessi, si deve innanzi tutto sottolineare che gli adempimenti di cui appresso sono operanti soltanto per i pagamenti effettuati a partire dal 17 dicembre 1981.

Per quanto riguarda la concreta articolazione della norma, si dispone che gli uffici incaricati di emettere il mandato di pagamento comunichino al direttore dei lavori la data dell'emissione del certificato di acconto e del titolo di spesa.

Grazie a tale comunicazione, il direttore dei lavori conosce, ad ogni stato di avanzamento, tutti i tempi impiegati, fino all'emissione del titolo di spesa. Sulla base di questi elementi, gli sarà pertanto agevole calcolare gli interessi eventualmente maturati e aggiungerli nello stato di avanzamento successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

Nel caso che il ritardo nel pagamento si protragga fin oltre il primo stato di avanzamento successivo, si dovranno, in questo, contabilizzare gli interessi maturati a quel momento, e così nei successivi stati di avanzamento, fino a quando i pagamenti non saranno stati effettuati e non sarà possibile conoscere con precisione l'esatta misura del ritardo.

Prima di concludere sull'art. 4, si fa presente che, qualora il decreto interministeriale di cui all'art. 35, primo comma, del capitolato generale non dovesse essere emanato alla scadenza del 31 agosto 1982 si potrà operare applicando provvisoriamente l'ultimo tasso percentuale noto (che per effetto del decreto ministeriale 12 gennaio 1982 è del 23%) salvo effettuare i necessari conguagli successivamente.

6. Al pari dell'art. 1, l'*art.* 5 della legge esige una serie di chiarimenti, il primo dei quali attiene alla sua applicabilità ai lavori in corso.

A parte il fine acceleratorio che informa in particolare questa norma della legge, è da considerare che la disposizione, pur avendo un riflesso anche sul rapporto contrattuale in quanto lega al trascorrere del termine per il collaudo (o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione), incrementato di due mesi per l'approvazione, gli effetti contemplati nel penultimo comma, incide sul procedimento di collaudo.

L'art. 5, nell'imporre cioè termini perentori all'attività dell'amministrazione, supera ed assorbe ogni diversa previsione.

Si deve ritenere, pertanto, che per i lavori per i quali l'ultimazione non è ancora intervenuta il termine dei sei mesi inizierà a decorrere dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori (art. 62 del regio decreto n. 350 del 1895), mentre per quanto riguarda i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della legge n. 741, i termini decorreranno dal 17 dicembre 1981.

Qualora il collaudo non sia ancora iniziato, occorrerà provvedere a sollecitare i collaudatori affinché diano corso alla loro attività con la necessaria sollecitudine in maniera da concludere le operazioni nei termini.

Nel caso che la nomina del collaudatore non sia ancora intervenuta, si dovrà procedere con ogni sollecitudine alla nomina stessa, tenendo presente che per i lavori già ultimati d'importo tra i 150 e 1.000 milioni per i quali non v'è stata ancora nomina del collaudatore, si potrà fare l'uso più esteso della facoltà dell'Amministrazione di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione.

Per il futuro, invece, si dispone che solo per i lavori fino a 500 milioni la verifica avvenga attraverso il certificato di regolare esecuzione, eccettuati i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici ovvero si ritenga opportuno e necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e, in ogni caso, quando occorra provvedersi del collaudo statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che il termine al quale l'art. 5 lega il prodursi degli effetti previsti al penultimo comma, è costituito da quello necessario per collaudare i lavori incrementato dai due mesi per la approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione.

Si sottolinea, comunque, che l'effetto dell'inutile decorso dei termini di cui sopra non è quello derivante per i lavori privati dal combinato disposto degli articoli 1667, primo comma, e 1665 quarto comma, del codice civile.

Nel caso dell'art. 5, infatti, la decorrenza dei termini non comporta l'accettazione dell'opera con i vizi e le difformità riconosciuti o riconoscibili — tant'è vero che il penultimo comma fa salve le eventuali responsabilità a carico dell'appaltatore accertate in sede di collaudo — ma ha soltanto l'effetto dell'estinzione delle garanzie prestate o della restituzione delle somme trattenute sui pagamenti per lavori eseguiti o per revisione dei prezzi.

Se nel corso della verifica vengono accertate responsabilità a carico dell'impresa, si dovrà comunicare immediatamente quanto sopra agli uffici in maniera da conservare i poteri dell'amministrazione sulle somme di cui al penultimo comma dell'art. 5.

Si dovrà inoltre immediatamente contestare all'impresa punto per punto e dando adeguato conto degli addebiti mossi.

7. Con riferimento all'*art.* 6 della legge n. 741, non vi sono particolari indicazioni da fornire, tranne quelle di adeguare gli schemi degli atti contrattuali alla nuova realtà normativa.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, è evidente che la sua ragione ispiratrice è stata, come si è detto, quella di accrescere la liquidità delle imprese per garantire la continuità operativa nella realizzazione dei programmi.

Essendo questo lo spirito della norma, e non essendovi, d'altra parte, elementi testuali in contrario, deve ritenersi che la disposizione si applichi immediatamente ai contratti da stipulare a prescindere dalla data in cui l'offerta è stata presentata.

8. L'*art.* 7 non presenta problemi applicativi particolari.

Per quanto riguarda questo Ministero nemmeno l'ultimo comma è sostanzialmente innovativo, dato che, fin dal 1978, l'amministrazione dei lavori pubblici aveva prescritto di indicare soltanto la categoria prevalente di iscrizione all'albo (cfr. circolare n. 618 del 25 novembre 1978).

9. Chiarimenti e direttive richiede invece l'*art.* 8.

La norma mira a garantire la completa aderenza dei prezzi di progetto alla realtà di mercato in atto nel momento in cui si tiene la gara, o meglio in cui si chiede alle imprese di presentare la propria offerta.

In verità, questa aderenza ad una situazione di mercato aggiornata doveva essere assicurata già in precedenza, ma la lunghezza delle procedure rendeva ciò impossibile e d'altra parte la loro rinnovazione non permetteva mai di raggiungere tale risultato.

L'innovazione introdotta dall'art. 8 consiste nel rendere possibile tale aderenza, evitando che l'esigenza di ripercorrere le diverse fasi procedimentali renda irraggiungibile l'obiettivo di porre in gara progetti con prezzi aggiornati a tale data.

Quanto al criterio da seguire nell'aggiornamento, esso è simile a quello fissato nell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e cioè quello di procedere con i criteri ritenuti dall'amministrazione più congrui, salvo però a non superare gli aumenti registrati ai fini revisionali.

Peraltro, siccome le rivelazioni effettuate dalle commissioni regionali per la revisione dei prezzi non possono, per loro natura, presentarsi aggiornate a « prima della gara », sembra opportuno effettuare delle proiezioni sulla base dell'andamento dei prezzi registrato nell'ultimo periodo; questo, naturalmente, nel caso di rilevazioni che presentino ritardi di mesi.

10. L'*art.* 9 — che non è alternativo all'art. 8, non essendo la presenza di prezzi non aggiornati l'unica causa che tiene le imprese lontane dalle gare — pone un problema di compatibilità con il criterio di aggiudicazione che questo Ministero intende adottare per i lavori di propria competenza.

Esprimendo tale valore, si mira a prevenire qualsiasi contestazione, dato che solo il numero di giorni eccedente quelli già calcolati è suscettibile di proroga per andamento stagionale sfavorevole.

Altro elemento che occorre tenere presente è la zona climatica in cui si svolgono i lavori, e ciò sempre ai fini del conseguente incremento del tempo utile di ultimazione.

Non vanno poi trascurate le variabili attinenti alla potenzialità delle imprese, all'ammontare dei lavori e all'incidenza sull'attività lavorativa della realizzazione di opere d'arte o comunque di categorie di lavoro impegnative.

Infine, si ricorda che, per effetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nell'edilizia, l'attività lavorativa annua presenta un tempo di svolgimento di 1762 ore, che corrispondono a duecentoventi giorni lavorativi annui.

Sull'argomento programma dei lavori non sembra per il momento necessario aggiungere altro, potendo i problemi pratici che si dovessero incontrare risolversi con consultazioni dirette.

Tuttavia, prima di concludere su questo tema, si significa che questo Ministero non intende, per il momento, avvalersi della facoltà di ancorare la revisione dei prezzi al programma dei lavori, per *i lavori d'importo compreso fra* 500 e 2.000 *milioni*. E' stato, infatti, considerato che questo, oltre a comportare un appesantimento (e quindi un rallentamento) nella fase preparatoria, si rivelerebbe, anche in sede di gestione dei lavori, particolarmente ritardante, a causa della necessità di tenere, sostanzialmente, una duplice contabilità. Senza trascurare, poi, il fatto che lo sviluppo del programma va adattato alle circostanze sopravvenute, innanzi ricordate.

Per queste considerazioni, non si ritiene coerente con lo spirito acceleratorio della legge adottare, specie nell'attuale situazione, il programma per i lavori rientranti in questa fascia d'importo, e ciò anche ove si sia in presenza dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 1 (appalto-concorso, ecc.).

3. L'*art. 2* della legge autorizza, alle condizioni ivi stabilite, la corresponsione alle imprese, unitamente all'acconto per revisione dei prezzi, anche del residuo 15 %.

Si ritiene di dover sottolineare che anche tale residuo 15 % deve essere corrisposto alle imprese nei termini e con gli effetti previsti nella legge n. 700.

In pratica tutto l'importo dell'acconto revisionale va erogato in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori, ed a questa somma, in caso di ritardo, si applicano gli interessi legali e moratori secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il problema finanziario, si fa presente che, per dare attuazione all'art. 2, si può attingere alla somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge 21 dicembre 1974, n. 700, nelle ipotesi tanto del primo, quanto del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 741.

4. L'*art. 3* della legge ha svincolato la concessione dell'anticipazione dalla domanda dell'impresa, la quale può rinunciare al beneficio soltanto dopo che siano decorsi sei mesi dalla data dell'offerta, senza che l'anticipazione sia stata effettivamente accreditata all'impresa, dovendosi intendere ciò verificato all'atto dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Con riferimento all'art. 3, si richiama l'attenzione sul *carattere interpretativo dell'ultimo comma,* dove viene chiarito che l'importo da sottrarre alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1 del 1978 non si ottiene defalcando la percentuale del 20 %, o quella minore corrispondente all'aliquota dell'importo dei lavori coperta dall'anticipazione secondo le indicazioni dei decreti del Ministro del tesoro, da ciascun stato di avanzamento, ma non facendo rientrare nel calcolo revisionale l'ammontare del lavoro eseguito dalla consegna fino al raggiungimento di un importo pari alla quota anticipata e comunque non superiore al 20 % dell'importo totale dei lavori.

Con ciò viene definitivamente sciolto ogni dubbio sulla portata dell'art. 14 della legge n. 1, che molte amministrazioni in sede applicativa avevano interpretato nel primo dei sensi anzidetti, escludendo dalla revisione una quota per ciascuno stato di avanzamento. Tale interpretazione aveva però incontrato difficoltà e indotto molte imprese a rinunciare all'anticipazione, in quanto la detrazione prolungata nel tempo veniva ad incidere sugli stati di avanzamento ulteriori, sui cui importi maggiormente viene a pesare l'aumento dei costi.

Il carattere interpretativo della norma di cui al terzo comma comporta la necessità — sempre però subordinatamente ad espressa istanza delle imprese — di rivedere i conteggi relativi ai lavori già eseguiti, in maniera da procedere agli eventuali conguagli.

Prima di concludere su questo specifico punto, si deve però ricordare che per l'anno in corso si è ancora in attesa delle determinazioni del Ministro del tesoro in ordine al rinnovamento delle disposizioni che autorizzano le anticipazioni.

5. In ordine all'*art. 4* le direttive che questo Ministero ritiene di dover fornire riguardano le modalità attuative della norma, relativamente alla quantificazione degli interessi.

Premesso che la norma sembra aver legato il riconoscimento degli interessi al mero decorso dei termini, prescindendo dalla causa generatrice degli interessi stessi, si deve innanzi tutto sottolineare che gli adempimenti di cui appresso sono operanti soltanto per i pagamenti effettuati a partire dal 17 dicembre 1981.

Per quanto riguarda la concreta articolazione della norma, si dispone che gli uffici incaricati di emettere il mandato di pagamento comunichino al direttore dei lavori la data dell'emissione del certificato di acconto e del titolo di spesa.

Grazie a tale comunicazione, il direttore dei lavori conosce, ad ogni stato di avanzamento, tutti i tempi impiegati, fino all'emissione del titolo di spesa. Sulla base di questi elementi, gli sarà pertanto agevole calcolare gli interessi eventualmente maturati e aggiungerli nello stato di avanzamento successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.

Nel caso che il ritardo nel pagamento si protragga fin oltre il primo stato di avanzamento successivo, si dovranno, in questo, contabilizzare gli interessi maturati a quel momento, e così nei successivi stati di avanzamento, fino a quando i pagamenti non saranno stati effettuati e non sarà possibile conoscere con precisione l'esatta misura del ritardo.

Come si dirà a proposito dell'art. 10, il criterio da seguirsi è quello degli articoli 1, lettera *d*), e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Ebbene, si è del parere che tale criterio non renda incompatibile l'ammissione di offerte anche in aumento.

Il riferimento ai « ribassi », di cui all'art. 4 della citata legge n. 14 del 1973 non contrasta con la possibilità di presentare offerte in aumento sin dal primo esperimento di gara, considerato che l'ammissione di queste ultime è legittimata per la prima volta dall'art. 9 della legge n. 741 del 1981, mentre in precedenza non era ammessa se non nei casi di asta pubblica e solo dopo il primo esperimento di gara andato deserto.

Un'interpretazione sistematica porta a concludere che l'art. 4 della legge n. 14 del 1973 è integrato dall'art. 9 della legge n. 741.

Quanto al modo di procedere, esso è quello minuziosamente descritto nell'art. 4. Va solo aggiunto che se tra le offerte che presentano i maggiori ribassi sono presenti anche offerte in aumento si procederà con media algebrica fra valori di segno diverso.

11. Con riferimento all'*art. 10* della legge si dispone innanzi tutto di adottare quale criterio di affidamento mediante licitazione privata dei lavori di competenza di questo Ministero il sistema dell'art. 1, lettera *d*), della legge n. 14 del 1973, i cui procedimenti sono regolati dall'art. 4.

Le ragioni di questa scelta sono le medesime contenute nella precedente circolare di quest'amministrazione del 6 novembre 1979, n. 1132.

Quanto alla pubblicità, l'art. 10, terzo comma, si riferisce a « tutti i lavori pubblici », senza distinzione di importo.

Le nuove disposizioni, valide transitoriamente sino alla data del 31 dicembre 1983, non modificano, comunque, i sistemi semplificati di pubblicità, di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 14 del 1973.

Com'è noto, tale norma, nel testo modificato dall'articolo 36 della legge n. 1 del 1978, stabiliva che per i lavori d'importo fino a 100 milioni la pubblicità fosse da effettuare nell'albo pretorio del comune in cui l'ente committente ha sede; mentre per i lavori di ammontare compreso fra 100 e 1.000 milioni, la stessa norma stabiliva che la notizia delle prossime gare potesse essere data nell'albo dell'ente e su un quotidiano a diffusione regionale, nel caso di comprovati motivi di necessità e di urgenza.

La finalità acceleratoria dell'art. 10 rende palese la sua applicazione ai soli lavori assoggettati alla pubblicità normale, ed esclude quindi che nel suo ambito ricadano i casi che per il precedente regime godevano già di un sistema semplificato.

Tutto questo si ricorda per sottolineare che altrimenti, tali lavori, fruenti di forme di pubblicità semplificata, verrebbero assoggettati al nuovo regime che, rispetto al loro, è notevolmente più pesante.

Resta inteso che per l'appalto-concorso non v'è luogo a pubblicità se si tratta di lavori d'importo fino a 1 miliardo, dato che l'art. 10 si pone come eccezione ad una regola che prevede la pubblicità dell'appalto-concorso soltanto per lavori di ammontare superiore ad un miliardo.

Quanto poi al numero di quotidiani sui quali effettuare la pubblicità richiesta dalle nuove disposizioni, si ritiene pienamente soddisfatta l'esigenza di diffusione della notizia se questa appare su due quotidiani principali, cioè a carattere nazionale, e su due a diffusione regionale.

12. Sull'*art. 11*, non sono da fornire istruzioni, ma solo il chiarimento che le varianti previste si riferiscono anche, e soprattutto, a quelle superiori al quinto d'obbligo. Per quanto riguarda i premi di incentivazione di cui all'*art. 12*, si potrà prevederne l'inserimento in contratto ogni qual volta sussistano particolari ragioni di interesse pubblico che impongano di disporre prima possibile dei lavori appaltati.

Quanto all'entità del premio, essa potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale.

Nemmeno l'*art. 13* esige particolari chiarimenti, trattandosi tra l'altro di norma presente nell'ordinamento fin dal 1924, anche se non espressamente prevista dalla legge n. 584 del 1977.

13. Con riferimento all'*art. 14*, e a proposito dell'applicabilità della legge n. 741 ai procedimenti in corso, gli uffici dovranno tenere conto nella redazione dei progetti della nuova entità delle spese generali, sempre che non sia stata già indetta la gara o, nel caso di trattativa privata, richiesto all'impresa di inviare l'offerta. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si potrà attingere intanto alle somme a disposizione per il conseguente incremento di spesa. Quanto infine all'entità delle spese generali, si dovrà mantenere la proporzione con i criteri seguiti in precedenza, sicché se l'ammontare delle spese generali era del 12 %, adesso dovrà essere del 15 %.

14. L'*art. 15* contiene norme che non richiedono alcun chiarimento, a differenza dell'*art. 16*, il quale comporta una scelta dell'amministrazione.

A tale riguardo, si deve premettere che la regola fissata dal legislatore è il ricorso dell'arbitrato, e che la opzione per il giudice ordinario è l'eccezione.

Sulla base di tale premessa, va tuttavia ulteriormente considerato che per i lavori di non elevato importo, non pare opportuno il ricorso all'arbitrato.

Per quanto si tratti di procedura più snella e che assicura cognizione particolarmente competente delle questioni insorte, si deve ritenere per il momento inopportuno prevedere il ricorso all'arbitrato, allorché l'importo a base d'asta sia inferiore a 1 miliardo.

Per questi lavori, quindi, tanto il capitolato speciale, quanto l'invito dovranno espressamente contenere la clausola di esclusione della competenza arbitrale.

Questo tuttavia non esclude che se in corso d'opera, e specialmente per le controversie previste dall'art. 44 del capitolato generale, le parti dovessero convenire sull'opportunità di rimettere al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie, ciò si potrà realizzare sull'accordo delle parti.

15. Con riferimento, infine, all'*art. 17*, non vi sono motivi per intervenire con direttive. Un chiarimento sembra comunque necessario per comprendere la ragion d'essere della norma.

L'articolo stabilisce, al primo comma, che per i ricorsi amministrativi in materia di revisione prezzi disciplinati dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modifiche, non si applicano né l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sulla semplificazione dei procedimenti in materia di

ricorsi amministrativi, né l'art. 20 (l'art. 17 dice « 29 » ma si tratta di un mero errore di stampa) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. In base a tali norme (articoli 6 e 20 citati) se i ricorsi amministrativi non vengono decisi entro novanta giorni dalla presentazione, si forma il c.d. silenzio-rigetto; da codesto momento decorre il termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo.

La disposizione dettata dal primo comma dell'art. 17, sull'inapplicabilità ai ricorsi per la revisione dei prezzi delle norme che regolano il silenzio-rigetto, tende a prevenire numerosi ricorsi giurisdizionali, di solito proposti cautelativamente dalle imprese, entro sessanta giorni dallo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo, allo scopo di evitare la decadenza dal ricorso giurisdizionale per mancata impugnazione del silenzio-rigetto.

Si è così legislativamente accolta una soluzione diversa da quella additata dalla giurisprudenza che, ad evitare l'inconveniente del silenzio-rigetto, aveva spostato il decorso del termine di novanta giorni comminato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 dalla data di presentazione del ricorso a quella del deposito del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 (v. C.d. St., sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403).

Peraltro col secondo comma dell'art. 17 si demanda alla volontà dell'interessato la scelta tra il proporre ricorso giurisdizionale nei sessanta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, e il differirlo al sessantesimo giorno dall'emissione del parere di detta commissione. Ove la scelta cada sulla seconda alternativa il ricorrente (scl. in via amministrativa), scaduti i novanta giorni dalla presentazione del ricorso, può, entro i successivi sessanta giorni, dichiarare all'autorità adita di voler attendere l'emissione del mentovato parere prima di proporre eventuale ricorso giurisdizionale.

La norma sembra applicabile, in quanto norma processuale, anche ai ricorsi amministrativi per revisione prezzi, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 741 (17 dicembre 1981).

Il Ministro: NICOLAZZI

(1986)

prese interessate *dopo l'entrata in vigore della legge in oggetto* va corrisposto, per l'espressa lettera del primo comma dell'art. 2, «nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974 n. 700».

Pertanto *anche* detto 15 per cento verrà calcolato in sede di corresponsione dell'acconto per i lavori eseguiti e per il relativo pagamento, escluso ogni parere già previsto dalla vigente normativa, potrà utilizzarsi, ove necessario, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori, salva la successiva apposita integrazione (cosiddetto «reintegro»).

Gli uffici periferici, allorquando i lavori avranno raggiunto un avanzamento pari all'85 per cento dell'ammontare contrattuale complessivo (importo originario per lavori + importi suppletivi eventuali), dovranno trasmettere immediatamente a questa Direzione Generale (Direzione Centrale Tecnica Ispettiva delle Strade ed autostrade statali) i relativi elaborati revisionali *con tutta la connessa documentazione.*

Quanto sopra precisato in ordine al disposto del primo comma dell'art. 2 della legge n. 741/1981 in argomento, per quanto concerne il secondo comma si osserva che, come accennato, la norma ivi contenuta autorizza il pagamento alle imprese interessate *degli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi* realtivi a lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della stessa citata legge.

Trattasi delle «trattenute» pari al 15 per cento dell'importo dei singoli acconti corrisposti a termini della legge n. 700/1974 e, pari ad un percentuale anche maggiore (ordinariamente il 20 per cento), per gli acconti corrisposti in applicazione della normativa anteriore alla stessa legge n. 700.

Il pagamento delle cennate somme residue verrà effettuato facendo gravare la relativa spesa sugli importi impegnati per il titolo «revisione dei prezzi» nel quadro economico del singolo rapporto contrattuale d'appalto.

Ove detti importi risultino già assorbiti da precedenti emessi titoli di spesa si dovrà provvedere mediante nuovo apposito impegno, sempre che l'impegno stesso sia valutato compatibile con le disponibilità di competenza e di cassa.

Ai fini della corresponsione, subordinatamente a garanzia, degli importi revisionali residui di cui trattasi (art. 2, secondo comma, legge n. 741/1981) si dispone:

a) l'impresa interessata dovrà inoltrare domanda indirizzata a questa Direzione Generale (Direzione Centrale Amministrativa Gestione Lavori ed Autostrade) e, per conoscenza , all'ufficio periferico competente;

b) il competente Compartimento della viabilità o Ufficio speciale trasmetterà, con ogni sollecitudine, apposita relazione sia sullo stato dei lavori, sia sugli importi revisionali corrisposti, precisando quelli residui che dovrebbero corrispondersi;

c) la Direzione Centrale Amministrativa Gestione Lavori ed Autostrade, esaminata la documentazione pervenuta, provvederà, ove possibile, a richiedere alla stessa impresa interessata la necessaria fidejussione precisandone l'importo (residuo revisionale + I.V.A.);

d) pervenuta la garanzia fidejussoria verrà disposto il pagamento con specifico provvedimento.

Si segnala il più attento adempimento delle impartite istruzioni.

Circolare ANAS
Direzione Centrale Tecnico Ispettiva strade ed autostrade statali
1 febbraio 1982, n. 25
Legge 10 dicembre 1981, n. 741 - Programma lavori - Tempi contrattuali

È noto che la legge 10 dicembre 1981 n. 741 prescrive, all'art. 1, che per i lavori di importo superiore a lire 2 miliardi (e, facoltativamente, per i lavori di importo compreso fa L. 500 milioni e L. 2 miliardi) l'Amministrazione predispone il programma dello sviluppo esecutivo dei lavori, programma che deve essere allegato al Capitolato Speciale e che deve essere menzionato nella lettera di invito alle Imprese.

Conseguentemente, si dispone che ai Capitolati Speciali che corredano i progetti da sottoporre all'esame degli organi Consultivi, per tutti i lavori di importo superiore a L. 500 milioni, sia unito il programma di sviluppo dei lavori che deve avere di massima il seguente andamento:

a) il lavori possono avere sviluppo zero nel periodo iniziale, durante il quale debbono essere effettuate le installazioni dei cantieri e acquisite le aree necessarie alla costruzione dell'opera;

b) entro un quarto del tempo contrattuale Tc deve essere eseguito almeno l'8% dell'importo totale dei lavori;

c) entro la metà del tempo contrattuale Tc deve essere eseguito almeno il 35% dell'importo totale dei lavori;

d) entro i tre quarti del tempo contrattuale Tc deve essere eseguito almeno il 70% dell'importo totale dei lavori;

e) nei tempi intermedi a quelli sopra definiti il diagramma ha sviluppo lineare.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che, sempre a norma dell'art. 1 della Legge di cui trattasi, non verranno concesse proroghe per rallentamenti o soste imputabili ad andamento stagionale, essendo tali rallentamenti o soste già compiute nel tempo contrattuale Tc assegnato e ciò dovrà esere esplicitamento chiarito in calce al programma di sviluppo lavori.

Per quanto concerne il tempo contrattuale Tc, si fa presente che esso è stato ritenuto funzione dei seguenti parametri principalmente:

— zona climatica;
— altitudine;
— installazione cantieri ed espropriazioni;
— avversità meteoriche;
— potenzialità della Impresa (per importo di iscrizione all'A.N.C.);
— grado di difficoltà dei lavori (incidenza viadotti e gallerie);
— ammontare dei lavori.

È stato pertanto predisposto l'unito fascicolo dotato di una tabella attraverso la quale si rende possibile, conoscendo i dati distintivi di ogni singolo lavoro, determinare il tempo contrattuale Tc da prevedere per l'esecuzione del lavoro stesso.

Come è possibile notare, il tempo Tc è variabile tra i 20 ed i 40 mesi, salvo gli incrementi per l'altitudine e per le fasce di importo (di 3 in 3 miliardi di lire) oltre i 12 miliardi di lire.

I tempi Tc sono determinati si riferiscono peraltro a lavori stradali ordinari. Tempi notevolemente minori (e, correlativamente tempi minori, se non nulli, di avviamento) possono esere assegnati a lavori tipicamente stagionali (pavimentazioni) o che non richiedano installazione di cantieri ad hoc o l'effettuazione di espropri, mentre tempi diversi possono esere oggetto di apposita determinazione in caso di lavori di particolare natura, giacitura ed importanza.

In tale maniera stabilito il tempo contrattuale Tc di esecuzione dei lavori, si chiarisce in aggiunta:

— in caso di sospensione dei lavori, disposta per motivi dell'Amministrazione, in genere diversi da quelli relativi ad «andamento stagionale sfavorevole», il tempo contrattuale Tc verrà aumentato dal tempo Ts (durata della sospensione). Ciò comporterà una traslazione del programma dei lavori parallelamente a se stesso nel tratto successivo al verificarsi della sospensione;

— in caso di concessione di proroga al termine di ultimazione, il tempo contrattuale Tc verrà aumentato del tempo Tp (proroga concessa). Ciò comporterà una modifica lineare del programma dei lavori nel tratto successivo alla domanda di proroga, nel senso che tutte le successive ascisse del programma verranno gradualmente aumentate di un valore da O alla domanda a Tp a fine lavori;

— in caso di stipula di atto aggiuntivo comportante un maggior termine ma non un maggior importo di lavori, ci si regolerà come per il caso precedente, salvo fissare l'inizio del flesso alla data di autorizzazione dell'Amministrazione alla esecuzione dei lavori in variante (autorizzazione che può essere impartita dopo l'esame favorevole della perizia da parte dell'organo Consultivo, a termine dell'art. 11 della nuova legge);

— in caso di stipula di atto aggiuntivo comportante invece un maggior importo di lavori ed un maggior tempo di esecuzione (da assumere in genere proporzionale al tempo Tc originario), il maggior tempo ed il maggior importo verranno aggiunti a quelli iniziali e le variazioni saranno graduali, a partire dalla stessa data di autorizzazione di cui sopra;

— nel caso di atto aggiuntivo comportante variazioni di termini, appare necessario che venga, tra le altre clausole, prevista quella inerente la variazione del programma come sopra visto, variazione che dovrà essere preliminarmente accettata dall'Impresa nell'atto di sottomissione. Negli altri casi (sospensione, proroga), sembra invece opportuno che l'Impresa dichiari in calce al verbale o alla domanda di accettare la variazione al programma conseguente alla sospensione o alla proroga.

Nel far presente che con separata circolare della Direzione Centrale Tecnica vengono segnalate le modifiche da apportare al Capitolato Speciale d'Appalto conseguenti alla emanazione della stessa Legge n. 741, si resta in attesa di assicurazione di esatto adempimento delle presenti disposizioni.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE STRADE ED AUTOSTRADE/AGV

Prot. n. 890

Roma, 23 [illegible] 2003

Al Presidente dell'Anas Spa
Via Monzambano, 10
00185 ROMA

Oggetto: Bilancio Anas dell'esercizio finanziario 2002.

L'assemblea dell'ANAS S.p.A., nella riunione del 20 giugno 2003, ha modificato, previa approvazione intervenuta con D.I. in data 5.06.2003, l'art. 23 dello Statuto, stabilendo che il primo esercizio sociale avesse inizio dalla data della prima assemblea (19 dicembre 2002) e terminasse il 31 dicembre del 2003.

Il Bilancio consuntivo dell'ANAS per l'esercizio finanziario 2002, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2003, è stato pertanto chiuso alla data del 18/12/2002, anticipatamente rispetto alla normale chiusura del 31 dicembre.

Tale anticipazione di chiusura dell'esercizio, necessaria per effetto della trasformazione dell'Ente in Società per azioni, se da un lato non modifica sostanzialmente l'impostazione formale del documento, dall'altro non consente una analisi dettagliata di raffronto tra le risultanze dell'anno finanziario 2002 ed il precedente anno 2001.

Il consuntivo dell'anno 2002 non comprende, infatti, gli eventi economici e, soprattutto, finanziari intercorsi nel periodo 19-31 dicembre quali, ad esempio, la corresponsione degli emolumenti e delle indennità accessorie di fine anno, il pagamento di fatture e di SAL sistematicamente di entità ragguardevole nell'ultimo periodo dell'anno.

Sul bilancio in esame si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip. R.G.S. – I.G.F., con nota n. 19756 del 26.02.04.

I valori sintetizzati del bilancio finanziario 2002 sono di seguito rappresentati e raffrontati a quelli del biennio precedente :

valori in migliaia di €	2002	2001	2000
Entrate correnti	560.899	629.227	838.122
Spese correnti	427.522	529.375	608.456
Risultato	133.377	289.852	229.666
Entrate in c/capitale	3.481.902	3.135.787	4.765.381
Spese in c/capitale	4.305.663	2.842.018	4.485.802
Risultato	- 823.762	293.768	279.580
Accensione mutui	1.436.638	1.807	1.857
Rimborso mutui	911.222	414.4 0	1.095.809
Saldo	525.416	- 412.653	- 1.093.952
Partite di giro *(entrate)*	79.621	127.813	110.756
Partite di giro *(uscite)*	79.621	127.813	110.756
Saldo	-	-	-
Entrate totali	5.479.439	3.966.821	5.605.360
Spese totali	5.644.407	3.785.853	6.180.067
Risultato finanziario	- 164.969	180.968	- 584.707
Totale entrate	***5.559.059***	***4.094.634***	***5.716.116***
Totale uscite	***5.724.028***	***3.913.666***	***6.300.823***

Dal prospetto di riepilogo sopra evidenziato si evince che il totale delle spese impegnate è pari a 5.724 mln di euro con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente.

All'interno di questo aggregato, le somme impegnate in conto capitale sono aumentate del 51% rispetto all'anno precedente; le spese per il rimborso delle rate di mutui sono aumentate del 120% e, a seguito del federalismo stradale sono, invece, diminuite le spese correnti rispetto all'anno precedente del 19%.

Da un punto di vista civilistico l'esercizio 2002 dell'ANAS è rappresentato, in coerenza con la sua trasformazione in SpA, qui di seguito dalla sintesi del conto economico e dello stato patrimoniale.

Conto economico riclassificato

(valori espressi in €)

		2002	2001
A	Ricavi caratteristici	2.832.646.303	2.921.691.238
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.898.929	56.921.590
	2) Ricavi vari	85.370.223	81.494.813
	3) Contributi Enti		
	4) Contributo per rimborso interessi su mutui	38.311.832	85.795.441
	5) Contributi in conto esercizio	475.788.555	718.819.825
	6) Contributi per lavori	2.200.276.764	1.978.222.178
	7) Contributi per differenza cambio su mutui		437.391
B	Costi del personale	-284.404.776	-342.721.941
	8) Per il personale	-284.404.776	-342.721.941
	Primo margine	2..548.241.527	2.578.969.297
C	Costi della gestione caratteristica	-2.466.776.245	-2.408.905.705
	9) Per materie prime, suss., di consumo e merci	-13.002.206	-17.284.124
	10) Per servizi propri dell'ente	-88.579.307	-92.011.151
	11) Per lavori sulla rete stradale	-1.840.634.095	-1.804.830.848
	12) Per contributi a favore di terzi	-192.415.939	-158.128.227
	13) Oneri diversi di gestione	-326.150.871	-333.012.785
	14) Per il godimento di beni di terzi	-5.993.826	-3.638.570
	Margine operativo lordo	81.465.282	170.063.592
D	Ammortamenti e accantonamenti	-67.573.672	-44.329.222
	15) Ammortamenti e svalutazioni	-68.167.247	-43.698.022
	16) Variaz. delle rimanenze di materie prime	593.575	631.200
	17) Altri accantonamenti		
	Risultato operativo netto	13.891.610	125.734.369
E	Proventi ed oneri finanziari	-1.719.595	-97.186.684
	18) Proventi da imprese collegate		
	19) Proventi diversi		
	20) Rettifiche di valore di attività finanziarie	53.053.769	-59.845
	21) Interessi e altri oneri finanziari	-56.990.986	-102.392.145
	22) Altri	2.217.622	5.265.307
	Risultato ordinario	12.172.015	28.547.685
F	Proventi ed oneri straordinari	5.931.986	-5.965.509
	23) Plusvalenze da alienazioni	434.796	164.006
	24) Plusvalenze varie	22.812.188	5.646.577
	25) Minusvalenze	-17.314.998	-11.776.093
G	Risultato prima delle imposte	18.104.001	22.582.176
	26) Imposte sul reddito	-18.104.001	22.582.176
	Risultato netto	0	0

Dall'analisi del conto economico riclassificato, si evince che nell'esercizio 2002 i ricavi dell'azienda ammontano a € 2.832, inferiori del 3% rispetto quelli del 2001.

Dall'analisi della loro composizione è facile rilevare quale maggiore criticità dell'azienda l'esigua rilevanza delle entrate proprie, pari a € 32,8 mln rispetto al totale delle entrate. Anche se riferite all'Anas ancora Ente pubblico, si tratta comunque di un valore assolutamente irrilevante rispetto al valore attuale dei trasferimenti a carico della finanza pubblica, se rapportato all'obiettivo di un autofinanziamento della Società in misura pari ad almeno il 50% necessario per la sua

"fuoriuscita" dal settore pubblico recentemente ribadito in occasione della presentazione del piano industriale 2003-2005.

Con riferimento alla composizione delle spese ed alla destinazione delle risorse dell'esercizio, l'analisi del conto economico riclassificato evidenzia un decremento delle spese del personale (da € 342 a € 284 mln) in misura del 17% rispetto all'anno precedente. In considerazione della disomogeneità dei dati dell'esercizio 2002, sopra rilevata, per il raffronto dei dati del personale rispetto all'anno precedente risulta più attendibile il valore aggregato del numero dei dipendenti che, alla chiusura dell'esercizio in esame, risulta essere di 6.288 unità rispetto a quello degli esercizi 2001 e 2000 rispettivamente pari a 6.759 ed a 8.737.

I costi di gestione, raffrontati in valore assoluto con quelli dell'anno 2001, sono lievemente aumentati. In contro tendenza rispetto ai dati del costo del personale, il lieve incremento delle spese di gestione, se riportato ad omogeneità rispetto al corrispondente dato del 2001, potrebbe evidenziare un aumento molto più sensibile, comunque incoerente con la tendenza alla diminuzione registrata negli anni precedenti in considerazione del trasferimento delle competenze dall'ANAS agli enti territoriali.

L'analisi dello Stato Patrimoniale evidenzia una riduzione dei valori dei conti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali dovute, secondo quanto riportato in nota integrativa, ad un accertamento che meglio evidenzia una più attendibile stima del valore dei beni. In proposito, viene, altresì, evidenziato che tale valore di iscrizione in bilancio dei beni dell'azienda sarà soggetto ad ulteriori variazioni in quanto è tutt'ora in corso la ricognizione dei beni passati in proprietà all'Ente/Società da parte di un società specializzata.

Con riferimento al passivo dello stato patrimoniale si evidenzia la costituzione di un nuovo conto denominato "Fondi di gestione" inesistente nel 2001 nel quale sono stati iscritti tutti i contributi che lo Stato e gli altri Enti hanno assegnato all'Anas per il finanziamento delle attività istituzionali. Come rilevato nella nota del Collegio Sindacale allegata al bilancio *"le risultanze contabili di tale Fondo, insieme al capitale sociale ed alle altre riserve costituiranno la riapertura dei conti della SPA alla data del 19.12.2002"*.

Stato patrimoniale (valori in migliaia di euro e milioni di lire)

	2000		2001		2002	
	€	Lire	€	Lire	€	Lire
Attivo						
Crediti: verso soc. per vers. dovuti						
Immobilizzazioni	218.283	422.654	188.549	365.082	196.700	380.864
Attivo circolante	11.400.375	22.074.204	10.734.960	20.785.781	12 636.096	24 466.893
Ratei e risconti attivi	278	538	3.030	5.867	18.192	35.224
Totale	11.618.936	22.497.397	10.926.53	21.156.729	12.850.987	24.882.981
	€	Lire	€	Lire	€	Lire
Passivo e Patrimonio netto						
Capitale sociale e riserve	244.106	472.654	214.372	415.082	222.523	430.864
Fondi di gestione					11.514.939	22.296.030
Fondi per rischi ed oneri	10.888.637	21.083.341	10.213.072	19.775.265	623.081	1.206.454
Trattamento di fine rapporto	12.090	23.409	15.689	30.377	18.642	36.095
Debiti	465.780	901.876	483.251	935.705	471.277	912.520
Ratei e risconti passivi	8.324	16.117	155	300	526	1.018
Totale	11.618.936	22.497.397	10.926.539	21.156.72	12.850.987	24.882.981

Nel corso dell'anno l'azienda ha proceduto al riaccertamento ed alla riclassificazione dei residui attivi e passivi. Il riaccertamento della loro consistenza ha avuto per effetto la cancellazione di una massa di risorse che non avevano i requisiti per essere iscritti in Bilancio. In particolare, la cancellazione ha riguardato residui passivi per € 296,94 mln, relativi a debiti non più esistenti nei confronti di terzi, e residui attivi per € 6,46 mln, relativi a crediti riconosciuti assolutamente inesigibili.

Per quanto riguarda i residui passivi, sono stati oggetto di riaccertamento sia i residui propri (somme impegnate e non pagate) sia i residui di stanziamento (somme assegnate e non impegnate) sia le economie; per ciascuna di queste tipologie sono stati considerati sia i capitoli ordinari, derivanti dai contributi statali per le spese di gestione, che i capitoli intitolati a contributi "speciali", assegnati per la realizzazione di programmi ed opere particolari.

Tale operazione ha portato alla rideterminazione dei residui passivi al 18.12.02 nell'ammontare di € 12.524,39 mln che sono stati classificati, con la redazione del bilancio economico – patrimoniale, secondo le rispettive voci di pertinenza ascrivibili ai diversi fondi.

Detta riclassificazione ha reso disponibili ingenti risorse finanziarie per l'ammontare di € 4.475 mln., corrispondente a somme assegnate ad Anas non impegnate o impegnate per opere non considerate più attuali, iscritti nel "fondo per lavori" da utilizzare per lavori da appaltare che non trovavano precedentemente copertura finanziaria.

Pur esprimendo favorevole avviso sulla realizzazione dell'operazione, quanto mai necessaria e complessa, effettuata con l'intesa del Collegio sindacale, che ha reso possibile "liberare" risorse che sarebbero altrimenti rimaste inutilizzate ed accrescere la dotazione del bilancio di previsione destinata ai programmi d'investimento dell'azienda per l'anno 2003, sembrerebbe emergere un'intervenuta mutazione, almeno parziale, di destinazione degli impegni che contrasterebbe, peraltro, con quanto dichiarato in calce all'allegato n.3 della "Relazione sulla cancellazione dei residui attivi e passivi e riaccertamento di quelli esistenti al 18.12.02", in cui è riportata quale motivazione a sostegno della richiesta di mantenimento in bilancio dei residui propri di importo pari ad € 8.259,77 mln, il riferimento degli stessi ad impegni di spesa derivanti da atti formali.

In stretta connessione alla questione dell'ingente ammontare dei residui passivi, che ha reso necessario procedere al riaccertamento ed alla riclassificazione degli stessi, si evidenzia la problematica della scarsa velocità di esecuzione delle opere da parte di codesta Società.

Si rileva a tal proposito che nel 2002 la capacità di spesa per investimenti, rappresentata dal rapporto tra l'importo dei pagamenti effettuati in c/capitale (207,75 mln €) e l'ammontare degli impegni assunti in c/capitale (4.305,66 mln €), si è attestata nella misura del 4,8%, dando luogo, a chiusura dell'esercizio, a residui di nuova formazione pari ad oltre il 95% degli impegni assunti. La comparazione con l'anno precedente, in cui il medesimo rapporto era risultato pari al 14,7% evidenzia l'aggravarsi del fenomeno, seppure già significativo. I dati sopra riportati denunciano una assai scarsa velocità da parte di codesta Società nella realizzazione delle opere.

Ciò, oltre a porre in evidenza problematiche di carattere tecnico-operativo, che si traducono nella impossibilità di disporre di una pronta realizzazione dell'opera, ed a generare la sopra richiamata immobilizzazione di ingenti risorse sotto forma di residui passivi, determina una limitata capacità degli investimenti stradali di provocare un rapido impatto sul sistema economico in termini di reddito, occupazione e crescita del settore.

Dall'esame della relazione al Rendiconto Finanziario emerge, quale elemento di criticità della gestione della cassa, la presenza di sospesi in entrata ed in uscita tra le operazioni contabili inserite nel conto di cassa e nel conto di tesoreria. In particolare sono registrati sospesi in uscita per € 37,9 mln e sospesi in entrata per € 16,4 mln. Tale circostanza, peraltro oggetto di valutazione negativa sia da parte del Collegio Sindacale in sede di verifica di cassa del 1° e del 2° trimestre 2002, che della Corte dei Conti in sede di relazione al Parlamento, denuncia da un lato una gestione irregolare di alcuni pagamenti, effettuati, nella misura dell'1,04% sul totale, sulla base di

giustificativi provvisori anziché di atti definitivi, dall'altro il mancato inquadramento nella dovuta allocazione per alcune entrate, nella misura dell'0,4% del totale.

A tale riguardo si raccomanda di provvedere tempestivamente all'identificazione dei sospesi di cassa sia in entrata che in uscita, al fine di attribuire loro la corretta imputazione contabile.

E' inoltre da sottolineare che permane la preoccupazione manifestata in sede di esame del bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente circa l'eccessivo ricorso alle consulenze esterne.

Si è potuta rilevare infatti nel corso dell'esercizio 2002 una ulteriore lievitazione della voce di spesa relativa alle consulenze.

Nello specifico, a fronte di una diminuzione complessiva del 3,7% rispetto all'esercizio precedente dei *"costi per servizi propri dell'Ente"*, dall'esame di dettaglio delle singole sottovoci, si registra un notevole aumento, pari al 38,3%, dei costi per "perizie, rilevamenti e consulenze" (€ 29.232 mln a fronte di € 21.139 mln a chiusura dell'esercizio 2001).

Dall'esame del rendiconto finanziario si evidenzia poi come gli impegni assunti sul capitolo n.279 denominato "studi e consulenze" siano aumentati del 169% rispetto all'esercizio precedente passando dall'importo di 2.901,7 mln €, riferiti al 2001, all'importo di 7.816,8 mln € del 2002 e gli impegni assunti sul capitolo n.290 denominato "missioni per estranei all'Ente" siano aumentati del 570% rispetto all'esercizio precedente passando dall'importo di 56,1 mln €, riferiti al 2001, all'importo di 391 mln € del 2002.

Certamente si riconosce la particolare complessità e delicatezza della fase di trasformazione societaria, che è alla base dell'esigenza di ricercare supporto alla struttura mediante professionalità esterne ad elevata specializzazione, ma tale circostanza non appare del tutto sufficiente a giustificare "l'ingente" incremento dei costi nel periodo considerato, anche alla luce delle contestazioni mosse dalla Corte dei Conti in relazione all'oggetto delle consulenze, ed alle modalità di affidamento delle stesse - rivelatesi alle volte in contrasto con la normativa regolante l'appalto dei servizi nonchè con i criteri di economicità ed efficacia cui deve essere improntata la gestione di pubbliche risorse.

Corre pertanto l'obbligo di sottolineare, stante la natura pubblicistica di codesta Società – in relazione al servizio di pubblico interesse che svolge - la necessità che:

- il ricorso alle consulenze esterne, come già più volte rappresentato, sia limitato per il futuro ai soli casi che si configurino strettamente necessari per effettiva carenza di adeguate professionalità interne;

- gli incarichi di consulenza siano affidati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti dei servizi cui la Società ha l'obbligo di sottoporsi;
- le modalità di affidamento e la determinazione delle remunerazioni siano rigorosamente improntate ai sopra richiamati principi di economicità ed efficacia.

Considerato peraltro che, data l'ingente entità di risorse impiegate per consulenze, queste ultime costituiscono un cospicuo investimento di capitale per l'azienda, sarebbe opportuno che, in relazione ad esse, codesta Società procedesse ad un'attenta verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, informandone il Ministero vigilante.

Si desidera infine richiamare l'attenzione sulla criticità rilevata dalla Corte dei Conti nell'ultima relazione annuale al Parlamento, circa l'inadeguato controllo nei confronti del settore autostradale.

Nel ritenere condivisibile l'osservazione della Corte, pur cogliendo quale segnale di un possibile positivo cambiamento quanto appreso di recente, anche dall'esame dei verbali delle riunioni del C.d.A., circa il tentativo di procedere ad un più attento controllo del settore, si richiama codesta Società ad attivare un sistema di vigilanza più rigoroso sulle concessioni autostradali, anche al fine di porre questa Amministrazione nella condizione di avere esatta cognizione dell'attività gestionale e operativa delle concessionarie. Si chiede da subito di conoscere quali strumenti e quali misure sono attualmente utilizzate per l'esercizio del controllo sulle Società concessionarie, oltre alla presenza, tramite un proprio membro, nel Collegio sindacale delle medesime.

Subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni sopra formulate e di quelle contenute nell'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.F., che qui si intendono integralmente riportate, si approva il bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2002 chiuso al 18.12.02.

IL MINISTRO

STUDIO CASTELLINI
00186 ROMA - Via Tomacelli, 132
C.F. 03339210589 - P. IVA 01185701008

Repertorio 68586 Rogito 14116----------

----------VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA----------

----------STRAORDINARIA E ORDINARIA----------

----------DELLA----------

--"ANAS - Società per Azioni"----------

---------- - - - ----------

-------REPUBBLICA ITALIANA----------

---------- - - - ----------

On. € 9,00
Sor. " 520,00
Bollo " 1
522,00
Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di ROMA 1
il 2/8/2004
N.
Serie
Euro

L'anno duemilaquattro il giorno ventisette del mese di luglio in Roma, Via Monzambano n. 10, alle ore quindici e trenta.----------

A richiesta della Spettabile:----------

- "ANAS - Società per Azioni" (società con socio unico), con sede in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 244.105.639,00, R.E.A. n. 1024951, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 80208450587.----

Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 27 luglio 2004, mi sono recato in Roma, Via Monzambano n. 10, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società richiedente, riunita oggi in detto luogo per discutere e deliberare sul seguente---

----------"ORDINE DEL GIORNO----------

Parte Straordinaria:----------

1. Proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, e sue successive modifiche ed integrazioni.----------

Parte Ordinaria:----------

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.--

2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile a società di revisione."----------

---------- - ----------

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza dell'Ing. VINCENZO POZZI, nato a Lecce il 28 settembre 1949, domiciliato per la carica in Roma, Via Monzambano n. 10, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica, ai sensi dello Statuto Sociale e per designazione unanime dei presenti, presiede l'odierna assemblea.----------

Dell'identità personale dell'Ing. VINCENZO POZZI io Notaio sono certo.----------

Il medesimo, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni e su conforme decisione dell'assemblea, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente Socio:----------

---

AZIONISTA AZIONI RAPPRESENTANTI-

68586/3

- MINISTERO DELL'ECONOMIA PROF. ANTONIO---
E DELLE FINANZE, con sede PALMIERI--------
in Roma, Via XX Settembre----------
n. 97, c.f. 80415740580 244.105.639----------

Totale azioni 244.105.639----------

Il Presidente dà atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:----------
- Ing. VINCENZO POZZI - Presidente;----------
- Avv. GIUSEPPE BONOMI - Consigliere;----------
- Prof. ALBERTO BRANDANI - Consigliere;----------
- Ing. GIOVAN BATTISTA PAPELLO - Consigliere;----------
- Arch. MARIO VIRANO - Consigliere;----------
e l'intero Collegio Sindacale in persona dei Signori:---------
- Prof. MARIO BASILI - Presidente;----------
- Prof. ROBERTO SERRENTINO - Sindaco Effettivo;----------
- Rag. RENATO CASTALDO - Sindaco Effettivo.----------

Assiste il Magistrato della Corte dei Conti Dott. ALBERTO SABATINI.----------

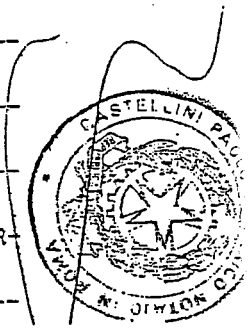

Omissis

----------PARTE ORDINARIA----------

----------N. 1.----------

----------Approvazione del bilancio di esercizio----------

----------al 31 dicembre 2003,----------

relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.-

Il Presidente dà lettura della parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e illustra il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, che chiude in pareggio mediante utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 per l'importo di Euro 531.859.902,00 (cinquecentotrentunmilioniottocentocinquantanovemilanovecentodue virgola zerozero), bilancio che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".----------

Su invito del Presidente il Prof. MARIO BASILI dà lettura della parte finale della relazione del Collegio Sindacale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".----------

La relazione di certificazione redatta dalla Società "KPMG S.p.A." si allega sotto la lettera "E".----------

Il Presidente apre la discussione.----------

Nessuno prende la parola.----------

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, nel condividere quanto esposto dal Consiglio nella sua relazione, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano,----------

----------d e l i b e r a----------

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che chiude in pareggio mediante utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 per l'importo di Euro 531.859.902,00 (cinque-

68586 / 25

centotrentunmilioniottocentocinquantanovemilanovecentodue virgola zerozero).----------

---------- - ----------

A questo punto il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, Prof. Antonio Palmieri, rivolge al Consiglio di Amministrazione le seguenti raccomandazioni:--------

"- di attivare una fase di risoluzione/verifica delle varie problematiche di natura amministrativa, normativa e gestionale non ancora risolte, che in prospettiva potranno avere impatti sulle dinamiche aziendali e sulle grandezze economico-patrimoniali dell'ANAS. Ciò in collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con le struttura tecniche di questo Dicastero e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A valle di detta fase, l'ANAS dovrà elaborare un effettivo Piano industriale, che consenta all'Azionista di avere una visione organica e prospettica sull'intera Società;----------

- di porre in essere un'azione decisa ed efficace in ordine al miglioramento della efficienza operativa e della produttività anche attraverso la razionalizzazione della struttura operativa e l'individuazione di un adeguato assetto organizzativo;---

- di introdurre un sistema di controllo interno ed informativo/contabile in grado di supportare in modo efficace il monitoraggio delle dinamiche economico-reddituali della Società nonchè di fornire un adeguato supporto alla necessaria attività di controllo di gestione. Ciò anche ai fini della pianifi-

cazione degli interventi infrastrutturali, da cui risultino gli impegni, gli esborsi, le priorità ed i timing di realizzazione;----------

- di efficientare la gestione e la previa ricognizione del contenzioso, considerando che potrebbe essere fonte di potenziali passività;----------

- di disporre, con apposite circolari, idonee istruzioni ai Compartimenti circa l'omogeneità di interpretazione delle norme vigenti in materia di appalti, onde limitare ricorsi - con aggravio di oneri per contenzioso a carico di ANAS - da parte di aziende escluse dall'ammissione delle gare;----------

- di tenere tempestivamente informato questo Dipartimento in ordine allo sviluppo di iniziative di societarizzazione. In proposito, si precisa che la costituzione di società ad hoc controllate dall'ANAS medesima debba essere preceduta dall'elaborazione di un preciso business plan che ne dimostri la sostenibilità economico/finanziaria, anche alla luce delle attuali limitate capacità di autonomia finanziaria e reddituali della Società;----------

- di dotarsi di un sistema organizzativo e di governo societario ispirato alla best practice riscontrabile in ambito nazionale ed internazionale."----------

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.----------

Omissis

ALL. "E" ROGITO Add 116

Revisione e organizzazione contabile

KPMG S.p.A.
Via Ettore Petrolini, 2
00197 ROMA RM

Telefono 06 809611
Telefax 06 8077475
e-mail: it-fmauditaly@kpmg.it

ANAS S.p.A.
061491 | 23.LUG 2004
PROTOCOLLO GENERALE

68586/238

Riservata
Spettabile
ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Alla cortese attenzione dell'Ing. Vincenzo Pozzi
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

21 luglio 2004

In esecuzione dell'incarico da Voi conferitoci con contratto del 26 marzo 2004, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.A. (nel seguito la Società o ANAS) al 31 dicembre 2003.

Il nostro esame è stato condotto facendo riferimento:

- per i principi contabili, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, richiamati dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 1° dicembre 1999 e dai documenti emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e, ove mancanti, dagli International Financial Reporting Standards emanati dall'International Accounting Standards Board qualora applicabili;
- per i principi ed i criteri di revisione contabile, a quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob ad eccezione delle limitazioni indicate nel seguito.

A conclusione del nostro esame, come convenuto con nostra lettera recante la data odierna, esponiamo nel seguito i principali commenti e osservazioni emersi sul bilancio, nonché gli eventuali limiti del nostro lavoro.

Premessa

Come indicato nell'informativa preliminare sul bilancio, l'articolo 7, comma 5, della legge 178/2002, prevede che il patrimonio iniziale della Società, derivante dalla trasformazione, ai sensi di tale normativa, del preesistente ente pubblico, debba essere determinato in via provvisoria sulla base dell'ultimo bilancio dell'ente e successivamente rideterminato in base alle modalità e nei termini ivi indicati.

Tuttavia, il bilancio al 31 dicembre 2003, recepisce le risultanze contabili dell'ex-Ente ANAS, trasformato in società per azioni il 18 dicembre 2002, nonché talune rettifiche autorizzate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con D.M. 25 novembre 2002 ed iscritte in via

transitoria, ma è soggetto, in conformità alla citata normativa speciale, alle ulteriori rettifiche che dovranno essere determinate dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto potrà emergere a seguito della stima del patrimonio sociale prevista dalla sopra richiamata legge.

Non essendo disponibili i risultati concernenti la stima del patrimonio sociale alla data di trasformazione, sussiste un'incertezza riguardo all'esatta definizione del patrimonio sociale stesso i cui riflessi sul bilancio non possono essere ragionevolmente stimati.

Commenti di carattere generale

Contratto di Programma 2003-2005

La Convenzione di Concessione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A. all'articolo 5 prevede che le parti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti finanziari, stipulino un Contratto di Programma.

La menzionata Convenzione prevede altresì che tale Contratto debba essere predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, predisposti dall'ANAS per individuare gli obiettivi strategici per l'attuazione dei compiti ad essa affidati in concessione e soggetti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su conforme parere del C.I.P.E..

Sempre secondo la Convenzione di Concessione, sino alla stipula del primo Contratto di Programma in parola, si fa riferimento, per quanto riguarda le opere da realizzare, al programma stradale ed autostradale dello Stato per gli anni 2002-2004 nonché, in quanto applicabili, alle previsioni dell'Accordo di Programma Ministero-Ente ANAS del 10 ottobre 2002.

Nella realizzazione degli investimenti dell'esercizio 2003, la Società ha assunto quale quadro di riferimento lo Schema di Contratto di Programma 2003-2005 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2004 che, come indicato nella Relazione sulla Gestione, risulta coerente con le indicazioni del Piano Gestionale dei Trasporti e della Logistica, gli indirizzi fissati nella "Legge obiettivo", gli strumenti di programmazione comunitaria nonché il P.O.N. ed il T.E.N.. Peraltro, lo Schema di Contratto di Programma deliberato dall'organo amministrativo, risulta coerente con lo Schema dei Piani Pluriennali di viabilità 2003-2012 contestualmente deliberati.

Al momento, pertanto, risulta pendente il completamento dell'iter di approvazione dei Piani Pluriennali di viabilità 2003-2012, nonché quello del Contratto di Programma 2003-2005. Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003, gli amministratori hanno tuttavia assunto quale quadro di riferimento della Società i contenuti degli schemi dei suddetti documenti.

S 8 5 8 6 / 24 1

Per quanto riguarda le implicazioni sul nostro lavoro di revisione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, si rinvia a quanto descritto nei successivi paragrafi 3.2.2 e 3.4.

12 ***Fondo speciale ex articolo 7, comma 1-quater, legge 178/2002***

Tenuto conto dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7, comma 1-quater della legge 178/2002, è stato costituito nel passivo dello stato patrimoniale, a valere sul netto patrimoniale, un Fondo speciale di € 9.668 milioni, pari al valore dei residui passivi dovuto alla Società e conferito in conto aumento del capitale sociale con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003.

Come indicato nella nota integrativa, in aderenza all'impostazione di considerare il bilancio al 31 dicembre 2003 un momento di transito dell'ANAS da uno status giuridico ad un altro, in conseguenza del complesso quadro normativo, patrimoniale ed economico-finanziario, la Società ha utilizzato tra gli "Altri ricavi e proventi" per € 532 milioni il Fondo speciale ex art. 7, comma 1-quater della legge 178/2002; l'utilizzo è stato effettuato nei limiti di quanto necessario per la chiusura in pareggio del conto economico.

In relazione a quanto sopra, l'efficacia della costituzione e dell'utilizzo del Fondo speciale risultano basati sull'interpretazione da parte degli amministratori delle citate disposizioni normative e, pertanto, gli stessi non hanno ritenuto necessario la convocazione di apposita assemblea degli azionisti.

La norma, peraltro, finalizzando il Fondo speciale "principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria", non qualifica la natura del fondo. Al riguardo, la misura dell'utilizzo si basa sull'interpretazione dell'avverbio "principalmente" che supporta la possibilità di copertura di oneri non esplicitamente richiamati dalla norma.

Sulla base di quanto descritto ed in considerazione della natura speciale delle menzionate norme, è da valutare per l'ANAS S.p.A., l'opportunità di ricorrere ad un parere di un autorevole esperto indipendente che confermi l'interpretazione degli amministratori in merito alla natura, alle modalità di costituzione e di utilizzo del Fondo in parola. L'impostazione sopra riportata dovrà essere oggetto di specifica delibera assembleare.

13 ***Pendente ricognizione e valutazione del contenzioso in essere al 31 dicembre 2003***

La Società ha in essere numerose controversie principalmente in materia di appalti e lavori, concessioni, responsabilità civile, giuslavoristica ed amministrativa, la cui ricognizione e valutazione è in corso di completamento anche con l'ausilio di società specializzate. Peraltro è da precisare che, ai sensi della legge 178/2002, art. 7, comma 11, la Società può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, che di fatto risulta, per numero di controversie seguite, il principale procuratore legale di cui si avvale la Società. Per detto

contenzioso, nonché per i procedimenti penali in corso che coinvolgono dirigenti o amministratori – attuali e/o precedenti – della Società, non risultano disponibili elementi atti a consentire una compiuta valutazione dei rischi e degli oneri probabili o possibili da includere nel bilancio.

La Società ha attivato contatti con l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di ottenere le necessarie informazioni che potranno consentire una qualificazione del contenzioso, sia nell'an che nel quantum, per determinarne il conseguente trattamento contabile. Su tali presupposti ed in considerazione dell'esito pendente della menzionata attività ricognitiva e valutativa necessaria per la qualificazione del contenzioso, nonché per quanto riferibile al contenzioso penale, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 non include l'aggiornamento degli accantonamenti per rischi ed oneri rispetto a quanto presente nel bilancio di trasformazione al 18 dicembre 2002; il bilancio non include altresì l'informativa dei rischi probabili e possibili, risultando, allo stato, incerto l'esito delle attività ricognitive in parola.

Facciamo altresì presente che il fondo per rischi ed oneri iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2003 per € 623 milioni, risulta attualmente determinato in via generica; tale fondo dovrebbe essere circostanziato sia per quanto riguarda la natura degli specifici accantonamenti.

Commenti su specifiche voci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003

1 *Immobilizzazioni immateriali e criteri di ammortamento*

Le immobilizzazioni immateriali "altre", pari al 31 dicembre 2003 a € 13.462 migliaia (€ 14.236 migliaia al 18 dicembre 2002), includono il valore residuo di costi sostenuti per migliorie su beni di terzi.

Tali costi risulterebbero principalmente riferibili alle migliorie di carattere straordinario che la Società ha effettuato nel corso degli anni sulle unità immobiliari che la stessa ha in uso da parte dell'Agenzia del demanio (ad. es. case cantoniere, magazzini, autorimesse, etc.); tali migliorie sono ammortizzate in cinque esercizi.

Non essendo disponibile un'analisi specifica dei costi sostenuti correlati alle unità immobiliari di riferimento e, tenuto conto che le unità abitative sono attualmente oggetto di una attività di ricognizione e valutazione da parte dell'ANAS al fine di ottenerne il trasferimento in proprietà dalla Agenzia del demanio, non siamo in grado di riscontrare la rispondenza di tali oneri ai criteri previsti dai principi contabili di riferimento che ne permettono la capitalizzazione. Peraltro, la vita utile di cinque esercizi non risulterebbe correlata al minore tra il tempo dell'attuale stato d'uso, al momento non certo, e la vita utile della miglioria o del bene principale cui si riferisce.

68586/243

Immobilizzazioni materiali, incremento di immobilizzazioni per lavori interni e criteri di ammortamento

2.1 Criteri di valutazione della rete stradale ed autostradale e relativa manutenzione

La voce "immobilizzazioni materiali in corso", pari al 31 dicembre 2003 ad € 1.011 milioni, include principalmente i costi per lavori ritenuti di utilità pluriennale sostenuti in base alla Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale in corso di trasferimento da parte dello Stato (ex lege 178/2002, art. 7, comma 1-bis). Tali costi comprendono altresì gli oneri accessori, i costi diretti del personale tecnico ed i costi indiretti di pertinenza.

Stante l'attuale stato di incertezza sul titolo giuridico di assegnazione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e sul modello futuro di funzionamento dell'ANAS, gli amministratori hanno ritenuto comunque di poter procedere alla capitalizzazione dei costi in parola ma di non procedere al loro ammortamento.

In base a quanto sopra descritto, in assenza di un quadro normativo che definisca esattamente il futuro modello di funzionamento dell'ANAS nei rapporti con lo Stato e, conseguentemente, con gli attuali concessionari della rete autostradale, non siamo in grado di concludere sui criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003 per tale voce.

2.2 Immobilizzazioni materiali in corso

La voce Immobilizzazione materiali in corso, pari al 31 dicembre 2003 a € 1.011 milioni, oltre a quanto già evidenziato al precedente paragrafo 3.2.1, accoglie i costi sostenuti nell'esercizio relativi ad anticipi a fornitori, corrisposti dalla Società a fronte di lavori ancora in corso di esecuzione sulla rete stradale ed autostradale, nonché quelli sostenuti per la realizzazione di nuove opere stradali ed autostradali e per lavori di manutenzione straordinaria su strade e autostrade ancora in corso di esecuzione.

Fino alla chiusura dell'esercizio ed alla data di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003, non risultava presente un sistema integrato di contabilità analitica, la cui implementazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2004.

Tale carenza ha comportato la mancata disponibilità di analisi per progetto degli investimenti del periodo, che risultano distinti solo in base alla loro tipologia di spesa (manutenzioni straordinarie, nuove costruzioni e contenziosi), oltre che l'impossibilità di procedere ad un raffronto tra quanto realizzato e quanto indicato in via previsionale nello Schema di Contratto di Programma 2003-2005 assunto quale riferimento in materia dalla Società.

Gli amministratori nella predisposizione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2003 hanno ritenuto che le spese per le citate tipologie saranno comunque analizzate puntualmente nella contabilità analitica e troveranno la loro autorizzazione negli investimenti che saranno approvati nell'ambito del Contratto di Programma 2003-2005.

Tenuto conto della mancanza di un sistema integrato di contabilità analitica, nonché delle incertezze caratterizzanti il quadro degli investimenti da realizzare a cura di ANAS sui trasferimenti dallo Stato, non abbiamo adeguati elementi di supporto in ordine all'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali degli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2003.

12.3 *Fonti a copertura degli extra costi sostenuti per la realizzazione di investimenti e manutenzioni straordinarie rispetto alle somme contemplate nel contratto di programma*

Le fonti a copertura delle maggiori somme erogate per la realizzazione degli investimenti e manutenzioni straordinarie rispetto ai valori riportati nello schema di Contratto di Programma 2003-2005, risultano chiaramente identificate limitatamente a quelle relative a "perizie, esiti di contenzioso, etc.". Peraltro, sulla base dell'esperienza storica maturata ad oggi, la differenza tra i valori riportati nello schema di Contratto di Programma e quelli desumibili dall'aggiudicazione effettiva delle gare, compensa gli incrementi consuntivi a seguito dell'aggiudicazione delle gare stesse.

Lo schema di Contratto di Programma, come approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 13 maggio 2004, prevede l'autorizzazione ad includere all'interno di ciascun intervento l'importo del 15% del costo complessivo quale remunerazione delle attività di stazione appaltante di ANAS; tale remunerazione consente, in caso di economie per minori costi a consuntivo sostenuti, una potenziale fonte di finanziamento comunque per un importo non superiore al 10% del costo dell'intervento.

Allo stato, pertanto, non risulterebbero esplicitati strumenti gestionali che permettano la possibilità di rimodulare le somme tra gli investimenti/manutenzioni originariamente concordati, nonostante all'art. 10, comma 1, lettera b) dello schema di Contratto di Programma, sia previsto che con periodicità annuale, salve diverse cadenze definite di comune accordo, le parti si impegnano a procedere alla verifica del Contratto e, se necessario, a proporne gli eventuali aggiornamenti.

In pendenza della stipula del Contratto di Programma con i ministeri competenti, la Società ha ritenuto di poter capitalizzare le somme riferibili agli extra costi di cui sopra, sulla base delle considerazioni sopra descritte.

12.4 *Ricognizione e valutazione dei beni mobili non registrati*

Ad oggi non risulta che la Società abbia effettuato un aggiornamento degli inventari fisici periodici sui beni mobili non registrati di proprietà al fine di verificarne la reale esistenza fisica e, soprattutto, di accertarne le condizioni d'uso per una più puntuale valutazione dei beni stessi. Non siamo stati pertanto in grado di effettuare le pianificate procedure di revisione su tale categoria di beni.

3.3 *Crediti verso clienti e ricavi delle vendite e delle prestazioni*

3.3.1 *Esistenza dei crediti verso clienti*

Nel corso di svolgimento delle procedure di revisione pianificate su un campione di clienti della Società per verificare l'esistenza del saldo crediti verso clienti al 31 dicembre 2003, abbiamo incontrato alcune limitazioni al loro completamento. Le principali limitazioni riscontrate riguardano la mancata riconciliazione da parte della Società delle risposte ricevute dal campione di clienti circolarizzato nei casi di risposta non coincidente con il saldo indicato dalla Società nella propria contabilità generale.

3.3.2 *Valutazione dei crediti verso clienti*

Sulla base delle nostre verifiche abbiamo constatato che la Direzione Amministrativa e Finanziaria ha avviato nell'esercizio 2003 un lavoro di ricognizione ed analisi storica dei crediti riferiti ad anni precedenti. Tale analisi ha consentito di individuare probabili inesigibilità a valere sui crediti iscritti quantificate in circa € 42 milioni, considerando, quindi, pienamente esigibili quelli sorti nel corso dell'ultimo esercizio. La Società ha ritenuto di non rilevare in bilancio tale svalutazione in attesa del completamento del lavoro e dell'esito della valutazione del patrimonio sociale di trasformazione al 18 dicembre 2002 ex art. 7, comma 5 della legge 178/2002 da parte dell'esperto.

Nel corso del nostro lavoro, abbiamo riscontrato che la Società non dispone di strumenti contabili e gestionali di analisi dei propri crediti; abbiamo inoltre riscontrato la mancanza di politiche formalizzate e sistematiche di valutazione del credito in base allo status dello stesso. In aggiunta, l'esistenza di conti transitori che rilevano incassi non abbinati, come meglio specificato al punto 3.3.5, costituisce un ulteriore elemento di complessità nell'analisi dei crediti risultanti alla data di chiusura del bilancio.

Tenuto conto degli elementi sopra riportati non siamo in grado di raggiungere una conclusione sulla congruità del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio per € 29.783 migliaia al 31 dicembre 2003.

3.3.3 *Canone di concessione da Strada dei Parchi S.p.A.*

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni includono il canone di concessione corrisposto ad ANAS da Strada dei Parchi S.p.A. in virtù dell'attuazione degli obblighi contenuti nella convenzione vigente, stipulata in data 20 dicembre 2001, riguardante l'affidamento della gestione delle autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara (A24 e A25).

In sede d'offerta, l'attuale concessionario si è assunto l'obbligo di corrispondere al Concedente il pagamento di un corrispettivo pari, in valore attuale, a € 748,8 milioni, corrispondenti al versamento di 28 rate annuali dell'ammontare di € 55,8 milioni ciascuna. Tali valori sottintendono un tasso di attualizzazione che risulta esplicitato nella misura del 6%.

Inoltre, a causa di una controversia insorta con il precedente concessionario Autostrada dei Parchi S.p.A., la decorrenza della concessione è avvenuta con un anno di ritardo a seguito della consegna delle autostrade in parola effettuata formalmente il 31 dicembre 2002.

Peraltro, siamo stati informati dalla Direzione Generale Autostrade e Trafori che è in corso una trattativa tra le parti per una revisione del piano finanziario che tenga conto degli adeguamenti resisi necessari a seguito del suddetto slittamento.

In merito alla natura da attribuire a tale operazione, la Società ritiene che il corrispettivo rappresenti nel suo insieme il "prezzo della concessione", trattandosi di un "obbligo di durata" la cui maturazione economica avviene, appunto, lungo la durata della concessione in maniera lineare e non per intero alla data di esecuzione del contratto. Alla luce di tale interpretazione il corrispettivo di € 55,8 milioni è stato qualificato come provento di natura commerciale tra i Ricavi delle vendite e delle prestazioni in contropartita patrimoniale dei crediti verso clienti.

L'ermeticità delle condizioni contenute nella convenzione, lascia altresì aperta anche la possibilità di qualificare il corrispettivo quale "prezzo della cessione del ramo d'azienda". Tale impostazione si basa sull'interpretazione di un obbligo perfezionato alla data di esecuzione del contratto che farebbe sorgere la competenza dell'intero corrispettivo a tale momento ma il cui pagamento sarebbe dilazionato nel tempo. In base a quanto sopra descritto, il corrispettivo risulterebbe includere anche una componente finanziaria (pari per il 2003 a € 44,9 milioni dei suddetti € 55,8 milioni), attesa l'esplicitazione nella quantificazione del corrispettivo di meccanismi idonei ad adeguare l'importo alla tempistica dei pagamenti delle rate annuali.

La fattispecie è indubbiamente connotata da incertezza che è altresì desumibile anche dal parere rilasciato alla Società dall'Assonime in merito al corretto trattamento del corrispettivo della concessione ai fini IVA, per il quale l'inquadramento della natura del corrispettivo risulta decisiva. Peraltro, sotto tale profilo essendo la fatturazione partita nel 2004 la tematica IVA non ha rilevanza sul bilancio al 31 dicembre 2003.

3.4 *Crediti verso clienti da royalties per concessioni su Autostrade in gestione diretta*

La Società percepisce royalties da compagnie petrolifere che gestiscono, in concessione, impianti nelle aree di servizio poste sulla rete autostradale in gestione diretta. Tali royalties, commisurate alle quantità vendute dalle società petrolifere concessionarie, sono riconducibili alle seguenti tratte:

a) alle autostrade Salerno - Reggio Calabria e Palermo – Catania;

b) al G.R.A. e all'Autostrada Roma-Fiumicino.

Per quanto concerne le tratte di cui al punto a), la Società ha iscritto regolarmente in bilancio al 31 dicembre 2003 ricavi di competenza dell'esercizio pari a circa € 11,3 milioni, come determinati dagli atti di proroga tecnica siglati con le concessionarie a fine 2003.

Per quanto riguarda le tratte di cui al punto b), come indicato nella nota integrativa, la tematica amministrativa ad esse riconducibile è oggetto di uno specifico approfondimento da parte dell'ANAS, finalizzato alla valutazione con le società petrolifere delle situazioni creditorie/debitorie, allo scopo di poter procedere al rilascio di collaudi "amministrativi" delle concessionarie (come previsto dalla Convenzione del 13 gennaio 1994 Rep. 21697 approvata con Decreto ANAS del 9 agosto 1994).

In particolare, ad oggi la Direzione Autostrade e Trafori dell'ANAS ha provveduto al collaudo di 4 aree di servizio ed è in corso un'attività di definizione delle rimanenti 6 aree di servizio. Restano, pertanto, le dovute riserve circa le somme spese dalle concessionarie, relativamente alle aree di servizio non ancora collaudate, per lavori ed espropri relativi alla realizzazione delle medesime, che sono da considerarsi provvisorie fino all'effettuazione dei collaudi di tutte le opere realizzate e alla conseguente firma del relativo verbale.

È da aggiungere inoltre che non risultano ancora formalizzati gli atti di concessione relativi alle suddette 10 stazioni di servizio ai fini della corretta regolarità amministrativa, oltre che per poter adeguare i ricavi di queste aree ai livelli di quelle site sulle autostrade SA-RC e PA-CT.

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano iscritti crediti per fatture da emettere per un importo pari a € 26,5 milioni. Parte di questi crediti, per un importo pari a € 15,8 milioni, sono stati rilevati in contabilità già nell'esercizio 2000 e si riferiscono a royalties accertate per il periodo 1990-2000. Della parte restante di tali crediti, € 7,5 milioni, si riferiscono a royalties accertate per il periodo 2001-2002 (e rilevate in bilancio tra i proventi straordinari), mentre € 3,2 milioni si riferiscono alle royalties stimate per l'esercizio 2003.

Tenuto conto degli elementi di incertezza sopra riportati non siamo in grado, al momento, di raggiungere una conclusione in ordine alla completezza ed accuratezza dell'importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2003 per tale tipologia di royalties.

3.5 *Conti transitori presentati a riduzione dei crediti verso clienti*

La voce crediti verso clienti è esposta in bilancio al netto dei seguenti conti transitori: "Anticipo da clienti", pari a € 35.090 migliaia (€ 43.405 migliaia al 18 dicembre 2002), "Anticipo da cliente per poste", pari a € 17.650 migliaia (€ 16.712 migliaia al 18 dicembre 2002) e "Anticipo da cliente per banca" pari a € 4.576 migliaia (€ 4.689 migliaia al 18 dicembre 2002). Sulla base delle informazioni ricevute, tali conti transitori accolgono gli incassi dai clienti non abbinati. Nel corso del nostro lavoro non ci è stato reso disponibile un elenco analitico delle partite che compongono tali conti transitori che ci potesse consentire una completa ed accurata riconciliazione degli stessi con il saldo clienti cui, sulla base delle informazioni ricevute, tali incassi si riferiscono.

68586/248

3.4 *Crediti verso lo Stato per servizi istituzionali e ricavi da servizi istituzionali*

La Società ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2003 ricavi per € 375 milioni quale rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione nella misura corrispondente, dedotta l'IVA applicabile, a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2003 in pendenza dell'approvazione del Contratto di Programma 2003-2005 (cfr. par. 2.1 del presente documento).

Lo schema di Contratto di Programma, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2004, sul tema rinvia all'art. 11 della convenzione di concessione, il quale prevede, per l'esercizio 2003, che lo Stato eroghi le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi – a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nella misura massima dello stanziamento nella legge finanziaria 2003. Solo a partire dal 2004 si applicherebbe il meccanismo in base al quale, l'eventuale differenza fra lo stanziamento iscritto per ogni esercizio nel bilancio dello Stato ed il valore globale dei servizi a valore di mercato resi dall'ANAS, verrebbe recuperata sullo stanziamento previsionale per l'esercizio successivo. Tale differenza in termini economici andrebbe rilevata nel bilancio della Società in base al principio della prudenza e della competenza.

La Società ha ad oggi interamente incassato il corrispettivo per l'esercizio 2003.

3.5 *Crediti verso lo Stato ed altri Enti*

Sulla base della prassi contabile adottata dalla Società, i crediti verso enti per sovvenzioni sono alimentati nel momento in cui esiste la certezza giuridica del diritto alla percezione delle somme da destinarsi alle opere ed alle manutenzioni cui le menzionate sovvenzioni si riferiscono. In contropartita dei crediti in parola, sempre secondo la prassi contabile adottata dalla Società, viene iscritta una voce specifica del passivo denominata "fondi in gestione". Le riduzioni nei crediti sono rappresentative, pertanto, di incassi o di sopraggiunte riduzioni di autorizzazioni di spesa da parte degli enti eroganti; mentre le riduzioni nei fondi in gestione sono rappresentative di utilizzi a fronte di lavori, manutenzione, ecc. o di sopraggiunte riduzioni di autorizzazioni di spesa da parte degli enti eroganti.

Nel bilancio al 18 dicembre 2002 risultavano iscritti, tra i "crediti verso altri", "crediti verso enti per sovvenzioni" per € 12.024 milioni e tra i fondi in gestione € 11.515 milioni. In relazione a tali voci non ci è stata resa disponibile una riconciliazione.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003, che stabilisce il conferimento in conto aumento capitale sociale dei residui passivi, per lo Stato, al 31 dicembre 2002, ammontanti a € 9.668 milioni, la Società ha riclassificato dai fondi in gestione la somma equivalente, costituendo una riserva di patrimonio netto poi allocata nel Fondo Speciale ex lege 178/2002 art. 7, comma 1-quater (cfr. par. 2.2 precedente).

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano pertanto iscritti, tra i "crediti verso altri", principalmente a seguito della riclassifica menzionata al precedente capoverso, "crediti verso enti per sovvenzioni" per € 2.039 milioni e tra i "fondi in gestione" € 1.815 milioni in relazione ai quali non ci è stata fornita una riconciliazione.

Inoltre, per quanto riguarda i crediti inclusi nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 nella voce "Crediti verso altri – verso lo Stato ed altri Enti" per € 2.039 milioni, nel corso del nostro lavoro non abbiamo ottenuto completa evidenza in merito a: delibere di erogazione degli Enti, rendicontazione degli investimenti realizzati/da realizzare, risposte dagli Enti alle nostre richieste di conferma saldi.

3.6 *Altri crediti*

La voce "Altri crediti" include crediti riferibili alla regionalizzazione delle strade, pari a € 136 milioni, derivanti a seguito di quanto previsto dall'attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Siamo stati informati che tale importo risulta pari alle somme anticipate per conto delle Regioni e degli Enti Locali per servizi resi dall'ANAS sulla rete stradale già trasferita alle Regioni ed agli Enti Locali stessi.

A fronte di tale credito non ci è stato reso disponibile alcun documento di dettaglio in merito ai singoli interventi effettuati, ai relativi importi, nonché al titolo giuridico del credito che si originerebbe a fronte di quanto descritto e, conseguentemente, alla singola controparte debitrice.

Facciamo altresì presente che il credito in parola non ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2003.

3.7 *Disponibilità liquide*

Dall'analisi svolta sulle disponibilità liquide, è emerso che la Società al 31 dicembre 2003 ha provveduto ad allineare i saldi contabili relativi ai conti correnti intrattenuti con la Banca di Roma e con Poste Italiane con quanto risultante dai relativi estratti conto attraverso alcune scritture di rettifica, di importo pari alla differenza tra i due valori; le menzionate scritture sono state imputate in contropartita a dei conti transitori. In sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2003 il saldo di tali conti transitori è stato presentato a deduzione della voce crediti (si veda in proposito anche quanto descritto al precedente paragrafo 3.3.5).

In assenza di un'analisi sulla composizione di tali conti transitori, non siamo in grado di verificare se la Società abbia correttamente riflesso in contabilità tutte le operazioni che hanno generato il disallineamento tra i saldi contabili relativi alle disponibilità liquide ed i relativi estratti conto.

88586/251

Per quanto concerne gli altri fondi in gestione, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2003 per un importo totale di € 1.815 milioni, si rinvia a quanto precedentemente descritto nel paragrafo 3.5.

11.10 *Fondi per rischi e oneri*

Oltre a quanto indicato al punto 2.3 con riferimento ai Fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2003, rileviamo che una forte limitazione allo svolgimento delle nostre procedure di revisione pianificate, è costituita dall'impossibilità per alcune Avvocature Distrettuali dello Stato di fornire le informazioni necessarie al fine di procedere alla valutazione del contenzioso in essere. Peraltro, le medesime informazioni che gli avvocati del *libero foro* che seguono il contenzioso della Società ci hanno fornito, risultano essere parziali ed incomplete rispetto a quanto da noi richiesto.

11.11 *Imposte dell'esercizio e debiti tributari*

11.11.1 *Trattamento fiscale del Fondo speciale ex articolo 7, comma 1-quater, legge 178/2002*

L'utilizzo del Fondo speciale, alla luce delle verifiche fiscali effettuate anche con il supporto di specifico parere, non è stato ritenuto soggetto ad imposizione fiscale; pertanto non risulta materia imponibile né ai fini dell'IRPEG né ai fini dell'IRAP.

In considerazione della natura speciale della norma istitutiva del Fondo speciale in parola, risulterebbe opportuno che gli amministratori procedano alla formulazione di un'apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate sull'argomento.

11.12 *Altri debiti*

11.12.1 *Conti transitori presentati tra gli altri debiti*

La voce include taluni conti transitori per complessivi € 20.307 milioni al 31 dicembre 2003 (pari a € 0 al 18 dicembre 2002) per i quali non risultano disponibili dettagli circa la composizione analitica di tali voci.

Sulla base delle informazioni ottenute tali voci dovrebbero includere passività per le quali non sarebbe stato possibile identificare nel sistema contabile della Società un conto di riferimento specifico. Conseguentemente, non abbiamo elementi disponibili per svolgere riscontri idonei a concludere circa la corretta contabilizzazione dei valori riferiti a tali transazioni.

3.12.2 Passività connesse al personale

In relazione alle verifiche svolte sull'area del personale abbiamo riscontrato i seguenti aspetti:

a) il CCNL del 18 dicembre 2002 prevede che la Società, congiuntamente alle OO.SS., entro sei mesi dalla stipula, si impegni a decidere in merito alla costituzione di un nuovo fondo di previdenza integrativa per i dipendenti o ad aderire ad un fondo già esistente, con contribuzione parziale a carico della Società. Siamo stati informati che le parti non hanno a tutt'oggi ancora deciso in merito;

b) in data 7 novembre 2003 sono stati sottoscritti accordi integrativi aziendali che prevedono la corresponsione di una indennità, a decorrere dal 1° marzo 2003, ai quadri aziendali ritenuti meritevoli. Ad oggi la Società non ha ancora provveduto ad identificare, sulla base dei criteri definiti negli accordi sottoscritti, i relativi beneficiari;

c) per il calcolo delle ferie maturate e non godute da stanziare in bilancio, la Società ha utilizzato, per il personale di alcuni compartimenti, una stima delle giornate di ferie residue valorizzata ad un costo medio giornaliero, anch'esso quindi stimato, per dipendente;

d) la Società contabilizza gli oneri relativi a straordinari, indennità, trasferte e premi nel mese in cui tali importi vengono pagati al dipendente utilizzando il momento della erogazione e non quello della maturazione.

Con riferimento ai punti riportati sub a) e b), alla luce delle incertezze descritte, non siamo in grado di quantificare l'eventuale passività da iscrivere in bilancio e rileviamo inoltre che, in proposito, non è presente alcuna informativa nello stesso sulle eventuali passività potenziali. Per quanto concerne i punti riportati sub c) e d), la mancanza di adeguati elementi informativi non ci ha consentito di quantificare le maggiori passività da iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2003.

3.13 Conti d'ordine

3.13.1 Iscrizione di beni da ricevere a valori simbolici

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano iscritte, tra i "Conti d'ordine, al valore simbolico di un Euro, le seguenti voci:

- Rete stradale e autostradale da ricevere in conferimento.
- Beni immobili ex ANAS da ricevere in trasferimento.
- Beni mobili ex ANAS da ricevere in trasferimento.

68586/253

Tale impostazione non risulta conforme a quanto indicato dai principi contabili di riferimento che escludono espressamente l'indicazione di valori simbolici e richiede, in tali circostanze, esclusivamente informativa in nota integrativa, come peraltro riportato dalla Società in bilancio.

3.13.2 *Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete ANAS e su Autostrade in Concessione*

Nel bilancio al 31 dicembre 2003, sono stati iscritti alle voci "Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete ANAS" e "Opere da realizzare su Autostrade in Concessione" rispettivamente per € 10.028 milioni ed € 9.245 milioni come risultanti dallo Schema di Contratto di Programma 2003-2005. Gli importi relativi ai suddetti interventi non sono stati ridotti dall'ammontare delle opere già realizzate nel corso del 2003, anche in considerazione dell'assenza di una contabilità analitica per progetto di investimento in grado di rilevare separatamente le risultanze economiche delle attività svolte, come commentato al punto 3.2.2.

Conseguentemente i valori delle corrispondenti informazioni riportate nei conti d'ordine risulterebbero sovrastimati per un ammontare, allo stato attuale, non quantificabile.

3.13.3 *Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno e quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006*

In considerazione delle limitazioni nello svolgimento delle predefinite procedure di rilevazione, esposte al paragrafo 3.5, non abbiamo ricevuto sufficienti elementi di supporto per riscontrare i valori iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2003 alla voce "Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno" e "Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006 pari rispettivamente a € 1.082 milioni e € 971 milioni.

◆ ◆ ◆

Il nostro lavoro si è concluso il 21 luglio 2004; pertanto, tutti gli avvenimenti aziendali successivi a tale data non sono stati presi in considerazione ai fini di questa relazione.

La presente relazione potrà essere utilizzata unicamente dal destinatario della stessa, ai soli fini per i quali è stata predisposta, e non potrà essere citata in Vostri documenti né essere distribuita a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto. Non risponderemo, quindi, di eventuali danni che i destinatari o altri soggetti potessero subire in caso di uso improprio della relazione. Il destinatario, pertanto, ci terrà indenni da ogni eventuale pretesa di terzi derivante dall'uso non autorizzato delle predetta relazione.

88586/254

Desideriamo altresì portare alla Vostra attenzione, come già precedentemente accennato, che la presente relazione evidenzia i principali commenti ed osservazioni con effetto sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 dell'ANAS S.p.A. emersi a seguito dello svolgimento del nostro lavoro. Pertanto, gli aspetti del sistema di controllo interno e delle procedure amministrative e contabili attualmente utilizzate presso la Società e suscettibili di miglioramento, al fine di aumentare ulteriormente la tutela delle attività aziendali e di raggiungere una maggiore efficienza nella gestione dei dati contabili, saranno oggetto di una prossima e separata lettera di suggerimenti alla Direzione.

Nel prendere atto dell'impostazione contabile nelle circostanze adottata, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per la collaborazione ricevuta dal personale della Società; facciamo infine presente che la Società stessa si è impegnata a porre in essere ogni utile e necessaria iniziativa volta al superamento delle situazioni in parola in tempo utile per la predisposizione dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004.

Restiamo a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari.

Distinti saluti.

KPMG S.p.A.

Marco Maffei
Socio

F.to Vincenzo Pozzi
a Paolo Castellini - Notaio

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

40900

Roma, 25 luglio 2003

Gentile Ing. Pozzi,

faccio riferimento ad una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A. in cui si è provveduto ad attribuire rilevanti deleghe operative a ciascuno degli amministratori - di fatto assimilandoli ad alti dirigenti dell'ANAS - con un conseguente incremento degli emolumenti ai sensi dell'art.2389, II° comma del codice civile, tema, quest'ultimo, ripreso di recente anche dalla stampa.

Ritengo tale iniziativa non opportuna e non in linea con i sistemi di governance utilizzati nelle società controllate dallo Stato e di prassi nelle principali realtà aziendali sia nazionali che estere.

Tipicamente, infatti, il Tesoro prevede l'attribuzione di deleghe operative ad un amministratore (che assume il ruolo di Amministratore Delegato dell'impresa). In alcuni casi, laddove il Presidente e l'Amministratore Delegato non coincidano nella stessa persona, si sono attribuite alcune deleghe al Presidente in relazione a particolari capacità di quest'ultimo. In ogni caso vi è sempre una maggioranza di amministratori "non operativi" che garantisce l'esistenza del necessario rapporto dialettico tra i membri del Consiglio di Amministrazione e coloro i quali si occupano operativamente della gestione aziendale.

Deleghe ai singoli amministratori, nei rari casi in cui vengono attribuite, riguardano specifici incarichi e attività - molto circoscritte sia in termini di ambito di competenza che di durata - nelle quali l'amministratore ha particolari comprovate capacità.

Infatti gli amministratori, come desumibile dall'articolo 2392 del codice civile, hanno il compito di vigilare sul generale andamento della gestione aziendale. Essi, devono operare, quindi, nell'interesse dell'azionista assicurando che la società sia gestita diligentemente.

Con l'attribuzione di ampie deleghe operative ai membri del Consiglio di Amministrazione, invece, si crea una situazione distorsiva in cui "controllato" e "controllore" vengono a coincidere nella stessa persona.

La invito a tenermi informato sulle iniziative che vorrà prendere al riguardo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 25 NOV. 2002

Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA
DIREZIONE GENERALE STRADE ED AUTOSTRADE

Divisione 3^ IRUM_Af

Prot. N° 899 Allegati : 1

All'ANAS
Via Monzambano n.10

00185 R O M A

C.A. Ing. Pozzi
Anticipata al fax 06/44464408
C.A. Arch. Coletta
Anticipata al fax 06/4456224

ANAS
Direzione Centrale
27.11.02 007144
AUTOSTRADE e TRAFORI

Risposta al Foglio
N del

OGGETTO: Convenzione ANAS/Società' Autostrade del 4 agosto 1997 – Trasmissione parere n. 3807/02 del Consiglio di Stato.

Si trasmette in allegato per gli urgenti adempimenti di Codesto Ente il parere n. 3807/02 del 4 novembre 2002 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato relativo ad alcuni punti controversi della convenzione in oggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Marcello Arredi)

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
ANAS
095589 | 25. NOV 2002

DIREZIONE CENTRALE
AUTOSTRADE e TRAFORI

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 6057/09

Risposta a nota del.....

N. ..... Div .....

OGGETTO
Quesito concernente la corretta esegesi della convenzione tra Autostrade S.p.A. ed Anas S.p.A. – Richiesta di parere in ordine ad alcuni punti controversi tra le parti.

Allegati N

.....

Presidenza Consiglio Ministri
Dip.to Aff. Giuridici e Legislativi
ROMA

Roma, addì 18 NOV. 2002

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere copia del parere numero 3807/2002 emesso dalla *Commissione Speciale* del 4 Novembre 2002 di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Consiglio di Stato

COMMISSIONE SPECIALE

Adunanza del 4 novembre 2002

N. prot. 3807/02

OGGETTO: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Convenzione ANAS – AUTOSTRADE n. 230 del
4 agosto 1997 – Interpretazione – Quesito.

La Commissione Speciale

VISTA la relazione n.16150/DAGL del 23 ottobre 2002, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato il quesito in oggetto;

VISTO il decreto n. 54 del 28 ottobre 2002 con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito l'esame dell'affare ad una Commissione speciale;

ESAMINATI GLI ATTI ED UDITO IL RELATORE ED ESTENSORE *Cons. Piermaria Piacentini*;

Premesso

Con relazione n.16150/DAGL del 23 ottobre 2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri formula un quesito sulla interpretazione di una clausola della convenzione n. 230 del 4 agosto 1997 con la quale ANAS e AUTOSTRADE S.p.A. hanno disciplinato i rapporti derivanti dalla concessione.

In proposito la Presidenza espone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 22 ottobre 2002, n. 2373/1507/173, ha sottoposto le divergenti posizioni assunte da ANAS S.p.A. e da AUTOSTRADE S.p.A. in ordine al recupero del differenziale tra il tasso di inflazione programmata e quello di inflazione reale,

ai sensi della vigente convenzione di disciplina della concessione per la costruzione e l'esercizio della rete autostradale.

In particolare, la Presidenza sottolinea che il principale punto controverso tra le parti attiene alla corretta esegesi dell'allegato B della ricordata convenzione, ed in particolare della seguente clausola: *«inoltre, sebbene non espressamente previsto dalla citata delibera* [delibera CIPE del 20 dicembre 1996], *il richiamo all'equilibrio gestionale dell'impresa regolata, implica che nella determinazione della variabile X per i quinquenni successivi al primo quinquennio di applicazione, dovrà prevedersi il recupero di scostamenti sistematici del tasso di inflazione effettivo rispetto a quello programmato, che si fossero verificati nel quinquennio precedente»*.

In ordine al contrasto insorto (AUTOSTRADE S.p.A. sostiene il proprio diritto al recupero del predetto differenziale inflativo, mentre ANAS S.p.A. arriva all'opposta conclusione), la Presidenza osserva che «nella valutazione del corretto significato da attribuire al "richiamo all'equilibrio gestionale dell'impresa regolata" - su cui ANAS S.p.A. fonda il proprio assunto secondo cui il contenzioso differenziale non spetterebbe in assenza di un deficit di bilancio dell'impresa concessionaria - pur tenendosi nel dovuto conto le perplessità espresse nella citata nota del Ministero vigilante, non sembra però possibile, volendosi pervenire ad una soluzione giuridicamente corretta del *thema controversum*, prescindere di considerare che AUTOSTRADE S.p.A. è una società di capitali, fra l'altro quotata in borsa» e poiché ciò comporta che quest'ultima, «conformemente al disposto dell'articolo 2247 del codice civile, eserciti *"un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"* tra i soci», si potrebbe ritenere insita «nella stessa forma societaria dell'ente la sua primaria finalità non solo e non tanto di evitare un deficit di bilancio, ma anche e soprattutto di perseguire la realizzazione di utili - e nella misura massima consentita dalle condizioni di mercato - proprio allo scopo di poterli poi dividere tra gli azionisti; il tutto con evidenti ripercussioni sul valore del titolo in borsa oltre che, più in generale, sul complessivo indice di fiducia del mercato nel valore della capitalizzazione delle società concessionarie».

Considerato

Come si evince dalla relazione della Presidenza del Consiglio, il problema sul quale la Commissione speciale è chiamata a rendere il parere riguarda esclusivamente l'interpretazione dell'Allegato B della convenzione n. 230 del 4 agosto 1997 con cui l'ANAS e la società AUTOSTRADE hanno disciplinato i reciproci rapporti per la costruzione e l'esercizio della rete autostradale, ed in particolare della clausola, sopra riportata contenuta nel predetto Allegato B.

Al riguardo appare opportuno precisare in punto di fatto quanto segue:

1.- con convenzione n. 230 del 4 agosto 1997 ANAS e AUTOSTRADE hanno disciplinato i reciproci rapporti per la costruzione e l'esercizio della rete autostradale di cui all'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, all'art. 1 del D.M. 21 giugno 1968, all'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 531 nonché delle opere di adeguamento realizzate in forza del D.L. 1 aprile 1989, n. 121, convertito con la legge 29 maggio 1989, n. 205, e della legge 23 agosto 1988, n. 373, già assunte in concessione in forza della convenzione 18 settembre 1968 n. 9297, di atti aggiuntivi e convenzioni aggiuntive; con il medesimo atto è stata posta a carico della Società la realizzazione di ulteriori interventi, individuati dall'art. 2.2 della convenzione, così come modificato dall'art. 2 della convenzione sottoscritta il 15 gennaio 1998 e dall'art. 2 della ulteriore convenzione sottoscritta in data 29 marzo 1999. Il nuovo atto convenzionale ha quindi espressamente sostituito l'assetto dei rapporti precedentemente in essere e lo ha ridefinito sulla base di nuove pattuizioni.

2.- In tale sede l'ANAS ha tenuto conto delle modificazioni, *medio tempore* intervenute, sia sul complessivo assetto dei rapporti inerenti alle concessioni autostradali conseguente all'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ed all'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sulla materia delle tariffe autostradali, che hanno formato oggetto di specifici interventi regolatori da parte del CIPE con varie delibere (21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 8 agosto 1995, 21 dicembre 1995, 27 febbraio 1996, 24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 9 ottobre 1996) e, da ultimo, con la delibera 20 dicembre 1996.

3.- Per quanto concerne la determinazione della "tariffa media per chilometro", la disciplina relativa è contenuta nell'Allegato A della convenzione;

l'adeguamento di tale tariffa è disciplinato dagli articoli da 7 a 10 della convenzione, secondo una formula fissata dalle delibere CIPE del 24 aprile 1996 e del 20 dicembre 1996, sulla base di tre indici:

a) il tasso di inflazione programmato (AP);

b) l'obiettivo di guadagno di produttività (X);

c) la variazione percentuale di qualità (AQ) da moltiplicare per un coefficiente variabile da 0 a 0,5.

4.- Per quanto riguarda il *coefficiente X* (che viene aggiornato ogni cinque anni), l'art. 9 della convenzione prevede che il relativo valore, a differenza degli altri due coefficienti, sia fissato dall'Ente, d'intesa con il concessionario, sulla base dei criteri proposti dall'allegato B. Questo, al primo capoverso, afferma che «la variabile X, legata alla produttività, è determinata in misura specifica per ogni singola impresa tenendo conto della variazione di produttività attesa nel settore *ed in maniera tale da garantire perlomeno l'equilibrio economico-finanziario della gestione per l'impresa regolata*». A proposito di tale ultima espressione il quinto capoverso dell'allegato chiarisce anche che "*sebbene non espressamente previsto dalla citata delibera* [delibera CIPE del 20 dicembre 1996], *il richiamo all'equilibrio gestionale dell'impresa regolata, implica che nella determinazione della variabile X per i quinquenni successivi al primo quinquennio di applicazione, dovrà prevedersi il recupero di scostamenti sistematici del tasso di inflazione effettivo rispetto a quello programmato, che si fossero verificati nel quinquennio precedente*".

Sulla base delle puntualizzazioni sopra esposte, si può procedere ad esaminare il quesito posto dalla Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, AUTOSTRADE chiede che, per il quinquennio 2003-2007, si tenga conto, ai fini della determinazione del *coefficiente X*, dello scarto tra inflazione programmata e inflazione effettiva, mentre ANAS ritiene che il recupero degli scostamenti verificatisi, nel quinquennio precedente 1998-2002, tra il tasso di inflazione programmato e quello reale, non debba obbligatoriamente rientrare tra gli elementi da applicare per la determinazione del valore in questione, ma possa essere preso in considerazione solo nel caso in cui l'equilibrio economico-finanziario della gestione della società non risulti raggiunto rispetto alle previsioni

contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 1997. Poiché, peraltro, dall'analisi dei dati acquisiti, risulta che AUTOSTRADE ha percepito utili di esercizio, ANAS sostiene che, nella specie, non si sarebbe verificato alcuno squilibrio economico-finanziario di gestione e che quindi il predetto recupero non sia dovuto.

Poiché – come più volte è stato ricordato – il quesito ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento de "*l'esigenza o meno del recupero del differenziale tra il tasso di inflazione programmata e quello di inflazione reale, ai sensi della vigente convenzione*", il parere che la Commissione speciale è tenuta a rendere deve mantenersi nei limiti predetti, senza cioè prendere in considerazione le diverse problematiche affrontate nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS del 21 settembre 2002, le quali, se da un lato testimoniano l'accuratezza dell'esame svolto e l'intento di affrontare globalmente il problema, dall'altro esorbitano dall'area della questione sottoposta a questo Consiglio, riguardando ulteriori aspetti tecnici ed economici della concessione (come quelli attinenti all'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi di manutenzione, di ulteriori investimenti, ecc.) per il cui accertamento l'ANAS ha a disposizione altri strumenti giuridici, tecnici ed economici.

Così delineati i termini del quesito, va osservato quanto segue.

Il rapporto tra ANAS e AUTOSTRADE è un rapporto contrattuale e, come tutti i rapporti di questo tipo, il suo contenuto è determinato dalla volontà delle parti.

Cosicché, anche nell'ipotesi – che qui non ricorre - in cui l'ordinamento disciplini *a priori* l'intero contenuto del contratto per cui alle parti non resti che "volere il contratto", facendo discendere, dal loro assenso, gli effetti predeterminati dall'ordinamento, l'oggetto del contratto e le modalità di disciplina del rapporto devono essere ricavati dal contesto delle clausole contrattuali.

Nella specie, sia nel contratto (art. 9) che nell'allegato B alla convenzione (espressamente richiamato dal predetto art. 9), le parti hanno manifestato espressamente la loro volontà di garantire "*perlomeno*" l'equilibrio economico-finanziario della gestione (successivamente, al quinto capoverso, definito "equilibrio gestionale"), considerando, a tal fine, espressamente, tra gli elementi che concorrono alla determinazione del *coefficiente X*, anche il recupero della differenza tra il tasso

di inflazione programmato ed il tasso di inflazione effettiva, ma condizionando tale recupero al verificarsi di *scostamenti sistematici* tra i due tassi.

Conseguentemente, il richiamo all'equilibrio gestionale, contenuto nella clausola in questione, non costituisce condizione della operatività della clausola stessa, che – lo si ripete – risulta condizionata solo dalla esistenza o meno di *scostamenti sistematici* tra il tasso di inflazione programmato e quello di inflazione effettiva, ma rappresenta l'esplicazione di ciò che le parti hanno ritenuto già compreso nel concetto di "equilibrio economico – finanziario della gestione" (menzionato nel primo capoverso dell'Allegato B), che è l'obiettivo minimo ("perimetro") che l'adeguamento tariffario è destinato a garantire.

L'interpretazione letterale innanzi esposta trova conferma in considerazioni di natura sostanziale.

ANAS, infatti, non contesta né la validità della clausola né l'esistenza di *sistematici scostamenti* tra il tasso di inflazione programmato e quello di inflazione effettiva, ma deduce che, avendo accertato, dai bilanci di AUTOSTRADE, l'esistenza di utili, questo elemento starebbe a dimostrare l'insussistenza di quello squilibrio gestionale, soltanto in presenza del quale la differenza di cui si discute potrebbe essere riconosciuta.

Tale tesi non è condivisibile.

Ribadito che, in virtù della inequivoca formulazione del primo capoverso dell'Allegato B, l'equilibrio economico–finanziario della gestione è soltanto il *minimum* che deve essere garantito, dovendosi pertanto ammettere che anche il verificarsi di un *quid pluris* rispetto a tale equilibrio possa consentire il riconoscimento della differenza di cui si discute, va rilevato che le società commerciali, così come sono disciplinate nel vigente ordinamento, trovano la loro causa negoziale proprio nella acquisizione di utili e nella successiva loro ripartizione tra i soci (art. 2247 cod. civ.). La produzione di utili è, pertanto, da considerare un fenomeno fisiologico della attività sociale (così come – al contrario – la loro mancata produzione costituisce indicazione di uno stato patologico della stessa); ma di *se* non appare sufficiente a dimostrare che si sia raggiunto l'equilibrio gestionale della società.

Invero il concetto economico di equilibrio gestionale non coincide con il concetto contabile di pareggio dei conti; va, in proposito, ricordato che, per avviare o proseguire la propria attività, il soggetto economico, oltre ai propri capitali di rischio, può ricorrere al "capitale di prestito", che deve – successivamente – restituire, aumentato degli interessi. È evidente che all'onere di remunerazione del capitale la società è tenuta comunque a far fronte: ma di equilibrio gestionale può parlarsi solo quando la gestione consente di coprire completamente anche la quota richiesta a compenso dell'uso dei mezzi monetari comunque attinti (credito, autofinanziamento, etc.), necessari per consentire l'aggregazione di tutti gli altri fattori della produzione.

Né si potrebbe sostenere che, operando in tal modo, le parti abbiano (inammissibilmente) derogato alle direttive dettate dal CIPE in materia. Invero, rilevato che la convenzione *de qua* è stata a suo tempo approvata con decreto in data 4 agosto 1997 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, in tal modo acquisendo un primo crisma di legittimità, occorre al riguardo precisare che:

a.- le direttive contenute nelle deliberazioni CIPE sono soggette – come tutti gli atti amministrativi – ad essere interpretate quando le espressioni usate si presentino non del tutto univoche o chiare, quali sono quelle che si leggono al punto 1.2 della delibera CIPE 20 dicembre 1996;

b.- le direttive CIPE dettano livelli minimi di contenuto, che - pur dovendo essere rispettati - possono essere integrati quando le situazioni contingenti lo richiedano. Nella specie, la stessa deliberazione CIPE precisa che la *variabile X* è "da stabilire in forma specifica per ogni singola impresa". Ciò non significa soltanto che detta variabile non è fissata *a priori*, in maniera uguale per tutte le concessionarie, ma comporta altresì che, al momento della sua determinazione, le parti possono chiarire quali siano i sub-elementi che compongono i singoli elementi da prendere in considerazione. Da ciò consegue che una simile chiarificazione ben può avvenire anche in sede di stipulazione della convenzione, come è accaduto nella specie;

c.- in ogni caso – e si ritorna a quanto più sopra esposto – tale precisazione è frutto di un accordo negoziale e non può essere messa in discussione unilateralmente.

Ad abundantiam, si deve anche rilevare che, nella specie, non si tratta di reintrodurre, surrettiziamente, il principio del recupero dell'inflazione effettiva (recupero che il CIPE aveva, invece, voluto escludere). Il differenziale tra inflazione programmata e inflazione effettiva, non è, infatti, un *quid pluris* riconosciuto alla concessionaria, bensì solo uno degli elementi che concorrono a formare il *coefficiente X*, che – a sua volta – costituisce solo uno dei termini della complessa operazione attraverso la quale le parti pervengono all'adeguamento delle tariffe.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione dell'ANAS, secondo cui la clausola di cui si discute avrebbe carattere eccezionale, tanto da non comparire nelle altre convenzioni, si deve ribadire che si è in presenza di una clausola contrattuale che – come tale – si impone per espressa volontà delle parti; ciò rende irrilevante, ai fini in questione, l'accertamento sia delle ragioni per cui la stessa è stata inserita nella convenzione con AUTOSTRADE che di quella della omessa previsione di analoga clausola in altre convenzioni aventi il medesimo oggetto, pur potendosi ritenere che abbia svolto un ruolo significativo, nel senso anzidetto, la considerazione sia dell'avvenuta quotazione in borsa del titolo della predetta società che il processo di privatizzazione della stessa, all'epoca della convenzione prefigurato e successivamente attuato.

P. Q. M.

Nei sensi sopraesposti è il parere della Commissione speciale.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Commissione Speciale

(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Commissione Speciale

(Pasquale de Lise)

autostrade // *per l'italia*

Società per azioni
Capitale Sociale € 615.527.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it

NS. RIF.

ROMA

Spett.le: ANAS S.p.A.
Via Monzanbano, 10
00100 Roma

ANAS
Direzione Centrale
24.09.03 006748
AUTOSTRADE e TRAFORI

VS. RIF.

UFFICIO LEGALE

ANAS S.p.A.
066401 22.SET 2003
PROTOCOLLO GENERALE

DIREZIONE CENTRALE
AUTOSTRADE e TRAFORI

e per conoscenza:
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Cuccia, 1
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI CESSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5

Egregi Signori,

con la presente Vi comunichiamo che la Nostra società (la "Cedente"), ha stipulato in data 17 settembre 2003 con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa S.p.A., Barclays Bank Plc., Credit Lyonnais S.A., Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", Goldman Sachs Credit Partners L.P., Dexia Crediop S.A., Citibank N.A.; Banca Popolare di Vicenza; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.; Banco Santander Central Hispano; Bayerische Landesbank; Caja Madrid; Interbanca S.p.A.; Goldman Sachs International; e UniCredit Banca Mobiliare (collettivamente, i "Creditori") un contratto di cessione in garanzia di crediti (il "Contratto"). Ai sensi del Contratto, la Cedente ha ceduto ai Creditori tutti i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, attualmente in essere o che possano sorgere in futuro in capo alla Cedente, derivanti:

(i) dall'inadempimento da parte di ANAS di qualunque delle obbligazioni da essa assunte ai sensi della Concessione Autostrade; e

(ii) in ogni caso di cessazione anticipata della Concessione Autostrade quale conseguenza di:

a) decadenza della Cedente dalla Concessione Autostrade per inadempimento; e/o

b) revoca della Concessione Autostrade per ragioni di pubblico interesse; e/o

c) risoluzione della Concessione Autostrade per inadempimento di ANAS;

autostrade // per l'italia
società per azioni

ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i crediti vantati dalla Cedente per: a) il valore delle opere già eseguite e non ancora ammortizzate, gli oneri accessori, al netto delle svalutazione; b) i costi attualmente sostenuti, nel caso in cui le opere non siano state ancora completate e collaudate; c) le penali e/o gli altri oneri sostenuti dalla Cedente in conseguenza della cessazione anticipata della Concessione Autostrade; e d) gli indennizzi e le penali previste dalla legge e dalla Concessione Autostrade a carico di ANAS in caso di anticipata cessazione della Concessione Autostrade per fatto non imputabile al Cedente.

Roma, 18 settembre 2003

[Autostrade per l'Italia S.p.A.]

Relazione di notifica

A richiesta di Autostrade per l'Italia S.p.A., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato la suestesa dichiarazione di cessione ai sensi dell'articolo 5, a ANAS S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rimettendone copia conforme all'originale alla sua sede in Roma (00185), via Monzambano 10, ivi a mezzo del servizio postale

A mezzo del Servizio Postale
Milano — Succursale 109
18 SET. 2003
Ufficiale Giudiziario
BIANCA MARIA GROSSI

ANAS S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL 13 NOVEMBRE 2003 - ORE 16,30

Il giorno 13 novembre, alle ore 16,30 presso la sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale riunione precedente;

2) Comunicazioni Presidente;

3) Società Autostrade per l'Italia p.A.- conferimento del ramo d'azienda autostradale;

4) Rimodulazione Budget anno 2003;

5) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Pozzi, constata la *presenza dei Signori:*

- Prof. Alberto BRANDANI Consigliere
- Ing. Giovan Battista PAPELLO Consigliere
- Arch. Mario VIRANO Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Prof. Mario BASILI Presidente
- Rag. Renato CASTALDO *Componente effettivo*

Omissis

****

Il Presidente rinvia le successive informative anticipando la trattazione del punto 3) all'Ordine del giorno: **"Società Autostrade per l'Italia p.A.- conferimento del ramo d'azienda autostradale"** ed invita a partecipare il Direttore Arch. Coletta, gli Advisor Prof. Confortini, Prof. Laghi ed Avv. Annoni, incaricati di effettuare, a valle dell'operazione, una verifica della sussistenza delle condizioni poste a suo tempo alla Società Autostrade (con nota del 17.12.2002) in ordine all'attuabilità dell'operazione di riassetto societario, nonché nei connessi e conseguenti rapporti con le Società Autostrade p.A. e Autostrade per l'Italia p.A.

Il Presidente riassume sinteticamente i fatti più

ANAS S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL 13 NOVEMBRE 2003 - ORE 16,30

Il giorno 13 novembre, alle ore 16,30 presso la sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale riunione precedente;

2) Comunicazioni Presidente;

3) Società Autostrade per l'Italia p.A.- conferimento del ramo d'azienda autostradale;

4) Rimodulazione Budget anno 2003;

5) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Pozzi, constata la presenza dei Signori:

- Prof. Alberto BRANDANI Consigliere
- Ing. Giovan Battista PAPELLO Consigliere
- Arch. Mario VIRANO Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Prof. Mario BASILI Presidente
- Rag. Renato CASTALDO Componente effettivo

significativi che hanno caratterizzato l'escursus che ha portato all'attuazione da parte di Autostrade del Progetto Mediterraneo, operazione avviata nel novembre 2002, come dettagliatamente descritto nella relazione predisposta dalla Direzione Centrale Autostrade e Trafori - che viene acquisita agli atti unitamente alla documentazione di riferimento - ed invita i consulenti ad illustrare i contenuti del parere reso in data 12.11.2003, anch'esso acquisito agli atti.

Il Prof. Laghi fa presente che, in linea con l'incarico ricevuto, hanno proceduto ad effettuare una approfondita verifica della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione, sulla base dei principali dati economico-finanziari del Piano del Gruppo Autostrade per il periodo 2003-2012 – integrati da una serie di documenti trasmessi da ASPI, di cui è stata riscontrata la sostanziale coerenza.

Come si evince dall'analisi dei dati indicati nelle tabelle, il Gruppo Autostrade prevede di generare, nel periodo 2003-2007, flussi di cassa dalla gestione corrente positivi, peraltro integralmente assorbiti dagli obblighi di investimento assunti con il IV Atto Aggiuntivo.

Pur essendo fortemente limitata la comparabilità

del Piano con il piano finanziario allegato al IV Atto Aggiuntivo del 23.12.2002, per le metodologie adottate, si è, tuttavia, potuto riscontrare che le principali assunzioni, poste a fondamento del Piano, aventi ad oggetto l'andamento dei volumi di traffico, le variazioni attese delle tariffe e l'evoluzione degli investimenti sono sostanzialmente coerenti rispetto agli impegni assunti da Autostrade S.p.A. nei confronti di Anas con il IV Atto Aggiuntivo.

Il Prof. Laghi si sofferma sui giudizi rilasciati dalle Agenzie di rating Standard & Poor's (S&P) che ha attribuito un "corporate credit rating" ad ASPI del tipo "A" con outlook negativo e Moody's che ha assegnato alla linea di credito denominata Long Term Facility 1 di €8,3 mld circa un rating (P) "A3" con outlook stabile.

Il rating è stato attribuito dalle Agenzie indicate sulla base delle analisi di piani economico-finanziari analoghi a quelli trasmessi ad Anas e che pertanto incorporano, tra l'altro: l'indebitamento di ASPI post operazione di ristrutturazione del Gruppo Autostrade; gli investimenti previsti dal IV Atto Aggiuntivo; la scadenza a lungo termine dei mezzi finanziari raccolti; un costo dell'indebitamento dell'ordine del 5,7%-6,0% (superiore a quello che il

Gruppo Autostrade, anche a seguito di alcune operazioni di copertura effettuate, prevede di dover sostenere).

S&P, nel rilasciare il proprio giudizio, segnala, tra i punti di forza del Gruppo Autostrade, l'ottimo profilo operativo, la rilevante quota di mercato detenuta (circa il 60% del mercato autostradale in Italia) e la durata della concessione (scadenza al 2038). Gli elementi di attenzione sono, invece, rappresentati dalle incertezze attualmente esistenti in ordine al profilo tariffario di ASPI, dal rischio, pur limitato, di rifinanziamento dell'indebitamento nel medio termine, dal fatto che i principali indicatori economico-finanziari del Piano utilizzati da S&P per esprimere il proprio giudizio si situano non lontano dai valori minimi per l'appartenenza alla classe di rating "A".

Moody's ha espresso il proprio giudizio sottolineando, tra i punti di forza del Gruppo Autostrade, il basso livello di rischio operativo, la durata della concessione, le restrizioni imposte dalla Long Term Facility 1 sulla distribuzione di dividendi e sulla realizzazione di operazioni straordinarie che conferiscono ai creditori di ASPI un ulteriore grado di protezione. Moody's segnala, tra i punti di

attenzione, il livello dell'indebitamento, le incertezze in ordine ai profili tariffari, gli impegni assunti da parte di ASPI in ordine all'esecuzione degli investimenti previsti nel IV Atto Aggiuntivo.

Inoltre ai fini dell'accertamento della condizione di equilibrio economico-finanziario di ASPI, Anas ha ritenuto opportuno richiedere anche alle società Lazard & Co. S.r.l. e KPMG Business Advisory Services S.p.A. di valutare, ciascuna autonomamente, la sostenibilità economico-finanziario del piano pluriennale del Gruppo Autostrade. I Consulenti Finanziari hanno concluso, sulla base dei limiti e dei presupposti considerati, nel senso di ritenere che esistono le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria del piano pluriennale del Gruppo Autostrade.

In definitiva, preso atto del giudizio dell'agenzia di rating Moody's sulla Long Term Facility 1 e dell'agenzia di rating Standard & Poor's su Autostrade, tenuto conto delle risultanze delle relazioni rilasciate da Lazard e KPMG Corporate Finance, di quanto risulta dal Prospetto Informativo del 16.9.2003 e di quanto espresso in precedenza, si ritiene che le rappresentazioni di ASPI circa la permanenza della condizione di equilibrio economico-

finanziario della concessione possano dirsi ragionevolmente attendibili.

In ultimo, per quanto attiene lo schema di concessione, già approvato dal Consiglio di Amministrazione Anas, i Consulenti suggeriscono alcune proposte di modifica che sono state recepite nel testo, che viene nuovamente, sottoposto all'attenzione del Consiglio.

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di uniformarsi alle indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato ed agli obblighi di convenzione (Anas – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), senza trascurare quanto evidenziato dal Prof. Guarino, nel parere reso ad ASPI in data 20.10.2003 e da quest'ultima trasmesso ad Anas.

Il Consigliere Ing. Papello, preso atto dell'esposizione del Presidente, della documentazione presentata e del parere reso dagli Advisor, desidera esprimere apprezzamenti per il lavoro svolto dalla struttura Anas e dagli Advisor in particolare per gli approfondimenti ed il monitoraggio effettuati positivamente sulla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e quindi sulla "tenuta" della concessione, a garanzia degli investimenti programmati.

Il Consigliere Prof. Brandani desidera ringraziare il Direttore Arch. Coletta per l'ottimo lavoro svolto dallo stesso e dalla sua squadra: tutta gente di valore e ne cita uno per tutti, il Dott. Pinto.

Nell'occasione informa che l'Ufficio Risorse Umane, d'intesa con il Direttore Generale e con il Presidente, ha disposto un primo potenziamento della Direzione Centrale Autostrade e Trafori, senza ricorrere ad acquisizioni esterne, ma con risparmi di personale.

Prende, inoltre, atto del lavoro svolto dai Consulenti che, in considerazione della complessità dell'operazione, hanno fornito un importante valore aggiunto per le decisioni da assumere, fugando ogni dubbio e fornendo un conforto positivo ed autorevole, sulla base del quale esprime il proprio parere favorevole.

Il Consigliere Arch. Virano si associa alle espressioni di apprezzamento rivolte dai colleghi Consiglieri alla struttura e dagli Advisor, il cui parere per la chiarezza e ricchezza delle argomentazioni contenute induce al convincimento della bontà e condivisione dell'operazione. Rimane tuttavia un interrogativo peraltro non di carattere tecnico: la

concessione con Anas era in "capo" ad una società "ricca" oggi è in "capo" ad una società con una struttura finanziaria maggiormente indebitata. Pur prendendo atto dell'ampio conforto fornito da autorevoli consulenti di "rating", si è sempre in presenza di una società in grado di fronteggiare gli impegni convenzionalmente assunti?

Qualora si assumesse l'ipotesi paradossale che, per un qualsivoglia motivo, indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, la Società Autostrade per l'Italia fosse costretta a non poter più realizzare gli investimenti: in tal caso il rating salirebbe o scenderebbe? Ciò è importante per poter effettuare una lettura corretta ed attenta dei meccanismi a garanzia degli impegni assunti.

L'Arch. Virano, pur dichiarandosi sostanzialmente favorevole, si riterrebbe maggiormente confortato da elementi utili di risposta in merito a quanto formulato.

Il Prof. Laghi fa presente che all'esito dell'operazione di riassetto societario il valore dell'attività della Società rimane sostanzialmente invariato, fermo restando che i futuri flussi di cassa saranno destinati prioritariamente al rimborso del debito riducendo la possibilità di distribuire

dividendi a vantaggio degli azionisti che, peraltro, con l'operazione hanno rafforzato il controllo della Società.

In astratto è possibile ipotizzare che nel breve periodo il rating attribuito alla Società possa migliorare in assenza di investimenti e quindi in assenza di ulteriore indebitamento. Ma, nel medio periodo, tale situazione non risulterebbe favorevole né al rating né agli azionisti, posto che il meccanismo di adeguamento tariffario oggi previsto collega l'applicazione degli incrementi delle tariffe alla realizzazione degli investimenti programmati.

E' dunque interesse della Società e degli azionisti di controllo realizzare gli investimenti programmati in quanto elementi indispensabili per il riconoscimento degli ulteriori incrementi tariffari fissati in convenzione e conseguentemente di incremento dei ricavi della Società.

Pertanto, nel medio-lungo periodo (2013/2038), la Società usufruirà di un profilo tariffario più elevato con conseguente incremento dei ricavi, riduzione dell'indebitamento e prevedibilmente miglioramento anche del rating, solo in presenza di realizzazione degli investimenti programmati.

Al termine della discussione il Consiglio,

all'unanimità delibera

a) di prendere atto delle intervenute verifiche della sussistenza dei presupposti di legge e di quelli indicati da ANAS con la nota 17 dicembre 2002 in ordine al trasferimento del ramo di azienda e della concessione da Autostrade S.p.A. ad Autostrade per l'Italia S.p.A.;

b) di proseguire il monitoraggio in corso dell'equilibrio economico-finanziario e degli adempimenti agli obblighi di convenzione anche avvalendosi della collaborazione degli attuali Advisor;

c) di approvare le proposte di modifiche allo Schema di Convenzione di concessione già approvato dal Consiglio di Amministrazione;

d) di dare mandato al Presidente di assumere gli atti occorrenti e conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto integrativo e la trasmissione dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Magistrato della Corte dei Conti fa riserva di sottoporre la questione alla competente Sezione sotto il profilo della legalità e del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, alla luce delle seguenti notazioni, tenuto anche conto della carenza del parere

dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Collegio Sindacale; ciò in quanto la deliberazione assunta sembra attenere non solo alle modifiche precedentemente stabilite per il conferimento del ramo di azienda da Autostrada ad ASPI, ma anche all'assenso alla cessione di crediti, di cui alla comunicazione dell'ASPI notificata in data 18 settembre 2003.

In particolare, le deroghe apportate alla convenzione, precedentemente deliberata ed approvata dal C.d.A. del 25 settembre 2003, sembrerebbero contrastare con le condizioni poste per il trasferimento del ramo d'azienda e per l'intero progetto Mediterraneo di cui alla delibera C.d.A. 5 dicembre 2002, mentre l'adesione alla suddetta dichiarazione di cessione non sembra armonizzata con la legge 21 febbraio 1991, n. 52, in relazione all'art. 115 del D.P.R. 554/1999, nonché con l'art. 87 del Trattato CE, potendo configurarsi quale «aiuto di Stato» da comunicare obbligatoriamente e preliminarmente ad ogni decisione alla Commissione Europea (Corte di Giustizia C 482/99).

Ulteriore modificazione attiene alla limitazione degli interventi dell'ANAS ai soli aggiornamenti delle tariffe autostradali con esclusione di un intervento in sede di prima fissazione delle tariffe: intervento

previsto dal precedente schema di convenzione deliberato ed approvato nella seduta del 25 settembre 2003.

In ordine al profilo di «neutralità» economico-finanziaria della cessione del ramo d'azienda a favore di ASPI, il parere degli Advisors dell'ANAS del 12 novembre 2003 non sembra fornire elementi probanti sulla consistenza patrimoniale di ASPI in seguito alla realizzazione del «Progetto Mediterraneo».

Il Prof. Serrentino, in ordine al riferimento sulla carenza di parere del Collegio Sindacale, a nome del Collegio stesso, rammenta come la fattispecie in questione non sia assolutamente contemplata nell'ambito delle disposizioni di legge che prevedono il rilascio di parere dell'Organo Sindacale.

Fa altresì presente che il Collegio ha nelle proprie riunioni periodiche il momento istituzionale di verifica ed approfondimento delle tematiche oggetto delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

****

Il punto 4) all'Ordine del giorno: **"Rimodulazione Budget anno 2003"**, viene rinviato alla prossima riunione Consiliare.

****

Viene ripresa la trattazione del punto 2)

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

3816/502/81 17/07/2003 UL

N. 2824

Roma, addì 14-7- 2003

Risposta a nota del ... 9/5/2003
N. ....2374/502/81 ... Div. ...

OGGETTO

Parere circa quesito concernente "Progetto mediterraneo" di riorganizzazione di Autostrade S.p.A.

Allegati N. .....

Al Ministero
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Legislativo
ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 1957/03 emesso dalla Sezione seconda di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

Riferisce, ancora, l'amministrazione che nell'ambito dell'attuazione del Progetto mediterraneo, si è innestata una O.P.A. che ha comportato l'acquisizione, da parte della Schemaventotto S.p.A., dell'83% c.a. del capitale sociale della Società Autostrade.

A sua volta, la Società Schemaventotto S.p.A. (60% famiglia Benetton), che prima dell'O.P.A. controllava solo il 30% della Società Autostrade S.p.A., ha utilizzato una società costituita ad hoc, la NewCo28 S.p.A., da essa interamente posseduta.

L'operazione, riportabile allo schema della "acquisizione con indebitamento", che consente l'acquisizione di una società attraverso il massimo ricorso al credito, si sviluppa in quattro fasi principali: *a*) costituzione da parte della società promotrice (Schemaventotto S.p.A.) di una società che effettuerà l'operazione (NewCo28 S.p.A.); *b*) ricorso a prestiti per coprire i costi dell'acquisizione; *c*) acquisto del patrimonio della Società Autostrade S.p.A. da parte della società NewCo28 S.p.A.; *d*) fusione per incorporazione della società acquirente (NewCo28 S.p.A.) nella società acquisita (Società Autostrade S.p.A.), o viceversa.

Precisa, ancora, l'amministrazione che la caratteristica dell'operazione in esame consiste nella circostanza che attraverso la fusione della società acquisita (Società Autostrade S.p.A) con la NewCo28, il debito contratto per l'acquisizione, nominalmente contratto da NewCo acquirente, viene a gravare solo formalmente su quest'ultima, poiché, in realtà, è il patrimonio della società acquisita (Società Autostrade S.p.A.) a divenire effettivamente garante del rimborso del prestito contratto da NewCo acquirente.

Prima della riforma del diritto societario, l'operazione era ritenuta illecita dalla prevalente giurisprudenza per violazione dei divieti sanciti dagli artt. 2357 e 2358 c.c. .

Dopo la riforma del diritto societario l'operazione è ammessa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 2501 bis c.c. .

Dopo tale esposizione di vicende societarie il Ministero rappresenta che Autostrade S.p.A. ha stipulato in data 4/8/1997 con ANAS una convenzione avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di autostrade.

A seguito della trasformazione della Società Autostrade, nella Autostrade holding S.p.A, con oggetto sociale costituito dalla gestione delle partecipazioni nelle varie società controllate, fra le quali la nuova Autostrade II S.p.A., quest'ultima, partecipata al 100% da Autostrade holding S.p.A., avrebbe come oggetto sociale ed attività esclusiva, la costruzione e l'esercizio di autostrade, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla attuale Società Autostrade, ivi compresa la citata convenzione ANAS.

In considerazione della delicatezza dei profili giuridici e connessi all'operazione di riorganizzazione, nonché dai mutati assetti societari derivanti dall'O.P.A., e alla luce dell'esigenza di tutelare l'interesse pubblico attraverso il rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalla società concessionaria inerenti alla realizzazione degli investimenti ed al mantenimento dei vincoli di carattere tecnico-economico, il Ministero formula i seguenti tre quesiti:

a) se il trasferimento della concessione ANAS/Autostrade S.p.A. in capo ad una nuova società controllata che succeda in tutti i rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità, sia compatibile con la vigente normativa, nazionale e comunitaria;

b) se la prevista fusione per incorporazione della Società Autostrade S.p.A. in NewCo28 S.p.A., presupponga l'emanazione di un provvedimento autorizzatorio;

c) in caso affermativo, quale sia l'organo competente a tale emanazione e quali siano i criteri e le condizioni in base ai quali il provvedimento interviene.

Con successiva relazione integrativa pervenuta il 3 giugno 2003 l'amministrazione, condividendo l'operato dell'Ente ANAS, nel frattempo trasformato in ANAS S.p.A. per effetto del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, ha riformulato i quesiti già sottoposti con la nota del 9/5/2003, chiedendo di sapere:

a - se le valutazioni operate da ANAS – ed accettate da Autostrade S.p.A. – in merito al trasferimento della concessione ANAS / Autostrade S.p.A. in capo ad una nuova società controllata che succeda in tutti i rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità siano compatibili con la vigente normativa;

b - se il trasferimento della concessione comporti l'emanazione di un provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e se analogo provvedimento debba essere assunto in relazione alla prevista fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in NewCo28 S.p.A.;

c - in caso affermativo se per l'assunzione di tale provvedimento debbano essere assunti criteri e valutazioni ulteriori rispetto a quelli già fissati da ANAS.

CONSIDERATO:

Come già esposto in premessa, la soc. Autostrade ha ipotizzato un "Progetto Mediterraneo", avente ad oggetto la trasformazione della stessa Autostrade S.p.A. in una nuova holding di partecipazione ed il conferimento ad una società di nuova costituzione (NEWCO28) del ramo di azienda attinente alla costruzione e all'esercizio di autostrade in concessione. Nell'ambito di tale ramo d'azienda avrebbe dovuto essere ricompresso anche il rapporto obbligatorio derivante dalla convenzione sottoscritta il 4.8.1997 (e relativi atti aggiuntivi), tra ANAS e soc. Autostrade.

Relativamente alla fattibilità di tale progetto di ristrutturazione, Autostrade S.p.A. richiedeva una prima valutazione da parte dell'Ente.

Informato di tale progetto con nota 18 novembre 2002, il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha incaricato un gruppo di consulenti di formulare un parere sui diversi profili connessi alla situazione prospettata, con particolare riferimento agli impatti che da essa sarebbero potuti derivare in ordine all'adempimento delle obbligazioni assunte da Autostrade S.p.A. con la convenzione del 1997 e successivi atti aggiuntivi.

All'esito di tale parere reso in data 9.12 2002 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha autorizzato l'Amministratore a riscontrare la nota riservata di Autostrade S.p.A., riconoscendo l'attuabilità del progetto di razionalizzazione alle seguenti condizioni:

a) oggetto del conferimento alla NewCo28 sia l'intero ramo d'azienda attualmente destinato da Autostrade S.p.A. alla gestione, manutenzione e realizzazione di autostrade in regime di concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di tutti i beni mobili, immobili, materiali, immateriali e loro pertinenze, destinati da Autostrade S.p.A. a tale attività;

b) venga mantenuto il medesimo grado di affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione da parte della NewCo28 (e particolarmente quella relativa agli investimenti programmati) rispetto a quello attualmente offerto da Autostrade S.p.A., anche mediante l'assunzione da parte di Autostrade Holding S.p.A. (già Autostrade S.p.A.) di una garanzia corrispondente al valore degli assets attualmente nella disponibilità di Autostrade S.p.A. e posti al di fuori della NewCo28 (qualora il loro valore ecceda il 10% del patrimonio netto di Autostrade S.p.A. così come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato), preso atto della permanenza dell'equilibrio economico –

finanziario di gestione della NewCo all'esito della complessiva operazione di riassetto societario dichiarata da Autostrade S.p.A.;

c) vengano estesi gli obblighi attualmente gravanti su Autostrade S.p.A. relativamente ai rapporti con le società del Gruppo anche a quelli che la NewCo28 avrà con le proprie "parti correlate" e vengano assunti direttamente da Autostrade Holding S.p.A. gli obblighi di informazione ad ANAS relativamente a quegli assets di Autostrade S.p.A. che, successivamente all'operazione di riassetto societario, non faranno più capo alla NewCo. Gli atti di disposizione di tali assets, ove rilevanti sulla garanzia rilasciata da Autostrade Holding S.p.A., dovranno essere altresì autorizzati da ANAS;

d) non si producano effetti negativi sulle tariffe e sui loro aggiornamenti in conseguenza dell'operazione di riassetto societario.

Con nota 27.3.2003 la soc. Autostrade S.p.A. ha comunicato di condividere i presupposti indicati dall'Ente stesso, assicurando il pieno rispetto degli stessi.

Da quanto riferito dall'amministrazione nella sua relazione, ANAS S.p.A. – così modificata ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002 n. 178 – avrebbe ancora all'esame la documentazione fornita da Autostrade S.p.A. per l'accertamento dell'effettivo rispetto dei presupposti e delle condizioni per l'operazione, ferma restando la successiva verifica dell'insussistenza di effetti negativi sul piano finanziario di concessione e sul sistema tariffario in conseguenza della modificata composizione delle fonti di finanziamento della NewCo all'esito del piano di ristrutturazione e – ad oggi – del progetto di fusione con NewCo28 S.p.A. (soggetto attuatore dell'OPA lanciata da Schemaventotto S.p.A.).

Nella stessa relazione integrativa il Ministero ritiene di poter condividere l'operato ANAS S.p.A., posto che le condizioni poste all'attuazione dell'operazione – accettate da Autostrade S.p.A. – sono in grado, da un lato, di assicurare la permanenza in capo alla NewCo dell'intero complesso aziendale inerente alla costruzione e gestione di autostrade nonché la permanenza delle garanzie patrimoniali di adempimento delle obbligazioni gravanti sul concessionario e, dall'altro, costituiscono una condivisibile attuazione della normativa vigente in materia di cessioni aziendali anche nel settore dei lavori pubblici.

A tal riguardo il Ministero evidenzia che l'intera operazione sta avendo attuazione successivamente alla intervenuta trasformazione dell'ANAS in società per

azioni, che pertanto attualmente opera quale unica ed esclusiva concessionaria ex lege di tutti i compiti e le attività già attribuiti al cessato Ente nazionale per le strade – ANAS – in forza dell'espressa previsione del citato art. 7 del decreto legge n. 138 del 2002. Per effetto di tale mutata condizione giuridica di ANAS i rapporti in essere originariamente di natura pubblicistica costituiti dall'Ente avrebbero assunto connotati privatistici, non potendo più discendere, rapporti pubblicistici da un soggetto di diritto privato. Ed è quindi alla stregua delle regole civilistiche che dovrebbe essere valutato il complessivo assetto dei rapporti.

Sempre secondo il Ministero riferente la mutata situazione giuridica di ANAS S.p.A quale concessionaria ex lege dei compiti e delle attività svolte dal cessato Ente pubblico economico inciderebbe sui poteri riservati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine all'assunzione di atti di approvazione delle concessioni autostradali (e dagli eventuali atti modificativi di esse assentiti dall'ANAS.

Tali rapporti derivanti da ANAS S.p.A. non avrebbero più alcun connotato pubblicistico e considerato che la stessa ANAS S.p.A. è l'unico concessionario ex lege della realizzazione di strade e autostrade nazionali, anche l'atto approvativo previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 143 del 1994 – ove tale norma non debba considerarsi implicitamente abrogata – dovrebbe vedere mutata la propria natura (in atto sostanzialmente autorizzatorio).

Tutto ciò premesso, può scendersi all'esame del primo quesito posto dal Ministero, attinente alla possibilità di trasferire l'attuale rapporto concessorio tra ANAS e soc. Autostrade alla istituenda società Autostrade II, derivante dal processi di riorganizzazione e trasformazione dell'attuale società concessionaria, secondo lo schema del "Progetto Mediterraneo", predisposto da soc. Autostrade s.p.a. ed illustrato in precedenza.

La Sezione ritiene che al quesito possa darsi, di massima e con le cautele di cui si dirà in prosieguo, risposta positiva.

Deve ricordarsi che la società Autostrade s.p.a. è tuttora concessionaria della costruzione e gestione della parte della rete autostradale individuata dall'art. 16 della L. 24 luglio 1961, n. 729, contenente appunto il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La norma stabiliva che la costruzione e l'esercizio delle autostrade: Milano-Napoli, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463; Firenze-Mare, in deroga alla legge

17 aprile 1948, n. 547, nonché delle autostrade: Milano-Brescia; Milano-Laghi; Como-Chiasso; Serravalle-Genova; Genova-Savona; Genova-Sestri Levante; Padova-Bologna; Bologna-Canosa; Roma-Civitavecchia; Napoli-Bari fossero concessi a una società per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale – I.R.I. partecipava direttamente o indirettamente almeno con il 51 per cento. In base alla medesima norma la concessione veniva accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per le partecipazioni statali.

L'art. 1 della L. n. 385 del 1968 ampliò l'oggetto del rapporto concessorio, stabilendo che in aggiunta alle autostrade indicate dal citato art. 16 venissero concessi alla stessa società «Autostrade» S.p.A. del gruppo IRI la costruzione e l'esercizio delle ulteriori autostrade indicate con apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La natura di concessionario di costruzione e gestione di gran parte della rete autostradale italiana in capo alla società Autostrade s.p.a. non è venuta meno neppure dopo la disciplina delle privatizzazioni introdotta negli anni '90.

Si deve ricordare, infatti, che la **L. 24 dicembre 1993, n. 537** (Interventi correttivi di finanza pubblica), nel dettare, con l'art. 10, una serie di disposizioni in tema di prezzi e tariffe imponendo, dal 1° gennaio 1994, agli enti concessionari di autostrade un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi, stabilì, tra l'altro, al comma 6, che per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., venissero abrogati l'articolo 16, primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui imponeva all'IRI di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'art. 6, L. 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'art. 10, L. 12 agosto 1982, n. 531, precisandosi ulteriormente che la costruzione e la gestione delle autostrade doveva rimanere l'oggetto sociale principale della Società Autostrade.

Lo stesso articolo 10 dispose, inoltre, che con il rinnovo delle convenzioni e dei relativi atti aggiuntivi revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (con il quale si era posta la prima pietra per la privatizzazione, ivi stabilendosi, ad esempio, che le società concessionarie annualmente trasmettessero all'ANAS .il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali e che le stesse società concessionarie, ancorché non quotate in borsa, erano soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile), si doveva definire la natura

privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.

In buona sostanza la legge, nell'ambito di una serie di misure tendenti ad alleggerire il carico della spesa per la rete autostradale gravante sulla finanza pubblica, privatizzava definitivamente e totalmente la natura e la configurazione del soggetto concessionario, collocandolo sul mercato azionario privato; tant'è che oggi la stessa società è detenuta (secondo quanto riferisce l'amministrazione) interamente da capitale privato.

D'altronde, non va dimenticato che contestualmente alla privatizzazione della soc. Autostrade il legislatore ha avviato il processo di privatizzazione della vecchia azienda autonoma ANAS, nell'ambito della dismissione degli apparati economici soggettivamente pubblici, iniziata con gli artt. 14 e seguenti del d. l. 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, con specifico riferimento a IRI, ENI, INA ed ENEL, trasformate tutte in società per azioni, seppure di diritto speciale, alle quali restavano attribuiti a titolo di concessione i rapporti di cui i precedenti enti e società a partecipazione pubblica erano titolari.

Infatti, il d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, provvide alla istituzione (su delegazione dell'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537) dell'Ente pubblico economico nazionale per le strade, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, la cui attività era tendenzialmente disciplinata dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private, con statuto approvato con d. P. R., su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, il quale esercitava l'alta vigilanza e dettava gli indirizzi programmatici. Successivamente anche l'ANAS, con l'art. 7 del d. l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, è stato trasformato in soc. per azioni (seppure a totale partecipazione pubblica: v. comma 6) , nell'ambito del processo di trasformazione o soppressione di enti pubblici disposto dall'art. 28 della legge n. 448 del 21 dicembre 2001, società alla quale sono stati trasferiti tutti i beni del demanio autostradale e stradale nazionale, individuati, per ogni singola regione, mediante gli allegati al d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e la quale continua a svolgere, in regime di concessione generale traslativa ex lege i compiti indicati nell'art. 2, lettere da a) a g) ed l) del citato decreto lgs. n. 143/1994, ivi compresi quelli di costruzione di nuove strade statali e nuove

autostrade, sia direttamente che in concessione, nonché di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

Nel quadro di privatizzazione in cui si muove anche il settore delle opere autostradali, seppure mediante i complessi regimi concessori originari in capo all'ANAS (relativi all'appartenenza) e derivati in capo ai concessionari di costruzione e gestione, tra cui soc. Autostrade, (relativi, appunto, alla costruzione e gestione), non appare contestabile, pertanto, che quale soggetto societario rientrante nelle disposizioni di diritto comune seppure operante nell'ambito del predetto regime concessorio, la stessa società autostrade possa partecipare, in mancanza di espresse previsioni normative che introducano, per tale aspetto, una disciplina speciale, ad operazioni di fusione, incorporazione, trasformazione, scissione, conferimenti e trasferimenti di rami d'azienda, previste dal codice civile (artt. 2498, 2501 e seg., 2112 e 2556 e seg. c.c.); operazioni che rappresentano eventi normali nello svolgersi e nell'evolversi delle organizzazioni societarie, seppure con cause ed effetti diversi e costituiscono manifestazione di autonomia negoziale, al pari della scelta del tipo societario.

Ad opposte conclusioni non pare che possano condurre le disposizioni della L. **11 febbraio 1994, n. 109**, legge quadro in materia di lavori pubblici .

Non v'è dubbio che, in base alle previsioni dell'art. 2 di tale legge, il quale ne individua l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, la società Autostrade rientra nell'ambito delle previsioni della legge stessa. L'articolo, infatti, elenca tra i vari destinatari (comma 2, lett. b) i concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ecc.; anche se per costoro, fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, le disposizioni della legge non si applicano integralmente, essendo esclusi gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.

Anche sul piano delle capacità ed idoneità i requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori dei lavori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Il comma 4-bis ribadisce, poi, l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 4 (secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione) anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari

di infrastrutture adibite al pubblico servizio, per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente.

Stabilita pertanto la collocabilità della società autostrade nell'ambito della disciplina sui lavori pubblici, resta da vedere se taluna delle sue disposizioni sia ostativa alla cessione del rapporto concessorio, in atto corrente con ANAS, in favore di altro soggetto societario derivato dai processi di trasformazione societaria sopra indicati.

Al riguardo, l'art. 19, comma 2 della legge n. 109 qualifica le concessioni di lavori pubblici come contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, consistendo la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. La norma disciplina anche l'ipotesi che nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, imponendo in tal caso al soggetto concedente di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori.

Analoga configurazione giuridica della concessione come contratto ritroviamo nell'art. 2, comma 2, lett. l) del d. lgs. 20 agosto 2002 n. 190, attuativo delle disposizioni della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, il quale, nel ripetere la formula del citato art. 19, precisa ulteriormente che i concessionari non sono soggetti aggiudicatori, per gli effetti del medesimo decreto che riferisce una serie cospicua e significativa di attività specificamente ai secondi.

La configurazione della concessione come contratto dovrebbe comportare la sua non trasferibilità, come dispone la L. 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, il cui art. 18, comma 2, stabilisce che le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, il quale non può essere ceduto, a pena di nullità.

D'altra parte, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il rapporto concessorio è fondato sull'intuitus personae, in relazione al quale non è consentito al

concessionario cedere la propria concessione senza specifica, espressa e puntuale adesione dell'autorità concedente [Cons. St., sez. V, 13 maggio 1995, n. 761; cfr. anche TAR Campania, 7 ottobre 1997, n. 2471].

Tuttavia, nella specie non si tratta di trasferire propriamente il rapporto di concessione in atto ad altro soggetto imprenditoriale, secondo un atto di disposizione a contenuto sinallagmatico, ma, più complessivamente, di dare una diversa veste giuridica ed un diverso tipo di organizzazione al soggetto concessionario, attraverso un negozio corporativo (incidente cioè sull'organizzazione e sulla struttura), ad effetti novativi soggettivi, rispetto al quale la cessione del contratto concessorio è un posterius, cioè un effetto della successione a titolo universale dei rapporti facenti capo alle società originarie: art. 2504 bis cod. civ. [cfr. Cass., 20 ottobre 1993, n. 10372;9 dicembre 1992, n. 13015; 18 giugno 1992, n. 7484 .

In altri termini il fenomeno delle trasformazioni societarie non può essere equiparato alla cessione del contratto, perché con il primo si dà vita ad un nuovo soggetto, rispetto al quale la cessione dei relativi rapporti patrimoniali è l'effetto della trasformazione stessa, mentre la cessione contrattuale presuppone, di norma, due distinti soggetti già esistenti.

D'altra parte, se si confondessero i due fenomeni con conseguente applicazione delle ricordate norme pubblicistiche in materia di cessione del contratto si rischierebbe di congelare il soggetto concessionario in una forma giuridica immutabile, contro il generale principio della libertà delle forme e dei tipi societari, implicitamente riconosciuto dagli artt. 2249, 2498 e 2437 c.c.; una tale conclusione, poi, si risolverebbe in una vanificazione parziale dei rammentati processi di privatizzazione, i quali comportano l'applicazione, per quanto possibile e ove non in contrasto con gli interessi generali connessi ad una legislazione di diritto speciale, delle disposizioni del codice civile e delle altre norme sulle società di diritto comune.

Riprova di quanto detto si ritrova nell'art. 35 della stessa legge n. 109, che ha per oggetto proprio le ipotesi di fusioni e conferimenti.

L'articolo citato stabilisce che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.

187 (contenente il regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 55 del 1990) e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della stessa legge.

Lo stesso articolo stabilisce, poi, al comma 2, che nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti in materia di certificazione antimafia, previsti dall'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Seppure con una serie di doverose cautele connesse alla salvaguardia di interessi fondamentali alla repressione della criminalità organizzata la norma consente dunque processi di trasformazione societaria, tanto da sottoporre al procedimento del silenzio assenso il potere di verifica e controllo dell'amministrazione sulle predette operazioni, procedimento evidentemente inconciliabile con qualsiasi ipotesi di nullità. Infatti, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione dell'amministrazione, gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, anche nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti previsti dalle norme societarie.

Il regime dei suddetti processi è, dunque, non quello della nullità ma quello dell'inefficacia degli effetti del negozio valido.

Sulla scorta di tali considerazioni non possono pertanto ritenersi rilevanti le osservazioni critiche espresse dal questa Sezione con il parere n. 53 del 3 febbraio 1993, con il quale si stabilì che nel divieto assoluto di cessione dei contratti d'appalto di cui al ricordato art. 18 L. n. 55/1990 rientravano anche le cessioni di azienda, le quali producono gli effetti della successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, come previsto dall'art. 2558 c.c..

Al riguardo la Sezione, pur prendendo atto di una soggettivizzazione della nozione di azienda, per effetto della quale esistono dei rapporti giuridici che ineriscono all'attività dell'azienda in quanto tale e che vanno riferiti ad una figura di imprenditore in senso lato, tuttavia la legislazione antimafia si è mossa nel senso opposto, nel senso cioè di escludere, a fini di interesse generale a tutela dell'interesse di avere un contraente

certo e stabile, in possesso di determinati requisiti, la possibilità di cessione del contratto, con conseguente inammissibilità o, almeno, limitazione di forme di fungibilità o ambulatorietà di posizione di contraente della p.a., perseguite anche "mediante operazioni di ingegneria giuridica al termine delle quali ci si avvede che l'originario titolare del contratto è stato sostituito da un altro soggetto".

Le argomentazioni del predetto parere non possono valere nel caso di specie, atteso il mutamento del quadro normativo di riferimento.

Basti solo considerare che gli artt. 332, 339 (come sostituito dall'art. 22 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152), 347 della legge n. 2248 del 1865, ampiamente richiamati nelle motivazione del suddetto parere, secondo cui era, rispettivamente, data facoltà all'Amministrazione di procedere ad un nuovo incanto quando il "deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento", vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non fossero riconosciute dall'amministrazione giudicatrice, nonché stabilito il principio per cui l'appaltatore "deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori", norme dalle quali era desumibile un principio che richiedeva un rapporto basato sull'*intuitus personae* di particolar evidenza nell'appalto di opere pubbliche, ribadito dal successivo art. 18 della legge n. 55/1990, sono stati abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In ogni caso, le complesse ed articolate argomentazioni di quel parere, che tendono ad affermare un principio di tendenziale personalizzazione dei contratti d'appalto e di concessione di oo. pp. non paiono contrastanti con le successive modifiche normative sopra ricordate, le quali consentono di provvedere a modifiche soggettive dell'assetto societario dei titolari di rapporti contrattuali d'appalto e concessione di lavori pubblici, nei limiti consentiti dal particolare oggetto pubblicistico del rapporto medesimo; limiti connessi, come visto, ad un obbligo di comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice del mutamento degli assettio proprietari della società aggiudicatrice.

A ciò si aggiunga che la fattispecie allora portata all'esame della Sezione riguardava un'ipotesi di successione nei contratti in favore dell'acquirente, conseguente ad un trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., mentre il presente quesito si riferisce, secondo quanto responsabilmente riferito dall'amministrazione, alla diversa ipotesi di trasformazione per scissione, di cui agli artt. 2504 septies e seguenti

cod. civ., rispetto alla quale il trasferimento d'azienda si pone non come elemento causale, ma come effetto possibile [Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897].

Nessuna norma ostativa alla riconosciuta possibilità di trasformazione societaria si rinviene neppure nel corpo del **D.P.R. n. 554/1999.** In particolare, non rappresenta un ostacolo alle predette operazioni il disposto dell'art. 84, in materia di procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici.

L'articolo stabilisce che l'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dal precedente articolo 91 ed applicandosi i termini per la ricezione delle domande e delle offerte previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità interne e comunitarie di cui all'articolo 80.

Aggiunge, ancora, il successivo art. 85 dello stesso regolamento che il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento ed indica, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, una serie di elementi tipici del rapporto di concessione e tendenti ad assicurare la realizzazione dell'opera secondo criteri di affidamento e celerità, quali: a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere; b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti; c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge; e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; f) la durata massima della concessione; g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto; l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge. Aggiunge il comma 2 del medesimo articolo che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

Le predette disposizioni, che impongono un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario di un'opera di interesse generale, non sembrano trovare applicazione nel caso di specie, poiché, come detto, la soc. autostrade è già individuata, per legge, come soggetto concessionario di costruzione e gestione, sicché nessuna procedura di selezione ad evidenza pubblica deve essere rispettata e seguita, per individuare un soggetto totalmente nuovo e diverso dal precedente concessionario, tale non essendo la costituenda società Autostrade II, derivante, per mutamento di veste giuridica, dalla scissione dell'originaria concessionaria.

Conclusivamente al primo quesito deve darsi risposta positiva, fermo restando, s'intende, il dovere di verificare l'esistenza di tutti i requisiti sostanziali di idoneità e capacità imposti dalla legge amministrativa, nonché quelli formali e procedimentali stabiliti dal codice civile per la complessa operazione di trasformazione che si intende realizzare, la cui valutazione, anche per ragioni di incompletezza della documentazione trasmessa, viene lasciata alla responsabile valutazione dell'amministrazione riferente.

In quello che si è sin qui detto sta anche la risposta al secondo quesito.

Ritiene la Sezione che i rilevanti interessi di ordine generale perseguiti con il rapporto concessorio in esame, la natura di soggetto perseguente finalità oggettivamente pubblicistiche posseduta dall'istituendo concessionario, la permanenza di un potere di vigilanza ministeriale sul soggetto concedente fanno propendere per la necessità dell'approvazione ministeriale di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (successivamente, come detto all'inizio, trasformato in s.p.a.) anche per l'atto di trasformazione della soc. Autostrade. La norma, infatti, stabilisce che l'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

La finalità e la causa di tale approvazione è stata ben chiarita in giurisprudenza, laddove i è precisato che il provvedimento con il quale il ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, 5° comma, del citato d. lgs. n. 143/94 approva le convenzioni stipulate tra l'Anas e le società concessionarie di autostrade, ha lo scopo di sanzionare il riconoscimento e la condivisione governativa, in considerazione dell'interesse pubblico, alla attività negoziale, posta in essere dalle parti [C. conti, sez. contr. Stato, 8 giugno 2000, n. 55].

Ora, se il potere ministeriale di approvazione delle concessioni ha la finalità di assicurare la rispondenza all'interesse pubblico degli atti di autonomia negoziale preordinati allo svolgimento del rapporto concessorio, quel potere non può non

estendersi all'atto, parimenti negoziale, di trasformazione societaria funzionale a quel rapporto.

Quanto ai criteri di esercizio del potere – che nel dettaglio viene naturalmente lasciato alla responsabile autonomia ed esperienza pluridecennale dell'amministrazione - essi consisteranno nella verifica che l'atto di trasformazione non sia preordinato ad eludere o violare i sopra ricordati principi pubblicistici in materia di concessione di opera pubblica (affidamento e capacità del nuovo soggetto, verifica che l'operazione non tenda ad eludere i principi dell'evidenza pubblica con un'artefatta ed ingiustificata modifica dell'oggetto sociale o dei contenuti sostanziali e temporali della convenzione in corso, ecc.); a tal proposito non va dimenticato che la materia in questione compresa la possibilità di proroga delle convenzioni rientra nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle opere pubbliche, che non consentono il ricorso a tale istituto se non a fronte dell'affidamento di nuovi lavori o di un mutamento sostanziale nelle condizioni del rapporto [C. conti, sez. riun., 19 marzo 1998, n. 20/E].

Il potere ministeriale, inoltre, dovrà consistere anche nell'accertamento del rispetto delle regole civilistiche sulla trasformazione societaria e sugli strumenti posti in essere per realizzarla (OPA, delibere assembleari, ecc.).

A tale ultimo riguardo basterà ricordare, a titolo esemplificativo, che il d. lgs. 24 **febbraio 1998, n. 58** (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) ha dettato una serie di disposizioni generali e speciali in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Ad esempio, l'art. 102 ha posto tassativi obblighi a carico degli offerenti prevedendo poteri interdettivi da parte della Consob. In particolare, si è previsto che coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. La CONSOB, a sua volta, entro quindici giorni (trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116) dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonché particolari garanzie da prestare. In pendenza dell'offerta, la

CONSOB può esercitare i predetto poteri consistenti nella possibilità di: a) sospendere l'offerta in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del decreto in questa materia o delle norme regolamentari; b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). Inoltre, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di opa o delle norme regolamentari la CONSOB può esercitare il potere di richiedere la comunicazione di dati e notizie, fissando i relativi termini, previsto dall'articolo 97, comma 4 del medesimo decreto.

Per quanto concerne l'offerta pubblica di acquisto totalitaria (che sembrerebbe ricorrere nel caso di specie) l'art. 106 stabilisce, poi, che chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie, entro trenta giorni, a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.

Orbene, l'amministrazione dovrà, tra l'altro, accertare anche mediante un costante rapporto di comunicazione esterna con la CONSOB, l'osservanza delle predetta disposizioni, la cui violazione potrebbe compromettere l'intera operazione di trasformazione con evidenti pericoli di riflessi negativi sulla gestione del servizio in oggetto.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Salvatore Rosa)

L'ESTENSORE
(Armando Pozzi)

LA SEGRETARIA D'ADUNANZA
(Paola Sgroccia)

Per estratto dal verbale
IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
(Elio Peduto)

ANAS S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL 25 SETTEMBRE 2003 - ORE 12,00

Il giorno 25 Settembre, alle ore 12,00 presso la sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno che, con il consenso di tutti i presenti, risulta così integrato:

1) Approvazione verbale riunione precedente;
2) Comunicazioni Presidente;
3) Esame figura professionale del Coordinatore di Direzione Centrale;
4) IRAQ - Piano Nazionale dei Trasporti;
5) Istituzione della Divisione International;
6) Regolamento di Contabilità;
7) Rimodulazione del Programma Straordinario 2003;
8) S.S- ' n. 131 "Carlo Felice" - Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 146+800 e 209+482 - progetto preliminare;
9) S.S. n. 131 "Carlo Felice" Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 32+300 e 41+000 - Progetto definitivo;

10) S.S. 182 "Trasversale delle Serre" - Lavori per l'ammodernamento in variante del tratto compreso tra il Km. 18+498 ed il Km. 33+050 comprese le bretelle di Petrizzi e Serra S.Bruno - Progetto definitivo;

11) S.S. n.64 "Porrettana" Lavori di ammodernamento della Statale soggetta a movimenti franosi fra le località Silla e Marano - 2° stralcio fra le località Cà dei ladri e Marano - Progetto definitivo - Appalto Integrato;

12) S.S. n.3 "Via Flaminia" - Tronco Foligno - Osteria del Gatto - Lavori di sistemazione generale lotto 4/b 1°-stralcio dal Km 176+000 al Km 177+500 - perizia di variante tecnica;

13) Realizzazione della viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico di Milano Rho-Pero - progetto esecutivo - Concessionarie: Società Autostrade p.A. - Società TO-MI p.A. - Società Autostrade Serravalle- Milano- Ponte Chiasso p.A.

14) Autostrada del GRA - Premio di incentivazione;

15) Società Autostrade per l'Italia p.A. - Schema di atto convenzionale per il conferimento del ramo d'azienda autostradale;

16) Passante Autostradale di Mestre - Procedura per la revisione atti aggiuntivi con le Società Concessionarie: Autostrade per l'Italia - Venezia

Padova - Autovie Venete;

17) Programma di acquisto di Automezzi, Macchinari ed Attrezzature per la manutenzione stradale ed Impianti di lavaggio;

18) Canoni Concessori: proposta di adeguamento per l'anno 2004 e proposta di sanatoria;

19) Società Autostrada Torino-Milano - Progetto di riorganizzazione societaria;

20) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Pozzi, constata la presenza dei Signori:

- Avv. Giuseppe BONOMI Consigliere
- Prof. Alberto BRANDANI Consigliere
- Ing. Giovan Battista PAPELLO Consigliere
- Arch. Mario VIRANO Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Prof. Mario BASILI Presidente
- Rag. Renato CASTALDO Componente effettivo
- Prof. Roberto SERRENTINO Componente effettivo

Assistono alla seduta:

- Dott. Francesco DE FILIPPIS Presidente di Sezione della Corte dei Conti
- Ing. Francesco SABATO Direttore Generale

Su proposta del Presidente assume la funzione di

Segretario il Consigliere Prof. Brandani, in sostituzione della Dott.ssa Basili assente per motivi personali, che si avvarrà del supporto operativo della Dott.ssa Masella.

A questo riguardo il Presidente, nel ricordare la serie di avvenimenti dolorosi che hanno recentemente colpito l'amica Cristina Basili, desidera esprimere, anche a nome del Consiglio, la massima solidarietà umana, vicinanza e calore.

Il Magistrato della Corte dei Conti Dott. De Filippis ed il Collegio Sindacale si uniscono alle parole di solidarietà del Presidente.

Viene invitato a partecipare il Segretario Generale, Ing. Raffaele SPOTA.

****

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Sul punto 16) all'Ordine del giorno: **"Passante Autostradale di Mestre - Procedura per la revisione atti aggiuntivi con le Società Concessionarie: Autostrade per l'Italia - Venezia Padova - Autovie Venete"**

Il Direttore Arch. Coletta rende noto che in attuazione del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 settembre 2002, in data 31 ottobre 2002 sono state sottoscritte le Convenzioni aggiuntive con le Società Autovie Venete S.p.A. e Venezia-Padova S.p.A., che prevedevano sia la realizzazione che la gestione dell'opera.

Al riguardo si ricorda che la concessione relativa alla realizzazione della quota di competenza della Società Autostrade S.p.A. era stata assentita con la II^ Convenzione aggiuntiva alla Convenzione vigente sottoscritta con l'Anas in data 29.3.1999.

Successivamente, come noto, il Consiglio, nella riunione del 6.2.2003, ha approvato il progetto preliminare dell'opera nell'importo complessivo di €750.000.000,00, conferendo mandato al Presidente per porre in essere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per dare attuazione alla medesima delibera.

In data 27.3.2003 l'Anas ha trasmesso al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-

ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.L.vo n. 190 del 20.8.2002.

Con nota n. 6802 del 19.6.2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Ufficio III - ha comunicato i contenuti delle determinazioni assunte dalla Comunità Europea sulla realizzazione e gestione dell'opera in oggetto.

In particolare la Comunità Europea, al fine di archiviare la procedura in corso, richiede l'invio delle convenzioni aggiuntive che dovranno prevedere la sola gestione dell'opera da parte delle 3 società concessionarie nella misura del 55% per la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., del 30% per la Società Autovie Venete S.p.A. e del 15% per la Società Autostrade S.p.A. e la retrocessione all'Anas dei tratti attualmente gestiti inerenti al sistema Tangenziale di Mestre.

In data 6.8.2003 la Società Infrastrutture S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità alla definizione di un intervento finanziario a sostegno della realizzazione dell'opera.

Alla luce delle condizioni poste dalla Comunità Europea, che prevedono tra l'altro il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera, la Direzione si è attivata presso Infrastrutture S.p.A. che dovrà coordinarsi con altri istituti di credito, per la definizione di un apposito contratto di mutuo cui attingere i fondi necessari che verranno man mano richiesti dal Commissario Delegato durante la fase della costruzione, comprensivi dell'IVA.

Tale operazione, che non dovrà comportare per l'Anas alcun onere finanziario sul proprio bilancio, dovrà prevedere, al termine del periodo di ultimazione dei lavori, l'accollo da parte delle 3 società concessionarie, in proporzione alle rispettive quote di competenza, della restituzione sia della quota capitale che degli interessi maturati fino all'ultimazione dei lavori e maturandi successivamente.

Sulla base del cronoprogramma delle attività trasmesso dal Commissario Delegato con nota n. 142 dell'8.9.2003, l'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di novembre dell'anno 2008.

Pertanto, i piani finanziari che saranno allegati alle convenzioni aggiuntive che verranno sottoscritte con le società concessionarie dovranno contenere:

a) la sola gestione dell'opera per le quote di competenza a partire dalla data di ultimazione dei lavori;

b) l'accollo del mutuo, contratto dall'Anas, per gli importi utilizzati sino alla data di ultimazione dei lavori, per le quote di competenza, con restituzione entro la scadenza dei piani finanziari prevista per il 31.12.2038;

c) retrocessione all'Anas, al termine dei lavori del Passante autostradale di Mestre, dei tratti autostradali (Tangenziale ovest di Mestre, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e l'Aeroporto di Marco Polo di Tessera/Venezia, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e Mogliano, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e Quarto d'Altino, tratto autostradale dell'A4 Dolo-Venezia), che ne assicurerà la manutenzione e la gestione; tali tratti attualmente sono assentiti in concessione alle 3 società concessionarie per le rispettive quote di competenza;

d) inserimento negli atti convenzionali di una clausola che prevede, all'ultimazione dei lavori e comunque alla fine di ogni quinquennio, la revisione del piano di convalida economico-finanziario

dell'investimento al fine di rideterminare l'equilibrio economico, tenendo conto anche degli scostamenti in più ed in meno, dell'andamento del traffico che si fossero verificati nel periodo precedente.

Al termine il Consiglio,

preso atto di quanto proposto dalla Direzione Centrale Autostrada e Trafori, in ordine alla realizzazione del Passante di Mestre, nel precisare che l'intervento dell'Anas nella suddetta operazione non potrà comportare alcun onere finanziario per la stessa,

all'unanimità delibera

di conferire ampio mandato al Presidente per compiere tutti gli atti necessari alla stipula sia del contratto di mutuo con Infrastrutture S.p.A. che delle convenzioni con le Società Venezia-Padova S.p.A., Autovie Venete S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. che dovranno prevedere la sola gestione dell'opera.

Il Magistrato Dott. De Filippis formula riserva di sottoporre l'argomento alla competente Sezione della Corte dei Conti.

****

OMISSIS

PAGINA BIANCA

ANAS Spa

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
Dott.ssa C. BASILI

Repertorio 68586 Rogito 14116

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA E ORDINARIA

DELLA

"ANAS - Società per Azioni"

- - - - -

REPUBBLICA ITALIANA

- - - - -

L'anno duemilaquattro il giorno ventisette del mese di luglio in Roma, Via Monzambano n. 10, alle ore quindici e trenta.

A richiesta della Spettabile:

- **"ANAS - Società per Azioni"** (società con socio unico), con sede in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 244.105.639,00, R.E.A. n. 1024951, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale numero 80208450587.

Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 27 luglio 2004, mi sono recato in Roma, Via Monzambano n. 10, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società richiedente, riunita oggi in detto luogo per discutere e deliberare

"ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. Proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.

2. Affidamento dell'incarico di controllo contabile a società di revisione."

\- - -

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza dell'Ing. VINCENZO POZZI, nato a Lecce il 28 settembre 1949, domiciliato per la carica in Roma, Via Monzambano n. 10, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente e che in tale qualifica, ai sensi dello Statuto Sociale e per designazione unanime dei presenti, presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale dell'Ing. VINCENZO POZZI io Notaio sono certo.

Il medesimo, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni e su conforme decisione dell'assemblea, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente Socio:

AZIONISTA	AZIONI	RAPPRESENTANTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, c.f. 80415740580	244.105.639	PROF. ANTONIO PALMIERI
Totale azioni	244.105.639	

\- - - -

Il Presidente dà atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

- Ing. VINCENZO POZZI - Presidente;
- Avv. GIUSEPPE BONOMI - Consigliere;
- Prof. ALBERTO BRANDANI - Consigliere;
- Ing. GIOVAN BATTISTA PAPELLO - Consigliere;
- Arch. MARIO VIRANO - Consigliere;

e l'intero Collegio Sindacale in persona dei Signori:

- Prof. MARIO BASILI - Presidente;
- Prof. ROBERTO SERRENTINO - Sindaco Effettivo;

Rag. RENATO CASTALDO - Sindaco Effettivo.

Assiste il Magistrato della Corte dei Conti Dott. ALBERTO SABATINI.

- - -

Il Presidente dichiara che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea.

Il Presidente dichiara altresì che - essendo rappresentate le n. 244.105.639 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento trentanove) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna costituenti l'intero capitale sociale ed essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale - l'odierna assemblea è validamente costituita in forma totalitaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente - nessuno opponendosi alla trattazione - passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

N. 1

Proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio

2003 n.6, e sue successive modifiche ed integrazioni.

- - - - -

Il Presidente illustra all'assemblea le modifiche da apportare allo statuto sociale al fine, tra l'altro, di adeguare il contenuto dello stesso alla nuova normativa in materia di società per azioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e sue successive modificazioni.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare al riguardo e ad adottare il nuovo integrale testo di statuto che recepisce le modifiche proposte.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

di adottare un nuovo statuto sociale nel testo sotto riportato:

"ANAS S.p.A.

- - -

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società

per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art.7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, è regolata dal presente statuto.

1.2 La società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi 358/92 e 157/95, e dell'art. 2, co. 7, lett. a), della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 7 del decreto legge citato, "ANAS S.p.A." succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade ANAS.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

a) gestire e manutenere la rete stradale e autostradale nazionale individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;

b) costruire nuove strade ed autostrade, anche a pedaggio;

c) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione

	degli interventi affidati in concessione a terzi e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
	d) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale;
	e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale;
	f) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;
	g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
	h) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.
	~~2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del D.Lgs 31~~

marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione.

2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì:

a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili.

b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali.

c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità.

2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.

2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente.

2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs.

n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93);

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate.

Articolo 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge,

dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 244.105.639,00 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento trentanove virgola zerozero) ed è suddiviso in 244.105.639 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento trentanove) Azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento di Capitale

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A..

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ferma restando la titolarità del Ministro dell'economia e delle finanze

delle azioni dell'ANAS S.p.A., al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti parimenti spettano le decisioni circa l'esercizio dei diritti e dei poteri propri dell'azionista nei sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9 - Assemblea degli azionisti

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società

	nei quali gli intervenienti potranno affluire.
	10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
	10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
	10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.
	10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee

ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.
13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.
Articolo 14 - Sistemi di amministrazione e di controllo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente Statuto.
Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione
15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti tra cui il Presidente. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.
15.2 Tutti gli Amministratori, tra cui il Presidente, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art. 15.1 del presente Statuto e dell'art. 7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138,

convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. Gli Amministratori nominati successivamente durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., previa designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 – Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;

b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio

e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;

f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo

giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di

deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie competenze al Presidente ad eccezione:

a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;

b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;

c) della predisposizione del programma pluriennale ed

annuale delle attività della società;

d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;

f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato;

g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);

h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 250 mila euro;

i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti

statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.
18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti relativi alle materie già delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.
Articolo 19 - Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e, fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.
Articolo 21 - Collegio Sindacale
21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri,

tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti sono eletti su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
21.2 Tutti i Sindaci, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art.7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. I Sindaci nominati successivamente durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.	
21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.	
21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i	

partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

22.2 Sino alla data del 30 settembre 2004 il Collegio Sindacale continua a svolgere anche il controllo contabile. A decorrere dal 1° ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 23 - Controllo Contabile

23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 24 - Direttore Generale

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

Articolo 25 - Organizzazione della Società

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa della Società.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data della prima Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 138/2002 e si chiude al 31 dicembre 2003.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1

del presente statuto.

26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 28 - Rinvio

28.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

28.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A."

- - - -

Il testo aggiornato dello Statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

- - -

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

PARTE ORDINARIA

N. 1.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura della parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e illustra il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, che chiude in pareggio mediante utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 per l'importo di Euro 531.859.902,00 (cinquecentotrentunmilioniottocentocinquantanovemilanovecentodue virgola zerozero), bilancio che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Su invito del Presidente il Prof. MARIO BASILI dà lettura della parte finale della relazione del Collegio Sindacale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

La relazione di certificazione redatta dalla Società "KPMG S.p.A." si allega sotto la lettera "E".

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno prende la parola.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, nel condividere quanto esposto dal Consiglio nella sua relazione, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che chiude in pareggio mediante utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 per l'importo di Euro 531.859.902,00 (cinquecentotrentunmilioniottocentocinquantanovemilano vecentodue virgola zerozero).

\- - -

A questo punto il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, Prof. Antonio Palmieri, rivolge al Consiglio di Amministrazione le seguenti raccomandazioni:

"- di attivare una fase di risoluzione/verifica delle varie problematiche di natura amministrativa, normativa e gestionale non ancora risolte, che in prospettiva potranno avere impatti sulle dinamiche aziendali e sulle grandezze economico-patrimoniali dell'ANAS. Ciò in collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con le struttura tecniche di questo Dicastero e del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti. A valle di detta fase, l'ANAS dovrà elaborare un effettivo Piano industriale, che consenta all'Azionista di avere una visione organica e prospettica sull'intera Società;

- di porre in essere un'azione decisa ed efficace in ordine al miglioramento della efficienza operativa e della produttività, anche attraverso la razionalizzazione della struttura operativa e l'individuazione di un adeguato assetto organizzativo;

- di introdurre un sistema di controllo interno ed informativo/contabile in grado di supportare in modo efficace il monitoraggio delle dinamiche economico-reddituali della Società nonchè di fornire un adeguato supporto alla necessaria attività di controllo di gestione. Ciò anche ai fini della pianificazione degli interventi infrastrutturali, da cui risultino gli impegni, gli esborsi, le priorità ed i timing di realizzazione;

- di efficientare la gestione e la previa ricognizione del contenzioso, considerando che potrebbe essere fonte di potenziali passività;

- di disporre, con apposite circolari, idonee istruzioni ai Compartimenti circa l'omogeneità di interpretazione delle norme vigenti in materia di appalti, onde limitare ricorsi - con aggravio di oneri

per contenzioso a carico di ANAS - da parte di aziende escluse dall'ammissione delle gare;

- di tenere tempestivamente informato questo Dipartimento in ordine allo sviluppo di iniziative di societarizzazione. In proposito, si precisa che la costituzione di società ad *hoc* controllate dall'ANAS medesima debba essere preceduta dall'elaborazione di un preciso *business plan* che ne dimostri la sostenibilità economico/finanziaria, anche alla luce delle attuali limitate capacità di autonomia finanziaria e reddituali della Società;

- di dotarsi di un sistema organizzativo e di governo societario ispirato alla *best practice* riscontrabile in ambito nazionale ed internazionale."

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

N. 2.

Affidamento dell'incarico di controllo contabile a società di revisione.

Il Presidente espone che, tenuto conto della delibera come sopra adottata di approvazione del nuovo Statuto Sociale, si rende necessario provvedere - con decorrenza dal 1° ottobre 2004 e subordinatamente alla iscrizione della suddetta delibera nel Registro delle Imprese - all'affidamento dell'incarico di controllo

contabile della società ad una Società di Revisione.

Al riguardo il Presidente informa che l'ANAS in data 26 marzo 2004 ha affidato alla Società KPMG un contratto per l'espletamento della revisione contabile, aggiudicato in virtù della procedura di gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.

In ragione della attività già svolta - continua il Presidente - e del fatto che le attività oggetto di incarico sono complementari e non separabili dalle altre riferibili alle funzioni di controllo contabile, si è ritenuto opportuno proporre alla Società KPMG S.p.A. di svolgere anche il suddetto incarico. L'offerta formulata dalla predetta Società di Revisione per l'espletamento del controllo contabile per gli esercizi 2004-2005-2006, con decorrenza dal 1° ottobre 2004 (in linea con il nuovo statuto come sopra approvato) risulta essere competitiva. Il Presidente illustra, quindi, la proposta pervenuta dalla Società KPMG S.p.A., che si allega al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Prof. MARIO BASILI, il Prof. ROBERTO SERRENTINO e il Rag. RENATO CASTALDO, quali componenti del Collegio Sindacale - dopo aver espresso il loro parere favorevole sull'affidamento dell'incarico alla

predetta società di revisione - dichiarano di prendere atto che il controllo contabile della società verrà esercitato dalla Società di Revisione con effetto dal 1° ottobre 2004 e che pertanto a partire da tale data il Collegio Sindacale eserciterà esclusivamente la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, comma primo, del c.c..

L'assemblea, preso atto di tutto quanto sopra e sulla base della valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'offerta come sopra presentata anche in ordine alla vigente normativa in materia di affidamento di appalto di servizi e tenuto conto di quanto disposto nel nuovo testo di statuto sociale, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano e con decorrenza dal 1° ottobre 2004

delibera

- di affidare, per la durata di tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, il controllo contabile della società alla "KPMG S.p.A.", Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, capitale Euro 5.222.011,95, iscritta nel Registro delle Imprese di

Milano, codice fiscale 00709600159, fissando il corrispettivo annuo in complessivi Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zerozero), oltre IVA, da corrispondersi in relazione alle frazioni di anno per le quali l'attività sarà effettivamente svolta, così come proposto dalla società di revisione.

- - - -

L'assemblea, quindi, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso per alzata di mano, delibera di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare eventuali modifiche formali alle deliberazioni sopra adottate richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché per compiere quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse.

- - - -

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'assemblea.

Sono le ore sedici e dieci.

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

- - -

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il

presente verbale e ne ho dato lettura al Signor Presidente dell'assemblea che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio negli otto fogli bollati di cui consta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in ventinove pagine intere ed in quattordici linee della presente.

F.to VINCENZO POZZI

" PAOLO CASTELLINI - Notaio

Allegato "A"/Rogito 14116

ANAS S.p.A.

\- - -

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art.7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, è regolata dal presente statuto.

1.2 La società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi 358/92 e 157/95, e dell'art. 2, co. 7, lett. a), della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 7 del decreto legge citato, "ANAS S.p.A." succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade ANAS.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

a) gestire e manutenere la rete stradale e autostradale nazionale individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e

realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
b) costruire nuove strade ed autostrade, anche a pedaggio;
c) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione degli interventi affidati in concessione a terzi e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
d) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale;
e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale;
f) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione.

2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì:

a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili.

b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali.

c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità.

2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la

Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.

2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente.

2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i

servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società;

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs. n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93);

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate.

Articolo 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo

contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
Articolo 4 - Durata
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di Euro 244.105.639,00 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento trentanove virgola zerozero) ed è suddiviso in 244.105.639 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicento trentanove) Azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.
Articolo 6 - Aumento di Capitale
6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A..
6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato,

per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ferma restando la titolarità del Ministro dell'economia e delle finanze delle azioni dell'ANAS S.p.A., al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti parimenti spettano le decisioni circa l'esercizio dei diritti e dei poteri propri dell'azionista nei sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9 - Assemblea degli azionisti

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti

di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Articolo 14 - Sistemi di amministrazione e di controllo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti tra cui il Presidente. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea su designazione del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

15.2 Tutti gli Amministratori, tra cui il Presidente, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art. 15.1 del presente Statuto e dell'art. 7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. Gli Amministratori nominati successivamente durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., previa designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 – Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina

un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;

b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del

presente Statuto;

f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie

competenze al Presidente ad eccezione:
a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;
b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;
c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;
d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;
f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato;
g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 250 mila euro;

i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti relativi alle materie già delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i

compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e, fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti sono eletti su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

21.2 Tutti i Sindaci, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art.7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. I Sindaci nominati successivamente durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono

rieleggibili.

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

22.2 Sino alla data del 30 settembre 2004 il Collegio Sindacale continua a svolgere anche il controllo contabile. A decorrere dal 1 ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 23 - Controllo Contabile

23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la

quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 24 - Direttore Generale

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

Articolo 25 - Organizzazione della Società

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa della Società.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data della prima Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 138/2002 e si chiude al 31 dicembre 2003.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di

Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto.

26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 28 - Rinvio

28.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

28.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile,

le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A.

F.to VINCENZO POZZI

" PAOLO CASTELLINI - Notaio

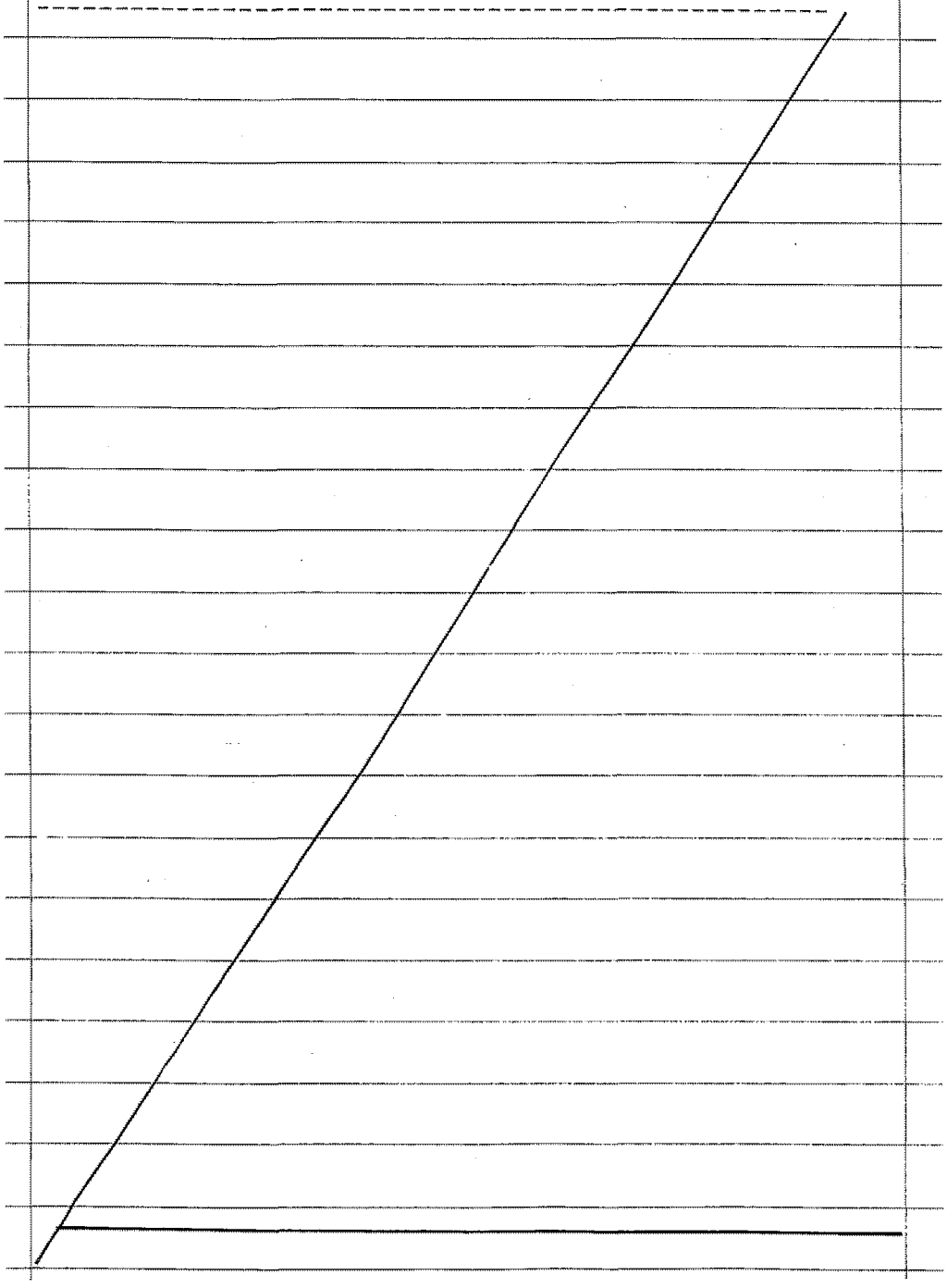

ANAS S.p.A.

68586/50

ALL. "B"

ROGITO 14.11.C

Bilancio al 31 dicembre 2003

Relazione sulla Gestione

Bozza al 15 luglio 2004

16 3 5 8 6 /51

PRINCIPALI ELEMENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL BILANCIO

Descrizione	€/mln	
• Ricavi tipici	€ 110	
• Corrispettivi per attività istituzionali	€ 375	
• Costi per nuove opere	€ 888	
• Costi di manutenzione	€ 468	
- ordinaria		€ 250
- straordinaria		€ 218
• Oneri per contenzioso	€ 186	
• Contributi erogati	€ 122	

1. INFORMATIVA PRELIMINARE SUL BILANCIO

Il bilancio al 31 dicembre 2003 è il **primo documento ufficiale** della S.p.A. che tiene conto delle norme civilistiche di redazione del **bilancio** e dei principi contabili di riferimento (con i limiti di cui si dirà successivamente), e come tale contiene dei dati che non sempre sono confrontabili con quelli del bilancio del precedente esercizio, che era costruito sulla logica della contabilità pubblica.

La trasformazione dell'Anas da Ente pubblico economico in S.p.A. (avvenuta il 19.12.02) **non si è ancora completamente realizzata**, a causa della complessità e della molteplicità delle azioni connesse al nuovo modello gestionale.

Di conseguenza il bilancio 2003, come illustrato nella Nota Integrativa, risente in maniera rilevante della complessa situazione determinatasi con la trasformazione in società per azioni e dell'esigenza, da un lato, di recepire le risultanze della contabilità dell'Ente trasformato e, dall'altro, di interpretare al meglio tutte le disposizioni di legge che toccano la realtà Anas e l'attuale fase di trasformazione, oltre a quelle contenute nello Statuto e nella Convenzione-Concessione con il Ministero delle Infrastrutture.

Va anzitutto precisato che la **stima del patrimonio sociale** ex art. 7, c. 5, L. 178/02, è tuttora in corso da parte dell'Advisor incaricato, la società di consulenza Ernst & Young S.p.A. e, conseguentemente, il bilancio non tiene conto delle rettifiche che potrebbero risultare dal lavoro dell'Advisor, che sarà concluso nei prossimi mesi. Pertanto, il **capitale sociale al 31 dicembre 2003 risulta tuttora determinato, in via provvisoria, con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2002.**

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 **non tiene altresì conto del pendente trasferimento in conto aumento del capitale sociale**, previsto dall'art. 7 comma 1 bis L.178/02, **della rete stradale e autostradale di interesse nazionale**, individuata con D.Lgs. 461/99, conseguente alla mancata emanazione di specifico decreto ministeriale previsto dalla menzionata L. 178/02.

Il bilancio, infine, **non tiene conto dell'ingente patrimonio immobiliare in corso di ricognizione**, in contraddittorio con l'Agenzia del Demanio.

88586/53

Conseguentemente, nelle more di una compiuta definizione di tali valori, fondamentali per apprezzare la consistenza patrimoniale, nonché la capacità economico-finanziaria attuale e di prospettiva della Società, i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003 risentono delle incertezze dovute a quanto sopra descritto.

Il presente documento contabile è stato quindi impostato, fatto salvo quanto necessario a connotare un bilancio redatto nella forma civilistica, in un quadro di coerenza con quello predisposto al 18 dicembre 2002, cioè in occasione della succitata trasformazione da Ente pubblico economico a Società per Azioni.

Ed è nel quadro di tale opportuna coerenza – nell'attesa che si vengano precisando le condizioni economico-finanziarie della futura operatività dell'Anas – che va letto **il risultato di "pareggio"** con il quale, analogamente al bilancio al 18.12.2002, si chiude il presente bilancio. **"Pareggio" ottenuto attraverso un'adeguata e prudente utilizzazione degli accantonamenti di bilancio.**

La seconda parte del corrente esercizio pertanto sarà, tra l'altro, **caratterizzata da un intenso lavoro finalizzato al recepimento degli esiti** dell'attività dell'advisor, incaricato di definire la consistenza del **patrimonio netto aziendale, nonché dell'apporto dei patrimoni stradale ed immobiliare, come sopra ricordato.**

Nel far rinvio alla nota integrativa per una puntuale analisi dei criteri di redazione e dei principi contabili assunti, qui di seguito si sintetizzano i seguenti principali aspetti:

- i costi per lavori ritenuti di utilità pluriennale, sostenuti in base alla Convenzione con il Ministero e quelli incrementativi della rete in corso di trasferimento da parte dello Stato, sono stati iscritti nelle immobilizzazioni, unitamente agli oneri accessori, comprensivi degli oneri relativi al contenzioso, dei costi diretti del personale tecnico e della quota di costi indiretti di pertinenza;

- i costi per lavori di cui sopra non sono stati sottoposti ad ammortamento, stante l'incertezza, al momento, in ordine al titolo giuridico di assegnazione della rete stradale e autostradale da parte dello Stato e considerata, altresì, la sistematica manutenzione effettuata, che potrebbe far ritenere che se ne mantenga inalterata nel tempo l'utilità;

6 8 5 8 6 / 54

- i fondi assegnati dallo Stato, sono iscritti in una voce denominata Fondi in Gestione, posta al di fuori del Patrimonio Netto; in tale voce è ricompreso il Fondo costituito ai sensi dell'art. 7 c. 1 quater della L. 178/02, contenente i residui già riconosciuti nel corso del 2003 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- i fondi per rischi ed oneri coprono i probabili rischi, per quanto allo stato stimabili, derivanti dal contenzioso diverso da quello relativo ai lavori;

- non sono state operate rettifiche sui cespiti esistenti al 18.12.2002 in quanto si è in attesa della stima del patrimonio sociale ai sensi della L. 178/02.

16 8 5 8 6 /SS

2. RELAZIONE INTRODUTTIVA

Le carenze del sistema infrastrutturale italiano ed il ruolo dell'Anas

Gli indirizzi di politica infrastrutturale promossi dal Governo italiano negli ultimi anni prendono le mosse – come noto – dalla necessità di superare il *gap* infrastrutturale che penalizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei. Tale ritardo ha assunto dimensioni particolarmente rilevanti nel settore dei trasporti principalmente a causa della presenza di vincoli di finanza pubblica e di un quadro normativo e regolamentare complesso.

Con riferimento esplicito allo sviluppo della rete di infrastrutture viarie di standard autostradale, il divario tra l'Italia e i Paesi europei comparabili è significativo. Tra il 1970 ed il 2000 la rete autostradale italiana è cresciuta ad un tasso medio annuo dell'1,7%, a fronte di un incremento del 6% fatto registrare dalla Francia e del 10,7% dalla Spagna, i Paesi che hanno un sistema di concessioni autostradali a pedaggio più simile a quello italiano. Nel medesimo periodo il traffico è aumentato a ritmi sostenuti, determinando un *gap* che influisce negativamente sulla capacità di crescita e sulla competitività del sistema.

	Superficie (migliaia kmq)	Popolazione (milioni)
Francia	544	59,3
Italia	301	57,7
Spagna	498	39,4

	Rete autostradale (km)	Tasso medio annuo incr. rete 1970-2000
Francia	9.785	6,0%
Italia	6.479	1,7%
Spagna	8.269	10,7%

	Rete aut.le /kmq sup.cie	Rete aut.le /mln abitanti
Francia	18,0	165,0
Italia	21,5	112,3
Spagna	16,6	209,9

86586/56

2.2 I principali risultati conseguiti da Anas nell'esercizio 2003

Nel contesto di riferimento delineato, il 2003 per Anas ha rappresentato un anno di svolta. Il primo esercizio nella forma giuridica di società per azioni, in attuazione delle modifiche realizzate alla fine del 2002, è infatti coinciso con il 75° anniversario della fondazione dell'Azienda: L'attività svolta si è inquadrata nella necessità di superare il *gap* infrastrutturale del Paese, nella riflessione sul ruolo di un'Agenzia stradale nazionale nel mutato quadro di riferimento – che vede il coinvolgimento di capitali privati nel finanziamento e nella realizzazione di opere infrastrutturali, unitamente alla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali considerate strategiche secondo un iter accelerato ed una tempistica certa – nella valorizzazione di un patrimonio conoscitivo e gestionale di grande rilievo a livello nazionale ed internazionale.

In questo quadro, ad ANAS è stato affidato dal Governo il ruolo trainante di stazione appaltante delle opere viarie prioritarie, attraverso pieno utilizzo degli strumenti legislativi all'uopo predisposti ed approvati nel 2002 e resi pienamente operativi nel corso del 2003. Sotto questo profilo il 2003 ha visto confermato il *trend* positivo già avviato nell'esercizio precedente dal Management della Società, come documentato dalla Tavola 1.

Tavola 1

Valore in milioni di Euro	2002	2003	Incr. %
Bandi totali pubblicati	3.300	6.502	97,0%
- di cui per lavori e progettazione	*2.197*	*6.375*	*190,2%*
Gare totali aggiudicate	3.412	4.399	28,9%
- di cui per lavori e progettazione	*2.779*	*3.813*	*37,2%*
Lavori consegnati	1.298	2.132	64,3%
Lavori ultimati	995	1.042	4,7%

Fonte: ANAS e Osservatorio Cresme

L'Anas, allo stato, è la prima stazione appaltante del Paese e controlla e gestisce oltre 27 mila km di strade e autostrade, di cui circa 21.500 in gestione diretta e 5.500 nel ruolo di concedente nei confronti di società concessionarie di tratti autostradali a pedaggio. La principale missione della Società è di concorrere in modo attivo al processo di rapida implementazione del sistema infrastrutturale italiano, sia in termini qualitativi che quantitativi. A tale proposito, è stato infatti varato un piano di interventi estremamente rilevante, triplicando la capacità di investimenti e di appalti e sbloccando lavori fermi da anni: dal Passante di Mestre all'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, dalla Pedemontana Lombarda alla Variante di Valico, dalla Catania-Siracura alla Statale Jonica, nonché aprendo centinaia di cantieri, come quelli del Grande Raccordo Anulare di

6 8 5 8 6 /57

Roma, dell'autostrada Asti-Cuneo, della Grosseto-Fano, della Terni-Rieti, delle Statali 131 e 125 sarde e dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Istituzioni Comunitarie, che impongono un'attenta pianificazione delle attività da realizzare e delle risorse da utilizzare, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, come meglio illustrato successivamente, il Piano Decennale 2003-2012 delle opere da realizzare, in base al quale è già pianificata tutta l'attività tecnica dei prossimi anni, che porterà l'Italia a competere, in qualità di protagonista, nel mercato europeo della viabilità.

La significativa crescita dei bandi ANAS è anche frutto della capacità di cogliere al meglio le opportunità offerte dall'evoluzione del mercato delle costruzioni e in particolare degli appalti stradali, dovuto tra l'altro all'applicazione del nuovo strumento del General Contractor. Le riforme normative introdotte hanno infatti favorito lo svilupparsi di una tendenza comune a tutte le stazioni appaltanti volta a non spezzettare i lavori in tanti piccoli lotti. Una strategia che l'Anas ha sposato con successo, come confermato dal fatto che tra le dieci gare di importo più elevato registrate nel 2003 in Italia figurano 4 opere dell'Anas.

Principali opere assegnate dall'Anas nel 2003	milioni di €
Concessione per il completamento della progettazione/realizzazione a gestione Asti-Cuneo	1.779
General contractor per maxilotto Salerno-Reggio Calabria (Gioia Tauro-Scilla)	888
General contractor per il completamento Catania-Siracusa	565
General contractor per il maxilotto Salerno-Reggio Calabria (da km 423,3 a km 442,82)	508

Dalla società è arrivato poi un tangibile impulso al sistema del Project Financing per la realizzazione delle opere pubbliche, che nel 2003, in Italia, è arrivato a rappresentare circa il 10% del totale del settore. Dopo l'aggiudicazione della gara per la BreBeMi, l'Anas ha pubblicato il bando di gara per il completamento e la gestione dell'autostrada Asti-Cuneo, dell'importo complessivo di 1.779 milioni di euro, che vale da solo i due terzi del dato globale italiano (fonte Cresme per osservatori nazionale Project Financing). Inoltre la Società ha deliberato di ritenere di "pubblico interesse" la proposta presentata dal promotore Gefip Holding per la realizzazione del collegamento autostradale Orte-Venezia (E45-E55)-

6 e 5 8 6 / 58

Tunnel di Mestre.

Il forte impulso che Anas ha dato alla costruzione di nuove opere e l'esecuzione, nei prossimi anni, dei lavori già programmati ed in parte già affidati, consentirà, infine, un significativo aumento dell'occupazione nel comparto di appartenenza.

2.3 L'evoluzione dell'Anas nel corso del 2003

Nel corso del 2003 ANAS ha completato, sotto il profilo formale, un processo di evoluzione avviato nel 1993 con la trasformazione da agenzia autonoma ad ente pubblico economico. La fase attuale del processo di trasformazione societaria ha preso avvio in data 19 dicembre 2002 a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 ("Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate"), convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, approvata dal Parlamento il 2 agosto 2002 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002, con la quale l'Ente è stato trasformato in società per azioni a totale partecipazione pubblica, poiché l'unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'oggetto sociale prevede, tra l'altro, tutte le funzioni già svolte dapprima dall'Azienda autonoma e poi dall'Ente. Il rapporto con lo Stato, nella fattispecie con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ministero vigilante – ha vita da un atto di "concessione" regolato da "convenzione" stipulata con il medesimo Ministero in data 27 dicembre 2002. La convenzione enuncia i compiti istituzionalmente riconosciuti e gli oneri con un dettaglio articolato.

Nell'ambito dell'espletamento dei compiti affidati in concessione, l'atto convenzionale richiede, tra l'altro, alla società di tenere fede ai principi di trasparenza, economicità, efficacia della spesa e rispetto della normativa comunitaria, mantenendo adeguati livelli e standard di sicurezza, fermi restando i poteri di vigilanza e indirizzo del Ministero concedente. Il tutto a fronte del conferimento delle risorse finanziaria secondo i parametri indicati in convenzione.

Le attività, svolte in concessione, possono così riassumersi:

- la gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale nazionale, con l'obiettivo specifico di miglioramento e adeguamento, che comprende la costruzione di nuove strade e la manutenzione
- la vigilanza sui lavori e sulle concessioni autostradali

6 a 58 / 59

- l'acquisto, la cura e la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alla rete stradale autostradale
- l'effettuazione di studi, ricerche e sperimentazioni, al fine di migliorare il servizio
- il compimento di tutte le attività amministrative, ivi compreso l'esercizio dei poteri di polizia stradali già riconosciuti dal Codice della Strada.

Per effetto della trasformazione, il primo esercizio della società è di durata ultrannuale, dal 19 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003.

La trasformazione dell'ANAS in SpA si inserisce nell'esigenza di accelerazione delle capacità operative dell'Azienda. Sotto questo aspetto, l'Azionista unico, dopo aver promosso la trasformazione societaria dell'Azienda, ha posto in capo alla medesima un insieme di obiettivi tendenti a favorire in tempi rapidi la reale trasformazione in impresa ed il progressivo avvicinamento al sistema delle logiche di mercato. L'obiettivo generale posto dall'Azionista è quello di accelerare il processo di deconsolidamento di ANAS dal perimetro della Pubblica Amministazione, nonché di favorire il ricorso diretto da parte di ANAS al mercato di capitali per il finanziamento di parte degli investimenti previsti. L'Azienda ha risposto all'istanza dell'Azionista mediante un insieme di azioni di cui meglio si dirà in seguito e che possono essere sintetizzate come segue: dotandosi nel corso dell'esercizio di strumenti di pianificazione e sviluppo tendenti ad accelerare l'adeguamento della struttura allo status di società per azioni; aumentando in misura significativa i ricavi provenienti dal mercato; promuovendo mutamenti sotto il profilo organizzativo e gestionale.

Gli interventi sul fronte della predisposizione di documenti quadro sull'attività aziendale, in linea con le necessità di una società per azioni, si sono articolati in due momenti:

a) il 5 giugno 2003 il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il primo Piano Industriale 2003-2005, focalizzato sull'ampliamento della valorizzazione degli *asset* aziendali e della vendita di servizi al mercato; il Piano identificava in 110,7 €/Mln gli obiettivi di ricavi da mercato da perseguire nel 2003, obiettivo poi parzialmente raggiunto nel corso dell'esercizio con 107,1 €/Mln di ricavi e disponeva le linee di strategia per l'efficientamento di attività a reddito già svolte e per l'avvio di attività in settori finora non presidiati dall'Azienda;

b) il 22 dicembre 2003 il Consiglio di Amministrazione ha

S 2.586 - 60

discusso la prima bozza delle Linee Guida 2003-2005 (poi approvate nel febbraio 2004), nelle quali sono stati analizzate allo stato attuale e in una previsione di breve e di medio-lungo termine i principali aggregati economici e finanziari dell'attività societaria (costi, ricavi, investimenti, fabbisogni finanziari e possibili coperture), in funzione degli obiettivi posti dall'Azionista Ministero del tesoro e dell'economia e in attuazione di quanto disposto nella convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Nei primi mesi dell'esercizio 2003, d'intesa con i Ministeri vigilanti, si è proceduto ad un'attenta ricognizione storica dei residui passivi dell'Ente alla data di trasformazione in società per azioni, a fine di individuarne la composizione e la natura, per la migliore classificazione in bilancio, nonché per valutare l'attualità delle opere ad essi riferibili e quindi della spesa. E' stata così effettuata un'analisi storica dei residui passivi risultanti dalla contabilità finanziaria alla data del 18 dicembre 2002, identificandone la natura e la corretta classificazione nella contabilità civilistica della S.p.A., tenendo conto delle relative modalità di utilizzo. Sono stati quindi contabilizzati Fondi vincolati, specificamente destinati ad opere individuate, classificati per natura ed Altri fondi per lavori da gestire indistintamente per le finalità istituzionali. Questi ultimi sono stati determinati in relazione all'esistenza di impegni generici, ovvero alla prolungata durata delle fasi precontrattuali, contrattuali o di esecuzione, che, di fatto, consentivano l'utilizzo delle risorse finanziarie per una pluralità di lavori.

Conseguentemente, già in sede di bilancio economico-patrimoniale al 18 dicembre 2002, è stata istituita la nuova voce "Fondi in Gestione" , nella quale sono confluiti i fondi sopra indicati, destinata ad accogliere l'ammontare delle risorse assegnate dallo Stato o da altri Enti all'ANAS per il finanziamento delle attività istituzionali. Da ultimo, le attività di ricognizione ed analisi dei residui hanno permesso di isolare un Fondo per rischi ed oneri in grado, ragionevolmente, di essere posto a fronte dei rischi di contenzioso, ovvero di oneri aggiuntivi delle opere.

L'istituzione della voce "Fondi in gestione" è coerente con la ratio delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 178/02 e con quelle del Codice Civile relative alle società per azioni; in particolare è coerente con quanto previsto dall'art.23-ter del Codice Civile e con l'orientamento manifestato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n.131442 del 6 dicembre 2002. L'impostazione contabile delineata consente una più chiara esposizione dei fondi assegnati in gestione da Enti pubblici, da utilizzare per

8 a 5 8 6/61

le attività istituzionali ed una migliore esposizione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ANAS S.p.A..

Nella sostanza, l'attività di ricognizione e rimodulazione dei residui passivi risultanti dalla contabilità finanziaria dell'Ente, da un alto, ha permesso una idonea classificazione dei fondi nel bilancio di trasformazione in società per azioni, dall'altro, ha consentito di individuare le risorse finanziarie disponibili, o temporaneamente disponibili, per finanziare lavori ed opere di carattere straordinario ed urgente, ivi comprese quelle finalizzare al miglioramento della sicurezza stradale ed autostradale.

Alla luce dei documenti di pianificazione sopra richiamati, nonché delle azioni svolte e dei risultati dell'esercizio 2003, è fondamentale portare ad una chiara definizione il modello funzionale dell'Azienda sul piano dei contenuti economico-finanziario-patrimoniali conseguenti alla trasformazione, tenuto conto del confronto tra fabbisogni finanziari generati dai piani che l'Azienda ha condiviso con i ministeri azionista e concedente e coperture disponibili presso l'Azienda (in particolare mediante il recupero dei residui passivi, sopra descritto) e presso l'Azionista, nonché del divario che ad oggi si rileva tra necessità e disponibilità.

Con il nuovo assetto, una volta chiarito il modello gestionale, sarà possibile ipotizzare:

- una trasformazione dei contributi pubblici in conto esercizio in corrispettivi di mercato basati su obiettivi di recupero di produttività e di effettivo trasferimento del rischio connesso alla gestione dei servizi svolti in regime di concessione;
- un ulteriore aumento delle entrate connesse alla valorizzazione degli asset ed alle prestazioni a favore di terzi, che nel corso dell'esercizio 2003 sono passate da 32,9 €/Mln a 107,1 €/Mln;
- un progressivo utilizzo della leva finanziaria per potenziare nuovi piani di sviluppo infrastrutturale, nello scenario che prevede l'introduzione di meccanismi di pedaggiamento.

Il 2003 è stato un anno di cambiamenti strutturali dell'organizzazione interna. Con la trasformazione in società per azioni e seguendo le direttive del Ministero vigilante e dell'azionista unico, il Ministero dell'economia e finanze, sono state elaborate le linee strategiche del primo Piano Industriale della storia dell'Anas e si è proceduto ad un primo ridisegno organizzativo della Società, al fine di cogliere al meglio le opportunità di business offerte dal mercato, in un'ottica di allargamento delle aree di ricavi. Infine è stata avviata la riorganizzazione del sistema

€ 8 5 8 6 / 62

amministrativo-contabile e di controllo interno della Società.

La riorganizzazione dell'azienda non ha soltanto riguardato le componenti le aree di staff per riflettere opportunamente i mutamenti di filosofia gestionali connessi al passaggio da ente a società per azioni, ma ha investito anche l'area operativa dei "Compartimenti" in attuazione di un modello organizzativo tendente a centralizzare i controlli delle attività svolte in periferia, anche allo scopo di evitare episodi di non corretta gestione, oggetto nel passato di attenzione da parte degli organi della Magistratura. La rivisitazione dei processi e degli assetti organizzativi ha, sotto questo profilo, permesso di conseguire risultati tangibili.

Il 2003 ha poi visto l'Anas compiere un grande sforzo per l'ammodernamento e l'avanzamento tecnologico sviluppando un'articolata serie di collaborazioni con prestigiosi poli scientifici ed industriali di ricerca che vanno dal Politcenico di Torino, al Centro Ricerche Fiat, alla partnership con GreenArm.Hitachi.

Infine, il 2003 è stato per l'Azienda un anno significativo anche sul piano celebrativo per la ricorrenza del 75° anniversario che ha costituito un importante momento di riflessione, attraverso gli eventi organizzati, caratterizzato non soltanto da una rilettura storica del ruolo dell'Anas, ma anche da stimolanti idee sul suo futuro sviluppo.

Evoluzione prevedibile della gestione 2004

Nei prossimi mesi sarà assegnato l'incarico ad un esperto per l'individuazione, la valutazione ed il conferimento della rete stradale ed autostradale nazionale all'Anas, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 bis, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003).

Inoltre, nel corso del 2004 sarà portato a compimento il primo stralcio di trascrizione dei beni immobili che costituiscono il patrimonio nella disponibilità di ANAS, in attuazione della Legge 662/94, la cui attuazione è finalmente resa possibile dalla risoluzione dei problemi interpretativi che avevano contrassegnato il periodo immediatamente successivo alla sua adozione. Questa azione permetterà ad Anas di inscrivere in Stato Patrimoniale una prima *tranche* di fabbricati, avviando un processo che sarà completato nelle successive fasi di attuazione.

15 8 5 8 6/63

3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La trasformazione dell'Anas in Società per Azioni ha richiesto – come già precedentemente rilevato - l'avvio di un significativo processo di cambiamento organizzativo e un ampliamento delle attività, con conseguente diversificazione della missione e la creazione di una nuova cultura aziendale.

La pianta organica e la formazione professionale

Il processo di riorganizzazione ha comportato innanzitutto la **rideterminazione della pianta organica** degli Uffici Periferici e della Direzione Generale.

Il processo di riorganizzazione si compone di tre fasi:

1. la definizione delle linee guida delle riorganizzazione;
2. l'individuazione dei processi oggetto dell'attività aziendale e la conseguente definizione del modello organizzativo;
3. l'implementazione del modello organizzativo individuato, attraverso la definizione e l'applicazione di un piano di formazione delle risorse.

Mentre la determinazione della pianta organica della Direzione Generale è arrivata alla sua fase conclusiva, essendo attualmente in corso la fase di implementazione del modello organizzativo individuato, il processo di riorganizzazione degli uffici periferici si è concretizzato solo nell'attivazione della prima delle tre fasi.

Il Servizio Risorse Umane prevede di completare il processo di riorganizzazione degli uffici periferici e la fase di implementazione del personale della Direzione Generale entro il secondo semestre del 2004. Nelle more della definizione delle predette procedure organizzative, il medesimo Servizio ha avviato un complesso **processo di rinnovamento e di formazione del personale,** sia attraverso l'assunzione di **nuove specifiche professionalità** connesse alla mutata "missione" dell'Anas, sia mediante **mirati interventi formativi** suddivisi per aree tematiche per l'aggiornamento delle professionalità esistenti. Alla data del 31 dicembre 2003 l'organico dell'Anas ammontava a 6.625 di cui 339 a tempo determinato.

6 a 58 6/64

Di seguito è riportata la tabella della composizione del personale:

AREE DI CLASSIFICAZIONE	
Tempo indeterminato	
Dirigenti	117
Area Quadri	1.507
Area operativa di esercizio	4.620
Area di base	8
Non inquadrati	34
TOTALE	**6.286**
Tempo determinato	
Dirigenti	1
Area quadri	24
Area operativa di esercizio	306
Area di base	8
TOTALE	**339**
TOTALE COMPLESSIVO	**6.625**

Di notevole importanza è stato **l'accordo con le organizzazioni sindacali** per definire un protocollo riguardante le assunzioni delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi societari, che contempera l'esigenza di garantire le professionalità interne con la necessità di reperire nuove professionalità non presenti all'interno dell'Anas. Si è provveduto, inoltre, a soddisfare le esigenze prioritarie e non più procrastinabili degli uffici periferici sia attraverso il reclutamento del personale a tempo indeterminato, sia mediante l'utilizzo del tempo determinato, delle assunzioni a progetto e di tutti gli altri strumenti posti a disposizione delle aziende dalla recente riforma sul mercato del lavoro. In merito alla formazione del personale dipendente, attraverso la realizzazione di appositi moduli informativi, l'Ufficio formazione del Servizio Risorse Umane ha realizzato nel corso del 2003 attività di formazione nelle seguenti aree tematiche:

1. area risorse umane, management e organizzazione aziendale;
2. area appalti lavori;
3. area giuridica e amministrativo contabile;
4. area sicurezza sul lavoro;
5. area informatica e telematica;
6. area sicurezza stradale e codice della strada.

Nell'ambito dell'intervento formativo del management, la Società, al fine di offrire un contributo qualitativamente elevato nell'attività di

S 8586/65

formazione, si è avvalsa della consulenza e dell'assistenza di Società e professionisti esperti nel campo della formazione. In ragione di questa scelta strumentale e per garantire la trasparenza delle proprie scelte, l'Azienda ha provveduto all'istituzione di un Registro dei docenti e dei consulenti, il cui Regolamento e la cui modulistica sono stati pubblicati sul portale internet dell'Anas.

Riorganizzazione della società

Per dare attuazione alle linee strategiche, l'Azienda si è dotata di strumenti operativi speciali, al fine di pervenire rapidamente ad obiettivi concreti.

Nella seduta consiliare del 20 giugno 2003 è stata deliberata "la costituzione di strutture divisionali al fine di sperimentare le soluzioni organizzative più idonee, per valorizzare le attività a reddito". In base ai risultati della sperimentazione e al confronto con il mercato, il management dell'Anas stabilirà successivamente se sarà necessario costituire nuove società per ogni linea di business.

Le strutture divisionali, allo stato, individuate dal Consiglio, da costituire all'interno e/o a fianco delle Direzioni attualmente presenti della Direzione Generale, sono le seguenti:

- "Service e patrimonio", con l'obiettivo di valorizzare le attività a reddito tradizionali e le nuove attività industriali;
- "International", con l'obiettivo di realizzare infrastrutture e fornire servizi all'estero;
- "Engineering" con l'obiettivo di fornire supporto specialistico nelle attività di progettazione e project management.

La società nel corso del 2003 ha altresì istituito la nuova **"Direzione Centrale Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno** per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria e della S.S. 106 Ionica". Sono state previste all'interno della Direzione quattro unità organizzative suddivise in:

- Servizio Lavori di Ammodernamento Autostrada SA-RC
- Servizio Lavori nuova SS 106 "Jonica"
- Ufficio Speciale Salerno - Reggio Calabria
- Staff di Direzione

Riorganizzazione amministrativa

Fra le problematiche connesse alla trasformazione in società per azioni, **gli amministratori hanno promosso un'analisi critica dell'organizzazione contabile dell'Ente**, al fine di verificarne la piena

6 8 5 8 6 3 / 66

coerenza con la normativa specifica delle società per azioni, nonché con gli obiettivi aziendali.

L'organizzazione contabile dell'Anas S.p.A., al momento della trasformazione, era tarata sull'esigenze dell'ente pubblico, al fine di presidiare gli aspetti finanziari e l'aderenza alla normativa pubblicistica.

Dopo la trasformazione in S.p.A., è apparsa immediata la necessità di avviare la realizzazione di un sistema contabile completo e integrato, che permettesse il presidio oltre che degli aspetti finanziari, di quelli economici e patrimoniali. Sulla base del lavoro di riorganizzazione effettuato è stato predisposto il nuovo **Piano dei conti,** ridefinendo **i principi e le regole** di **contabilizzazione** delle operazioni aziendali, primi fra tutti, quelli relativi alla gestione e movimentazione delle risorse finanziarie assegnate all'ANAS dallo Stato e quelli relativi alle opere e ai costi di manutenzione sostenuti.

L'attività degli operatori contabili di Direzione Generale e di periferia è stata supportata attraverso l'effettuazione di diversi interventi coordinati dal Gruppo **"Help Desk"**, appositamente costituito, di seguito riassunti:

- affiancamento presso la Direzione Generale e presso i principali Compartimenti e Uffici Speciali per monitorare lo stato di avanzamento della contabilizzazione degli eventi amministrativi secondale nuove regole civilistiche;
- **corso generale** aperto a tutti i contabili, tenutosi a Roma, in varie edizioni, nel settembre 2003, avente ad oggetto l'analisi degli eventi tipici dell'Anas S.p.A., e le prime istruzioni operative sul nuovo software di contabilità;
- **secondo corso,** ripetuto presso tutte le sedi periferiche nel novembre 2003, avente ad oggetto lo start up operativo del nuovo sistema;
- **terzo corso**, di formazione, destinato a tutti i contabili Anas, completato nel mese di marzo e aprile 2004 sul bilancio d'esercizio;
- assistenza operativa per garantire telefonicamente la soluzione di tutti i problemi quotidiani degli utenti;
- elaborazione e diffusione del **Manuale di Contabilità Generale e delle Istruzioni** operative sul nuovo sistema.

Sono state effettuate sedute formative per oltre 140 operatori amministrativi e sono in programma altri cicli formativi sulla contabilità e sul bilancio, in coerenza con l'acquisizione da parte delle professionalità aziendali delle necessarie competenze di carattere civilistico-fiscale.

6 8 5 6 8 /67

E' altresì stato avviato un nuovo sistema di **contabilità analitica**, finalizzato alla gestione delle informazioni economiche, finanziarie e tecniche rilevanti, per il miglior controllo dei complessivi costi aziendali e, in particolare, delle risultanze economiche (costi e ricavi) delle attività istituzionali e di quelle relative ai nuovi servizi, in fase di studio, secondo quelle che sono le aspettative dei Ministeri vigilanti.

Infine, collegate alla nuova organizzazione contabile, si sta effettuando una completa ricognizione delle **procedure operative interne di carattere amministrativo-contabile**, finalizzata alla valutazione delle criticità organizzative, amministrative e fiscali, quindi alla loro ridefinizione, in un'ottica di ottimizzazione del controllo interno aziendale e del completo rispetto della normativa civilistica e fiscale.

Sistema di controllo interno

Nel corso dell'esercizio 2003 è **stata potenziata l'attività connessa al controllo interno dell'azienda.** L'ufficio Auditing Interno dell'ANAS ha avviato la propria attività a cavallo tra il primo ed il secondo semestre del 2003. L'Auditing Interno è così articolato:

- Servizio Tecnico;
- Servizio Economico-Finanziario;
- Servizio Legale-Amministrativo;
- Servizio Informatico;
- Servizio Rapporti Operativi.

Il servizio effettua verifiche nelle aree:

- tecnica;
- legale-amministrativa;
- economica finanziaria .

L'ufficio è composto di 13 risorse qualificate che operano nelle diverse aree di competenza. Oltre all'attività svolta presso la Direzione Generale, l'Auditing Interno nel corso del 2003 ha avviato pratiche ispettive presso 19 Compartimenti periferici.

L'Auditing Interno ha inserito nei propri programmi anche la verifica delle aree operative aziendali nelle quali la Corte dei Conti ha rilevato criticità, nell'obiettivo di contribuire, per quanto rientrante nei propri fini istituzionali, alla loro eliminazione.

L'Auditing Interno ha avviato altresì un coordinamento funzionale con le Istituzioni competenti al presidio della legalità. Lo svolgimento dei

8 8 5 8 8 168

lavori pubblici, al fine di dare il massimo contributo all'azione di contrasto dei tentativi di infiltrazione della malavita organizzata o di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Attraverso l'Auditing, l'Anas ha stabilito, in particolare, **un rapporto operativo con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere**, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture, alle dirette dipendenze del Ministro. Tale servizio, com'è noto, è deputato alla tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle grandi opere ed alla salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati, nel rispetto del settore degli appalti.

Il rapporto operativo è stato formalizzato in un protocollo sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Anas, finalizzato al presidio della legalità nella realizzazione delle infrastrutture di competenza Anas.

Il servizio per l'Alta Sorveglianza e l'Auditing Interno si coordineranno, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per lo svolgimento di:

- verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di affidamento ed esecuzione di appalti di lavori e servizi pubblici, incluse le attività presupposte e conseguenti;
- attività conoscitive sulla provenienza dei capitali e sulle persone fisiche e/o giuridiche operanti in appalto, subappalto, ovvero a mezzo di noli a caldo o a freddo;
- tutela ambientale del territorio interessato dalle opere;
- sorveglianza sull'esecuzione dei progetti e sulla realizzazione delle opere.

Il Servizio per l'Alta Sorveglianza si coordinerà con l'Auditing Interno nella effettuazione di controlli, sia in fase preventiva quanto in corso di esecuzione delle attività appaltate, nonché nell'attività di vigilanza sulla corrispondenza tra quanto previsto contrattualmente e quanto effettivamente realizzato in merito a dimensioni e qualità dei materiali posti in opera.

L'Auditing Interno, parallelamente, **ha avviato una incisiva verifica dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.** Dopo l'analisi istruttoria generale delle criticità dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ha realizzato specifiche verifiche, finalizzate alla puntualizzazione delle criticità, su 9 lotti, costituenti una prima campionatura.

68586/69

L'Auditing è stato promotore di iniziative per i controlli antimafia sulle società appaltatrici, il presidio dei cantieri e la trasparenza delle gare. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti, l'Auditing Interno ha fatto estendere, con apposite modifiche dei Capitolati Speciali d'Appalto, le verifiche di cui al D. Lgs. 490/94, come integrato dal D.P.R. n. 252/98, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i sub contratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Aggiudicatario. Si citano ad esempio:

- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo e a freddo;
- servizi di guardiania di cantiere.

Seppure al suo primo anno di attività, l'Auditing interno ha avviato numerose iniziative ed effettuato diverse ispezioni, ottenendo in tale ambito un positivo riconoscimento dalla Corte dei Conti.

S 5586/70

4. INVESTIMENTI ED ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Le previsioni di investimento di Anas in opere stradali ed autostradali

Le attività di programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali e autostradali sono inquadrate dalla Convenzione di Concessione tra Anas S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e trasporti e dalla vigente legislazione relativa alle infrastrutture e agli insediamenti strategici (Legge n. 443/2001 "Legge Obiettivo"). La prima dispone che Anas elabori e sottoponga all'approvazione degli organi competenti il Piano Decennale della Viabilità, il Piano Triennale degli interventi ed il relativo Contratto di Programma, che rappresentano l'attuazione per stralci – di volta in volta aggiornata – del piano decennale. La legislazione nazionale identifica la necessità di un rapido potenziamento della rete infrastrutturale, che per quanto di competenza di Anas si traduce nell'adeguamento del sistema viario sulle principali direttrici e corridoi nazionali; lo strumento legislativo principale di riferimento è pertanto, accanto alla normativa nazionale e comunitaria sulle opere pubbliche, il *corpus* legislativo di attuazione della Legge Obiettivo.

In tale contesto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Società il Piano Pluriennale della Viabilità 2003-2012, nonché il Programma Triennale 2003-2005, redatto a norma degli articoli 4 e 5 della Convenzione di Concessione, regolante il rapporto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.. Il Programma Triennale, disciplinato dal relativo Contratto di Programma, comprende sia la viabilità in gestione diretta Anas che le autostrade in concessione. I contenuti, gli obiettivi e le priorità dei documento redatti sono stati definiti nella direttiva emessa dal ministero concedente il 1° agosto 2003. Il Piano decennale ed il Contratto di programma triennale, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Anas il 13 maggio 2004, sono attualmente all'esame degli organi competenti.

Il Piano Decennale comporta un fabbisogno di 157.386 milioni di EURO, necessari per l'infrastrutturazione del Paese, così destinati:

68586/71

QUADRO DEGLI INVESTIMENTI	milioni di €
Interventi di interesse nazionale o interregionale	48.789
Interventi su viabilità statale di ambito regionale	40.870
Interventi sulla rete autostradale in concessione	51.077
Interventi sulla rete autostradale in gestione diretta ANAS	9.957
Interventi per la sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete	6.693
TOTALE PIANO DECENNALE	**157.386**

Tratto di ammodernamento G.R.A.
lotti 2° - 3° - 4° - 5°

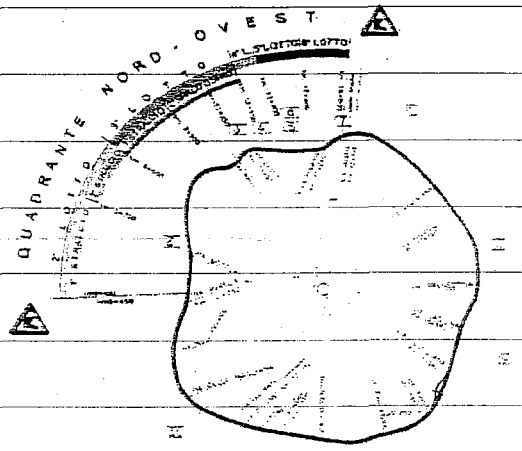

All'interno del Piano, circa 61 mld di euro si riferiscono alla rete autostradale nazionale (di cui 51 mld di euro relativi alla rete in concessione e 10 mld di euro alle autostrade in gestione diretta da parte di Anas), 90 mld di euro alla viabilità nazionale in gestione Anas (di cui 49 mld di euro per viabilità di rilevanza nazionale o interregionale e 41 di ambito regionale) e i restanti 7 mld di euro circa si riferiscono a interventi relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete

Gli interventi appartenenti al Piano e inseriti nell'ambito della Legge Obiettivo ammontano a circa 74 mld di euro, pari a poco meno del 50% dell'importo complessivo delle opere in Piano.

68586/72

In applicazione dell'Art. 5 della Convenzione di Concessione, la Società ha altresì redatto il Contratto di Programma Triennale della Viabilità 2003-2005, articolato in forma separata per i due principali settori di competenza Anas, quello della viabilità in gestione diretta e quello delle autostrade in concessione. Il Contratto di Programma 2003-2005, oltre ai lavori già previsti nel vecchio Programma Triennale 2002-2004 non ancora attivati, comprende anche tutti gli interventi inseriti nella proposta di Programma riferiti a tragitti già approvati nel programma precedente.

Il Contratto di programma triennale 2003-2005 prevede la realizzazione di opere per 19,2 mld di euro, di cui 10,0 mld di euro per viabilità in gestione diretta e 9,2 mld di euro per autostrade in concessione. La previsione di attuazione del Piano decennale relativamente ai prossimi tre anni rappresenta il quadro degli obiettivi ad oggi realizzabili; nell'aggiornamento annuale del Programma che sarà compiuto nei prossimi esercizi si prevede di accelerare il ritmo di realizzazione delle opere del Piano, allo scopo di mantenere l'obiettivo della realizzazione dell'importo sopra indicato del Piano decennale di 157 mld di euro nel periodo 2003-2012.

Sia il Programma Triennale che il Contratto di Programma sono coerenti con i riferimenti legislativi e concessori, ovvero le indicazioni fornite dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, gli indirizzi fissati nella "Legge Obiettivo", gli strumenti di programmazione comunitaria (in particolare, il Programma Operativo Nazionale del settore dei trasporti PON ed il sistema identificato nella rete Trans European Network TEN).

L'investimento totale per la viabilità statale in gestione diretta per il triennio 2003-2005, pari a 10 mld di euro, prevede che circa la metà degli investimenti sia destinato al Mezzogiorno (4,8 mld di euro), mentre la restante metà vede una quota maggiore al Nord (3,1 mld di euro) rispetto al Centro (2,1 mld di euro).

L'investimento totale per la viabilità statale in gestione diretta per il triennio 2003 – 2005 risulta così ripartito:

68586/73

Contratto di Programma Triennale 2003 - 2005

Ripartizione per aree geografiche

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	Nord Mln €	%	Centro Mln €	%	Sud ed Isole Mln €	%	Totale Mln €
Interventi provenienti ex Programma triennale 2002-2004 comprensivi dei fondi derivanti da altri Enti e delle integrazioni e adeguamenti richiesti	698		723		1.397		**2.819**
Programma di Finanziamento Straordinario 2003 - Nuove opere - comprensivo dei Fondi di altri Enti	1.528		253		1.287		**3.068**
Programma di Finanziamento Straordinario 2003 – Miglioramenti Funzionali	135		179		755		**1.069**
Sommano	**2.361**		**1.155**		**3.440**		**6.956**
INTEGRAZIONE INTERVENTI EX PT 2002 - 2004 NON ATTIVATI	**31**		**21**		**48**		
INTERVENTI GRAVANTI SU FONDI CIPE (LEGGE OBIETTIVO)	481		723		767		**1.971**
INTERVENTI GIA' PROGRAMMATI							
INTERVENTI DI URGENTE PROGRAMMAZIONE							
Sommano	**481**		**723**		**767**		**1.971**
Interventi finanziati con Delibere CIPE (ex cap. 7173)					320		**320**
Interventi per Manutenzione Straordinaria	260		260		260		**781**
Sommano	**260**		**260**		**581**		**1.101**
Totale Generale	**3.103**		**2.139**		**4.787**		**10.029**

La ripartizione dei lavori per area geografica è la seguente:

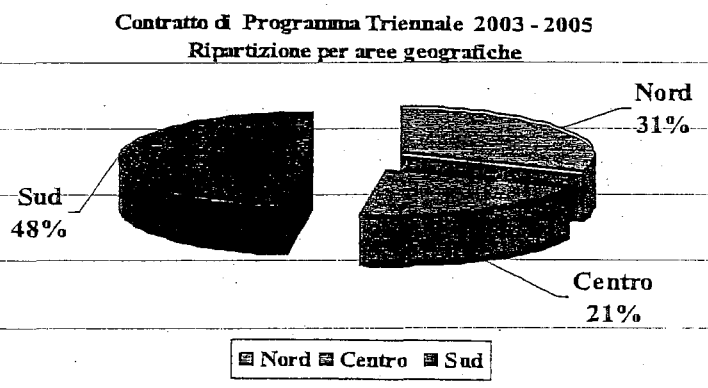

Il Contratto di Programma 2003-2005, oltre ai lavori già previsti nel vecchio Programma Triennale 2002-2004 non ancora attivati, comprende anche tutti gli interventi inseriti nella proposta di Programma riferiti a tragitti già approvati nel programma precedente, come di seguito riportato:

68586/74

Regioni	Importo (Milioni di euro)
Valle D'Aosta	18
Piemonte	1.121
Lombardia	361
Liguria	388
Veneto	121
Friuli Venezia Giulia	89
Emilia Romagna	745
Toscana	166
Umbria	622
Marche	180
Lazio	538
Abruzzo	372
Molise	171
Campania	334
Puglia	527
Basilicata	470
Calabria	1.123
Sicilia	1.082
Sardegna	500
Sommano	8.927
Interventi finanziati con Delibere CIPE (*ex cap. 7173*)	320
Interventi per Manutenzione Straordinaria	781
Totale Generale	**10.028**

L'attività di realizzazione di opere nell'esercizio 2003

Nel contesto delineato, l'esercizio 2003 si è caratterizzato per l'approvazione di 415 progetti per un importo complessivo di 3.637 milioni di euro. La pubblicazione ha riguardato una quota parte pari a 376 progetti per un importo complessivo di 2.280 milioni di euro.

In attuazione dei compiti statutari di Anas, che presidia in qualità di stazione appaltante l'intera filiera di realizzazione dell'opera pubblica, il complesso delle attività svolte nel corso del 2003 si è incentrato anche sulla fase esecutiva dei lavori, con il costante monitoraggio degli stessi e la contemporaneità istruttoria delle perizie di variante, resesi prevalentemente necessarie per superare eventi di natura geologica imprevisti ed imprevedibili alla data di redazione del progetto o per adattare le opere appaltate alle nuove normative nel frattempo emanate; tra queste ultime si ricordano le nuove normative relative alle barriere di sicurezza ed alle opere

68586/75

impiantistiche in galleria, introdotte a seguito dei tragici fatti del Traforo del Monte Bianco

Nel corso del 2003 l'Anas ha ultimato 58 nuove opere, per un importo globale di oltre 1 mld di euro. Di queste, 31 si riferiscono a Sud e Isole, 13 al Centro e 14 al Nord. Tra le regioni, si segnalano la Sicilia con 10 opere e il Piemonte con 7 opere completate. Delle 58 opere ultimate, 20 sono state aperte al traffico nel corso del 2003, per un totale di 108,6 km.

Di seguito si riepilogano tali opere per regione:

LAVORI ULTIMATI NEL 2003

Regioni	Numero lavori ultimati
Valle d'Aosta	1
Piemonte	7
Lombardia	2
Liguria	2
Veneto	2
Emilia Romagna	2
Toscana	3
Marche	3
Lazio	1
Abruzzo	4
Sardegna	2
Campania	5
Molise	3
Puglia	3
Basilicata	5
Calabria	3
Sicilia	10
Totali	**58**

Il 2003 ha visto il conseguimento di risultato di rilievo per quanto riguarda l'asse dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Con i suoi 443 km di lunghezza, è l'unica arteria di scorrimento che, attraverso i territori campani, lucani e calabresi, collega la Sicilia alla grande rete autostradale italiana ed europea. L'opera iniziata e completata negli anni '60 e '70 risulta datata principalmente per le caratterisiche del tracciato e per l'aumento dei volumi di traffico.

Le attività svolte hanno riguardato principalmente la fase esecutiva dei lavori, con il monitoraggio del n. 31 lotti relativi a lavori di ammodernamento già appaltati tra gli anni 1998-2002 che hanno comportato, alla data del 31.12.2003, una spesa per lavori pari a circa 941 milioni di euro. Questi lavori sono iniziati nel 1997 ed attualmente sono

68586/76

aperti al traffico circa 110 km di autostrada ammodernata, mentre sono interessati da lavori circa 200 km.

Autostrada SA-RC lotto 2° ultimato

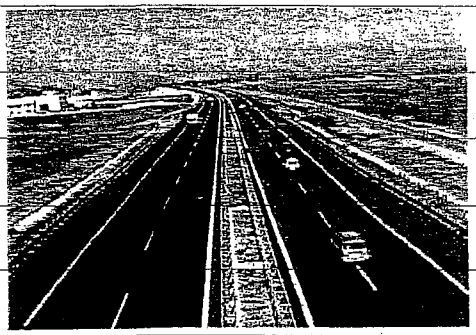

Come descritto nel capitolo relativo alle modifiche organizzative, nel corso del 2003 è stata costituita la "Direzione Centrali Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della SS 106 Jonica", con la missione di accentrare e razionalizzare le attività relative ai due corridoi infrastrutturali e di presidiare sull'Alta Vigilanza dei General Contractor tramite l'organizzazione, la pianificazione ed il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori. L'inclusione della Salerno-Reggio Calabria tra le opere di rilevanza strategica nazionale ha infatti reso possibile applicare le particolari procedure realizzative e finanziarie previste dalla Legge Obiettivo (ed alle connesse integrazioni della legislazione sulle opere pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'istituzione giuridica della figura del Contraente Generale) ai restanti 46 lotti ancora da appaltare, di cui n. 41 lotti riuniti in 6 Macrolotti, da affidare a Contraente Generale, ed i rimanenti 5 lotti di completamento da affidare tramite Appalto Integrato.

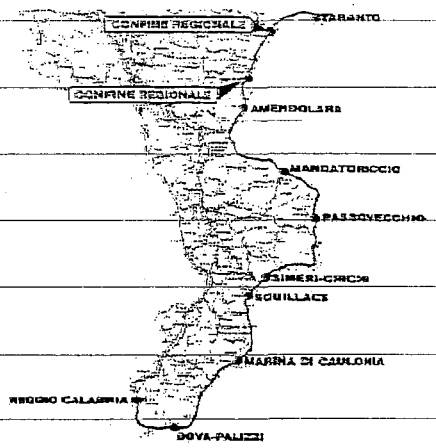

In tal senso, si evidenzia che in data 17.10.2003, con la consegna delle attività al Contraente Generale, ha avuto inizio l'azione di monitoraggio dei lavori relativi al 1° Macrolotto (Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria al tipo 1 alle norme CNR/80 dal km 53+800 – svincolo Sicignano degli Alburni incluso al km 82+330 – svincolo Atena Lucana escluso). L'importo di affidamento è pari a 597 milioni di euro.

L'attività di progettazione di opere nell'esercizio 2003

I principali dati relativi all'attività di progettazione nel corso dell'esercizio 2003 si riferiscono:

- ai progetti redatti dall'Azienda nel corso dell'anno, sia tramite attività degli uffici interni che mediante gare;
- ai progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione al termine della fase istruttoria.

Nel corso del 2003 sono state attivate tutte le progettazioni per le quali sono state indette le gare nel 2002 e concluse diverse istruttorie di progetti già avviati. In sintesi, la situazione delle attività di redazione di progetti nel corso del 2003 è la seguente:

	Numero	Estesa (Km)	Importo Progetto (Mln €.) (*)
Gare (di progettazione e di servizi di supporto alla progettazione)	21	1.014,54	21.267
Progetti redatti all'interno con ausilio di servizi esterni	11	592,65	12.577
Progetti in istruttoria	52	772,87	9.822

** I valori sono comprensivi di IVA.*

16 8 586 / 78

Per le progettazioni svolte all'interno dell'Azienda (in parte con l'ausilio di servizi esterni), si riporta il quadro dello stato di avanzamento dei singoli progetti aggiornato al dicembre 2003.

Nel corso del 2003 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della società 24 progetti, la maggior parte dei quali sono stati trasmessi al CIPE per l'avvio dell'iter autorizzativo. In particolare sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione 12 progetti preliminari, 9 progetti definitivi e 3 esecutivi per un importo complessivo di 10.718 milioni di euro, IVA inclusa. Di seguito si riportano i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2003; per un dettaglio sui singoli progetti e i relativi importi, si rimanda alla Nota Integrativa.

ITINERARIO	Estesa (km)	livello prog.le	% avanz.to progetto	Importo progetto (mln €)
S.S. 106				
Tratto 1° da Reggio Calabria a Bova Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 da Pellaro a Melito Porto Salvo (4 corsie)	22,50	prelim.re	70	699,15
Megalotto 5				
Tratto 4 da Squillace (Km 178+350) a Simeri Crichi (km 191+500) e Prolungamento della SS. 280 SS. 106 Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (4 corsie) SS. 280 Lotti 1 - 2 (4 corsie)	22,85	defin.vo	30	537,54
Megalotto 2				
Tratto 5° da Simeri Crichi a Passo Vecchio Lotti 10 - 11 - 12 da Crotone Aerop. a Passo Vecchio (2 corsie) Tratto 6° da Gabella a Mandatoriccio Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 (2 corsie)	64,40	prelim.re	5	1.530,60
Megalotto 9				
S. Vittore - Termoli **Corridoio trasv. autostradale A1 - A14**	160,00	prelim.re	80	3.257,00
Lauria - Candela **Collegamento tra A3 e A16**	144,50	prelim.re	80	3.500,00
Palermo - Agrigento (tratta Palermo - innesto SS189 bivio Manganaro)	48,00	prelim.re	50	781,40
SS. 77 Tratto Foligno - Colfiorito- Muccia	35,40	prelim.re	50	1.158,00
Collegamento autostradale Caserta - Benevento, con variante di Caserta e bretelle di collegamento	46,00	prelim.re	50	901,22
Variante di Trapani - Mazara del Vallo	32,00	prelim.re	50	175,10

6 8 5 8 6 /72

SS 13 " Pontebbana" : interventi di ripristino della sede stradale	17,00	defin.vo	40	25,00
GRA : svincolo Tiburtina		prelim.re	50	12,00
Totale	592,65			12.577

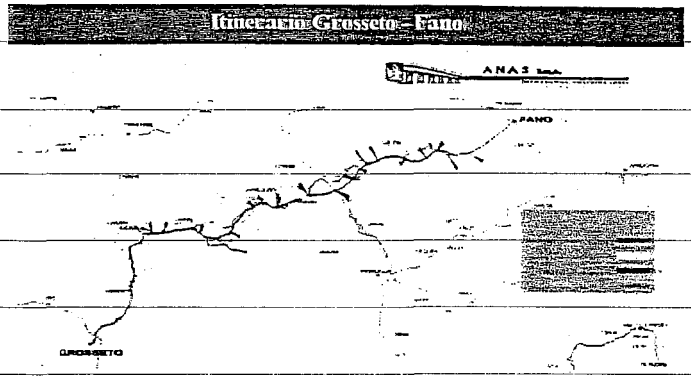

Sotto il profilo organizzativo delle attività di ingegneria nella filiera presidiata da Anas, nel 2003 si è ritenuto opportuno ridefinire e potenziare le strutture aziendali dedicate allo svolgimento delle attività di ingegneria, con l'obiettivo di dotarsi di un'autonoma ed efficace struttura in grado di gestire, in garanzia di qualità, il ciclo complessivo delle attività, dalla pianificazione e programmazione, alla progettazione (di norma, progetto preliminare e/o definitivo) e controllo, alle validazioni dei progetti e infine alla predisposizione dei documenti necessari per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione delle opere. In coerenza con questo disegno, si è provveduto ad attribuire alla Direzione Centrale Programmazione e Progettazione le competenze in materia di progettazione per le prevalenti attività della Legge Obiettivo.

Per conseguire gli obiettivi indicati è stato attivato, con il supporto di esperti, un sistema di gestione in qualità, descritto tramite procedure generali, operative e tecniche, con riferimento alle norme UNI ISO 9001/2000. Nel dicembre del 2003 è stata conseguita la certificazione di qualità ISO 9001 per le attività di progettazione.

Nell'ambito delle attività di ingegneria svolte dall'Anas i collocano anche due iniziative estere. La prima è costituita dal "Piano dei trasporti dell'Iraq" che l'Anas, con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sta redigendo di concerto con FS S.p.A , ENAC e

16.8 5 8 6 /80

ENAV. La seconda attività si colloca nell'ambito del 5° Protocollo tra Governo Italiano e Maltese. Nel 2003 l'Anas ha fornito un'assistenza al Governo Maltese per lo sviluppo di progetti di sistemazione della rete stradale di Malta ed un'assistenza tecnica delle gare di appalto.

L'attività di gestione della rete viaria nell'esercizio 2003

Le attività di esercizio e manutenzione della rete gestita da Anas (1.261 km di rete autostradale e 20.181 km di rete stradale), svolte dalle Direzioni Compartimentali poste in ciascuna delle regioni italiane hanno comportato, nel corso del 2003, una spesa di 425 milioni di euro, di cui:

- 371 per manutenzione;
- 8 per studi, indagini e progettazioni;
- 8 per manutenzione di case cantoniere ed edifici;
- 2 per manutenzione di viabilità regionale;
- 37 per adeguamento opere impiantistiche in galleria.

È, invece, in itinere la verifica degli interventi relativi alla **"Sicurezza Stradale art. 15 L. 166/02"**. Il programma prevede la realizzazione di n. **206** interventi per un importo totale di **458** milioni di euro, di cui approvati 37 dai compartimenti, per un importo pari a **61** milioni di euro; inoltre è stata fatta una ricognizione degli interventi necessari per garantire la "Sicurezza in galleria", che ad oggi risultano essere n. **49** per un importo totale di circa **157** milioni di euro.

S 8.586/81

5. ATTIVITÀ RIVOLTE AL MERCATO

Alla luce dell'approvazione nel corso dell'esercizio 2003 dei documenti strategici con orizzonte 2003-2005, il quadro delle attività a reddito è stato riorganizzato tramite il potenziamento della struttura, in particolare per le attività tradizionali (autorizzazioni e concessioni, pubblicità, royalties connesse alla gestione autostradale, trasporti eccezionali, infomobilità e altri servizi nei settori delle infrastrutture e della mobilità).

Lo sforzo organizzativo posto in campo dall'Azienda ha permesso di registare un significativo incremento, con un passaggio del valume totale dei ricavi da vendite e prestazioni da 32,9 mln di euro nel 2002 a 107,1 mln di euro nel 2003, con un incremento del 225% . Anche al netto della partita più consistente, l'attivazione del pagamento del canone dalla società concessionari dell'autostrada A24-A25 a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione, i ricavi fanno registrare un incremento del 55% (+ 18,2 mln euro).

Tav. 2 – Ricavi da vendite e prestazioni (M/€) 2002-2003

	Fatturato in €/Mln		Variazione	Variazione
	2002	2003	ass.ta 03/02	perc. 03/02
Proventi da concessione A24-A25	0,0	56,0	56,0	
Royalty per concessioni su autostrade	1,7	11,3	9,6	564,7%
Concessioni attrav./accessi	17,6	20,6	3,0	17,0%
Concessioni siti per telefonia mobile	1,0	1,2	0,2	20,0%
Diritti posa fibra ottica	0,9	1,5	0,6	66,7%
Concessioni per pubblicità	6,9	7,8	0,9	13,0%
Trasporti eccezionali	1,7	2,4	0,7	41,2%
Centro Sperimentale Stradale Cesano	0,5	0,3	-0,2	-40,0%
Altri ricavi	2,6	6,0	3,4	130,8%
	32,9	**107,1**	5,3	**225,5%**

Fonte: Bilancio 2002 e 2003.

Per quanto riguarda le nuove attività, nel 2003 è stato avviato un processo di implementazione di alcune iniziative in segmenti di mercato fino ad ora non presidiati, finalizzate ad un ulteriore valorizzazione del patrimonio viario e allo sviluppo della vendita di servizi. In particolare le nuove attività relative alla valorizzazione degli *asset* riguardano alcune componenti patrimoniali, la valorizzazione di reti e siti di telecomunicazione, i servizi di consulenza, assistenza tecnica e servizi a favore degli Enti Pubblici territoriali, a cui è stata trasferita parte della rete

66586/82

viaria.

Le principali attività svolte sul fronte delle attività tradizionali nel corso dell'anno 2003, nell'area licenze e concessioni, è stato avviato un progetto di sanatoria sugli accessi abusivi. Il testo, che ha recepito le osservazioni formulate dal Ministero concedente, prevede la definizione agevolata di situazioni di irregolarità negli accessi stradali sulla rete gestita da ANAS ed è stato formulato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.03. La sanatoria verrà resa operativa nell'esercizio 2004. Si prevede che il processo di regolarizzazione degli accessi stradali richiederà tutto l'esercizio 2004, stante l'ampiezza e la diffusione del fenomeno.

Il "Progetto Sanatoria" è stato preceduto dall'attivazione presso il Compartimento di Torino di un censimento pilota sugli accessi e sulla pubblicità, deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'8 maggio 2003. Il progetto pilota, svolto da una primaria società di settore, ha permesso di acquisire elementi ai fini della stima del fenomeno dell'abusivismo ed ha permesso di verificare se esternalizzare a terzi specializzati tale attività, comprensiva della fatturazione, dell'incasso e del perseguimento delle morosità.

Per la gestione delle concessioni relative a pubblicità su impianti posti sulla rete gestita, nel corso del 2003, dall'analisi dello schema dei canoni applicati, è emersa la possibilità di un aumento tariffario, maggiore rispetto a quello applicato dal recupero dell'inflazione sulla base del coefficiente ISTAT. L'aumento dei canoni della pubblicità per l'anno 2004 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2003 e reso pubblico con comunicato del 31.10.2003.

Breve accenno merita, anche se non di espressa pertinenza alla gestione delle concessioni, l'attività svolta in materia di trasporti eccezionali, che nel corso del 2003 è stata rivisitata nel quadro delle iniziative intese a incrementare la redditività delle entrate.

Quale attività in parte connessa a servizi erogati nel quadro della concessione Anas-Ministero delle infrastrutture ed in parte destinati al mercato, è opportuno segnalare il potenziamento del Servizio di Infomobilità e Sorveglianza, con il compito di presidiare la Sala Operativa Nazionale e coordinare le attività delle Sale Operative Compartimentali provvedendo ad avviare le seguenti attività:

6.8586/83

- attivazione del Sistema Infotraffico per gli interventi in situazione di emergenza;
- progettazione e avvio della rete di Sale Operative, nazionale e compartimentali, con corsi di formazione per sorveglianti, addetti alle sale operative, dirigenti compartimentali responsabili dell'esercizio;
- ricognizione degli accordi con il servizio di Polizia Stradale – Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- analisi dei fattori significativi connessi alla sicurezza stradale e articolazione della proposta, in raccordo con le Direzioni centrali tecniche, che definisca gli indici di qualità della strada (ex art. 12 della Convenzione tra Anas e Ministero delle infrastrutture).

Il Servizio Infomobilità e Sorveglianza ha ultimato nel corso del 2003 la fase sperimentale del Progetto Infotraffico, allo stato attuale pienamente operativo. Il sistema sviluppato nel quadro del progetto consiste nell'implementazione di una rete di raccolta informazioni su traffico e viabilità da parte del personale su strade Anas, mediante un'applicazione installata sul telefono cellulare in dotazione (SIM Application Toolkit). L'informazione raccolta su strada viene inserita in automatico all'interno di un Data Base centralizzato che acquisisce anche i dati in voce provenienti dalle sale operative nazionali e compartimentali. Il Sistema Infotraffico permette, come sopra ricordato, sia di ottemperare nel modo più completo agli obblighi convenzionali di Anas diffondendo gratuitamente informazioni complete e tempestive, sia di disporre di una piattaforma di tipo integrato *web*, voce e telefonia mobile (SMS e MMS) ai fini del conseguimento di ricavi da mercato nel settore della commercializzazione personalizzata di informazioni sul traffico.

ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Nell'anno 2003 sono state portate avanti diverse attività rivolte al enziamento di alcuni servizi di manutenzione e sicurezza stradale, al nitoraggio delle gestioni delle concessioni ed altre dell'attività di ricerca viluppo, di seguito riepilogate. Come indicato nella nota integrativa, i ti di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale sono capitalizzati fra le nobilizzazioni immateriali.

Le più rilevanti attività di ricerca e sviluppo sono state svolte sso il Centro Sperimentazione Stradale operante nel comprensorio di ;ano (CSS), che ha provveduto ad avviare nell'anno 2003 numerosi getti ed alcuni accordi di rilevanza strategica. Gli accordi di rilevanza ıtegica hanno portato all'attivazione nel corso del 2003 dei seguenti getti:

a) Progetto Infonebbia (Anas/Centro Ricerche Fiat)

Anas e Centro Ricerche Fiat hanno avviato un progetto per la urezza stradale in caso di nebbia. Il progetto si è articolato nella rimentazione, di due tratti stradali ed autostradali, di sistemi integrati di istenza alla guida in caso di nebbia attraverso la dotazione delle rastrutture stradali di sistema di sicurezza in grado di interagire con i coli che le percorrono e di segnalare ai conducenti le situazioni di rischio minente. Il progetto prevede la realizzazione di due siti di rimentazione equipaggiati con sistemi ITS (Intelligent Transport stem), l'individuazione di nuove soluzioni a supporto della guida su coli dedicati ("Safety Car"), la definizione di protocolli di nportamento per utenti e gestori stradali. Tra gli altri elementi di ıovatività del progetto, si segnala l'approccio integrato veicolo-rastruttura e l'uso di sensori a supporto del dialogo tra apparati di bordo e parati di terra. Il progetto prevede che Anas sia titolare della proprietà ellettuale connessa ad eventuali brevetti delle tecnologia sviluppate ıgiuntamente con il Centro Ricerche Fiat.

b) Progetto per il riuso integrale dell'asfalto drenante (Anas/GreenArm/Hitachi)

Il 16 giugno 2003 Anas ha sottoscritto con il Gruppo giapponese eenArm-Hitachi Construction Machinery un accordo di cooperazione ativo alla sperimentazione e alla ricerca della tecnologia di riciclaggio *in u* delle pavimentazioni drenanti. GreenArm è la società licenziataria per il appone della tecnologia canadese denominata "AR 2000", che si

68586/85

sostanzia nella costruzione e nell'uso di un "treno" di mezzi speciali che ricondizionano e riciclano l'asfalto sul posto. L'accordo prevede che Anas e GreenArm effettuino congiuntamente una campagna di test di riciclaggio di un tratto di pavimentazione del Compartimento di Perugia; sulla base degli esiti del test le due società intendono verificare la definibilità di uno o più standard di tecnologie di riciclaggio della pavimentazione drenante, basati sulla minimizzazione di emissioni in accordo con il Protocollo di Kyoto. Il progetto, che coinvolge diverse strutture aziendali, viene coordinato congiuntamente da esperti aziendali nella pavimentazione e dal CSS di Cesano. Anche per questo progetto gli accordi prevedono che Anas sia titolare dei diritti – nell'area territoriale di Italia ed Europa - delle eventuali innovazioni risultanti dallo sviluppo delle attività congiunte.

c) Monitoraggio infrastrutturale Salerno-Reggio Calabria (Anas/Siti)

A seguito di provvedimenti della Magistratura che limitavano a 60 Km/h la velocità di percorrenza di alcuni lotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (ipotizzando eventuali criticità comportamentali dell'opera a seguito di presumibili alterazioni costruttive da parte di imprese oggetto di indagine), l'Anas ha deciso di avviare una completa ricognizione dell'infrastruttura affidando il monitoraggio dei manufatti ad un soggetto di indiscutibile competenza come il Politecnico di Torino attraverso la società Siti (Politecnico – Compagnia di San Paolo). Tale esperienza, positiva con la conferma della piena agibilità dell'opera in sicurezza, costituisce un esempio unico, anche a livello internazionali, che arricchisce Anas sul piano dell'esperienza e della metodologia sul campo.

Accanto all'attività promossa o gestita mediante il Centro Sperimentale Stradale, il 2003 è stato caratterizzato da un importante evento i cui effetti si ripercuoteranno anche per l'esercizio 2004, le attività connesse alle celebrazioni del 75° anniversario di fondazione dell'Anas. Il 27 e il 28 ottobre 2003 si è svolto presso il Parco della Musica di Roma un convegno internazionale sull'"Architettura delle Strade", che ha visto una ampia partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, dell'università e dell'imprenditoria di settore. Il tema di fondo del convegno è stato quello della focalizzazione strategica non solo sulla quantità delle infrastrutture, ma soprattutto sulla loro qualità progettuale, ambientale e paesaggistica.

A seguito del convegno, sono state varate tre iniziative:

a) un concorso internazionale di progettazione riferito a tre opere che Anas prevede di realizzare
b) un programma biennale di ricerca sulle strade in collaborazione con nove atenei nazionali

68586/86

c) l'attivazione di un Master nazionale di secondo livello sull'architettura della strada

Sempre nel quadro dell'analisi e della ricerca sulla qualità della progettazione della strada, nel 2003 è stata sottoscritta una convenzione con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), allo scopo di potenziare le proprie strutture di studio, ricerca e sperimentazione.

I progetti avviati o proseguiti dal Centro Sperimentale Stradale riguardano le seguenti aree di attività:

- Area Ricerca Alto Rendimento (Pavimentazioni) - 4 progetti
- Area Ricerca Alto Rendimento (Fotometria) – 2 progetti
- Area Ricerca Energia e Ambiente – 7 progetti
- Area Ricerca Geotecnica e Materie Prime Seconde – 3 progetti
- Area Ricerca Viabilità – 6 progetti
- Attività interdisciplinari – 2 progetti

Per quanto riguarda infine le attività internazionali, il Centro Sperimentale Stradale di Cesano è membro degli organismi internazionali di studio e ricerca FEHRL (associazione dei laboratori di ricerca delle agenzie stradali europee) e WERD (associazione dei direttori delle agenzie stradali e pubbliche amministrazioni stradali dell'Unione Europea).

L'impegno profuso nelle attività di ricerca e sviluppo, in termini di presenza nei relativi gruppi di lavoro, si coniuga con il preciso obiettivo di partecipare alle attività di investimento e/o finanziamento offerte dai vari programmi quadro europei, diffondere le scelte tecniche sviluppate in ambito nazionale, armonizzarle nel contesto più ampio possibile, favorirne la loro elevazione al rango di raccomandazioni o norme comunitarie.

I Sistemi Informativi

La grande quantità e qualità di iniziative intraprese ed interventi realizzati, per aumentare l'efficienza e la produttività dell'Anas, sono state supportate dall'utilizzo, esteso e profondo, delle tante potenzialità messe a disposizione dall'informatica e dalle nuove tecnologie.
I servizi più specificatamente legati alla tecnologia (Sistemi Informativi, Infotraffico e mobilità, Centro Sperimentale di Cesano), hanno fornito alle unità operative, tecniche e amministrative, gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di seguito sinteticamente descritti.

88586-/87

Il potenziamento e la standardizzazione dell'hardware e del software di base

L'architettura dei sistemi di elaborazione ha subito una notevole trasformazione nel corso del 2003 (impostata con apposita gara espletata nel 2002) nell'ottica di spostare verso i Servizi Centrali le incombenze di gestione delle risorse hardware/software e delle applicazioni/informazioni per garantire un miglior livello di supporto, l'integrazione delle varie fonti dati, la garanzia di fruizione da parte dell'intera azienda, la sicurezza ed il disaster recovery.

A fine 2003 il completamento del progetto di conversione e sostituzione del sistema Main frame proprietario ha portato ad una architettura informatica, tecnologicamente molto avanzata ed in linea con i più recenti sviluppi, di seguito descritta.

I sistemi centrali che fungono da Database Server (per la gestione del database) ed Application Server (per l'erogazione dei servizi applicativi) sono costituiti da elaboratori basati su tecnologia RISC, con sistema operativo standard Unix (nel caso specifico IBM AIX), con possibilità di partizionamento fisico e logico (più ambienti di elaborazione autonomi all'interno dello stesso calcolatore). Tali sistemi sono collegati tra loro in alta affidabilità (HACMP) e collocati in ambienti separati, anche se attualmente nell'ambito dello stesso palazzo (locale CED e locale LBC – businness continuity), per consentire l'attivazione di procedure di emergenza per il ripristino automatico o manuale delle funzionalità, anche se in modo degradato, a seguito di impossibilità di erogazione del servizio da parte del sistema principale (disaster recovery).

I sistemi di memorizzazione dati (dischi) e salvataggio su nastro (libreria robotizzata) sono connessi tra loro ed ai sistemi di elaborazione mediante una rete ad alta velocità dedicata (SAN – storage area network) e ridondati tra il sistema principale CED e quello LBC.

Tali sistemi saranno potenziati e/o affiancati da ulteriori sistemi analoghi per ospitare i futuri sistemi di Gestione Documentale e Catasto-GIS.

Alcune tipologie di servizi applicativi sono erogati da un ulteriore insieme elaboratori basati su tecnologia Intel con sistema operativo Microsoft Windows 2000 server ed interconnessi tra loro per costituire un unico sistema denominato "Server Farm". I servizi erogati sono principalmente:

68586/88

- Domain Controller ed Active Directory per la gestione del sistema di identificazione ed accesso;
- Web Server per il Portale Intranet;
- Mail Server per la gestione della posta elettronica;
- Citrix Server per l'erogazione centralizzata delle applicazioni client-server (SIL, Contabilità ed altri).

Le reti di trasmissione dati e la sicurezza

Anche le reti di trasmissione dati, sia quella geografica che le Lan compartimentali, sono state potenziate e modernizzate nel corso del 2003 o si sono poste le basi per il potenziamento e la modernizzazione.

A fine 2003 è stata bandita la gara per il rinnovo del servizio di trasmissione dati FRAME RELAY che prevede un consistente aumento della banda trasmissiva della nostra rete intranet tra la Direzione, i Compartimenti e le Sedi Staccate (512 kbps la primaria DG-Compartimenti e 256 kbps la secondaria) con una rete di backup ISDN ad attivazione automatica.

Tale potenziamento è reso necessario dal previsto consistente aumento del traffico di rete a seguito della:

- centralizzazione delle applicazioni SIL;
- attivazione del nuovo sistema di Contabilità;
- introduzione di un sistema di Gestione Documentale;
- aumento della comunicazione elettronica tra le sedi territoriali;
- necessità di trasferimento/condivisione di archivi di progettazione;
- introduzione del catasto con connesso utilizzo del GIS Web;
- progressiva introduzione dei servizi di videoconferenza (e-meeting) e della telefonia su IP.

Tale rete sarà modularmente potenziata, dove necessario, con l'introduzione di acceleratori e compressori di protocollo (Expand) che sono in grado di raddoppiare ed in alcuni casi quadruplicare la capacità di trasmissione per particolari tipi di traffico (Citrix, Posta, Internet, Videoconferenza).

Le reti locali di vecchia tecnologia (BNC) ancora attive presso alcune sedi sono in corso di rifacimento mentre, per casi specifici, verranno attivate anche LAN Wireless.

Sono inoltre in fase di attivazione i sistemi di protezione per il

68586-/83

controllo antivirus centralizzato, controllo, autorizzazione e filtraggio del traffico di rete (firewall ed intrusion detection), inattaccabilità dei servizi esposti verso internet (reverse proxy), analisi e regolazione dei vari canali utilizzati per la comunicazione interna (quality of service). Tali servizi dovranno garantire un adeguato livello di controllabilità e protezione della nostra rete interna, specificatamente in occasione dell'apertura dell'accesso anche dall'esterno.

Inoltre, già dalla fine del 2003 si è sperimentata la possibiltà di accesso alla rete Anas dalla rete internet con modalità sicura e protetta, utilizzando meccanismi di VPN (Virtual Private Network) e identificazione forte (smart-card e token): in questa configurazione la stazioni connesse sono, a tutti gli effetti, parte integrante della rete intranet Anas. Tale accesso sarà utilizzato prevalentemente dal personale che per motivi di lavoro è spesso fuori sede mediante pc portatili preconfigurati, con collegamento cellulare, smart-card e software per l'attivazione del collegamento VPN. Anche le amministrazioni ed enti esterni potranno usufruire di tale collegamento nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità o necessità (ministero vigilante, autorità, ecc..), con la possibilità di limitare l'accesso e la visibilità alle sole applicazioni e dati di competenza. Sarà prevista anche una modalità di erogazione di alcuni servizi non critici su internet mediante collegamento al portale Anas in modalità standard codificata/sicura (https – pagine web codificate) ed identificazione con utente e password.

L'informatizzazione dei lavori; monitoraggi e uffici progetti

Il Sistema Informativo Lavori (SIL), già ampiamente diffuso, è stato arricchito di nuovi moduli di valenza strategica; sono state acquisite apparecchiature e programmi di supporto all'attività di progettazione. Si citano di seguito le realizzazioni più significative:

- moduli per le previsioni trimestrali della produzione (S.A.L.) sia di carattere straordinario (grandi lavori), che di carattere ordinario (lavori di manutenzione), con aggiornamento diretto da parte dei Direttori dei Lavori;
- cruscotto con le situazioni Lavori, studiato e realizzato in collaborazione con l'Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico, per l'attuazione dei compiti istituzionali;
- modulo per il monitoraggio dello scostamento fra previsione e realizzazione della appaltabilità e cantierabilità dei lavori straodinari, con dati aggiornati dalla Direzione Centrale Lavori, dall'Ufficio Gare e Contratti, dai Compartimenti;
- moduli per seguire lo stato della progettazione nei

§ 8 588 /90

Compartimenti e nella Direzione Centrale Progettazione;

- avvio della realizzazione del Sistema Informativo Autostrade in Concessione (SIA), in collaborazione con la Direzione Centrale Autostrade e Trafori, per espletare il compito del controllo delle attività delle Società Concessionarie;
- fornitura, installazione e configurazione di quaranta stazioni grafiche, plotter, stampanti per il Servizio Progettazione;
- acquisizione e installazione dei programmi per la gestione dei progetti (Primavera), per la gestione degli Espropri (Esprosit), per la costituzione della banca dati dei progetti (Dubidot).

L'utilizzo delle nuove procedure, in particolare le procedure di previsione, degli Espropri, di project management, è stato supportato da seminari e corsi di formazione che hanno coinvolto direttori di lavori, responsabili S.I.L. di Direzione e dei Compartimenti, responsabili Uffici Espropri, ingegneri progettisti, ecc.

Il nuovo sistema di contabilità generale; la contabilità analitica, il budget, il ciclo acquisti

Tralasciando in questa sede le motivazioni, gli obbiettivi, le problematiche legate al cambiamento del Sistema di Contabilità, si evidenzia la ricaduta tecnologica della scelta, che ha comportato da parte dei Sistemi Informativi l'acquisizione e l'utilizzo di apposita tecnologia (CITRIX) per una efficiente gestione del pacchetto, in dipendenza della struttura dell'Anas, distribuita su tutto il territorio nazionale.

Il protocollo elettronico e la gestione documentale

Nel corso del 2003 tutte le Direzioni Centrali, dopo il Segretariato Generale e la Direzione Centrale Lavori che erano già partiti nel 2002, si sono dotate dell'applicazione del Protocollo elettronico, con immediati benefici nella conservazione delle pratiche e nel reperimento dei documenti di interesse.

La positiva esperienza ha indotto alla predisposizione di un capitolato per la fornitura di un sistema informatico e tecnologico per la gestione del protocollo e dei documenti, che riassume e supera l'utilizzo dei protocolli dalle singole strutture con la progettazione e realizzazione di un sistema unico, integrato, predisposto per la firma elettronica, per la gestione documentale ed il workflow, per l'accesso sicuro ai dati con smart card.

6 a 586/91

Il sito internet ed il portale intranet

Due potenti strumenti, per migliorare e diffondere la conoscenza delle informazioni, e di conseguenza "efficientare" la struttura, sono stati il sito internet www.stradeAnas.it ed il portale intranet portale Anas, che nel corso del 2003 sono stati continuamente arricchiti e rappresentano ad oggi un cantiere aperto in continua evoluzione, con la collaborazione ed i suggerimenti di utenti esterni e dipendenti Anas, e con numero di accessi in crescita (oltre 700.000 accessi nel corso dell'anno, con una media mensile di circa 55.000 accessi ed un picco a luglio di circa 82.000 accessi).

Si segnalano nel corso del 2003:

- la nuova grafica della home page del sito internet, che per la sua gradevolezza, è diventata quasi standard di tutte le presentazioni e pubblicazioni ed anche modello di altre home page (vedi progetto INFONEBBIA)
- la possibilità di accesso dalla home page alle notizie di interesse e gestione di un singolo compartimento (strade, lavori, traffico, ecc.)
- la sezione, realizzata in collaborazione con il CCISS, con le notizie statiche e dinamiche sul traffico.
- la sezione, realizzata in collaborazione con l'Ufficio Speciale Salerno – Reggio, per fornire supporto agli utenti della Salerno – Reggio in occasione dell'esodo estivo (luglio – settembre), con l'indicazione dei cantieri aperti e l'aggiornamento in tempo reale delle limitazioni di traffico.
- la sezione Espropri del portale intranet con la nuova legislazione spiegata e commentata e la nuova modulistica da utilizzare.
- la possibiltà di accesso, attraverso il portale, al sito di INFOCAMERE (e quindi con il sistema Telemaco al registro delle Imprese), ai manuali e riviste informatizzate di argomento giurisprudenziale edite da De Agostini e da il Sole 24ORE (De Agostini Professionale con Leggi e Codici d'Italia e Diritto Comunitario, Fisco Video e banca dati tributari, Repertorio di Urbanistica e di Edilizia).

Lo spazio riservato, fornito sul sito, al gruppo di lavoro interdisciplinare Anas/Regione Umbria/Provincia Perugia/Filt Cgil Nazionale/Fit Cisl Nazionale/Uil Anas e altri, denominato "la sicurezza nei cantieri stradali" (approvato e finanziato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ISPESL), grazie al quale i componenti del gruppo si scambiano documentazioni e organizzano riunioni.

S 8586/92

Il catasto elettronico delle strade

A fine 2003 sono state bandite tre gare per la raccolta dei dati del catasto elettronico delle strade per il nord, per il centro sud e per le isole.

È stato raggiunto in tal modo un traguardo, da tanti anni perseguito, che rappresenta il punto di partenza per una serie di miglioramenti organizzativi, di tutta la struttura, aprendo la strada alla realizzazione di piani ed alla modernizzazione di procedure, con ricadute anche sui ricavi della S.p.A..

Si citano ad esempio la possibilità di un piano manutentorio, basato su basi scientifiche e di esperienza, delle strade in gestione; la velocizzazione dell'istruzione di pratiche di rilascio di concessioni di accesso, di attraversamenti, di distributori di carburante, di impianti pubblicitari; la possibilità di scelta, quasi istantanea, del percorso del trasporto eccezionale o pericoloso; la simulazione dell'impatto ambientale di una nuova strada, grazie agli appositi software, sovrapposti alla cartografia del catasto, ecc.

6 8 5 8 6 / 93

7. RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONCESSIONARIE

Considerazioni generali

Un forte impulso è stato anche dato alle attività delle società concessionarie, le quali al **31 dicembre 2003 hanno realizzato il 50% delle opere preventivate ed il 100% delle manutenzioni autostradali programmate.** Gli investimenti in corso per potenziare il sistema autostradale ammontano a oltre 15,7 miliardi di euro, mentre per il periodo 2003-2005 è prevista una spesa di 9,2 miliardi, pari ad oltre il 50% dei valori indicati nei piani.

Al 31 dicembre 2003 le concessionarie hanno realizzato lavori per 2,7 miliardi di euro. Con riguardo al traffico, nell'esercizio 2003 sono stati superati i 78 miliardi di veicoli per chilometro di cui 60 miliardi di chilometri relativamente ai veicoli leggeri e 18 miliardi relativamente ai veicoli pesanti.

Con la trasformazione dell'Anas in società per azioni anche l'attività nei confronti delle società concessionarie ha subito una profonda evoluzione.

La rete autostradale italiana in concessione fa capo a venticinque società.

Il rapporto di concessione con le Società autostradali è regolato prevalentemente da un atto convenzionale il quale diviene pienamente efficace con l'emanazione del Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Economia e Finanze nonché con la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti.

Per la maggioranza delle società concessionarie il nuovo testo convenzionale, previsto ai sensi della legge n. 498/92, è divenuto efficace nel corso dell'anno 2000.

L'evento più significativo, perfezionato nel gennaio 2003, è il subentro nella gestione delle autostrade A24 e A25 della Strada dei Parchi S.p.A. risultata aggiudicataria della gara. La nuova affidataria ha assunto l'impegno di conferire all'Anas S.p.A. 28 quote annuali pari ciascuna a circa 55,8 milioni di euro.

Occorre, in proposito, segnalare l'esistenza, come meglio indicato in nota integrativa, di una rivendicazione da parte del precedente concessionario, Autostrada dei Parchi S.p.A. di cui al momento non è possibile prevedere l'esito.

16 8 586/94

A24 Strada dei Parchi

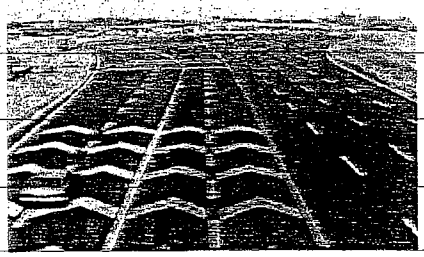

Inoltre, alcune questioni pendenti, legate essenzialmente alla risoluzione di contenziosi pregressi e alla rimodulazione dei debiti verso il Fondo Centrale di Garanzia, hanno determinato un ritardo nell'approvazione degli atti per alcune società concessionarie.

Al riguardo l'evento di maggior rilievo occorso nel 2003 è rappresentato dal perfezionamento degli atti convenzionali, per le società SAV S.p.A. e SITAF S.p.A. avvenuto con la registrazione degli atti da parte della Corte dei Conti nel mese di Ottobre.

In base all'Art. 12 dello schema tipo di atto convenzionale, il Piano finanziario allegato alla convenzione viene aggiornato con cadenza quinquennale. Essendosi determinata tale situazione per Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l'Italia S.p.A.) si è proceduto all'aggiornamento periodico del Piano finanziario della Convenzione e alla stipula del IV atto aggiuntivo occorsa in data 23.12.2002. A seguito delle molteplici verifiche da parte degli Organi Ministeriali eseguiti nell'intero anno 2003, il IV atto aggiuntivo con Autostrade per l'Italia è divenuto efficace solo con D.L. n. 355 del 24.12.2003 convertito in legge il 26.2.2004.

Tra le convenzioni ancora da rivedere rientra quella relativa alla società Pedemontana Lombarda S.p.A., concessionaria dell'omonima tratta autostradale. Per tale opera la società ha affidato, tramite procedura di gara, l'esecuzione della progettazione preliminare mentre, sotto l'aspetto procedurale, i servizi dell'UE si sono definitivamente espressi sulla legittimità della concessione.

In aggiunta, è prevista la stipula di due nuove convenzioni che recepiscono il conferimento dell'autostrada A4 (Torino – Milano) dalla

66586/95

società ASTM alla controllata Satap S.p.A. e la realizzazione del traforo ferroviario del Brennero da parte della società Autostrada del Brennero S.p.A.

Complessivamente, nell'anno 2003 sono stati approvati dall'Anas, per interventi autostradali assentiti in concessione, n. 98 progetti esecutivi per un valore di circa 1.983 milioni di euro. Tale valore evidenzia un incremento del 48% rispetto al valore corrispondente del 2002 (1.331 milioni di euro) e del 295% rispetto al 2001 (672 milioni di euro).

I lavori in corso al mese di Dicembre 2003 da parte delle società concessionarie risultano pari a **180** per un valore complessivo di circa **3.159** milioni di euro.

Sempre nell'esercizio 2003 **si è anche perfezionata la procedura di affidamento per l'esecuzione del nuovo collegamento autostradale Milano – Bergamo – Brescia.** Questo affidamento rappresenta il maggiore esempio in Italia di realizzazione mediante operazione di **finanza di progetto** (Project financing) ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/94. L'atto convenzionale stipulato tra l'Anas e l'affidatario risulta in corso di approvazione.

Attualmente, risultano ancora in via di approvazione gli atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti stipulati, il 23.12.2002, con le società Autostrada Venezia Padova S.p.A. e Autovie Venete S.p.A. per regolare, con Autostrade per l'Italia S.p.A., la realizzazione del Passante autostradale di Mestre.

Del pari si attende l'approvazione degli atti aggiuntivi stipulati con la società Torino – Milano S.p.A. e Serravalle Milano (oggi Milano Mare – Milano Tangenziali S.p.A.) per l'esecuzione della viabilità d'accesso al Polo Fieristico di Milano.

Nell'anno in corso si dovrà procedere per sedici società concessionarie all'aggiornamento quinquennale della convenzione ai sensi dell'Art. 12.

Autostrade per l'Italia SpA

La Società concessionaria rappresenta il principale gestore autostradale in Italia con oltre il 50% della rete autostradale in concessione.

Direttamente gestisce tratte autostradali per 2.854,60 km. e possiede partecipazioni nelle società Rav S.p.A., Tangenziale di Napoli, Società Autostrade Meridionali S.p.A., Autostrada Torino-Savona S.p.A.,

6 8 586 /96

Società Autostrada Tirrenica S.p.A. e Traforo del Monte Bianco S.p.A..

La revisione originaria della convenzione tra l'ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A., rinnovata si sensi della legge 498/92, risale all'atto stipulato il 4 agosto 1997.

Al fine di inserire nuove previsioni d'investimento atte a migliorare gli standard di sicurezza ed il livello di servizio all'utenza, nonché di recepire le modifiche normative, sono stati stipulati ulteriori atti aggiuntivi

Rispettivamente, con atto del 15 gennaio 1998, è stata sottoscritta la I Convenzione aggiuntiva e modificativa, approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n.30/Segr. DICOTER del 9 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti con riserva il 16 aprile 1998. In data 29 marzo 1999 è stata sottoscritta la II Convenzione aggiuntiva e modificativa, mentre il 21 maggio 1999 è stata sottoscritta la III Convenzione aggiuntiva.

La II e la III Convenzione aggiuntiva sono state approvate e rese esecutive con Decreto Interministeriale n.260/Segr. DICOTER del 31 maggio1999, registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1999.

Da ultimo, ai sensi dell'art.12 della Convenzione vigente, che prevede la revisione quinquennale del piano finanziario, si è proceduto alla stipula della IV Convenzione aggiuntiva avvenuta n data 23 dicembre 2002.

Intanto nel Novembre 2002 il Consiglio d'Amministrazione della società Autostrade S.p.A. ha avviato un progetto di riorganizzazione societario denominato Progetto Mediterraneo. La principale finalità del progetto consiste nella separazione delle attività inerenti la gestione caratteristica del comparto autostradale, al fine di consentire una gestione maggiormente incentrata sulle attività assentite in concessione da Anas rispetto alle altre attività. Tale finalità è stata perseguita attraverso la costituzione di una holding, quale strumento per agevolare le operazioni di aggregazione, facilitando altresì l'ingresso di partner nazionali ed internazionali. Tale programma si inquadra in un più ampio processo di espansione e sviluppo dei modelli di governance che coinvolge le principali società europee fornitrici di pubblici servizi.

Tale progetto è stato attuato in differenti fasi, approvato dall'Ente concedente il quale ha posto dei vincoli a tutela delle obbligazioni precedentemente assunte e, in generale, per il regolare svolgimento del servizio.

Al termine dell'articolato procedimento la rete autostradale in concessione ad Autostrade S.p.A. è stata trasferita, ai sensi degli artt. 2440 e 2343 c.c., alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. con decorrenza dal 1° luglio 2003.

€ 8 586 /97

Il IV Atto aggiuntivo invece, successivamente alla stipula con il Concedente, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi adempimenti.

Nel corso del 2003 l'atto aggiuntivo è stato oggetto di approfondite verifiche in sede ministeriale prevalentemente per gli aspetti di natura finanziaria ed economica.

A seguito dell'emanazione della legge n.47 del 26.2.2004 è stato emanato il Decreto interministeriale che ha approvato definitivamente l'atto.

La Convenzione aggiuntiva regolamenta la realizzazione di un vasto programma di lavori che vanno dalla riproposizione degli investimenti già assentiti in concessione, alla previsione di interventi finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza e della qualità del servizio offerto agli utenti.

Nel piano finanziario, allegato alla IV Convenzione aggiuntiva sono presenti investimenti per un ammontare complessivo di 24 miliardi di EURO circa così suddivisi:

- 8.828 €/mln per opere già previste in convenzione (3.936€/milioni per il potenziamento del tratto Bologna-Firenze, 4.892 €/milioni per altri investimenti);
- 4.686 €/milioni per nuovi investimenti
- 10.591 €/milioni per interventi di manutenzione ordinaria nel periodo 2002-2038.

Attività di controllo sulle concessionarie autostradali

La Società è costantemente impegnata nelle **attività di controllo** delle concessionarie autostradali, **volte ad accertare il rispetto della normativa esistente e l'ottemperanza agli obblighi convenzionali.**

Per poter conseguire un elevato livello di efficienza, è stato attuato un ampio programma di riorganizzazione, che ha coinvolto gli Uffici e le procedure di lavoro. Le innovazioni introdotte nell'anno risultano preordinate all'acquisizione di più ampi livelli di efficienza e produttività.

Attraverso l'impiego di nuove procedure informatizzate risulta possibile disporre in tempo reale di dati afferenti l'area tecnica. Il sistema in uso permette altresì **la verifica delle procedure in corso e la rilevazione di eventuali criticità** e viene alimentato mediante informazioni periodicamente trasmesse dalle società concessionarie.

88586/98

Tra i controlli sistematici svolti dalla Società si segnalano quelli relativi alla corresponsione del canone di concessione, alla quota di devoluzione allo Stato ai sensi della legge n. 531/82, alla misurazione degli introiti delle aree di servizio, royalties, attraversamenti ed altre sub-concessioni nonché ai versamenti delle rate residue di mutuo nei confronti del fondo Centrale di Garanzia.

In ambito amministrativo sono state svolte funzioni attinenti la predisposizione dei provvedimenti di approvazione dei progetti, di convenzioni con società concessionarie, di convenzioni con altri enti o istituzioni. Altra competenza specifica dell'ANAS riguarda l'erogazione dei contributi in conto capitale alle società concessionarie.

In sintesi, i proventi dell'ANAS S.p.A. direttamente connessi all'attività nei confronti delle società concessionarie sono, ad oggi, riconducibili alle seguenti voci:

1. **corrispettivi** derivanti dall'affidamento in concessione del servizio autostradale (A24/A25);
2. **proventi connessi ai canoni da sub-concessione** ex art. 15 dello schema di convenzione tipo;
3. **royalties e diritti** relativi allo sfruttamento delle pertinenze autostradali per le autostrade gestite direttamente.

Lo schema di atto convenzionale che regola i rapporti con le società concessionarie prevede altresì all'art. 15 la corresponsione all'Anas di un canone annuo nella misura del 2% dei proventi riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed altre attività collaterali svolte. Per l'anno 2003 il corrispettivo maturato in relazione a tale titolo risulta pari a 1,6 milioni di euro.

Relativamente all'evoluzione delle attività, sono in corso le revisioni per l'aggiornamento quinquennale dei piani finanziari per la maggioranza delle società concessionarie; infine sono da sottolineare le azioni inerenti alla realizzazione di opere stradali di interesse strategico per il Paese inserite nella Delibera Cipe n. 121/2001. Detti interventi, si trovano in differenti stati d'attuazione e coinvolgono la Direzione in molteplici attività.

Al riguardo si segnala:

- la procedura di gara in corso per l'individuazione di partner nel completamento dell'autostrada Asti-Cuneo;
- i lavori di adeguamento dell'autostrada Catania-Siracusa;
- le procedure in corso per l'affidamento delle tratte autostradali Catania-Siracusa, Orte-Venezia, Tangenziale di Mestre.

5 8 586 / 99

8. RAPPORTI CON SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.

Nel corso del primo semestre del 2003, in data 6 giugno, sulla base delle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (num.121 del 21 dicembre 2001 e num. 93 del 31 ottobre 2002) che prevedono, fra le altre attività, la realizzazione di un progetto pilota denominato "Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna", è **stata costituita la Quadrilatero Umbria-Marche S.p.A.**, quale unico soggetto atto a realizzare l'intero programma.

Le principali aree d'intervento sono state individuate nella progettazione e realizzazione di tratte stradali costituenti il sistema di viabilità nell'area individuata, nella redazione dei Piani di "Area Vasta" relativa alle infrastrutture delle Strade Statali 76 e 77, ivi compresa la pertinenza e le interconnessioni e nell'acquisizione, valorizzazione e successiva cessione sul mercato di aree leader quali piattaforme logistiche, centri agro-alimentari e iniziative turistico-alberghiere.

Il capitale sociale complessivo della partecipata ammonta a 2 milioni di euro; l'ANAS S.p.A. ne detiene il **51%** ed in data 13 agosto è stato effettuato da parte dell'ANAS il saldo dell'intera quota di propria spettanza del Capitale Sociale.

Nel 2003 non sono stati rilevati ricavi, mentre i costi e gli investimenti ammontano rispettivamente a **116**-mila euro e a **6.443** mila euro.

La società ha chiuso il suo primo esercizio con una perdita di **70.000** euro.

Stretto di Messina

Nel corso dei primi mesi dell'anno in corso sono state poste in essere le attività connesse alle decisioni programmatiche assunte in sede governativa con le Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'inserimento dell'opera nel I° Programma delle infrastrutture strategiche, approvato con la Delibera CIPE del 21.12.2001.

Dopo l'approvazione da parte del C.d.A. del progetto preliminare dell'opera, corredato dallo studio d'impatto ambientale e dalla documentazione relativa alla localizzazione urbanistica delle opere, il CIPE in data 1 agosto 2003 ha approvato il "Progetto preliminare del **Ponte sullo**

6 2 586 3/100

Stretto di Messina ed i suoi collegamenti".

L'attuale tempistica per la realizzazione dell'opera prevede **l'affidamento dei lavori di costruzione a Contraenti Generali entro la fine del corrente anno,** lo svolgimento dell'iter approvativo del progetto definitivo nel corso del 2004 **l'apertura dei cantieri nella primavera del 2005.** Il completamento dei lavori e la conseguente apertura al traffico è prevista nel corso del 2011.

Con la pubblicazione, in data 23 maggio 2003 del D.L. 114 in G.U., che aggiorna la legge n. 1158/1971 per la disciplina del collegamento stabile, viario e ferroviario, fra la Sicilia ed il Continente, vengono sancite specifiche disposizioni per la realizzazione dell'opera ed in particolare:

- conferma della Società Stretto di Messina quale concessionaria per lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione dell'opera;
- subentro del Ministero delle Infrastrutture ad ANAS ed RFI nella funzione di soggetto concedente;
- realizzazione dell'opera tramite uno o più contraenti generali mediante concessione di costruzione e gestione;
- stipula entro 60 giorni dall'approvazione del Progetto preliminare della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture;
- attribuzione al Ministero delle Infrastrutture dei compiti di vigilanza della società concessionaria.

In attuazione della delibera assembleare del 15 Novembre 2001, che prevedeva un incremento del Capitale Sociale corrispondente a euro 16.010.164, l'Anas in data 27 febbraio, ha disposto il pagamento della 2° trance di 412.489 euro.

Relativamente all'aumento di capitale da euro 76.635.959 a euro 383.179.794, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2003 come deliberato dall'assemblea della società, l'ANAS ha versato in due rate, rispettivamente **7.108** e **6.060** migliaia di euro, entrambi a titolo di versamento di 3/10 di capitale sociale, il primo versamento su diritti propri, mentre il secondo su azioni non optate da altri soci, facendo così salire la propria % di partecipazione al **13%.**

Il 28 aprile 2003 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato l'aumento del capitale pari a **2.200** milioni di euro.

Il bilancio al 31 dicembre 2003 della partecipata chiude con una perdita di **1.185** migliaia di euro.

6 8 586/101

Società Italiana Autostradale del Frejus S.p.A.

L'Anas S.p.A. detiene il **31,74%** del capitale della società, ammontante complessivamente a 97.210 migliaia di euro.

Le attività svolte nell'esercizio sono state le seguenti:

- è stata perfezionata nell'agosto di questo anno la stipula del nuovo atto convenzionale con l'Anas con cui vengono regolati i nuovi interventi autostradali e le condizioni economico – finanziarie con un contemporaneo allungamento della durata della concessione sino al 2050;
- sono iniziate le progettazioni per le opere legate ai giochi olimpici di Torino 2006;
- l'atto convenzionale è divenuto efficace grazie all'approvazione dei due Ministeri competenti ed alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

Con l'approvazione dell'Atto convenzionale sono stati approvati gli interventi autostradali per la realizzazione dello Svincolo di Bardonecchia e la quarta corsia sulla A32, mentre un'altra opera di rilievo in concessione alla società, tuttora in fase di progettazione, è rappresentata dalla galleria di sicurezza lungo il tunnel T4 la quale consentirà, una volta ultimata, di incrementare notevolmente gli standard di sicurezza del tunnel.

Il bilancio al 31 dicembre 2003 chiude con un utile di **32.173** migliaia di euro dovuto a partite straordinarie per complessivi **32.014** migliaia di euro.

Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco

L'Anas detiene il **32,12%** del capitale sociale della partecipata, ammontante complessivamente a **84.560** migliaia di euro.

Dopo la riapertura al traffico del Traforo nel marzo del 2002 il livello del traffico sta costantemente aumentando, anche se non è ancora paragonabile ai livelli ante chiusura, il 2003 rappresenta sicuramente il punto di svolta verso la piena ripresa delle attività.

Il volume dei transiti paragonato all'anno 1998 è più basso del 27,4%; bisogna comunque segnalare che il volume dei transiti commerciali è stato penalizzato dal senso unico alternato applicato alla circolazione nei primi mesi dell'esercizio.

Il bilancio al 31 dicembre chiude con una perdita di **1.271** migliaia di euro.

68586/102

9. ALTRE INFORMAZIONI

La società ha in essere numerose **controversie, principalmente in materia di appalti e lavori, concessioni, responsabilità civile, giuslavoristica ed amministrativa,** la cui ricognizione e valutazione è in corso di completamento anche con l'ausilio di società specializzate. Peraltro è da precisare che, ai sensi della legge 178/02 art. 7 comma 11, la Società può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, che di fatto risulta, per numero di controversie seguite, il principale procuratore legale di cui si avvale la Società. Per detto contenzioso non risultano disponibili elementi atti a consentire una compiuta valutazione dei rischi e degli oneri probabili o possibili da includere nel bilancio.

La Società ha attivato contatti con l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di ottenere le necessarie informazioni che potranno consentire una qualificazione del contenzioso, sia nell'*an* che nel *quantum*, per determinarne il conseguente trattamento contabile. Su tali presupposti ed in considerazione dell'esito pendente della menzionata attività ricognitiva e valutativa necessaria per la qualificazione del contenzioso, il presente bilancio non include gli accantonamenti per rischi ed oneri e l'informativa rispettivamente dei rischi probabili e possibili, risultando, allo stato, incerto l'esito delle attività ricognitive in parola.

6a 586/103

10. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31.12.2003

I primi mesi del 2004 sono stati caratterizzati dall'avvio di opere di grande rilevanza, sia sotto l'aspetto trasportistico che economico. Tra queste si distinguono **i lotti 9 -10- 11 (Galleria di base) dell'ampliamento della A1(Firenze – Bologna) e dei lavori di ammodernamento della A4 (Torino – Milano), della IV della A32 (Torino – Bardonecchia).** Anche nel 2004 sono proseguite le attività istruttorie dei progetti e le fasi realizzative degli interventi già avviati.

Rispetto all'esercizio precedente, i primi mesi del 2004 evidenziano una ulteriore accelerazione nella fase realizzativa, che si riscontra nel valore dei progetti approvati (346 Milioni di euro) e nello stato d'avanzamento dei lavori.

Proseguono le attività connesse alla realizzazione di opere autostradali di interesse strategico per il Paese inserite nella Delibera Cipe n. 121/2001. Detti interventi, si trovano in differenti stadi d'attuazione. Al riguardo si segnalano:

- la procedura di gara in corso per l'individuazione di partner nel completamento dell'autostrada Asti – Cuneo;
- i lavori di adeguamento dell'autostrada Catania – Siracusa;
- le procedure in corso per l'affidamento delle tratte autostradali Catania – Siracusa, Orte – Venezia, Tangenziale esterna di Mestre;
- lo studio di fattibilità per la realizzazione del collegamento autostradale Parma – Mantova.

I nuovi programmi d'investimento, riferibili alle autostrade in concessione ed in gestione diretta, saranno inseriti negli atti di programmazione territoriale in via di predisposizione.

In data 13 maggio 2004 come è stato già citato precedentemente, in questa relazione approvato dal Consiglio di Amministrazione il **Piano Pluriennale delle Opere 2003-2012** e lo schema di **il contratto di programma triennale 2003-2005**, che costituisce il documento di programmazione di tutte le attività tecniche della società. Lo schema di contratto è, attualmente, all'esame dei Ministeri competenti, concluso il quale verrà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei Conti.

68586 /104

11. PROPOSTA ALL'AZIONISTA

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Azionista di approvare il bilancio al 31 dicembre 2003 che, come detto, chiude in pareggio mediante l'utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 per l'importo di euro **531.859.902**.

F.TO VINCENZO POZZI

F.TO VINCENZO POZZI

L PAOLO CASTELLINI - NOTAIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

All. "D"
Rog. 14116
68586/207

RELAZIONE del COLLEGIO SINDACALE all'ASSEMBLEA AZIONISTI dell'ANAS SpA

sul Bilancio chiuso al 31.12.2003

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art.23 del vigente Statuto e dell'art.2429 del Codice Civile, quest'ultimo derogato, in quanto a termini, con disponibilità dichiarata dal Collegio nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13.05.04, il Collegio Sindacale ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il progetto di Bilancio ed i documenti accompagnatori dell'esercizio 19 dic 2002 - 31 dic 2003, periodo di esercizio così come modificato dall'assemblea straordinaria del 20.06.2003.

L'elaborato contabile esaminato, che rappresenta il primo bilancio dell'Anas società per azioni, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione che illustra la situazione patrimoniale e finanziaria della società, l'andamento della gestione e le politiche aziendali che hanno caratterizzato l'esercizio chiuso ed i primi mesi dell'anno 2004.

Si dà atto che fra gli allegati al Bilancio sono stati forniti il Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2003 ed il Bilancio della società "Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.", società della quale l'Anas detiene il controllo.

La struttura del bilancio di esercizio è risultata conforme alla vigente normativa civilistica, con alcune poste di bilancio opportunamente adattate alla particolare gestione quali, ad esempio, il punto B "Fondi in Gestione" dello Stato Patrimoniale. Gli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e la Nota Integrativa, a parte la detta variante, risultano redatti tenendo conto di quanto prescrive il Codice Civile agli articoli 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis e 2427.

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi contabili raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Prima di passare all'esame delle principali voci del bilancio si dà conferma che nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità e dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, nonché partecipando regolarmente a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'attività del Collegio Sindacale ha visto la presenza costante di almeno uno dei membri negli uffici della sede di Roma, ed ha visto lo svolgersi di continui accessi presso le sedi dei Compartimenti in tutti i capoluoghi di Regione, per le attività istituzionali di controllo ed analisi, come da verbalizzazioni sempre puntualmente riassuntive degli esiti.

16856/209

Tutto ciò ha dato luogo alla stesura di numerosi verbali, regolarmente inviati alla Presidenza della Società, ai Ministeri Vigilanti, nonché alla Corte dei Conti, nei quali è dettagliatamente indicata l'attività svolta da questo Collegio.

PROGETTO DI BILANCIO

Il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 giugno 2004, come precisato in premessa, è di durata ultrannuale, ossia comprende il periodo dal 19 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003. A tal proposito si ricorda che il 19 dicembre 2002 l'Anas è stata trasformata in società per azioni – giusta Decreto legge n.138 dell'8.7.2002, convertito nella Legge n.178 dell'8.8.2002 e succ. mod. ed integr. - quale completamento di un processo di cambiamento iniziato nella prima metà degli anni novanta con il mutamento della natura giuridica da Azienda Autonoma ad Ente Pubblico, che ha stimolato l'avvicinamento del sistema aziendale alle logiche di mercato.

Nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico non sono stati esposti i dati dell'anno precedente in quanto gli stessi non sarebbero stati confrontabili, sia perché si riferiscono a periodi temporali diversi sia perché i dati dell'anno precedente risentivano della contabilità pubblica. Tuttavia, in base a quanto disposto dall'art. 2423-ter, la maggior parte di essi sono stati segnalati e commentati nella Nota Integrativa.

Nell'anno 2003 l'Anas, a seguito delle mutate esigenze contabili generate dalla predetta trasformazione in società per azioni, ha avviato, come anche suggerito dal Collegio nella Relazione al Bilancio d'esercizio 2002, la realizzazione di un nuovo sistema contabile completo ed integrato che consentisse di integrare la contabilità generale con la contabilità analitica.

In particolare, dopo aver definito tutti gli eventi amministrativo-contabili caratteristici della società ed aver elaborato i nuovi piani dei conti di contabilità generale ed analitica, è stato selezionato ed installato un nuovo software contabile di immediata implementazione, elasticità di utilizzo ed alto livello di controllo.

La riorganizzazione del nuovo sistema contabile, pur con le ovvie difficoltà iniziali, ha consentito alla Direzione Amministrativa e Finanziaria di ridisegnare la procedura acquisti dei beni e dei servizi (esclusi i lavori), onde ottenere una gestione più trasparente ed immediata delle spese della società, ed il contestuale controllo del budget.

Il nuovo software è stato istallato alla fine dell'anno 2003 in modo da essere pienamente operativo nel 2004, dopo un periodo di utilizzo parallelo con il vecchio sistema, sia con la contabilità generale che con l'analitica.

68586/2004

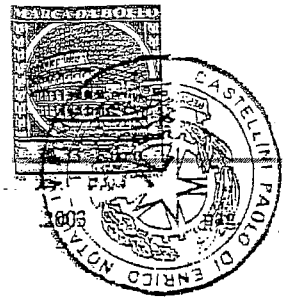

Al fine di svolgere le attività descritte, la Società, avvalendosi anche di società di consulenza aziendale, ha provveduto a formare il personale con una serie di corsi sulla contabilità di base, sul bilancio e sul controllo contabile, nonché ad istituire un servizio di "Help Desk" con funzione di supporto telefonico agli utenti del nuovo sistema e con funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento della contabilità secondo le nuove regole civilistiche.

Posto quanto sopra il Bilancio d'esercizio 2003 presenta le seguenti risultanza finali:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2003
A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	0
B IMMOBILIZZAZIONI	1.354.996.281
C ATTIVO CIRCOLANTE	12.818.541.798
D RATEI E RISCONTI	800.350
TOTALE ATTIVO	**14.174.338.429**

PASSIVO	2003
A PATRIMONIO NETTO	2.042.414.501
B FONDI IN GESTIONE	10.854.455.823
C FONDI PER RISCHI ED ONERI	623.081.443
D TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.506.465
E DEBITI	635.325.398
F RATEI E RISCONTI PASSIVI	554.799
TOTALE PASSIVO	**14.174.338.429**

CONTI D'ORDINE	
Rete stradale e autostradale da ricevere in conferimento	1
Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	1
Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete Anas	10.028.000.000
Opere da realizzare su Autostrade in Concessione	9.244.939.000
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno	1.082.457.263
Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006	971.403.079
Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da altri Enti	3.175.226.086
Contratti di mutui stipulati non ancora erogati	2.048.772.640
Quote di mutui da pagare per conto delle concessionarie	875.394.441
Impegni per contratti stipulati	2.427.083.133
Impegni per contratti stipulati nel 2004 su gare assegnate al 3 1/12/03	478.957.184
TOTALE	**30.332.232.828**

CONTO ECONOMICO

		2003
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.161.774.767
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-1.144.535.887
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-18.520.910
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-2.276.647
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.558.677
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0
22	IMPOSTE SUL REDDITO	0
23	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0

Il Collegio fa presente che la Nota Integrativa fornisce tutte le informazioni relative ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio, nonché le informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, pertanto si fa rinvio alla citata Nota per la specifica delle singole voci di Bilancio.

586/213

In particolare, il Collegio sottolinea che:

- il Bilancio chiude con una situazione di "pareggio", ottenuto attraverso una prudente utilizzazione degli accantonamenti in bilancio;
- il Bilancio è sottoposto, così come richiesto all'art.11 della Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, alla revisione contabile della società KPMG spa, risultata aggiudicataria della gara DG 95/03;
- il Patrimonio Netto non include la "rete stradale ed autostradale da ricevere in conferimento" in conseguenza della non emanazione dello specifico D.M. previsto dal D.L. 138/2002 e non comprende il valore del patrimonio immobiliare, in corso di ricognizione, con le modalità previste dalla L. 662/1996, in contraddittorio con l'Agenzia del Demanio;
- la stima del patrimonio sociale ex art.7, comma 5, del D.L. 138/2002 conv. in L. 178/2002 è tuttora in corso da parte dell'Advisor incaricato " Ernst & Young spa" e, conseguentemente, il capitale sociale iscritto in Bilancio è quello determinato in via provvisoria con D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2002 e soggetto alle rettifiche che potrebbero risultare dal lavoro dell'Advisor;
- i costi sostenuti per le Nuove Opere stradali ed autostradali sono iscritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni Materiali, e distinti in due voci diverse, "Immobilizzazioni in corso e acconti" ed "Altre immobilizzazioni materiali", a seconda che si tratti di opere non ancora completate oppure di opere completate; quest'ultime, però, non sono state ammortizzate non essendo ancora stato stabilito il titolo giuridico di assegnazione delle stesse da parte dello Stato;

- il Fondo, istituito in base alla Legge n. 246 del 31/10/2002 ed in attuazione della Circolare n. 42 del 2 dicembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta riprodotto in bilancio come somma indisponibile per complessivi € 10.995.277;
- la voce dei crediti tributari, notevolmente aumentata rispetto all'anno precedente, è costituita principalmente da crediti per IVA, attesa la piena detraibilità dell'Iva pagata sugli acquisti, avvalorata anche dall'Agenzia dell'Entrate .

Chiarito quanto sopra, si riportano, qui di seguito, i principali avvenimenti che hanno contribuito a determinare i risultati esposti:

68586/215

SOCIETA' CONCESSIONARIE

L'ANAS ha svolto l'attività di vigilanza nel rispetto della normativa esistente e sull'ottemperanza degli obblighi convenzionali da parte delle concessionarie che ha portato nell'anno 2003:

- al perfezionamento degli atti convenzionali con due concessionarie;
- alla messa in atto del IV atto aggiuntivo con la società Autostrade per l'Italia stipulato il 23.12.02;
- alla realizzazione da parte delle concessionarie del 50% delle opere preventivate e del 100% delle manutenzioni autostradali programmate;
- al subentro nella gestione delle autostrade A24 ed A25 della nuova concessionaria risultata aggiudicataria della gara.

Il Collegio ha in corso la verifica ed il controllo a campione dell'assolvimento da parte delle Concessionarie degli obblighi derivanti dalle "Convenzioni" ed atti aggiuntivi, che si possono riassumere nella fornitura della seguente documentazione e dei relativi giustificativi, inerenti:

1. programma dei lavori di ordinaria manutenzione che la Concessionaria ha previsto di eseguire nell'anno successivo presentato entro il mese di novembre di ciascun anno.
2. progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui al comma precedente.

3. atti inerenti rilevazioni statistiche della circolazione.
4. informazioni sulle attività oggetto in concessione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri soggetti, nonché sull'esercizio delle facoltà di cui all'art.4, comma 1.
5. istanze, con tutti gli elementi informativi, trasmessa dal Concessionario per ottenere la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui all'art.7 ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo.
6. verbali di certificazione dell'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori di adeguamento delle autostrade a norma dei progetti approvati.
7. verbali di certificazione dell'esecuzione a perfetta regola d'arte sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
8. verbali di controllo dell'attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, con la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

6.8 586 /217

TRANSAZIONI

Il Collegio ha preso atto che nel corso dell'anno la società ha perfezionato varie transazioni a sanatoria di controversie, in prevalenza con le imprese esecutrici, conseguendo – anche per il rilevante impegno dei legali incaricati - consistenti economie rispetto al petitum dei giudizi che erano in atto.

Sono ancora in corso diverse transazioni, che ragionevolmente dovrebbero ulteriormente ridurre il numero e l'ammontare delle controversie pendenti sulle quali si riferirà nel successivo paragrafo relativo al contenzioso.

GARA COPERTURA ASSICURATIVA di R.C.

Il Collegio ha seguito con particolare attenzione la gara n°25/03 del 2003 inerente l'aggiudicazione della copertura assicurativa per il rischi di responsabilità civile dell'ANAS.

Nell'ambito degli accertamenti svolti il Collegio ha mosso censure allo svolgimento ed aggiudicazione di questa gara, per cui la stessa è stata annullata per essere, quindi, bandita nuovamente, ed ha comportato un risparmio per l'ANAS di ben euro 5.550.000,00 per ogni anno di copertura assicurativa.

I LAVORI

L'Anas, gestendo e controllando oltre 26 mila chilometri di strade ed austostrade, persegue l'obiettivo aziendale di migliorare qualitativamente e quantitativamente il sistema infrastrutturale del Paese, secondo quanto stabilito dalla Legge Obiettivo varata dal Governo e dal Piano Pluriennale previsto dalla Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nell'anno 2003, per la realizzazione delle opere, l'Anas si è avvalsa, nei casi possibili, dei nuovi istituti del **"General Contractor"** e, più in particolare, del **"Project Financing".**

Per quest'ultimo, il Collegio Sindacale sottolinea la necessità che sia data l'adeguata trasparenza ed informativa sulla priorità delle opere che si intendono realizzare ed aventi la caratteristica del pubblico interesse.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.07.03 ha approvato il primo schema di **"Contratto di Programma per il periodo 2003-2005"**, redatto ai sensi dell'art. 5 della Convezione di concessione regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Anas spa e nel limite delle risorse finanziarie stabilite con la Legge Finanziaria 2003, delle altre leggi di spesa, delle entrate proprie e dei residui disponibili.

68586/219

Il "**Piano Pluriennale della Viabilità 2003-2012**", previsto dall'art.4 della Convezione di concessione regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Anas spa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2004.

Il totale degli investimenti previsti nel Piano Decennale è stato stimato in 57.387,45 milioni di euro e riguarda principalmente le seguenti macrocategorie:

- interventi di interesse nazionale o interregionale per 48.789 milioni di euro
- interventi su viabilità statale di ambito regionale per 40.870 milioni di euro
- interventi sulla rete autostradale in concessione per 51.077 milioni di euro
- interventi sulla rete autostradale in gestione diretta Anas per 9.957 mil. di euro
- interventi per la sicurezza e la manutenzione straordinaria della rete per 6.693 mil. di euro.

La redazione del Piano Pluriennale ha permesso di rimodulare il Contratto di Programma Triennale 2003-2005, previsto dall'art. 5 della Convezione di concessione regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Anas spa, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 31.07.03 e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 17.09.03, ma mai formalmente approvato da quest'ultimo in quanto mancante della programmazione decennale.

Gli interventi previsti dal nuovo Contratto di Programma, comprensivi di spese ed IVA, sono pari ad euro 10.028.260.000,00 per gli interventi relativi alla viabilità in gestione diretta e ad euro 9.244.000.000,00 per le Autostrade in Concessione.

La ripartizione geografica degli interventi in gestione diretta è la seguente:

- Nord 31%
- Centro 21%
- Sud 48%

Il Contratto di Programma è stato redatto coerentemente con le indicazioni fornite dal Piano Gestionale dei Trasporti e della Logistica, gli indirizzi fissati dalla "Legge Obiettivo", gli strumenti di programmazione comunitaria, il Programma Operativo Nazionale dei trasporti (PON) ed il sistema identificato nella rete Trans European Network (TEN).

Nell'anno 2003 sono state pubblicate ed aggiudicate **GARE** per i seguenti importi, che vengono qui di seguito comparati con quelli dell'anno 2002:

- **Bandi di gara pubblicati:**
  - anno 2003 Euro 6.336.338.000
  - anno 2002 Euro 3.330.157.000

  con un incremento nell'anno 2003 di circa il 92%.

68586/221

- **Bandi di gara per lavori e progettazione pubblicati:**

  - anno 2003 Euro 6.218.063.890

  - anno 2002 Euro 2.197.378.810

  con un incremento nell'anno 2003 di circa il 183%.

- **Gare aggiudicate:**

  - anno 2003 Euro 4.066.783.000

  - anno 2002 Euro 3.411.637.000

  con un incremento nell'anno 2003 di circa il 19%.

- **Gare aggiudicate per lavori e progettazione:**

  - anno 2003 Euro 3.586.112.320

  - anno 2002 Euro 2.778.841.450

  con un incremento nell'anno 2003 di circa il 29%.

- **Pagamenti per lavori:**

  - anno 2003 Euro 1.845.500.000

  - anno 2002 Euro 2.295.750.000

  con un decremento nell'anno 2003 di circa il 20%.

Il Collegio, da questa sintetica esposizione, non può non rilevare che, a fronte di un deciso incremento dei bandi e delle gare svolte ed aggiudicate, corrisponde un sensibile decremento dei pagamenti effettuati per la esecuzione dei lavori, che gli uffici tecnici attribuiscono alla difficoltà di avviare i cantieri per la esecuzione delle opere; si auspica che tale tendenza negativa, tuttora esistente, tenda a modificarsi nel corso dell'anno 2004.

Nonostante le invocate e richiamate difficoltà, appare evidente che la sfida che l'Anas dovrà affrontare e sulla quale si misurerà la capacità imprenditoriale è quella di dare corso agli ambiziosi programmi intrapresi per veder realizzate le opere che sono state poste in cantiere.

LAVORI DI SOMMA URGENZA

Il Collegio prende atto con soddisfazione che, a seguito della propria tempestiva e perdurante attività di controllo esercitata presso i Compartimenti e proseguita dall'Ufficio Auditing interno, che si è avvalso anche di professionalità specializzate, i "lavori di somma urgenza", disposti senza ricorrere ad alcuna gara, sono fortemente diminuiti come appare dai dati riassunti appresso esposti:

anno	numero degli interventi	costo in euro
2002	289	44.899.000
2003	77	9.525.000
2004 (1^semestre)	15	1.825.000

6 8 5 8 6 / 223

Gli stessi dati sono meglio distinti per compartimento secondo la tabella che segue:

LAVORI DI SOMMA URGENZA						
COMPARTIMENTO	Anno 2002		Anno 2003		Anno 2004 (1° semestre)	
	Numero	Importo a base d'appalto	Numero	Importo a base d'appalto	Numero	Importo a base d'appalto
		in migliaia di euro		in migliaia di euro		in migliaia di euro
Ancona	22	3.767	17	1.236	3	91
Aosta	2	498	3	600	0	-
Bari	0	-	7	502	0	-
Bologna	6	1.029	1	200	0	-
Cagliari	2	358	1	2	0	-
Campobasso	2	400	5	660	0	-
Catania	7	833	7	1.089	0	-
Catanzaro	3	413	1	185	1	140
Firenze	25	3.372	3	505	0	-
Genova	14	2.031	2	197	0	-
L'Aquila	1	199	0	-	0	-
Milano	59	8.383	0	-	0	-
Napoli	1	75	3	280	0	-
Palermo	10	1.537	3	576	1	200
Perugia	32	5.126	4	713	5	958
Potenza	3	322	1	95	0	-
Roma	11	1.879	0	-	0	-
Torino	38	5.770	1	61	0	-
Trieste	31	5.273	13	2.254	1	200
Venezia	11	1.987	2	299	1	198
Uff.Spec. Cosenza	0	-	3	71	3	38
Uff.Spec. Palermo	9	1.647	0	-	0	-
TOTALI	289	44.899	77	9.525	15	1.825

COINVOLGIMENTO DI DIPENDENTI IN INCHIESTE GIUDIZIARIE

Il Collegio con rammarico deve constatare che anche nel 2003 dipendenti dell'ANAS sono rimasti coinvolti in inchieste giudiziarie per vari reati connessi ai lavori.

Il fenomeno trova riscontro su gran parte del territorio nazionale, avendo interessato le Procure della Repubblica di Milano, Firenze, Bologna e Bari.

Si invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ad intensificare l'attività di vigilanza e di controllo sui cantieri, già intrapresa con l'ausilio delle Autorità civili e militari.

68586/225

IL PIANO INDUSTRIALE

L'anno 2003 ha visto la nascita del primo **Piano Industriale dell'Anas**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2003, con il quale sono stati enunciati i principali obiettivi strategici da raggiungere, quali la riorganizzazione dell'Azienda, l'avvio del piano di rilancio infrastrutturale varato dal Governo e la riduzione degli oneri della rete viaria nazionale gravanti sul Bilancio dello Stato.

In particolare, per quest'ultimo obiettivo, si è individuato un programma di azioni finalizzato alla copertura, nel breve-medio termine, almeno del 50% dei costi di produzione con i ricavi propri, così come previsto da uno dei tre criteri definiti da EUROSTAT per il "deconsolidamento" di ANAS dal perimetro della amministrazione pubblica.

Sul tema il Collegio non ha esitato di raccomandare l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti per il miglioramento del Piano stesso, al fine di consentire, effettivamente, il raggiungimento degli obiettivi suesposti.

LE ENTRATE

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, veri e propri ricavi da mercato, pur essendo aumentati rispetto all'anno 2002 del 236%, incidono, nell'esercizio chiuso al 31.12.03, sul totale dei ricavi soltanto per il 10%.

L'obiettivo di raggiungere nell'anno 2003 ricavi da entrate tradizionali per 110,7 milioni di euro, indicati dal primo Piano industriale approvato il 5 giugno 2003 e relativo agli esercizi 2003-2005, è stato sostanzialmente centrato, anche se occorre operare un distinguo sulla composizione dei ricavi stessi, come risulta dalla tabella successiva, che pone a confronto i risultati dell'esercizio 2002 con quelli del 2003 e con gli obiettivi del Piano industriale:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (in migliaia di euro)	Esercizio 2002	Piano Industriale 2003-2005 Ricavi tradizionali	Anno 2003	Differenza risultato 2003 con obiettivo Piano Industriale
Proventi dei canoni sulla pubblicità nelle strade e autostrade statali	7.733	9.000	*6.291	- 2.709
Royalties delle concessioni sulla rete autostradale	/	17.200	14.833	- 2.367
Canoni ed altre somme per licenze e concessioni su strade statali	21.598	47.600	24.933	- 22.667
Altri proventi derivanti dalla conc.ne in uso delle pertinenze delle Strade ed Autostrade Statali	47		104	104
Canone di concessione su autostrada A/24-A/25		25.700	55.975	30.275
Trasporti eccezionali	1.751	9.000	**2.118	- 6.882
Proventi derivanti attività di laboratorio eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano	459	2.200	276	-1.924
Rettifiche dei ricavi	- 1.505	0	- 93	- 93
Proventi regionali dei canoni sulla pubblicità	2	-	-	-
Proventi vari attribuiti da leggi o particolari convenzioni	2.814	-	-	-
Servizi di progettazione	-	-	6.038	6.038
TOTALI	32.899	110.700	110.475	- 225

*sommare € mil.1.309 (riportato nella voce altri ricavi e proventi del conto economico e relativa ai proventi per pubblicità e contratti);

** sommare € mil. 850 (riportato nella voce altri ricavi e proventi del conto economico e relativo alle spese di istruttoria rimborsate per i trasporti eccezionali).

68586/227

Dalla tabella sopra esposta si evidenzia che le entrate nel loro complesso sono in linea con quanto prefissato nel Piano anche se si possono evidenziare tre situazioni:

- i ricavi per canoni da licenze e concessioni sono significativamente inferiori rispetto alle previsioni del Piano, il quale prevedeva un maggiore introito per effetto di una sanatoria una tantum che di fatto non è partita nel 2003, ma nel 2004;
- i servizi di progettazione resi alla controllata Quadrilatero non erano stati quantificati nei ricavi tradizionali del Piano industriale 2003;
- i ricavi derivanti dal canone di concessione dell'A/24 ed A/25 sono stati imputati nel Piano industriale per una quota inferiore, mentre sono stati riscossi ed acquisiti per un importo che ha sostanzialmente compensato gli altri minori introiti.

È opportuno ricordare che il complessivo andamento delle entrate, definite nel piano industriale come tradizionali, nonchè l'attuazione del Piano, sono stati oggetto di disamina da parte di questo Collegio, che ha effettuato visite presso vari Uffici, intervistato Dirigenti e funzionari responsabili, vagliato atti e documenti, esprimendosi specificatamente nei propri verbali.

Il Collegio, in considerazione dell'evoluzione in itinere e dello sforzo organizzativo della Società, si è però riservato di operare nel corso del 2004 ulteriori indagini conoscitive.

Relativamente al Centro Sperimentale di Cesano, per il quale gli obiettivi posti nel Piano Industriale non sono stati raggiunti, atteso che l'ANAS è una società per azioni ed è, quindi, chiamata a confrontarsi sul mercato, il Collegio in apposito verbale ha suggerito linee di indirizzo da considerare per pervenire alla realizzazione di valore aggiunto da parte del Centro, così da contribuire al "deconsolidamento" della pubblica amministrazione di cui si è detto.

Il Collegio ha indicato gli obiettivi prioritari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa in atto:

- monitoraggio costante dell'attività sul territorio risultante dai Sistemi Informativi aziendali e verifiche sistematiche della correttezza e della completezza dei dati inseriti;
- efficace ed efficiente utilizzo dei sistemi informatici quali strumenti di pianificazione e di controllo;
- raffronto dei dati forniti, con i rilievi già effettuati dalla Direzione Generale.

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad una più chiara ed efficiente gestione, devesi rilevare quanto segue:

68586/229

RICOGNIZIONE CONTENZIOSO:

Il Collegio, sin dal suo insediamento, presentò richieste all'ufficio legale per conoscere il numero delle controversie, l'attore, il petitum, lo stato del giudizio ed il rischio economico presunto per l'azienda; sollecitò poi le stesse con note del 25.09.02, con verbale del 02.10.02, del 26.10.02 e successivi, senza alcun esito, in quanto gli uffici si pronunciarono come non essere in grado di evadere le richieste.

Il 25 febbraio 2003, quindi, l'ANAS per accertare il numero, il valore ed il rischio delle controversie esistenti, si determinò a concludere appositi accordi con società di consulenza, aventi ad oggetto la ricognizione e la mappatura intesa come "analisi delle cause, valutazione e determinazione e classificazione dei rischi collegati, del proprio contenzioso in essere".

Il Collegio, pur condividendo la necessità della ricognizione, esprimeva concreti dubbi sull'intera operazione (verb.Coll.n°15 del 10.04.03), chiedeva chiarimenti e documentazione determinando così la modifica degli accordi originari con consistente risparmio di spesa.

6 8 5 8 6

RICOGNIZIONE CONTENZIOSO:

Il Collegio, sin dal suo insediamento, presentò richieste all'ufficio legale per conoscere il numero delle controversie, l'attore, il petitum, lo stato del giudizio ed il rischio economico presunto per l'azienda; sollecitò poi le stesse con note del 25.09.02, con verbale del 02.10.02, del 26.10.02 e successivi, senza alcun esito, in quanto gli uffici si pronunciarono come non essere in grado di evadere le richieste.

Il 25 febbraio 2003, quindi, l'ANAS per accertare il numero, il valore ed il rischio delle controversie esistenti, si determinò a concludere appositi accordi con società di consulenza, aventi ad oggetto la ricognizione e la mappatura intesa come "analisi delle cause, valutazione e determinazione e classificazione dei rischi collegati, del proprio contenzioso in essere".

Il Collegio, pur condividendo la necessità della ricognizione, esprimeva concreti dubbi sull'intera operazione (verb.Coll.n°15 del 10.04.03), chiedeva chiarimenti e documentazione determinando così la modifica degli accordi originari con consistente risparmio di spesa.

Nonostante ciò, alla luce dei risultati conseguiti al 31.12.03, gli stessi non possono considerarsi soddisfacenti ed il tutto è aggravato dal fatto che, a fronte dei rilevanti costi sostenuti, i dati elaborati risultano su schede compilate manualmente e non trasferite su alcuno specifico programma informatico, per cui l'ufficio legale non è messo nelle condizioni di poter agevolmente consultare, né aggiornare i dati disponibili, anche ai fini della Contabilità Generale per la miglior formazione dei valori del fondo rischi.

PERIZIE DI VARIANTE

Il Collegio si è numerose volte espresso sulle cosiddette "Perizie di variante", ossia sulla procedura tecnica prevista dalla Legge n.109/94, in particolare dall'art.25, vari commi, ed, in particolare, nella riunione di Consiglio del 03.06.04 ha ribadito:

" Prima di introdurre i successivi argomenti all'ordine del giorno il Collegio sindacale evidenzia che negli ultimi mesi ha registrato un considerevole aumento nel numero delle perizie di variante di lavori in corso.
Questo in netta controtendenza allo spirito della Legge per la quale le perizie di variante costituiscono lo strumento eccezionale da contenersi in rigidi limiti tecnici e legali. In proposito il Collegio rammenta che la perizia di variante sta all'oggetto dell'appalto come la revisione prezzi sta al corrispettivo e che ambedue gli istituti hanno subito con l'entrata in vigore

68586/231

della Merloni quater un decisivo ridimensionamento. Al limite della soppressione.

E', pertanto, opportuno, che il ricorso alla perizia di variante sia oggetto di una regolamentazione specifiche, al di là di quanto disposto dall'art,.25 della legge Merloni, ne stabilisca i presupposti in funzione di una precisa strategia societaria, volte ad un forte ridimensionamento all'uso della stessa con carattere di eccezionalità."

Così auspicando che il ricorso alla perizia di variante diventi concretamente un fatto eccezionale e non ripetitivo.

Si precisa, comunque, che, in molti casi, le perizie presentate riguardano lavori appaltati da diversi anni, che si erano bloccati a seguito di continui contenziosi e che sono invece ripresi anche grazie alle citate perizie.

LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE

Atteso che la pianta organica, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.03, è riferita solo alla Direzione Generale, il Collegio esprime perplessità sulle assunzioni effettuate sia per rimpiazzare i dipendenti che lasciano l'azienda per raggiunti limiti d'età, sia per far fronte alle nuove esigenze.

E', pertanto, opportuno pervenire alla redazione di una pianta organica definitiva della società, che tenga conto delle effettive esigenze funzionali della stessa.

Dall'esame dei tabulati informatici risultano i seguenti dati:

Riepilogo e confronto persone assunte e cessate anno 2003 con contratto a tempo indeterminato per livello						
Livello	**N° Dipendenti Assunti**	**%**	**Livello**	**N° Dipendenti che hanno terminato il servizio**	**%**	**Delta %**
Dirigente	8	1,93%	Dirigente	14	3,78%	-1,85%
A	104	25,06%	A	35	9,46%	15,60%
A1	119	28,68%	A1	57	15,41%	13,27%
B	112	26,99%	B	18	4,86%	22,13%
B1	37	8,92%	B1	130	35,14%	-26,22%
B2	35	8,42%	B2	114	30,81%	-22,39%
C	0		C	2	0,54%	-0,54%
Totale	**415**	**100,00%**	Totale	**370**	**100,00%**	

CONDUZIONE DELLE GARE

Il Collegio, attraverso le visite istituzionali svolte presso i Compartimenti, ha avuto modo di accertare che in alcuni di essi lo svolgimento delle gare veniva effettuato valutando in modo non omogeneo alcuni documenti ed elementi formali prodotti dalle imprese per l'ammissione alle gare.

Tali comportamenti è risultato abbiano prodotto un rilevante contenzioso a carico dell'ANAS con oltre cento ricorsi presentati da imprese escluse.

Il Collegio ha, quindi, lamentato la mancata omogeneità nel comportamento delle Commissioni di gara per la diversa interpretazione delle norme in materia, auspicando che l'azienda disponesse per l'immediata rimozione di tali anomalie comportamentali. Risulta che in data 10.12.2003 la Direzione Generale ha incaricato il Capo dell'Ufficio legale di tenere apposita riunione tematica sull'argomento con i dirigenti amministrativi ed i capo ufficio contratti, al fine di evitare danni all'azienda.

Il Collegio deve constatare, purtroppo, che il fenomeno non è stato ricondotto a livelli fisiologici. Si è tutt'ora in attesa di ricevere dall'Ufficio legale un quadro riepilogativo delle liti generate da erronei comportamenti, anche al fine di accertare eventuali responsabilità in merito e le conseguenti ricadute in termini di danno economico.

Ciò posto, appare, pertanto, necessario che la Direzione Generale disponga, con apposita circolare, idonee istruzioni in merito, affinché si abbia uniformità di indirizzo presso tutti i Compartimenti.

CONSULENZE

Il Collegio ha più volte invitato la struttura a ridurre e/o comunque limitare il più possibile il ricorso a consulenze esterne soltanto per i casi ritenuti effettivamente necessari, in virtù anche delle disposizioni impartite in materia dalla Corte dei Conti.

A tal riguardo ha richiesto alla Direzione Amministrativa e Finanziaria di fornire un dettaglio delle voci di costo del Conto Economico che riguardano tale argomento, atteso che il Piano dei Conti del 2003 non fornisce una soddisfacente distinzione di tali voci.

In particolare la richiesta ha riguardato le voci del Conto Economico 2003, che nel Piano dei Conti risultano così indicate:

- Compensi spese consulenti tecnici € 22.252.717,23
- Compensi spese consulenti amministrativi € 7.036.703,89
- Compensi spese consulenti legali € 12.361.246,74
- Compensi e rimborso spese consulenti notarili € 256.621,83

68586/735

Da un'analisi dei dati suesposti si evidenzia che tra le consulenze sono ricompresi i costi per servizi resi che avrebbero dovuto essere contabilizzati in altre voci di conto.

Il Collegio rileva, comunque, che il Piano dei Conti dell'anno 2004 ha sostanzialmente già raccolto queste osservazioni ed è stato modificato con l'inserimento, pur sempre nella voce di mastro "Consulenze", di 33 sottocategorie che permetteranno, nel prossimo bilancio, di avere uno specifico dettaglio di tutte le tipologie di consulenze che l'azienda affida all'esterno.

Ciò posto, il Collegio ribadisce fortemente la necessità che le consulenze esterne siano, anche per l'esercizio in corso, ridotte il più possibile e limitate ai casi in cui effettivamente le strutture aziendali non siano in grado di affrontare e risolvere in autonomia le problematiche di propria competenza.

Più in particolare e a mero titolo esemplificativo, questo collegio esprime preoccupazioni circa la spesa sostenuta per la redazione dell'organigramma e della pianta organica, atteso il possibile maggior coinvolgimento dell'ufficio risorse umane, che avrebbe comportato un apprezzabile economia di costi.

Il Decreto Lgs.n.6 del 10.01.03

"Riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"

Il Collegio con riferimento al D.Lgs.n.6 10.01.03 conferma i contenuti della sua specifica informativa prot.n.600 del 20.01.04, trasmessa alla Presidenza, al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale ed alle Direzioni Centrali, inerente la normativa societaria che attribuisce un nuovo ruolo di controllo al Collegio Sindacale, inteso quale organo di tutela per la molteplicità di interessi, interni ed esterni all'azienda, quest'ultima considerata quale complesso economico-patrimoniale da verificare e controllare puntualmente e costantemente nella sua gestione ed amministrazione.

In effetti il Collegio ha il diritto, per adempiere al suo mandato nel rispetto della legge, di essere informato preventivamente sulle varie attività di gestione che la direzione intende svolgere e sulle relative scelte di politica organizzativa aziendale che si intendono adottare.

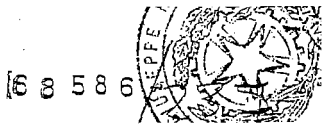

Tuttavia, il Collegio deve riscontrare, invece, come frequentemente dette scelte vengano assunte senza esserne informato.

Il tutto, appunto, affinchè si possa assolvere compiutamente al disposto dell'art.2403 c.c. ed esercitare la vigilanza:
"*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*", per cui ai sensi dell'art.2403 bis c.c. "(...)*il Collegio può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società collegate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari*".

Sul punto il Collegio ha invece, suo malgrado, dovuto constatare che a tutt'oggi gli organi apicali di direzione ed amministrazione aziendale non hanno inteso dare piena attuazione alle norme citate, così creando disagio e difficoltà operative che hanno imposto al Collegio di tornare sull'argomento a più riprese.

Nel concludere la presente relazione il Collegio non può, quindi, che invitare ancora una volta i destinatari della informativa prot.n.600 del 20.01.04, citata, a rispettare la normativa civilistica e favorire l'esercizio del potere-dovere di ciascun organo, che opera nell'ambito del ruolo istituzionalmente assegnatogli dalle norme di legge e di Statuto, augurandosi di non dover più tornare sul tema.

Nei contenuti di quanto fin qui rappresentato è il parere di questo Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio 19 dicembre 2002 – 31 dicembre 2003 che si esprime in senso favorevole tenuto conto dell'attività che la società sta ponendo in essere per superare le difficoltà evidenziate.

Roma, 12 luglio 2004

Il Collegio Sindacale

Il Presidente Prof.dott.Mario Basili

Il Sindaco Rag.Comm.sta Renata Castaldo

Il Sindaco Prof.dott.Roberto Serrentino

ALL. "E"
ROGITO

Revisione e organizzazione contabile

KPMG S.p.A.
Via Ettore Petrolini, 2
00197 ROMA RM

Telefono 06 809611
Telefax 06 8077475
e-mail: it-fmauditaly@kpmg.it

ANAS S.p.A.
061491 | 23.LUG 2004
PROTOCOLLO GENERALE

68586/238

Riservata
Spettabile
ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10
00185 Roma

Alla cortese attenzione dell'Ing. Vincenzo Pozzi
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

21 luglio 2004

In esecuzione dell'incarico da Voi conferitoci con contratto del 26 marzo 2004, abbiamo esaminato il bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.A. (nel seguito la Società o ANAS) al 31 dicembre 2003.

Il nostro esame è stato condotto facendo riferimento:

- per i principi contabili, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, richiamati dalla comunicazione Consob n. 99088450 del 1° dicembre 1999 e dai documenti emessi dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e, ove mancanti, dagli International Financial Reporting Standards emanati dall'International Accounting Standards Board qualora applicabili;
- per i principi ed i criteri di revisione contabile, a quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob ad eccezione delle limitazioni indicate nel seguito.

A conclusione del nostro esame, come convenuto con nostra lettera recante la data odierna, esponiamo nel seguito i principali commenti e osservazioni emersi sul bilancio, nonché gli eventuali limiti del nostro lavoro.

Premessa

Come indicato nell'informativa preliminare sul bilancio, l'articolo 7, comma 5, della legge 178/2002, prevede che il patrimonio iniziale della Società, derivante dalla trasformazione, ai sensi di tale normativa, del preesistente ente pubblico, debba essere determinato in via provvisoria sulla base dell'ultimo bilancio dell'ente e successivamente rideterminato in base alle modalità e nei termini ivi indicati.

Tuttavia, il bilancio al 31 dicembre 2003, recepisce le risultanze contabili dell'ex-Ente ANAS, trasformato in società per azioni il 18 dicembre 2002, nonché talune rettifiche autorizzate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con D.M. 25 novembre 2002 ed iscritte in via

E 8586/240

transitoria, ma è soggetto, in conformità alla citata normativa speciale, alle ulteriori rettifiche che dovranno essere determinate dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto potrà emergere a seguito della stima del patrimonio sociale prevista dalla sopra richiamata legge.

Non essendo disponibili i risultati concernenti la stima del patrimonio sociale alla data di trasformazione, sussiste un'incertezza riguardo all'esatta definizione del patrimonio sociale stesso i cui riflessi sul bilancio non possono essere ragionevolmente stimati.

Commenti di carattere generale

Contratto di Programma 2003-2005

La Convenzione di Concessione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS S.p.A. all'articolo 5 prevede che le parti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per quanto attiene gli aspetti finanziari, stipulino un Contratto di Programma.

La menzionata Convenzione prevede altresì che tale Contratto debba essere predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, predisposti dall'ANAS per individuare gli obiettivi strategici per l'attuazione dei compiti ad essa affidati in concessione e soggetti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su conforme parere del C.I.P.E..

Sempre secondo la Convenzione di Concessione, sino alla stipula del primo Contratto di Programma in parola, si fa riferimento, per quanto riguarda le opere da realizzare, al programma stradale ed autostradale dello Stato per gli anni 2002-2004 nonché, in quanto applicabili, alle previsioni dell'Accordo di Programma Ministero-Ente ANAS del 10 ottobre 2002.

Nella realizzazione degli investimenti dell'esercizio 2003, la Società ha assunto quale quadro di riferimento lo Schema di Contratto di Programma 2003-2005 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2004 che, come indicato nella Relazione sulla Gestione, risulta coerente con le indicazioni del Piano Gestionale dei Trasporti e della Logistica, gli indirizzi fissati nella "Legge obiettivo", gli strumenti di programmazione comunitaria nonché il P.O.N. ed il T.E.N.. Peraltro, lo Schema di Contratto di Programma deliberato dall'organo amministrativo, risulta coerente con lo Schema dei Piani Pluriennali di viabilità 2003-2012 contestualmente deliberati.

Al momento, pertanto, risulta pendente il completamento dell'iter di approvazione dei Piani Pluriennali di viabilità 2003-2012, nonché quello del Contratto di Programma 2003-2005. Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003, gli amministratori hanno tuttavia assunto quale quadro di riferimento della Società i contenuti degli schemi dei suddetti documenti.

S 8586 / Z41

Per quanto riguarda le implicazioni sul nostro lavoro di revisione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, si rinvia a quanto descritto nei successivi paragrafi 3.2.2 e 3.4.

Fondo speciale ex articolo 7, comma 1-quater, legge 178/2002

Tenuto conto dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7, comma 1-quater della legge 178/2002, è stato costituito nel passivo dello stato patrimoniale, a valere sul netto patrimoniale, un Fondo speciale di € 9.668 milioni, pari al valore dei residui passivi dovuto alla Società e conferito in conto aumento del capitale sociale con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003.

Come indicato nella nota integrativa, in aderenza all'impostazione di considerare il bilancio al 31 dicembre 2003 un momento di transito dell'ANAS da uno status giuridico ad un altro, in conseguenza del complesso quadro normativo, patrimoniale ed economico-finanziario, la Società ha utilizzato tra gli "Altri ricavi e proventi" per € 532 milioni il Fondo speciale ex art. 7, comma 1-quater della legge 178/2002; l'utilizzo è stato effettuato nei limiti di quanto necessario per la chiusura in pareggio del conto economico.

In relazione a quanto sopra, l'efficacia della costituzione e dell'utilizzo del Fondo speciale risultano basati sull'interpretazione da parte degli amministratori delle citate disposizioni normative e, pertanto, gli stessi non hanno ritenuto necessario la convocazione di apposita assemblea degli azionisti.

La norma, peraltro, finalizzando il Fondo speciale "principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria", non qualifica la natura del fondo. Al riguardo, la misura dell'utilizzo si basa sull'interpretazione dell'avverbio "principalmente" che supporta la possibilità di copertura di oneri non esplicitamente richiamati dalla norma.

Sulla base di quanto descritto ed in considerazione della natura speciale delle menzionate norme, è da valutare per l'ANAS S.p.A., l'opportunità di ricorrere ad un parere di un autorevole esperto indipendente che confermi l'interpretazione degli amministratori in merito alla natura, alle modalità di costituzione e di utilizzo del Fondo in parola. L'impostazione sopra riportata dovrà essere oggetto di specifica delibera assembleare.

Pendente ricognizione e valutazione del contenzioso in essere al 31 dicembre 2003

La Società ha in essere numerose controversie principalmente in materia di appalti e lavori, concessioni, responsabilità civile, giuslavoristica ed amministrativa, la cui ricognizione e valutazione è in corso di completamento anche con l'ausilio di società specializzate. Peraltro è da precisare che, ai sensi della legge 178/2002, art. 7, comma 11, la Società può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, che di fatto risulta, per numero di controversie seguite, il principale procuratore legale di cui si avvale la Società. Per detto

68586/242

contenzioso, nonché per i procedimenti penali in corso che coinvolgono dirigenti o amministratori – attuali e/o precedenti – della Società, non risultano disponibili elementi atti a consentire una compiuta valutazione dei rischi e degli oneri probabili o possibili da includere nel bilancio.

La Società ha attivato contatti con l'Avvocatura Generale dello Stato al fine di ottenere le necessarie informazioni che potranno consentire una qualificazione del contenzioso, sia nell'an che nel quantum, per determinarne il conseguente trattamento contabile. Su tali presupposti ed in considerazione dell'esito pendente della menzionata attività ricognitiva e valutativa necessaria per la qualificazione del contenzioso, nonché per quanto riferibile al contenzioso penale, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 non include l'aggiornamento degli accantonamenti per rischi ed oneri rispetto a quanto presente nel bilancio di trasformazione al 18 dicembre 2002; il bilancio non include altresì l'informativa dei rischi probabili e possibili, risultando, allo stato, incerto l'esito delle attività ricognitive in parola.

Facciamo altresì presente che il fondo per rischi ed oneri iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2003 per € 623 milioni, risulta attualmente determinato in via generica; tale fondo dovrebbe essere circostanziato sia per quanto riguarda la natura degli specifici accantonamenti.

Commenti su specifiche voci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003

Immobilizzazioni immateriali e criteri di ammortamento

Le immobilizzazioni immateriali "altre", pari al 31 dicembre 2003 a € 13.462 migliaia (€ 14.236 migliaia al 18 dicembre 2002), includono il valore residuo di costi sostenuti per migliorie su beni di terzi.

Tali costi risulterebbero principalmente riferibili alle migliorie di carattere straordinario che la Società ha effettuato nel corso degli anni sulle unità immobiliari che la stessa ha in uso da parte dell'Agenzia del demanio (ad. es. case cantoniere, magazzini, autorimesse, etc.); tali migliorie sono ammortizzate in cinque esercizi.

Non essendo disponibile un'analisi specifica dei costi sostenuti correlati alle unità immobiliari di riferimento e, tenuto conto che le unità abitative sono attualmente oggetto di una attività di ricognizione e valutazione da parte dell'ANAS al fine di ottenerne il trasferimento in proprietà dalla Agenzia del demanio, non siamo in grado di riscontrare la rispondenza di tali oneri ai criteri previsti dai principi contabili di riferimento che ne permettono la capitalizzazione. Peraltro, la vita utile di cinque esercizi non risulterebbe correlata al minore tra il tempo dell'attuale stato d'uso, al momento non certo, e la vita utile della miglioria o del bene principale cui si riferisce.

68586/243

Immobilizzazioni materiali, incremento di immobilizzazioni per lavori interni e criteri di ammortamento

Criteri di valutazione della rete stradale ed autostradale e relativa manutenzione

La voce "immobilizzazioni materiali in corso", pari al 31 dicembre 2003 ad € 1.011 milioni, include principalmente i costi per lavori ritenuti di utilità pluriennale sostenuti in base alla Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla rete stradale ed autostradale di interesse nazionale in corso di trasferimento da parte dello Stato (ex lege 178/2002, art. 7, comma 1-bis). Tali costi comprendono altresì gli oneri accessori, i costi diretti del personale tecnico ed i costi indiretti di pertinenza.

Stante l'attuale stato di incertezza sul titolo giuridico di assegnazione della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale e sul modello futuro di funzionamento dell'ANAS, gli amministratori hanno ritenuto comunque di poter procedere alla capitalizzazione dei costi in parola ma di non procedere al loro ammortamento.

In base a quanto sopra descritto, in assenza di un quadro normativo che definisca esattamente il futuro modello di funzionamento dell'ANAS nei rapporti con lo Stato e, conseguentemente, con gli attuali concessionari della rete autostradale, non siamo in grado di concludere sui criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003 per tale voce.

Immobilizzazioni materiali in corso

La voce Immobilizzazione materiali in corso, pari al 31 dicembre 2003 a € 1.011 milioni, oltre a quanto già evidenziato al precedente paragrafo 3.2.1, accoglie i costi sostenuti nell'esercizio relativi ad anticipi a fornitori, corrisposti dalla Società a fronte di lavori ancora in corso di esecuzione sulla rete stradale ed autostradale, nonché quelli sostenuti per la realizzazione di nuove opere stradali ed autostradali e per lavori di manutenzione straordinaria su strade e autostrade ancora in corso di esecuzione.

Fino alla chiusura dell'esercizio ed alla data di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2003, non risultava presente un sistema integrato di contabilità analitica, la cui implementazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2004.

Tale carenza ha comportato la mancata disponibilità di analisi per progetto degli investimenti del periodo, che risultano distinti solo in base alla loro tipologia di spesa (manutenzioni straordinarie, nuove costruzioni e contenziosi), oltre che l'impossibilità di procedere ad un raffronto tra quanto realizzato e quanto indicato in via previsionale nello Schema di Contratto di Programma 2003-2005 assunto quale riferimento in materia dalla Società.

Gli amministratori nella predisposizione del bilancio in chiusura al 31 dicembre 2003 hanno ritenuto che le spese per le citate tipologie saranno comunque analizzate puntualmente nella contabilità analitica e troveranno la loro autorizzazione negli investimenti che saranno approvati nell'ambito del Contratto di Programma 2003-2005.

88586/244

Tenuto conto della mancanza di un sistema integrato di contabilità analitica, nonché delle incertezze caratterizzanti il quadro degli investimenti da realizzare a cura di ANAS sui trasferimenti dallo Stato, non abbiamo adeguati elementi di supporto in ordine all'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali degli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2003.

12.3 *Fonti a copertura degli extra costi sostenuti per la realizzazione di investimenti e manutenzioni straordinarie rispetto alle somme contemplate nel contratto di programma*

Le fonti a copertura delle maggiori somme erogate per la realizzazione degli investimenti e manutenzioni straordinarie rispetto ai valori riportati nello schema di Contratto di Programma 2003-2005, risultano chiaramente identificate limitatamente a quelle relative a "perizie, esiti di contenzioso, etc.". Peraltro, sulla base dell'esperienza storica maturata ad oggi, la differenza tra i valori riportati nello schema di Contratto di Programma e quelli desumibili dall'aggiudicazione effettiva delle gare, compensa gli incrementi consuntivi a seguito dell'aggiudicazione delle gare stesse.

Lo schema di Contratto di Programma, come approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 13 maggio 2004, prevede l'autorizzazione ad includere all'interno di ciascun intervento l'importo del 15% del costo complessivo quale remunerazione delle attività di stazione appaltante di ANAS; tale remunerazione consente, in caso di economie per minori costi a consuntivo sostenuti, una potenziale fonte di finanziamento comunque per un importo non superiore al 10% del costo dell'intervento.

Allo stato, pertanto, non risulterebbero esplicitati strumenti gestionali che permettano la possibilità di rimodulare le somme tra gli investimenti/manutenzioni originariamente concordati, nonostante all'art. 10, comma 1, lettera b) dello schema di Contratto di Programma, sia previsto che con periodicità annuale, salve diverse cadenze definite di comune accordo, le parti si impegnano a procedere alla verifica del Contratto e, se necessario, a proporne gli eventuali aggiornamenti.

In pendenza della stipula del Contratto di Programma con i ministeri competenti, la Società ha ritenuto di poter capitalizzare le somme riferibili agli extra costi di cui sopra, sulla base delle considerazioni sopra descritte.

12.4 *Ricognizione e valutazione dei beni mobili non registrati*

Ad oggi non risulta che la Società abbia effettuato un aggiornamento degli inventari fisici periodici sui beni mobili non registrati di proprietà al fine di verificarne la reale esistenza fisica e, soprattutto, di accertarne le condizioni d'uso per una più puntuale valutazione dei beni stessi. Non siamo stati pertanto in grado di effettuare le pianificate procedure di revisione su tale categoria di beni.

68586/245

3.3 *Crediti verso clienti e ricavi delle vendite e delle prestazioni*

3.3.1 *Esistenza dei crediti verso clienti*

Nel corso di svolgimento delle procedure di revisione pianificate su un campione di clienti della Società per verificare l'esistenza del saldo crediti verso clienti al 31 dicembre 2003, abbiamo incontrato alcune limitazioni al loro completamento. Le principali limitazioni riscontrate riguardano la mancata riconciliazione da parte della Società delle risposte ricevute dal campione di clienti circolarizzato nei casi di risposta non coincidente con il saldo indicato dalla Società nella propria contabilità generale.

3.3.2 *Valutazione dei crediti verso clienti*

Sulla base delle nostre verifiche abbiamo constatato che la Direzione Amministrativa e Finanziaria ha avviato nell'esercizio 2003 un lavoro di ricognizione ed analisi storica dei crediti riferiti ad anni precedenti. Tale analisi ha consentito di individuare probabili inesigibilità a valere sui crediti iscritti quantificate in circa € 42 milioni, considerando, quindi, pienamente esigibili quelli sorti nel corso dell'ultimo esercizio. La Società ha ritenuto di non rilevare in bilancio tale svalutazione in attesa del completamento del lavoro e dell'esito della valutazione del patrimonio sociale di trasformazione al 18 dicembre 2002 ex art. 7, comma 5 della legge 178/2002 da parte dell'esperto.

Nel corso del nostro lavoro, abbiamo riscontrato che la Società non dispone di strumenti contabili e gestionali di analisi dei propri crediti; abbiamo inoltre riscontrato la mancanza di politiche formalizzate e sistematiche di valutazione del credito in base allo status dello stesso. In aggiunta, l'esistenza di conti transitori che rilevano incassi non abbinati, come meglio specificato al punto 3.3.5, costituisce un ulteriore elemento di complessità nell'analisi dei crediti risultanti alla data di chiusura del bilancio.

Tenuto conto degli elementi sopra riportati non siamo in grado di raggiungere una conclusione sulla congruità del fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio per € 29.783 migliaia al 31 dicembre 2003.

3.3.3 *Canone di concessione da Strada dei Parchi S.p.A.*

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni includono il canone di concessione corrisposto ad ANAS da Strada dei Parchi S.p.A. in virtù dell'attuazione degli obblighi contenuti nella convenzione vigente, stipulata in data 20 dicembre 2001, riguardante l'affidamento della gestione delle autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara (A24 e A25).

68586/246

In sede d'offerta, l'attuale concessionario si è assunto l'obbligo di corrispondere al Concedente il pagamento di un corrispettivo pari, in valore attuale, a € 748,8 milioni, corrispondenti al versamento di 28 rate annuali dell'ammontare di € 55,8 milioni ciascuna. Tali valori sottintendono un tasso di attualizzazione che risulta esplicitato nella misura del 6%.

Inoltre, a causa di una controversia insorta con il precedente concessionario Autostrada dei Parchi S.p.A., la decorrenza della concessione è avvenuta con un anno di ritardo a seguito della consegna delle autostrade in parola effettuata formalmente il 31 dicembre 2002.

Peraltro, siamo stati informati dalla Direzione Generale Autostrade e Trafori che è in corso una trattativa tra le parti per una revisione del piano finanziario che tenga conto degli adeguamenti resisi necessari a seguito del suddetto slittamento.

In merito alla natura da attribuire a tale operazione, la Società ritiene che il corrispettivo rappresenti nel suo insieme il "prezzo della concessione", trattandosi di un "obbligo di durata" la cui maturazione economica avviene, appunto, lungo la durata della concessione in maniera lineare e non per intero alla data di esecuzione del contratto. Alla luce di tale interpretazione il corrispettivo di € 55,8 milioni è stato qualificato come provento di natura commerciale tra i Ricavi delle vendite e delle prestazioni in contropartita patrimoniale dei crediti verso clienti.

L'ermeticità delle condizioni contenute nella convenzione, lascia altresì aperta anche la possibilità di qualificare il corrispettivo quale "prezzo della cessione del ramo d'azienda". Tale impostazione si basa sull'interpretazione di un obbligo perfezionato alla data di esecuzione del contratto che farebbe sorgere la competenza dell'intero corrispettivo a tale momento ma il cui pagamento sarebbe dilazionato nel tempo. In base a quanto sopra descritto, il corrispettivo risulterebbe includere anche una componente finanziaria (pari per il 2003 a € 44,9 milioni dei suddetti € 55,8 milioni), attesa l'esplicitazione nella quantificazione del corrispettivo di meccanismi idonei ad adeguare l'importo alla tempistica dei pagamenti delle rate annuali.

La fattispecie è indubbiamente connotata da incertezza che è altresì desumibile anche dal parere rilasciato alla Società dall'Assonime in merito al corretto trattamento del corrispettivo della concessione ai fini IVA, per il quale l'inquadramento della natura del corrispettivo risulta decisiva. Peraltro, sotto tale profilo essendo la fatturazione partita nel 2004 la tematica IVA non ha rilevanza sul bilancio al 31 dicembre 2003.

Crediti verso clienti da royalties per concessioni su Autostrade in gestione diretta

La Società percepisce royalties da compagnie petrolifere che gestiscono, in concessione, impianti nelle aree di servizio poste sulla rete autostradale in gestione diretta. Tali royalties, commisurate alle quantità vendute dalle società petrolifere concessionarie, sono riconducibili alle seguenti tratte:

a) alle autostrade Salerno - Reggio Calabria e Palermo – Catania;

b) al G.R.A. e all'Autostrada Roma-Fiumicino.

68586/227

Per quanto concerne le tratte di cui al punto a), la Società ha iscritto regolarmente in bilancio al 31 dicembre 2003 ricavi di competenza dell'esercizio pari a circa € 11,3 milioni, come determinati dagli atti di proroga tecnica siglati con le concessionarie a fine 2003.

Per quanto riguarda le tratte di cui al punto b), come indicato nella nota integrativa, la tematica amministrativa ad esse riconducibile è oggetto di uno specifico approfondimento da parte dell'ANAS, finalizzato alla valutazione con le società petrolifere delle situazioni creditorie/debitorie, allo scopo di poter procedere al rilascio di collaudi "amministrativi" delle concessionarie (come previsto dalla Convenzione del 13 gennaio 1994 Rep. 21697 approvata con Decreto ANAS del 9 agosto 1994).

In particolare, ad oggi la Direzione Autostrade e Trafori dell'ANAS ha provveduto al collaudo di 4 aree di servizio ed è in corso un'attività di definizione delle rimanenti 6 aree di servizio. Restano, pertanto, le dovute riserve circa le somme spese dalle concessionarie, relativamente alle aree di servizio non ancora collaudate, per lavori ed espropri relativi alla realizzazione delle medesime, che sono da considerarsi provvisorie fino all'effettuazione dei collaudi di tutte le opere realizzate e alla conseguente firma del relativo verbale.

È da aggiungere inoltre che non risultano ancora formalizzati gli atti di concessione relativi alle suddette 10 stazioni di servizio ai fini della corretta regolarità amministrativa, oltre che per poter adeguare i ricavi di queste aree ai livelli di quelle site sulle autostrade SA-RC e PA-CT.

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano iscritti crediti per fatture da emettere per un importo pari a € 26,5 milioni. Parte di questi crediti, per un importo pari a € 15,8 milioni, sono stati rilevati in contabilità già nell'esercizio 2000 e si riferiscono a royalties accertate per il periodo 1990-2000. Della parte restante di tali crediti, € 7,5 milioni, si riferiscono a royalties accertate per il periodo 2001-2002 (e rilevate in bilancio tra i proventi straordinari), mentre € 3,2 milioni si riferiscono alle royalties stimate per l'esercizio 2003.

Tenuto conto degli elementi di incertezza sopra riportati non siamo in grado, al momento, di raggiungere una conclusione in ordine alla completezza ed accuratezza dell'importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2003 per tale tipologia di royalties.

3.5 *Conti transitori presentati a riduzione dei crediti verso clienti*

La voce crediti verso clienti è esposta in bilancio al netto dei seguenti conti transitori: "Anticipo da clienti", pari a € 35.090 migliaia (€ 43.405 migliaia al 18 dicembre 2002), "Anticipo da cliente per poste", pari a € 17.650 migliaia (€ 16.712 migliaia al 18 dicembre 2002) e "Anticipo da cliente per banca" pari a € 4.576 migliaia (€ 4.689 migliaia al 18 dicembre 2002). Sulla base delle informazioni ricevute, tali conti transitori accolgono gli incassi dai clienti non abbinati. Nel corso del nostro lavoro non ci è stato reso disponibile un elenco analitico delle partite che compongono tali conti transitori che ci potesse consentire una completa ed accurata riconciliazione degli stessi con il saldo clienti cui, sulla base delle informazioni ricevute, tali incassi si riferiscono.

68586/248

3.4 ***Crediti verso lo Stato per servizi istituzionali e ricavi da servizi istituzionali***

La Società ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2003 ricavi per € 375 milioni quale rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione nella misura corrispondente, dedotta l'IVA applicabile, a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2003 in pendenza dell'approvazione del Contratto di Programma 2003-2005 (cfr. par. 2.1 del presente documento).

Lo schema di Contratto di Programma, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2004, sul tema rinvia all'art. 11 della convenzione di concessione, il quale prevede, per l'esercizio 2003, che lo Stato eroghi le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi – a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nella misura massima dello stanziamento nella legge finanziaria 2003. Solo a partire dal 2004 si applicherebbe il meccanismo in base al quale, l'eventuale differenza fra lo stanziamento iscritto per ogni esercizio nel bilancio dello Stato ed il valore globale dei servizi a valore di mercato resi dall'ANAS, verrebbe recuperata sullo stanziamento previsionale per l'esercizio successivo. Tale differenza in termini economici andrebbe rilevata nel bilancio della Società in base al principio della prudenza e della competenza.

La Società ha ad oggi interamente incassato il corrispettivo per l'esercizio 2003.

3.5 ***Crediti verso lo Stato ed altri Enti***

Sulla base della prassi contabile adottata dalla Società, i crediti verso enti per sovvenzioni sono alimentati nel momento in cui esiste la certezza giuridica del diritto alla percezione delle somme da destinarsi alle opere ed alle manutenzioni cui le menzionate sovvenzioni si riferiscono. In contropartita dei crediti in parola, sempre secondo la prassi contabile adottata dalla Società, viene iscritta una voce specifica del passivo denominata "fondi in gestione". Le riduzioni nei crediti sono rappresentative, pertanto, di incassi o di sopraggiunte riduzioni di autorizzazioni di spesa da parte degli enti eroganti; mentre le riduzioni nei fondi in gestione sono rappresentative di utilizzi a fronte di lavori, manutenzione, ecc. o di sopraggiunte riduzioni di autorizzazioni di spesa da parte degli enti eroganti.

Nel bilancio al 18 dicembre 2002 risultavano iscritti, tra i "crediti verso altri", "crediti verso enti per sovvenzioni" per € 12.024 milioni e tra i fondi in gestione € 11.515 milioni. In relazione a tali voci non ci è stata resa disponibile una riconciliazione.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003, che stabilisce il conferimento in conto aumento capitale sociale dei residui passivi, per lo Stato, al 31 dicembre 2002, ammontanti a € 9.668 milioni, la Società ha riclassificato dai fondi in gestione la somma equivalente, costituendo una riserva di patrimonio netto poi allocata nel Fondo Speciale ex lege 178/2002 art. 7, comma 1-quater (cfr. par. 2.2 precedente).

88586/243

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano pertanto iscritti, tra i "crediti verso altri", principalmente a seguito della riclassifica menzionata al precedente capoverso, "crediti verso enti per sovvenzioni" per € 2.039 milioni e tra i "fondi in gestione" € 1.815 milioni in relazione ai quali non ci è stata fornita una riconciliazione.

Inoltre, per quanto riguarda i crediti inclusi nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 nella voce "Crediti verso altri – verso lo Stato ed altri Enti" per € 2.039 milioni, nel corso del nostro lavoro non abbiamo ottenuto completa evidenza in merito a: delibere di erogazione degli Enti, rendicontazione degli investimenti realizzati/da realizzare, risposte dagli Enti alle nostre richieste di conferma saldi.

3.6 *Altri crediti*

La voce "Altri crediti" include crediti riferibili alla regionalizzazione delle strade, pari a € 136 milioni, derivanti a seguito di quanto previsto dall'attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997 concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Siamo stati informati che tale importo risulta pari alle somme anticipate per conto delle Regioni e degli Enti Locali per servizi resi dall'ANAS sulla rete stradale già trasferita alle Regioni ed agli Enti Locali stessi.

A fronte di tale credito non ci è stato reso disponibile alcun documento di dettaglio in merito ai singoli interventi effettuati, ai relativi importi, nonché al titolo giuridico del credito che si originerebbe a fronte di quanto descritto e, conseguentemente, alla singola controparte debitrice.

Facciamo altresì presente che il credito in parola non ha subito movimentazioni nel corso dell'esercizio 2003.

3.7 *Disponibilità liquide*

Dall'analisi svolta sulle disponibilità liquide, è emerso che la Società al 31 dicembre 2003 ha provveduto ad allineare i saldi contabili relativi ai conti correnti intrattenuti con la Banca di Roma e con Poste Italiane con quanto risultante dai relativi estratti conto attraverso alcune scritture di rettifica, di importo pari alla differenza tra i due valori; le menzionate scritture sono state imputate in contropartita a dei conti transitori. In sede di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2003 il saldo di tali conti transitori è stato presentato a deduzione della voce crediti (si veda in proposito anche quanto descritto al precedente paragrafo 3.3.5).

In assenza di un'analisi sulla composizione di tali conti transitori, non siamo in grado di verificare se la Società abbia correttamente riflesso in contabilità tutte le operazioni che hanno generato il disallineamento tra i saldi contabili relativi alle disponibilità liquide ed i relativi estratti conto.

68586/250

3.8 *Patrimonio netto*

3.8.1 *Capitale sociale*

A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2002, il capitale sociale della Società è stato definito in via provvisoria in € 244 milioni. Tale capitale è stato provvisoriamente determinato secondo quanto descritto al paragrafo 1.

3.8.2 *Differenza di trasformazione*

Il Patrimonio netto nell'ambito della voce "Altre riserve" evidenzia una posta denominata *"differenza di trasformazione"*. Tale voce riflette la differenza provvisoria di trasformazione che risulta tra il capitale sociale provvisorio di trasformazione come sopra determinato ed il patrimonio netto contabile dell'Ente al 18 dicembre 2002. Il Decreto Ministeriale citato al paragrafo 3.8.1 è stato emanato avendo come riferimento il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2000, precedente quindi alla devoluzione di attività relative alle strade regionali e, pertanto, più elevato di circa € 21 milioni rispetto il patrimonio netto dell'Ente al 31 dicembre 2001 (pari a € 223 milioni).

3.8.3 *Perfezionamento del conferimento ex D.M. 5 agosto 2003*

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003 protocollo n. 73580, stabilisce il conferimento in conto aumento capitale sociale dei residui passivi, per lo Stato, al 31 dicembre 2002, ammontanti a € 9.668 milioni, in attuazione del disposto della legge 8 agosto 2002, art. 7, comma 1-ter.

L'iscrivibilità della riserva di patrimonio netto, in assenza del versamento in denaro della somma o di una delibera di assemblea di aumento e sottoscrizione, è subordinata all'interpretazione del decreto ministeriale quale atto sufficiente al perfezionamento del conferimento.

Come già indicato al precedente paragrafo 2.2, è da valutare per ANAS, l'opportunità di ricorrere al parere di un autorevole esperto indipendente ed al riscontro da parte dell'azionista.

Fondi in gestione

Per il Fondo speciale ex articolo 7, comma 1-quater, legge 178/2002 si rinvia a quanto indicato al punto 2.2 relativamente agli aspetti contabili, nonché al punto 3.11.1 per le considerazioni di natura fiscale.

58586/251

Per quanto concerne gli altri fondi in gestione, iscritti in bilancio al 31 dicembre 2003 per un importo totale di € 1.815 milioni, si rinvia a quanto precedentemente descritto nel paragrafo 3.5.

11.10 *Fondi per rischi e oneri*

Oltre a quanto indicato al punto 2.3 con riferimento ai Fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2003, rileviamo che una forte limitazione allo svolgimento delle nostre procedure di revisione pianificate, è costituita dall'impossibilità per alcune Avvocature Distrettuali dello Stato di fornire le informazioni necessarie al fine di procedere alla valutazione del contenzioso in essere. Peraltro, le medesime informazioni che gli avvocati del *libero foro* che seguono il contenzioso della Società ci hanno fornito, risultano essere parziali ed incomplete rispetto a quanto da noi richiesto.

11.11 *Imposte dell'esercizio e debiti tributari*

11.11.1 *Trattamento fiscale del Fondo speciale ex articolo 7, comma 1-quater, legge 178/2002*

L'utilizzo del Fondo speciale, alla luce delle verifiche fiscali effettuate anche con il supporto di specifico parere, non è stato ritenuto soggetto ad imposizione fiscale; pertanto non risulta materia imponibile né ai fini dell'IRPEG né ai fini dell'IRAP.

In considerazione della natura speciale della norma istitutiva del Fondo speciale in parola, risulterebbe opportuno che gli amministratori procedano alla formulazione di un'apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate sull'argomento.

11.12 *Altri debiti*

11.12.1 *Conti transitori presentati tra gli altri debiti*

La voce include taluni conti transitori per complessivi € 20.307 milioni al 31 dicembre 2003 (pari a € 0 al 18 dicembre 2002) per i quali non risultano disponibili dettagli circa la composizione analitica di tali voci.

Sulla base delle informazioni ottenute tali voci dovrebbero includere passività per le quali non sarebbe stato possibile identificare nel sistema contabile della Società un conto di riferimento specifico. Conseguentemente, non abbiamo elementi disponibili per svolgere riscontri idonei a concludere circa la corretta contabilizzazione dei valori riferiti a tali transazioni.

68586/252

3.12.2 *Passività connesse al personale*

In relazione alle verifiche svolte sull'area del personale abbiamo riscontrato i seguenti aspetti:

a) il CCNL del 18 dicembre 2002 prevede che la Società, congiuntamente alle OO.SS., entro sei mesi dalla stipula, si impegni a decidere in merito alla costituzione di un nuovo fondo di previdenza integrativa per i dipendenti o ad aderire ad un fondo già esistente, con contribuzione parziale a carico della Società. Siamo stati informati che le parti non hanno a tutt'oggi ancora deciso in merito;

b) in data 7 novembre 2003 sono stati sottoscritti accordi integrativi aziendali che prevedono la corresponsione di una indennità, a decorrere dal 1° marzo 2003, ai quadri aziendali ritenuti meritevoli. Ad oggi la Società non ha ancora provveduto ad identificare, sulla base dei criteri definiti negli accordi sottoscritti, i relativi beneficiari;

c) per il calcolo delle ferie maturate e non godute da stanziare in bilancio, la Società ha utilizzato, per il personale di alcuni compartimenti, una stima delle giornate di ferie residue valorizzata ad un costo medio giornaliero, anch'esso quindi stimato, per dipendente;

d) la Società contabilizza gli oneri relativi a straordinari, indennità, trasferte e premi nel mese in cui tali importi vengono pagati al dipendente utilizzando il momento della erogazione e non quello della maturazione.

Con riferimento ai punti riportati sub a) e b), alla luce delle incertezze descritte, non siamo in grado di quantificare l'eventuale passività da iscrivere in bilancio e rileviamo inoltre che, in proposito, non è presente alcuna informativa nello stesso sulle eventuali passività potenziali. Per quanto concerne i punti riportati sub c) e d), la mancanza di adeguati elementi informativi non ci ha consentito di quantificare le maggiori passività da iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2003.

3.13 *Conti d'ordine*

3.13.1 *Iscrizione di beni da ricevere a valori simbolici*

Nel bilancio al 31 dicembre 2003 risultano iscritte, tra i "Conti d'ordine, al valore simbolico di un Euro, le seguenti voci:

- Rete stradale e autostradale da ricevere in conferimento.
- Beni immobili ex ANAS da ricevere in trasferimento.
- Beni mobili ex ANAS da ricevere in trasferimento.

88586/253

Tale impostazione non risulta conforme a quanto indicato dai principi contabili di riferimento che escludono espressamente l'indicazione di valori simbolici e richiede, in tali circostanze, esclusivamente informativa in nota integrativa, come peraltro riportato dalla Società in bilancio.

3.3.2 *Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete ANAS e su Autostrade in Concessione*

Nel bilancio al 31 dicembre 2003, sono stati iscritti alle voci "Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete ANAS" e "Opere da realizzare su Autostrade in Concessione" rispettivamente per € 10.028 milioni ed € 9.245 milioni come risultanti dallo Schema di Contratto di Programma 2003-2005. Gli importi relativi ai suddetti interventi non sono stati ridotti dall'ammontare delle opere già realizzate nel corso del 2003, anche in considerazione dell'assenza di una contabilità analitica per progetto di investimento in grado di rilevare separatamente le risultanze economiche delle attività svolte, come commentato al punto 3.2.2.

Conseguentemente i valori delle corrispondenti informazioni riportate nei conti d'ordine risulterebbero sovrastimati per un ammontare, allo stato attuale, non quantificabile.

3.3.3 *Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno e quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006*

In considerazione delle limitazioni nello svolgimento delle predefinite procedure di rilevazione, esposte al paragrafo 3.5, non abbiamo ricevuto sufficienti elementi di supporto per riscontrare i valori iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2003 alla voce "Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno" e "Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006 pari rispettivamente a € 1.082 milioni e € 971 milioni.

◆ ◆ ◆

Il nostro lavoro si è concluso il 21 luglio 2004; pertanto, tutti gli avvenimenti aziendali successivi a tale data non sono stati presi in considerazione ai fini di questa relazione.

La presente relazione potrà essere utilizzata unicamente dal destinatario della stessa, ai soli fini per i quali è stata predisposta, e non potrà essere citata in Vostri documenti né essere distribuita a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto. Non risponderemo, quindi, di eventuali danni che i destinatari o altri soggetti potessero subire in caso di uso improprio della relazione. Il destinatario, pertanto, ci terrà indenni da ogni eventuale pretesa di terzi derivante dall'uso non autorizzato delle predetta relazione.

88586/254

Desideriamo altresì portare alla Vostra attenzione, come già precedentemente accennato, che la presente relazione evidenzia i principali commenti ed osservazioni con effetto sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 dell'ANAS S.p.A. emersi a seguito dello svolgimento del nostro lavoro. Pertanto, gli aspetti del sistema di controllo interno e delle procedure amministrative e contabili attualmente utilizzate presso la Società e suscettibili di miglioramento, al fine di aumentare ulteriormente la tutela delle attività aziendali e di raggiungere una maggiore efficienza nella gestione dei dati contabili, saranno oggetto di una prossima e separata lettera di suggerimenti alla Direzione.

Nel prendere atto dell'impostazione contabile nelle circostanze adottata, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per la collaborazione ricevuta dal personale della Società; facciamo infine presente che la Società stessa si è impegnata a porre in essere ogni utile e necessaria iniziativa volta al superamento delle situazioni in parola in tempo utile per la predisposizione dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004.

Restiamo a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari.

Distinti saluti.

KPMG S.p.A.

Marco Maffei
Socio

F.to Vincenzo Pozzi

e Paolo Castellini - Notaio

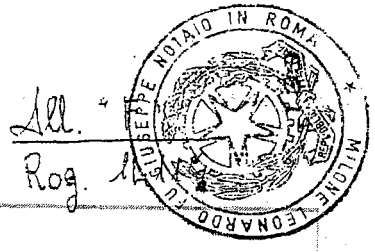

Revisione e organizzazione contabile

KPMG S.p.A. Via Ettore Petrolini 2 Telefono (06) 80961.1
00197 ROMA RM Telefax (06) 8077475

68586/255

A	Cristina Basili	Da	Marco Maffei
Società	ANAS S.p.A.	Ufficio	KPMG Roma
Fax	06 / 44462060	Telefono	06/80961.372
		Fax	06/8077475
Data	21 luglio 2004		Pagina 1 di 2

In riferimento alle intese telefoniche intercorse, Vi riepiloghiamo i nostri corrispettivi per l'incarico prospettatoci e descritto nel seguito.

A tal proposito, desideriamo premettere che:

- la nostra società ha già stipulato con l'ANAS S.p.A. in data 26 marzo 2004, a seguito di bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n.215 del 16 settembre 2003, un contratto per l'espletamento del servizio di revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'ANAS S.p.A. e del sistema di contabilità analitica (separazione contabile) per un importo complessivo di € 1.060.000 (oltre IVA);
- a seguito della riforma del diritto societario recentemente entrata in vigore, l'ANAS S.p.A. intende conferire ad una società di revisione le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del riformato codice civile;
- le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale previste alla lettera a dell'art. 2409-ter del c.c., sono complementari e non separabili rispetto alle altre attività riferibili alle funzioni di controllo contabile indicate nel medesimo articolo.

Sulla base di tali premesse, l'ANAS S.p.A. deve conferire l'incarico, secondo le modalità previste dall'art. 2409-quater del c.c., per una durata di tre esercizi.

In considerazione di tutto quanto sopraesposto, stimiamo che i corrispettivi a Voi riservati per le attività di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter, lett. a, del c.c., risultano stimati in € 135.000 (centotrentacinquemila) per ogni esercizio.
Resta inteso che tali corrispettivi saranno ragguagliati alle frazioni d'anno per le quali tale attività sarà effettivamente svolta a consuntivo.

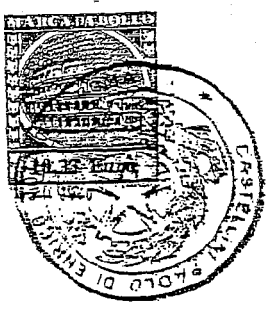

Qualora non riceveste il numero delle pagine indicate Vi preghiamo di contattarci. Ogni informazione contenuta nel messaggio è di esclusivo interesse della parte che lo invia e del destinatario. Potrà essere perseguito ogni abusivo utilizzo delle informazioni ricevute da parte di persone terze o comunque non indicate nella presente comunicazione. Qualora riceveste questo fax per errore, Vi preghiamo di darcene immediata comunicazione e di restituirlo al mittente tramite posta.

Desideriamo infine rappresentarVi che, in considerazione del particolare interesse che la KPMG S.p.A. nutre nei confronti dell'ANAS S.p.A., i menzionati corrispettivi sono determinati sulla base di tariffe preferenziali a Voi esclusivamente riservate. Tali tariffe tengono altresì conto anche della conoscenza delle problematiche della ANAS S.p.A. da noi acquisita nel corso di svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e, riservandoci di inviare una proposta dettagliata, porgiamo i nostri migliori saluti.

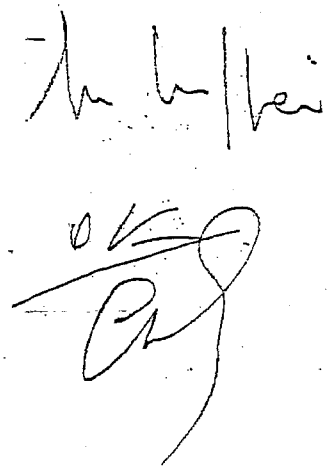

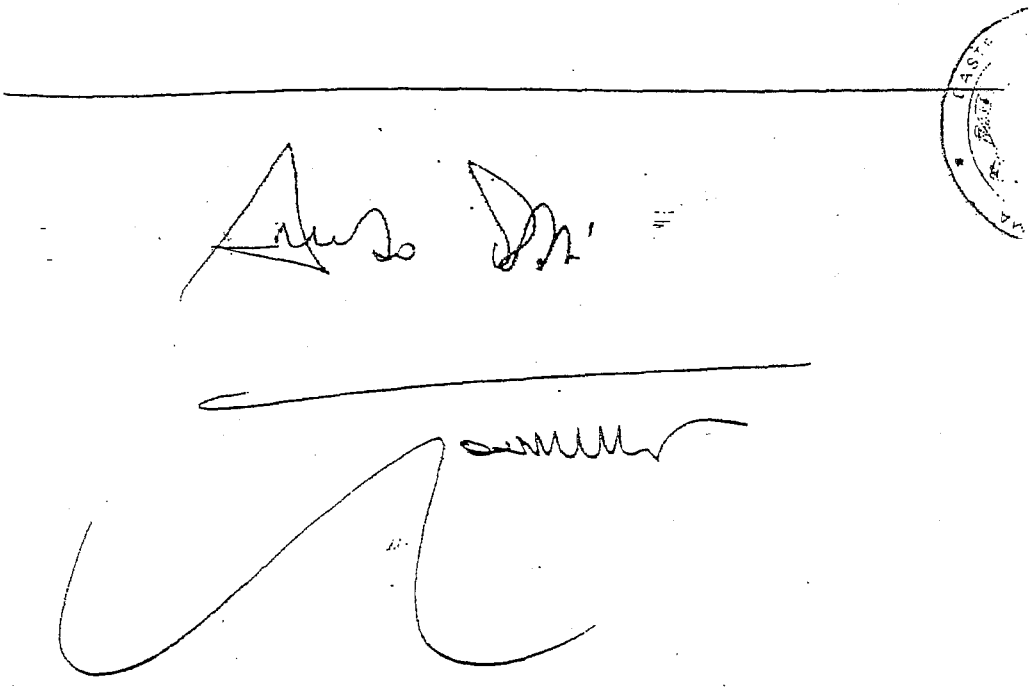

6 8 5 8

Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

La presente copia consta di duecentocinquantasette pagine.

Roma, due agosto ——— duemilaquattro.

CASTELLINI PAOLO DI ENRICO NOTAIO IN ROMA

ANAS S.p.A. SEGRETERIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
Dott.ssa C. BASILI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

6 8 5 8 6 #166

TO PATRIMONIALE

VO

	31.12.03
REDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.173.419
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	11.773
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.417.334
7) Altre	13.461.423
Totale immobilizzazioni immateriali	**19.063.949**
II - Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	28.571.406
2) Impianti e macchinario	16.684.103
3) Attrezzature industriali e commerciali	97.610
4) Altri beni	25.273.473
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.010.950.884
6) Altre immobilizzazioni materiali	124.813.207
Totale immobilizzazioni materiali	**1.206.390.683**
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) Partecipazioni in	
a) Imprese controllate	984.076
b) Imprese collegate	78.673.323
c) Altre imprese	49.872.558
2) Crediti	
d) Verso altri	11.692
3)Altri titoli	
Totale immobilizzazioni finanziarie	**129.541.649**
ALE IMMOBILIZZAZIONI	**1.354.996.281**

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

8 8 5 8 6

ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.042.693
Totale rimanenze	**6.042.693**
II - Crediti	
1) Verso clienti	
a) verso clienti	176.175.498
b) verso lo Stato per servizi istituzionali	141.666.667
2) verso imprese controllate	6.038.306
3) Verso imprese collegate	248.576
4bis) Crediti tributari	
a) IVA	239.094.801
b) altre imposte	26.022.251
5) Verso altri	
a) Verso dipendenti	196.438
b) Verso Min. Econ. ex art. 7 co. 1 ter L. 178/02	9.668.945.356
c) Verso lo Stato ed altri Enti	2.038.624.082
d) Verso istituti di previdenza	10.608
e) Depositi cauzionali	291.476
f) Altri crediti	153.204.604
Totale crediti	**12.450.518.663**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
IV - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	360.775.791
2) Assegni	981.957
3) Danaro e valori in cassa	222.694
Totale disponibilità liquide	**361.980.442**
TALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.818.541.798
RATEI E RISCONTI ATTIVI	800.350
TALE ATTIVITA'	14.174.338.429

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

68586/108

ATO PATRIMONIALE

SSIVO

	31.12.03
PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale sociale	244.105.639
VII - Altre riserve	
a) Patrimonio acquisito per immobilizzazioni	-
b) Beni mobili trasferiti da azienda e acquistati	-
c) Versamenti c/aumento capitale sociale	1.819.892.000
d) Differenza di trasformazione	(21.583.138)
	2.042.414.501
VIII - Utile (perdite) portate a nuovo	
IX - Utile (perdita dell'esercizio)	
TALE PATRIMONIO NETTO	**2.042.414.501**
FONDI IN GESTIONE	
1) Fondo speciale ex art. 7 co. 1 quater L. 178/02	9.039.707.225
2) Fondi vincolati per lavori	1.225.012.494
3) Fondi per lavori	5.500.000
4) Fondi per copertura mutui	573.240.827
5) Fondo legge n. 246 del 31.10.2002	10.995.277
	10.854.455.823
FONDI PER RISCHI E ONERI	
3) Altri fondi rischi ed oneri	623.081.445
	623.081.445
TRATTAM.TO DI FINE RAPP.TO DI LAVORO SUBORD.TO	18.506.465
	18.506.465

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

DEBITI	
3) debiti verso banche	
6) acconti	672.596
7) debiti verso fornitori	416.941.262
10) debiti verso imprese collegate	54.494.559
12) debiti tributari	11.284.147
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	15.576.653
14) altri debiti	
a) Verso personale	14.595.850
b) Verso lo Stato	7.319
c) Per depositi e cauzioni	8.821.172
d) Per ritenute di garanzia ed infortuni	43.673.726
e) Verso altri	69.258.112
Totale debiti	**635.325.396**
RATEI E RISCONTI PASSIVI	554.799
TALE PASSIVITA'	**14.174.338.429**
TI D'ORDINE	
Rete stradale e autostradale da ricevere in conferimento	1
Beni immobili ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	1
Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricevere in trasferimento	-
Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete Anas	10.028.000.000
Opere da realizzare su Autostrade in Concessione	9.244.939.000
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno	1.082.457.263
Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006	971.403.079
Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da altri Enti	3.175.226.086
Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	-
Contratti di mutui stipulati non ancora erogati	2.048.772.640
Quote di mutui da pagare per conto delle Concessionarie	875.394.441
Impegni per contratti stipulati	2.427.083.133
Impegni per contratti stipulati nel 2004 su gare assegnate al 31/12/03	478.957.184
TOTALE	**30.332.232.828**

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

58586/110

ONTO ECONOMICO 19.12.2002/31.12.2003

	31.12.03
) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	110.475.183
1a) Servizi Istituzionali	375.000.000
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	133.959.281
5) Altri ricavi e proventi:	
- Utilizzo Fondo speciale ex art. 7 co. 1 quater L.178/02	531.859.902
- Vari	10.480.401
otale valore della produzione	**1.161.774.767**
) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.743.807
7) Per servizi	
a) servizi propri	115.053.772
b) manutenzione ordinaria sulla rete stradale e autostradale ANAS	89.581.608
c) manutenz. ordin. e straord. sulla rete stradale ed autostrad.delle Regioni e degli Enti locali	189.872.935
d) lavori per opere sulla rete stradale e autostradale delle Regioni e degli Enti locali	280.140.465
e) oneri per contenzioso sui lavori delle Regioni e degli Enti locali	74.515.479
f) per contributi a favore di terzi	8.828.949
	757.993.208
8) Per il godimento di beni di terzi	2.848.289
9) Per il personale	
a) salari e stipendi	247.618.609
b) oneri sociali	70.094.368
c) trattamento di fine rapporto	4.652.196
e) altri costi	1.191.353
	323.556.526
10) Ammortamenti e svalutazioni	35.011.467
11) Variaz. delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	550.040
12) Accantonamenti per rischi	-
13) Altri accantonamenti	-
14) Oneri diversi di gestione	10.832.550
otale costi della produzione	**1.144.535.887**
ifferenza tra valore e costi della produzione	**17.238.880**

PAGINA BIANCA

68586/III

Bilancio al 31 dicembre 2003

Nota Integrativa

Bozza al 22 giugno 2004

PAGINA BIANCA

ANAS SPA
BILANCIO AL 31.12.2003
(importi in unità di euro)

6 8 5 8 6 / 112

Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	4.267.582
17) Interessi e altri oneri finanziari	(22.788.492)
Totale proventi e oneri finanziari	**(18.520.910)**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	
a) di partecipazioni	(2.276.647)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**(2.276.647)**
Proventi e oneri straordinari	
6) Altri proventi straordinari	25.651.882
a) Minusvalenze da alienazioni	(3.174.553)
b) Imposte relative a esercizi precedenti	(34.757)
c) Altri oneri straordinari	(18.883.895)
Totale delle partite straordinarie	**3.558.677**
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	0
22) Imposte sul reddito d'esercizio	0
23) Utile (perdita) d'esercizio	0

68586/113

Nota Integrativa

Composizione del Bilancio

Criteri di valutazione

Informazioni sulle voci dello Stato Patrimoniale

Informazioni sulle voci del Conto Economico

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Il bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla gestione predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile. Per le informazioni relative alla natura dell'attività svolta, per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e per i rapporti con parti correlate si rinvia a tale relazione.

Essendo il primo bilancio dell'Anas S.p.A., esso non reca – per evidenti ragioni – il confronto con i dati dell'esercizio precedente.

Pur in presenza di una partecipazione di controllo, la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A, non è stato predisposto il bilancio consolidato, in virtù di quanto previsto dall'art. 28 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 127/91, in quanto la società controllata risulta irrilevante nel contesto di riferimento.

Nella Nota Integrativa e nei relativi allegati vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003

Premesso quanto già precisato in tema di impostazione del presente bilancio (v. Relazione sulla gestione, "informativa preliminare sul bilancio"), vengono qui di seguito illustrati i criteri adottati nella valutazione delle singole voci. Detti criteri risultano, nei limiti e con le deroghe successivamente descritti, conformi a quelli di cui all'art. 2426 del codice civile ed integrati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti ed applicabili, dagli I.F.R.S emessi dallo IASB.

68586/115

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte nelle rispettive voci dell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla legge.

Detti costi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante ed in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, sulla base delle seguenti aliquote d'ammortamento:

Categoria	*Aliquota*
Diritti di brevetto industriale e diritti opere d'ingegno	20%
Concessioni, licenze e marchi	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, nelle quali sono ricomprese le opere eseguite dal 19 dicembre 2002 (Nuove Opere), sono iscritte al costo di costruzione comprensivo degli oneri accessori e del costo delle manutenzioni straordinarie che comportano un significativo incremento della vita utile dei beni cui si riferiscono. Fra le manutenzioni straordinarie sono ricomprese principalmente le pavimentazioni, le opere per la sicurezza, le opere idrauliche e geologiche. Negli oneri accessori sono ricomprese le consulenze tecniche ed i costi di progettazione e di direzione lavori, ivi compresi quelli relativi al personale tecnico interno dedicato, inclusa la relativa quota di costi indiretti, e gli oneri connessi al contenzioso direttamente attribuibili alle opere medesime.

Nei costi per le opere non sono ricompresi gli importi che potranno essere riconosciuti ai fornitori in sede di definizione delle riserve e/o del contenzioso esistente con gli stessi, né, finché non siano definiti, quelli già riconosciuti ai medesimi in via transattiva a seguito di accordi bonari.

Il valore delle immobilizzazioni materiali, fatta eccezione per le opere relative a

8 8 5 8 6 / 116

strade ed autostrade, è rettificato dagli ammortamenti stanziati, sulla base della vita economico-tecnica e della residua possibilità di utilizzazione dei beni appartenenti alle singole categorie omogenee nelle quali sono stati suddivisi.

L'inizio dell'ammortamento decorre dall'anno in cui il bene è disponibile ed è pronto per l'uso; in tale anno l'ammortamento viene computato ad aliquota ridotta del 50%.

Le aliquote annue di ammortamento utilizzate, ritenute rappresentative della vita economico-tecnica, sono le seguenti:

Categoria	***Aliquota***
Fabbricati civili	3%
Impianti generici	10%
Macchinari operatori ed impianti specifici	15%
Costruzioni leggere	12,5%
Attrezzatura varia e minuta	40%
Mobili, arredi e dotazioni ordinarie d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	20%
Autoveicoli da trasporto	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%
Apparecchi telefonici e radiomobili	20%
Beni di costo unitario sino a 516 Euro	100%

Le opere relative a strade ed autostrade non sono ammortizzate, stante ancora l'incertezza in ordine al titolo giuridico di assegnazione da parte dello Stato.

I costi di manutenzione ordinaria, e comunque non aventi natura incrementativa, sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

Le plusvalenze e minusvalenze realizzate su cessioni concorrono al risultato economico dell'esercizio in cui sono intervenute.

6 8 5 8 6 / 117

Immobilizzazioni finanziarie - partecipazioni

Le partecipazioni in società controllate e collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 C.c. n° 4.

Le altre partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato dalle perdite permanenti di valore.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore fra il costo di acquisto, determinato secondo la metodologia FIFO, e quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti e debiti

I crediti, compresi quelli in contropartita dei fondi in gestione, sono iscritti al valore di presumibile realizzazione, ottenuto rettificando il valore nominale degli stessi tramite l'apposito fondo svalutazione crediti. Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sia attraverso una valutazione analitica del rischio di esigibilità, ove possibile, sia attraverso una valutazione del rischio generico, secondo prudenza ed in base all'esperienza acquisita.

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

Disponibilità liquide

Le giacenze di cassa sono valutate al valore nominale, mentre gli assegni ed i depositi postali e bancari sono iscritti al valore netto di realizzo.

6 8 5 8 6 / 118

Ratei e Risconti

I ratei ed i risconti sono iscritti e determinati in base al principio della competenza temporale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2424-bis del codice civile, e comprendono costi e ricavi attribuibili a più esercizi.

Fondi in gestione

I fondi assegnati in gestione all'ANAS per le finalità istituzionali sono iscritti al valore nominale in una apposita voce del passivo, di nuova istituzione, collocata fra il Patrimonio netto ed i Fondi per rischi ed oneri.

I fondi in parola sono movimentati, in aumento, in relazione a nuove assegnazioni dello Stato o di altri Enti e, in diminuzione, in conseguenza degli utilizzi effettuati nell'esercizio per la copertura degli oneri sostenuti per le opere, le manutenzioni della rete stradale ed autostradale.

L'impostazione contabile dei fondi in gestione è coerente con quanto previsto dall'art. 2423-ter del codice civile, con l'orientamento manifestato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n° 131442 del 6 dicembre 2002 e con il dettato di cui alla L. 178/02, art. 7.

In particolare, il fondo speciale ex art. 7, comma 1 quater, L. 178/02, è stato costituito, in base a specifiche autorizzazioni previste dalla norma di legge, a valere sul netto patrimoniale, per un importo pari, in pendenza del trasferimento dallo Stato della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, al valore conferito dei residui passivi dovuti alla Società in attivazione dell'art. 7, comma 1 quater, L. 178/02. Detto fondo, in base al disposto della norma, è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

I contributi erogati alle società concessionarie vengono prelevati direttamente dai

6 8 5 8 6 - 1/13

fondi assegnati a tale titolo, ovvero, in caso di completato utilizzo degli stessi, vengono contabilizzati come anticipi erogati per conto dello Stato.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o debiti, ritenuti di natura certa o probabile, per i quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili in modo certo l'ammontare e/o il periodo di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi disponibili.

Trattamento di fine rapporto

Riflette l'effettivo debito, esistente alla data di bilancio, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, dopo la trasformazione da Azienda Autonoma a Ente pubblico economico. Esso è determinato in conformità ai dettami dell'art. 2120 del codice civile ed a quanto prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto collettivo di lavoro. Il personale assunto prima della citata trasformazione beneficia dei trattamenti previdenziali dell'Inpdap.

Conti d'ordine

I conti d'ordine comprendono oltre ai vincoli e alle garanzie ottenute e rilasciate anche gli impegni per la realizzazione di opere stradali e autostradali, i fondi da ricevere per investimenti sulla rete stradale e autostradale e per le spese di funzionamento.

Costi e ricavi

I costi ed i ricavi sono determinati in base al principio della competenza economica.

6 8 5 8 6 / 120

In particolare, i ricavi da autostrade date in concessione diretta dalla Società a terzi sono iscritti sulla base dei canoni concessori contrattualmente definiti. I ricavi a fronte di attività istituzionali sono iscritti per il valore corrispondente a quanto stanziato dalla legge di bilancio dello Stato.

Imposte

Le imposte dell'esercizio, nonché quelle differite, sono basate su una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, commisurati all'utile lordo dell'esercizio.

Il debito relativo alle imposte correnti a fine esercizio è esposto nel passivo dello Stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta sui dividendi. L'eventuale sbilancio positivo è iscritto nell'attivo tra gli "altri crediti".

Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita hanno come contropartita il fondo imposte. Esse non vengono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

I futuri benefici d'imposta derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da componenti di reddito a deducibilità differita sono rilevati, nella voce "crediti verso altri", solo se il loro realizzo futuro è ragionevolmente certo.

PAGINA BIANCA

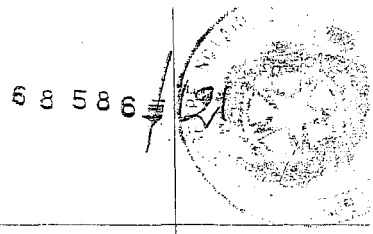

COMMENTI

ALLE VOCI DEL BILANCIO

88586/122

COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	31.12.03	18.12.02
Immobilizzazioni immateriali	***19.064***	***15.990***

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nell'esercizio sono rappresentati nella tabella seguente:

Immobilizzazioni immateriali	18.12.02			31.12.03			
Descrizione	Costo	Ammort. cumulato	Valore Bilancio	Costo	Ammort. cumulato	Valore Bilancio	Variazioni
Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.544	(3.829)	1.715	6.945	(4.772)	2.173	458
Concessioni, licenze, marchi	172	(171)	1	186	(174)	12	11
Immobil. in corso e acconti	38		38	3.417		3.417	3.379
Altre imm. immateriali	36.672	(22.436)	14.236	43.550	(30.088)	13.462	(774)
Totali	**42.426**	**(26.436)**	**15.990**	**54.098**	**(35.034)**	**19.064**	**3.074**

L'incremento nella voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno", di **458** migliaia di euro, è attribuibile ai costi sostenuti per l'acquisto delle licenze d'uso per la gestione del sistema operativo aziendale (sistemi informativi) e ad altri costi per licenze d'uso minori, nonchè ai costi per le correlate prestazioni accessorie rese da terzi.

La voce "Concessioni, licenze e marchi", pari a **12** migliaia di euro, ha registrato un incremento per la spese di realizzazione dei disegni inerenti il logo Anas.

63586/123

L'incremento della voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti", si riferisce alla capitalizzazione di costi per ricerca e sviluppo di sistemi di sicurezza per la circolazione stradale ed autostradale in caso di nebbia o di altri agenti atmosferici affidata, nell'anno 2003, al Centro Ricerche Fiat.

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi per migliorie di beni di terzi.

	31.12.03	18.12.02
Immobilizzazioni materiali	*1.206.391*	*94.225*

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è rappresentato nella tabella di seguito riportata:

Descrizione	18.12.02 Valore bilancio (*)	Costo	Ammort.	Ammort. Cumulato	31.12.03 Valore
Terreni e fabbricati	29.288	32.827	(1.121)	(4.256)	28.571
Impianti e macchinario	23.557	45.498	(6.850)	(28.814)	16.684
Attrezzature industr.li e comm.li	718	2.099	(723)	(2.001)	98
Altri beni	38.637	124.746	(17.720)	(99.472)	25.274
Immobil. in corso e acconti	2.025	1.010.951	-	-	1.010.951
Altre immobilizzazioni materiali	-	124.813	-	-	124.813
Totale	94.225	1.340.934	(26.414)	(134.543)	1.206.391

* Al netto del fondo ammortamento

Rispetto al precedente esercizio la voce "costruzioni leggere" è stata inserita nella voce "terreni e fabbricati" mentre la voce "attrezzature industriali e commerciali", è stata

68586/124

scorporata dalla voce "altri beni" e riclassificata in una voce specifica.

Di seguito si riporta la movimentazione dell'esercizio:

Tabella con movimentazione incrementi/decrementi delle immobilizzazioni materiali

Descrizione	Costo al 31.12.02	Decrementi	Incrementi	Costo al 31.12.03
Terreni			212	212
Fabbricati civili	31.347	-		31.347
costruzioni leggere	1.075	-	193	1.268
Terreni e fabbricati	32.422	-	405	32.827
impianti generici	814	-	210	1.024
categ. F e A macch. operatori e impianti specifici	5.898	(1.087)	-	4.811
macchinari operatori di nuova acquisizione	7.713	(56)	171	7.828
categ. A macchinari operatori e impianti specifici	25.158	-	-	25.158
categ. E impianti generici	2.310	-	-	2.310
impianti specifici	4.027	-	340	4.367
Impianti e macchinari	45.920	(1.143)	721	45.498
attrezzatura varia e minuta	1.996	-	103	2.099
Attrezzature industriali e commerciali	1.996	-	103	2.099
apparecchi telefonici e radiomobili	1.185	-	75	1.260
macchine uff sistemi elettronici fax	14.213	-	1.915	16.128
mobili e arredi e dotaz d'ufficio	5.425	-	836	6.261
categ. F ed A autoveicoli da trasporto	58.355	(4.850)	55	53.560
categoria B apparecchi telefonici e radiomobili	2.339	0	-	2.339
categoria C macchine uff sistemi elettronici fax	7.582	(38)	-	7.544
categoria D mobili e arredi e dotaz d'ufficio	5.120	(6)	-	5.114
autoveicoli da trasporto nuova acquisizione	22.334	(501)	2.794	24.627
cat A autovetture motoveicoli e simili	2.304	(780)	5	1.529
autovetture, motoveicoli nuova acquisizione	5.336	(653)	513	5.196
beni di valore inf 516 euro	590	-	598	1.188
Altri beni	124.783	-6.828	6.791	124.746
Immobilizzazioni in corso e acconti (iscrizione dei costi per lavori in corso capitalizzati nell'esercizio)	2.025	-	1.008.926	1.010.951
Altre immobilizzazioni materiali (iscrizione dei costi per lavori completati capitalizzati nell'esercizio)	-	-	124.813	124.813
TOTALE	207.146	(7.971)	1.141.759	1.340.934

Il decremento degli autoveicoli da trasporto pari a **4.850** migliaia di euro è dovuto per **2.568** migliaia di euro al trasferimento dei beni suddetti agli Enti locali della regione Emilia Romagna effettuato dal compartimento di Bologna. Gli altri decrementi sono dovuti in parte a cessioni ed in parte alla ricognizione fisica del parco autoveicoli che ha comportato la rottamazione di parte di questi.

68586/125

Tra gli incrementi è da rilevare l'acquisizione di nuovi autoveicoli da trasporto, per un importo di **2.794** migliaia di euro, utilizzati dai compartimenti per l'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La categoria di bilancio "Terreni e fabbricati" accoglie principalmente i costi sostenuti per l'acquisto delle sedi compartimentali di Palermo, Catania, Torino, Campobasso e Milano. La voce ricomprende anche la categoria delle "Costruzioni leggere", che fa riferimento ai costi relativi a roulotte acquistate nel 1997 dalla Direzione Generale e ad altre costruzioni afferenti i Compartimenti di Palermo e Perugia.

La categoria di bilancio "Impianti e Macchinari" accoglie principalmente i costi relativi ai beni utilizzati dai Compartimenti nell'esercizio delle funzioni a loro demandate.

La voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti", pari a **1.010.951** migliaia di euro, accoglie i costi sostenuti nell'esercizio relativi ad anticipi a fornitori corrisposti dalla società a fronte di lavori ancora in corso di esecuzione sulla rete stradale ed autostradale, nonché la capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove opere stradali ed autostradali e per lavori di manutenzione straordinaria su strade e autostrade.

In particolare la voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" è così composta:

- Costi per nuove opere stradali ed autostradali in corso d'opera per un importo pari **544.823** migliaia di euro;
- lavori di manutenzione straordinaria su strade ed autostrade per un importo pari **189.313** migliaia di euro;
- costo del personale tecnico impiegato direttamente nell'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori per un importo pari a **78.907** migliaia di euro e costi indiretti di personale e di spese generali indirette accessori ai lavori per un importo pari a circa **55.052** migliaia di euro;
- oneri di contenzioso afferenti lavori ancora in corso accessori agli stessi per un importo pari a **48.995** migliaia di euro;
- anticipi a fornitori per un importo pari a **37.967** migliaia di euro;
- oneri relativi al contenzioso lavori con la Sitaf S.p.A. a fronte del quale l'Anas

68586/126

ha riconosciuto, sulla base di un lodo arbitrale, la somma di 54.494 migliaia di euro a titolo di maggiori costi che la società ha sostenuto per il completamento e l'adeguamento dell'autostrada Torino – Bardonecchia e del Traforo del Frejus, di minori introiti derivanti dall'esercizio dell'autostrada e relativi interessi. Si rinvia a quanto indicato con la voce "debiti verso società collegate";

- altri beni per immobilizzazioni in corso per un importo pari a **1.400** migliaia di euro.

La voce "Altre immobilizzazioni materiali", pari a **124.813** migliaia di euro, comprende i costi sostenuti nell'esercizio per le nuove opere stradali e autostradali completate la cui gestione è di competenza dell'Anas e i relativi oneri accessori.

In particolare la voce "Altre immobilizzazioni materiali" è così ripartita:

- realizzazione di nuove opere stradale e autostradali completate nel corso dell'esercizio per un importo pari **62.650** migliaia di euro;
- contenziosi afferenti lavori ultimati per un importo pari a **62.163** migliaia di euro.

La categoria di bilancio "Altri beni" si riferisce a mobili, macchine d'ufficio ed autovetture acquistate dall'ANAS o per le quali è avvenuto il trasferimento della proprietà conformemente a quanto disposto dall'art. 3, della L. 662/96. In particolare, tale normativa prevede che i beni già utilizzati dall'ex Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, strumentali alle attività dell'ANAS, siano trasferiti in proprietà anche agli effetti dell'art. 2657 del codice civile, con le seguenti modalità:

- per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'ANAS;
- per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della Direzione generale dell'ANAS o dei Compartimenti competenti per territorio;
- per i beni immobili, alla data di presentazione, ai competenti uffici e conservatorie, delle schede di identificazione.

68586/127

A tal proposito si fa presente che è stata pianificata l'effettuazione di un inventario fisico di tutti i beni mobili strumentali all'attività dell'Anas S.p.A., al fine di poter procedere all'iscrizione di tali beni mobili strumentali della Società. Le risultanze di tale inventario non sono attualmente prevedibili.

Occorre inoltre precisare che, ad oggi, è in fase di attuazione la ricognizione, unitamente all'Agenzia del Demanio, del patrimonio immobiliare da intestare all'ANAS, secondo le procedure fissate dalla citata L. n. 662/96.

Con riguardo alla voce "Terreni e Fabbricati" l'attività di ricognizione è particolarmente complessa, tenuto conto della molteplicità delle varie iscrizioni al catasto, degli immobili trasferiti alle Regioni, della destinazione dei beni e del loro stato d'uso. Conseguentemente, gli immobili ed i terreni in fase di ricognizione saranno iscritti nelle immobilizzazioni nel momento in cui il procedimento ricognitivo e costitutivo della proprietà risulterà completato.

Al fine di una migliore informativa, si riporta quanto segnalato dalla società di consulenza, già incaricata della ricognizione del patrimonio immobiliare, dalla cui relazione risultano intestate all'Anas **4.068** unità immobiliari, per un valore catastale presumibile di circa **232.464** migliaia di euro, i cui dati sono stati incrociati con quelli risultanti dalla banca-dati della Direzione Generale limitatamente a **1.226** unità immobiliari urbane. L'attività di riconciliazione fra quanto censito dai consulenti e quanto risultante dalla banca dati della Direzione Generale è tuttora in corso. Non appena ultimata tale riconciliazione, le cui risultanze sono attualmente incerte e renderanno opportune le ulteriori attività descritte nel seguito, verranno tempestivamente effettuate le necessarie rettifiche agli archivi contabili e gestionali.

Si precisa altresì che tra le 4.068 unità immobiliari sono inserite, molto probabilmente, anche unità immobiliari che dovevano essere trasferite agli Enti territoriali, giusto quanto previsto dai D.P.C.M. del 12/09/2000, 12/10/2000 e 16/11/2000 pubblicati nella G.U. n.224 del 30/12/2000. Inoltre risulta necessario procedere alle indagini catastali sui terreni, che permetteranno di identificare quegli immobili ancora presenti al catasto

68586/128

terreni e quindi tutti i terreni facenti capo all'ANAS, i quali, secondo una prima stima, ammonterebbero in termini di particelle catastali a circa 85.000 unità.

	31.12.03	18.12.02
Immobilizzazioni finanziarie	***129.542***	***86.483***

La voce di bilancio è composta come come segue:

Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Partecipazioni	129.530	86.483	43.047	49,8%
Crediti verso Altri	12	-	12	100,0%
Totale	**129.542**	**86.483**	**43.059**	**49,8%**

L'elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2003 in imprese controllate, collegate ed altre, corredato delle informazioni di cui al punto n. 5 dell'art. 2427 del codice civile, è il seguente:

Elenco delle partecipazioni

Denominazione (Sede Sociale)	Quota % posseduta	Capitale Sociale	Utile (Perdita) dell'esercizio	Patr. Netto contabile	Patr. Netto pro quota	Valore di bilancio al 31.12.03
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (Roma)	51	2.000	(70)	1.930	984	984
SITAF S.p.A. *(Torino)*	31,75	65.016	32.174	97.210	30.860	19.383
Società per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. *(Prè Saint Didier (AO))*	32,13	109.085	(1.271)	184.560	59.290	59.290
Stretto di Messina S.p.A. *(Roma)*	13	383.180	(1.185)	374.113	48.634	49.372
CONSEL S.c.a.r.l. *(Roma)*	1	52	0	52	1	1

68586/123

Di seguito si riporta la movimentazione delle partecipazioni:

Movimentazione delle partecipazioni

Partecipazioni	Saldo al 31.12.02	Incrementi: Sottoscrizione / Versamenti in conto capitale	Incrementi: Acquisti	Decrementi: Riduzioni Capitale	Decrementi: Vendite	Rettifiche di valore: Rivalutazioni	Rettifiche di valore: (Svalutazioni)	Saldo al 31.12.03
In imprese controllate								
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.	0	1.020	-	-	-	-	36	984
In imprese collegate								
SITAF S.p.A.	20.646	-	-	-	-	-	1.263	19.383
Società Traforo del Monte Bianco S.p.A.	59.698	-	-	-	-	-	408	59.290
Totale in imprese collegate	80.344	-	-	-	-	-	1.671	78.673
In altre imprese								
Stretto di Messina S.p.A.	6.138	44.304	-	-	-	-	570	49.872
CONSEL s.c.a.r.l.	1	-	-	-	-	-	-	1
Totale in altre imprese	6.139	44.304	-	-	-	-	570	49.873
Totale	86.483	45.324	-	-	-	-	2.241	129.530

Le movimentazioni intervenute nell'esercizio sono riferite a:

- versamento in conto capitale sociale pari al 51% del capitale sociale della "Quadrilatero Marche – Umbria S.p.A." per **1.020** migliaia di euro;

- versamento in conto capitale effettuato a beneficio dello "Stretto di Messina S.p.A.", per 412 migliaia di euro, versati dall'Anas nel 2003 a titolo di "seconda tranche" dell'aumento di capitale di sua competenza. Ciò in quanto la società "Stretto di Messina S.p.A.", in data 15 novembre 2001, ha deliberato un aumento di capitale sociale pari a 16.000 migliaia di euro da coprire mediante versamenti che ciascun Azionista doveva effettuare, in due tranche, in misura proporzionale alle rispettive quote di possesso. La sottoscrizione dell'aumento di capitale ed il versamento della prima tranche, eseguito dall'Anas il 28 febbraio 2003, costituisce pertanto un "versamento in conto aumento di capitale" che incrementa il valore della partecipazione. Successivamente, in data 5 dicembre e 18 dicembre 2003 l'ANAS ha versato rispettivamente **7.108** e **6.060** migliaia di euro, entrambi a titolo di versamento di 3/10 di capitale

88586

sociale, il primo versamento su diritti propri, mentre quello successivo su azioni non optate da altri soci. E' stato altresì iscritto il debito per la quota di capitale sottoscritto e non versato per un importo pari a 30.724 migliaia di euro, incrementando contestualmente di pari importo il valore della partecipazione. Per effetto della sottoscrizione di parte dell'aumento di capitale sociale non optato da altri soci, la percentuale di partecipazione è salita dal 7,7288 al 13%;

- L'applicazione del metodo del patrimonio netto ha comportato l'iscrizione di svalutazioni per complessive **2.277** migliaia di euro.

Per informazioni e commenti sull'attività svolta dalle società collegate, sui risultati economici e sull'andamento gestionale, si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Rimanenze	31.12.03	18.12.02
	6.043	*56.870*

La composizione delle rimanenze è la seguente:

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Materiali tecnici	5.574	6.356	(782)	-12,3%
Mater. e dotaz.ni per il funz.to degli uffici	469	237	232	97,9%
Totale	6.043	6.593	(550)	-8,3%

Il valore delle rimanenze è stato riscontrato sulla base delle comunicazioni pervenute dai diversi Compartimenti.

68586/131

Materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce "Materie prime, sussidiarie e di consumo" accoglie le giacenze finali al 31 dicembre 2003 di carburanti, lubrificanti, materiali di consumo (sale, sabbia, ecc.), cancelleria, materiale di ricambio e segnaletico.

La dotazione dei "Materiali tecnici" e dei "Materiali e dotazioni per funzionamento degli uffici", suddivisa per Compartimento e con i relativi scostamenti rispetto alla data del 18 dicembre 2002, è esposta nelle tabelle seguenti:

Materiali tecnici

Compartimento	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Ancona	59	67	(8)	-11,9%
Aosta	29	30	(1)	-3,3%
Aquila	360	503	(143)	-28,4%
Bari	1.366	1.593	(227)	-14,2%
Bologna	66	-	66	100,0%
Cagliari	278	250	28	11,2%
Campobasso	48	80	(32)	-40,0%
Catania	9	-	9	100,0%
Catanzaro	46	54	(8)	-14,8%
Direzione Generale	14	8	6	75,0%
Firenze	407	168	239	142,3%
Genova	60	31	29	93,5%
Milano	66	72	(6)	-8,3%
Napoli	313	187	126	67,4%
Palermo	-	629	(629)	-100,0%
Perugia	208	236	(28)	-11,9%
Potenza	381	483	(102)	-21,1%
Roma	183	165	18	10,9%
Torino	437	9	428	4755,6%
Trento	-	-	0	0,0%
Trieste	996	1.336	(340)	-25,4%
Uff. Sp. Bologna	-	-	-	0,0%
Uff. Sp. Cosenza	93	11	82	745,5%
Uff. Sp. Genova	-	-	-	0,0%
Uff. Sp. Palermo	-	3	(3)	-100,0%
Venezia	155	441	(286)	-64,9%
Totale	5.574	6.356	(782)	-12,3%

68586/132

Materiali e dotazione per funzionamento uffici				
Compartimento	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Ancona	-	-	-	0%
Aosta	5	4	1	25%
Aquila	13	18	(5)	-28%
Bari	6	6	-	0%
Bologna	2	-	2	100%
Cagliari	35	37	(2)	-5%
Campobasso	6	-	6	100%
Catania	5	4	1	100%
Catanzaro	16	18	(2)	-11%
Direzione Generale	221	-	221	100%
Firenze	10	-	10	100%
Genova	4	7	(3)	-43%
Milano	-	-	-	0%
Napoli	76	58	18	31%
Palermo	-	-	-	0%
Perugia	3	2	1	50%
Potenza	13	23	(10)	-43%
Roma	33	40	(7)	-17%
Torino	1	1	-	0%
Trento	3	2	1	50%
Trieste	-	13	(13)	-100%
Uff. Sp. Bologna	-	-	-	0%
Uff. Sp. Cosenza	6	4	2	50%
Uff. Sp. Genova	-	-	-	0%
Uff. Sp. Palermo	-	-	-	0%
Venezia	11	1	10	1000%
Totale	**469**	**237**	**232**	**98,1%**

Acconti

La voce "Acconti" risultante al 18 dicembre 2002 è stata riclassificata nella voce Immobilizzazioni in corso, in quanto comprende esclusivamente anticipi a fornitori contrattualmente dovuti, per lavori commisurati agli importi contrattuali concessi alle imprese appaltatrici, il cui recupero viene effettuato sugli acconti in corso d'opera. Gli "Acconti", rispetto allo scorso esercizio, si sono ridotti, passando da **50.277** a **37.967**

migliaia di euro.

Crediti	31.12.03	18.12.02
	12.450.519	*12.263.728*

I crediti sono così composti:

Crediti

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Crediti verso clienti	176.175	82.898	93.277	113%
Crediti verso lo Stato per servizi	141.667	-	141.667	100%
Crediti verso controllate	6.038	-	6.038	100%
Crediti verso collegate	249	249	-	0%
Crediti tributari	265.117	472	264.645	n/a
Crediti verso altri	11.861.273	12.180.109	- 318.836	-3%
Totale	12.450.519	12.263.728	186.791	2%

Crediti verso clienti

La voce accoglie crediti verso clienti, pari a **176.175** migliaia di euro, al netto del fondo svalutazione crediti pari a **29.783** migliaia di euro, di cui si dirà successivamente, espone l'importo dei crediti che l'ANAS vanta verso terzi per fatture emesse ovvero da emettere a fronte del rilascio a questi di licenze/concessioni per lo svolgimento, all'interno della rete stradale di sua competenza, delle seguenti attività:

- creazione e sistemazione di accessi / attraversamenti / fiancheggiamenti;
- installazione di cartelli pubblicitari;
- utilizzo di immobili di proprietà dell'Ente ovvero del Demanio;
- effettuazione di trasporti eccezionali;
- gestione di tratte stradali / autostradali;
- gestione di stazioni di servizio, da parte delle principali società petrolifere,

158586/134

sulle tratte stradali / autostradali quali Palermo – Catania, Salerno - Reggio Calabria, G.R.A., Roma – Fiumicino (royalties commisurate alle quantità vendute dalle società petrolifere concessionarie).

Nei crediti verso clienti è ricompreso il credito verso la **Strada dei Parchi S.p.A** per circa **55.975** migliaia di euro, relativo al canone di concessione dell'esercizio 2003 per la gestione delle tratte A24-A25.

Nei crediti verso clienti sono altresì ricomprese le *royalties* riguardanti:

- le royalties su aree di servizio non collaudate G.R.A. e sull'Autostrada Roma – Fiumicino;
- le royalties su aree di servizio collaudate relative alle Autostrade Salerno – Reggio Calabria e Palermo – Catania e G.R.A.

Per quanto riguarda le prime, la Direzione Autostrade e Trafori ha già collaudato 4 aree di servizio ed è in corso un'attività di definizione delle rimanenti 6 posizioni, al fine di poter rivedere le relative concessioni, sia per la corretta regolarità amministrativa che per poter allineare, per quanto possibile, i ricavi ottenibili da queste aree a quanto già si ottiene da quelle site sulle autostrade SA- RC e PA – CT. Allo stato attuale sono state collaudate quattro aree di servizio (Agip).

Questi crediti sono stati rilevati in contabilità generale tra le fatture da emettere nell'esercizio 2000 per il periodo 1990 - 1999, per un importo pari a **15.888** migliaia di euro e nell'esercizio 2003 é stato contabilizzato sempre tra le fatture da emettere l'importo pari a **10.753** migliaia di euro relativo al periodo 2000 – 2003.

Per quanto concerne le royalties sulle aree collaudate, sono stati regolarmente stanziate sia le fatture sia le note di credito a conguaglio degli anticipi fatturati per competenza durante l'esercizio in esame. Per tutte le aree, ad esclusione di una sul G.R.A., regolata da specifica Convenzione, sono stati stipulati atti di proroga per l'anno 2003 che hanno generato significativi aumenti di redditività.

68586/135

Per quanto concerne i *canoni pubblicitari*, come già rilevato nel precedente esercizio permangono rischi di inesigibilità dei crediti derivanti dalla vertenza in atto con riferimento alla fatturazione effettuata per l'anno 2001 sulla base dei canoni e corrispettivi indicati nel Provvedimento ANAS del 18 ottobre 2001 (pubblicato nella G.U. 253 del 30 ottobre 2001).

La Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna (F.I.S.P.E.), in rappresentanza di tutto il settore di pubblicità stradale, alla fine del 2001 ha infatti presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, del Provvedimento in questione, ritenendo illegittimi i nuovi canoni/corrispettivi sia nel *quantum* sia perché l'applicazione degli stessi aveva effetto retroattivo.

Nonostante non sia stata ancora emessa sentenza definitiva, è ragionevole ritenere che la stessa ricalcherà la sentenza emessa a fronte di analogo ricorso presentato dal F.I.S.P.E. per i canoni dell'anno 2000, che il T.A.R. ha parzialmente accolto (in ordine all'efficacia retroattiva degli aumenti tariffari) e parzialmente respinto (in ordine al *quantum* dei canoni).

Le imprese di pubblicità, peraltro, in attesa della definizione della vertenza, hanno provveduto a versare per il 2001 un acconto corrispondente agli importi fatturati dall'Ente per i canoni relativi all'anno 2000, al netto quindi degli incrementi apportati dal Provvedimento del 18 ottobre 2001.

Le stesse imprese, inoltre, hanno cooperato con l'Ente nella sistemazione dell'Archivio Licenze e Concessioni, al fine di provvedere all'esatta individuazione degli impianti pubblicitari da fatturare.

Per quanto concerne gli aspetti contabili della vertenza in corso, la Società, in attesa di avere certezza del quantum, non ha ancora provveduto ad emettere note di credito.

Crediti verso lo Stato per servizi

La voce accoglie crediti verso lo Stato, per 141.667 migliaia di euro, relativi al rimanente importo ancora non incassato, relativo alle attività di servizio sulla rete stradale ed autostradale che istituzionalmente la società è tenuta ad erogare alla collettività.

6 8 5 8 6 / 138

Crediti verso controllate

La composizione della voce può essere sintetizzata dalla seguente tabella:

Crediti verso controllate				
Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Quadrilatero Marche - Umbria	6.038	0	6.038	100%
Totale	6.038	0	6.038	100%

La posizione creditoria vantata dall'Anas si riferisce all'attività di progettazione svolta per l'asse viario Marche – Umbria, esplicitamente prevista negli accordi contrattuali.

Crediti verso collegate

Tale voce accoglie i crediti verso collegate, come risulta nella tabella seguente:

Crediti verso collegate				
Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Sitaf	249	249	0	0%
Totale	249	249	0	0

La posizione creditoria nei confronti della società collegata Sitaf S.p.A. si riferisce per 5 migliaia di euro ai canoni per licenze e concessioni relative all'esercizio 2002 e per 244 migliaia di euro al riaddebito dei costi relativi ai rilievi geometrici della galleria A32 Torino Bardonecchia effettuato dall'ANAS nei confronti della Sitaf S.p.A. in data 18 giugno 1999.

8 8 5 8 6 / 127

Crediti verso altri

Il saldo è così costituito:

Crediti verso altri	
Descrizione	Saldo al 31.12.03
Dipendenti	196
Ministero Economia ex art. 7 co. 1 ter L.178/02	9.668.945
Stato ed altri Enti	2.038.624
Istituti di previdenza	11
Depositi cauzionali	292
Altri crediti	153.205
Totale	11.861.273

Dipendenti

La voce "Dipendenti" rappresenta il credito nei confronti dei dipendenti relativo agli anticipi per trasferte per l'importo di 183 migliaia di euro e al recupero di somme erroneamente corrisposte per l'importo di 13 migliaia di euro.

Crediti verso il Ministero dell'Economia ex art. 7 comma 1 ter L.178/02

Il processo di trasformazione societaria prevedeva, all'art. 7 del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il conferimento in conto aumento capitale sociale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei residui dovuti all'Anas e in essere al 31 dicembre 2002.

Lo stesso Ministero, con decreto del 5 agosto 2003, ha stabilito che le somme a favore di Anas sono pari a 9.668.945 migliaia di euro.

L'importo deriva dal trasferimento dei capitoli dell'ex Ministero dei Lavori

68586/138

Pubblici sui capitoli del Ministero dell'Economia e Finanze, con conseguente riconciliazione delle partite creditorie dell'Anas verso quest'ultimo.

La composizione dei residui riconosciuti è la seguente:

Capitoli ex Ministero Lavori Pubblici	Saldo al 31.12.03
7169	8.521.155
7171	200.442
7172	41.316
7173	721.067
7494	4.250
7213	149.791
7493	30.924
Totale crediti verso Min. dell'Ec. ex art. 7 co. ter L. 178/02	9.668.945

La riconciliazione dei crediti effettuata in contraddittorio con i funzionari del Ministero dell'Economia, ha evidenziato l'esistenza di alcune somme iscritte negli anni precedenti da Anas ma non più riconosciute dal Ministero, in quanto ricomprese nell'aumento di capitale previsto nella finanziaria 2003. Tali posizioni si riferivano in particolare ai crediti verso le province di Trento e Bolzano per **126.084** migliaia di euro ed a crediti su delibere CIPE per **384.244** migliaia di euro, per un valore complessivo di circa **510.328** migliaia di euro. In conseguenza della riconciliazione in parola, i crediti verso lo Stato ed i corrispondenti Fondi iscritti nel passivo sono stati ridotti di **510.328** migliaia di euro.

Crediti verso lo Stato ed altri Enti

Nella voce "crediti verso lo Stato ed altri Enti" sono iscritti i crediti per contributi statali assegnati all'ANAS a seguito di Leggi Finanziarie, di Leggi comunitarie, di Delibere C.I.P.E. e di Convenzioni stipulate con gli Enti territoriali.

68586/133

I crediti verso lo Stato ed altri Enti sono composti come segue:

Crediti verso lo Stato ed altri Enti	Saldo al 31.12.03
Crediti per delibere 314/773 Min.ro Infrastrutt.	1.319.863
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006	255.474
POP Regione Sardegna	219.626
Conv.ni con gli Enti locali	139.970
Quadro comunitario di sostegno 1994-1999	40.375
Roma Giubileo	16.248
Legge finanziaria 2003 - quote di cui alla L. 295/98 art. 3	25.823
Anticipazioni per contributi a concessionarie	15.745
Legge finanziaria 2003 per opere viarie	5.500
Totale	2.038.624

Gli incrementi dell'anno, derivanti dall'erogazione del Ministero dell'Economia all'ANAS SpA per l'esercizio 2003, sono i seguenti:

- 10.329 migliaia di euro;
- 10.329 migliaia di euro;
- 38.734 migliaia di euro;

I crediti sopra citati sono stati interamente incassati nell'esercizio 2003.

In riferimento all'assegnazione di fondi nell'esercizio 2003 con destinazione specifica dal Ministero dell'Economia e Finanze per **129.321** migliaia di euro, sono stati incassati in conto competenza **103.498** migliaia di euro.

Per opere varie, inoltre, sono stati assegnati all'ANAS fondi per **5.500** migliaia di euro, non incassati al 31.12.2003.

Nell'esercizio in corso, sono stati contabilizzati altresì crediti verso il Ministero dell'Economia per euro **324.102** migliaia di euro, derivanti dal Quadro Comunitario di Sostegno e quindi in cofinanziamento con l'U.E per il periodo 2000-2006, di cui sono stati incassati **68.628** migliaia di euro.

Sono stati incassati altri importi per **123.204** migliaia di euro in conto residui per crediti di anni precedenti.

Sono stati iscritti come incremento dell'anno crediti verso Enti Locali per **20.921** migliaia di euro di cui incassati **5.211** migliaia di euro.

'68586/140

Risultano infine crediti verso il Ministero dell'Economia per **15.746** migliaia di euro a fronte di anticipazioni di contributi erogati alle società concessionarie nell'esercizio 2003.

Crediti tributari

La voce "Crediti tributari" pari **265.117** migliaia di euro, è costituita principalmente da **239.095** migliaia di euro, relativi a crediti per IVA. La piena detraibilità dell'IVA sugli acquisti derivante dalla nuova forma giuridica della Società per azioni è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate, attivata da specifico interpello presentato dalla società.

Istituti di previdenza

La voce "Istituti di previdenza" comprende i crediti verso l'INAIL per conguagli contributivi a credito, per **11** migliaia di euro.

Depositi cauzionali

Nella voce "Depositi cauzionali" sono iscritti i crediti per depositi cauzionali erogati a società di servizi e ammontano a **292** migliaia di euro e sono distribuiti territorialmente come da tabella seguente:

88586 / 141

Depositi cauzionali				
Compartimento	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Aquila	2	1	1	100%
Cagliari	10	5	5	100%
Campobasso	9	9	-	0%
Direzione Generale	13	10	3	30%
Firenze	219	194	-	0%
Milano	5	4	1	25%
Perugia	5	5	0	0%
Roma	25	17	-	0%
Trieste	2	2	-	0%
Uff. Sp. Bologna	1	1	-	0%
Venezia	1	1	-	0%
Totale	292	249	43	17%

Altri crediti

Gli "altri crediti" sono così composti:

Altri crediti				
Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Anticipi schede carburanti	197	419	(222)	-53%
Anticipi a cassa depositi e prestiti	121	121	-	0%
Anticipi Avvocatura Gen. dello Stato	23	24	(1)	-4%
Crediti verso Banca di Roma		516	(516)	-100%
Crediti vs Autostrada dei Parchi S.p.A.	11.054	11.054	-	0%
Crediti per pignoramenti		-	-	0%
Anticipi diversi	295	300	(5)	-2%
Riaddebito costi del personale		1.583	(1.583)	-100%
Crediti vs Province di Trento e Bolzano	1.714	1.714	-	0%
Crediti per regionalizzazione strade	136.370	136.370	-	0%
Anticipi vs Poste Italiane S.p.A.	53	34	19	56%
Note di credito da ricevere	623	3.784	(3.161)	-84%
Altri	2.755	-	2.755	100%
Totale	153.205	155.919	(2.714)	-2%

6 8 5 8 6 / 12

Il credito per anticipi, pari a **121** migliaia di euro, è relativo agli anticipi erogati dal Compartimento di Bologna a fronte di cause in corso di giudizio ed è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.

Il credito per anticipi all'Avvocatura Generale dello Stato ammonta a **23** migliaia di euro.

Il credito verso l'Autostrada dei Parchi S.p.A., pari a **11.054** migliaia di euro, si riferisce al saldo consuntivo al 31 dicembre 2002 della gestione in concessione dei tratti autostradali A24 e A25 (Roma – L'Aquila – Teramo – Pescara). Occorre precisare che, a seguito del subentro in data 1 gennaio 2003 nella concessione delle autostrade in parola da parte di un altro concessionario, si è instaurata una significativa vertenza tra Anas ed Autostrada dei Parchi S.p.A. il cui esito, al momento, non è prevedibile. Si precisa, tuttavia, che sussiste una manleva, fino a 25,8 milioni di euro, a favore di Anas, da parte del concessionario subentrato, per eventuali contestazioni da parte del concessionario precedente.

Il credito per anticipi diversi, per **295** migliaia di euro, si riferisce alle somme erogate ai fornitori di servizi per **286** migliaia di euro ed ai collaudatori e consulenti tecnici per **9** migliaia di euro.

I crediti verso le Province autonome di Trento e Bolzano, pari a **1.714** migliaia di euro, sono riconducibili al riaddebito dei costi del personale ANAS trasferito alla Provincia Autonoma di Trento relativamente ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 1998. L'Ente è in attesa della liquidazione da parte delle province interessate dall'anno precedente.

Il credito per la regionalizzazione delle strade, pari a **136.370** migliaia di euro, è conseguente, appunto, alla "regionalizzazione delle strade", effettuata in attuazione della Legge n.59 del 15/03/1997 concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Il credito per anticipi verso Poste Italiane S.p.A., pari a **53** migliaia di euro, è inerente ai versamenti effettuati nei confronti della società per spese di valori bollati.

Nella voce "Note di credito da ricevere", pari a **623** migliaia di euro, sono iscritte tutte le note di credito pervenute all'ANAS dopo la chiusura dell'esercizio, ma di competenza economica dell'esercizio precedente.

Fondo svalutazione crediti	31.12.03	18.12.02
	29.783	*29.783*

La Direzione Amministrativa e Finanziaria ha avviato nell'esercizio 2003 un lavoro di ricognizione e analisi storica dei crediti riferiti ad anni precedenti, che ha consentito di individuare probabili inesigibilità a valere sui crediti iscritti, quantificate in circa ulteriori **42** milioni di euro, che si è ritenuto di non rilevare in bilancio, in attesa del completamento del lavoro e dell'esito della valutazione dei crediti aziendali da parte dell'esperto nominato nell'ambito della complessiva valutazione del patrimonio aziendale.

Il fondo svalutazione crediti riflette pertanto il rischio di inesigibilità determinato nei precedenti esercizi.

	31.12.03	18.12.02
Disponibilità liquide	*361.981*	*315.498*

Le disponibilità liquide sono così formate:

68586/124

Disponibilità liquide

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Depositi bancari e postali	360.776	314.009	46.767	15%
Assegni e titoli	982	1.037	(55)	-5%
Denaro e valori in cassa	223	452	(229)	-51%
Totale	**561.981**	**315.498**	**46.483**	**15%**

Depositi bancari e postali

La voce "Depositi bancari e postali" è dettagliata come segue:

Depositi bancari e postali

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Tesoreria Centrale dello Stato (c/c 20060)	248.951
Banca di Roma (c/c 2502/79)	107.596
Banco Posta S.p.A.	1.043
Fondi giacenti presso il Tesoriere	1.005
Banca di Roma (c/c 2530 f.do funzionale)	410
Banca di Roma (c/c 2526/71) dep. Cauzionale	1.771
Totale	**360.776**

I depositi bancari e postali risultanti dagli estratti conto al 31 dicembre 2003 sono stati riconciliati con le risultanze contabili con il Tesoriere Banca di Roma, la Tesoreria centrale ed il Bancoposta.

La voce "fondi giacenti presso il tesoriere" accoglie gli interessi di competenza dell'esercizio 2003 maturati sul conto corrente presso la Banca di Roma e sul conto corrente postale.

La voce "Banca di Roma (c/c 2525/71) – Deposito cauzionale" rappresenta un deposito cauzionale vincolato costituito per l'esecuzione del contratto stipulato tra l'Anas e la Sacic S.p.A..

68586/145

L'Anas è in attesa dello svincolo del deposito cauzionale e del versamento in conto entrate Anas dell'importo totale compresi gli interessi maturati.

Assegni e titoli

La voce "Assegni e titoli", pari a **982** migliaia di euro, è essenzialmente rappresentata da titoli di credito per l'acquisto di carburante, in giacenza presso la Direzione Generale ed i Compartimenti.

Denaro e valori in cassa

Nella voce "Denaro e valori in cassa", pari a **223** migliaia di euro, sono iscritti i valori bollati, le giacenze di cassa e il fondo di dotazione per le casse affrancatrici.

	31.12.03	18.12.02
Ratei e Risconti attivi	*800*	*18.192*

Il dettaglio dei "Ratei e Risconti attivi" è esposto nella seguente tabella:

Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Ratei attivi	1	1	-	0%
Risconti attivi	799	18.191	(17.392)	-95,6%
Totale	**800**	**18.192**	**(17.392)**	**-95,6%**

I risconti attivi, pari a complessivi 799 migliaia di euro, si riferiscono principalmente a costi sostenuti per:

- somministrazioni, pari a 3 migliaia di euro;

6 8 586 / 126

- assicurazioni, pari a 166 migliaia di euro;
- altri risconti, pari a circa 630 migliaia di euro, riferiti a storni sul costo del personale (premio di produzione, straordinario, rimborso spese, Inpgi) e su tasse automobilistiche.

88586/147

COMMENTI ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Patrimonio Netto	*31.12.03*	*18.12.02*
	2.042.415	*222.522*

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2003 ammonta a **2.042.415** migliaia di euro con un incremento di **1.819.893** migliaia di euro, rispetto al 18 dicembre 2002.

Il capitale sociale è di **244.106** migliaia di euro, come risulta dall'atto costitutivo di trasformazione dell'Ente in società per azioni del 19 dicembre 2002, determinato, in via provvisoria, sulla scorta del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 novembre 2002. La composizione del capitale sociale è la seguente:

Capitale sociale

Tipologia azioni	*Numero*	*Valore nominale*	*Valore 31.12.03*
Ordinarie	244.106	1	244.106
Totale	*244.106*	*1*	*244.106*

Di seguito si riportano le movimentazioni intervenuti nel Patrimonio netto:

68 586 / 128

Patrimonio netto

Composizione	Valore 18.12.02 *	Increm.	Decrem.	Valore 31.12.03
Fondo di dotazione	25.823		(25.823)	-
Patrimonio acquisito per immobilizzazioni	44.107	-	(44.107)	-
Beni mobili trasferiti da Azienda	152.592	-	(152.592)	-
Capitale Sociale		244.106	0	244.106
C/aumento capitale sociale per riconoscimento residui	-	9.668.945	(9.668.945)	-
Versamento c/aumento capitale	-	1.819.892	-	1.819.892
Differenza provvisoria di trasformazione			(21.583)	(21.583)
Totale Patrimonio netto	222.522	11.732.943	(9.913.050)	2.042.415

* Valore contabile alla data di trasformazione

In particolare i movimenti intervenuti nell'esercizio sono stati i seguenti:

- trasferimento del fondo di dotazione dell'Ente trasformato al Capitale Sociale per la sua interezza di **25.823** migliaia di euro;
- trasferimento delle riserve relative al "Patrimonio acquisito per immobilizzazioni" per **44.107** migliaia di euro e dei "Beni mobili trasferiti e acquistati" per **152.592** migliaia di euro al capitale sociale;
- conferimento, secondo le previsioni di cui all'art. 7 L. 178/02, in conto aumento capitale sociale dei residui e contestuale costituzione del Fondo Speciale ex art. 7 comma 1 quater, la cui utilizzazione è finalizzata alla copertura, prevalentemente, degli oneri di ammortamento, manutenzione e ristrutturazione. Dell'iscrizione della riserva di netto e della contestuale destinazione allo specifico fondo del passivo, viene richiesta esplicita approvazione all'azionista;
- differenza provvisoria di trasformazione, negativa per **21.583** migliaia di euro, emergente tra il capitale sociale provvisorio determinato in sede di trasformazione dell'Ente Pubblico Economico in società per azioni e il patrimonio netto contabile dell'Ente. La differenza in parola si è generata in quanto il D. M. 25 del novembre 2002, che identifica il capitale sociale provvisorio, è stato emanato avendo a riferimento il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2000, precedente la devoluzione di attività relative alle strade

88586/149

Regionali e, pertanto, più elevato di **21.583** migliaia di euro rispetto al patrimonio netto dell'Ente al 31 dicembre 2001.

Come già detto, la perizia "di trasformazione", in corso di completamento, fisserà l'ammontare del patrimonio netto alla data del 18 dicembre 2002.

La riserva di capitale "**Versamenti c/aumento capitale**" pari a **1.819.892** migliaia di euro è relativa alle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2003, nella forma di aumento di capitale sociale ex art. 11 della Convenzione di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANAS.

Come già illustrato nella Relazione sulla gestione, il Patrimonio netto al 31 dicembre 2003 non riflette il valore, della rete stradale ed autostradale nazionale, che verrà conferita sulla base della valutazione da effettuarsi da parte di un esperto da nominare, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge n° 178/02.

Il Patrimonio netto non riflette, altresì, il valore dell'ingente patrimonio immobiliare in corso di ricognizione, con le modalità precedentemente descritte nella presente nota integrativa, in accordo con il disposto dell'art.3 della legge n° 662/96.

Fondi in gestione	31.12.03	18.12.02
	10.854.456	*11.574.939*

La composizione e la movimentazione dell'esercizio dei fondi in gestione è la seguente:

68588/1SK

Descrizione	Valore al 18.12.2002	Increm.	Decrem.	Valore al 31.12.2003
Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02	-	9.668.945	(629.238)	9.039.707
Fondi vincolati per lavori	6.367.468	533.403	(5.675.858)	1.225.013
Fondi per lavori	4.475.449	5.500	(4.475.449)	5.500
Fondi per manutenzioni	544.617	-	(544.617)	-
Fondi per copertura mutui	116.409	456.832	-	573.241
Fondo Legge n. 246 del 31/10/2002	10.995	-	-	10.995
Totale	11.514.938	10.664.680	(11.325.162)	10.854.456

Il **Fondo speciale ex art. 7 co. 1 quater L. 178/02** è stato costituito, come già detto, a valere sul netto patrimoniale, per un importo di **9.668.945** migliaia di euro, pari al valore dei residui conferito all'Anas in conto aumento del capitale sociale ed è stato utilizzato, nei limiti del pareggio contabile, per **629.238** migliaia di euro a fronte degli oneri sostenuti nell'esercizio, compresa la quota, pari a **97.378** migliaia di euro conseguente all'erogazione di contributi alle società concessionarie.

L'incremento dei Fondi vincolati per lavori, complessivamente pari a **533.403** migliaia di euro, per **188.713** migliaia di euro rappresenta il totale dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 2003, per **324.102** migliaia di euro rappresenta fondi stanziati dalla Commissione UE nell'ambito del cofinanziamento relativo al QCS 2000-2006, di cui alla decisione della Commissione UE 01/08/2000, infine, per **20.588** migliaia di euro, si riferisce a fondi derivanti da convenzioni con gli Enti Locali.

L'incremento dei Fondi per lavori per 5.500 migliaia di euro si riferisce a fondi stanziati dalla Legge Finanziaria 2003 per la progettazione e la realizzazione di opere per il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali.

Il decremento dei Fondi vincolati per lavori pari a **5.675.858** migliaia di euro, è dovuto principalmente quanto a **4.648.879** migliaia di euro, alla riclassifica alla riserva c/aumento capitale sociale e quindi al fondo speciale ex art. 7 comma 1 quater L. 178/02, quanto a **510.328** migliaia di euro all'attività di riconoscimento da parte del Ministero dell'Economia dei residui ex art. 7 comma 1 quater L. 178/02 mentre il valore pari a **456.832** è stato riclassificato nel fondo copertura mutui; infine **59.393** migliaia di euro si

68586/151

riferiscono a pagamenti di mutui contratti a favore di società concessionarie.

Il decremento dei Fondi per lavori per **4.475.449** migliaia di euro è dovuto alla riclassifica alla riserva c/aumento capitale sociale e quindi al fondo speciale ex art. 7 c.1 quater L. 178/02.

Anche il decremento dei **Fondi per manutenzioni** per **544.617** migliaia di euro è dovuto alla riclassifica alla riserva c/aumento capitale sociale e quindi al citato fondo speciale.

Il Fondo copertura mutui di **573.241** migliaia di euro è stato incrementato di **456.832** migliaia di euro e si riferisce al valore di quanto incassato a fronte dei finanziamenti statali per limiti di impegno, finalizzati alla copertura di mutui contratti per far fronte ai costi per nuove opere.

Il Fondo Legge n. 246 del 31/10/2002, istituito in base alla Legge citata, rappresenta somme indisponibili in attuazione della Circolare n. 42 del 2 dicembre 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fondi per rischi ed oneri	31.12.03	18.12.02
	623.081	*623.081*

Come precisato nei criteri di valutazione precedentemente citati, gli oneri afferenti il contenzioso lavori sono considerati oneri accessori ai lavori; conseguentemente il "Fondo rischi ed oneri" rappresenta una valutazione dei rischi probabili connessi alle vertenze diverse da quelle sui lavori, riconducibili a circa 6 mila posizioni di contenzioso nei comparti Giuslavoristico, Sindacale, Patrimoniale, Responsabilità Civile, Rapporti con le concessionarie, Gare e Contratti.

68586/152

Nello specifico, le direttrici principali sulla base delle quali si sono mosse le analisi effettuate sono state le seguenti:

- ricognizione della documentazione esistente presso l'ufficio legale della società;
- analisi di dati provenienti dai consulenti esterni che assistono l'Anas;
- analisi del contenzioso "chiuso" al 31 dicembre 2003;
- analisi del contenzioso "pagato" durante l'esercizio 2003.

Il lavoro di ricognizione e valutazione delle pratiche legali avviato evidenzia molteplici difficoltà organizzative, anche in considerazione del numero e dell'anzianità del contenzioso.

Per quanto si riferisce alle attività di ricognizione e valutazione del contenzioso, tenuto conto dei limiti sopra ricordati, si rinvia a quanto descritto nella Relazione sulla gestione.

Fondo trattamento di fine rapporto	31.12.03	18.12.02
	18.506	*18.642*

Il Fondo trattamento di fine rapporto, pari a **18.506** migliaia di euro, è relativo alle competenze maturate al 31 dicembre 2003, sulla base della normativa vigente, di tutto il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato.

Dettaglio fondo TFR

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
T.F.R. dirigenti	1.129	838	291	34,7%
T.F.R. quadri e impiegati	17.268	17.796	(528)	-3,0%
T.F.R. operai	109	8	101	1262,5%
Totale	18.506	18.642	(136)	-1%

68586/153

Si precisa che la costituzione di tale fondo riguarda solo i dirigenti e gli impiegati dell'ANAS assunti dopo la trasformazione da Azienda Autonoma a Ente pubblico economico. Il personale in forza assunto prima di tale data beneficia tuttora del trattamento previdenziale a carico dell'Inpdap.

Di seguito si riporta il prospetto di movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2003:

Movimentazione del Fondo trattamento di fine rapporto	
Fondo al 18.12.02	**18.642**
Movimenti dell'esercizio	
Accantonamenti	4.652
- Acc.to per dirigenti	430
- Acc.to per impiegati	3.911
- Acc.to per operai	311
Utilizzi	(1.310)
Riclassifiche	(3.478)
Fondo al 31.12.03	**18.506**

Si precisa che il valore del Fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2003 è stato diminuito della quota di pertinenza del personale distaccato a seguito del decentramento amministrativo per un importo pari a 3.478 migliaia di euro.

Debiti	31.12.03	18.12.02
	635.325	*471.277*

I debiti sono così composti:

8 8 5 8 6 / 1 5 4

Debiti

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Acconti	673	318	355	111,6%
Debiti verso fornitori	416.941	356.643	60.298	16,9%
Società collegate	54.494	-	54.494	100%
Debiti tributari	11.284	15.683	(4.399)	-28,0%
Debiti verso Ist. previd.li e sicurezza sociale	15.577	12.441	3.136	25,2%
Altri debiti	136.356	86.192	50.164	58,2%
Totale	635.325	471.277	164.048	34,8%

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori si compongono come segue:

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
- Fornitura di beni e servizi	**415.739**	**355.441**	**60.298**	**17%**
fatture ricevute	217.661	113.358	104.303	**92%**
fatture da ricevere	198.078	242.083	(44.005)	**-18%**
- Per contenzioso lavori	**1.202**	**1.202**	**-**	**0%**
Totale	416.941	356.643	60.298	17%

Le fatture da ricevere si riferiscono ai debiti nei confronti delle imprese appaltatrici delle opere in costruzione, per lavori eseguiti a tutto il 31 dicembre 2003, ed a debiti nei confronti di fornitori diversi per beni e servizi, fornitura materiali e varie.

88586/155

Debiti verso collegate

La composizione della voce, è rappresentata dalla tabella seguente:

Debiti verso collegate				
Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Sitaf	54.494	-	54.494	100%
Totale	54.494	-	54.494	100%

Il debito si riferisce all'importo da riconoscere alla collegata Sitaf S.p.A. in relazione al lodo arbitrale del 18 Maggio 1999 accettato dalle parti il 5 Novembre 2003, con il quale si è definito il contenzioso tra la Sitaf S.p.A. e l'Anas, che riconosce la somma di 54.494 migliaia di euro alla Sitaf a titolo di maggiori costi sostenuti per il completamento e l'adeguamento dell'autostrada Torino – Bardonecchia e del Traforo del Frejus, di minori introiti derivanti dall'esercizio dell'autostrada aperta al traffico completamente nel 1995 e relativi interessi.

Debiti tributari

I debiti tributari, a scadenza entro l'esercizio successivo, sono essenzialmente relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, su espropri, I.R.A.P., condono ed imposta sostitutiva su rivalutazione del T.F.R.. Le rate in scadenza nel successivo esercizio sono state regolarmente pagate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa fiscale. Il saldo si riferisce a quanto dovuto, a vario titolo, all'Erario, ed è determinato come segue:

68586 / 15

Debiti Tributari

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente	5.546	4.991	555	11,1%
Debiti tributari I.R.A.P.	3.381	2.906	475	16,3%
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo	276	458	(182)	-39,7%
Imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.	-	16	(16)	-100,0%
Debiti su indennizzi	205	74	131	177,0%
Debito tributari per condono	1.841	3.689	(1.848)	-50,1%
Erario conto I.V.A	35	3.549	(3.514)	-99,0%
Totale	11.284	15.683	(4.399)	-28,0%

Il debito per ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti, pari a **5.546** migliaia di euro, si riferisce alle trattenute erariali IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta relativamente alle retribuzioni di dicembre e versate nei successivi mesi del 2004.

Il debito tributario I.R.A.P., pari a **3.381** migliaia di euro, riguarda le ritenute I.R.A.P. sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo occasionale.

Il debito per ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, pari a **276** migliaia di euro, si riferisce alle trattenute erariali operate in qualità di sostituto d'imposta e versate nei successivi mesi del 2004.

Il debito su indennizzi, pari a **205** migliaia di euro, si riferisce alle ritenute sugli espropri che sono state versate all'Erario dello Stato.

Il debito tributario per condono è pari a **1.841** migliaia di euro si riferisce al condono tombale relativo al periodo 1997-2001 effettuato per la sola IRPEG.

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti in oggetto si riferiscono ai versamenti di contributi maturati da effettuare ai vari Istituti previdenziali. Le rate in scadenza sono state pagate o saranno pagate nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. Il dettaglio si compone come di seguito

68586/157

riportato:

Debiti verso Istituti Previdenziali

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Contributi a carico dipendenti	5.868	2.862	3.006	105%
Istituto c/contributi Ente	9.709	9.579	130	1%
Totale	**15.577**	**12.441**	**3.136**	**25,2%**

Il debito per contributi a carico dei dipendenti, pari a **5.868** migliaia di euro, è relativo ai contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti, calcolati sulle competenze di dicembre 2003, 13esima e 14esima mensilità.

Il debito per contributi a carico dell'Ente, pari a **9.709** migliaia di euro, si riferisce ai contributi previdenziali a carico dell'ANAS, calcolati sulle competenze di dicembre 2003, 13esima e 14esima mensilità.

Altri debiti

Il saldo degli "Altri debiti" risulta così composto:

68586-/158

Altri debiti

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Debiti verso il personale :				
Per competenze maturate	11.990	6.472	5.518	85%
Per retribuzione dicembre 2002, 13° e 14° mensilità	-	5.985	(5.985)	-100%
Comp. access.e premio di produttività	1.466	100	1.366	1366%
Per trattenute personale	973	1.097	(124)	-11%
Per altre partite del personale	167	99	68	69%
Totale debiti verso il personale	**14.596**	**13.753**	**843**	**6%**
Debiti diversi :				
Verso lo Stato	7	11	(4)	-36%
Verso Enti e Società Concessionarie	3.613	-	3.613	100%
Depositi cauzionali	8.821	6.419	2.402	37%
Per ritenute a garanzia ed infortuni	43.674	34.843	8.831	25%
Verso altri	65.645	31.166	34.479	111%
Totale debiti diversi	**121.760**	**72.439**	**49.321**	**68%**
Totale	**136.356**	**86.192**	**50.164**	**58%**

La voce debiti verso altri risulta composta come segue:

Verso altri

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Verso le province di Trento e Bolzano	-	563	(563)	0%
Verso lo Stretto di Messina	30.723	-	30.723	100%
Verso prestatori occasionali di beni e servizi	335	2	333	16650%
Note di credito da emettere	3.570	213	3.357	1576%
Transitorio per mandati	2	-	2	100%
Per espropri, risarcimenti, canoni e concessioni	13.517	16.475	(2.958)	-18%
Verso altri	17.498	13.913	3.585	26%
Totale	**65.645**	**31.166**	**34.479**	**111%**

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale accolgono essenzialmente le stime delle competenze del personale maturate al 18 dicembre 2003 sulla base del vigente contratto di lavoro. In

68586/159

particolare, si riferiscono:

- per **11.990** migliaia di euro, è composta principalmente dal debito per le ferie maturate e non godute dal personale che ammonta a **8.705** migliaia di euro;
- per **1.466** migliaia di euro, alle competenze accessorie per lavoro straordinario e al premio produzione;
- per **973** migliaia di euro, alle trattenute non contributive quali assicurazione, quota sindacale, alimenti ecc.;
- per **167** migliaia di euro, ad altre partite del personale quali rimborsi, compensi per collaudi effettuati e interessi legali e rivalutazione monetaria su vecchi emolumenti ecc..

Debiti diversi

I debiti verso lo Stato, pari a 7 migliaia di euro, riguardano debiti verso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (ex Ministero dei Lavori Pubblici) per somme residue per rimborso prestiti, relativamente alla sola quota capitale.

I depositi cauzionali si riferiscono prevalentemente ai depositi versati da imprese a titolo di deposito fruttifero e da clienti vari per utenze. L'importo totale pari a **8.821** migliaia di euro, è principalmente dovuto alla restituzione delle somme versate dalla Società Autostrada dei Parchi S.P.A. a seguito del rinnovo della concessione A24-A25 ed in parte (1.771 migliaia di euro) al deposito cauzionale vincolato costituito per l'esecuzione del contratto stipulato tra l'Anas e la Sacic S.p.A..

I debiti per ritenute a garanzia e infortuni, pari a **43.674** migliaia di euro, riguardano somme trattenute nei confronti delle società appaltatrici, per garanzie lavori e infortuni.

Nei "debiti verso altri" è presente il debito verso lo Stretto di Messina, pari a **30.723** migliaia di euro, relativo al capitale sociale da versare alla società.

68586/160

Ratei e Risconti passivi	31.12.03	18.12.02
	555	526

La natura e la composizione dei ratei e dei risconti è la seguente:

Ratei e Risconti passivi

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 18.12.02	Variaz. +/(-)	Variaz. %
Ratei passivi	126	108	18	16,7%
Risconti passivi	429	418	11	2,6%
Totale	555	526	29	5,5%

I ratei passivi, pari a **126** migliaia di euro, si riferiscono prevalentemente a costi per somministrazioni e per canoni di locazione.

I risconti passivi, pari a **429** migliaia di euro, includono invece principalmente le somme riferite a ricavi sospesi su depositi, per canoni di locazione ed altri ricavi derivanti da trasporti eccezionali, pubblicità, licenze e concessioni.

Conti d'ordine	31.12.03	18.12.02
	30.332.233	392.330

Il consistente incremento del valore dei conti d'ordine è generato dall'esigenza, per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria attuale e prospettica della società, di riflettere nel bilancio, da un lato il valore delle opere da realizzare, e dall'altro, le risorse finanziarie stanziate, a disposizione della società per l'esecuzione delle opere pianificate.

68586 / 161

I Conti d'ordine sono così composti:

Impegni e conti d'ordine

Descrizione	Saldo al 31.12.03	Saldo al 31.12.02	Variaz. (+/-)
Rete stradale e autostradale	0,001	-	0
Beni immobili ex A.N.A.S. da ricev. in trasferimento	0,001	-	0
Beni mobili regist. ex A.N.A.S. da ricev. in trasferimento	-	7.856	(7.856)
Opere da realizzare ex Contratto Triennale 2003-2005 su rete Anas	10.028.000	-	10.028.000
Opere da realizzare su Autostrade in Concessione	9.244.939	-	9.244.939
Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari	-	384.474	(384.474)
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti di impegno	1.082.457	-	1.082.457
Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006	971.403	-	971.403
Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da altri Enti	3.175.226	-	3.175.226
Contratti di mutuo stipulati, non ancora erogati	2.048.773	-	2.048.773
Quote di mutui da pagare per conto delle Concessionarie	875.395	-	875.395
Impegni per contratti stipulati (*)	2.427.083	-	2.427.083
Impegni per contratti stipulati nel 2004 su gare assegnate al 31/12/03 (*)	478.957	-	478.957
Totale	30.332.235	392.330	29.939.905

(*) IVA compresa

Rete stradale e autostradale, beni immobili e mobili registrati ex Anas da ricevere in trasferimento

Trattasi di registrazioni di evidenza relative alla rete stradale e autostradale, al patrimonio immobiliare ed ai beni mobili registrati che, sulla base della valutazione peritale (per la rete stradale e autostradale) e ai sensi dell'art. 3, comma 115, della Legge n. 662/1996 (per i beni immobili e mobili registrati), dovranno essere trasferiti in proprietà alla società.

Opere da realizzare

L'importo si riferisce al totale delle opere da realizzare sulla rete Anas e sulle autostrade in concessione, di cui è programmata l'esecuzione, come risultante dalla bozza di contratto di programma 2003-2005, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2004, analiticamente commentato nella Relazione sulla gestione.

88586/162

Quote di mutui da pagare per conto delle concessionarie

L'importo si riferisce alle risorse stanziate dallo Stato a favore di Anas per il pagamento delle rate di mutui delle concessionarie.

Quote capitale residue di mutui e prestiti obbligazionari

La variazione rispetto all'esercizio precedente è conseguente all'accollo di tutti i mutui ex Anas da parte dello Stato come da determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 12 maggio 2003.

Quote di finanziamenti per limiti di impegno

L'importo si riferisce alle quote previste dai decreti 314 e 778 dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei mutui contratti per le opere in corso di realizzazione.

Quote di finanziamenti previsti dal QCS 2000-2006

L'importo è relativo agli stanziamenti previsti dal Ministero dell'Economia e dalla Comunità Europea per finanziare opere site nelle aree rientranti nelle zone ricomprese in quelle considerate obiettivo I e II.

Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da altri Enti

Gli importi, pari a complessivi **3.175.226** migliaia di euro, si riferiscono agli stanziamenti previsti per i prossimi anni (2004 - 2006) nel Bilancio dello Stato, a titolo di finanziamento del capitale sociale, delle spese di funzionamento e di finanziamento delle altre attività istituzionali della società. L'importo è comprensivo delle risorse stanziate dallo Stato a favore di Anas per il pagamento delle rate di mutui di società concessionarie.

68586/163

Di seguito si riporta la composizione della voce in esame:

Causale delle somme	2004	2005	2006	Totale
Art. 7: Apporto al Capitale sociale dell'ANAS SPA (Economie e Finanze: 3.2.3.48 - ANAS - cap.7372)	1.028.688	562.362	500.000	2.091.050
Finanziamenti per spese istituzionali inclusa IVA	450.000	450.000		900.000
Realizzazione e potenziamento tratte autostradali Infrastrutture e Trasporti (cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	116.202
Interventi per la viabilità di interesse locale (cap.7493)	6.000			6.000
Contributo ventennale da corrispondere alla società concessionaria dell'autostrada Torino-Savona, per l'ammortamento dei mutui relativi agli interventi di completamento ed adeguamento dell'autostrada stessa. (7142)	10.329	10.329	10.329	30.987
Contributo ventennale da corrispondere alla società Autostrade SpA per l'ammortamento dei mutui occorrenti per l'avvio della realizzazione della variante di valico autostradale Firenze Bologna. (7143)	10.329	10.329	10.329	30.987
TOTALE TRASFERIMENTI	1.544.080	1.071.754	559.392	3.175.226

Contratti di mutui stipulati ma non ancora erogati

Si tratta di mutui, garantiti dallo Stato, stipulati con le banche Dexia Crediop S.p.A. (n° 11 contratti), Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. (n° 2 contratti) e Banca OPI S.p.A-Gruppo Bancario SANPAOLO IMI (n° 1 contratto) alla data del 31 dicembre 2003 ma non ancora erogati.

Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui stipulati con l'Istituto di credito di riferimento:

68586/164

Istituto di credito	Descrizione opera	31.12.03
Dexia Crediop SpA	Tangenziale di Mestre	11.789
Dexia Crediop SpA	Tunnel di Mestre	127.236
Dexia Crediop SpA	Pedemontana Lombarda	61.565
Dexia Crediop SpA	Siracusa -Gela	339.260
Dexia Crediop SpA	Asti - Cuneo	270.882
Dexia Crediop SpA	TO - MI	93.438
Dexia Crediop SpA	Adeguamento G.R.A.	220.840
Dexia Crediop SpA	Palermo - Catania	87.763
Dexia Crediop SpA	Corridoio Tirrenico	127.236
Dexia Crediop SpA	Catania - Siracusa	96.264
Dexia Crediop SpA	Val D'Agri	170.000
Unicredit Banca d'Impresa SpA	Malpensa	312.000
Unicredit Banca d'Impresa SpA	SS 14 Ragusa - Catania	30.500
Banca OPI SpA	SS 4 Salaria	100.000
	TOTALE	2.048.775

Impegni per contratti stipulati

L'importo si riferisce ai valori, comprensivi di IVA, dei contratti stipulati al 31 dicembre 2003 per lavori sulla rete stradale e autostradale.

Sono stati altresì iscritti i valori dei contratti stipulati nel 2004 ma relativi a gare già assegnate alla data del 31 dicembre 2003.

68586/165

COMMENTI ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

19 dicembre 2002 – 31 dicembre 2003

	31.12.03
Valore della produzione	***1.161.775***

Il "Valore della produzione" al 31 dicembre 2003 ammonta a **1.161.775** migliaia di euro ed è composto dalle seguenti voci:

Valore della produzione

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Ricavi delle vendite e prestazioni	110.475
Servizi istituzionali	375.000
Incremento immob. per lavori interni	133.959
Utilizzo Fondo speciale ex art. 7 L.178/02	531.860
Altri ricavi e proventi	10.481
Totale	**1.161.775**

Di seguito si riporta un grafico che evidenzia la composizione del valore della produzione:

68586/165

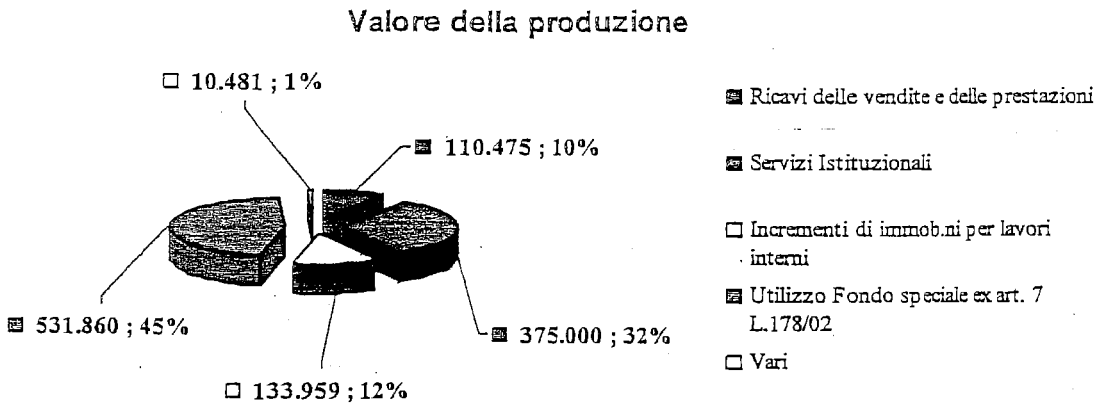

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'importo, pari a circa **110.475** migliaia di euro, è relativo a ricavi commerciali e servizi forniti a terzi, mentre i proventi pari a **375.000** migliaia di euro sono relativi ai servizi istituzionali forniti alla collettività nel corso dell'esercizio 2003.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni:

Ricavi delle vendite e prestazioni

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Proventi dei canoni sulla pubblicità nelle strade e autostrade statali	21.124
Canoni ed altre somme per licenze e concessioni	24.933
Canoni di concessione su autostrade	55.975
Servizi di progettazione	6.038
Trasporti eccezionali	2.118
Proventi derivanti attività di laboratorio eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano	276
Altri proventi derivanti dalla conc.ne in uso delle pertinenze delle SS ed AS	104
Rettifiche dei ricavi	(93)
Totale	**110.475**

Il successivo grafico rappresenta la composizione percentuale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni:

6 8 5 8 6 / 167

Ricavi delle vendite e prestazioni

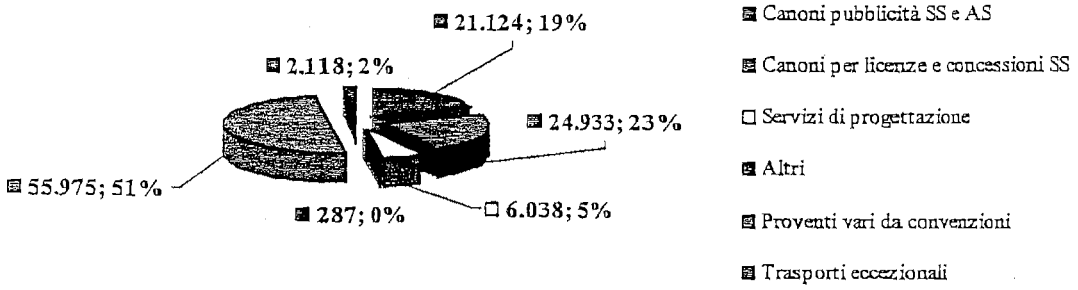

La voce "proventi dei canoni sulla pubblicità nelle strade ed autostrade" si compone rispettivamente per **6.291** migliaia di euro da ricavi di pubblicità su strade statali ed autostradali e per **14.833** migliaia di euro dalle royalties relative alle concessioni sulla rete autostradale.

La voce "Canoni ed altre somme per licenze e concessioni su strade statali" si compone come segue:

Canoni ed altre somme per licenze e concessioni

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Licenze e concessioni	21.973
Licenze e concessioni fibre ottiche	1.503
Licenze e concessioni telefonia mobile	1.390
Altre licenze e concessioni	67
Totale	**24.933**

Con riguardo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'evento più significativo è il subentro, perfezionato nel gennaio 2003, nella gestione delle autostrade A24 e A25 della Strada dei Parchi S.p.A., risultata aggiudicataria della gara con un corrispettivo annuo a favore di Anas, riconosciuto per 28 anni, pari a **55.975** migliaia di euro, già incassato nell'esercizio 2004.

88586/168

Incremento immobilizzazioni per lavori interni

L'importo di **133.959** migliaia di euro è generato dall'incremento di immobilizzazioni per lavori interni e, in particolare, dai costi del personale diretto tecnico per **78.907** migliaia di euro e da costi indiretti afferenti le opere per complessivi circa **55.052** migliaia di euro.

Altri ricavi e proventi

L'utilizzo del Fondo Speciale ex art. 7 L. 178/02 di **531.860** migliaia di euro iscritto nel conto economico si riferisce alla copertura dei costi per le opere e la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle strade e autostrade della rete gestita da Anas e di quella di competenza degli Enti Locali, comprensivi dei relativi oneri accessori.

L'utilizzo del fondo è stato effettuato, in accordo con l'interpretazione della normativa istitutiva del fondo ex art. 7 L. 178/02, nei limiti di quanto necessario a conseguire il pareggio del conto economico. La menzionata impostazione del bilancio risulta in linea con quanto effettuato nei bilanci dell'ex Ente pubblico economico, per la ragioni già indicate in precedenza e nella Relazione sulla gestione.

Il succitato utilizzo a conto economico del fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 ha coperto, come detto, uno sbilancio economico riconducibile anche ai seguenti oneri per i quali negli anni precedenti erano state fornite all'Ente Anas specifiche risorse finanziarie ora confluite nel fondo in parola:

- manutenzione ordinaria sulle strade ed autostrade Anas;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete degli Enti locali;
- lavori per opere sulla rete degli Enti locali;
- oneri per contenzioso sui lavori relativi alla rete degli Enti locali.

88586/168

Infine, il valore di 10.481 migliaia di euro è relativo ad altri ricavi e proventi vari, tra cui quelli derivanti da attività accessorie quali i canoni di locazione, i ricavi generati dalla vendita di alcuni beni, nonché il riaddebito ed il recupero di costi, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

Altri ricavi e proventi	
Descrizione:	Saldo al 31.12.03
Recupero costi	2.805
Locazioni beni strumentali	1.158
Vendita di materiali e beni	1.138
Proventi per pubblicità e contratti	1.309
Riaddebito costi	2.717
Spese istruttoria per trasporti eccezionali	850
Altri ricavi e proventi diversi	504
Totale	10.481

L'importo di 2.805 migliaia di euro riguarda il recupero di costi sostenuti a vario titoli e da penali attive, come risulta dalla seguente tabella:

Altri ricavi e proventi	
Descrizione:	Saldo al 31.12.03
Recupero costi	445
Recupero costi contratto appalto penali attive	1.150
Recupero costi per contratto appalto	1.123
Recupero e rimborsi diversi	66
Recupero costi contratti appalto: espropri	12
Recupero somme Enti vari	9
Totale	2.805

68586-/1740

	31.12.03
Costi della produzione	***1.144.536***

La voce "Costi della produzione", per l'esercizio 2003, ammonta a **1.144.536** migliaia di euro. Tale aggregato risulta così costituito:

Costi della produzione

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Costi per materie prime, sussidiarie e merci	13.744
Costi per servizi	757.993
Costi per godimento di beni di terzi	2.848
Costi per il personale	323.556
Ammortamenti e svalutazioni	35.012
Variazioni delle rimanenze	550
Oneri diversi di gestione	10.833
Totale	1.144.536

Di seguito viene analizzata la composizione delle singole voci sopra menzionate.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La voce in esame accoglie i costi sostenuti nell'esercizio per l'acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Tale aggregato nell'esercizio 2003 ammonta a **13.744** migliaia di euro così suddiviso:

Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Materiali tecnici	11.886
Materiali e dotazioni per funzionamento uffici	1.858
Totale	13.744

88586/171

Si riportano di seguito i dettagli delle due sottovoci accolte nella tabella sopra riportata:

Materiali tecnici e dotazioni per funzionamento uffici	
Descrizione	**Saldo al 31.12.03**
Materiali tecnici	
Cartelli segnaletici	741
Guardrail, parapetti e reti di recinzione	70
Materiale elettrico, elettromeccanico ed elettronico	76
Prodotti minerali chimici e simili	3.438
Ricambi e dotazioni per macchinari e mezzi di lavoro	849
Carbolubrificanti e combustibili	4.795
Vestiario e affini	933
Utensili da lavoro	291
Materiali di sicurezza ed antinfortunistica	215
Conglomerati bituminosi	478
	11.886
Materiali e dotazioni per funzionamento uffici	
Materiali e dotazioni per funzionamento uffici	5
Carta per computers, stampati e moduli	384
Cancelleria	408
Materiali di consumo e sanitari	1.061
	1.858
Totale	**13.744**

Costi per servizi

La voce in oggetto accoglie i costi sostenuti nel periodo in esame per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ANAS, con esclusione dei costi per le opere, che sono stati capitalizzati. I costi in parola ammontano a **757.993** migliaia di euro.

La composizione di dettaglio risulta la seguente:

68586/172

Costi per servizi

Descrizione	Saldo al 31.12.03
a) servizi propri	115.054
b) manutenzione ordinaria su rete stradale e autostradale Anas	89.582
c) manutenzione ordin. e straordin. su rete stradale e autostradale Regioni ed Enti locali	189.873
d) lavori per opere su rete stradale e autostradale Regioni ed Enti locali	280.140
e) oneri per contenzioso sui lavori delle Regioni ed Enti locali	74.515
f) per contributi a favore di terzi	8.829
Totale	**757.993**

La voce "Servizi propri" pari a **115.054** migliaia di euro rappresenta una voce residuale che accoglie le spese sostenute per l'acquisto di beni e di servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'Anas. Tale aggregato comprende i costi per fonti energetiche, per manutenzione di autovetture, macchinari ed impianti, per perizie, spedizioni e consulenze, per assicurazioni e per riaccredito ricavi della Regione (ai sensi del D.P.C.M. n° 224 del 30/12/2000). Comprende, inoltre, le spese per i compensi erogati agli Organi Istituzionali e di Controllo dell'ANAS previsti dal D.Lgs. 143 del 26/02/1994 (euro **769** mila al Consiglio di Amministrazione e euro **756** mila al Collegio Sindacale) nonché i contenziosi con dipendenti (pari a **3.002** migliaia di euro), contenziosi per danni (pari a **15.718** migliaia di euro) e spese legali relative a lodi arbitrali per contenzioso espropri per un importo di **11.998** migliaia di euro.

Tra le altre spese di rilievo ricomprese nella voce in esame sono da considerare i compensi per consulenti tecnici (pari a **22.253** migliaia di euro), consulenti legali (pari a **12.361** migliaia di euro), consulenti amministrativi (pari a **7.037** migliaia di euro), nonché la voce relativa a manutenzioni ordinarie per beni propri il cui totale ammonta a **12.654** migliaia di euro.

La composizione dei costi sostenuti per le attività istituzionali inseriti nei costi di produzione è la seguente:

68586/173

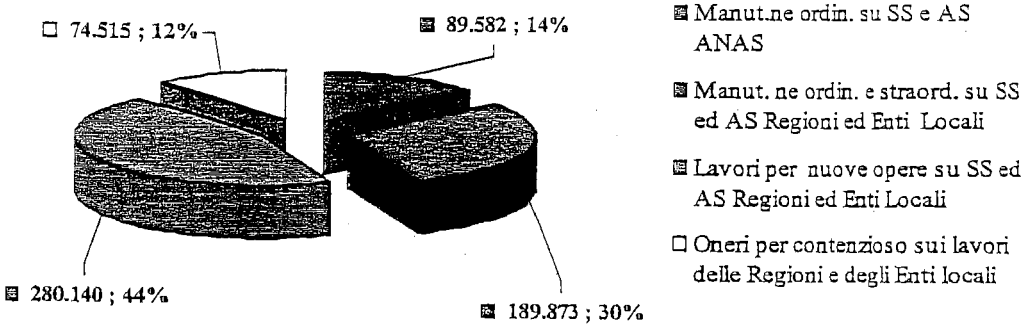

La voce "Manutenzione ordinaria su rete stradale e autostradale Anas" ammonta a **89.582** migliaia di euro e riguarda i lavori di manutenzione ordinaria su strade di interesse nazionale e su autostrade la cui gestione è demandata direttamente all'Anas.

La voce "Manutenzione ordinaria e straordinaria su rete stradale e autostradale di Regioni ed Enti locali" ammonta a **189.873** migliaia di euro e riguarda generalmente i lavori di manutenzione sulla rete stradale di interesse regionale trasferita alle Regioni ed Enti locali con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001. In particolare i costi per la manutenzione ordinaria ammontano a **160.764** migliaia di euro, mentre quelli per la manutenzione straordinaria risulta pari a **29.109** migliaia di euro.

Le spese relative ai lavori ed alle opere sulla rete viaria, di cui sopra, si riferiscono più precisamente a:

- lavori di impianto, di alberature ed arbusti, siepi anti-abbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate;
- interventi vari manutentori delle sovrastrutture stradali e relative opere complementari, compreso l'impianto della segnaletica orizzontale, nonché il ricarico e sovralzo delle banchine laterali;
- impianti di sicurezza, illuminazione e ventilazione di gallerie ed incroci.
- lavori di sistemazione generale e di miglioramento, adeguamento e ammodernamento della rete viaria;

88586/174

La voce "Lavori per opere su rete stradale e autostradale Regioni ed Enti locali ammonta a **280.140** migliaia di euro e riguarda la realizzazione di lavori ed opere sulla rete stradale di interesse regionale trasferita alle Regioni ed Enti locali con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001.

La voce "Oneri per contenzioso sui lavori delle Regioni ed Enti locali" ammonta a **74.515** migliaia di euro e comprende i costi sostenuti per il contenzioso afferente lavori su strade di interesse regionale che non sono capitalizzati nei costi per lavori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

L'aggregato "Contributi a favore di terzi" ammonta a **8.829** migliaia di euro e risulta costituito, in particolare, da contributi a favore di Enti locali nonché contributi a favore di organismi nazionali ed internazionali.

Costi per godimento di beni di terzi

La voce in oggetto riepiloga i costi sostenuti a fronte dell'utilizzo degli uffici operativi, degli automezzi e delle attrezzature informatiche.

Tale voce è così suddivisa:

Costi per il godimento di beni di terzi

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Locazioni e spese complementari beni immobili	1.656
Locazioni e affitti hardware e software	645
Locazioni e spese complementari attrezzature	507
Locazioni e spese complementari automezzi	40
Totale	2.848

68586/175

La voce Locazioni e spese complementari beni immobili può essere evidenziata con la tabella seguente:

Locazioni e spese complementari di beni immobili

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Canoni e spese beni immobili	1.631
Spese per il godimento dell'immobile della Direzione Generale	22
Locazioni e spese complementari beni immobili	3
Totale	**1.656**

Costi per il personale

I costi per il personale ammontano a **323.556** migliaia di euro ed hanno registrato un incremento del **14%**, rispetto all'esercizio precedente:

Costi per il personale

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Salari e stipendi	247.619
Oneri sociali	70.094
Trattamento di fine rapporto	4.652
Altri costi	1.191
Totale	**323.556**

La quota di Trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno accantonata per l'esercizio in esame in conformità dell'art. 2120 del Codice civile, delle leggi vigenti e del C.C.N.L., ammonta a **4.652** migliaia di euro e risulta così composta:

68586/175

Trattamento di fine rapporto

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Quota dipendenti a tempo indeterminato	4.651
Quota dipendenti a tempo determinato	1
Totale	4.652

Come indicato nella Relazione sulla gestione, l'organico della società al 31 dicembre 2003 era di 6.625, di cui 339 a tempo determinato.

Ammortamenti

Gli ammortamenti dell'esercizio in esame risultano iscritti, complessivamente, per 35.012 migliaia di euro, e sono sinteticamente così composti:

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali	8.598
Ammortamento Immobilizzazioni materiali	26.414
Totale	35.012

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è pari a un totale di 8.598 migliaia di euro, calcolato su una vita economico-tecnica di 5 anni, rappresentativa dell'utilità futura dell'onere capitalizzato. Nel dettaglio, la posta in esame risulta così composta:

68586/477

Altri costi	
Descrizione	**Saldo al 31.12.03**
Migliorie su immobili di terzi	7.653
Software	942
Marchi e diritti simili	2
Concessioni e licenze	1
Totale	**8.598**

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali, si compongono, nel dettaglio, come di seguito riportato:

68586/178

Ammortamenti

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Amm.to Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	
- Fabbricati civili	970
- Costruzioni leggere	151
TOTALE	1.121
2) Impianti e macchinario	
- Impianti generici	95
- Macchinari operatori di nuova acquisizione	1.205
- Impianti specifici	650
- Macchinari operatori ed impianti specifici ex categ. A (ex-patrimonio in fase di trasf.)	3.908
- Impianti generici ex categ. E (ex-patrimonio in fase di trasf.)	239
- Cat F macchinari operatori e impianti	753
TOTALE	**6.850**
3) Attrezzature industriali e commerciali	
- attrezzatura varia e minuta	723
TOTALE	**723**
4) Altri beni	
- Apparecchi telefonici e radiomobili	231
- Apparecchi telefonici e radiomobili ex categ. B (ex-patrimonio in fase di trasf.)	485
- Autovetture, motoveicoli e simili	41
- Autovetture, motoveicoli e simili (trasferiti ex azienda Anas - categoria F)	21
-Autovetture motveicoli deduc.	700
- Macchine d'ufficio, sistemi elettronici e fax	2.422
- Macchine d'ufficio elettromecc. ed elettroniche, inclusi i computers ex categ. C (ex-patrimonio in fase di trasf.)	1.563
- Mobili, arredi e dotaz. ordinarie d'ufficio	723
- Mobili, arredi e dotaz. ordinarie d'ufficio ex categ. D (ex-patrimonio in fase di trasf.)	635
- Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	4.769
- Autoveicoli da trasporto (trasferiti ex azienda Anas - categoria F)	5.511
- Beni di costo unitario <516 euro	619
TOTALE	**17.720**
Totale amm.to Immobilizzazioni materiali	**26.414**

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Rappresentano le variazioni delle rimanenze, relativamente ai carburanti, lubrificanti, materiali di consumo (sale, sabbia, ecc.), materiali di ricambio e materiale segnaletico, nonché quelle in riferimento ai materiali ed alle dotazioni ad utilizzo degli uffici.

58586/178

Oneri diversi di gestione

La voce comprende contributi consortili, sanzioni amministrative, nonché imposte e tasse di diversa natura. In tale voce rientrano, inoltre, spese per libri, giornali, riviste e pubblicazioni, nonché omaggi e regalie.

La composizione specifica del saldo degli "Oneri diversi di gestione" è evidenziata nel seguente prospetto:

Descrizione	Saldo al 31.12.03
IVA non detraibile	6.569
Altre imposte e tasse: sulla pubblicità, sugli immobili di proprietà e varie	1.247
Libri giornali riviste e pubblicazioni	927
Tassa smaltimento rifiuti	811
Contributi consortili	673
Valori bollati	481
Imposte di registro	64
Omaggi e regalie	61
Totale	**10.835**

Ad ulteriore dettaglio, si riportano le poste ricomprese come importi residuali nella voce "Altre imposte e tasse: sulla pubblicità, sugli immobili di proprietà e varie":

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Tasse di proprietà autoveicoli	871
Multe, ammende e sanzioni amministrative	182
ICI Imposta comunale immobili	132
Contributo INPS L.335/95 carico Ente	31
Diritti comunali	29
Tasse sulle pubbliche affissioni	1
Oneri governativi sugli immobili di proprietà	1
Totale	**1.247**

88586/180

Proventi ed Oneri Finanziari	31.12.03 *(18.521)*

I Proventi e gli oneri finanziari dell'esercizio sono iscritti, complessivamente, con un saldo negativo pari a **18.521** migliaia di euro e risultano composti come di seguito riportato:

Proventi ed oneri finanziari	
Descrizione	**Saldo al 31.12.03**
Altri proventi finanziari	4.268
Interessi ed altri oneri finanziari	(22.789)
Saldo	**(18.521)**

La voce altri proventi finanziari si compone come di seguito riportato:

Proventi diversi	
Descrizione	**Saldo al 31.12.03**
Interessi su c/c Tesoreria	4.237
Interessi su c/c postale	15
Interessi attivi da imprese appaltatrici	8
More per ritardato pagamento	8
Totale	**4.268**

L'importo più rilevante è rappresentata dagli interessi attivi maturati sul deposito presso il Tesoriere, (Banca di Roma) a seguito dell'istituzione del conto corrente bancario fruttifero (il cui rendimento è fissato contrattualmente al Tasso Unico di Riferimento – T.U.S. aumentato di 0,10 punti percentuali), come stabilito dalla Convenzione stipulata con la Banca di Roma del 19.12.2000".

68 586/181

La voce interessi ed altri oneri finanziari si riferisce essenzialmente agli interessi legali e moratori, di competenza dell'esercizio, connessi alla definizione del contenzioso, come meglio evidenziato nel dettaglio a seguire:

Interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Saldo al 31.12.2003
Interessi legali e moratori per contenzioso	(22.502)
Interessi vs altri	(40)
Interessi di mora vs altri	(247)
Totale	**(22.789)**

	31.12.03
Rettifiche di valore di attività finanziarie	*(2.277)*

La voce relativa alle rettifiche di valore di attività finanziarie è costituita da svalutazioni di partecipazioni come di seguito riportato:

Svalutazioni

Descrizione	Saldo al 31.12.2003
Sitaf S.p.A.	(1.263)
Stretto di Messina S.p.A.	(569)
Società per il Traforo del Monte Bianco S.p.A.	(409)
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.	(36)
Totale Svalutazioni	**(2.277)**

88586-/184

Proventi ed Oneri Straordinari

31.12.03
(3.559)

La voce Proventi ed Oneri straordinari si compone, sinteticamente, come segue:

Proventi ed oneri straordinari

Descrizione	Saldo al 31.12.03
Proventi straordinari	25.652
Oneri straordinari	(22.093)
Saldo	**3.559**

Si evidenziano analiticamente, nel seguito, i Proventi e gli Oneri straordinari.

L'importo complessivo di proventi straordinari ammonta a **25.652** migliaia di euro e la composizione può essere sintetizzata dalla seguente tabella:

Proventi straordinari

Descrizione	Saldo al 31.12.2003
Ricavi relativi ad esercizi precedenti	10.170
Recupero costi relativi ad esercizi precedenti	4.146
Risarcimento danni	5.837
Sopravvenienze attive	5.499
Totale proventi straordinari	**25.652**

Gli oneri straordinari ammontano a **22.093** migliaia di euro, rappresentati da insussistenze dell'attivo e da sopravvenienze passive, nonché da minusvalenze che si sono determinate nel presente esercizio a fronte della cessione di cespiti. Tale aggregato risulta così costituito:

68586/183

Oneri straordinari	
Descrizione	Saldo al 31.12.2003
Minusvalenze da alienazione cespiti	(3.175)
Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo	(18.918)
Totale oneri straordinari	(22.093)

Imposte sul reddito

Non vengono contabilizzate imposte, sia IRPEG sia IRAP, in conseguenza della complessiva situazione fiscale della Società, che non evidenzia per l'esercizio 2003 redditi imponibili.

In proposito, si precisa che, sotto il profilo fiscale, l'utilizzo del Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 non viene assoggettato ad imposizione, né ai fini IRPEG né ai fini IRAP, in quanto generato da poste del patrimonio netto pienamente disponibili dal punto di vista tributario e quindi non aventi natura reddituale.

* * *

F.to Vincenzo Pozzi

F.to Vincenzo Pozzi

p. Paolo Castellini – Notaio

PAGINA BIANCA

68586/1864

Bilancio al 31 dicembre 2003

Allegati

Bozza al 22 giugno 2004

PAGINA BIANCA

Allegato 1

88586/185

ANAS SPA

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2003

(importi espressi in migliaia di euro)

	31.12.03
FONTI DI FINANZIAMENTO	
Gestione corrente	
Ammortamenti	35.011
Indennità di anzianità dell'esercizio:	
-quota maturata	4.652
-pagamenti	(1.310)
-quota decentramento per regionalizzazione	(3.478)
Svalutazione partecipazioni	2.277
Diminuzione rimanenze	50.827
(Aumento) diminuzione crediti	(234.945)
Diminuzione crediti diversi	48.154
(Aumento) diminuzione ratei attivi	17.391
(Diminuzione) aumento dei debiti verso fornitori	60.653
(Diminuzione) aumento altri debiti	103.395
Incremento netto dei fondi in gestione	28.575
Aumento ratei e risconti passivi	29
Totale fonti gestione corrente	**111.231**
Gestione non corrente	
Versamento c/aumento Capitale sociale	1.819.892
Cessione di immobilizzazioni materiali	3.174
Totale fonti gestione non corrente	**1.823.066**
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A)	**1.934.297**
IMPIEGHI	
Gestione corrente	
Utilizzo del fondo ex art. 7 L. 178/02	531.860
Utilizzo dei fondi a copertura di interessi passivi di mutui	10.807
Totale impieghi gestione corrente	**542.667**
Gestione non corrente	
Incrementi imm. Materiali	1.141.753
Incrementi imm. Immateriali	11.671
Incrementi imm. Finanziarie	45.334
Contributi erogati	97.805
Mutui rimborsati	48.585
Totale impieghi gestione non corrente	**1.345.148**
TOTALE IMPIEGHI (B)	**1.887.815**
DIFFERENZA FONTI - IMPIEGHI	**46.482**

CASSA E BANCHE AL 18-12-2002	315.498
CASSA E BANCHE FINALI AL 31-12-2003	361.980

68586/186

Situazione degli atti concessori

Società Concessionaria	Data di stipula della convenzione	Decreto interministeriale di approvazione	Registrazione Corte dei Conti
Autostrada Torino-Ivrea-Val d'Aosta S.p.A.	28/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Autostrade S.p.A. (convenzione originaria)	04/08/1997	04/08/1997	16/04/1998
Autovie Venete S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Autostrada del Brennero S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Autostrada Brescia – Padova S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Autostrade Centropadane S.p.A.	20/12/1999	17/02/2000	31/03/2000
Autocamionale della Cisa S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	11/04/2000
Consorzio Autostrade Siciliane	27/11/2000	28/05/2001	13/07/2001
Autostrada dei Fiori S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Pedemontana Lombarda S.p.A.	-	-	-
Raccordo Autostradale Val d'Aosta S.p.A.	29/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.	07/10/1999	21/12/1999	11/04/2000
Società Autostrade Meridionali S.p.A.	11/10/1999	21/12/1999	17/04/2000
Società Autostrada Tirrenica S.p.A.	07/10/1999	21/12/1999	11/04/2000
Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.	02/11/2000	27/12/2000	17/05/2001
Società Autostrade Valdostane S.p.A.	18/09/2002	08/08/2003	03/10/2003
Autostrada Serravalle MPC S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	09/02/2000
Società Italiana Traforo Frejus S.p.A.	18/09/2002	08/08/2003	03/10/2003
Tangenziale Napoli S.p.A.	14/12/1999	21/12/1999	17/04/2000
Autostrada Torino - Milano S.p.A.	28/07/1999	21/12/1999	09/02/2000
Torino – Savona S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	17/04/2000
Autostrada Venezia – Padova S.p.A.	07/12/1999	21/12/1999	09/02/2000

68586/187 Allegato 3

Stato Progetti inseriti nella Delibera Cipe 121/2001

Società Concessionaria	Intervento	Livello progett.	Costo stimato Meuro
Autocamionale della Cisa	TIBRE - Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero	P	1.266,9
Autostrade S.p.A. - Autovie Venete - Venezia Padova	Passante Autostradale di Mestre	P	750,0
Traforo del Gran San Bernardo	Realizzazione di galleria di servizio e sicurezza	P	274,4
SITAF	Costruzione cunicolo di servizio	P	274,4
Pedemontana lombarda	Collegamento autostradale pedemontana lombarda	P	3.784,9
Brescia Padova	Raccordo tra l'Autostrada A4 e la Valtrompia	D	730,0
Autovie Venete	Realizzazione terza corsia tratto da Quarto d'Altino a Trieste - Sistiana (compresa svincolo di Alvisopoli	P	717,0
Autovie Venete	Adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse Gorizia	P	86,4
Autostrade Centropadane	Tang. Sud di Brescia – Racc. Aut. tra casello di Ospitaletto (A4) nuovo casello di Poncarale e l'aeroporto di Monti – Chiari	D	263,9
TEM	Tangenziale Esterna Milano	P	999,7
ANAS SPA	Collegamento autostradale Campogalliano Sassuolo	P	284,8
ANAS SPA	Collegamento A1 Dir S.S. n° 4 Salaria	D	62,1
ASTM – Serravalle Milano – Autostrade per l'Italia S.p.a.	Accessibilità Polo Fieristico	E	341,8
SALT	3^ corsia S.Stefano Magra Viareggio	D	724,4
Torino Milano	2° Tronco	D	180,8
Torino Milano	lotto 1.3.	E	132,6
Torino Milano	lotto 1.1	E	143,1
Torino Milano	Lotto 1.4	E	134,5
Serravalle	A7 - ampliamento a 3 corsie	E	100,1
Brebemi S.p.a.	Milano – Brescia	P	866,2

68586/188

Proposte ai sensi dell' Art. 37 bis Legge 109/94

Prog.	INTERVENTO	DATA PRESENT.
1	Collegamento autostradale Orte – Venezia	30.06.2003
2	Collegamento autostradale Catania – Siracusa	30.06.2003
3	Autostrada Salerno – Reggio Calabria; Salerno - Svincolo di Spezzano Albanese (SS 534 per Sibari), Raccordo autostradale salerno Avellino e by pass di Salerno (A3 – A30).	31.12.2003
4	Collegamento autostradale A3 – A30	30.12.2003
5	Collegamento autostradale Grosseto – Siena – Bettolle (Autostrada A1) e raccordo Siena - Firenze	31.12.2003
6	Nuova Romea. Corridoio autostradale Venezia - Ravenna	5.12.2003

88586/185

Allegato 5

Proventi relativi alle concessioni sulla rete autostradale Anas

Gestore	Descrizione	Imponibile	Sub - Totale
Erg Petroli S.p.a.	Canone una tantum	113.997	
Erg Petroli S.p.a.	Concessione d'uso terreno	22.985	
Erg Petroli S.p.a.	Aree di ristoro	65.902	
Erg Petroli S.p.a.	Royalties carburanti	178.419	
			381.303
API S.p.a.	Canone una tantum	94.172	
API S.p.a.	Concessione d'uso terreno	11.493	
API S.p.a.	Aree di ristoro	61.406	
API S.p.a.	Royalties carburanti	105.488	
			272.559
Eni S.p.a.	Canone una tantum	198.283	
Eni S.p.a.	Concessione d'uso terreno	45.971	
Eni S.p.a.	Aree di ristoro	598.339	
Eni S.p.a.	Royalties carburanti	583.251	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	283.322	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	944.406	
Eni S.p.a.	Canone una tantum	283.322	
Eni S.p.a.	Concessione d'uso terreno	465.519	
Eni S.p.a.	Aree di ristoro	2.041.052	
Eni S.p.a.	Royalties carburanti	2.921.802	
			8.365.265
Kuwait Petrolium	Canone una tantum	62.979	
Kuwait Petrolium	Concessione d'uso terreno	30.595	
Kuwait Petrolium	Aree di ristoro	70.353	
Kuwait Petrolium	Royalties carburanti	74.932	
			238.859
Esso Italiana S.p.a.	Canone una tantum	167.596	
Esso Italiana S.p.a.	Canone una tantum	167.596	
Esso Italiana S.p.a.	Concessione d'uso terreno	58.190	
Esso Italiana S.p.a.	Concessione d'uso terreno	58.190	
Esso Italiana S.p.a.	Aree di ristoro	307.162	
Esso Italiana S.p.a.	Royalties carburanti	788.988	
			1.547.720
Totale			**10.805.706**

68586/190

Sub-concessioni ex Art. 15 Atto convenzionale

Prog.	Società Concessionaria	Sub-Concessioni anno 2003 (euro)
1	Ativa	37.135
2	Autostrade per l'Italia S.p.A.	762.775
3	Autovie Venete	75.801
4	Autostrada del Brennero	95.000
5	Autostrada Brescia – Padova	119.206
6	Autostrade Centropadane	16.596
7	Autocamionale della cisa	20.175
8	Consorzi siciliani	28.514
9	Autostrada dei Fiori S.p.a.	63.209
10	Pedemontana lomb.	-
11	Raccordo autostradale Valle d'Aosta	102
12	SALT	36.049
13	Società Autostrade Meridionali S.p.a.	28.397
14	Società Autostrada Tirrenica S.p.a.	14.335
15	SATAP	35.515
16	Società Autostrade Valdostane S.p.a.	-
17	Milano Mare - Milano Tangenziali S.p.a.	88.330
18	SITAF	10.875
19	Tangenziale di Napoli S.p.a.	43.085
20	Satap S.p.a. (tronco Torino Milano)	83.777
21	Autostrada Torino –Savona	23.960
22	Autostrada Venezia – Padova	22.500
23	Strada dei Parchi	32.670
Totale		1.638.006

68586/121

Allegato 7

BILANCIO DELLA

"QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.p.A."

68586

Codice fiscale e n.Registro Imprese
07555981005

QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA S.P.A.

Sede in Via Pietro Boccanelli n.30 - Roma
Capitale sociale - Euro 2.000.000
R.E.A. n. 1039626

Bilancio al 31 dicembre 2003

Stato Patrimoniale attivo		31/12/2003
A)	**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**	
B)	**Immobilizzazioni**	
I	*Immateriali*	
	1) Costi di impianto e d'ampliamento	5.587
	2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
	3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
	5) Avviamento	
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	7) Altre	
		5.587
II	*Materiali*	
	1) Terreni e fabbricati	
	2) Impianti e macchinario	
	3) Attrezzature industriali e commerciali	
	4) Altri beni	3.276
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.440.053
		6.443.329
III	*Finanziarie*	
	1) Partecipazioni in:	
	a) imprese controllate	
	b) imprese collegate	
	c) imprese controllanti	
	d) altre imprese	
	2) Crediti	
	a) verso imprese controllate	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	
	b) verso imprese collegate	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	
	c) verso controllanti	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	
	d) verso altri	
	- entro 12 mesi	
	- oltre 12 mesi	
	3) Altri titoli	
	4) Azioni proprie	

68586 / 193

Totale immobilizzazioni		6.448.916
C) Attivo circolante		
I Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		-
		-
II Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	-	
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi	-	
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi	-	
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	-	
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	56.367	
- oltre 12 mesi		
		56.367
		56.367
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		-
2) Partecipazioni in imprese collegate		-
3) Partecipazioni in imprese controllanti		-
4) Altre partecipazioni		-
5) Azioni proprie		-
6) Altri titoli		-
		-
IV Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		1.907.421
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		500
		1.907.921
Totale attivo circolante		1.964.288
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti	-	
- vari	271	
		271

58586 / 194

Totale attivo	8.413.475

Stato Patrimoniale passivo	31/12/03

A) Patrimonio netto

I	Capitale	2.000.000
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
III	Riserva di rivalutazione	
IV	Riserva legale	
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	
VI	Riserve statutarie	
VII	Altre riserve	
	Riserva straordinaria	
	Contributi in conto capitale	
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	
IX	Utili (perdita) dell'esercizio	70.440
Totale		1.929.560

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	-
2) Fondi per imposte	-
3) Altri	
Totale	-

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		-
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		-
3) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		-
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		-
5) Acconti		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi		-
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	415.172	
- oltre 12 mesi		-
		415.172
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		-
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	-	
		-
9) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

8 8 586/195

10) Debiti verso controllanti		
~~- entro 12 mesi~~	~~6.038.306~~	
- oltre 12 mesi(sviluppo italia)		
		6.038.306
11) Debiti tributari.		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		-
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		-
13) Altri debiti		
- entro 12 mesi	30.437	
- oltre 12 mesi	-	
		30.437
Totale		6.483.915
E) Ratei e risconti		
- aggio su prestiti (obbligazioni o altro)		
-vari	-	
		-
Totale passivo		8.413.475

Conti d'ordine	31/12/03
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	-
2) Sistema improprio degli impegni	
3) Sistema improprio dei rischi	-
4) Raccordo tra norme civili e fiscali	-
Totale conti d'ordine	-

Conto economico	31/12/03
A) Valore della produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi:	
- vari	
- quota di competenza contributi impianti	
	-
Totale valore della produzione	-
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.530
7) Per servizi	109.808
8) Per godimento di beni di terzi	450
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
b) Oneri sociali	
c) Trattamento di fine rapporto	
d) Trattamento di quiescenza e simili	
e) Altri costi	

10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.397	
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	364	
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	
			1.761
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-
12)	accantonamento per rischi		-
13)	Altri accantonamenti		-
14)	Oneri diversi di gestione		1.587
Totale costo della produzione			116.136
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)		-	116.136
C) Proventi e oneri finanziari			
15)	Proventi da partecipazioni:		
	- da imprese controllate	-	
	- da imprese collegate	-	
	- altri		
16)	Altri proventi finanziari:		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	- da imprese controllate	-	
	- da imprese collegate	-	
	- da controllanti	-	
	- altri	-	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
	d) proventi diversi dai precedenti:		
	- da imprese controllate	-	
	- da imprese collegate	-	
	- da controllanti	-	
	- altri	11.897	
			11.897
17)	*Interessi e altri oneri finanziari:*		
	- da imprese controllate	-	
	- da imprese collegate	-	
	- da controllanti	-	
	- altri	130	
			130
Totale proventi e oneri finanziari			11.767
D)	**Rettifiche di valore di attività finanziarie**		
18)	*Rivalutazioni:*		
	a) di partecipazioni	-	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	
19)	*Svalutazioni:*		
	a) di partecipazioni	-	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	-	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			-
E)	**Proventi e oneri straordinari**		
20)	Proventi		
	- Plusvalenze da alienazioni		
	~~Varie~~		

~~88586~~/197

21) Oneri:			
- Minusvalenze da alienazioni			
- Imposte esercizi precedenti			
- Varie			
			-
Totale delle partite straordinarie			-
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		-	104.369
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
- Irpeg competenza 2003			
- Irap competenza 2003			
- Imposte anticipate	33.929	-	33.929
		-	33.929
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		-	70.440

68586/138

QUADRILATERO MARCHE – UMBRIA S.P.A.
VIA PIETRO BOCCANELLI N.30 - ROMA
CODICE FISCALE 07555981005
CAPITALE SOCIALE EURO 2.000.000,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2003

Premessa

Ai Signori azionisti,
la società è stata costituita in data 6 giugno 2003 con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.n. 66983, pertanto, il 2003 è il primo esercizio sociale.
Il bilancio al 31/12/2003 chiude con una perdita di euro 70.440 al netto delle imposte anticipate pari a euro 33.929.
Sono stati operati ammortamenti per euro 1.761, sono stati sostenuti oneri finanziari per euro 130, sono maturati proventi finanziari per euro 11.897, non sono state rilevate componenti di reddito straordinarie.
Si precisa che gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto del disposto dell'art.2426 del c.c. e cioè secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni.
I costi pluriennali immateriali sono stati ammortizzati secondo quanto previsto dall'art.2426 del c.c.

Attività svolte

La società opera nel settore della costruzione di infrastrutture viarie; in particolare il suo oggetto sociale consiste nell'attività di realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna."
Nel corso dell'esercizio 2003 è stata svolta essenzialmente attività di progettazione.
L'attività è esercitata presso la seguente sede:

Roma Via Pietro Boccanelli n.30 – sede legale

Dati sull'occupazione

Nel corso del 2003 l'azienda non ha occupato lavoratori dipendenti assunti direttamente.
Ha comunque utilizzato personale alle dipendenze ed interinale delle società azioniste, allo scopo distaccato presso la Quadrilatero S.p.A..
I costi di tale personale sono stati addebitati direttamente mediante fatturazione.

Criteri di formazione

68586/198

Il seguente bilancio è conforme al ~~dettato degli~~ artt.2423 e seguenti del Codice Civile. Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente in quanto l'esercizio 2003 costituisce il primo esercizio sociale.
Non stati operati compensi tra partite.

Criteri di valutazione applicati (art.2427 c.1 n.1)

La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività economica.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione separata degli elementi, componenti le singole poste o voci.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni o eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzeranno i relativi movimenti finanziari.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci nel rispetto dell'art.2426 c.c.

Descrizione dei beni	% ammortamento	Quota amm.to 2003
Spese di costituzione	20,00	1.397
		-
Totale amm.ti Imm. Immateriali		1.397

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento sono state calcolate in ragione della residua possibilità di utilizzo dei beni. I livelli di ammortamento risultano congrui ai fini civilistici e deducibili fiscalmente, pertanto, non si verificano fenomeni di ammortamenti civilistici da rettificare in sede fiscale.
Nel corso del 2003 la società ha sostenuto oneri di progettazione valorizzati in euro 6.440.053. Tali oneri, in linea con l'oggetto dell'attività della società, sono stati opportunamente patrimonializzati tra le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.
Per le immobilizzazioni in corso non si è proceduto al calcolo di quote di ammortamento in aderenza a quanto stabilito dai corretti principi contabili.

6 8 5 8 6 /20

Le aliquote effettivamente applicate sono le seguenti:

Descrizione dei beni	% ammortamento	Quota amm.to 2005
Macchine d'ufficio elettroniche	10,00 (*)	364
Totale ammort.ti Immob.Materiali		364

(*)
Per i beni acquistati nell'esercizio la percentuale di ammortamento è stata dimezzata in ragione del minor utilizzo.

Crediti

Sono esposti al valore nominale non essendo previste svalutazioni.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in caso di abbuoni, sconti o rettifiche di fatturazione.

Ratei e Risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- attività per imposte anticipate per euro 33.929.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio non esistono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui, né beni di terzi detenuti presso l'impresa.

Attività

B) Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni (art.2427 c.1 n.2)

68586/201

Non sono stati effettuati movimenti di valori tra le diverse voci delle immobilizzazioni.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle consistenze e delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

I Immobilizzazioni immateriali

	Spese di costituzione	Totali
Costo al 31/12/02	0	0
Amm.to al 31/12/02	0	0
Valore al 31/12/02	0	0
Incrementi 2003	6.984	6.984
Decrementi 2003	0	0
Ammortamento 2003	1.397	1.397
Valore al 31/12/03	5.587	5.587

II Immobilizzazioni materiali

	Immobilizzazioni in corso (spese di progettazione)	Macchine ufficio elettroniche	Totali
Costo al 31/12/02	0	0	0
Amm.to al 31/12/02	0	0	0
Valore al 31/12/02	0	0	0
Incrementi 2003	6.440.053	3.640	6.443.693
Decrementi 2003	0	0	0
Ammortamento 2003		364	364
Valore al 31/12/03	6.440.053	3.276	6.443.329

Variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo e del passivo (art.2427 c.1 n.4 c.c.)

Attività

C) Attivo circolante

II. Crediti

68596/202

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso clienti	0	0	0
Verso altri	56.367	0	56.367
Totale crediti	56.367	0	56.367

I crediti verso altri sono così costituiti:

Descrizione	Entro 12mesi	Oltre 12 mesi	Totale
V/Erario per ritenute acc. sub	3.212	0	3.212
V/Erario per Iva	18.658	0	18.658
Note credito da ricevere	568	0	568
Crediti per imposte anticipat	33.929	0	33.929
Totali	56.367	0	56.367

IV. Disponibilità liquide

Descrizione	Saldo al 31/12/02	Saldo al 31/12/03	Variazione
Depositi bancari	0	1.907.421	1.907.421
Denaro in cassa	0	500	500
Totali	0	1.907.921	1.907.921

D) Ratei e Risconti attivi

Descrizione	Ratei attivi	Risconti attivi
Servizi		43
Noleggi		228
Totali di bilancio al 31/12/03		271

Passività

A) Patrimonio netto

Alla data di chiusura dell'esercizio il patrimonio netto risulta essere così costituito:

68586/203

Variazioni	Capitale sociale	Riserva legale	Utili perdite a nuovo	Utile perdita dell' esercizio	Altre riserve	Patrimonio
Sottoscrizione per costituzione della società	2.000.000					2.000.000
Perdita es. 2003				(70.440)		(70.440)
Saldi al 31/12/03	2.000.000			(70.440)		1.929.560

D) Debiti

I debiti presentano la seguente articolazione:

Descrizione	Valore al 31/12/02	Valore al 31/12/03	Variazione
Debiti v/fornitori esigibili entro l'anno		415.172	415.172
Debiti v/controllanti	0	6.038.306	6.038.306
Debiti per compensi organi sociali		30.437	30.437
Totale valore in bilancio	0	6.483.915	6.483.915

Tra i Debiti verso i fornitori esigibili entro i 12 mesi, sono ricompresi :

- Debiti v/ fornitori - 16.075
- Debiti per fatture da ricevere così distinti:
  - Spese postali – 23
  - Compensi professionisti (direttore generale) – 33.895
  - Spese di viaggio – 327
  - Consulenze notarili - 912
  - Servizi di progettazione (Sviluppo Italia) – 303.080
  - Spese personale distaccato (Sviluppo Italia) – 54.860
  - Servizi contabili (Studio C.D.A.) – 6.000

Tra i debiti v/ controllata, sono ricompresi:

- Spese di progettazione - 6.035.000

168586/204

- Costo personale distaccato – 3.306

Conto Economico

I componenti di reddito a Conto Economico risultano costituiti dai seguenti elementi:

B) Costi della produzione

B6 Costi per materie prime e di consumo

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Cancelleria		750
Altri acquisiti		1.780
Totali di bilancio al 31/12/03		**2.530**

B7 Costi per servizi

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Spese postali		643
Spese di rappresentanza		4.321
Compensi a professionisti (Direttore Generale)		10.965
Compensi agli organi sociali		30.437
Altri servizi		9.151
Rimborso costo personale distaccato		54.291
Totali di bilancio al 31/12/03		109.808

I compensi a professionisti sono espressi al netto di quelli per progettazione patrimonializzati.
I costi relativi al personale distaccato, presso la Quadrilatero S.p.A. dalle società azioniste è stato esposto tra i costi per servizi.

B8 Costi per godimento beni di terzi

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Noleggi		450
Totali di bilancio al 31/12/03		450

6856/206

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Dott. Gennaro Pieralisi

F.to Vincenzo Pozzi

E Paolo Castellini - Notaio

~~1685~~ /205

B14 Oneri diversi di gestione

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Tassa concessione governativa		516
Valori bollati		454
Spese varie		617
Totali di bilancio al 31/12/03		1.587

C16 Altri proventi finanziari

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Interessi attivi su c/c bancario		11.897
Totali di bilancio al 31/12/03		11.897

C17 Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione		Valore al 31/12/2003
Oneri bancari		130
Totali di bilancio al 31/12/03		130

Ai sensi del n.16 dell'art.2427 c.c. si forniscono di seguito le seguenti informazioni in ordine ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale:

Descrizione	Maturato al 31/12/2003	Erogato al 31/12/2003
Consiglio di Amministrazione	25.195	0
Collegio Sindacale	5.242	0
Totale compensi cariche sociali	30.437	0

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.